



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani



CORTE DEI CONTI

Magistrati Istruttori: Cons. Francesco Belsanti, Cons. Patrizia Impresa, Primo Ref. Rosaria Di Blasi

Funzionari: Cristina Baldini, Luca Berardone, Antonella Innocenti, Manuela Ladu

L'editing è stato curato da: Michela Battistini, Marco Fedini

SOMMARIO

Deliberazione n. 211/2024/VSG	III
L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani.....	3
PARTE I	3
1. Lo scopo dell'indagine.....	3
2. Campionamento degli enti e metodologia di controllo	5
3. Le risorse messe a disposizione dei Comuni e delle Province	6
3.1 Il "fondone"	6
3.2 Ristori specifici di entrata.....	8
3.3 Ristori specifici di spesa	12
3.4 Ulteriori strumenti normativi per fronteggiare la fase emergenziale	17
4. La certificazione relativa all'utilizzo delle risorse del "fondone" e l'incidenza dell'emergenza sanitaria sui bilanci degli enti	19
4.1 Funzione e struttura della certificazione.....	22
4.2 Sezione 1 - entrate.....	22
4.2.1 La Tari.....	25
4.2.2 I ristori specifici di entrata	26
4.2.3 Ristoro imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e di sbarco: aspetti salienti	29
4.2.4 La perdita di gettito.....	31
4.3 Sezione 2 - spese.....	32
4.3.1 I ristori specifici di spesa	35
4.4 Saldo della certificazione.....	39
5. Impiego altre risorse per finalità Covid	45
5.1 Svincolo quote avanzi esercizio precedente ex art. 109, comma 1 ter, d.l. n. 18 del 2020	45
5.2 Utilizzo risorse derivanti dai permessi di costruire ex art. 109, comma 2, d.l. n. 18 del 2020	46
5.3 Interventi di sostegno alla gestione del debito.....	46
5.3.1 Sospensione dei mutui ex art. 112 d.l. n.18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020	47
5.3.2 Rinegoziazione dei mutui ex art. 113 d.l. n. 34 del 2020	50
5.4 Ulteriori contributi	52
6. L'accertamento dell'avanzo vincolato sulle risorse covid	53
6.1 Avanzo da "fondone": previsione normativa	53
6.2 Avanzo da "fondone": determinazione	55
7. Effetti dell'emergenza sanitaria e della gestione finanziaria sul risultato di amministrazione e sul fondo cassa nel periodo 2019/2021	61

7.1	Il risultato di amministrazione	61
7.2	Il fondo cassa.....	72
8.	Considerazioni conclusive	72
PARTE II		77
1.	Le fasi dell'indagine	77
2.	La "scheda ente"	79
3.	Esiti delle istruttorie svolte sui singoli enti campionati	83

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Francesco Belsanti	Consigliere (relatore)
Paolo Bertozzi	Consigliere
Patrizia Impresa	Consigliere (relatore)
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza dell'11 luglio 2024;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14 del 2000 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2022/INPR con cui è stata segnalata *"l'esigenza di verifiche dedicate"* all'utilizzo dei fondi Covid;

Viste le deliberazioni della Sezione n. 67/2022/INPR, n. 89/2023/INPR e n. 20/2024/INPR, con le quali è stato approvato il programma di controllo per le annualità 2022, 2023 e 2024, nel cui ambito è stata prevista un'indagine volta ad analizzare il flusso complessivo delle risorse Covid assegnate agli enti locali del territorio toscano, nel biennio 2020-2021, nonché la correttezza del loro utilizzo;

Viste le ordinanze n. 29 del 2022 e n. 33 del 2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste le richieste istruttorie e le note di risposta degli enti locali coinvolti nell'indagine sull'utilizzo dei fondi Covid;

Viste le osservazioni conclusive dei magistrati istruttori e le controdeduzioni inviate dagli enti;

Visto lo schema di Referto "*L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani*";

Vista l'ordinanza del 9 luglio 2024, n. 23 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Uditi i Relatori, Cons. Francesco Belsanti, Cons. Patrizia Impresa e Primo Ref. Rosaria Di Blasi;

DELIBERA

È approvato il Referto "*L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani*", articolato nella parte prima, avente carattere generale, che contiene valutazioni d'insieme e considerazioni trasversali sui principali fenomeni emersi, e parte seconda, avente carattere speciale, che riporta gli esiti delle istruttorie svolte sui singoli enti, con i rilievi e le osservazioni a ciascuno riferiti.

DISPONE

che la presente deliberazione e l'allegata relazione che ne costituisce parte integrante, sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione,

- Ai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali degli enti coinvolti nell'indagine;
- Ai Sindaci e ai Presidenti degli Enti coinvolti nell'indagine;
- Al Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana;
- Al Presidente della Regione Toscana;
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Al Ministero dell'Interno.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

I Relatori
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Patrizia Impresa
(firmato digitalmente)

Rosaria di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25 luglio 2024.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)

RELAZIONE

L'IMPATTO FINANZIARIO DEL COVID -19 NEGLI ENTI LOCALI TOSCANI

PARTE I

Sommario: Parte I: 1. Lo scopo dell'indagine. - 2. Campionamento degli enti e metodologia di controllo. - 3. Le risorse messe a disposizione dei Comuni e delle Province. - 3.1 Il "fondone". - 3.2 Ristori specifici di entrata. - 3.3 Ristori specifici di spesa. - 3.4 Ulteriori strumenti normativi per fronteggiare la fase emergenziale. - 4. La certificazione relativa all'utilizzo delle risorse del "fondone" e l'incidenza dell'emergenza sanitaria sui bilanci degli enti. - 4.1 Funzione e struttura della certificazione. - 4.2 Sezione 1 - entrate. - 4.2.1 La Tari. - 4.2.2 I ristori specifici di entrata. - 4.2.3 Ristoro imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e di sbarco: aspetti salienti. - 4.2.4 La perdita di gettito. - 4.3 Sezione 2 - spese. - 4.3.1 I ristori specifici di spesa. - 4.4 Saldo della certificazione. - 5. Impiego altre risorse per finalità Covid. - 5.1 Svincolo quote avanzi esercizio precedente ex art. 109, comma 1 ter, d.l. n. 18 del 2020. - 5.2 Utilizzo risorse derivanti dai permessi di costruire ex art. 109, comma 2, d.l. n. 18 del 2020. - 5.3 Interventi di sostegno alla gestione del debito. - 5.3.1 Sospensione dei mutui ex art. 112 d.l. n.18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020. - 5.3.2 Rinegoziazione dei mutui ex art. 113 d.l. n. 34 del 2020. - 5.4 Ulteriori contributi. - 6. L'accertamento dell'avanzo vincolato sulle risorse covid. - 6.1 Avanzo da "fondone": previsione normativa. - 6.2 L'avanzo da "fondone": determinazione. - 7. Effetti della dell'emergenza sanitaria e della gestione finanziaria sul risultato di amministrazione e sul fondo cassa nel periodo 2019/2021. - 7.1 Il risultato di amministrazione. - 7.2 Il fondo cassa. - 8. Considerazioni conclusive. **Parte II:** 1. Le fasi dell'indagine. - 2. La "scheda ente". - 3. Esiti delle istruttorie svolte sui singoli enti campionati.

1. Lo scopo dell'indagine

Scopo del presente referto è indagare l'impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sui bilanci e sulla gestione finanziaria degli enti locali alla luce degli interventi statali adottati al fine di mitigare gli effetti della pandemia sulla capacità degli enti locali di erogare servizi alla collettività e di svolgere le funzioni fondamentali, sostenendone la capacità di spesa. Gli enti locali - in quanto enti di prossimità - hanno, inoltre, dovuto garantire interventi straordinari a tutela delle famiglie, delle imprese e, più in generale, dell'economia del territorio, oltre ad affrontare spese direttamente connesse alla pandemia.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure statali che, per limitarne la diffusione, hanno imposto restrizioni alla circolazione delle persone e la chiusura delle attività produttive, potevano produrre, infatti, effetti rilevanti sulle funzioni e sull'organizzazione interna degli enti locali, determinando un notevole impatto sui relativi bilanci:

- in termini di perdita di gettito (si pensi, ad es. alle norme che hanno introdotto limitazioni alla circolazione delle persone, che hanno determinato la perdita di gettito dell'imposta di

soggiorno o alle norme che hanno esonerato le attività produttive dal pagamento dell'IMU e della TOSAP/COSAP, ecc.);

- in termini di maggiore spesa per sostenere, da una parte, il sistema produttivo e le famiglie colpite dall'emergenza sanitaria con contributi e aiuti economici, e dall'altra, per far fronte a nuove e significative criticità poste dalla pandemia, come l'acquisto di protezioni sanitarie, l'adozione di sistemi di distanziamento, la sanificazione dei locali, ecc.

Il Governo, al fine di dare risposta immediata agli imprevisti fabbisogni finanziari degli enti locali ha agito, essenzialmente, su due fronti:

- mediante erogazione di ingenti risorse finanziarie, destinate a ristorare gli enti locali per le mancate entrate dovute alla crisi pandemica e per le spese straordinarie sostenute per far fronte alle esigenze derivanti dalla diffusione del Covid-19;
- mediante l'emanazione di norme che, anche in deroga alla disciplina vigente, hanno consentito agli enti locali di utilizzare e reperire ulteriori risorse finanziarie (soprattutto in termini di liquidità) per far fronte alle spese necessarie dettate dall'emergenza sanitaria.

Questa Sezione, con il presente referto, intende, pertanto, riferire sugli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla perdita di gettito subita dagli enti locali della regione Toscana a causa dell'emergenza sanitaria, nonché in relazione all'andamento delle maggiori e minori spese legate all'emergenza, all'entità dei fondi Covid assegnati a tali enti, nel biennio 2020-2021, alla correttezza del loro utilizzo e al loro impatto sui bilanci degli enti beneficiari, anche in termini di ricadute sui risultati di amministrazione e di cassa, nelle more della regolazione finale dei rapporti finanziari tra Stato e enti locali, intervenuta di recente¹.

Si anticipa che l'analisi dei risultati di amministrazione e di cassa degli enti locali nel periodo pre e post pandemico ha restituito (come meglio evidenziato nei paragrafi conclusivi del presente referto) un quadro ben diverso da quello temuto, mostrando miglioramenti dei risultati di amministrazione e di cassa in molti enti ed evidenziando, pertanto, come gli istituti emergenziali non solo abbiano consentito loro di superare le criticità derivanti dall'emergenza sanitaria ma, addirittura abbiano determinato, in molti casi, un miglioramento della situazione finanziaria.

Si rappresenta, infine, che gli esiti della presente indagine - per gli aspetti legati alla corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 e alle conseguenti misure correttive richieste - verranno tenuti in considerazione ai fini dell'attività di controllo sui rendiconti degli enti esaminati (ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266), avviata - in relazione agli stessi esercizi - sulla base dei questionari inviati dall'organo di revisione e degli ulteriori elementi acquisiti mediante specifiche istruttorie.

Il presente referto si articola, infatti, in due parti: la prima di carattere generale, che restituisce valutazioni d'insieme e considerazioni trasversali sui principali fenomeni emersi, la seconda avente

¹ La regolazione finale dei rapporti finanziari tra Stato e enti locali è stata effettuata dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dal decreto interministeriale 19 giugno 2024, relativo alla rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024.

carattere speciale, che contiene gli esiti delle istruttorie svolte su ogni singolo ente e le valutazioni fatte al termine del controllo.

2. Campionamento degli enti e metodologia di controllo

La presente indagine è stata effettuata sulla base di un campione di enti locali appartenenti alle varie province della regione Toscana. Sono stati selezionati, inizialmente, 78 enti (su un totale di n. 283 enti locali della regione), di cui 68 comuni, 9 province e la Città Metropolitana di Firenze; successivamente 4 enti sono stati esclusi per difficoltà istruttorie, con rinvio delle relative analisi ai controlli finanziari svolti da questa Sezione sui rendiconti della gestione 2020 e 2021.

Il criterio di campionamento prescelto, basato sull'entità dei trasferimenti erogati a ciascun ente, a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "fondone") ex art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 34 e s.m. e i. (c.d. "decreto rilancio"), ha consentito di selezionare una platea significativa di enti su cui svolgere i controlli.

Nel campione esaminato sono stati ricompresi, nello specifico, gli enti che hanno ricevuto, nell'esercizio 2020, contributi, a carico del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ("fondone"), di importo superiore ad 1 milione di euro. La significatività si apprezza anche riguardo all'entità delle risorse che hanno formato oggetto di indagine, le quali - attraverso le verifiche sul campione esaminato - rappresentano una quota considerevole (circa l'80 per cento) dei fondi stanziati, nel biennio 2020-2021, a valere sul c.d. "fondone", a favore del territorio toscano.

Le verifiche sono state avviate mediante l'acquisizione di una base informativa afferente ai flussi finanziari relativi ai fondi Covid-19 assegnati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti e da soggetti privati agli enti appartenenti al campione selezionato. A questi ultimi è stata somministrata una specifica nota istruttoria volta, tra l'altro, ad accertare - in aggiunta alle informazioni già disponibili nella banca dati IGEP - l'entità dei contributi ricevuti, complessivamente, dai singoli enti, nel biennio 2020-2021, per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Sono stati presi in considerazione, ai fini del presente Referto, sia i contributi erogati dallo Stato a valere sul "fondone" e sui fondi istituiti per i ristori specifici di entrata e di spesa - per i quali l'art. 39 del decreto-legge agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto agosto"), ha previsto l'obbligo di invio al Mef-Rgs della apposita certificazione - sia i contributi "diversi", cioè quelli erogati per specifiche finalità correlate all'emergenza epidemio-logica dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati, ma non rientranti nella certificazione.

Questi ultimi contributi, essendo stati sottratti alla rendicontazione da effettuare tramite certificazione, non sono stati presi in considerazione dallo Stato, ai fini della regolazione finale intervenuta con il recente decreto interministeriale 8 febbraio 2024 e s.m. e i.² ma sono stati, comunque, ricompresi nel perimetro della presente indagine al fine di verificarne il corretto impiego da parte degli enti campionati nonché la corretta contabilizzazione, anche ai fini della confluenza nell'ambito della parte vincolata del risultato di amministrazione, di eventuali quote non spese a fine esercizio.

Tali contributi rilevano, inoltre, anche ai fini della verifica della corretta compilazione della certificazione inviata al Mef. Le indicazioni ministeriali relative alla modalità di compilazione della

² Il decreto 8 febbraio 2024 è stato modificato e integrato dal decreto 19 giugno 2024.

certificazione (decreto interministeriale n. 293932 del 2021) avevano chiarito, a tal proposito, che *“non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.)”*, verificandosi, in caso contrario, un’ipotesi di compilazione non corretta della certificazione e una duplicazione di contributi a favore dell’ente assegnatario, dato che le stesse spese risulterebbero finanziate sia mediante il fondo per le funzioni fondamentali (a titolo di “maggiori spese” certificate) sia mediante altri contributi da soggetti pubblici o privati, ricevuti per il finanziamento di specifici interventi rientranti nell’emergenza pandemica.

In generale va detto che, ai fini del referto, è stata avviata una complessa attività istruttoria che, partendo dalle molteplici informazioni contenute nelle certificazioni ministeriali, oltre alla ricognizione del complesso delle entrate di cui si è già riferito, richiedeva ulteriori elementi di indagine legati alla specificità della normativa emergenziale e alla sua corretta applicazione nella fase programmatica, gestionale e di rendicontazione.

Del complesso iter istruttorio si darà conto nella seconda parte del referto, a cui si rimanda per la descrizione della procedura e per il dettaglio degli approfondimenti istruttori disposti.

Dopo l’acquisizione dei dati afferenti all’entità dei contributi ricevuti dai singoli enti campionati e gli ulteriori elementi acquisiti sulla loro destinazione in spesa e sull’applicazione degli ulteriori istituti normativi emergenziali, la metodologia di controllo applicata dalla Sezione ha condotto alla verifica dell’entità dei contributi spesi e delle finalità perseguite determinando, conseguentemente, gli avanzi (avanzo da “fondone” e da ristori specifici di spesa), verificando la correttezza o meno della loro quantificazione da parte degli enti nonché la confluenza degli stessi nella parte vincolata del risultato di amministrazione degli enti assegnatari.

3. Le risorse messe a disposizione dei Comuni e delle Province

Una delle linee di intervento adottata dal legislatore per mitigare gli effetti della pandemia è consistita nell’erogazione di risorse finanziarie utili a ristorare gli enti locali delle conseguenze negative, in termini di perdita di gettito e maggiori spese, dovute all’emergenza sanitaria.

Il Governo è intervenuto, a tal fine, con più decreti d'urgenza che, nel biennio 2020-2021, hanno introdotto diverse misure di sostegno finanziario, evitando che l’insorgere della pandemia comportasse un deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti e al tempo stesso ponendo questi ultimi in condizione di assicurare l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza. Il sostegno agli enti locali è stato assicurato mediante l’istituzione di appositi fondi che hanno consentito l’erogazione di contributi straordinari volti ad assicurare, da un lato, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali (c.d. “fondone”) e dall’altro il finanziamento di specifiche spese, rese necessarie dall’emergenza sanitaria (c.d. ristori specifici di spesa) e il ristoro della perdita di gettito, riferita ad alcune specifiche voci di entrate degli enti locali (c.d. ristori specifici di entrata).

3.1 Il “fondone”

Per quel che riguarda in particolare gli enti locali, la crisi sanitaria, con le sue conseguenze di ordine economico-sociale e finanziario, ha comportato innanzitutto la necessità di un sostegno finanziario ai comuni e alle province e città metropolitane indirizzato alla compensazione della “perdita di gettito” delle entrate proprie.

Tale finalità è stata garantita mediante l'istituzione di un apposito fondo, volto ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, per effetto dell'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020. Le relative risorse sono state stanziare dal decreto istitutivo e poi rifinanziate dal successivo d.l. n. 104 del 2020 e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. "decreto sostegni").

Tale fondo ha finanziato la parte più rilevante delle risorse messe a disposizione degli enti locali, nel biennio 2020-2021, per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria ed è stato istituito con una duplice finalità di utilizzo: da una parte ristorare le minori entrate conseguite dagli enti locali (c.d. perdita di gettito) e, dall'altra, finanziare le maggiori spese causate dall'emergenza sanitaria Covid-19, eccedenti rispetto a quelle finanziate con i ristori specifici di spesa.

Nel periodo 2020-2021, tramite il c.d. "fondone", sono state messe a disposizione degli enti locali dell'intero territorio nazionale, risorse straordinarie di importo complessivo pari a 6,7 miliardi di euro, di cui a 5,2 miliardi di euro per l'anno 2020 e 1,5 miliardi per il 2021. Per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, nel biennio preso in considerazione, ai comuni, alle province e alle città metropolitane della regione Toscana sono stati assegnati, invece, a valere sul "fondone", 500 milioni di euro, di cui 397 milioni di euro per l'anno 2020 e 103 milioni per il 2021.

Al fine di assicurare prontamente agli enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione del riparto (avvenuto in più tranches), il 30 per cento di tale fondo è stato erogato, a titolo di acconto, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge istitutivo (d.l. n. 34 del 2020).

Gli enti assegnatari, poi, a partire dal 2020 - qualora a fine esercizio non avessero impiegato tutte le risorse ottenute per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario - avrebbero dovuto far confluire le quote di "fondone" non utilizzate nella parte vincolata del risultato di amministrazione (c.d. avanzo da "fondone"), per utilizzarle ai fini del ristoro della perdita di gettito 2021 e 2022 e far fronte alle esigenze di spesa connesse al Covid-19, per il 2021 e 2022 (art. 1, co. 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13, co. 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4) oltretutto, limitatamente al 2022, per far fronte alle maggiori spese energetiche degli enti (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4 del 2022).

Anche le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 dovevano confluire, per effetto dell'art. 13, co. 1, del d.l. n. 4 del 2022, nella quota vincolata del risultato di amministrazione per essere acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenute sui trasferimenti spettanti agli enti, in tali annualità, secondo quanto previsto dai decreti 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024, intervenuti per la regolazione finale dei rapporti tra Stato ed enti beneficiari delle risorse del "fondone".

Gli enti locali oggetto di campionamento hanno ottenuto risorse a valere sul "fondone", nel biennio 2020-2021, per un importo complessivo di 404,25 milioni di euro, di cui 321,4 milioni nel 2020 e 82,85 milioni nel 2021.

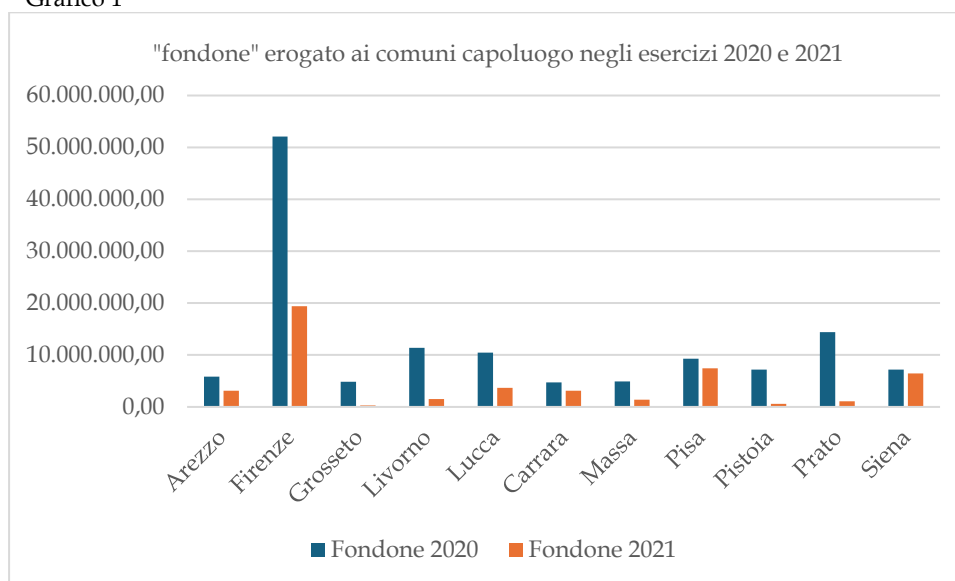
La tabella di seguito riportata evidenzia, invece, il dato disaggregato riferito ai comuni capoluogo di provincia che hanno assorbito larga parte delle risorse destinate agli enti toscani.

tab. 1

Comuni Capoluogo	Fondone 2020	Fondone 2021
Arezzo	5.858.892,05	3.111.767,00
Firenze	52.094.273,59	19.388.091,00
Grosseto	4.875.793,13	293.405,00
Livorno	11.355.139,62	1.503.130,00
Lucca	10.489.331,88	3.676.404,00
Carrara	4.704.930,54	3.105.107,00
Massa	4.912.663,88	1.366.118,00
Pisa	9.263.533,55	7.441.247,00
Pistoia	7.198.514,55	563.762,00
Prato	14.388.936,15	1.077.987,00
Siena	7.189.265,39	6.440.721,00
Totale	132.331.274,33	47.967.739,00

La rappresentazione grafica sotto riportata restituisce l'entità delle erogazioni delle risorse del "fondone" ai comuni capoluogo.

Grafico 1



È, quindi, il comune capoluogo di regione, Firenze, ad aver ricevuto le maggiori erogazioni di risorse da "fondone", seguito da Prato, Livorno e Lucca. I comuni di Grosseto e Massa sono gli enti che hanno ricevuto minori risorse.

3.2 Ristori specifici di entrata

Oltre al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono stati istituiti altri fondi di cui alcuni volti a ristorare specifiche spese causate dall'emergenza sanitaria (cd. ristori specifici di spesa) e, altri, volti a compensare il minor gettito correlato a specifiche entrate (c.d. ristori specifici di entrata). Questi ultimi, in particolare, hanno avuto la finalità di compensare gli effetti negativi prodotti, sui bilanci degli enti locali, da norme statali che - introducendo limitazioni alla circolazione delle persone e imponendo chiusure di attività produttive ed esenzioni dal pagamento di imposte,

corrispettivi e canoni – hanno determinato una considerevole perdita di gettito, rispetto al dato registrato negli esercizi antecedenti alla pandemia, con riferimento ad alcune specifiche entrate.

I ristori specifici di entrata assegnati a tutti gli enti locali del territorio nazionale ammontano nel biennio 2020-2021 a 1,95 miliardi di euro, di cui 893,2 milioni di euro nel 2020 e 1,06 miliardi di euro nel 2021 mentre i comuni, le province e le città metropolitane della regione Toscana, hanno ricevuto dallo Stato complessivamente, nel biennio preso in considerazione, 207,3 milioni di euro, a valere su fondi istituiti per ristorare la perdita di gettito di specifiche entrate, di cui 107,2 milioni nel 2020 e 100,1 milioni nel 2021. Tali risorse sono state destinate a compensare il minor gettito atteso in relazione:

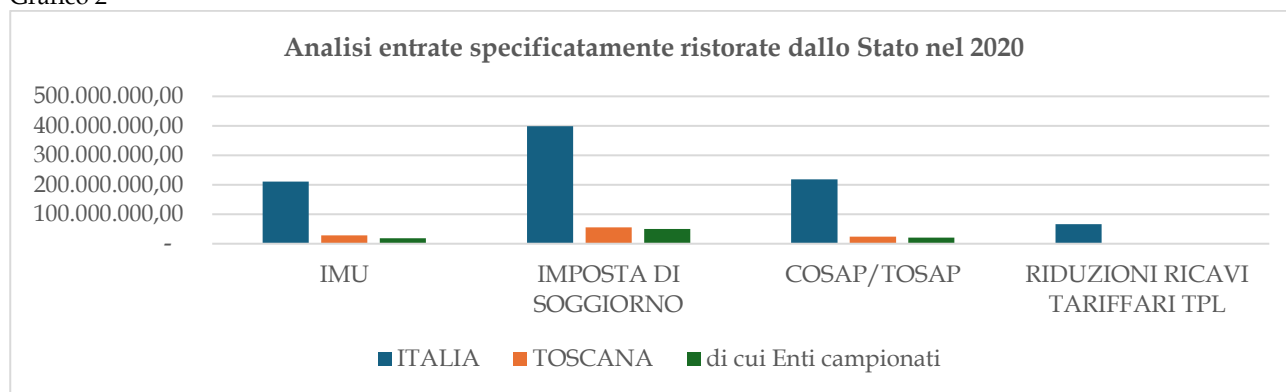
- alle entrate da IMU- IMI-IMIS (art. 177, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 e art. 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 - c.d. decreto ristori);
- all’imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco (art. 40, d.l. n. 104 del 2020);
- alla COSAP/TOSAP (art. 181, commi 1-quater e 5 del d.l. n. 34 del 2020 e art. 109, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020);
- alle riduzioni dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 (art. 200, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 e art. 44, comma 1, d.l. n. 104 del 2020).

I 74 enti locali della Toscana oggetto di campionamento hanno ricevuto ristori specifici di entrata di importo complessivo, nel biennio 2020-2021, pari a 174,9 milioni di euro, di cui 89,5 milioni nel 2020 e 85,4 milioni nel 2021. Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa e la rappresentazione grafica dell’entità dei ristori specifici di entrata assegnati, nell’anno 2020, agli enti locali della Toscana, raggruppati per rispettiva provincia.

tab. 2

RISTORI DI ENTRATA 2020								
Enti Locali per Provincia	Imu	%	Imposta di Soggiorno	%	Cosap/Tosap	%	Riduzioni Ricavi Tariffari TPL	%
Arezzo	1.527.647,00	5,43	670.350,00	1,22	930.028,00	3,89	-	-
Firenze	7.304.544,00	25,96	36.679.013,00	66,51	11.348.700,00	47,44	-	-
Grosseto	2.766.361,00	9,83	2.501.288,00	4,54	875.776,00	3,66	-	-
Livorno	4.028.387,00	14,32	3.483.575,00	6,32	2.111.294,00	8,83	-	-
Lucca	3.650.871,00	12,98	1.898.978,00	3,44	2.640.094,00	11,04	-	-
Massa Carrara	1.157.111,00	4,11	354.705,00	0,64	684.752,00	2,86	-	-
Pisa	2.054.317,00	7,30	2.335.925,00	4,24	2.083.991,00	8,71	-	-
Pistoia	1.024.596,00	3,64	1.577.564,00	2,86	1.036.901,00	4,33	-	-
Prato	420.488,00	1,49	365.027,00	0,66	911.547,00	3,81	-	-
Siena	4.200.458,00	14,93	5.279.696,00	9,57	1.299.610,00	5,43	-	-
Totale TOSCANA	28.134.780,00	100,00	55.146.121,00	100,00	23.922.693,00	100,00	-	-
<i>di cui Enti campionati</i>	<i>18.828.423,00</i>	<i>66,92</i>	<i>49.802.734,00</i>	<i>90,31</i>	<i>20.872.916,00</i>	<i>87,25</i>	-	-
Totale ITALIA	210.669.801,00		398.185.445,00		218.051.757,00		66.299.651,00	
Rapporto risorse Toscana/Stato		13,35		13,85		10,97		-

Grafico 2



L'analisi rappresentata evidenzia, quindi, che, complessivamente, lo Stato ha attribuito, nel 2020, agli enti locali della regione Toscana, ristori specifici di entrata pari al 12,00 per cento del totale delle risorse assegnate sul territorio nazionale. Inoltre, rispetto alla singola tipologia di ristoro, agli enti toscani risulta assegnata la quota del 13,35 per cento per IMU, del 13,85 per cento per Imposta di soggiorno e del 10,97 per cento per Cosap/Tosap.

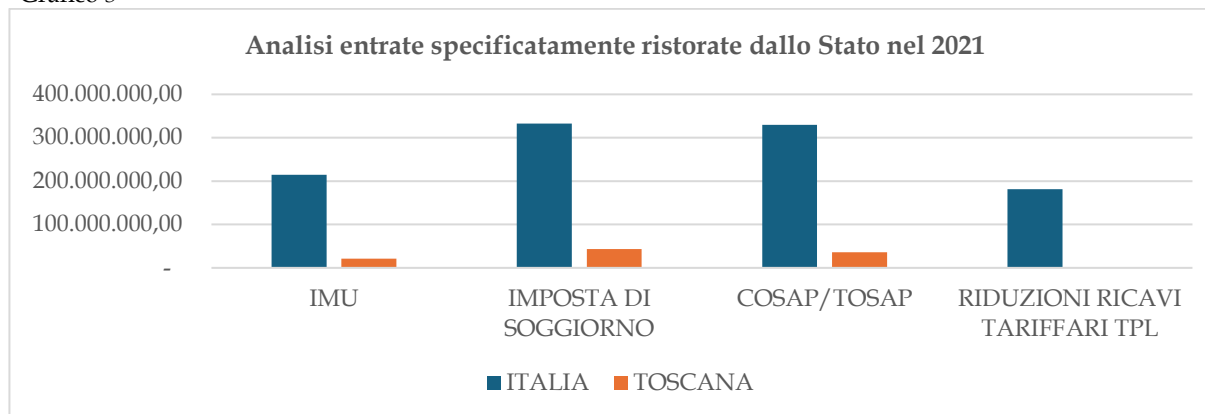
Gli enti campionati nel referto, sono stati poi i destinatari di gran parte delle citate risorse (89,5 milioni di euro, pari all'83,49 per cento delle risorse complessivamente assegnate) e, in particolare, 18,8 milioni di euro (pari al 66,92 per cento) per IMU, mentre, 49,8 milioni di euro (pari al 90,31 per cento) per Imposta di soggiorno e 20,9 milioni di euro (pari all'87,25 per cento) per Cosap/Tosap. Nessuna attribuzione, invece, è avvenuta nel comparto toscano per ristoro di riduzioni di ricavi tariffari per trasporto pubblico locale.

Anche per quanto concerne i ristori di entrata 2021, viene restituita apposita tabella riepilogativa e la relativa rappresentazione grafica.

tab. 3

RISTORI DI ENTRATA 2021								
Enti Locali per Provincia	Imu	%	Imposta di Soggiorno	%	Cosap/Tosap	%	Riduzioni Ricavi Tariffari TPL	%
Arezzo	1.724.138,00	8,17	601.887,00	1,40	1.402.917,00	3,90	-	-
Firenze	5.982.537,00	28,34	30.957.503,00	71,97	17.046.808,00	47,37	-	-
Grosseto	1.550.921,00	7,35	1.166.503,00	2,71	1.313.702,00	3,65	-	-
Livorno	1.999.992,00	9,47	1.301.462,00	3,03	3.171.196,00	8,81	-	-
Lucca	2.301.872,00	10,90	1.550.312,00	3,60	3.963.405,00	11,01	-	-
Massa-Carrara	778.704,00	3,69	290.123,00	0,67	1.063.757,00	2,96	-	-
Pisa	2.099.543,00	9,94	1.746.449,00	4,06	3.134.370,00	8,71	-	-
Pistoia	1.058.055,00	5,01	1.106.259,00	2,57	1.559.678,00	4,33	-	-
Prato	1.193.502,00	5,65	314.063,00	0,73	1.376.291,00	3,82	-	-
Siena	2.423.353,00	11,48	3.979.131,00	9,25	1.953.135,00	5,43	-	-
Totale TOSCANA	21.112.617,00	100,00	43.013.692,00	100,00	35.985.259,00	100,00	-	-
di cui Enti campionati	14.616.850,00	69,23	39.413.421,00	91,63	31.352.491,00	87,13	-	-
Totale ITALIA	214.796.051,0		332.886.348,00		329.987.753,00		181.040.634,00	
Rapporto risorse Toscana/Stato		9,83		12,92		10,91		

Grafico 3



L'analisi evidenzia quindi che, complessivamente, le risorse assegnate dallo Stato nel 2021 agli enti toscani sono pari al 9,46 per cento rispetto al totale delle risorse assegnate a tutti gli enti del territorio italiano. In seconda analisi, cioè rispetto alla singola tipologia di ristoro, risulta destinata la quota percentuale del 9,83 per IMU, del 12,92 per Imposta di soggiorno e del 10,91 per Cosap/Tosap, mentre, come per il 2020, nessuna somma è stata attribuita per riduzioni di ricavi tariffari del trasporto pubblico locale.

Se invece, analizziamo tali ristori di entrata riferiti al biennio 2020-2021 e, in particolare, per specifica tipologia, possiamo rilevare le variazioni percentuali degli stessi tra queste due annualità e la tipologia di ristoro che ha ricevuto maggiori assegnazioni destinate a compensare il minor gettito atteso:

tab. 4

Ristori specifici di entrata 2020/2021 attribuiti agli enti della regione Toscana					
TOSCANA Ristori specifici di entrata	2020	2021	TOTALE	% sul totale	variaz. % 2021/2020
IMU	28.134.780,00	21.112.617,00	49.247.397,00	23,75	- 33,26
IMPOSTA DI SOGGIORNO	55.146.121,00	43.013.692,00	98.159.813,00	47,35	- 28,21
COSAP/TOSAP	23.922.693,00	35.985.259,00	59.907.952,00	28,90	33,52
Totale	107.203.594,00	100.111.568,00	207.315.162,00	100,00	- 7,08

Si evince quindi che, nel biennio della pandemia Covid 2020/2021, l'entrata di cui era stimata la maggiore perdita di gettito è stata l'Imposta di soggiorno in quanto ha ricevuto la maggiore assegnazione di risorse, complessivamente di oltre 98,2 milioni di euro (e pari al 47,35 per cento del totale dei ristori di entrata), a seguire la Cosap/Tosap per 59,9 milioni di euro (pari al 28,90 per cento) e, infine l'IMU per 49,2 milioni di euro (per il 23,75 per cento). Nell'anno 2021 sono stati erogati comunque minori ristori specifici di entrata, - 7,08 per cento rispetto al precedente esercizio 2020. Tuttavia, mentre i ristori per IMU e Imposta di soggiorno hanno registrato una diminuzione rispettivamente del 33,26 per cento e del 28,21 per cento, per la Cosap/Tosap, nel 2021, è stato erogato un maggior ristoro, pari al 33,52 per cento.

3.3 Ristori specifici di spesa

I ristori specifici di spesa complessivi, assegnati a tutti gli enti locali italiani ammontano, invece, a euro 2,6 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021. Occorre indicare che, nelle risorse stanziare per l'esercizio 2020, sono ricompresi 203,5 milioni di euro riguardanti due fattispecie di ristori specifici di spesa che, tuttavia, non hanno riguardato la maggior parte degli enti del territorio nazionale e, in particolare gli enti toscani; questi ristori afferiscono, per 200,5 milioni, al fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e per il comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 34 del 2020, e per 3 milioni al fondo per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori - articolo 42-bis, comma 8, d.l. n. 104 del 2020).

L'analisi e la comparazione delle somme ricevute, nel 2020, dagli enti toscani verranno quindi trattate escludendo i ristori specifici di spesa di cui non sono stati beneficiari.

Gli enti della regione Toscana hanno ricevuto ristori specifici di spesa per 140,5 milioni di euro. Di seguito si riportano le diverse fattispecie di ristori:

- Fondo per la solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e art. 53 decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 - c.d. decreto sostegni-bis);
- Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020);
- Fondo per prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale (articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020);
- Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria (articolo 112-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020);
- Centri estivi e contrasto alla povertà educativa (Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020);
- Contributi per buono viaggio (articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020);
- Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne (articolo 1, comma 65-ter, della l. n. 205 del 2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020);
- Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (art. 6 d.l. n. 73 del 2021 - decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A) - Esercizio 2021;

- Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (art. 1, comma 790, l. n. 178 del 2020);
- Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 - decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82);
- Finanziamento servizi aggiuntivi trasporto pubblico locale (art. 1, comma 816, l. n. 178 del 2020 - art. 51 d.l. n. 73 del 2021 - art. 22-ter d.l. n. 137 del 2020).

I 74 enti locali della Toscana oggetto di campionamento hanno ricevuto ristori specifici di spesa di importo complessivo pari a 98,7 milioni di euro, nel biennio 2020-2021, di cui 40,4 milioni nel 2020 e 58,3 milioni nel 2021.

Di seguito le tabelle riepilogative dei ristori specifici di spesa per gli enti locali della Toscana, raggruppati per rispettiva provincia.

tab. 5

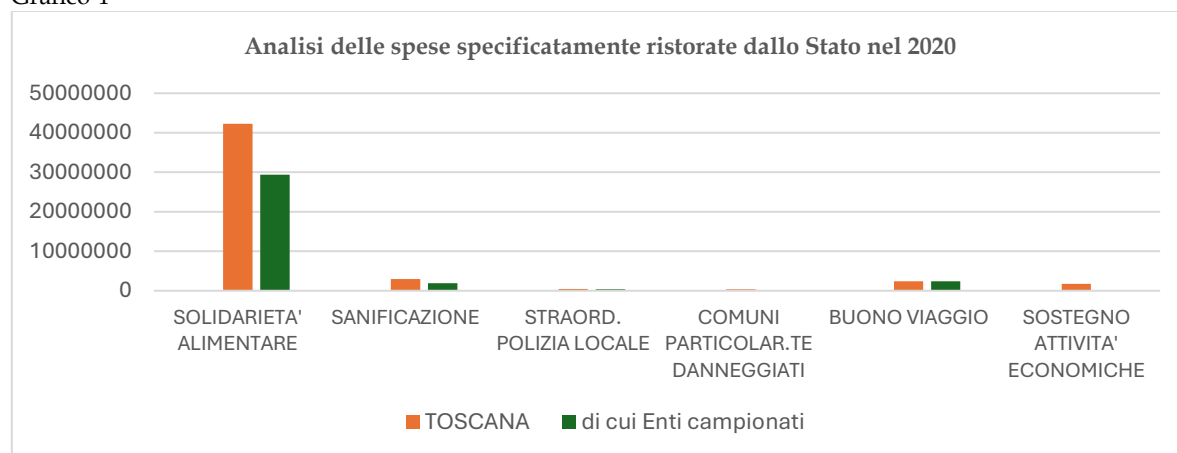
RISTORI DI SPESA 2020														
Enti Locali per Provincia	Solidarietà Alimentare	%	Sanificazione	%	Straord. Polizia Locale	%	Comuni Particolar.te Danneggiati	%	Centri Estivi E Povertà Educativa	%	Buono Viaggio	%	Sostegno Attività Economiche	%
Arezzo	3.945.854,00	9,33	248.414,00	8,37	43.630,00	8,97	25.257,00	7,56	819.977,00	9,27	175.036,00	7,22	226.676,00	12,87
Firenze	10.548.080,00	24,95	722.919,00	24,36	124.871,00	25,69	101.484,00	30,37	2.478.776,00	28,03	764.081,00	31,53	114.918,00	6,52
Grosseto	2.765.754,00	6,54	182.219,00	6,14	29.590,00	6,09	8.085,00	2,42	482.492,00	5,46	153.988,00	6,36	425.631,00	24,17
Livorno	3.775.368,00	8,93	205.813,00	6,94	40.946,00	8,42	-	-	765.240,00	8,65	242.410,00	10,00	239.669,00	13,61
Lucca	4.570.046,00	10,81	408.889,00	13,78	60.401,00	12,42	-	-	908.289,00	10,27	168.786,00	6,97	152.358,00	8,65
Massa-Carrara	2.387.756,00	5,65	268.848,00	9,06	35.469,00	7,30	178.363,00	53,37	427.138,00	4,83	137.417,00	5,67	46.932,00	2,66
Pisa	4.781.564,00	11,31	353.040,00	11,90	46.457,00	9,56	-	-	953.991,00	10,79	194.397,00	8,02	147.240,00	8,36
Pistoia	3.656.746,00	8,65	209.253,00	7,05	37.889,00	7,79	-	-	668.999,00	7,56	164.761,00	6,80	46.508,00	2,64
Prato	2.789.928,00	6,60	144.957,00	4,88	31.042,00	6,39	-	-	709.524,00	8,02	276.946,00	11,43	34.209,00	1,94
Siena	3.053.664,00	7,22	223.053,00	7,52	35.848,00	7,37	21.019,00	6,29	630.070,00	7,12	145.219,00	5,99	327.091,00	18,57
Totale TOSCANA	42.274.760,00	100,00	2.967.405,00	100,00	486.143,00	100,00	334.208,00	100,00	8.844.496,00	100,00	2.423.041,00	100,00	1.761.232,00	100,00
di cui Enti campio-nati	29.359.626,00	69,45	1.901.722,00	64,09	348.646,00	71,72	-	-	6.323.927,00	71,50	2.423.041,00	100,00	-	-
Totale ITALIA	793.263.800,00		64.960.496,00		9.210.449,00		40.000.015,00		132.646.126,00		34.809.938,00		60.000.029,00	
Rapporto risorse Toscana/Stato		5,33		4,57		5,28		0,84		6,67		6,96		2,94

La tabella mostra tutte le quote di spesa ristorate, nel 2020, agli enti toscani per singola tipologia di ristoro. Rispetto ai ristori complessivamente assegnati agli enti locali italiani, in Toscana sono pervenute risorse pari al 5,33 per cento interventi di solidarietà alimentare, pari al 4,57 per cento per spese di sanificazione, pari al 5,28 per cento per lavoro straordinario del personale di polizia locale, mentre uno 0,84 per cento per il fondo riservato ai comuni maggiormente danneggiati dall'emergenza sanitaria (che ha visto coinvolti enti appartenenti a solo 5 ambiti provinciali). Inoltre, il 6,67 per cento è stato destinato per la spesa dei centri estivi e interventi riguardanti la povertà educativa, il 6,96 per cento per buoni viaggio e, infine, il 2,94 per cento per interventi di sostegno alle attività economiche.

Complessivamente gli enti campionati sono risultati beneficiari di 34 milioni di euro, rispetto al totale delle risorse assegnate a tutti gli enti toscani.

La spesa maggiormente ristorata dallo Stato ha riguardato gli interventi di solidarietà alimentare, a livello nazionale ma anche nel contesto regionale toscano - con 42,3 milioni di euro, di cui 29,4 milioni di euro agli enti campionati.

Grafico 4



Dopo gli interventi di solidarietà alimentare, i maggiori ristori erogati agli enti campionati hanno riguardato la sanificazione (1,9 milioni), per lavoro straordinario del personale di polizia locale (349 mila euro), i ristori per centri estivi e povertà educativa (6,3 milioni), per buoni viaggio (2,4 milioni), mentre, non hanno beneficiato di alcuna risorsa per spese riguardanti il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne.

tab. 6

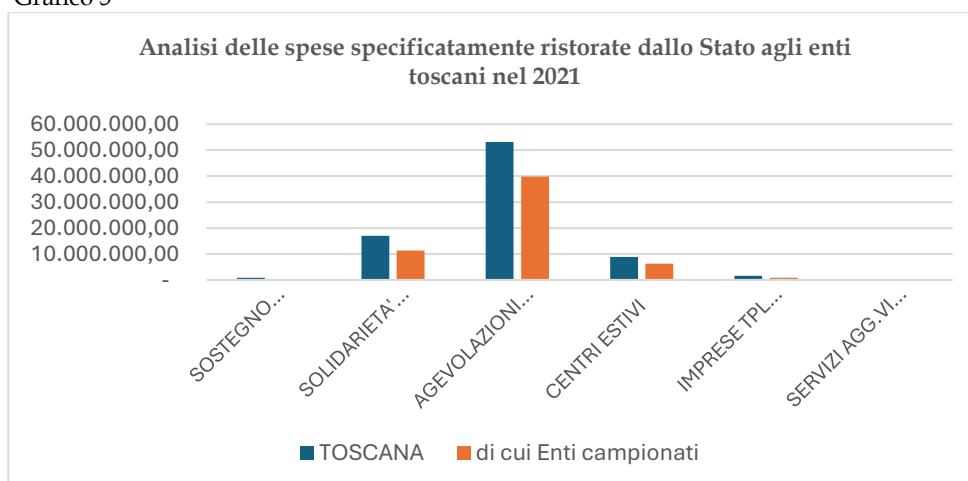
RISTORI DI SPESA 2021												
Enti Locali per Provincia	Sostegno Attività Economiche	%	Solidarietà Alimentare	%	Agevolazioni TARI	%	Centri Estivi	%	Imprese TPL scolastico	%	Servizi Agg.vi TPL	%
Arezzo	113.338,00	12,87	1.548.202,00	9,11	3.486.778,00	6,56	809.172,00	9,14	210.955,00	13,78	-	-
Firenze	57.459,00	6,52	4.036.245,00	23,74	15.909.824,00	29,92	2.434.563,00	27,49	221.516,00	14,47	-	-
Grosseto	212.816,00	24,17	1.275.390,00	7,50	3.236.439,00	6,09	480.484,00	5,43	137.299,00	8,97	-	-
Livorno	119.834,00	13,61	1.429.741,00	8,41	5.545.780,00	10,43	759.177,00	8,57	129.325,00	8,45	-	-
Lucca	76.178,00	8,65	1.956.293,00	11,51	6.442.103,00	12,11	889.760,00	10,05	254.875,00	16,64	-	-
Massa-Carrara	23.466,00	2,66	960.843,00	5,65	2.357.134,00	4,43	414.067,00	4,68	78.370,00	5,12	-	-
Pisa	73.621,00	8,36	1.942.043,00	11,42	5.134.171,00	9,65	1.031.656,00	11,65	167.844,00	10,96	-	-
Pistoia	23.254,00	2,64	1.597.461,00	9,40	3.151.120,00	5,93	703.735,00	7,95	177.874,00	11,62	-	-
Prato	17.105,00	1,94	1.084.300,00	6,38	4.225.508,00	7,95	698.280,00	7,88	32.217,00	2,10	-	-
Siena	163.545,00	18,57	1.170.859,00	6,89	3.687.812,00	6,94	635.100,00	7,17	121.048,00	7,90	-	-
Totale TOSCANA	880.616,00	100,00	17.001.377,00	100,00	53.176.669,00	100,00	8.855.994,00	100,00	1.531.323,00	100,00	-	-
<i>di cui Enti campionati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.352.845,00</i>	<i>66,78</i>	<i>39.831.161,00</i>	<i>74,90</i>	<i>6.300.656,00</i>	<i>71,15</i>	<i>817.795,00</i>	<i>53,40</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale ITALIA	30.000.013,00		495.981.772,00		599.999.961,00		132.653.399,00		19.194.668,00		28.193.793,00	
Rapporto risorse Toscana/Stato		2,94		3,43		8,86		6,68		7,98		-

La tabella mostra tutte le quote di spesa ristorate, nel 2021, agli enti toscani per singola tipologia di ristoro. Rispetto ai ristori complessivamente assegnati agli enti agli enti locali italiani, in Toscana sono pervenute risorse pari al 2,94 per cento per interventi di sostegno alle attività economiche, pari al 3,43 per cento per interventi di solidarietà alimentare, pari all'8,86 per cento per il finanziamento del fondo agevolazioni Tari per categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, pari al 6,68 per cento per centri estivi e pari al 7,98 per cento per il fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Per quanto concerne invece il finanziamento di servizi aggiuntivi al trasporto pubblico Locale gli enti toscani non sono stati beneficiari di alcun ristoro.

Gli enti campionati, complessivamente, hanno ricevuto 58,3 milioni di euro rispetto al totale delle risorse assegnate a tutti gli enti toscani.

La spesa maggiormente ristorata dallo Stato nel 2021 ha riguardato il finanziamento del fondo per agevolazioni TARI, a livello nazionale ma anche nel contesto regionale toscano - con 53,8 milioni di euro, di cui gli enti campionati hanno assorbito 39,8 milioni di euro.

Grafico 5



Dopo il fondo per agevolazioni TARI, le assegnazioni hanno finanziato spese riguardanti gli interventi di solidarietà alimentare per 11,4 milioni, spese per centri estivi per 6,3 milioni di euro e 818 mila euro per ristori alle imprese esercenti i servizi di trasporto. Gli enti campione non hanno, invece, beneficiato di alcuna risorsa per spese riguardanti per interventi di sostegno alle attività economiche.

3.4 Ulteriori strumenti normativi per fronteggiare la fase emergenziale

Oltre all'istituzione di specifici fondi destinati all'erogazione di contributi di natura straordinaria, il legislatore statale ha messo in campo, nella fase emergenziale, anche altre misure, volte ad assicurare fonti alternative per il finanziamento delle maggiori spese covid e dare risposta al problema del fabbisogno di liquidità degli enti locali.

Nell'ambito di tali misure, di natura diversa, rilevano interventi previsti a sostegno del debito (rinegoziazione e sospensione dei mutui) e alcuni strumenti di flessibilità dei bilanci e deroghe contabili. Si evidenziano:

- svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 109 comma 1-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. decreto Cura Italia) secondo il quale *“ In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. La norma è stata riproposta anche per l'esercizio 2021;*
- impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie, ai sensi dell'art. 109, comma 2 d.l. n.18 del 2020 citato, secondo il quale *“gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico”;*
- utilizzo di risorse correnti liberate, nell'esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui ai sensi dell'art. 112 d.l. n. 18 del 2020. La norma ha riconosciuto la facoltà di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326);
- utilizzo di risorse correnti liberate, nell'esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui ai sensi dell'art. 113 d.l. n. 34 del 2020. La norma ha riconosciuto la facoltà di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con banche private ai sensi dell'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI;
- utilizzo di risorse correnti liberate per effetto delle operazioni di rinegoziazione dei mutui ai sensi dell'art. 113 d.l. n. 34 del 2020, per le quali trova applicazione l'art. 7 co.2 del d.l. 19 giugno 2015 n.78 e s.m. e i. che, più in generale, consente di utilizzare le risorse liberate da operazioni di rinegoziazione senza vincoli di destinazione, fino al 2026.

Infine, per rispondere all'esigenza di liquidità degli enti, il legislatore - nel biennio 2020 - 2021 - ha autorizzato l'attivazione di nuove anticipazioni di liquidità, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019, nei confronti dei fornitori di beni e servizi, assicurando così liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale. Va precisato, a riguardo, che le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea

copertura di bilancio e, pertanto, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, l. 24 dicembre 2003, n. 350.

Quale ulteriore eccezione operativa concessa agli enti va ricordata anche la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo, in deroga all'ordinamento vigente (art. 187, comma 2 del Tuel), per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso (art. 109 co. 1 d.l. n. 18 del 2020).

La Sezione ha verificato l'eventuale utilizzo di tali strumenti da parte degli enti locali campionati, l'entità delle risorse liberate, le modalità del loro impiego e le eventuali interferenze con la certificazione e con le risorse trasferite dallo Stato.

Si evidenzia, a tal proposito, che - a fronte di una medesima spesa covid - l'utilizzo delle risorse liberate dall'ente per effetto delle facoltà derogatorie sopra descritte è stata configurata, dal legislatore, come possibilità alternativa (e non cumulativa) all'utilizzo dei fondi Covid. La stessa spesa, quindi, se già finanziata con uno degli strumenti di flessibilità del bilancio messi a disposizione dal legislatore non avrebbe potuto, poi, essere anche rendicontata nell'ambito delle "maggiori spese covid" della certificazione inviata al Mef-Rgs, al fine di beneficiare delle risorse del c.d. "fondone", verificandosi, in caso contrario, non solo un'ipotesi di compilazione non corretta della certificazione ma anche una duplicazione di contributi/benefici non consentiti dalla normativa emergenziale. Anche tale aspetto è stato indagato dal presente referto e i relativi esiti sono riportati, più avanti, nelle schede di analisi dei singoli enti.

4. La certificazione relativa all'utilizzo delle risorse del "fondone" e l'incidenza dell'emergenza sanitaria sui bilanci degli enti

Come anticipato nella parte introduttiva al presente referto, occorre premettere che le risorse erogate dallo Stato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa, nel quadro normativo emergenziale, avevano lo scopo di ristorare i bilanci degli enti locali dell'effetto negativo prodotto dalla pandemia, riducendo l'impatto che l'emergenza pandemica avrebbe potuto generare sulle finanze degli enti locali in termini di minore gettito di entrata e/o di maggiore spesa che gli enti locali sarebbero stati chiamati a sostenere (considerando allo stesso tempo anche le minori spese dovute alla situazione emergenziale).

L'art. 39 del d.l. 104 del 2020, ha previsto - per gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del d.l. 34 del 2020 ("fondone") - l'obbligo di inviare al Mef-Rgs una certificazione riferita alla perdita di gettito ed alle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese dovute all'emergenza sanitaria e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Il legislatore ha inteso così misurare (sull'esercizio 2020 e poi negli esercizi 2021 e 2022), l'effettivo impatto dell'emergenza sanitaria sui bilanci degli enti in termini di perdita di gettito e maggiori spese Covid, in modo da raffrontarne gli esiti con l'entità dei contributi trasferiti e disporre la regolazione finale.

Le certificazioni, infatti, sono servite per la successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, prevista dall'art. 106, comma 1, del d.l. 34 del 2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, Comuni, Province e Città

metropolitane; regolazione intervenuta, da ultimo, per effetto dei recenti decreti 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024.

Il termine per l'invio era previsto il 31 maggio 2021, 2022 e 2023. In caso di ritardo nell'invio della certificazione il legislatore ha introdotto un sistema sanzionatorio graduale che prevedeva la decurtazione percentuale delle risorse ricevute a valere sul c.d. "fondone", da recuperarsi in tre anni³, tramite riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale.

L'entità del taglio è stata ridefinita dal comma 830, lett. b), della legge di bilancio per il 2021⁴, che ha previsto percentuali differenziate di riduzione dei fondi (80 per cento, 90 per cento oppure 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite), commisurate al ritardo con cui gli enti hanno trasmesso la certificazione.

Successivamente, con il decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. "milleproroghe 2023")⁵ è stata prevista una sanatoria per gli enti inadempienti all'invio delle certificazioni relative agli anni 2020 e 2021, stabilendo la disapplicazione delle sanzioni agli enti locali inadempienti che hanno provveduto a trasmettere la certificazione entro la nuova finestra del 15 marzo 2023.

Le verifiche effettuate sui comuni oggetto della presente indagine hanno evidenziato l'invio tempestivo della certificazione 2020-2021, da parte di tutti gli enti esaminati. Anche i dati relativi alla totalità dei comuni della Toscana hanno restituito un quadro complessivo di adempimento generalizzato (tranne poche eccezioni), considerato che i decreti ministeriali⁶ che, per ciascuno degli esercizi 2020-2021 hanno individuato i comuni destinatari delle sanzioni hanno indicato, come inadempienti, per la regione Toscana, complessivamente n. 2. enti su un totale di n. 283 enti assegnatari di risorse a valere sul "fondone", di cui n. 1 per il 2020 n. 1 per il 2021. Ad entrambi gli enti è stata successivamente revocata la sanzione con decreto 8 maggio 2023. Con riferimento alla certificazione 2022 si rileva che 2 enti toscani – di cui uno rientrante nel novero degli enti campionati – non hanno adempiuto nei termini di legge⁷.

³ Per ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025 (certificazione 2020 e 2021) e dal 2024 al 2026 (certificazione 2022), secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, come sostituito dall'articolo 1, comma 830, lettera b), della legge 178 del 2020, dall'art. 13, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, dall'articolo 1, comma 828, della predetta legge n. 178 del 2020 e dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022.

⁴ La sanzione, inizialmente introdotta dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata modificata dall'articolo 1, comma 830, lettera b), della legge 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) e confermata per la mancata o ritardata certificazione 2022, dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022.

⁵ L'articolo 1, comma 22-ter del d.l. n. 198 del 2022 ha sancito che le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti all'invio delle certificazioni trasmettano le stesse entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

⁶ Con i decreti 18 novembre 2021, 21 settembre 2022 e 9 maggio 2023 il Ministero dell'Interno, sulla base delle note trasmesse dal Mef, ha irrogato (rideterminato e/o revocato) le sanzioni a carico degli enti incorsi nell'omissione o nel ritardo. Decreto 9 maggio 2023 riguarda la cert 2020 e 2021- Revoca e/o rideterminazione delle sanzioni per la mancata trasmissione delle certificazioni fondi Covid-19 anni 2020 e 2021 e già determinate con i decreti del 18 novembre 2021 e del 21 settembre 2022.

⁷ Con il decreto del Ministero dell'Interno del 16 ottobre 2023 sono stati emanati gli elenchi degli enti locali che hanno inviato alla Rgs la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023. Il decreto ha previsto che gli enti ritardatari sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, in base alla seguente percentuale: 80 per cento per gli enti

Gli enti locali, per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica, hanno beneficiato anche di contributi (statali, regionali o provenienti da altri soggetti pubblici o privati) diversi e ulteriori rispetto a quelli richiamati nei paragrafi precedenti. Questi diversi contributi (es. donazioni e liberalità da privati), a differenza di quelli erogati tramite il "fondone" e i ristori specifici di entrata e di spesa, erano esclusi dall'obbligo di certificazione al Mef e le spese ad essi afferenti non dovevano essere inserite nella certificazione ministeriale quali "maggiori spese" Covid. Le indicazioni ministeriali, relative alle modalità di compilazione della colonna (e) della certificazione 2020 e 2021, avevano precisato, a tal riguardo, che nelle maggiori spese della certificazione non dovevano essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), verificandosi, in caso contrario, non solo un'ipotesi di compilazione non corretta della certificazione ma anche una duplicazione di contributi a favore dell'ente, dato che le stesse spese sarebbero risultate finanziate sia dal fondo per le funzioni fondamentali (a titolo di "maggiori spese" certificate) sia dagli altri contributi ricevuti per il finanziamento di specifici interventi rientranti nell'emergenza pandemica.

Nei paragrafi che seguono:

- si darà conto del corretto metodo di compilazione della certificazione e della conseguente determinazione del saldo finale (difatti, i molteplici interventi operati dal Governo con l'erogazione di diverse risorse hanno determinato alcune problematiche interpretative di cui la Sezione darà conto secondo l'orientamento ritenuto corretto anche alla luce di alcuni pareri rilasciati dal Mef) con analisi sulla capacità di spesa incisa da una parte dalla perdita di gettito e, dall'altra, dalle maggiori spese rese necessarie a causa dell'emergenza sanitaria;
- contestualmente verranno rappresentate le conseguenze dell'errata certificazione (indotta dalle criticità evidenziate nei successivi paragrafi) con i riflessi sulle risorse da vincolare nel risultato di amministrazione.

Successivamente, nei paragrafi a seguire si analizzeranno:

- le ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato con provvedimenti normativi diversi da quelli che hanno regolato l'utilizzo del "fondone" e dei ristori specifici di entrata e di spesa, con verifica del corretto utilizzo e dei riflessi sulla certificazione e sulla determinazione degli avanzi da vincolare nel risultato di amministrazione;
- gli ulteriori contributi erogati da Stato, Regioni e privati per perseguire specifiche finalità.

che hanno trasmesso la certificazione entro il 30 giugno 2023, 90 per cento per gli enti che l'hanno trasmessa entro il 31 luglio 2023 e 100 per cento per gli enti che non hanno trasmesso la certificazione entro il 31 luglio 2023. Nell'allegato elenco degli enti che hanno trasmesso la certificazione oltre il termine di scadenza ma comunque entro il 30 giugno 2023, subendo quindi una decurtazione pari all'80 per cento delle sopracitate fonti di finanziamento, figurano il comune di Orbetello (ente rientrante tra quelli campionati nel presente Referto) e il comune di Capoliveri.

4.1 Funzione e struttura della certificazione

Lo scopo della certificazione era quello di verificare l'effettiva perdita di gettito degli enti locali e l'andamento delle spese (maggiori e minori spese) nei tre esercizi, per quantificare – in vista della regolazione finale dei rapporti tra Stato ed enti beneficiari⁸ – il fabbisogno effettivo di risorse dei singoli enti, a cui destinare l'importo del fondo per le funzioni fondamentali. Tale fabbisogno è stato espresso, nello specifico – per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022 – attraverso il c.d. “saldo complessivo” riportato nelle certificazioni calcolato con le modalità e i criteri previsti nei decreti interministeriali⁹ adottati in attuazione alle norme istitutive dei fondi in argomento. La metodologia di calcolo prevista da tali decreti ha tenuto conto – quali elementi peggiorativi del saldo – della perdita di gettito registrata dagli enti¹⁰ e delle maggiori spese sostenute a causa del Covid¹¹ (es. acquisto dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, noleggio macchinari di sanificazione e scuolabus per assicurare il servizio di trasporto in condizioni di sicurezza, ecc.) nonché – quali elementi migliorativi del saldo – delle minori spese conseguenti alle restrizioni disposte per fronteggiare l'emergenza pandemica (es. chiusura delle scuole, sospensione dell'attività lavorativa, sospensione/riduzione erogazione di servizi, sospensione attività culturali e ricreative, ecc.) nonché dei ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato, in aggiunta alle risorse erogate tramite il c.d. “fondone”.

La certificazione da redigere è articolata su più moduli, il principale dei quali (modello COVID-19), aveva la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione vera e propria, di cui all'art. 39 co. 2, del d.l. n. 104 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19).

Il modello COVID-19 è diviso in due sezioni: la “sezione 1” è dedicata alle entrate e la “sezione 2” alle spese.

4.2 Sezione 1 – entrate

La prima parte del modello COVID-19 si compone della “Sezione 1- entrate” in cui vengono riportare tutte le entrate rilevanti al fine di verificare la perdita di gettito degli enti, dovuta all'effetto della pandemia, di cui vengono indicate la fonte da cui sono tratti i dati finanziari, il codice e la descrizione della stessa. Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza

⁸ Intervenuta con decreto 8 febbraio 2024.

⁹ Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (certificazione per l'anno 2020), decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 (certificazione per l'anno 2021) e dal decreto n. 242764 del 18 ottobre 2022 (certificazione per l'anno 2022).

¹⁰ La perdita di gettito, calcolata come differenza tra il gettito 2020 (e 2021 e 2022) e il gettito 2019 (ultimo anno prima della pandemia) è stata quantificata nella Sezione 1 del modello certif Covid 19. Il modello, essenzialmente precompilato dal Ministero, individua le tipologie di entrate che devono essere prese in considerazione per il calcolo della perdita e la fonte utilizzata per la compilazione dei dati (es. accertamenti da BPAP, F24).

¹¹ Nel 2022, per effetto dall'art. 40 co. 3 bis del d.l. n. 50 del 2022, è stata prevista la possibilità di rendicontare, nelle “maggiori spese covid” anche l'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

di cui alle colonne Accertamenti 2019 e Accertamenti 2020 e Accertamenti 2021 della Sezione 1 sono state precompilate dal Mef con i dati desunti da diverse fonti¹².

La tabella riporta l'ammontare delle entrate registrato nell'esercizio 2019 e quello registrato, a seconda dell'annualità della certificazione, negli esercizi 2020 e 2021. Entrate che, solo per alcune voci, riguardavano gli accertamenti di competenza. In tal modo nell'ultima colonna viene riportata la differenza tra le entrate al fine di evidenziare la perdita di gettito causata dall'emergenza sanitaria, oppure il differenziale positivo in caso di incremento del gettito. Gli enti erano tenuti a rettificare il valore dell'entrata 2020 e 2021 e dell'entrata 2019 inserendo l'importo della quota parte delle stesse derivante da gettiti straordinari, in modo da neutralizzare questi ultimi nel calcolo della perdita effettiva. Inoltre, gli enti che avevano deliberato aumenti o riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2020 e 2021, avrebbero dovuto valorizzare le apposite colonne, indicando l'importo stimato delle politiche autonome adottate.

Infine, gli enti che avevano adottato politiche autonome afferenti agevolazioni Covid, avrebbero dovuto stimare gli importi dei minori gettiti da queste derivanti, in quanto in termini operativi non tutte le quote di tali riduzioni potevano essere poste a carico dello Stato. Nella penultima colonna viene, infatti, indicata la "Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile", precompilata e calcolata con i criteri stabiliti dal Mef¹³.

In tal modo, nella parte finale, la Sezione restituisce il totale delle minori (o maggiori) entrate derivanti da Covid-19, l'ammontare dei ristori specifici di entrata e, in ultimo, il totale delle minori entrate nette "derivanti da Covid" ossia quelle che avrebbero dovuto trovare ristoro nelle risorse del "fondone" assegnato all'ente (secondo lo schema riportato di seguito).

¹² Per l'Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI e IMIS – quota comune: dati fonte F24 – voce "importo a debito versato"; in tale dato non è stato inoltre ricompreso il gettito derivante dall'attività di controllo, accertamento e recupero evasione;

Per l'Addizionale comunale all'IRPEF: dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce "importo a debito versato";

Per l'Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce "accertato";

Per l'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce "importo a debito versato";

Per ciascuna altra voce - Rendiconto 2020 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati contabili analitici).

¹³ Si riportano, di seguito, i valori della "Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile" indicati nel modello di certificazione:

- a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2 per cento gettito 2019;
- b) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo del ristoro specifico di entrata assegnato ai sensi dell'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020;
- c) TOSAP/COSAP comuni: importo del ristoro specifico assegnato ai sensi dell'articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020;
- d) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20 per cento gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- e) Tassa sulle concessioni comunali: 20 per cento gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- f) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20 per cento gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)";
- g) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20 per cento gettito 2019, di cui alla colonna "Accertamenti 2019 (b)".

tab. 7

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)	Valore (+/-)
Ristori specifici entrata (B)	Valore (+)
Totale minori entrate nette derivanti da COVID	(A)-(B)

La Sezione ha effettuato alcuni approfondimenti su questo versante verificando, in particolare, le rettifiche apportate agli accertamenti chiedendo agli enti di relazionare circa l'eventuale valorizzazione delle voci della certificazione di cui alle colonne a1 e b1 della Sezione "Entrate" del modello Covid-19_2020 e 2021) e di specificare le ragioni della rettifica effettuata. Ciò al fine di assicurare che il confronto tra il gettito 2020-2021 e quello del 2019, volto a quantificare le minori entrate da ristorare, venisse effettuato con riferimento alle sole entrate ordinarie dell'ente, come richiesto dai decreti interministeriali recanti la disciplina della certificazione del "fondone".

Un esempio che può essere citato per chiarire le problematiche che la Sezione si è trovata a valutare è quello relativo alla valorizzazione delle colonne per rettificare gli accertamenti inerenti alle entrate da repressine degli illeciti (CdS). Per tale fattispecie alcuni enti hanno rettificato l'entrata del 2020/2021 rispetto all'esercizio 2019 in relazione alla minore/maggiore entrata dovuta al malfunzionamento o ai nuovi impianti di autovelox dell'esercizio, con ciò qualificando come rettifica straordinaria una variazione afferente, invece, alla normale dinamica gestoria. Altri enti invece, hanno agito diversamente e, a parere della Sezione, correttamente.

Alla richiesta di indicare le ragioni delle rettifiche da apportare agli accertamenti dei due esercizi gli enti hanno risposto in modo diversificato. Molti hanno specificato le rilevazioni sottostanti agli importi valorizzati nelle colonne a1 e b1, con ciò rappresentando le ragioni delle rettifiche al fine di depurare gli accertamenti da eventuali fenomeni aventi carattere di straordinarietà. In molti casi, però, le risposte al quesito sono risultate generiche o evasive, conducendo al mancato chiarimento delle ragioni concrete delle rettifiche apportate e della loro correttezza. Ciò ha limitato l'analisi che la Sezione intendeva condurre su tale aspetto della certificazione ministeriale.

Fatta questa doverosa precisazione, va evidenziato che, nei casi in cui sono state fornite risposte circostanziate, le motivazioni indicate dalla prevalenza degli enti per spiegare le ragioni delle rettifiche apportate alla variazione di entrata non hanno evidenziato profili di criticità.

In altri casi la Sezione ha verificato la corretta valorizzazione degli importi relativi alla stima degli effetti delle politiche autonome, con particolare riferimento alle politiche adottate per agevolazioni Covid. In tale contesto istruttorio, sono emerse casistiche – seppur sporadiche – in cui gli enti hanno inserito erroneamente gli importi nelle voci della certificazione relative alle "minori entrate", sovrastimando così gli effetti negativi della pandemia. Nell'ambito delle fattispecie esaminate è stata riscontrata, ad esempio, l'inclusione nelle "minori entrate" dell'esercizio 2021 dell'importo del canone di concessione dovuto da privati per l'utilizzo di un bene demaniale, rateizzato dall'ente, in considerazione delle difficoltà rappresentate dal

concessionario. L'agevolazione concessa dall'ente¹⁴, in tal caso, si è tradotta in una rateizzazione dell'importo del canone di concessione dovuto. La Sezione ritiene tuttavia che tale circostanza escluda la possibilità di considerarne l'importo nelle voci relative alle "minori entrate" della certificazione, stante il fatto che l'entrata sarà riscossa dall'ente, anche se con una cadenza diversa da quella inizialmente prevista.

4.2.1 La Tari

Per la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tutte le celle delle colonne da (a) a (f) del modello Covid 19, non erano editabili in quanto è stata riconosciuta, per l'esercizio 2020, una quota di variazione di entrata (perdita) stimata.

Gli enti locali, infatti, nell'esercizio 2020 - a differenza dell'esercizio 2021 - si sono visti attribuire dallo Stato una quota di risorse, all'interno del "fondone", destinata a ristorare la perdita della gestione dei rifiuti a fronte delle agevolazioni da concedere, agli utenti, in sede di bollettazione. È stata pertanto riconosciuta una quota di variazione di entrata, definita con la Tabella 1, allegata al decreto Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021. La Tabella ha individuato, per ciascun ente, il valore della quota ristorata e da utilizzare per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

Tale importo, secondo le indicazioni ministeriali, doveva essere utilizzato dagli enti per finanziare principalmente agevolazioni TARI (anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) ma anche per finanziare altre tipologie di interventi, diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica), *"qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali"* (Faq n. 5/2021 Rgs-Mef).

Tali interventi, inoltre, non dovevano essere ricompresi nella sezione 2 del modello "COVID-19" tra le "maggiori spese sostenute" a causa del Covid, al fine di evitare la duplicazione del ristoro della "spesa" TARI già riconosciuto all'ente come perdita di entrata (ad eccezione delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui agli artt. 112 e 112 bis del d.l. n. 34 del 2020: cfr. FAQ Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11).

La Sezione, pertanto, ha verificato nel corso dell'istruttoria l'utilizzo di tali risorse nonché che le spese sostenute non fossero ricomprese nella certificazione Covid 2020 chiedendo apposita attestazione agli enti. Analoga verifica è stata effettuata nella certificazione 2021, con riferimento all'utilizzo della quota di avanzo da Tari del 2020.

La verifica istruttoria ha evidenziato che solo in un caso è stata riscontrata quest'ultima criticità senza, però, produrre effetti rilevanti sulla certificazione finale in quanto l'ente risulta aver registrato un saldo negativo della certificazione pari all'ammontare delle agevolazioni erroneamente inserite nella "Sezione 2 - spese" quale maggior spesa Covid.

¹⁴ Il dato si riferisce al comune di Fucecchio.

La Sezione ha verificato, poi, i casi in cui gli enti non hanno utilizzato la quota TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA riconosciuta nell'anno 2020, la corretta allocazione delle conseguenti quote di avanzo parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, da utilizzare per le finalità proprie nel 2021. (Cfr. Faq Rgs n. 5, 11)

Tale avanzo, poi, secondo quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato, doveva essere rappresentato nel prospetto A/2 allegato al rendiconto, tra i vincoli di legge unitamente alle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art. 106 del d.l. 34 del 2020. (Cf. Faq n. 38), come quota aggiuntiva rispetto all'avanzo da "fondone".

Alcuni enti, invece, hanno tenuto conto delle risorse in esame ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità sopra richiamate (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) ma hanno considerato tale avanzo come una componente dell'avanzo da "fondone".

In tal modo quest'ultimo risulta ridotto nel suo ammontare e va, pertanto, rideterminato in aumento per una quota pari all'avanzo "TARI".

In relazione a quest'ultimo aspetto, l'esame istruttorio ha evidenziato, che sei enti oggetto del referto non hanno correttamente operato producendo errori nella certificazione, per un ammontare di 1.470.743,81 euro nell'esercizio 2020 e 1.238.870 euro nell'esercizio 2021, con conseguente impatto sulla definizione dell'avanzo di amministrazione e rideterminazione dei vincoli per un pari ammontare.

tab. 8

Minori vincoli di legge rendiconto: TARI-TARI Corrisp		
esercizio	n. enti	Ammontare vincoli omessi
2020	6	1.470.743,81
2021	4	1.238.870,34

Sull'esercizio 2021, lo Stato ha fatto una scelta differente, destinando alle agevolazioni per la Tari, un apposito fondo attribuito come ristoro specifico di spesa. Il relativo utilizzo, pertanto, doveva necessariamente e interamente essere valorizzato nella certificazione come "maggiore spesa" Covid, e la quota non utilizzata avrebbe dovuto essere valorizzata nell'avanzo da ristori specifici di spesa, oggetto poi di regolazione finale.

Per gli esiti dei controlli della Sezione su questo aspetto si rimanda all'apposito paragrafo.

4.2.2 I ristori specifici di entrata

Come già osservato, il saldo della perdita di cui alla "Sezione 1 – Entrate", viene rilevato al netto dei ristori specifici di entrata. Con questi ulteriori fondi, destinati in modo più mirato a ristorare la perdita di gettito di specifici tributi, lo Stato ha cercato di ampliare le risorse con cui restituire agli enti locali la capacità di spesa compromessa dalla crisi pandemica e dall'abolizione di imposte locali - decisa a livello centrale per sostenere determinati settori economici durante le fasi più acute della emergenza – nonché dalla riduzione della base imponibile causata dalla crisi economica. I fondi specifici sono stati destinati, in particolare, a finanziare il minor gettito derivante da:

- abolizione dell'IMU, per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia; il fondo è stato istituito dall'art. 177, co. 2, del d.l. n. 34 del 2020, contestualmente all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020 ed è stato più volte rifinanziato, anche per il 2021 e 2022. Complessivamente, per i Comuni sono stati stanziati 306,6 milioni per il 2020 e 9,2 per il 2021 e il 2022. La prima ripartizione delle risorse è stata effettuata con il decreto 22 luglio 2020;
- abolizione della TOSAP e della COSAP, per gli esercenti la ristorazione e la somministrazione di pasti e bevande, nonché per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni per utilizzo del suolo pubblico. Il fondo è stato istituito dall'art. 181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e la misura di ristoro è stata ripetutamente prorogata fino al primo trimestre 2022. Per tale ristoro sono stati stanziati, in totale, a favore dei Comuni, fondi per 216,9 milioni per il 2020, 412,5 milioni per il 2021 e 82,5 milioni per il primo trimestre 2022. La prima ripartizione delle risorse è stata effettuata con il decreto 22 luglio 2020;
- mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco. Il fondo per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di tali imposte, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del Covid-19, è stato istituito dall'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 ed è stato più volte rifinanziato, anche per il 2021 e 2022. Le risorse stanziare sono state pari a 400 milioni per il 2020, 350 milioni per il 2021 e 100 milioni per il 2022. La prima ripartizione delle risorse è stata effettuata con il decreto 21 luglio 2020.

La misurazione della perdita effettiva, che è stata determinante ai fini della quantificazione delle progressive assegnazioni di risorse e della regolazione finale dei rapporti finanziari tra Stato ed enti beneficiari delle risorse¹⁵, è stata effettuata, per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, tramite la certificazione della perdita di gettito che, per i comuni della regione Toscana, ha evidenziato i minori accertamenti di IMU, TOSAP/COSAP e imposta di soggiorno/contributo di sbarco riportati nella seguente tabella, dalla quale risulta una perdita di gettito IMU di 24,9 mln di euro nel 2020 e di 16,7 mln nel 2021, per un importo complessivo nel biennio di 41,6 mln, interamente ristorata dalle risorse trasferite dallo Stato (28,1 mln nel 2020 e 21,1 mln nel 2021, per un importo complessivo di ristori, nel biennio, di 49,2 mln.), tramite il fondo istituito dall'art. 177, co.2 del d.l. n. 34 del 2020; una perdita di gettito di imposta di soggiorno di 56,9 mln di euro nel 2020 e di 43 mln nel 2021, per un importo complessivo nel biennio di 99,9 mln, ristorata quasi integralmente dalle risorse trasferite dallo Stato (55,1 mln nel 2020 e 43 mln nel 2021, per un importo complessivo di ristori, nel biennio, di 98,1 mln.), tramite il fondo istituito dall'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020; una perdita di gettito TOSAP/COSAP di 26,1 mln di euro nel 2020 e di 30,9 mln nel 2021, per un importo complessivo nel biennio di 57 mln, interamente ristorata dalle risorse trasferite dallo Stato (23,9 mln nel 2020 e 35,9 mln nel 2021, per un importo complessivo di ristori, nel biennio, di 59,8 mln.), tramite il fondo istituito dall'art. 181 del d.l. n. 34 del 2020. L'importo complessivo di ristori specifici di entrata assegnati ai comuni della Toscana, nel biennio 2020-2021 è stato pari a 207,1 mln.

¹⁵ La regolazione finale è intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 poi integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024.

Di seguito si riporta, per tutti gli enti del territorio toscano, il raffronto tra la perdita di gettito, misurata dalla sezione 1 del modello Covid 19 e relativa a IMU/Imposta soggiorno/TOSAP-COSAP, e i ristori specifici di entrata assegnati nell'anno 2020, per le medesime finalità e ricavati dal modello RISTORI 2020:

tab. 9

Raffronto perdita di gettito 2020					
IMU		IMPOSTA DI SOGGIORNO		TOSAP-COSAP	
Ristori di entrata	Variazioni entrate 2020	Ristori di entrata	Variazioni entrate 2020	Ristori di entrata	Variazioni entrate 2020
28.134.780,00	- 24.979.660,74	55.146.121,00	- 56.904.900,40	23.922.693,00	- 26.168.147,60

Nella tabella che segue, analogamente, si riportano i dati riferiti all'esercizio 2021, segnalando comunque che l'introduzione del Canone Unico patrimoniale ha generato problematiche relative alla lettura del dato del 2021, stante la possibile diversa contabilizzazione delle entrate da TOSAP/COSAP nei bilanci degli enti.

tab. 10

Raffronto perdita di gettito 2021								
IMU		IMPOSTA DI SOGGIORNO		TOSAP-COSAP				
Ristori di entrata	Variazioni entrate 2021 (h)	Ristori di entrata	Variazioni entrate 2021 (h)	Ristori di entrata CO-SAP	Variazioni entrate 2021 (h) - SOLO COSAP	Variazioni entrate 2021 (h) - TOSAP	Variazioni entrate 2021 (h) - IMPOSTA	TOTALE
21.112.617,00	- 16.702.928,00	43.013.692,00	- 43.015.992,00	35.985.259,00	- 124.994,00	- 9.759.207,00	- 21.093.778,00	-30.977.979,00

Il dato aggregato delle certificazioni inviate al Mef e dei decreti di riparto dei ristori specifici di entrata, restituisce un quadro complessivo dal quale emerge che la perdita di gettito subita dai comuni della regione Toscana, a causa dei minori accertamenti IMU, TOSAP/COSAP e imposta di soggiorno, è stata ristorata integralmente per IMU e TOSAP/COSAP e in misura del 98 per cento per l'imposta di soggiorno e contributo di sbarco (98,1 mln di ristori a fronte di 99,9 mln di perdite). Va tuttavia evidenziato che, l'analisi per singolo ente ha restituito una situazione diversificata poiché ad esempio in diversi casi, il ristoro ricevuto per l'imposta di soggiorno, non ha restituito all'ente l'intero gettito accertato nell'esercizio 2019. Il dato aggregato di cui si è appena riferito, non restituisce infatti, la complessità delle fattispecie rilevate sui singoli enti. In alcuni casi, e distintamente per le singole entrate, l'importo ristorato all'ente è stato superiore al minor gettito emerso dalla certificazione. In tal caso il differenziale positivo doveva confluire nell'avanzo da "fondone" complessivamente determinato. In altri casi, invece, si è verificato il contrario, non avendo lo specifico ristoro interamente coperto il minor gettito rilevato dalla certificazione. In tale ipotesi, il differenziale negativo, è stato coperto dalle risorse erogate a titolo di "fondone", se capienti. In generale, pertanto, la perdita correlata al minor gettito non coperta dai ristori specifici di entrata assegnati è stata posta, dallo Stato, a carico del "fondone", al pari della perdita di gettito delle altre voci di entrata, individuate nei decreti di approvazione dei modelli di certificazione - attraverso il meccanismo

di rilevazione della certificazione stessa – in modo da restituire agli enti la loro originaria capacità di spesa.

4.2.3 Ristoro imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e di sbarco: aspetti salienti

Per ristorare la perdita di gettito relativa all'imposta di soggiorno, al contributo di soggiorno e al contributo di sbarco, lo Stato – come già illustrato nei precedenti paragrafi - ha istituito, con l'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, un apposito fondo per l'erogazione di un ristoro specifico di entrata da assegnare - agli enti titolari del tributo - sulla base dei minori accertamenti registrati in bilancio, e riportati nella "sezione 1 – entrate" della certificazione (colonna "h"). L'importo del ristoro specifico assegnato ad ogni singolo ente è stato riportato nella colonna "g" della medesima certificazione.

Gli importi assegnati ai singoli enti a titolo di ristoro (di entrata) per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno dovevano essere utilizzati per la finalità impressa dall'art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011 (*"interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*) ed eventuali quote non utilizzate a fine esercizio non dovevano essere inserite nelle "minori spese" della certificazione ma avrebbero dovuto essere vincolate nel risultato di amministrazione - nell'ambito dei vincoli di legge - per essere destinati alle stesse finalità, nell'esercizio successivo. Ciò trova conferma nella faq n. 38 del Mef-Rgs che, a tal proposito, ha specificato che *"in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese" nella certificazione Modello COVID-19"*.

La voce relativa all'imposta di soggiorno, dunque, rileva nella misura dell'intero importo assegnato dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata - quale componente del calcolo del saldo della certificazione, per misurare il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (impatto, dato generalmente dalla differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid).

Ai fini della misurazione di detto impatto, infatti, il legislatore ha precisato che occorre tener conto non solo delle minori entrate registrate a causa del Covid (che incidono quale componente negativa del saldo della certificazione) ma anche delle minori spese (correlate ad es. ai minori servizi erogati a seguito delle chiusure e dalle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale) e di tutti i ristori specifici di spesa e di entrata, tra cui l'intero importo assegnato a titolo di ristoro specifico per il minor gettito da imposta di soggiorno.

Le minori spese e i ristori specifici, contrariamente al minor gettito d'entrata e alle maggiori spese Covid, rilevano quali componenti positive del saldo, determinandone un miglioramento, poiché hanno mitigato gli effetti negativi causati dal Covid sul bilancio.

Nel ricordare come la corretta modalità di calcolo dell'avanzo da "fondone" presuppone che - a monte - venga definito il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (determinato dal saldo della certificazione calcolato tenendo conto del minor gettito complessivo, riferito alle voci di entrata riportate nella certificazione stessa *«al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza: art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020*), la voce relativa

all'imposta di soggiorno, rappresentando una quota di ristoro, rileva sotto due diversi profili da tenere ben distinti.

Da un lato il ristoro rileva, nell'intero importo assegnato dallo Stato, quale componente necessaria ai fini del calcolo del saldo della certificazione che misura il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente al netto dei ristori; saldo che raffrontato con le risorse attribuite a titolo di "fondone" determina l'utilizzo di quest'ultimo e l'eventuale avanzo generato in caso di capienza dello stesso. In altri termini, i ristori specifici di entrata (così come i ristori di spesa e le minori spese) rilevano quali componenti positive del saldo, determinandone un miglioramento, poiché hanno mitigato gli effetti negativi causati dal Covid sul bilancio degli enti.

Dall'altro lato l'imposta di soggiorno rileva sotto il diverso profilo della gestione della spesa e dei vincoli impressi dal legislatore a quest'ultima. Essendo stata destinata dal legislatore (art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011) a realizzare una finalità specifica (finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali), l'entrata da imposta di soggiorno doveva mantenere tali finalità, sul versante della spesa, anche per la quota assegnata dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata, e doveva confluire – limitatamente alla parte non spesa alla fine degli esercizi presi in considerazione dal presente referto - nella quota vincolata del risultato di amministrazione, da utilizzarsi negli esercizi futuri per le finalità previste dall'art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011.

Alla luce di quanto appena osservato, la Sezione ha indirizzato la propria attività istruttoria in una duplice direzione, al fine di verificare:

- da un lato, il corretto impiego per le finalità di legge del ristoro in esame e la conseguente corretta determinazione delle quote da vincolare nel risultato di amministrazione;
- dall'altro, la corretta allocazione dell'eventuale vincolo di legge al termine dell'esercizio finanziario come ulteriore quota aggiuntiva all'eventuale avanzo da "fondone".

L'eventuale esclusione dell'importo ristorato per l'imposta di soggiorno dal calcolo complessivo dell'avanzo da "fondone", per la quota non utilizzata e vincolata, ha comportato - per gli enti che hanno erroneamente operato in tal senso - una duplice erogazione di risorse. Seguendo tale procedura, infatti, l'ente ha impiegato il fondo per le funzioni fondamentali anche per compensare la perdita riferita all'imposta di soggiorno per la quota non spesa, a fronte della quale, però, ha ricevuto un ristoro specifico di entrata di pari importo.

A fronte di tali irregolarità la Sezione ha ritenuto necessario procedere alla rideterminazione dell'avanzo vincolato da "fondone", in modo da tener conto anche della componente relativa all'imposta di soggiorno nei termini sopra descritti. Si precisa che la Sezione, in aggiunta, ed in armonia a quanto disposto con la faq 38, ha verificato anche il corretto utilizzo nelle due annualità, dell'importo accertato nell'esercizio e dell'importo della perdita registrata e non coperta dal ristoro di entrata.

In merito a tale ultimo aspetto, occorre precisare che la Sezione ha disposto specifici controlli volti ad accertare il corretto impiego delle risorse rispetto alla finalizzazione di legge. E questa verifica è stata condotta sia per gli accertamenti direttamente assunti in bilancio per l'imposta in oggetto, sia per l'importo ristorato in modo specifico dallo Stato (di cui si è già

fatto menzione nella parte che precede) sia per l'ulteriore importo ristorato per l'imposta attraverso il fondo per le funzioni fondamentali. Fattispecie che si verificava ogni qualvolta l'importo ristorato in modo specifico dallo Stato fosse risultato inferiore alla perdita di gettito emergente, sull'esercizio, in base ai dati inseriti nella certificazione ministeriale.

Agli enti, infatti, oltre alle modalità di impiego degli importi accertati e della quota percepita a titolo di "ristoro specifico di entrata", è stato richiesto di dare dimostrazione degli utilizzi, per le finalità di legge, del maggiore importo ottenuto nel 2020 e 2021 attraverso il fondo per le funzioni fondamentali quale compensazione delle minori entrate registrate per l'imposta nel confronto tra i due esercizi e l'annualità 2019.

Dalle verifiche effettuate sul punto, non sempre esaurienti e dettagliate, è emerso, come rappresentato nella tabella che segue, che alcuni enti non hanno determinato in modo corretto i vincoli derivanti dal mancato utilizzo dell'imposta di soggiorno per le finalità di legge (art. 4 co. 1 d. lgs. n. 23 del 2011) e, pertanto, dovranno vincolare nei risultati di amministrazione le quote rideterminate dalla Sezione.

tab. 11

	Minori vincoli di legge rendiconto: IMPOSTA DI SOGGIORNO	
esercizio	n. enti	ammontare vincoli
2020	3	776.476,14
2021	5	2.052.988,14

Rispetto agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, è stato richiesto in sede istruttoria di fornire espressa dichiarazione circa la non inclusione dei medesimi interventi nella certificazione ministeriale, quali maggiori spese per l'emergenza pandemica.

L'approfondimento istruttorio su tale aspetto, che talvolta non è stato pienamente assolto, era destinato ad escludere una duplicazione nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota ristorata a titolo di imposta di soggiorno, che si sarebbe determinata nel caso in cui l'ente avesse incluso le spese finanziate con tali risorse tra le maggiori spese Covid. In tale evenienza, infatti, le entrate ristorate per l'imposta di soggiorno sarebbero state impiegate una prima volta per restituire la perdita di gettito sopportata dall'ente e una seconda volta per finanziare spese qualificate come maggiori spese Covid ma di fatto coperte con l'imposta di soggiorno ristorata.

4.2.4 La perdita di gettito

Le tabelle che seguono riportano i dati della perdita di gettito complessiva, dell'ammontare dei ristori di entrata e della perdita di gettito rilevante ai fini del saldo della certificazione con riferimento, distintamente, ai comuni, ai comuni capoluogo di provincia e alle province e Città Metropolitana.

tab. 12

Anno 2020	Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 lorde	Totale ristori specifici di entrata	Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (C)	Percentuale di copertura dei ristori specifici di entrata
comuni toscani	318.585.721,20	86.684.513,00	231.901.208,20	27,21%
- di cui comuni capoluogo	220.561.567,00	64.019.028,00	156.542.539,00	29,03%
province e area metrop.	54.248.966,03	-	54.248.966,03	0,00%

tab. 13

Anno 2021	Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 lorde	Totale ristori specifici di entrata	Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (C)	Percentuale di copertura dei ristori specifici di entrata
comuni toscani	183.312.678,63	83.037.105,00	100.275.573,63	45,30%
- di cui comuni capoluogo	137.575.388,00	75.248.210,00	26.662.914,00	54,70%
province e area metrop.	37.352.981,68	-	37.352.981,68	0,00%

Dalle tabelle emerge come i ristori specifici di entrata abbiano ristorato, nel 2020, circa un terzo della perdita di gettito complessiva mentre, nel 2021, tale percentuale sale a circa la metà della perdita complessiva.

4.3 Sezione 2 – spese

Nella Sezione 2 – spese della certificazione, in coerenza con quanto prefigurato nella Sezione 1 – entrate, il legislatore ha previsto un confronto tra gli impegni assunti nell'esercizio 2019 e quelli assunti, rispettivamente, negli esercizi 2020 e 2021 al fine di verificare l'ammontare della variazione di spesa presuntivamente imputabile all'emergenza sanitaria. Le voci inerenti questi dati gestionali di competenza sono state pre-compilate dal Mef nel caso di Rendiconto 2019, 2020 e 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Ciascun ente locale era poi tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le minori spese per l'anno 2020 e 2021 rilevate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc.) e le maggiori spese sostenute (impegnate) a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 (ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alle maggiori spese per i dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, al materiale ed ai macchinari per la sanificazione, alle attrezzature per misurare la febbre, ai plexiglass, ecc.)

Ai fini dell'imputazione della maggiore spesa rilevante per la determinazione dell'avanzo da "fondone", la maggiore spesa complessiva è stata "nettizzata" dalle entrate assegnate a titolo di ristoro specifico di spesa, come rappresentato dallo schema che segue.

tab. 14

Totale minori e maggiori spese derivanti da Covid-19 (D)	Valore (+)	(D1) Valore (+)
Ristori specifici spesa (E)		Valore (+)
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)		Valore (D1) - (E)

Il dato risultante alla riga (F) del modello Covid-19, nel caso di integrale impiego dei ristori specifici di spesa, rappresenta, pertanto, l'entità delle maggiori spese Covid da considerare ai fini dell'utilizzo del "fondone", alle quali va sottratto il totale delle minori spese certificate di cui alla riga (D).

Le tabelle che seguono riportano i dati della maggiore spesa Covid complessiva, dei ristori specifici di spesa, della minore spesa Covid e della maggiore spesa Covid rilevante ai fini del saldo della certificazione finale, distintamente per comuni, comuni capoluogo di provincia e province e Città Metropolitana.

tab. 15

Anno 2020	Totale minori spese derivanti da Covid-19	Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 lorde	totale ristori specifici di spesa	Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	Percentuale di copertura maggiore spesa con ristori specifici di spesa
comuni toscani	110.963.443,00	97.265.123,00	38.953.781,00	58.311.342,00	40,05%
- di cui comuni capoluogo	72.390.277,00	60.340.200,00	21.607.137,00	38.733.063,00	35,81%
<i>province e area metrop.</i>	6.432.624,00	6.795.871,00	276.104,00	6.519.767,00	4,06%

tab. 16

2021	Totale minori spese derivanti da Covid-19	Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 lorde	totale ristori specifici di spesa	Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	percentuale copertura maggiore spesa con ristori specifici di spesa
comuni toscani	35.912.491,00	115.197.113,00	54.726.079,00	119.089.161,63	47,51%
- di cui comuni capoluogo	26.662.914,00	68.007.430,00	34.066.360,00	82.651.656,00	50,09%
<i>province e area metrop.</i>	3.361.512,00	9.554.897,00	59.915,00	9.614.812,00	0,63%

Dalle tabelle emerge come i ristori specifici di spesa abbiano ristorato nel 2020 circa il 40 per cento della maggiore spesa Covid dei comuni mentre, nel 2021, tale percentuale sale a circa il 48 per cento per il totale dei comuni. Per quanto concerne i comuni capoluogo di provincia i valori di copertura si attestano circa al 36 per cento nel 2020 e a circa il 50 per cento nel 2021. Invece, per le Province e la Città Metropolitana i ristori specifici di spesa hanno avuto una incidenza irrilevante.

Inoltre, osservando solo il dato aggregato riferito all'esercizio 2020, le minori spese Covid (ai fini della certificazione) hanno compensato interamente le maggiori spese Covid, nettizzate, queste ultime, dei ristori specifici di spesa (per tutto il campione di enti esaminati). Questo dato non si ripete nell'esercizio 2021 il cui valore, aggregato a quello del 2020,

evidenza come il “fondone” abbia ristorato in parte anche le maggiori spese Covid al netto dei ristori specifici di spesa.

Va precisato, ovviamente, che il dato riferito al singolo ente può aver restituito situazioni diversificate. Infatti, il dato aggregato, per quanto riesca a fornire una situazione complessiva, non è rappresentativo delle dinamiche specifiche di ogni ente. Estrapolando a tal fine, per l'esercizio 2020, il dato inserito dai singoli enti per le minori spese Covid, emerge che solo 16 comuni sui 64 esaminati, hanno registrato minori spese superiori alle maggiori spese Covid.

Dal lato della spesa questa Sezione di controllo, nel corso dell'istruttoria, ha chiesto chiarimenti su alcuni aspetti della certificazione in considerazione della discrezionalità con cui gli enti hanno proceduto alla compilazione della “Sezione 2-spesa”.

In merito alla verifica sulle maggiori spese gravate sul bilancio 2020 e 2021 è stato chiesto di relazionare circa le modalità di individuazione degli impegni aggiuntivi assunti nell'esercizio per far fronte all'emergenza pandemica, specificando anche se la correlazione tra la spesa impegnata e le finalità emergenziali sia stata individuata nel corso della gestione ovvero sia stata definita in fase di rendicontazione e/o di certificazione. Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti allorquando nella certificazione si sia riscontrata la valorizzazione della colonna “e” (riferita alla maggiore spesa Covid) anche in presenza di un saldo negativo o pari a zero nella colonna “c”, ossia quando le spese registrate nel 2020 e nel 2021 sono risultate minori degli impegni di spesa registrati nell'esercizio 2019. In tal caso è stato chiesto di fornire elementi a supporto della correttezza dei dati inseriti.

Le risposte fornite sono state eterogenee e sovente evasive o incomplete. Prendendo a riferimento il comune di Firenze lo stesso ha rappresentato come le maggiori spese Covid siano individuate dalle singole Direzioni proponenti, tenuto conto dell'attività svolta nel corso del 2020 e 2021 e dei connessi costi sostenuti per supportarla *“costi che in molti casi sono stati superiori a quelli sostenuti in periodi no Covid ed in questi casi le Direzioni hanno provveduto ad effettuare la relativa quantificazione, indicata poi in certificazione. La correlazione tra spesa impegnata e finalità emergenziale è stata, poi, in parte individuata nel corso della gestione, a seguito di riunioni periodiche svolte con i singoli Direttori e coordinate dalla Direzione generale, e definitivamente individuata con il rendiconto di gestione”*.

Considerando il tenore delle risposte complessivamente rese, pure evidenziando casi diversi, la Sezione ritiene che il metodo prevalente di individuazione della maggiore spesa Covid si sia basato sulla mera quantificazione della stessa in relazione al trend registrato nel periodo di riferimento, e che ciò, in parte, sia avvenuto in sede di rendicontazione.

Profili di criticità sono emersi anche ad esito delle verifiche effettuate dalla Sezione in relazione alle “minori spese” Covid (riconducibili ed es. a minori costi per utenze e prestazioni di servizi non consumati nei periodi di c.d. “lockdown”, ecc.) riportate dagli enti nella certificazione, nella colonna “d” della sezione 2 - Spese modello Covid-19. È utile ricordare, a tal proposito, che la rilevazione di “minori spese” Covid nell'ambito della certificazione determina un miglioramento del “saldo complessivo” della certificazione. Difatti, una parte dell'impatto negativo subito dal bilancio, a causa della contrazione del gettito e delle maggiori spese Covid, è stato assorbito dalla contestuale riduzione di alcune tipologie di spese (es. riduzione spese mensa scolastica nel periodo di chiusura delle scuole, riduzione spese per servizi

conseguente al divieto di eventi sportivi e manifestazioni culturali, riduzione della spesa per buoni pasto e lavoro straordinario dei dipendenti comunali nel periodo di chiusura degli uffici, ecc.).

La corretta certificazione di “tutte” le “minori spese” Covid da parte degli enti aveva un valore decisivo per l’esatta quantificazione del loro fabbisogno finanziario e per la definizione del “saldo complessivo” della certificazione della perdita di gettito. L’omessa certificazione di alcune “minori spese” Covid oppure la loro sottostima ha dato luogo ad una certificazione incompleta determinando una quantificazione non corretta del “saldo complessivo” della stessa, con conseguente sovrastima del reale fabbisogno finanziario dell’ente e percezione indebita di contributi¹⁶ da parte di quest’ultimo, nonché di errata quantificazione (sottostima) dell’eventuale avanzo da “fondone” e del corrispondente vincolo da apporre in sede di rendiconto.

Le principali voci di bilancio in relazione alle quali sono emerse “minori spese” non dichiarate in certificazione - con conseguente sovrastima del fabbisogno finanziario attestato dagli enti - sono quelle relative ad economie da lavoro straordinario e buoni pasto, minori spese per manifestazioni sportive ed eventi culturali.

La Sezione ha approfondito, poi, le fattispecie per le quali i valori indicati nella certificazione quali minori o maggiori spese certificate non sono risultate coerenti con l’andamento degli impegni del 2020 rispetto al 2019. In alcuni casi gli enti hanno compiutamente motivato le ragioni delle maggiori/minori spese rappresentate, e degli andamenti riscontrati. In altri le risposte fornite non sono state esaustive e non hanno restituito una motivazione coerente rispetto alle questioni poste.

In ogni caso, la Sezione per tali aspetti ha ritenuto opportuno non intervenire sulla rideeterminazione delle predette voci e del conseguente saldo della certificazione in considerazione del fatto che il fenomeno rilevato avrebbe necessitato di approfondimenti istruttori non compatibili con il presente referto.

4.3.1 I ristori specifici di spesa

Come già osservato, il saldo riferito alle maggiori spese Covid rileva al netto dei ristori specifici di spesa. Il legislatore, infatti, ha messo in campo ingenti risorse finanziarie istituendo appositi fondi, per integrare le risorse degli enti locali, destinati a finanziare specifiche esigenze emergenziali di spesa.

Il primo provvedimento, destinato al finanziamento di spese specifiche, è stato volto ad assicurare un rapido intervento a sostegno dei nuclei familiari più colpiti dalla crisi (cosiddetta solidarietà alimentare) ed è stato attivato, in via emergenziale, con l’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020 che ha stanziato 400 milioni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Ulteriori 400 milioni sono stati stanziati, con le medesime finalità e modalità, dal d.l. n. 154 del 2020 (cd. decreto “Ristori ter”). Successivamente, il d.l. n. 73 del 2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) ha previsto l’assegnazione ai Comuni di altri 500 milioni con un obiettivo leggermente più ampio della sola solidarietà alimentare, dal

¹⁶ In misura pari all’importo della “minore spesa” non certificata dall’ente.

momento che le risorse sono state destinate anche al sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Complessivamente, le risorse trasferite ai Comuni, nel biennio 2020-2021, per il sostegno alimentare e delle famiglie in difficoltà sono state pari a 1,3 miliardi. A questi fondi specifici, volti ad assicurare pronti aiuti economici alle famiglie, ne sono stati affiancati altri, volti a ristorare – fin da subito – diverse spese sostenute dagli enti, a causa del Covid-19. Tra questi assumono rilievo, anche ai fini della rendicontazione nell’ambito della certificazione inviata al Mef, i ristori specifici di spesa assegnati agli enti locali per le finalità già descritte e per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo 3.3.

I ristori specifici di spesa (al pari dei ristori specifici di entrata) hanno avuto un’importanza determinante ai fini della quantificazione del saldo complessivo delle certificazioni dei singoli enti beneficiari delle risorse del “fondone” (art. 106 d. lgs n. 34 del 2020) e, quindi, ai fini del calcolo del fabbisogno finanziario da porre a carico di quest’ultimo fondo per compensare il minor gettito e le maggiori spese degli enti causate dal Covid. Il saldo complessivo della certificazione, infatti, è stato calcolato – ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. n. 104 del 2020 – quale sommatoria tra le minori entrate al netto dei ristori specifici di entrata, le maggiori spese al netto dei ristori specifici di spesa e le minori spese sostenute per effetto del Covid. Tutte le maggiori spese sostenute dagli enti (anche quelle finanziate da ristori specifici di spesa) sono state, quindi, inserite nella certificazione ma – ai fini del calcolo del relativo saldo – sono state nettizzate degli importi dei ristori specifici di spesa concessi ai singoli enti. La corretta quantificazione dei ristori specifici di spesa assegnati ai singoli enti e l’inserimento nell’apposito campo della certificazione (Sezione 2-Spese, rigo “E” del Modello COVID-19) hanno avuto un’incidenza determinante, pertanto, sulla corretta quantificazione del saldo complessivo della certificazione, evitando la percezione di contributi non dovuti, a carico del “fondone”. L’eventuale sottostima dei ristori ricevuti o la mancata indicazione di uno o più di essi all’interno della certificazione avrebbe determinato, peraltro, una sovrastima del fabbisogno finanziario dell’ente a carico del “fondone”. Per evitare errori e semplificare l’attività di rendicontazione degli enti questo campo della certificazione è stato precompilato con i dati relativi alle assegnazioni ministeriali. È utile precisare che il dato rilevante, ai fini dell’inserimento degli importi nella certificazione, è stato – secondo le indicazioni ministeriali – quello dei ristori specifici di entrata e di spesa “assegnati” agli enti, con provvedimento formale del Ministero, anche nei casi in cui a tale assegnazione non è corrisposto l’effettivo accertamento di entrata da parte degli assegnatari (che, in alcuni casi, hanno effettuato l’accertamento nell’esercizio successivo). Aspetto, questo, che ha comportato, in alcuni casi, errori – da parte degli enti – nella determinazione degli avanzi a fine esercizio.

Per ragioni di completezza è utile precisare che i ristori specifici di spesa hanno avuto rilievo, nell’ambito della certificazione (nel modello CERTIF-COVID-19/2020_2021 e 2022) anche per evidenziare la quota di avanzo vincolato generato dall’utilizzo di tali ristori (da riportare anche nell’allegato A/2 del rendiconto), di cui tener conto ai fini della regolazione finale, intervenuta con i decreti 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024. Nella certificazione, infatti, gli enti dovevano indicare anche l’importo dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre di ciascun esercizio, confluiti in avanzo vincolato, a partire dall’esercizio 2020. Tali risorse avrebbero potuto essere utilizzate, per le stesse finalità, fino all’esercizio 2022 e, infine, in caso

di ulteriori somme non spese, devono essere restituite, allo Stato. La regolazione finale dei rapporti finanziari tra quest'ultimo e gli enti locali, effettuata con i decreti citati ha riguardato, infatti, oltre alle risorse del "fondone" non spese, anche le risorse assegnate, nel periodo 2020-2022, tramite i fondi relativi ai ristori specifici di spesa.

Le verifiche effettuate dalla Sezione, sui ristori specifici di spesa assegnati agli enti campionati, hanno avuto ad oggetto, innanzitutto, la ricostruzione dell'entità delle risorse assegnate ai singoli enti e la verifica della corretta destinazione in spesa e sono state estese, poi, alle modalità di utilizzo delle risorse trasferite. In particolare, è stato chiesto agli enti di relazionare in merito alle procedure di spesa seguite per l'erogazione di contributi a terzi e di acquisizione di beni e servizi. I dati acquisiti in sede istruttoria hanno evidenziato che gli enti campionati hanno ricevuto dallo Stato, nel biennio 2020-2021, ristori specifici di spesa di importo complessivo pari a 98,7 mln, di cui 40,4 mln, nel 2020 e 58,3 mln nel 2021. Tale importo rappresenta il 70 per cento dei ristori di spesa assegnati complessivamente, nel biennio, agli enti dell'intero territorio toscano (140,5 mln).

La verifica sulla corretta destinazione delle risorse e sulle modalità di utilizzo non ha fatto emergere criticità rilevanti, poiché - secondo la rappresentazione fornita, in sede istruttoria, dalla maggior parte degli enti - le risorse ricevute sono state destinate alle specifiche finalità previste dalla legge. Laddove, inoltre, l'utilizzo di tali ristori si è tradotto nella concessione di benefici a terzi (es. contributi per spese centri estivi per minori o contributi per il pagamento delle utenze e/o dei canoni di locazione) la relativa assegnazione è avvenuta, secondo le indicazioni degli enti, per la quasi totalità dei casi, tramite procedure ad evidenza pubblica (avvisi pubblici) o su segnalazione o indicazione dei servizi sociali del territorio.

Con specifico riferimento alla certificazione Covid è stato richiesto, inoltre, agli enti di indicare se fossero state realizzate, nel corso dell'esercizio 2021, e rilevate in fase di riaccertamento dei residui, economie sugli impegni assunti nell'esercizio 2020 (a valere sui ristori specifici di spesa) e certificati quali maggiori spese Covid di tale esercizio. In tale eventualità è stato verificato se le suddette economie fossero state considerate nelle "minori spese" della certificazione 2021 (secondo quanto indicato dal Mef-Rgs nella Faq n. 44) e nella definizione della quota vincolata del risultato 2021, assicurando, così, anche il corretto calcolo dell'avanzo da "fondone" (dato che, secondo la metodologia di calcolo applicata dalla Sezione, quest'ultimo è stato calcolato al netto degli avanzi relativi ai ristori specifici di spesa).

La verifica ha evidenziato che alcuni degli enti esaminati hanno realizzato economie sugli impegni assunti nel 2020 a valere sui ristori specifici di spesa e che, tra questi, solo una parte le ha certificate in modo corretto.

Ulteriori verifiche sono state condotte sulla costituzione di quote vincolate per trasferimenti, nel risultato di amministrazione 2020 e 2021, per effetto del mancato impiego di una parte dei ristori specifici di spesa, nonché sulla corretta rilevazione delle poste vincolate nell'allegato A/2 del rendiconto e, infine, sulla corretta evidenziazione degli avanzi da ristori di spesa nella certificazione ministeriale. Gli esiti di tali verifiche hanno evidenziato che su 74 enti esaminati, la maggior parte di essi ha determinato correttamente l'importo dell'avanzo da ristori specifici di spesa, ha fatto confluire le risorse non utilizzate nell'avanzo vincolato da trasferimenti - adeguandosi alle indicazioni ministeriali (Faq n. 38 e n. 44) - anche se

l'evoluzione dei vincoli non sempre è stata correttamente rappresentata nell'alleg. A/2 del rendiconto - e, infine, evidenziando gli avanzi da ristori di spesa nella certificazione ministeriale (modello CERTIF_COVID 19).

In casi sporadici (ciò è stato rilevato, ad es. per il comune di Prato), tuttavia, è emerso che l'ente, nell'esercizio 2021, pur avendo correttamente valutato gli aspetti legati all'avanzo generato dalle economie di spesa di specifici ristori (es. economie per "Centri estivi"), emerse con il riaccertamento ordinario 2021 rispetto agli impegni e al fondo pluriennale vincolato dell'esercizio finanziati dalle risorse del 2020, non abbia correttamente valorizzato tale avanzo nella certificazione ministeriale. Aspetto, questo, che potrebbe aver generato errori di determinazione dei vincoli negli esercizi successivi e anche la non corretta verifica delle eventuali risorse da restituire allo Stato nella regolazione finale.

La Sezione ha indagato, inoltre, le ragioni di eventuali differenze riscontrate tra i vincoli apposti sul risultato di amministrazione degli enti, gli avanzi effettivamente prodotti in riferimento ai fondi per specifici ristori di spesa e le risultanze della certificazione ministeriale, per verificare eventuali omissioni rilevanti ai fini della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione e/o della corretta determinazione del saldo (negativo o positivo) da "fondone" e, conseguentemente, della regolazione finale intervenuta con i decreti 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024.

Gli esiti di tali verifiche sono stati diversificati. Per alcuni enti (tra cui ad es. il comune di Siena) le incongruenze sono state riscontrate rispetto ai dati riguardanti le quote di ristori specifici di spesa non utilizzati nel 2021, riportati correttamente nel risultato di amministrazione ma non nella certificazione. Le suddette incongruenze, tuttavia, non hanno prodotto effetti sulla corretta determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021, in quanto regolarmente rappresentate e movimentate; ne è conseguita, tuttavia, una non corretta valorizzazione di tutti gli elementi contenuti nella certificazione ministeriale.

Per altri enti, invece i disallineamenti sono stati accertati rispetto a quote di ristori specifici di spesa 2020 o 2021 non utilizzati nell'esercizio, riportati in certificazione ma non nelle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio di assegnazione perché non accertati dall'ente in quell'esercizio ma nell'esercizio successivo (anche per i comuni di Siena e di Firenze è emersa tale incongruenza). Questa fattispecie è stata riscontrata, sia nel 2020 che nel 2021, per un numero significativo di enti e nella quasi totalità dei casi questi ultimi hanno attestato che la quota non confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione è stata trasferita all'ente nell'esercizio successivo e quindi è stata contabilizzata in tale esercizio. Il vincolo, quindi, non è stato apposto nel risultato di amministrazione X poiché l'accertamento dell'entrata di tali risorse e il relativo impiego è avvenuto nell'anno X+1.

Il totale dei vincoli dell'anno X definito dall'ente per i ristori specifici di spesa differisce, pertanto, in questi casi, da quello definito dalla Sezione che, invece, lo ha determinato sulla base dei dati inseriti dall'ente della certificazione, ovvero tenendo conto dell'importo assegnato a livello ministeriale.

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate/maggiori spese nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi,

i quali, come nel caso di specie, potevano non essere stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non aver generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo, ove il minor accertamento dell'anno X - nel caso avesse condotto al minor vincolo - doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote vincolate finali dell'anno X+1. Nei casi in cui l'ente abbia operato in tal senso la Sezione ha verificato la corretta determinazione dell'impiego o dell'avanzo da ristori di spesa dell'esercizio 2021, per la quota non accertata nel 2020, mentre, per la medesima casistica sorta nel 2021, pur evidenziando il fenomeno, non ha rilevato irregolarità né segnalato criticità, rinviando a successivi approfondimenti da effettuarsi in sede di controllo monitoraggio sui rendiconti 2022.

Va inoltre precisato che, nel caso rappresentato, anche ai fini della determinazione dell'avanzo da "fondone", la Sezione ha considerato l'intera quota degli avanzi prodotti sui ristori specifici di spesa, ancorché in parte non accertati nel rendiconto di gestione. E questo al fine di neutralizzare l'entrata percepita quale ristoro specifico di spesa, che nella sezione seconda della certificazione della spesa, per disposizione ministeriale, andava a rettificare la maggiore spesa Covid ricomprensente tutte le tipologie di interventi sostenuti in relazione all'emergenza pandemica. Solamente in due enti, poi, si è resa necessaria una rideterminazione dei vincoli dovuti al mancato utilizzo delle risorse erogate ma per un ammontare di risorse di poco superiore ai 5 mila euro.

4.4 Saldo della certificazione

La certificazione si conclude con il modello CERTIF-Covid 19, alimentato in maniera automatica con i totali delle sezioni 1 - entrate e 2 - spese, dal quale deriva la determinazione del saldo finale, il cui ammontare può registrare un valore positivo o negativo.

La presenza di un saldo positivo della certificazione indica che l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese Covid registrate nel biennio 2020-2021), nel periodo di riferimento, è stato compensato o dalle minori spese Covid e/o dai ristori specifici di entrata e di spesa.

Il saldo negativo della certificazione indica, invece, il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate dall'ente nella certificazione.

In tale ipotesi l'ente ha fronteggiato gli effetti negativi della pandemia sul proprio bilancio anche ricorrendo alle risorse messe a disposizione dallo Stato con il "fondone". Quest'ultimo può aver ristorato in tutto o in parte il saldo negativo della certificazione (la "perdita netta" registrata dall'ente): in questo secondo caso (ossia qualora le risorse assegnate con il "fondone" non siano state sufficienti a compensare interamente il saldo negativo della certificazione) gli enti hanno dovuto fronteggiare gli effetti negativi della pandemia utilizzando, in parte, risorse del proprio bilancio (ammontare che ha assunto rilevanza in sede di regolazione finale tra Stato ed enti locali). Lo schema per la certificazione del saldo è di seguito riportato.

tab. 17

Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (C)	+/-
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	+
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	+/-
Saldo complessivo	=(C)+(D)-(F)

Gli enti campionati hanno registrato tutti un saldo negativo nell'esercizio 2020 mentre soltanto cinque comuni hanno riportato un saldo finale positivo al termine dell'esercizio 2021.

tab. 18

Comune	Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	Totale minori spese derivanti da Covid-19	Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	Saldo complessivo 2021
Calenzano	113.552,00	19.000,00	- 63.007,00	195.559,00
Campi Bisenzio	472.281,00	599,00	69.464,00	403.416,00
Lastra a Signa	387.326,00	53.871,00	232.818,00	208.379,00
Castiglione della Pescaia	673.105,00	-	574.917,00	98.188,00
Massa	668.121,00	356.998,00	- 143.536,00	1.168.655,00

La tabella che segue, invece, riporta il dato riferito a tutti i comuni e alle province e Città Metropolitana oggetto del referto.

tab. 19

SALDO CERTIFICAZIONE	comuni referto		di cui comuni capoluogo		Province e Città Metropolitana	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	-231.901.208,20	-100.275.573,63	-156.542.539,00	-75.248.210,00	-54.248.966,03	-37.352.981,68
Totale minori spese derivanti da Covid-19	110.963.443,00	35.912.491,00	72.390.277,00	26.662.914,00	6.432.624,00	3.361.512,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori	58.311.342,00	54.726.079,00	38.733.063,00	34.066.360,00	6.519.767,00	9.614.812,00
Saldo complessivo	-179.249.107,20	-119.089.161,63	-122.885.325,00	-82.651.656,00	-54.336.109,03	-43.606.281,68

La tabella evidenzia un fabbisogno complessivo di circa 180 milioni nel 2020 e 119 milioni nel 2021 per i comuni oggetto del referto e un fabbisogno complessivo di 54 milioni nel 2020 e di 43 milioni nel 2021 per le province e la Città Metropolitana.

Osservando, altresì, il dato disaggregato dei comuni capoluogo di provincia, la tabella che segue evidenzia come l'ente maggiormente penalizzato nel 2020 (al netto di quanto riportato nei paragrafi finali) è il comune di Firenze, con i suoi 54 milioni di saldo negativo, seguito da Prato con 11 milioni di perdita e Pisa con oltre 10 milioni di perdita. Invece, i comuni meno penalizzati risultano essere Grosseto e Pistoia.

tab. 20

Comuni	Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	Saldo complessivo
Arezzo	-5.324.083,00	1.469.162,00	2.470.999,00	-6.325.920,00
Firenze	-71.541.264,00	34.578.366,00	17.147.576,00	-54.110.474,00
Grosseto	-2.568.431,00	1.759.808,00	2.802.338,00	-3.610.961,00
Livorno	-12.587.240,00	9.174.530,00	3.804.063,00	-7.216.773,00
Lucca	-11.337.744,00	5.032.546,00	2.634.375,00	-8.939.573,00
Carrara	-7.587.544,00	3.728.948,00	655.792,00	-4.514.388,00
Massa	-4.924.404,00	1.712.401,00	990.482,00	-4.202.485,00
Pisa	-15.360.139,00	6.673.580,00	2.043.975,00	-10.730.534,00
Pistoia	-5.620.320,00	2.657.436,00	783.200,00	-3.746.084,00
Prato	-9.171.019,00	858.173,00	2.691.023,00	-11.003.869,00
Siena	-10.520.351,00	4.745.327,00	2.709.240,00	-8.484.264,00
Totale	-156.542.539,00	72.390.277,00	38.733.063,00	-122.885.325,00

Nel 2021 il comune di Firenze si conferma l'ente con il saldo maggiormente negativo (-40 milioni di euro) seguito dal comune di Pisa con circa 16 milioni di perdita. Come già osservato, il comune di Massa evidenzia, invece, unico tra i capoluoghi di provincia, un saldo positivo.

tab. 21

Comuni	Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	Saldo complessivo
Arezzo	-4.140.631,00	1.222.058,00	1.874.198,00	-4.792.771,00
Firenze	-48.815.783,00	15.500.626,00	6.781.694,00	-40.096.851,00
Grosseto	-782.562,00	164.359,00	606.617,00	-1.224.820,00
Livorno	534.618,00	1.695.321,00	6.224.900,00	-3.994.961,00
Lucca	-5.524.042,00	1.796.842,00	2.483.804,00	-6.211.004,00
Carrara	-1.234.608,00	812.330,00	1.044.040,00	-1.466.318,00
Massa	668.121,00	356.998,00	-143.536,00	1.168.655,00
Pisa	-9.750.029,00	939.171,00	7.187.097,00	-15.997.955,00
Pistoia	-1.809.861,00	715.903,00	1.240.603,00	-2.334.561,00
Prato	32.561,00	2.179.003,00	3.276.005,00	-1.064.441,00
Siena	-4.425.994,00	1.280.303,00	3.490.938,00	-6.636.629,00
Totale	-75.248.210,00	26.662.914,00	34.066.360,00	-82.651.656,00

Come già osservato, il saldo complessivo della certificazione costituisce il valore rilevante al fine di determinare l'utilizzo del "fondone". La comparazione tra il saldo della certificazione e le risorse trasferite con il "fondone" fornisce un dato rilevante: ossia se tali risorse sono state sufficienti o meno a ripristinare la capacità di spesa dell'ente al netto dei ristori specifici di entrata e di spesa.

Qualora le risorse del "fondone" siano state in grado di neutralizzare gli effetti negativi sui bilanci degli enti "coprendo" interamente il saldo negativo della certificazione, le eventuali risorse non utilizzate dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione - a partire dal 2020 - e potevano essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2021 e 2022 e per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19, per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4 del 2022) oltretutto, limitatamente

al 2022, per far fronte alle maggiori spese energetiche dell'ente (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4 del 2022). Anche le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 dovevano confluire, per effetto dell'art. 13 co. 1 d.l. n. 4 del 2022, nella quota vincolata del risultato di amministrazione per essere acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenute sui trasferimenti spettanti agli enti, in tali annualità, secondo quanto previsto dai decreti 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024, intervenuti per la regolazione finale dei rapporti tra Stato e enti beneficiari delle risorse del "fondone".

Qualora invece le risorse del "fondone" non siano state in grado di neutralizzare gli effetti negativi sui bilanci degli enti, cioè non siano risultate sufficienti a coprire il saldo negativo della certificazione, secondo la metodologia della Sezione, il differenziale negativo generato nell'utilizzo del fondo, poteva essere coperto nell'esercizio successivo, con le erogazioni effettuate dallo Stato su tale annualità.

Gli esiti della predetta verifica sono evidenziati per annualità e riportati nelle tabelle che seguono:

tab. 22

Saldo certificazione	Comuni referto		
	2020	2021	totale biennio
saldo certificazione	-179.249.107,20	-119.089.161,63	-298.338.268,83
fondone	232.889.364,30	60.770.376,00	293.659.740,30
Saldo utilizzo fondone	53.640.257,10	-58.318.785,63	-4.678.528,53

Per i comuni oggetto del referto la tabella mostra nel 2020 un saldo negativo della certificazione di 179 milioni di euro completamente ristorata dalle risorse del "fondone" pari a circa 233 milioni di euro. Di contro, nel 2021, a fronte di un saldo della certificazione negativo per 119 milioni di euro, le risorse del "fondone", pari ad oltre 60 milioni di euro, non sono state in grado di compensare la perdita di gettito per circa 58 milioni di euro. Considerando il biennio oggetto del referto, le risorse del "fondone" non sono riuscite a compensare integralmente la perdita di gettito per poco meno di 5 milioni di euro.

Di seguito si riportano i dati in esame, con riferimento ai soli Comuni capoluogo di provincia.

tab. 23

Saldo certificazione	Comuni capoluogo		
	2020	2021	totale biennio
saldo certificazione	-122.885.325,00	-82.651.656,00	-205.536.981,00
fondone	132.331.274,33	47.967.739,00	180.299.013,33
Saldo utilizzo fondone	9.445.949,33	-34.683.917,00	-25.237.967,67

Per i comuni capoluogo di provincia la tabella mostra nel 2020 un saldo negativo della certificazione di circa 123 milioni di euro completamente ristorata dalle risorse del "fondone"

pari a circa 132 milioni di euro. Di contro, nel 2021, a fronte di un saldo della certificazione negativo per oltre 82 milioni di euro, le risorse del “fondone”, pari ad 48 milioni di euro, non sono state in grado di compensare la perdita di gettito per oltre 34 milioni di euro. Considerando il biennio oggetto del referto, le risorse del “fondone” non sono riuscite a compensare integralmente la perdita di gettito per circa 25 milioni di euro.

Infine, per le province e Città Metropolitana, la tabella sotto riportata, mostra nel 2020 un saldo negativo della certificazione di 54 milioni di euro completamente ristorata dalle risorse del “fondone” pari a oltre 79 milioni di euro.

tab. 24

Saldo certificazione	Province e Città Metropolitana		
	2020	2021	totale biennio
saldo certificazione	-54.336.109,03	-43.606.281,68	-97.942.390,71
fondone	79.701.693,21	23.973.012,14	103.674.705,35
Saldo utilizzo fondone	25.365.584,18	-19.633.269,54	5.732.314,64

Di contro, nel 2021, a fronte di un saldo della certificazione negativo per oltre 43 milioni di euro, le risorse del “fondone”, pari ad 24 milioni di euro, non sono state in grado di compensare la perdita di gettito per oltre 19 milioni di euro. Considerando il biennio oggetto del referto, le risorse del “fondone” hanno ristorato integralmente la perdita di gettito restituendo una differenza positiva di oltre 5 milioni di euro.

Invece, le tabelle di seguito riportate indicano gli enti, tra quelli esaminati, che in sede di regolazione finale presentano eccedenza di risorse (c.d. surplus finale) – pari a 12 enti - o deficit di risorse (c.d. deficit finale) – pari a 9 enti - a valere sul “fondone” (alleg. C e D al decreto 19 giugno 2024) e gli importi che, rispettivamente, dovranno restituire o ricevere dallo Stato.

tab. 25

Regolazione finale – enti con surplus di risorse (c.d. Surplus finale)	
Comuni oggetto di referto	Surplus finale
Scandicci	1.898.878
Signa	801.858
Borgo a Mozzano	690.268
San Giuliano Terme	653.111
San Gimignano	259.359
Cecina	144.416
Monsummano Terme	126.888
Campi Bisenzio	117.867
Monte Argentario	91.503
Agliana	73.239
Castagneto Carducci	54.555
Volterra	46.654

Per quanto riguarda le amministrazioni provinciali, solamente la provincia di Siena ha registrato un surplus finale per l'importo di 28.792,00 euro.

tab. 26

Regolazione finale – enti con deficit di risorse (c.d. Deficit finale)	
Comuni oggetto di referto	Deficit finale
Pisa	1.538.148,00
Orbetello	1.110.787,00
Quarrata	278.431,00
Follonica	260.209,00
Cascina	244.427,00
Figline E Incisa Valdarno	153.108,00
Grosseto	55.253,00
Montemurlo	37.146,00
Fucecchio	12.648,00

Nessuna amministrazione provinciale è risultata in deficit finale. Va precisato, al riguardo, che la qualificazione di ente in “deficit finale” per l’accezione contenuta nel decreto, dipende non solo dalla realizzazione di un saldo negativo finale a fine 2021 e 2022, ma anche all’andamento registrato da alcune grandezze (miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione tra il 2019 e il 2021 e valore assunto dalla lettera “E” a fine 2022) indicative, secondo l’impostazione seguita nel decreto interministeriale, di una condizione di effettivo/non effettivo squilibrio del bilancio dell’ente, al termine e per effetto dell’emergenza pandemica.

I dati della regolazione finale dei rapporti tra Stato e enti beneficiari delle risorse del “fondone”, contenuti negli allegati al decreto 19 giugno 2024, evidenziano che le risorse messe a disposizione dallo Stato, tramite il “fondone”, sono state sufficienti, per la maggior parte degli enti presi in esame dalla presente indagine, a fronteggiare le conseguenze negative della pandemia, dato che solo 9 enti su 74, a seguito della regolazione finale, riceveranno ulteriori risorse nel periodo 2024-2027, per insufficienza di quelle ricevute nel corso del 2020 e 2021, a valere sullo stesso fondo, mentre 14 enti su 74, di cui 13 comuni e una provincia, dovranno restituire risorse allo Stato a titolo di avanzo da “fondone”. Per tutti gli altri enti campionati la regolazione finale si chiude con un saldo neutro (pari a 0,00 euro) e, di conseguenza, non saranno tenuti alla restituzione di quote allo Stato, né riceveranno ulteriori risorse.

Alle stesse conclusioni si perviene analizzando i dati riferiti a tutti i comuni della regione Toscana dai quali emerge che, su 273 comuni assegnatari di risorse, solo 37 risultano in deficit e, pertanto, riceveranno ulteriori risorse dallo Stato, nel periodo 2024-2027; mentre 80 comuni – essendo in surplus – sono tenuti a restituire allo Stato gli importi ricevuti in eccesso (decreto 19 giugno 2024, alleg. C) e tutti gli altri risultano a saldo zero.

Le province chiudono tutte a saldo 0,00 ad eccezione della provincia di Siena, invece, che evidenzia un surplus di risorse pari a 28.792,00 euro (decreto 19 giugno 2024, alleg. D).

5. Impiego altre risorse per finalità Covid

Come già osservato, il legislatore ha voluto mettere a disposizione degli enti locali la maggior quantità di risorse possibili per poter fronteggiare l'emergenza pandemica e le spese ad essa connesse.

A tal fine ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare alcuni istituti anche in deroga al quadro normativo vigente, per ampliare i margini del bilancio dell'esercizio e conseguentemente la capacità di spesa, per far fronte ai maggiori interventi emergenziali. Alcuni istituti hanno avuto rilievo anche in termini di liquidità.

Tali interventi sono accomunati da una regola di cui la Sezione, nel corso dell'istruttoria, ha verificato il rispetto: tutte le spese finanziate con le ulteriori risorse non potevano essere inserite nella certificazione riferita all'utilizzo del "fondone" affinché le predette spese non fossero doppiamente finanziate: una volta a carico del "fondone" ed una volta con le ulteriori risorse.

L'inserimento di tali spese nella certificazione quale "maggiori spese" Covid ha determinato un effetto irreversibile ossia la rilevanza delle stesse ai fini del saldo finale della stessa certificazione e, conseguentemente, una diretta rilevanza ai fini della regolazione finale.

Per questo motivo la Sezione ha ritenuto doveroso, in tali fattispecie, ridestinare le predette risorse alle finalità originariamente previste. Laddove non è stato possibile operare in tale direzione, non si è potuto far altro che rideterminare il saldo della certificazione ed il conseguente utilizzo del "fondone", rimettendo al Mef eventuali provvedimenti da adottare. Le risorse in argomento vengono descritte nei successivi paragrafi.

5.1 Svincolo quote avanzi esercizio precedente ex art. 109, comma 1 ter, d.l. n. 18 del 2020

La norma citata nel titolo ha previsto che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, potessero procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che aveva erogato le somme, potevano essere utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19 (facoltà estesa anche agli esercizi 2021 e 2022).

La Sezione ha chiesto agli enti coinvolti nella verifica se avessero fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dalla norma in esame, svolgendo inoltre approfondimenti sulle spese impegnate con tali risorse per verificarne la "finalità Covid" e, allo stesso tempo, che tali spese non fossero inserite nella certificazione riferita all'utilizzo del "fondone" per evitare che le stesse fossero finanziate mediante due distinte fonti.

L'esito della verifica ha evidenziato criticità solo per il comune di Siena in merito al quale è emerso che, sul totale delle risorse svincolate, solo una parte è stata destinata ad interventi emergenziali (nonostante la mancanza di adeguate scritture contabili al fine di correlare la fonte di finanziamento delle spese sostenute). L'ente, infatti, non ha fornito un quadro

esaustivo del preciso impiego delle risorse svincolate e ha giustificato l'utilizzo di oltre 3 milioni di euro imputandoli a quella parte di saldo negativo della certificazione non ristorato, per mancanza di capienza di risorse, dal "fondone".

Tale interpretazione circa l'utilizzo delle risorse svincolate non può essere condiviso in quanto il saldo negativo della certificazione ha già assunto rilievo nell'ambito della certificazione inviata al Mef, sulla base della quale lo Stato ha effettuato la regolazione finale, con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal recente decreto 19 giugno 2024. Va inoltre precisato che la certificazione aveva a tutti gli effetti valore di rendicontazione. Le spese in essa indicate devono quindi ritenersi finanziate con le risorse erogate a valere sul "fondone".

Scopo della certificazione è stato, infatti, quello di verificare a consuntivo la perdita di gettito e l'andamento delle spese, consentendo, poi, le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I saldi determinati dagli enti, positivi (avanzo da "fondone") o negativi, costituiscono, quindi, situazioni di debito/credito nei confronti dello Stato, che trovano compensazione nella regolazione finale recentemente definita dal ministero.

Nel caso in esame, pertanto, la Sezione, a fronte di uno svincolo di risorse pari a 5.373.856,54 euro, ha ritenuto necessaria la ricostituzione di un vincolo di importo di 3.246.565,65 sulle risorse non utilizzate. Nessun caso è stato registrato per province ed area metropolitana.

5.2 Utilizzo risorse derivanti dai permessi di costruire ex art. 109, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

Tra le altre misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e per ampliare la capacità di spesa degli enti locali si deve ricordare anche l'impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie, facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 per finalità Covid.

Per tale fattispecie, ovvero l'impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie, solo tre enti vi hanno fatto ricorso nel biennio per un ammontare complessivo di circa 50 mila euro. All'esito delle verifiche effettuate dalla Sezione, è emersa la necessità di vincolare nuovamente metà di tali risorse per le specifiche finalità di legge in quanto le spese finanziate sono, poi, state inserite anche nella certificazione riferita al "fondone" duplicandone, di fatto, il finanziamento.

5.3 Interventi di sostegno alla gestione del debito

La normativa emergenziale, al fine di dare immediato sollievo ai bilanci degli enti locali, ha previsto diverse misure volte ad attenuare il peso degli oneri dipendenti dal rimborso dei prestiti in essere.

Al riguardo meritano particolare attenzione le misure previste dagli articoli 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) e 113 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) - che hanno introdotto una speciale disciplina in materia di sospensione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali e significative semplificazioni procedurali e deroghe con riferimento all'applicazione di accordi di moratoria promossi dall'ABI.

Le disposizioni in commento sono state introdotte al fine di proteggere la liquidità degli enti locali, posto che – a seguito del dispiegarsi degli effetti dell'emergenza Covid-19 – il sistema delle autonomie locali si è trovato, improvvisamente, a fronteggiare da un lato una contrazione delle entrate proprie e dall'altro un aumento di costi imprevisti, derivanti dalla necessità di contrastare la situazione emergenziale.

Gli elementi di semplificazione e le deroghe introdotte dalle prime due norme si prefiggevano lo scopo di assicurare un tempestivo ed efficace funzionamento degli strumenti approntati – sia per via legislativa che su base volontaria – per assicurare immediata liquidità agli enti locali e tra questi, in particolare:

- la sospensione, per l'anno 2020, della quota capitale dei c.d. "Mutui Mef" (art. 112 d.l. n.18 del 2020);
- la sospensione, per l'anno 2020, del pagamento della quota capitale dei mutui contratti con le banche aderenti all'accordo quadro ABI-ANCI-UIP (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020);
- la rinegoziazione, per l'anno 2020, dei prestiti concessi agli enti locali dalle banche e dalla Cassa depositi e prestiti (art. 113 co.1 d.l. n.34 del 2020).

5.3.1 Sospensione dei mutui ex art. 112 d.l. n.18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020

L'art. 112 del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18 del 2020) ha previsto, nell'ambito delle misure temporanee volte a fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica, la possibilità di sospendere – solo per l'esercizio 2020 - il pagamento della quota capitale dei cc.dd. "mutui Mef"; ossia i mutui che comuni, province e città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), poi trasferiti al Ministero dell'economia e finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.

La norma in argomento - che ha posto a carico dello Stato il costo dell'operazione di sospensione, in termini di maggiori interessi passivi - ha consentito di differire il pagamento della quota capitale 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale e ha vincolato l'utilizzo delle risorse liberate per effetto del mancato rimborso delle rate al "*finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19*" (art. 112, co.2).

È stato chiarito, a tal proposito (v. memoria Corte dei conti 25 marzo 2020 sul d.l. n. 18 del 2020, in AS 1766) che tra gli interventi ammissibili, mediante l'utilizzo delle risorse liberate dalla sospensione, rientrano anche quelli finalizzati al "*rilancio economico*".

Successivamente, per effetto dell'accordo quadro ABI - ANCI/UIP, siglato in data 6 aprile 2020, il beneficio della sospensione del pagamento della quota capitale 2020, con conseguente modifica del piano di ammortamento, è stato esteso anche ai mutui contratti con altri istituti bancari.

Il relativo costo, tuttavia, a differenza dell'operazione di sospensione disciplinata dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 - è stato posto a carico degli enti locali, dall'art. 113 d.l. n. 34 del

2020. Questa norma ha recepito a livello legislativo la fattispecie, introducendo importanti semplificazioni e deroghe per favorirne l'utilizzo da parte degli enti locali.

All'accordo-quadro promosso da ABI hanno aderito formalmente n. 99 banche. Trattandosi di adesione di tipo volontaristico, gli istituti di credito hanno avuto la possibilità di offrire anche condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo-quadro medesimo, nonché modalità e soluzioni operative aventi effetti equivalenti.

Nell'ambito delle semplificazioni procedurali - volte ad accelerare l'iter deliberativo degli enti - e delle deroghe introdotte, dall'art. 113, con l'obiettivo di dare più ampia ed agevole diffusione allo strumento di flessibilità, si segnala la possibilità di deliberare l'operazione di sospensione anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 TUEL, consentendo - nell'immediato - di beneficiare dell'agevolazione anche agli enti che non avevano ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In merito alla destinazione di utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI, prevista dall'art. 113 d.l. 34 del 2020, deve ritenersi operante - al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef- il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19"* e *"di rilancio economico"*.

Sebbene l'art. 113, comma 2, del d.l. 34 del 2020 non contenga un espresso rinvio all'utilizzo previsto dall'art. 112, comma 2, del d.l. 18 del 2020, il vincolo si desume comunque dalla formulazione letterale dell'art. 113 d.l. 34 del 2020, secondo la quale la sospensione è prevista *"in considerazione dell'emergenza COVID-19"*, e dalla *ratio* dei tre provvedimenti in argomento (i due provvedimenti normativi e l'Accordo ABI - ANCI/UPI) identificabile - come precisato più volte - nella necessità di assicurare liquidità agli enti per fronteggiare le difficoltà conseguenti alla pandemia e favorire il rilancio economico del Paese.

Tale lettura trova conferma anche nella parte introduttiva dell'Accordo citato, laddove si individua lo scopo delle operazioni di sospensione nella necessità di creare, a favore degli enti, una provvista finanziaria utile per sostenere spese di natura emergenziale e fronteggiare le maggiori esigenze di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Ulteriori elementi a favore di una tale lettura delle norme sono, da un lato, la previsione di onerosità della sospensione e, dall'altro, la deroga - consentita dall'art. 113, comma 2 - all'obbligo di valutazione della convenienza economica dell'operazione, previsto in via ordinaria dall'art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il maggiore onere finanziario (in termini di interessi da corrispondere sulla rata sospesa) consentito dal legislatore (art. 113 co.2) a prescindere dall'entità del costo complessivo e da qualsiasi valutazione di convenienza economica dell'operazione, si giustifica - infatti - per finalità di utilizzo delle risorse meritevoli di tutela, correlate alla necessità di affrontare e superare la fase pandemica cercando, al contempo, di garantire gli equilibri di bilancio dell'ente messi a rischio dalla necessità di fronteggiare spese emergenziali o la riduzione di entrate non altrimenti ristrate (tramite il *"fondone"* o ristori specifici di entrata messi a disposizione dallo Stato).

In caso di diverso utilizzo delle economie in argomento oppure di mancato utilizzo al termine dell'esercizio 2020 si ritiene che i relativi importi - al pari di quelli derivanti dalla sospensione dei c.d. mutui Mef previsti dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 - avrebbero dovuto, secondo la normativa vigente a quella data, essere vincolati nell'avanzo di amministrazione per tornare ad essere utilizzati per spese di investimento, una volta venuto meno il contesto di carattere emergenziale nel quale - invece - è stato possibile utilizzarli anche per spese correnti emergenziali.

Il suddetto vincolo, tuttavia, deve ritenersi venuto meno, a partire dal rendiconto 2023, al pari di quello previsto - per l'utilizzo delle economie dei mutui Mef - dall'art. 112 co. 2 d.l. 18 del 2020, per effetto dell'art. 3 co. 2 del decreto 8 febbraio 2024 secondo il quale *"Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione"*.

Sulla base del quadro normativo sopra delineato, le verifiche effettuate dalla Sezione hanno avuto ad oggetto l'entità delle risorse liberate - nell'esercizio 2020 - per effetto della sospensione dei mutui, le modalità di utilizzo delle relative economie e l'eventuale sovrapposizione tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla sospensione dei mutui e quelli rendicontati nella certificazione Mef, nell'ambito delle "maggiori spese Covid".

La prima verifica era finalizzata ad appurare la dimensione del fenomeno e il rispetto o meno del vincolo di utilizzo previsto dalla normativa emergenziale (finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "interventi di rilancio economico").

La seconda, invece, era tesa a verificare l'assenza di una duplice rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse in argomento. L'eventuale inserimento delle spese finanziate con le economie da sospensione mutui nell'ambito della certificazione Mef (mediante valorizzazione delle voci relative alle "maggiori spese") avrebbe dato luogo, infatti, ad una compilazione non corretta della certificazione e ad una duplicazione di utilizzo - non consentita - delle agevolazioni economiche, poiché lo stesso intervento già finanziato mediante le economie da sospensione dei mutui avrebbe beneficiato, al contempo, dei ristori economici messi a disposizione dallo Stato per consentire l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "fondone").

Le verifiche effettuate dalla Sezione hanno restituito un quadro dal quale è emerso come abbiano fatto ricorso alla sospensione ex art. 112 n. 40 comuni su 74 (pari quindi al 54 per cento del totale degli enti oggetto di referto), mentre alla sospensione ex art. 113 hanno fatto ricorso 27 enti (pari al 36 per cento).

Per quanto riguarda province ed area metropolitana, hanno fatto ricorso alla sospensione ex art. 112 tutte le amministrazioni ad eccezione di quelle di Firenze e Prato, mentre la metà degli enti ha fatto ricorso alla sospensione ex art. 113.

In base ai dati acquisiti, rispetto ai quali va tuttavia segnalata la mancata o incompleta risposta di diversi enti, relativamente alla sospensione ex art. 112, sono state liberate risorse per un ammontare complessivo di oltre 9 milioni di euro (di cui quasi 8 milioni per i comuni e poco più di 1 milione di euro per province e città metropolitana, mentre, per quanto concerne la sospensione ex art. 113, sono state liberate risorse per un ammontare complessivo di 21

milioni di euro (di cui oltre 18 milioni di euro per i comuni e oltre 2 milioni di euro per province e città metropolitana).

tab. 27

Avanzo economico ex art. 113				
Tipologia ente	Avanzo economico	Utilizzo avanzo economico per finalità Covid	Differenza (utilizzo per finalità diverse)	Vincolo teorico da ricostituire
Comuni	18.783.448,35	5.598.841,58	13.184.606,77	5.096.371,74
Province e Città Metropolitana	2.281.715,98	1.515.530,19	766.185,79	485.639,32
Totale	21.065.164,33	7.114.371,77	13.950.792,56	5.582.011,06

Gli enti beneficiari hanno utilizzato solo in parte tali risorse, per interventi coerenti con i vincoli di destinazione previsti dal legislatore (finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19”* e *“interventi di rilancio economico”*) destinando la restante quota ad interventi di spesa corrente generica (estranea alle finalità Covid e ai vincoli di utilizzo previsti) o alla salvaguardia e mantenimento degli equilibri di bilancio.

La Sezione osserva, a tal proposito, che gli enti che non hanno utilizzato le risorse in argomento per il finanziamento di maggiori spese Covid o più in generale per interventi necessari a far fronte all'emergenza pandemica avrebbero dovuto farle confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, con conseguenti ricadute anche sulla quantificazione dei vincoli degli esercizi successivi, fino al 2022. Questo limite temporale viene definito per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 co. 2 del decreto 8 febbraio 2024 che, per tali risorse, ha previsto lo svincolo - a decorrere dal rendiconto 2023 - disponendo che *“Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione”*.

Quasi tutti gli enti esaminati, infine, hanno dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti - a valere sul c.d. *“fondone”* - perché relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui. Per gli enti, invece, che non hanno reso tale attestazione non è stato possibile confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

5.3.2 Rinegoziazione dei mutui ex art. 113 d.l. n. 34 del 2020

All'esigenza di assicurare una maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto ha cercato di dare risposta - nel 2020 - la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (in prosieguo, CDP) che, in parallelo alle operazioni di sospensione dei mutui c.d. Mef, di cui si è detto in precedenza, ha avviato anche un'operazione di rinegoziazione dei mutui in essere rivolta a comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane, regioni, province autonome.

L'iniziativa della CDP, maturata nella prima fase come proposta spontanea, è stata disciplinata dalla Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020, che ha circoscritto i destinatari dell'intervento e individuato le modalità, le condizioni contrattuali e le scadenze temporali per

l'adesione, prevedendo la possibilità di rinegoziare, per l'anno 2020, i prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione.

Le condizioni della rinegoziazione disciplinate dalla citata circolare CDP n. 1300 del 2020 hanno previsto una scadenza fissata al 31 dicembre 2043, per tutti i prestiti originari con scadenza antecedente a tale data e una scadenza invariata per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043. Il tasso di interesse post rinegoziazione è stato determinato in misura fissa e stabilito in misura percentuale differente per ciascun prestito, con lo scopo di consentire alla CDP di applicare il principio di *equivalenza finanziaria* che sottende all'intera operazione e che ha assicurato all'ente erogatore un'equità economica, altrimenti inficiata per aver sostituito l'incasso di una determinata somma ad una scadenza prefissata con più pagamenti di minore importo e scadenze prolungate. La circolare n. 1300 del 2020 ha previsto, a tal proposito, un *“ tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione”*.

L'operazione in questione ha ricevuto poi “copertura normativa” dall'articolo 113 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020 che - allo scopo di garantire agli enti locali, nell'immediato, una maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza in atto - ha consentito di rinegoziare, oltre ai mutui contratti con la CDP, anche quelli assunti con altri istituti bancari e con gli intermediari finanziari. La norma in argomento ha introdotto anche misure di semplificazione, consentendo agli enti di aderire alle operazioni di rinegoziazione nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ritenendo sufficiente - in deroga alle regole sulla competenza consiliare (art. 42 TUEL) - una deliberazione dell'organo esecutivo. L'art. 113 citato ha mantenuto fermo, tuttavia, l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione, in sede di approvazione dello stesso oppure mediante apposita variazione di bilancio, qualora la rinegoziazione fosse intervenuta dopo l'approvazione del bilancio.

Le verifiche effettuate dalla Sezione sugli effetti della rinegoziazione dei mutui disciplinata dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020, sono state svolte sulla base della specifica istruttoria, volta non solo ad acquisire il dato delle economie realizzate sugli esercizi oggetto di esame, ma anche in termini più generali, la rimodulazione dei piani di restituzione del capitale ed il costo complessivamente a carico del bilancio nell'intero periodo di ammortamento. Tali elementi sono stati integrati con le indicazioni contenute nel questionario sul rendiconto 2020 (Sez. II-Indebitamento e strumenti di finanza derivata, quesito n. 3) ove sono stati indicati gli importi complessivi dei mutui estinti e rinegoziati dagli enti nonché le risorse derivanti dalla rinegoziazione.

In sede istruttoria è stata richiesta attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica al fine di verificare l'assenza di un duplice finanziamento degli interventi in argomento:

mediante l'avanzo economico determinato dalla rinegoziazione e con i ristori economici messi a disposizione dallo Stato per consentire l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "fondone").

I dati emersi dall'indagine condotta dalla Sezione hanno evidenziato un utilizzo diffuso nel biennio considerato dal referto come riportato dalla tabella che segue.

tab. 28

Tipologia ente	Economie da rinegoziazione mutui			
	Anno 2021		Anno 2021	
	Numero enti	Importo economie	Numero enti	Importo economie
comuni oggetto di referto	41	65.787.351,40	16	9.100.500,06
di cui: comuni capoluoghi di provincia	7	17.990.749,92	7	2.773.966,63
province e Città Metropolitana	7	4.951.793,66	4	1.558.480,67

In base ai dati forniti dagli enti, in totale risultano essere state liberate risorse sul bilancio corrente per oltre 70 milioni di euro nel 2020 e per oltre 10 milioni di euro nel 2021.

Per le risorse liberate dalla rinegoziazione prevista dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 trova applicazione il disposto dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, conv. in l. n. 170 del 2023, il quale prevede che *"Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."*

L'indagine ha evidenziato, in generale, che il costo dell'operazione di rinegoziazione, desunto dal confronto tra l'ammontare degli interessi complessivi derivanti dal nuovo piano di ammortamento, al tasso proposto dalla CDP, e gli interessi residui del piano di ammortamento precedente a quello di rinegoziazione, presenta un delta negativo e quindi un apparente maggior costo per l'ente. L'operazione in argomento, in altri termini, ha consentito agli enti locali di liberare, nel bilancio di previsione, risorse finanziarie sia per l'anno 2020, sia per alcuni degli anni successivi - ove si osserva la riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento - ma al contempo ciò ha generato un aumento della spesa complessiva per interessi, in conseguenza della maggior durata dell'indebitamento.

5.4 Ulteriori contributi

Gli enti locali, oltre alle risorse di cui si è discusso nei paragrafi precedenti, hanno ricevuto ulteriori contributi da Stato, Regioni, altri enti pubblici e privati per finalità specifiche.

Considerata l'origine e la finalità di tali contributi, la Sezione ne ha verificato l'impiego e la mancata inclusione delle stesse nella certificazione riferita al "fondone" (per evitare, come più volte evidenziato, la duplicazione delle forme di finanziamento per una stessa spesa), e l'eventuale allocazione tra le quote vincolate dei contributi non spesi.

Tale ultima verifica si è resa necessaria in quanto la destinazione specifica di tali risorse non poteva consentire agli enti una libertà di scelta delle finalità da perseguire le quali, come minimo, dovevano avere ad oggetto interventi destinati a far fronte all'emergenza pandemica.

Le verifiche della Sezione non hanno evidenziato particolari criticità. La tabella che segue evidenzia gli ulteriori contributi ricevuti dagli enti locali, dedotte dalle risposte istruttorie che, tuttavia, anche su questo aspetto sono risultate spesso incomplete e non circostanziate. A tale proposito va segnalata, in particolare, la non corretta compilazione dei modelli A/2 (allegati obbligatori al rendiconto) e, al contrario, l'emersione in tali prospetti di risorse e relativi impieghi correlati a contribuzioni non segnalate nella nota di risposta, o addirittura a dichiarazioni che escludevano la presenza di tali ulteriori erogazioni.

tab. 29

Ulteriori contribuzioni erogate per annualità e per fonte di provenienza					
Anno	Importo complessivo	di cui:			
		da Stato	dalla Regione	da altri enti pubblici	da privati e imprese
2020	14.060.470,95	6.841.976,25	3.977.279,62	557.074,59	2.684.140,49
2021	11.350.789,56	2.688.861,52	7.932.220,15	193.822,26	535.885,63
Totale	25.411.260,51	9.530.837,77	11.909.499,77	750.896,85	3.220.026,12

6. L'accertamento dell'avanzo vincolato sulle risorse covid

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di osservare l'ingente quantitativo di risorse messe a disposizione degli enti locali per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Tali risorse, talvolta, sono risultate superiori alle reali necessità degli enti e, pertanto, il mancato utilizzo delle stesse ha reso necessaria l'apposizione di un vincolo sulle quote non utilizzate a fine esercizio; altre volte non sono state correttamente utilizzate deviando dalla destinazione a cui le stesse erano finalizzate; altre volte ancora vi è stata una duplicazione nell'utilizzo delle medesime (mediante impiego di risorse specifiche ed inserimenti della spesa anche nella certificazione riferita al "fondone").

Di seguito, in forma riepilogativa, si darà conto degli esiti della verifica circa la rideterminazione da parte della Sezione delle quote vincolate riferite alle risorse esaminate nel corso del referto secondo la metodologia ritenuta corretta, in considerazione anche della "interferenza" tra diverse voci di avanzo vincolato.

6.1 Avanzo da "fondone": previsione normativa

Il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) aveva previsto che le risorse di cui al "fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualora non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, dovessero confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Va poi precisato che gli utilizzi di tali avanzi, nell'esercizio successivo, non erano soggetti ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (limiti stabiliti per gli enti in disavanzo).

Le risorse vincolate al termine dell'esercizio 2020, pertanto, potevano essere utilizzate, insieme alle ulteriori risorse del "fondone" trasferite sul bilancio 2021 degli enti locali, per le medesime finalità emergenziali. I relativi impieghi dovevano confluire in termini di maggiori spese nella certificazione da rendere nell'esercizio 2021. Ciò consentiva di avere, al termine dell'esercizio 2021, una rappresentazione comprensiva di tutte le risorse erogate nel biennio 2020/2021 e dei relativi utilizzi.

Per completezza occorre ricordare che il comma 1 dell'articolo 13 del decreto "sostegni-ter" (d.l. n. 4 del 2022 come convertito dalla legge n. 25 del 2022), ha previsto anche per l'esercizio 2022 la possibilità di utilizzare le risorse vincolate del "fondone, (ed anche quelle derivanti dai ristori specifici di spesa) purché destinate alle medesime finalità per le quali le stesse erano state assegnate. Il legislatore ha, poi, ampliato la finalità di utilizzo di tali risorse prevedendo all'articolo 37-ter del decreto "taglia prezzi" (d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella legge n. 51 del 2022) che gli enti locali potessero disporre l'utilizzo dell'avanzo suddetto, per il solo anno 2022, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 (la norma richiamata ha integrato in tal senso il comma 6 del citato articolo 13 del d.l. n. 4 del 2022). Tale facoltà è stata poi estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, d.l. n. 50 del 2022, anche alle maggiori spese per il gas.

L'articolo 40, comma 5-ter, del medesimo d.l. n. 50 del 2022, ha consentito, poi, l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare l'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime sulla Tari e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Gli utilizzi sopra ricordati, inoltre, erano consentiti, in considerazione delle norme sopra richiamate (che escludono ai predetti avanzi l'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018) anche agli enti che presentassero un risultato negativo alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Infine, si rammenta che ai fini della regolazione finale e della corretta determinazione delle risorse da "fondone" non utilizzate dagli enti, la certificazione relativa all'esercizio 2022 (non oggetto del presente referto) non doveva tener conto della Sezione 1 – entrate qualora il saldo di quest'ultima, al netto dei ristori, presentasse un saldo positivo trattando, quindi in modo differente la certificazione 2022 rispetto a quella riferita al biennio precedente: *"Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)" risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)." In tal modo si è voluto neutralizzare l'effetto migliorativo sul saldo complessivo della certificazione delle maggiori entrate registrate nell'esercizio 2022, che avrebbe comportato un minore utilizzo dell'avanzo da "fondone" nell'esercizio 2022.*

6.2 Avanzo da "fondone": determinazione

Come più volte ricordato, con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese (al netto delle minori spese), successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Pertanto, la Sezione ha analizzato, dopo le verifiche preliminari come sinora descritte, l'ammontare delle risorse da "fondone" rimaste inutilizzate dapprima al termine dell'esercizio 2020 e successivamente al termine dell'esercizio 2021.

Per definire gli esiti della verifica, pertanto, una volta terminato il controllo sul corretto utilizzo dei fondi emergenziali e sulla corretta compilazione della certificazione (si vedano i paragrafi a tal fine dedicati del referto) la Sezione, ha comparato il saldo complessivo certificato (eventualmente rideterminato a seguito delle verifiche istruttorie effettuate sull'utilizzo delle risorse emergenziali) con l'ammontare delle risorse trasferite ai sensi del citato art. 106. In questa quota di avanzo, sinteticamente determinata, è ricompreso l'eventuale avanzo da ristori specifici di spesa non utilizzati (si ricorda che nella sezione spese sono ricomprese tutte la maggiori spese covid, anche quelle ristrate con i ristori specifici di spesa e queste vengono nettizzate dall'entrata percepita a titolo di ristoro specifico di spesa). Il calcolo per la determinazione dell'avanzo da "fondone" è rappresentato nelle seguenti tabelle.

tab. 30

CERTIFICAZIONE	
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	VALORE
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	- VALORE
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	+ VALORE
Saldo complessivo	SALDO CERTIFICAZIONE

tab. 31

UTILIZZO FONDONE	
Fondo funzioni fondamentali percepito	VALORE
Saldo complessivo	MENO
Ristori di spesa non utilizzati	MENO
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	SALDO AVANZO

Rispetto a tale calcolo sintetico, la Sezione ha condotto alcune ulteriori verifiche sulla quantificazione dell'avanzo, collegate essenzialmente alla effettiva incidenza delle maggiori spese Covid inserite in certificazione sull'impiego del fondo per le funzioni fondamentali. Attraverso la compilazione del modello 2.G, infatti, gli enti sono stati chiamati ad operare una distinzione tra le maggiori spese Covid imputabili al "fondone" e quelle derivanti dall'impiego dei ristori specifici di spesa. Nell'analisi dell'esercizio 2021, inoltre, rilevavano anche le economie sugli impegni del 2020, inserite quali minori spese Covid ma, a seconda del caso, imputabili all'una o all'altra fonte di finanziamento.

Inoltre, e più in generale, va detto che per la determinazione dell'avanzo da "fondone" (o determinazione del saldo negativo) dell'esercizio 2021 rilevava nel calcolo della Sezione anche la quota definita al termine dell'esercizio 2020.

Per rappresentare graficamente il percorso metodologico della Sezione si riporta, di seguito, a titolo meramente esplicativo, un prospetto riferito all'esercizio 2021, e riguardante un ente con determinazione del saldo negativo da "fondone".

tab. 32

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		99.932,06
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-58.196,00
Differenziale sull'entrata		41.736,06
Minori spese Covid 2021		3.000,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	428.300,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	217.445,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020 impiegati nel 2021</i>	1.566,00	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-209.289,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021		-164.552,94
Saldo "fondone" 2020		355.866,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		191.313,06

Del saldo relativo all'utilizzo del fondo si è dato conto nel paragrafo relativo alla certificazione. Il mancato integrale impiego del "fondone" ha prodotto, conseguentemente, un avanzo da allocare tra i vincoli di legge al termine di ciascun esercizio finanziario inciso dall'emergenza pandemica sino alla regolazione finale.

Prima dell'analisi successivamente descritta, la Sezione ha verificato il corretto calcolo dell'avanzo da "fondone" per tutti gli enti.

Tale avanzo è stato oggetto di analisi da parte della Sezione anche mediante le verifiche sulla certificazione e sull'utilizzo delle altre risorse messe a disposizione degli enti dal legislatore.

Come ripetuto più volte nel corso del referto, la regola principale nell'esame degli utilizzi delle risorse Covid consiste nel divieto di duplicare le fonti di finanziamento delle spese sostenute dagli enti connesse all'emergenza sanitaria.

Quando tale divieto non è stato osservato la Sezione, nel prendere atto dell'errata certificazione o della duplicazione del finanziamento, ha provveduto a rideterminare - di volta in volta - l'avanzo da "fondone" o l'avanzo riferito alle altre risorse.

Riepilogando quanto emerso dall'analisi del presente referto, l'avanzo da "fondone" ha avuto interazioni con altre fattispecie che ne hanno influenzato la corretta determinazione:

1. Avanzo da "Tari" 2020: le agevolazioni finanziate con le predette risorse non dovevano essere riportate nella Sezione della certificazione riferita alle maggiori spese Covid; inoltre, in caso di mancato utilizzo delle stesse, la quota residua doveva essere allocata tra i vincoli di legge come quota aggiuntiva all'avanzo da "fondone";
2. Avanzo da imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e imposta di sbarco: per le risorse in esame la Sezione ha verificato sia il corretto utilizzo delle stesse sia la corretta determinazione dell'avanzo riferito alle quote non utilizzate (o non correttamente utilizzate) il cui ammontare risulta aggiuntivo rispetto a quello da "fondone";
3. Avanzo da ristori specifici di spesa: l'ammontare dello stesso viene detratto dalla differenza tra il fondo funzioni fondamentali e il saldo della certificazione, al fine di determinare l'eventuale avanzo da "fondone".
4. Avanzo riferito alle spese in c/capitale originariamente finanziate con risorse destinate o vincolate: questa verifica ulteriore muove dalla considerazione che le spese di parte capitale, ed in particolar modo quelle afferenti ai maggiori oneri della sicurezza dei cantieri delle OOPP, generalmente potevano trovare copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera già presente nel piano triennale e pertanto già finanziata nel bilancio dell'esercizio. Se la copertura economica dell'opera fosse stata garantita a valere di contributi agli investimenti o da risorse proprie ma destinate agli investimenti, l'aver inserito la maggiore spesa qualificabile senza dubbio in maggiore spesa covid, significa, di fatto avere sostituito, almeno per la quota parte della spesa certificata, la fonte di finanziamento dell'opera, ponendola a carico del "fondone", con la necessità di ricostituire nel rendiconto il vincolo originario sulle quote destinate o vincolate;
5. Avanzo riferito allo svincolo quote avanzi anno precedente ex art. 109, comma 1 ter, d.l. 18 del 2020: in tal caso un errato utilizzo delle risorse o l'inserimento delle spese da queste finanziate anche nella certificazione ha prodotto la necessità di ricostituire il vincolo sulle quote liberate;
6. Avanzo riferito all'impiego di risorse da concessione edilizie per finanziamento spese correnti per finalità covid: si rende necessaria la ricostituzione del vincolo nelle risorse vincolate;

7. Ulteriori duplicazioni con altre fonti di finanziamento. La casistica è riferita all'ipotesi di inserimento nella certificazione ministeriale dei due esercizi di "maggiori spese Covid" finanziate con risorse diverse dal "fondone". Tra queste occorre ricordare: gli avanzi economici prodotti dalle operazioni di sospensione del rimborso quote capitali dei mutui e dalle operazioni di rinegoziazione dei prestiti e le risorse da contribuzioni non ricomprese nella certificazione ministeriale, assegnate dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici o derivanti da erogazioni liberali di privati e imprese.

Al termine di ciascun esercizio, e una volta definiti i dati da inserire nella certificazione ministeriale, l'ente è stato chiamato ad evidenziare le diverse quote di avanzo vincolato, da inserire distintamente nella partizione dei vincoli di legge o dei trasferimenti del risultato di amministrazione. La ricostruzione dei vincoli finali, oltre a ricomprendere l'avanzo da "fondone" in senso stretto, doveva considerare ulteriori fattispecie derivanti sempre dalla certificazione ministeriale ma aventi ragioni e modalità di determinazione proprie.

La prima casistica da menzionare è quella legata alla mancata valorizzazione, nella certificazione ministeriale, di "minori spese Covid" collegate al risparmio atteso per l'erogazione dei buoni pasto o la minore spesa per lavoro straordinario.

In tali casi si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid, specificava, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione avrebbero dovuto costituire quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870. Ne conseguiva la possibilità, offerta agli enti, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e minore remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa Covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

La seconda casistica è legata invece alla possibilità offerta agli enti di valorizzare, nella certificazione 2020 e 2021, maggiori spese Covid connesse ai contratti di servizio continuativo assunti nell'esercizio certificato ma con imputazione della spesa anche ad annualità successive (2021 e 2022). In tale ipotesi si generavano quote di avanzo connesse al fatto che, per tali importi, il "fondone" non era stato materialmente impiegato nonostante, ai fini della certificazione, le relative spese erano state imputate allo stesso, quali maggiori spese Covid. Infatti, come previsto nella Faq 15, *"In caso di sottoscrizione, nell'esercizio 2020, di un contratto di servizio continuativo l'ente, all'interno del bilancio di previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 2021 con le risorse proprie dell'esercizio 2021. In seguito, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021- 2023, potrà utilizzare la quota dell'avanzo di amministrazione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)"*.

Va infine ricordato che, nel 2021, gli enti avrebbero dovuto verificare gli impieghi delle quote di avanzo generate sul 2020, ed eventualmente movimentare i rispettivi vincoli del risultato di amministrazione 2021.

In conclusione, l'interferenza tra i predetti istituti, oltre ad altri errori di compilazione da parte degli enti, ha prodotto la rideterminazione dell'avanzo da "fondone" nei termini indicati dalla tabella sottostante. Ad esso vanno aggiunti gli avanzi allo stesso strettamente connessi riferiti a "Tari 2020" e "imposta di soggiorno".

tab. 33

Minori vincoli di legge allocati nel rendiconto								
Certificazione	Avanzo da fondone		Vincoli di legge rendiconto: TARI-TARI Corrisp.		Vincoli di legge rendiconto: Imposta di soggiorno		Altro	
	n. enti	Ammontare minori vincoli	n. enti	Ammontare minori vincoli	n. enti	Ammontare minori vincoli	n. enti	Ammontare minori vincoli
2020	20	3.762.208,79	6	1.470.743,81	3	776.476,14	2	225.881,04
2021	21	5.921.842,29	4	1.238.870,34	5	2.052.988,14	6	631.048,50

Gli enti che hanno commesso errori nella certificazione ammontano a circa il 27 per cento degli enti oggetto del referto. Si rappresenta che in alcuni casi gli errori non hanno prodotto conseguenze dirette sull'avanzo da "fondone" in quanto il saldo della certificazione è risultato negativo. In tal caso la Sezione ha rideterminato *in pejus* il saldo negativo per un ammontare di oltre 2 milioni e mezzo di euro. In alcuni casi gli enti hanno determinato il saldo negativo con un valore peggiore di quello, invece, rideterminato dalla Sezione.

In riferimento alla rideterminazione dei vincoli collegati al fondo per le funzioni fondamentali, va osservato che la loro materiale trasposizione sui risultati di amministrazione degli enti è legata anche agli esiti della regolazione finale la quale, peraltro, incidendo sulla situazione finanziaria al termine dell'esercizio 2023, tiene conto dell'evoluzione dei fabbisogni e dei surplus del 2021 in base ai dati contabili del 2022 e 2023.

Dal canto suo il Ministero potrà valutare gli esiti del presente referto per valutazioni ulteriori da condurre rispetto alle determinazioni assunte nella citata regolazione finale.

Per completezza si riportano anche le rideterminazioni della Sezione riferite alle altre fattispecie Covid.

tab. 34

Esercizio	Spese in c/capitale originariamente finanziate con risorse destinate o vincolate: costituzione vincoli	Svincolo quote avanzi anno precedente ex art. 109: costituzione vincoli	Impiego risorse da concessioni edilizie per finanziamento spese correnti finalità covid: costituzione vincoli	Totali vincoli ulteriori
2020	1.466.899,90	3.246.565,65	25.520,28	4.738.985,83
2021	547.767,99	-	-	547.767,99
Totale biennio	2.014.667,89	3.246.565,65	25.520,28	5.286.753,82

7. Effetti dell'emergenza sanitaria e della gestione finanziaria sul risultato di amministrazione e sul fondo cassa nel periodo 2019/2021

Nel presente paragrafo viene evidenziato lo stato di salute degli enti locali Toscani oggetto della verifica evidenziando le modifiche intervenute sul risultato di amministrazione finale e sul fondo cassa al termine dell'esercizio 2021, ossia dopo il biennio 2020/2021 in cui l'emergenza pandemica ha mostrato i suoi effetti acuti e lo Stato ha riversato ingenti risorse economiche mediante trasferimenti finanziari e istituti normativi evidenziati nel corso del presente referto.

7.1 Il risultato di amministrazione

Il dato che, *prima facie*, appare sorprendente è rappresentato dal miglioramento complessivo del risultato di amministrazione (il dato riportato nella lett. A dell'allegato "a" al rendiconto finanziario).

Difatti, estrapolando i dati dalla banca dati BDAP, sembrerebbe che l'emergenza pandemica, e la gestione finanziaria della stessa, abbiano consentito agli enti locali della Toscana di migliorare la propria situazione finanziaria.

La tabella che segue prende a riferimento i dati di tutti gli enti locali toscani. Successivamente saranno estrapolati i dati riferiti al campione di enti oggetto di verifica da parte della Sezione nel presente referto (si vedano le schede-enti allegate al referto) per poi soffermarsi, nel dettaglio, sui comuni capoluogo di provincia e sull'area metropolitana di Firenze.

tab. 35 - Andamento risultato di amministrazione 2017/2021.

Risultato di amministrazione (lett. A) enti locali Regione Toscana	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	1.909.720.993,80	-	-
2018	2.170.986.683,52	261.265.689,72	14%
2019	2.539.251.425,15	368.264.741,63	17%
2020	3.008.525.820,85	469.274.395,70	18%
2021	3.213.727.975,78	205.202.154,93	7%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	674.476.550,63	27%

La tabella evidenzia come il risultato di amministrazione (al lordo degli accantonamenti e delle poste vincolate) nel corso della pandemia abbia registrato miglioramenti percentuali significativi. Al termine dell'esercizio 2020, anno in cui la pandemia ha mostrato i suoi effetti più devastanti, il saldo complessivo riferito agli enti locali toscani mostra un miglioramento del risultato di amministrazione del 18 per cento rispetto all'esercizio 2019. Rispetto a quest'ultimo, il miglioramento complessivo registrato al termine del 2021 è pari al 27 per cento.

La tabella che segue, invece, restringe il campo di indagine agli enti locali toscani coinvolti nella presente indagine.

tab. 36 - Andamento risultato di amministrazione 2017/2021.

Risultato di amministrazione (lett. A) enti locali Regione Toscana oggetto di referto	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	1.378.633.624,56	-	-
2018	1.570.140.031,25	191.506.406,69	14%
2019	1.844.304.785,76	274.164.754,51	17%
2020	2.144.636.829,43	300.332.043,67	16%
2021	2.268.098.435,74	123.461.606,31	6%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	423.793.649,98	23%

Anche gli enti locali oggetto del presente referto mostrano il medesimo trend degli enti locali toscani complessivi: nel 2020 il risultato di amministrazione migliora del 16 per cento rispetto all'esercizio 2019 e, sempre rispetto a quest'ultimo, del 23 per cento nell'esercizio 2021.

Infine, l'analisi si è soffermata sui comuni capoluogo di provincia ossia sugli enti che hanno maggiormente usufruito delle risorse "covid" trasferite dallo Stato o messe a disposizione mediante dall'articolato quadro normativo introdotto per far fronte all'emergenza sanitaria.

tab. 37 - Andamento risultato di amministrazione 2017/2021.

Risultato di amministrazione (lett. A) capoluoghi di Provincia Regione Toscana oggetto di referto	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	822.134.275,84	-	-
2018	923.155.865,44	101.021.589,60	12%
2019	1.106.149.526,66	182.993.661,22	20%
2020	1.225.977.310,49	119.827.783,83	11%
2021	1.279.010.827,39	53.033.516,90	4%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	172.861.300,73	16%

Non dissimile il dato riferito ai comuni capoluogo di provincia: nel 2020 il risultato di amministrazione migliora dell'11 per cento rispetto all'esercizio 2019 e, sempre rispetto a quest'ultimo, del 16 per cento nell'esercizio 2021.

Le tabelle sopra riportate non tengono, però, conto degli accantonamenti e delle quote vincolate e destinate nel risultato di amministrazione. Di contro, le tabelle che seguono rappresentano la cd. parte disponibile (lett. E) del risultato di amministrazione la quale evidenzia il reale stato di salute degli enti locali.

Occorre precisare che, relativamente alla cd. parte disponibile del risultato di amministrazione, la Sezione ha dovuto prendere a riferimento due diverse tipologie di dati contabili:

- da una parte quelli inseriti nella banca dati "BDAP" utilizzati per un'analisi generale di tutti gli enti toscani nonché di quelli coinvolti nella verifica;

- dall'altra i dati contabili ricostruiti dalla Sezione a seguito delle verifiche effettuate sui rendiconti di esercizio 2017/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che hanno sovente comportato la rideterminazione delle quote accantonate, vincolate e destinate con conseguenti effetti sulla parte disponibile del risultato di amministrazione registrata al termine dell'esercizio 2019 e, a seguito delle misure correttive richieste con le delibere di questa Sezione, degli esercizi 2020 e 2021 (cd. ribaltamento degli esiti delle pronunce sui rendiconti esaminati sugli esercizi successivi non ancora oggetto delle verifiche contabili e finanziarie).

Tali ultimi dati, sono stati presi in esame, per questioni di snellimento dell'attività di referto, solo per i comuni capoluogo di provincia.

Anticipando gli esiti dell'esame, la Sezione evidenzia che i dati relativi alla parte disponibile del risultato di amministrazione appaiono, qualunque sia la fonte di estrazione, abbastanza sorprendenti in quanto, nonostante la crisi pandemica, la maggioranza degli enti locali toscani e di quelli coinvolti nell'indagine, al termine del biennio oggetto del referto mostrano risultati estremamente positivi con miglioramenti significati del risultato di amministrazione finale, al netto delle quote accantonate, vincolate, e destinate.

tab. 38 - Andamento parte disponibile 2017/2021 (dati Bdap).

Parte disponibile risultato di amministrazione (lett. E) Enti locali Regione Toscana	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	- 121.818.764,26	-	-
2018	- 73.921.001,01	47.897.763,25	39%
2019	- 7.127.638,16	66.793.362,85	90%
2020	117.213.206,64	124.340.844,80	1744%
2021	199.852.267,13	82.639.060,49	71%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	206.979.905,29	2904%

Gli enti locali toscani, nel loro complesso, passano da un disavanzo sostanziale di oltre 7 milioni di euro nel 2019 (era di oltre 120 milioni di euro nel 2017) ad un avanzo/parte disponibile di quasi 200 milioni di euro al termine dell'esercizio 2021 con un miglioramento del 1.744 per cento nel 2020 rispetto all'esercizio 2019 e, rispetto sempre a quest'ultimo esercizio, di oltre il 2.900 per cento nel 2021 (con una parte disponibile di quasi 207 milioni di euro).

Di questo miglioramento il 71 per cento è riferito agli enti oggetto del referto, come riportato nella tabella che segue.

tab. 39 - Andamento parte disponibile 2017/2021 (dati Bdap).

Parte disponibile risultato di amministrazione (lett. E) enti locali Regione Toscana oggetto di referto	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	- 140.222.183,14	-	-
2018	- 118.089.714,31	22.132.468,83	16%
2019	- 64.922.018,14	53.167.696,17	45%
2020	22.733.954,20	87.655.972,34	135%
2021	82.730.505,70	59.996.551,50	264%
Rapporto 2021/2019	-	147.652.523,84	227%

Il miglioramento nel triennio 2019/2021 è pari ad oltre 147 milioni di euro con una parte disponibile che passa da un saldo negativo (disavanzo sostanziale) di quasi 65 milioni di euro al termine dell'esercizio 2019, ad un saldo positivo di oltre 82 milioni di euro al termine dell'esercizio 2021 con un miglioramento del 227 per cento.

Gran parte del miglioramento della parte disponibile è, poi, riferibile ai comuni capoluogo di provincia, destinatari delle maggiori risorse messe a disposizione dello Stato: agli stessi è attribuibile il 43 per cento del saldo migliorativo evidenziato nella tabella riferita a tutti gli enti locali toscani ed al 61 per cento del saldo riferito agli enti locali coinvolti nella presente indagine. La tabella che segue evidenzia gli andamenti della parte disponibile.

tab. 40 - Andamento parte disponibile 2017/2021 (dati Bdap).

Parte disponibile risultato di amministrazione (lett. E) Capoluoghi di provincia enti locali regione Toscana oggetto di referto	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	- 159.508.869,27	-	-
2018	- 138.863.230,35	20.645.638,92	13%
2019	- 91.999.951,87	46.863.278,48	34%
2020	- 26.212.777,87	65.787.174,00	72%
2021	- 2.345.305,38	23.867.472,49	91%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	89.654.646,49	97%

Il miglioramento nel triennio 2019/2021 è pari a quasi 90 milioni di euro con un disavanzo sostanziale/parte disponibile negativa che passa da quasi 92 milioni di euro al termine dell'esercizio 2019, ad appena 2 milioni di euro al termine dell'esercizio 2021 con un miglioramento del 97 per cento.

Il dato è ancor più significativo se riferito agli esiti del monitoraggio effettuato dalla Sezione sui rendiconti finanziari degli enti.

tab. 41 - Andamento parte disponibile 2017/2021 (dati Sezione di controllo Toscana).

Parte disponibile risultato di amministrazione (lett. E) Capoluoghi di provincia enti locali regione Toscana	al 31 dicembre	Aumento in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente	Aumento percentuale rispetto all'anno precedente
2017	-228.650.351,82	-	-
2018	-156.143.527,38	72.506.824,44	-32%
2019	-124.663.318,10	31.480.209,28	-20%
2020	-53.277.486,75	71.385.831,35	-57%
2021	-2.345.305,38	50.932.181,37	-96%
Valore incrementale 2021 rispetto al 2019	-	122.318.012,72	-98%

La tabella evidenzia, in valore assoluto, un miglioramento di oltre 120 milioni di euro tra l'esercizio 2019 e l'esercizio 2021 (pari al 98 per cento) con una parte disponibile negativa che passa da circa 124 milioni di euro al termine dell'esercizio 2019 ad appena 2 milioni di euro al termine dell'esercizio 2021.

In conclusione, quindi, nonostante la carenza di risorse dimostrata in sede di certificazione, gli andamenti dei risultati di amministrazione di ciascun esercizio considerato depongono per l'assenza di una sostanziale condizione di squilibrio al termine dell'esercizio 2021 (e la condizione non cambia al termine del periodo pandemico rilevante ai fini della certificazione, ossia al 31 dicembre 2022).

Una coincidenza interessante si può trarre dal confronto tra il totale del fondo per le funzioni fondamentali erogato tra il 2020 e il 2021 agli enti italiani, e il miglioramento del risultato di amministrazione registrato dagli stessi nel confronto tra il 2019 e il 2021. I valori sono pressoché coincidenti: il primo, pari a 5.549.989.194 euro, è di poco superiore rispetto al miglioramento registrato nel periodo pandemico, pari a 5.018.949.390 euro, con ciò evidenziando che la quasi totalità delle risorse erogate dallo Stato alla platea di enti locali si è tradotta in un miglioramento dei risultati di amministrazione a fine esercizio 2021. E tale situazione è risultata evidente in sede di regolazione finale. Infatti, sono moltissimi gli enti che chiudono il ciclo di rendicontazioni con la rilevazione di un fabbisogno complessivo, non coperto dal "fondone" al 31 dicembre 2022, ma di questi solo il 15 per cento si sono visti erogare risorse aggiuntive proprio in forza della sostanziale condizione di riequilibrio non prodotta a fine periodo.

La Sezione ha provato ad interrogarsi sui motivi di tale effetto "paradossale" analizzando alcuni dati raccolti durante l'istruttoria nonché gli esiti delle certificazioni.

Di sicuro il miglioramento deve essere dipeso da un saldo positivo registrato tra entrate accertate e spese impegnate (non appare ipotizzabile che tale miglioramento possa essere dipeso dalla gestione dei residui considerate le difficoltà che, già in periodi ordinari, incontrano gli enti nella riscossione dei crediti iscritti in bilancio).

Pertanto, l'analisi non può che volgersi a verificare gli aspetti legati alle entrate ed alle spese secondo le seguenti linee di analisi:

- da una parte gli enti possono aver registrato un aumento delle entrate non utilizzate, poi, per sostenere la spesa, soprattutto di parte corrente e di carattere emergenziale;

- dall'altra, a parità di risorse, sono stati ridotti gli impegni di spesa "non Covid" (gli enti, pur avendo ricevuto risorse idonee a ristorare la perdita di gettito, possono aver deciso di ridurre il livello degli impegni di spesa per realizzare, a parità di risorse, avanzi di competenza capaci di migliorare la parte disponibile finale). Difatti, le maggiori spese Covid sono state necessariamente finanziate o dalle risorse del "fondone" o dai ristori specifici di spesa o dalle minori spese Covid.

Partendo dall'analisi della spesa, al netto del fenomeno Covid, una riduzione della stessa non appare in modo evidente con riferimento al dato complessivo degli impegni degli enti locali toscani, come evidenziato dalle tabelle sottostanti. Soffermandoci sulla parte corrente, la riduzione per il complesso degli enti locali è stata pari allo 0,39 per cento mentre per gli enti oggetto di referto tale percentuale sale allo 0,44 per cento per ridursi allo 0,09 per cento per i comuni capoluoghi di provincia (gli stessi mostrano un aumento degli impegni di parte corrente nel 2021 del 3,16 per cento).

tab. 42

Impegni enti locali regione Toscana	impegni 2019	impegni 2020	Impegni 2021	variazione % 2020/2019	Variazione % 2021/2019
parte corrente	3.437.214.873,04	3.423.710.013,15	3.526.502.467,00	-0,39%	2,60%
parte capitale	606.834.032,62	610.754.929,00	649.458.023,00	-0,65%	-7,02%

tab. 43

Impegni enti locali regione Toscana oggetto di referto	impegni 2019	impegni 2020	impegni 2021	variazione % 2020/2019	variazione % 2021/2019
parte corrente	2.442.177.097,08	2.431.541.920,10	2.504.779.547,00	-0,44%	-0,27%
parte capitale	376.973.428,52	375.964.519,00	383.088.787,00	-0,27%	1,62%

tab. 44

Impegni comuni capoluogo di provincia	impegni 2019	impegni 2020	impegni 2021	variazione % 2020/2019	variazione % 2021/2019
parte corrente	1.430.743.023,00	1.429.453.846,00	1.475.901.703,00	-0,09%	3,16%
parte capitale	207.785.658,00	214.110.506,00	195.747.460,00	3,04%	-5,79%

L'analisi si presta ad una lettura in parte diversa se i dati vengono disaggregati con riferimento ai comuni capoluogo di provincia, quantomeno per l'esercizio 2020.

tab. 45

Ente	Impegni/Stanzamenti 2019 al netto di FCDE e FPV	Impegni/stanzamenti 2020 al netto del fenomeno COVID-19	Variazione della spesa 2020 al netto del fenomeno COVID-19	pari a %
comune di Arezzo	69.518.747,00	68.080.076,00	-1.438.671,00	-2,07
comune di Firenze	560.100.168,00	568.321.633,00	8.221.465,00	1,47
comune di Grosseto	63.785.063,00	61.066.138,00	-2.718.925,00	-4,26
comune di Livorno	156.409.291,00	159.414.982,00	3.005.691,00	1,92
comune di Lucca	62.255.534,00	61.892.545,00	-362.989,00	-0,58
comune di Carrara	57.197.382,00	55.851.219,00	-1.346.163,00	-2,35
comune di Massa	60.492.420,00	58.787.236,00	-1.705.184,00	-2,82
comune di Pisa	102.051.842,00	105.748.607,00	3.696.765,00	3,62
comune di Pistoia	77.915.623,00	74.116.244,00	-3.799.379,00	-4,88
comune di Prato	149.738.118,00	146.646.525,00	-3.091.593,00	-2,06
comune di Siena	71.278.835,00	69.528.641,00	-1.750.194,00	-2,46

Ad eccezione dei comuni di Firenze (la cui spesa aumenta di oltre 8 milioni di euro), di Livorno e di Pisa, per tutti gli altri comuni capoluogo la spesa impegnata, al netto del fenomeno "Covid-19", diminuisce talvolta in modo considerevole in termini assoluti. Difatti, la variazione percentuale, apparentemente bassa, incidendo sulle spese correnti evidenzia un impatto in termini assoluti significativo sulla parte disponibile di ciascun ente (di ciò si darà conto più avanti nel presente paragrafo quando sarà evidenziata la situazione specifica di alcuni di questi enti).

Tra l'altro non è da escludere che le minori spese, pur imputabili all'emergenza sanitaria, non siano state inserite in certificazione per non ridurre l'utilizzo del "fondone" (le minori spese Covid, infatti, rappresentano una componente positiva della certificazione che riduce il saldo negativo della stessa ed il conseguente ricorso al "fondone": si veda, in tal senso, il paragrafo sulle verifiche effettuate dalla Sezione relativamente alla "Sezione 2- spese" della certificazione):

Il miglioramento del risultato di amministrazione/parte disponibile può, poi, essere dipeso: **1)** da aspetti "patologici"; **2)** dalla modalità di applicazione di alcune misure messe a disposizione dal legislatore per reperire risorse utili a far fronte all'emergenza sanitaria.

Quanto ai primi, può essere scaturito:

1.a - dalle modalità di compilazione della certificazione:

- è possibile che alcuni enti, nella certificazione, non abbiano imputato alcune minori spese alla pandemia con ciò aumentando la differenza tra gli impegni di spesa registrati nell'esercizio 2019 e quelli registrati nell'esercizio 2020 al netto del fenomeno "covid" (ad esempio, il mancato finanziamento di un evento sempre finanziato negli anni passati ma non realizzato nel 2020 a causa della pandemia che alcuni enti possono non aver registrato tra le minori spese dovute al "Covid-19" in quanto comunque ritenute discrezionali). Nella certificazione, infatti, nella "sezione 2" riferita alla spesa, molte voci sono valorizzate con zero o con somme minime: contributi sociali, retribuzioni, trasferimenti alle istituzioni sociali private ai privati, utenze e canoni, ecc. Nel corso dell'istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti sul punto ma le risposte sono state, talvolta, elusive, vaghe e la finalità del referto (ed i tempi dello stesso) non hanno consentito una verifica dettagliata;
- sempre con riferimento alle eventuali minori spese, derivanti dalla realizzazione di economie di spesa nell'esercizio 2021 rispetto ad impegni o fpv generati dai fondi statali nel 2020 (e, pertanto, di natura vincolata) non correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021 tra le minori spese Covid.

1.b - da errori dovuti alla compilazione della certificazione ed al calcolo dell'avanzo vincolato da "fondone". In tutti i casi di errata determinazione dell'avanzo da "fondone" e altre fattispecie, la relativa quota mancante, non essendo confluita tra le componenti vincolate, ha alimentato la parte disponibile del risultato di amministrazione. Ciò può essere dipeso da:

- meri errori di calcolo o di compilazione;
- errato metodo di compilazione: nei paragrafi precedenti è stato evidenziato come numerosi enti abbiano calcolato in senso difforme da quanto indicato dalla Sezione, l'avanzo

da “Fondone” in conseguenza di una diversa “interpretazione” del quadro normativo. In tal senso numerosi errori si sono registrati relativamente alla determinazione dell’avanzo da “Fondone” con riferimento:

- a) al calcolo dell’avanzo per quota non utilizzata Tari
- b) all’avanzo vincolato per mancato impiego dell’imposta di soggiorno;

1.c - da errori dovuti a duplicazioni di risorse/ristori destinati a spesa Covid: difatti, il legislatore ha adottato una politica espansiva relativamente alle risorse messe a disposizione degli enti colpiti dall’emergenza pandemica; da una parte ha provveduto a trasferire, oltre alle risorse del “fondone”, anche ulteriori risorse sotto forma di ristori specifici di spesa; dall’altra ha previsto una serie di ulteriori misure per consentire agli enti di far fronte alle spese necessarie all’emergenza pandemica, quali:

- risorse derivanti dallo svincolo di quote di avanzo vincolato registrati negli esercizi precedenti;
- impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie ai sensi dell’art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
- utilizzo di risorse correnti liberate, nell’esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020): mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui MEF) e mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020);
- utilizzo di risorse correnti liberate per effetto delle operazioni di rinegoziazione dei mutui (art. 113 d.l. n. 34 del 2020).

In tutti i casi rappresentati, qualora gli enti abbiano inserito le spese finanziate con le predette risorse nella certificazione ministeriale, di fatto si è realizzata una duplicazione del finanziamento delle spese con indubbi effetti positivi sul risultato finale di amministrazione e sulla parte disponibile.

1.d - Inoltre, gli enti sovente hanno ricevuto ulteriori contribuzioni derivanti da Stato, Regione e privati. Pertanto, il finanziamento con tali risorse di spese “covid” e l’inserimento delle stesse nella certificazione ha prodotto lo stesso effetto appena evidenziato al punto 3. A ciò si aggiunga il mancato vincolo sulle risorse predette in caso di mancato utilizzo delle stesse.

2. - Infine, sempre ai fini dell’individuazione delle cause del miglioramento del risultato di amministrazione, molti enti hanno utilizzato le risorse messe a disposizione del legislatore per far fronte all’emergenza “Covid-19” (mediante misure normative a tal fine emanate) senza un reale vincolo di destinazione per finalità emergenziali e senza averne necessità (almeno secondo una valutazione ex post).

Indicativo, in tal senso, l’utilizzo delle risorse reperite mediante l’applicazione delle misure normative già ricordate quali: impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie; utilizzo di risorse correnti liberate, nell’esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui contratti con Cassa Depositi e con banche private; utilizzo di risorse correnti liberate per effetto delle operazioni di rinegoziazione dei mutui (per un’analisi di tali misure si rinvia ai paragrafi ad essi dedicati nel referto).

Riassumendo, il miglioramento del risultato di amministrazione può essere dipeso da:

- minori spese impegnate a parità di risorse disponibili;
- errata certificazione con particolare riferimento alle minori spese covid certificate;
- mancato accantonamento avanzo da “fondone”, erroneamente calcolato;
- mancato accantonamento avanzo da ristori specifici di entrata o di spesa;
- mancato accantonamento avanzo da ulteriori contribuzioni (Stato, Regione e privati);
- duplicazione delle fonti di finanziamento delle spese covid;
- utilizzi delle risorse “covid” senza effettivo vincolo di destinazione.

Quanto sinora evidenziato può essere verificato tramite l’analisi di alcuni enti oggetto del presente referto.

tab. 46

Comuni capoluoghi di provincia	Parte disponibile rendiconto 2019	Parte disponibile rendiconto 2020	Parte disponibile rendiconto 2021	variazione assoluta (2021-2019)	variazione percentuale 2021/2019
Comune di Arezzo	3.082.056,11	9.682.368,01	12.981.688,14	9.899.632,03	321%
Comune di Firenze	-101.148.537,81	-61.670.244,16	-45.328.747,16	55.819.790,65	55%
Comune di Grosseto	-13.058.765,58	-11.750.200,39	-8.170.905,98	4.887.859,60	37%
Comune di Livorno	3.979.279,81	7.769.119,36	10.400.604,17	6.421.324,36	161%
Comune di Lucca	4.254.315,10	7.976.361,82	8.699.872,87	4.445.557,77	104%
Comune di Massa	-2.829.702,91	873.543,37	4.933.402,00	7.763.104,91	274%
Comune di Pisa	15.270.341,72	18.667.095,95	16.488.377,37	1.218.035,65	8%
Comune di Pistoia	3.206.975,00	4.423.455,59	4.340.654,41	1.133.679,41	35%
Comune di Prato	-18.946.585,88	-11.921.429,41	-2.138.620,42	16.807.965,46	89%
Comune di Siena	-7.129.495,63	-6.535.248,61	3.533.505,62	10.663.001,25	150%
Comune di Carrara	-11.343.198,03	-10.792.308,28	-8.085.136,40	3.258.061,63	29%

In particolare, appare interessante rappresentare il dato disaggregato relativo ai comuni capoluogo di provincia, ossia gli enti che hanno maggiormente beneficiato delle risorse messe a disposizione dallo Stato (e non solo) per far fronte all’emergenza “Covid-19” e che, come si vedrà, hanno migliorato sensibilmente il proprio risultato di amministrazione al termine del biennio 2020/2021 (periodo nel quale la pandemia ha colpito più duramente).

Tutti i comuni capoluogo di provincia hanno realizzato miglioramenti significativi primo fra tutti il comune di Arezzo che ha visto migliorare la propria parte disponibile al termine dell’esercizio 2021 del 321 per cento rispetto all’esercizio 2019, seguito dal comune di Massa con un miglioramento del 274 per cento, da Livorno con un miglioramento del 161 per cento e da Siena con un miglioramento del 150 per cento. In termini assoluti il comune di Firenze mostra il miglioramento più significativo con oltre 55 milioni di euro al termine del 2021 rispetto all’esercizio 2019 con un dimezzamento del disavanzo sostanziale registrato (pari al 55 per cento).

Infine, il comune di Siena, al termine del biennio pandemico, ripiana tutto il proprio disavanzo sostanziale passando da una parte disponibile negativa di oltre 7 milioni di euro ad un saldo positivo di 3 milioni e mezzo di euro. Allo stesso modo anche il comune di Massa

passa da un disavanzo di quasi tre milioni di euro ad una parte disponibile positiva di quasi 5 milioni di euro.

Per individuare i motivi di tali miglioramenti, già elencati nel corso del presente paragrafo, sono state riportate nella tabella che segue le risorse ottenute dagli enti in conseguenza dei provvedimenti messi in campo dal legislatore per ampliare la capacità di spesa degli enti; oltre alle minori spese registrate nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019 al netto del fenomeno Covid.

tab. 47

Comuni capoluoghi di provincia	Svincolo quote avanzi anno precedente ex art. 109, comma 1 ter, d.l. 18 del 2020	Avanzo economico da sospensione mutui CASSA DDPP	Avanzo economico da Sospensione mutui banche private	Rinegoziazioni mutui	Minori spese al netto del fenomeno covid	Totale risorse
comune di Arezzo	-	-	-	2.235.062,84	1.438.671,00	3.673.733,84
comune di Firenze	-	-	1.390.389,24	5.315.716,91		7.051.688,15
comune di Grosseto	-	115.685,71	74.493,33	3.315.665,98	2.718.925,00	6.431.852,16
comune di Livorno	-	6.128,84	2.204.692,50	2.047.651,28	-	4.258.472,62
comune di Lucca	-	22.935,36	1.476.360,00	2.057.169,00	362.989,00	3.193.475,36
comune di Massa	-	832.550,07	1.340.061,32	1.374.272,42	1.705.184,00	1.841.699,81
comune di Pisa	-	302.818,00	-	-	-	302.818,00
comune di Pistoia	-	-	-	1.738.790,13	3.799.379,00	5.538.169,13
comune di Prato	-	2.458,09	141.267,55	2.516.491,23	3.091.593,00	6.082.542,16
comune di Siena	5.373.856,54	-	843.774,00	525.192,00	1.750.194,00	8.493.016,54
comune di Carrara	-	498.728,14	176.156,05	-	1.346.163,00	2.021.047,19

tab. 48

Comuni capoluoghi di provincia	Variazione assoluta parte disponibile	Totale risorse	Copertura percentuale
comune di Arezzo	9.899.632,03	3.673.733,84	37%
comune di Firenze	55.819.790,65	7.051.688,15	13%
comune di Grosseto	4.887.859,60	6.431.852,16	132%
comune di Livorno	6.421.324,36	4.258.472,62	66%
comune di Lucca	4.445.557,77	3.193.475,36	72%
comune di Massa	7.763.104,91	1.841.699,81	24%
comune di Pisa	1.218.035,65	302.818,00	25%
comune di Pistoia	1.133.679,41	5.538.169,13	489%
comune di Prato	16.807.965,46	6.082.542,16	36%
comune di Siena	10.663.001,25	8.493.016,54	80%
comune di Carrara	3.258.061,63	2.021.047,19	62%

Le tabelle evidenziano che l'insieme delle risorse "ulteriori" hanno ristorato i bilanci degli enti senza che ve ne fosse un reale bisogno (se pure tale valutazione non può che essere esplicitata solo con un'analisi ex post rispetto alla gestione finanziaria degli esercizi considerati). Ad eccezione dei comuni di Grosseto e di Pistoia, che senza le ulteriori risorse, o almeno

una parte delle stesse, avrebbero confermato il risultato di amministrazione registrato al termine dell'esercizio 2019, tutti gli altri enti possono aver fatto confluire tali quote nella parte disponibile del risultato di amministrazione.

A ciò si aggiunga che molte delle risorse sopra evidenziato hanno avuto un costo: gli enti che, ad esempio, si sono avvalsi degli strumenti di flessibilità del debito hanno determinato un costo sia a carico del bilancio dello Stato (per i c.d. mutui Mef) sia a carico degli enti stessi (per i mutui assunti con istituti bancari diversi dalla Cassa DDPP e per le rinegoziazioni). Le rinegoziazioni, in particolare, hanno apportato benefici immediati derivanti dalla ripartizione della quota capitale residua su un periodo più lungo di quello originariamente previsto, ma sconta, nel lungo periodo, il lievitare complessivo degli interessi. Nel 2020, la scelta degli enti di approvare l'operazione è stata dettata essenzialmente dall'emergenza sanitaria in atto, in un periodo in cui si prevedevano forti flessioni nelle entrate comunali e aumenti della spesa corrente. A tal proposito, le operazioni di rinegoziazione inserite nella normativa Covid - anche in virtù delle semplificazioni introdotte dall'art. 113 citato - dovevano essere utilizzate dall'ente sul presupposto che la pandemia avesse generato squilibri di bilancio o per la necessità di sostenere maggiori spese cui era necessario far fronte anche attraverso operazioni straordinarie quali quelle della rinegoziazione dei mutui in essere, operazioni che, peraltro, potrebbero risultare, nel tempo, non così vantaggiose per l'ente, sia per l'eccessivo allungamento dei piani di ammortamento sia per il costo finale dell'operazione e il conseguente peso sul bilancio.

Il miglioramento registrato assume, poi, una valenza ancor più significativa se si osserva il saldo della certificazione.

tab. 49

Comuni capoluoghi di provincia	variazione assoluta parte disponibile	saldo certificazione 2021
Comune di Arezzo	9.899.632,03	-4.792.771,00
Comune di Firenze	55.819.790,65	-40.096.851,00
Comune di Grosseto	4.887.859,60	-1.224.820,00
Comune di Livorno	6.421.324,36	-3.994.961,00
Comune di Lucca	4.445.557,77	-6.211.004,00
Comune di Massa	7.763.104,91	1.168.655,00
Comune di Pisa	1.218.035,65	-15.997.955,00
Comune di Pistoia	1.133.679,41	-2.334.561,00
Comune di Prato	16.807.965,46	-1.064.441,00
Comune di Siena	10.663.001,25	-6.636.629,00
Comune di Carrara	3.258.061,63	-1.466.318,00

Tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Massa, hanno registrato un saldo negativo della certificazione ossia le risorse del "fondone" non sono state sufficienti a ristorare gli effetti della pandemia sui bilanci degli enti in termini di minori entrate e maggiori spese covid. Nonostante ciò, gli enti al termine dell'esercizio 2021 hanno registrato significativi miglioramenti della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Tali miglioramenti dipendono, con ogni probabilità, oltre che dai motivi sopra riportati anche da una non corretta registrazione del fenomeno Covid da parte degli enti mediante l'utilizzo della certificazione: riduzione di spese non inserite in certificazione; inserimento in

certificazione di spese covid che in realtà non potevano essere considerate tali (in tal modo le risorse emergenziali hanno finanziato spese ordinarie e le entrate ordinariamente destinate a tali spese sono state mantenute in bilancio).

7.2 Il fondo cassa

Quanto appena evidenziato sul risultato di amministrazione ha evidentemente avuto effetti migliorativi nei confronti del risultato di cassa a fine esercizio.

tab. 50

Comuni capoluoghi di provincia	Risultato di cassa 2019	Risultato di cassa 2020	Risultato di cassa 2021	Aumento assoluto 2021/2019	Aumento percentuale
Comune di Arezzo	26.992.070,68	40.431.843,77	51.270.059,67	24.277.988,99	89,94%
Comune di Firenze	112.661.293,68	195.995.699,23	218.993.491,66	106.332.197,98	94,38%
Comune di Grosseto	0,00	5.277.509,00	7.438.223,67	7.438.223,67	-
Comune di Livorno	35.305.018,87	63.040.890,79	72.067.875,96	36.762.857,09	104,13%
Comune di Lucca	12.699.146,98	35.153.246,72	35.622.251,53	22.923.104,55	180,51%
Comune di Massa	18.252.312,97	31.618.414,68	44.589.369,52	25.731.533,75	144,29%
Comune di Pisa	12.323.213,85	25.530.873,93	38.054.747,60	11.413.191,82	208,81%
Comune di Pistoia	74.005.543,39	83.073.283,82	85.418.735,21	11.272.963,62	15,42%
Comune di Prato	23.166.291,84	36.409.574,92	34.439.255,46	30.549.545,97	48,66%
Comune di Siena	49.429.551,14	75.758.186,06	79.979.097,11	19.036.141,51	61,80%
Comune di Carrara	16.218.079,25	24.642.914,87	35.254.220,76	26.337.056,55	117,38%
Totale	381.052.522,65	616.932.437,79	703.127.328,15	295.737.748,95	185%

Come si evince dalla tabella, tutti i comuni capoluogo di provincia hanno registrato significativi aumenti della propria liquidità: il comune di Pisa ha avuto un miglioramento di oltre il 200 per cento; Lucca del 180 per cento; Massa del 144 per cento solo per citarne alcuni.

Sono gli effetti dell'analisi svolta sul risultato di amministrazione a cui va aggiunta una ulteriore considerazione. Le risorse emergenziali, *in primis* quelle del "fondone" hanno ristorato la perdita di gettito con immediata liquidità compensando entrate che nella gestione finanziaria ordinaria degli enti sovente si trasformano in residui in considerazione della difficoltà delle riscossioni: sanzioni al codice della strada, entrate tributarie, ecc.

8. Considerazioni conclusive

Volendo trarre alcune considerazioni conclusive, l'indagine sull'impatto della pandemia sui bilanci degli enti e sull'utilizzo dei cd. fondi Covid ha evidenziato aspetti non ipotizzabili al momento dell'avvio della verifica.

Come ricordato nel corso del referto, le risorse maggiormente rilevanti hanno riguardato il "fondone" (fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali) con il quale lo Stato ha erogato risorse a favore degli enti locali per far fronte all'emergenza pandemica in termini di perdita di gettito e maggiori spese dovute al covid.

Oltre al "fondone" lo Stato ha provveduto ad erogare ulteriori risorse che hanno ristorato la perdita di specifiche entrate e finanziato la spesa riferita all'emergenza Covid.

Il legislatore ha regolato il rapporto tra questi fondi mediante la certificazione Covid al fine di evitare che gli enti venissero ristorati due volte per la stessa perdita di gettito o per il finanziamento della medesima spesa Covid. Nella certificazione gli enti hanno registrato:

- la perdita di gettito riferita alle entrate di bilancio individuate dal legislatore – (sezione 1 – entrate pressoché precompilata con i dati ricavati dalle banche dati); la perdita complessiva così rilevata viene poi nettizzata con i ristori specifici di entrata: in tal modo si ottiene il valore che sarà rilevante ai fini della certificazione finale e dell'utilizzo delle risorse del "fondone";
- le maggiori spese covid, dove sono stati registrati tutti gli impegni dovuti all'emergenza sanitaria (sezione 2 – spese). Tale sezione è stata rimessa alla compilazione degli enti, i quali hanno riportato, nelle colonne a ciò destinate, l'ammontare delle spese registrate nell'esercizio 2019 e negli esercizi 2020 e 2021 al fine di avere una differenza che evidenziasse l'impatto dell'emergenza sanitaria. Il dato di per sé non è sufficiente in quanto gli enti hanno poi dovuto compilare le colonne in cui hanno registrato gli impegni realmente imputabili all'emergenza sanitaria che hanno determinato l'ammontare complessivo delle spese Covid. Come per le entrate, tale valore è stato nettizzato con i ristori specifici di spesa per evitare duplicazioni di finanziamento. Inoltre, il legislatore ha voluto tenere conto anche delle "minori spese covid" ossia le riduzioni di impegni dovuti all'emergenza sanitaria che rappresentano, nella certificazione del saldo finale, una voce positiva che incide sul bilancio dell'ente. Riassumendo, le maggiori spese covid rilevanti per la certificazione sono rappresentate dalla maggiore spesa covid totale a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa e le minori spese covid.

Sulla certificazione la Sezione ha condotto alcuni controlli per verificarne la corretta compilazione ottenendo risposte vaghe, elusive, incomplete.

Rilevati i valori delle due sezioni della certificazione, la Sezione ha potuto determinare il saldo della certificazione, ossia l'ammontare, eventuale, della perdita di gettito (intesa come impatto negativo delle minori entrate e delle maggiori spese covid) che dovrà gravare sul "fondone". Il confronto tra questo e il saldo della certificazione restituisce l'utilizzo del primo con differenti risultati:

- in caso di differenza negativa l'ente non si è visto ristorare *in toto* dal "fondone" la perdita registrata;
- in caso di saldo positivo, il "fondone" ha ristorato, invece, la perdita di gettito registrando un surplus di risorse che rappresentano la quota rilevante del cd. avanzo da "fondone".

L'avanzo da "fondone" è rappresentato, nello specifico, dalla quota di risorse non utilizzate dagli enti e viene evidenziato dal saldo positivo tra risorse del "fondone" e saldo della certificazione. A questo risultato va poi sottratto l'eventuale avanzo di ristori specifici di spesa non utilizzati in quanto la quota sarebbe già ricompresa nell'avanzo da "fondone" (si ricorda che nella sezione spese sono ricomprese tutte le maggiori spese covid, anche quelle ristrate con i ristori specifici di spesa).

L'analisi dell'avanzo da "fondone" ha evidenziato due principali criticità riferite:

- al ristoro della Tari: il legislatore nell'erogare il "fondone" 2020 ha stabilito che una parte dello stesso (individuata con decreto) fosse riferita al ristoro della perdita di gettito della Tari registrata in conseguenza delle agevolazioni riconosciute ad aziende e famiglie.

Pertanto, a tale parte di “fondone” è stato impresso un vincolo di destinazioni rappresentato da agevolazioni Tari o di altra specie ma sempre riferite alle esigenze del territorio. Qualora una quota di tali risorse non fosse stata utilizzata, la stessa (v. Faq -Rgs), avrebbe dovuto essere allocata tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, in aggiunta all’avanzo da “fondone”. L’istruttoria ha accertato che alcuni enti non hanno provveduto in tal senso.

- allo stesso modo, il ristoro specifico di entrata riferito all’imposta di soggiorno e sbarco, è gravato da una destinazione specifica prevista dalla legge. Anche in questo caso, il mancato utilizzo di parte delle risorse avrebbe dovuto trovare allocazione tra le quote vincolate del risultato di amministrazione in aggiunta all’avanzo da “fondone”.

Infine, un’analisi complessiva ha riguardato la determinazione dell’avanzo da “fondone” ed il rapporto di questo con le spese finanziate con altre risorse emergenziali.

Per evitare duplicazioni nel finanziamento delle spese emergenziali, infatti, queste ultime, qualora sostenute con altre risorse, non avrebbero dovuto essere ricomprese nella certificazione, tra le maggiori spese covid. L’eventuale inclusione tra queste ultime, infatti, avrebbe fatto gravare tali spese anche sul “fondone”, oltre che sulle risorse a tal fine utilizzate”.

Infatti, per evitare duplicazioni nel finanziamento delle spese emergenziali, quest’ultime, qualora sostenute con altre risorse, non potevano essere ricomprese nella certificazione tra le maggiori spese covid. In tali casi, infatti, tali spese graverebbero anche sul “fondone” oltre che sulle risorse a tal fine utilizzate.

Quando ciò si è verificato, l’ufficio ha rideterminato l’avanzo da “fondone”, o ha indicato la necessità di ricostituire vincoli sulle risorse originariamente utilizzate per finanziare la spesa.

Tra queste risorse, volte ad assicurare fonti alternative per il finanziamento delle maggiori spese Covid e dare risposta al problema del fabbisogno di liquidità degli enti locali si ricordano:

- lo svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 109 comma 1-ter, d.l. n. 18 del 2020: in tali casi gli enti hanno utilizzato risorse vincolate per spese covid. L’ufficio ha verificato l’utilizzo reale di tali risorse per finalità covid nonché che le spese non fossero state inserite in certificazione. In entrambe le fattispecie, in caso di esito negativo della verifica, l’ufficio ha chiesto la ricostituzione dei vincoli sulle predette risorse;
- l’impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie ai sensi dell’art. 109, comma 2, d.l. n. 18 del 2020: le stesse verifiche e stesse conclusioni del punto precedente;
- l’utilizzo di risorse correnti liberate, nell’esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui ai sensi dell’art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (con ccddpp) e dell’art. 113 d.l. n. 34 del 2020, con banche private. Stesse verifiche ma conseguenze in parte diverse. In caso di inserimenti delle spese finanziate con tali risorse anche in certificazione, è stato rideterminato l’avanzo da “fondone”. Infatti, non è possibile imprimere alcun vincolo su tali risorse in quanto il decreto 8 febbraio 2024, a fine emergenza, ha consentito lo svincolo di tali risorse;

- utilizzo di risorse correnti liberate per effetto delle operazioni di rinegoziazione dei mutui ai sensi dell'art. 113 d.l. n. 34 del 2020), per le quali non è previsto vincolo di destinazione.

Era possibile, inoltre - per gli enti - far gravare sulla certificazione spese in c/capitale originariamente finanziate con risorse destinate o vincolate dell'ente. In tali casi, è stato richiesto all'ente la costituzione di un vincolo sulle risorse liberate.

Una volta determinati gli avanzi da fondi covid, rilevati gli errori, è stata effettuata un'analisi sugli effetti della pandemia e delle risorse erogate dallo Stato, sui bilanci degli enti.

Il risultato finale appare abbastanza *tranchant*: la pandemia sembra non aver avuto gli effetti negativi temuti inizialmente. Grazie alle risorse messe in campo dallo Stato non solo i bilanci sono stati ristorati ma i risultati di amministrazione degli enti - relativamente alla parte disponibile - hanno registrato un miglioramento sensibile (miglioramento che ha riguardato anche la liquidità registrata sul fondo cassa).

I motivi sono stati ipotizzati nel presente referto ma, a parere della Sezione, il principale va ricercato in una non corretta e veritiera certificazione.

PARTE II

1. Le fasi dell'indagine

Come anticipato nella parte introduttiva, lo scopo del presente referto è quello di analizzare l'entità dei fondi Covid erogati agli enti locali, il loro impatto sui bilanci degli esercizi 2020 e 2021, e la correttezza del loro utilizzo.

L'indagine, rientrando tra le attività di controllo individuate da questa Sezione, a partire dall'anno 2022 (vedi deliberazioni n. 67/2022/INPR, n. 89/2023/INPR e n. 20/2024/INPR) è stata avviata in coerenza con le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie che, in merito ai fondi erogati agli enti territoriali per l'emergenza covid, ha sottolineato *"l'esigenza di verifiche dedicate, anche in ragione del fatto che gli effetti della crisi hanno prodotto conseguenze, non solo sul piano finanziario, ma anche sotto il profilo della gestione e del funzionamento dell'ente. Si tratta di fattori esogeni ed estesi a tutto il territorio che indubitabilmente hanno un impatto deciso sui bilanci, sin dalla fase della programmazione"* (deliberazione n. 1/SEZ.AUT./2022/INPR).

È stata così programmata un'indagine volta ad analizzare il flusso complessivo delle risorse Covid diretto agli enti locali e la correttezza del loro utilizzo. È stato previsto, inoltre, di documentare i risultati del controllo specifico svolto su un campione di enti, i cui esiti sono confluiti in apposite schede (c.d. scheda-ente), parte integrante del presente referto.

Tali esiti saranno tenuti in considerazione anche ai fini dell'istruttoria relativa alle attività di controllo - monitoraggio sui rendiconti 2020 e 2021, avviata in base ai questionari inviati dall'Organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

L'indagine è stata indirizzata ad una platea di enti toscani, individuati tenendo conto dell'entità dei trasferimenti ricevuti da ciascuno di essi a valere sul fondo per le funzioni fondamentali, ex art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m.e i. (almeno 1 milione di euro nel 2020), al fine di ricomprendere, nell'esame, una quota considerevole (circa l'80 per cento) dei fondi stanziati - dalla normativa emergenziale - a carico del "fondone", a favore del territorio toscano.

In seguito al campionamento sono stati selezionati n. 78 enti locali, di cui 68 comuni, 9 province e la Città Metropolitana di Firenze. Nel corso dell'indagine, 4 enti (Massarosa, Pescia, Portoferraio e Viareggio), considerata la particolarità della situazione finanziaria in cui versano e la difficoltà riscontrata a reperire informazioni sufficienti, sono stati esclusi dal presente referto, per essere analizzati in maniera puntuale in occasione dei controlli ex art. 148 bis o art. 243 quater del TUEL. Le schede-ente allegate riportano, quindi, gli esiti dei controlli effettuati sui restanti 74 enti locali selezionati.

Ai fini del referto, è stata avviata una complessa attività istruttoria che, partendo dalle molteplici informazioni contenute nelle certificazioni ministeriali 2020 e 2021 (decreti n. 59033 del 1 aprile 2021 e n. 273932 del 28 ottobre 2021) e dagli aspetti già contenuti nella relazione dell'organo di revisione sul rendiconto degli stessi esercizi (deliberazioni n. 7 SEZ.AUT./2021/INPR e n. 10/ SEZ.AUT./2022/INPR), richiedeva ulteriori elementi di

indagine legati alla specificità della normativa emergenziale e alla sua corretta applicazione nella fase programmatoria, gestionale e di rendicontazione.

L'attività di verifica ha preso le mosse, nello specifico, con la nota istruttoria strutturata in quattro sezioni.

Nella prima sezione (denominata *“Elementi informativi legati alle certificazioni ministeriali di cui ai decreti n. 59033 del 1° aprile 2021 e n. 273932 del 28 ottobre 2021 necessari all'inquadramento del complesso di erogazioni effettuate dallo Stato per le finalità emergenziali”*) è stato richiesto agli enti di indicare l'ammontare delle risorse ricevute complessivamente nel corso degli anni 2020 e 2021, a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i., ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Venivano altresì richieste le informazioni sull'invio della certificazione e sulle eventuali richieste di rettifica da parte di Rgs.

Nella seconda sezione (denominata *“Approfondimenti sugli elementi contenuti nelle certificazioni ministeriali di cui ai decreti n. 59033 del 1° aprile 2021 e n. 273932 del 28 ottobre 2021”*), invece, sono state richieste informazioni volte ad indagare le modalità di compilazione della certificazione (quali le rettifiche alla perdita di gettito e le maggiori e minori spese), per verificarne l'attendibilità.

Le richieste della terza sezione (denominata *“Elementi di raccordo tra il risultato di amministrazione e le certificazioni ministeriali di cui ai decreti n. 59033 del 1° aprile 2021 e n. 273932 del 28 ottobre 2021”*) servivano a condurre approfondimenti volti a verificare se le quote di avanzo generate dal mancato impiego dei fondi covid, sono state correttamente valutate in sede di rendiconto, attraverso l'apposizione delle specifiche quote di vincolo.

Nella quarta ed ultima sezione (denominata *“Approfondimenti legati alla corretta applicazione di specifiche disposizioni emergenziali”*), infine, l'istruttoria voleva indagare gli effetti prodotti sui bilanci dall'eventuale utilizzo delle facoltà derogatorie e degli strumenti di flessibilità, previsti dalle disposizioni emergenziali ulteriori rispetto a quelle istitutive del “fondone” e dei ristori specifici di entrata e spesa.

A conclusione degli approfondimenti istruttori sopra riportati è stato chiesto agli enti di riferire circa eventuali contribuzioni, diverse da quelle statali, di cui l'amministrazione abbia beneficiato negli esercizi 2020 e 2021, specificandone in tale caso l'entità e gli effettivi utilizzi, al fine di verificarne l'impiego, appurare la mancata inclusione delle stesse nella certificazione riferita al “fondone” e l'eventuale allocazione, tra le quote vincolate, delle risorse non impegnate.

All'esito dei riscontri forniti dagli enti locali è emersa la necessità di integrare l'istruttoria con richieste più specifiche. Sono state così predisposte delle note istruttorie integrative, specifiche per ogni singolo ente, in base agli elementi omessi, non sufficientemente indagati o che necessitavano di maggiore approfondimento.

Tra le varie richieste di chiarimenti - volte ad indagare i dati inseriti nella certificazione e la determinazione delle quote vincolate - meritano di essere segnalate quelle volte a comprendere le modalità di calcolo dell'avanzo da “fondone” da parte degli enti che hanno vincolato un importo differente da quello determinato dalla Sezione; quelle relative all'utilizzo e

al trattamento contabile riservato, negli esercizi 2020 e 2021, alla quota ristorata a titolo di Tari nell'esercizio 2020; o ancora, le domande sull'entità e sulle modalità di impiego dell'imposta di soggiorno ristorata e di quella accertata dagli enti, al fine di verificarne la corretta destinazione secondo le finalità di legge e la corretta determinazione del relativo eventuale vincolo, da apporre nel rendiconto di amministrazione.

Al termine della fase istruttoria, al fine di procedere al necessario contraddittorio, la Sezione ha comunicato ad ogni singolo ente, attraverso l'invio di specifica nota di osservazione del Magistrato istruttore, gli esiti del controllo svolto, riportandone sia i rilievi - a fronte di eventuali criticità o irregolarità emerse - che i riscontri positivi, nei casi in cui l'ente abbia correttamente operato. In riscontro a tali note, quasi tutti gli enti hanno fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Gli esiti complessivamente emersi dal controllo sono stati riepilogati nella cd. "scheda ente", predisposta per ciascun ente del campione. Nelle singole schede, di seguito riportate, sono confluite le informazioni e le risultanze ritenute maggiormente rappresentative dei fenomeni e delle verifiche svolte e che, al contempo - per omogeneità e chiarezza dei dati acquisiti - potevano esser messe a fattor comune, in modo tale da investire trasversalmente tutti gli enti oggetto del perimetro di indagine.

2. La "scheda ente"

Agli esiti finali del presente referto, con la rappresentazione complessiva dei fenomeni osservati e descritti nella parte generale, è stato possibile pervenire al termine delle indagini condotte sul corretto utilizzo dei fondi covid da parte degli enti locali compresi nel campione selezionato; seguendo, quindi, un metodo induttivo (*bottom up*) che, partendo dall'analisi dei dati riferiti ad ogni singolo ente, ha consentito alla Sezione di valutare, seppur in maniera aggregata, alcuni degli effetti determinati dall'utilizzo delle risorse in argomento, e i conseguenti riflessi sui bilanci e sui relativi saldi.

Nella seconda parte del referto sono illustrate, nell'ambito di ciascuna scheda ente, le risultanze delle analisi e delle valutazioni effettuate dalla Sezione sul corretto utilizzo e la corretta contabilizzazione dei cd. "fondi covid", da parte di ogni singolo ente. Si ribadisce che le determinazioni dell'attività istruttoria assunte con la presente relazione saranno tenute in considerazione anche nell'ambito del perimetro di indagine dell'attività di controllo, peraltro già avviata, sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021, intestati a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 148 bis del TUEL.

Per ogni ente selezionato ai fini del presente referto è stata redatta, pertanto, una "scheda ente", che riporta gli esiti dei controlli effettuati. La struttura della scheda è identica per tutti gli enti e ricalca quella utilizzata nelle note di osservazioni del Magistrato istruttore, al fine di rappresentare in modo chiaro le valutazioni svolte dalla Sezione su ogni singolo elemento di indagine, all'esito dei riscontri forniti dagli enti con le proprie controdeduzioni.

Ciascuna "scheda ente" è articolata in una premessa e sei punti, oltre ad una conclusione, come di seguito indicati.

Nella parte introduttiva vengono riportati, *in primis* e in forma dettagliata, tutti i contributi ricevuti dall'ente, in modo tale da evidenziare l'ammontare totale dei fondi ricevuti per fronteggiare l'emergenza pandemica; segue la valutazione sul corretto adempimento della trasmissione delle certificazioni nei termini di legge e, infine, la rappresentazione dei saldi (che possono assumere valore positivo o negativo) della certificazione ministeriale (Mod. CertifCovid-19) relativa agli esercizi 2020 e 2021.

Nel primo punto (*"Vincoli da costituire al termine degli esercizi 2020 e 2021 per effetto del mancato integrale utilizzo dei fondi covid ricompresi nella certificazione ministeriale"*) sono riportate le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale. Tale punto è stato suddiviso in due parti: vincoli di legge e vincoli da trasferimenti, volti a rappresentare gli avanzi vincolati confluiti, rispettivamente, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge o ai vincoli da trasferimento. In ciascuna delle due parti, riferite ai dati del rendiconto 2020 e del rendiconto 2021, è stata fornita la valutazione della Sezione sulla corretta contabilizzazione delle quote vincolate nel risultato di amministrazione oppure, in caso di discordanze nella quantificazione dei citati vincoli, sono stati riportati i criteri e la metodologia di calcolo utilizzati dalla Sezione, con la conseguente indicazione, all'ente, di procedere alla rideterminazione degli importi delle quote vincolate.

Nel secondo punto (*"Vincoli di legge o da trasferimenti derivanti dalla realizzazione di economie di spesa nell'esercizio 2021 rispetto ad impegni o fvp generati dai fondi statali nel 2020"*) sono riportate indicazioni fornite dall'ente in ordine ad eventuali economie registrate, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020 e sul conseguente inserimento nella certificazione ministeriale 2021 - tra le "minori spese covid" - e tra i vincoli del risultato di amministrazione.

Con il terzo punto (*"Vincoli derivanti da spese in conto capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate"*) emerge l'eventuale inserimento - da parte degli enti - nella certificazione ministeriale (relativa agli esercizi 2020 e 2021), di spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. Inoltre, sono riportate le valutazioni effettuate dalla Sezione in merito alla necessità di ricostituire il vincolo su tali quote, qualora l'ente non abbia apportato variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, a fine esercizio, abbia provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

Il quarto punto (*"Risorse derivanti dagli ulteriori istituti normativi emergenziali"*) è suddiviso nei sottopunti: 4.1 (*"Vincoli derivanti da quote ex art. 109 del d.l. n. 18 del 2020"*) dove si riportano le dichiarazioni degli enti in merito alla facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020 e alla facoltà concessa dall'art. 109, co. 2 del d.l. n. 18 del 2020 sull'impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie per spese correnti; 4.2 (*"Utilizzo di risorse correnti liberate, nell'esercizio 2020, per effetto della sospensione dei mutui (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)"*) nel quale vengono illustrati gli impieghi degli avanzi economici registrati con la sospensione e differimento del rimborso della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Firenze e con la Cassa di Roma e dei mutui contratti con banche private concessa dall'Accordo Quadro tra ABI, Anci e UPI e dall'art. 113 del d.l. n. 34 del 2020, oltre alle valutazioni della Sezione sul corretto utilizzo di tali risorse; 4.3 (*"Utilizzo di risorse"*

correnti liberate per effetto delle operazioni di rinegoziazione dei mutui (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)) nel quale emergono le operazioni di rinegoziazione effettuate dagli enti al fine di reperire liquidità per fronteggiare le conseguenze finanziarie della crisi pandemica.

Il quinto punto (*“Vincoli da mancato utilizzo di ulteriori contribuzioni derivanti da Stato, regioni e privati”*) illustra le ulteriori contribuzioni, rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale, di cui hanno beneficiato gli enti. In apposite tabelle, distintamente per anno di provenienza, vengono riportati, poi, gli accertamenti, gli impegni e le quote vincolate. Il punto si chiude con l’attestazione fatta dagli enti sul mancato inserimento di tali risorse nelle certificazioni ministeriali e/o con gli eventuali rilievi della Sezione con indicazione di procedere alla rideterminazione dei vincoli.

Il sesto ed ultimo punto (*“certificazione non corretta”*), non presente per tutti gli enti, riferisce in merito alle certificazioni ministeriali da considerarsi incomplete e/o errate, per le diverse motivazioni ivi indicate. Sul tema si ribadisce che la corretta valorizzazione di tutti gli elementi contenuti nella certificazione ministeriale è presupposto indefettibile per una rappresentazione veritiera degli effetti della pandemia sui bilanci degli enti locali e consente di garantire equità nella ripartizione delle risorse del “fondone” nonché evitare percezioni indebite di contributi da parte degli enti.

La scheda si chiude con il paragrafo relativo alle “Considerazioni conclusive” nel quale vengono riportati brevemente i rilievi mossi dalla Sezione, in particolar modo, con riferimento alla necessità di procedere alla rideterminazione dei vincoli relativi all’avanzo da “fondone” e/o a tutti gli altri avanzi di legge o da trasferimenti esaminati e con il rinvio delle risultanze all’attività istruttoria sui rendiconti degli esercizi finanziari del biennio 2020-2021.

Di seguito, vengono riportate - in ordine alfabetico per ambito provinciale - le schede (n. 74) di tutti gli enti oggetto del presente referto.

tab. 51 – Scheda Ente.

Elenco enti selezionati per provincia						
Arezzo	AR	Castiglione della Pescaia	GR	Cascina	PI	
Cortona	AR	Follonica	GR	Peccioli	PI	
Montevarchi	AR	Grosseto	GR	Pisa	PI	
San Giovanni Valdarno	AR	Monte Argentario	GR	Pontedera	PI	
Provincia Arezzo	AR	Orbetello	GR	San Giuliano Terme	PI	
		Provincia Grosseto	GR	San Miniato	PI	
Bagno a Ripoli	FI			Santa Croce sull'Arno	PI	
Calenzano	FI	Campiglia Marittima	LI	Vecchiano	PI	
Campi Bisenzio	FI	Castagneto Carducci	LI	Volterra	PI	
Castelfiorentino	FI	Cecina	LI	Provincia Pisa	PI	
Certaldo	FI	Livorno	LI			
Empoli	FI	Piombino	LI	Agliana	PT	
Fiesole	FI	Rosignano Marittimo	LI	Monsummano Terme	PT	
Figline e Incisa Valdarno	FI	San Vincenzo	LI	Montecatini-Terre	PT	
Firenze	FI	Provincia Livorno	LI	Pistoia	PT	
Fucecchio	FI			Quarrata	PT	
Lastra a Signa	FI	Borgo a Mozzano	LU	Provincia Pistoia	PT	
Pontassieve	FI	Camaiore	LU			
Reggello	FI	Capannori	LU	Carmignano	PO	
San Casciano in Val di Pesa	FI	Forte dei Marmi	LU	Montemurlo	PO	
Scandicci	FI	Lucca	LU	Prato	PO	
Sesto Fiorentino	FI	Pietrasanta	LU	Provincia Prato	PO	
Signa	FI	Provincia Lucca	LU			
Vinci	FI			Colle di Val d'Elsa	SI	
Città Metropolitana Firenze	FI	Carrara	MS	Montepulciano	SI	
		Massa	MS	Poggibonsi	SI	
		Provincia Massa Carrara	MS	San Gimignano	SI	
				Siena	SI	
				Provincia Siena	SI	

3. Esiti delle istruttorie svolte sui singoli enti campionati.

Enti locali della Provincia di Arezzo



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI AREZZO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Arezzo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Arezzo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 8.970.658,96 euro, di cui 5.858.892,09 euro nel 2020 e 3.111.766,87 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 2.491.697,33 euro di cui 981.430,50 euro nel 2020 e 1.510.266,83 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 3.158.839,60 euro, di cui 1.520.691,99 euro nel 2020 e 1.638.147,61 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dallo Stato per 503.392,65 euro, dalla Regione Toscana per 27.562,09 euro e da privati per 243.259,48 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal comune di Arezzo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano complessivamente a 16.523.082,18 euro, di cui 14.621.195,89 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 1.901.886,29 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-5.324.083	-4.140.631
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.469.162	1.222.058
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.470.999	1.874.198
Saldo complessivo	-6.325.920	-4.792.771

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-6.325.920) e 2021 (-4.792.771) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di Avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Saldo negativo da "fondone" * (- 467.027,91)	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	875.048,31
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	231.068,30
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	256.792,94
TOTALE Avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.362.909,55

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
Saldo negativo da "fondone" * (-1.681.004,13)	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	221.637,31
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	196.714,02
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	149.125,20
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo vincolato per ristori specifici di entrata relativi all'IMU	486.004,00
Avanzo vincolato per ristori specifici di entrata relativi alla COSAP	97.069,00
Avanzo vincolato da economie derivanti da contr. servi. continuativi sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	6.246,54
Totale Avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.156.796,07

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Si osserva che, per ciò che riguarda gli avanzi vincolati relativi ai ristori specifici di entrata relativi all'IMU e alla COSAP, secondo la metodologia utilizzata dalla Sezione, gli stessi si ritengono inclusi nella determinazione del risultato riferito all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali (correttamente determinato dall'ente) e non come quote aggiuntive. Pertanto, l'ente avrebbe potuto omettere il vincolo per i suddetti ristori specifici di entrata.

Si osserva soltanto ancora che, in base alla metodologia di calcolo seguita dalla Sezione, il saldo negativo da "fondone" registrato dall'ente nell'esercizio 2021, avrebbe dovuto essere maggiorato del saldo negativo registrato nell'esercizio 2020 e sopra riportato, determinando, in tal modo, un valore negativo pari a -2.148.032,04 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	3,82
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	121.203,82
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	22.266,34
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	131.397,99
Totale Avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	274.871,97

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione. Si rileva soltanto un disallineamento tra la certificazione ministeriale (Mod. CertifCovid19/2020) e le quote vincolate dovuto alla contabilizzazione nell'esercizio 2021 del contributo assegnato nel 2020 per buoni viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 per l'importo di 175.036,00 euro.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	9.376,61
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	215,13
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	14,50
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	170.436,36
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	10.854,60
Totale Avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	190.897,20

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Arezzo ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di Avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

• Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di Avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

• Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 2.235.062,84 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023 conv. in legge n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

Anno 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	503.392,65	500.024,70		3.367,95
Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali	59.832,67	56.464,72		3.367,95
Trasferimenti MIUR per adattamento aule	443.559,98	443.559,98		-
da Regione	126.670,68	12.340,68		114.330,00
Trasferimenti per sostegno canoni locazioni	114.330,00	0,00		114.330,00
Trasferimenti progetto nonni sicuri	12.340,68	12.340,68		-
da Privati	50.566,00	49.641,60		924,40
Contributi da imprese	7.000,00	6.075,60		924,40
Contributi da privati	43.566,00	43.566,00		-
Totale	680.629,33	562.006,98		118.622,35

Anno 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	3.367,95	121.809,06	3.367,95		121.809,06
Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali	3.367,95		3.367,95		-
Trasferimenti MINT - Esenzione IMU per sfratto		121.809,06	0,00		121.809,06
da Regione	114.330,00	1.213.777,90	1.099.360,22		87,68
Trasferimenti per sostegno canoni locazioni	114.330,00	114.330,00			-
Trasferimenti per sostegno alle fasce deboli		1.038.447,90	1.038.360,22		87,68
Trasferimenti per banda larga scuole		61.000,00	61.000,00		-
da Privati	924,40	923,27			1,13
Contributi da imprese	924,40	923,27			1,13
Totale	118.622,35	1.336.510,23	1.102.728,17		121.897,87

Ai vincoli sopra descritti sono stati aggiunti, nel risultato di amministrazione del rendiconto 2021, vincoli per economie derivanti da finanziamenti statali per l'importo di 213,50 euro e vincoli per economie derivanti da contribuzioni di privati per 7,13 euro.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati dall'ente nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica (corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021), saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la

Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CORTONA (AR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Cortona**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Cortona**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.554.469,23 euro, di cui 1.432.553,93 euro nel 2020 e 121.915,30 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 997.433,70 euro, di cui 517.449,02 euro nel 2020 e 479.984,68 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 741.311,36 euro, di cui 340.889,96 euro nel 2020 e 400.421,40 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dallo Stato per 16.709,22 euro e dalla Regione Toscana per 30.475,43 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Cortona per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 3.340.398,94 euro, di cui 3.293.214,29 euro provenienti dallo Stato, ricompresi nelle certificazioni ministeriali, ed euro 47.184,65 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-103.456	-487.154
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.138.074	180.672
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	341.290	332.300
Saldo complessivo	-306.672	-638.782

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-306.672) e 2021 (-638.782) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone",

cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Avanzo vincolato da "fondone"	780.274,73
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	233.591,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.013.865,73

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi.

Sono, invece, emerse alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e all'avanzo derivante dal mancato impiego delle risorse ristorate per le agevolazioni TARI.

a) avanzo vincolato da "fondone"

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristorate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 1.432.553,93.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 306.672,00.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di euro 1.125.881,89 a titolo di avanzo da "fondone", determinato nel modo rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto (A)		1.432.553,93
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata (B)		1.103.456,00
Differenziale sull'entrata (C=A-B)		329.097,93
Minori spese Covid (D)		1.138.074,00
Maggiori spese inserite in certificazione (E)	682.180,00	
Di cui finanziate da ristori di spesa (F)	340.889,96	
Maggiori spese da imputare al "fondone" (G=E-F)		341.290,04
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata (H=C+D-G)		1.125.881,89

Non condivisibili, e in parte non comprensibili, le controdeduzioni dell'ente (alle osservazioni del magistrato istruttore circa la determinazione dell'avanzo in esame) in base alle quali l'obiettivo della certificazione sarebbe stato quello di esplicitare il quantitativo di risorse utilizzate nel corso del 2020, ma non quello di quantificare l'eventuale quota di avanzo vincolato da esporre nel modello a.2.

In particolare, dopo aver richiamato la normativa vigente, l'ente richiama la Faq n. 43 di Arconet che avrebbe chiarito le modalità di determinazione delle quote vincolate e di compilazione del prospetto a.2 allegato al risultato di amministrazione.

La lettura della Faq non solo non va nella direzione indicata dall'ente ma anzi testimonia la correttezza dei calcoli effettuati da questa Sezione.

Nella prima parte la Faq ricorda che l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, "ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022". Nulla dice riguardo alla certificazione a sostegno della tesi sostenuta dal Comune di Cortona; anzi, la possibilità di utilizzare risorse non utilizzate nel 2022 presuppone la determinazione delle stesse ossia l'avanzo, del "fondone" e dei ristori specifici.

Nella parte finale ricorda che "....., le risorse del richiamato Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022....". Quindi, prevede la regolazione tra ente e Stato rispetto a quanto non utilizzato per le finalità indicate nella

certificazione e che rappresentano, nel caso di specie, l'avanzo da "fondone". Quanto alla parte motivazionale riferita alla dottrina o ai corsi tenuti in materia "covid" è evidente che non assumano pregio in questa sede dove prevale l'interpretazione coerente con il quadro normativo.

b) avanzo vincolato derivante da mancato impiego agevolazioni TARI

Il Comune di Cortona si è visto riconoscere quale valore massimo delle agevolazioni TARI, l'importo di euro 344.591,00 da utilizzare per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica.

L'Ente ha impegnato la quota di euro 111.000,00 per le agevolazioni previste dalla normativa con una quota residua pari ad euro 233.591,00, da vincolare nel risultato di amministrazione tra i vincoli di legge secondo la ricostruzione indicata da questa Sezione nella parte generale di questo Referto.

L'Ente, in risposta alle osservazioni del magistrato istruttore, condivide la determinazione dell'avanzo in esame essendovi stato nel corso dell'istruttoria una errata comunicazione dei dati.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2020	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
Avanzo fondone + ristori specifici entrata	1.125.881,89	780.274,73	-345.607,16
Avanzo quota fff per ristoro minore gettito tari	233.591,00	233.591,00	-
Avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00	0,00	-
Avanzo contr. di servizio contin. sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
Totale avanzo da vincoli di legge	1.423.774,85	1.359.472,89	-345.607,16

• Rendiconto 2021

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge.

a) avanzo vincolato da "fondone"

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 638.782,00 a fronte di contributi trasferiti per euro 121.915,30 ex art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti (oltre all'avanzo registrato al termine dell'esercizio 2020). Pertanto, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare l'importo di euro 571.150,24, a titolo di avanzo da "fondone", determinato nel modo rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021 (A)		121.915,30
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata (B)		487.154,00
Differenziale sull'entrata (C=A-B)		-365.238,70
Minori spese covid 2021 (D)		180.672,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021 (E)	732.722,00	
Di cui finanziate da ristori di spesa 2021 (F)	362.557,05	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021 (G=E-F)		370.164,95
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata del 2021 (H=C+D-G)		-554.731,65
Saldo "fondone" 2020 (I)		1.125.881,89
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi (L=H+I)		571.150,24

L'Ente sul punto ha contro dedotto negli stessi termini riportati relativamente all'esercizio 2020. La Sezione, pertanto, ribadisce le proprie conclusioni.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2021	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
avanzo fondone + ristori specifici entrata	571.150,24	0,00	-571.150,24
avanzo tari	0,00	0,00	-
avanzo imposta di soggiorno	0,00	0,00	-
avanzo contr. di servizio contin. sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
totale avanzo da vincoli di legge	571.150,24	0,00	-571.150,24

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020 e 2021

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna somma, sia nel 2020 che nel 2021, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento. Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Sul punto si rileva soltanto un disallineamento tra le quote vincolate al termine dell'esercizio 2021 e le risultanze della certificazione ministeriale (Mod. CertifCovid19/2021) in quanto non risultano vincolate, nel rendiconto 2021, quote per euro 39.447,00 relativi alla voce "Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)”, che risultano, invece, inserite nella certificazione ministeriale quali ristori specifici di spesa non utilizzati.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Cortona ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per euro 1.217,00. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DA ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 30.403,17 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 co. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di

sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 174.232,96 euro che l'ente dichiara di aver utilizzato per *“per far fronte al complesso delle necessità riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio 2020, a seguito dell'emergenza COVID 19, effettuata con atto consiliare n. 97/2020 entro il termine del 30 novembre 2020 ex art. 54 del DL 104/2020. Tali risorse non sono state, pertanto, destinate in modo specifico al finanziamento di maggiori spese Covid, ma al mantenimento del complesso degli equilibri di bilancio 2020, come normativamente consentito.”*

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 co. 2 d.l. 34 del 2020) doveva ritenersi operante – al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) - il vincolo di destinazione al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19” e “di rilancio economico”. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo – di pari importo - in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 co. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame) ritiene, di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 242.613,93 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023 conv. in legge n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

Anno 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	16.709,22	0,00		16.709,22
Trasfer. MIUR - art. 233 DL 34/2020	16.709,22	0,00		16.709,22
da Regione	30.475,43	30.475,43		-
Trasferimenti D.D. n. 11075/2020	20.077,00	20.077,00		-
Trasferimenti DGR 602/2020	10.398,43	10.398,43		-
Totale	47.184,65	30.475,43		16.709,22

Anno 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	16.709,22		16.709,22		-
Trasferim. MIUR - art. 233 DL 34/2020	16.709,22		16.709,22		-
Totale	16.709,22		16.709,22		-

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

6. CASI DI CERTIFICAZIONE NON CONFORME

in sede istruttoria è emerso che l'Ente, nelle certificazioni ministeriali relative al 2020 e al 2021 (Modelli Certif-Covid19/2020 e Certif-Covid19/2021) non ha valorizzato le minori spese covid relativamente alle voci "Retribuzioni lorde", "Contributi sociali a carico dell'ente" e "Imposte, tasse proventi assimilati a carico dell'ente", nonostante per tali spese sia stata registrata una diminuzione degli impegni, sia dal 2020 al 2019, sia dal 2021 al 2019.

Nell'ambito della voce "Retribuzioni lorde", per la quale l'ente non ha indicato - nella certificazione inviata al Mef - minori spese derivanti dall'emergenza pandemica, rientrano anche le spese per buoni pasto e lavoro straordinario del personale dipendente. L'ente, a tal proposito, ha riferito che *"i risparmi legati ai buoni pasto ed al lavoro straordinario non sono stati valorizzati per il 2020 in quanto utilizzati nell'anno 2021 per integrare il fondo relativo al salario accessorio dei dipendenti secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 870 della L. 178/2020 e dalle vigenti norme contrattuali. L'importo dei risparmi per buoni pasto 2020 non è confluito nella quota vincolata di avanzo d'amministrazione 2020 ma nella quota libera, applicata poi all'esercizio 2021"*.

La Sezione evidenzia che la Faq n. 37 del Mef-Rgs, in tema di certificazione risorse covid, specifica chiaramente le modalità con cui poteva essere esercitata la facoltà di destinare le predette risorse per integrare il fondo del salario accessorio. In particolare, l'adesione a tale opzione era consentita a condizione che alla data di trasmissione del modello COVID-19-Certif l'ente disponesse della certificazione da parte dei competenti organi di controllo e che i risparmi in parola costituissero quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità in oggetto.

L'Ente nelle controdeduzioni, nel ribadire quanto già affermato nel corso dell'istruttoria, pur riconoscendo di non essersi uniformato alle indicazioni del Faq n. 37 cit., dichiara di non aver vincolato alcuna somma in quanto in sede di rendiconto 2020 *"non erano ancora state assunte determinazioni specifiche in ordine all'esercizio di tale facoltà; pertanto, come già specificato, le economie dei buoni pasto 2020 sono confluite in avanzo libero 2020"*. E che solo *"successivamente, quando l'Amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà normativamente prevista, è stato applicato avanzo libero per finanziare la scelta di incrementare le risorse per il fondo salari"*.

La Sezione non condivide le argomentazioni dell'ente in quanto non in linea con la Faq n. 37 del Mef, e ritiene, pertanto, che in assenza di costituzione del vincolo entro la fine dell'esercizio, gli importi in argomento avrebbero dovuto essere inseriti nelle "minori spese covid".

Il mancato inserimento nelle "minori spese" ha avuto effetti sulla certificazione finale, che risulta incompleta e, pertanto, il Mef potrà assumere eventuali determinazioni con riferimento alla intervenuta regolazione finale e sui provvedimenti conseguenti.

Inoltre, l'ente dovrà rideterminare il fondo del salario accessorio al netto delle risorse in esame.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, passa da 780.274,73 euro a 1.125.881,89 euro al termine dell'esercizio 2020 e da euro 0,00 a 571.150,24 al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede Ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

Inoltre, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione del salario accessorio.

La Sezione rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria e verificherà gli adempimenti indicati nella presente scheda mediante richiesta di misura correttiva all'esito del controllo sui rendiconti 2020 e 2021.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Montevarchi**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Montevarchi**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi euro 1.795.943,92 €, di cui 1.411.317,97 nel 2020 e 384.625,95 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 324.781,00 euro, di cui 123.658,00 euro nel 2020 e 201.123,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 827.579,00 euro, di cui 372.594,00 euro nel 2020 e 454.985,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 437.536,16 euro dalla Regione Toscana, per 69.905,90 euro da altri enti (Asl Toscana sud est e Provincia di Arezzo) e per 183.085,91 euro da privati (tra cui società Consiag spa).

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Montevarchi per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, complessivamente a 1.448.201,07 euro, di cui 827.579,00 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 620.622,07 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.610.116	-527.338
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	864.908	4.832
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	491.714	116.602
Saldo complessivo	-1.236.922	-639.108

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.236.922) e 2021 (-639.108) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	401.483,36
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	401.483,36

Si osserva che l'ente nella voce "UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" del prospetto a/2 allegato al rendiconto 2020, pari ad 401.483,36 euro ha incluso sia il vincolo derivante dalle risorse per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, pari, secondo quanto determinato da questo Ufficio di controllo in 165.061,77 euro, sia il vincolo per mancato utilizzo delle risorse attribuite per le agevolazioni legate alla TARI, determinato in 236.421,59 euro. Pertanto, non si rilevano criticità.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	185.724,12
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	185.724,12

La Sezione, a seguito dell'analisi dei dati acquisiti in istruttoria, ritiene che l'ente avrebbe dovuto registrare un saldo negativo nell'utilizzo del "fondone" (senza necessità, quindi, di apporre alcun vincolo) pari a - 121.354,08 euro, così determinato:

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	384.625,95
Saldo complessivo da certificazione	- 639.108,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 31.934,00
Avanzo 2020	+ 165.061,97
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	- 121.354,00

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	9.333,60

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	9.333,60
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	22.599,95
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	31.933,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Montevarchi ha segnalato che a fine esercizio 2021 non si sono realizzate economie sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DA ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non avvalso della facoltà concessa dall'art. 109 co. 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari

a 128.800,79 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere confluito “nel risultato di amministrazione 2020 nella quota non vincolata (libera) ma non impiegata negli esercizi successivi”. La Sezione ritiene la modalità di utilizzo di tali quote non corretta in quanto le stesse, a norma del secondo comma del cit. art. 112, dovevano essere interamente impiegate nell’esercizio 2020 per il finanziamento “interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19” e, nel caso di mancato utilizzo, essere collocate tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione (esercizi 2020 e 2021). Tuttavia, per effetto dell’art. 3 co. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), tale criticità si ritiene superata.

Nel corso dell’istruttoria, inoltre, l’ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L’amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall’Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall’art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L’ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 273.797,55 euro. Tali importi, come disposto dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023 conv. in legge n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L’attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l’amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all’emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l’analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	227.387,28	227.387,28		-
Trasferimenti per Centri estivi	14.048,69	14.048,69		
Trasferimenti per contributi canoni di locazioni	213.338,59	213.338,59		
da Privati	113.180,01	113.180,01		-
Erogazioni liberali	113.180,01	113.180,01		
Totale	340.567,29	340.567,29		-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione		210.148,88	210.148,88		-
Trasferimenti per banda larga		19.084,00	19.084,00		
Trasferimenti per access point		3.600,00	3.600,00		
Trasferimenti per contributi canoni di locazioni		186.298,38	186.298,38		
Trasferimenti per sostegno alla Protezione civile		1.166,50	1.166,50		
da altri enti pubblici		69.905,90	69.905,90		-
ASL Toscana su est		62.557,40	62.557,40		
Provincia di Arezzo		7.348,50	7.348,50		
Totale		280.054,78	280.054,78		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ritorsi per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica (corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021), saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di San Giovanni Valdarno**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Giovanni Valdarno**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 s.m. e i (c.d. fondone) per un totale di 1.275.057,67 euro così suddivisi: 1.031.335,00 euro nel 2020 e 243.722,67 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 282.007,00 euro, così suddivisi: 119.205,00 euro nel 2020 e 162.802,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 514.533,00 euro, così suddivisi: 514.533,00 euro nel 2020 e 275.563,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 88.631,92 euro e da altri enti (Comune di Terranuova Bracciolini) per 12.911,18 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Giovanni Valdarno per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 616.076,10 euro, di cui 514.533,00 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 101.543,10 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.143.574	-486.024
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	823.948	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	516.449	24.366
Saldo complessivo	-836.075	-510.390

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-836.075) e 2021 (-510.390) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	54.434,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	130.389,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	184.823,00

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. fondone) finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra

l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristorate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 1.031.335,00 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 836.075,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che – sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 187.822,00 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.031.335,00
Saldo complessivo da certificazione	- 836.075,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 7.438,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	187.822,00

Si aggiunga che la Tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di San Giovanni Valdarno, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 247.092,73 euro. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Nel caso di mancato utilizzo della quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021. (Cfr. Faq-Rgs n. 5, 11)

Inoltre, la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, in ossequio a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato avrebbe dovuto essere rappresentata, nel prospetto A/2 allegato al rendiconto, tra i vincoli di legge unitamente alle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. Faq n. 38)

L'ente, tuttavia, sembra aver tenuto conto del ristoro in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non è stata considerata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare certificata e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	54.434,00	187.822,00	-133.388,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	130.389,00	130.389,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	184.823,00	318.211,00	-133.388,00

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto che, secondo la metodologia di calcolo seguita dalla Sezione, il saldo del fondo funzioni fondamentali risulta negativo (per 82.842,33 euro) e, pertanto, non necessita di alcun vincolo.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	7.438,00

L'ente dichiara che tale quota di 7.438,00 euro è stata sommata alla quota di 3.000,00 euro per "Covid piedibus" per un totale di 10.438,00 euro; tale ultima quota è stata, poi, considerata quale componente del vincolo complessivo di 195.261,00 euro inserito tra "i vincoli derivanti da leggi e principi contabili".

Sul punto si rammenta che i vincoli derivanti dai ristori specifici di spesa non utilizzati avrebbero dovuto essere più correttamente inseriti tra i "vincoli da trasferimenti", come esplicitato nella Faq-Rgs n. 38.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

In merito si rileva un disallineamento tra le quote dei ristori specifici di spesa non utilizzati

certificati nel Mod. Certif-Covid19/2021 e i mancati vincoli nel risultato di amministrazione 2021. Ci si riferisce alla voce *“Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)”* per l'importo di 30,00 euro non confluito in avanzo in quanto la quota ristorata pari a 70.421,00 euro è stata interamente impegnata nell'esercizio 2021, e alla voce *“Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)”* per l'importo di 3.967,00 euro non vincolato in quanto non accertato perché non erogato all'ente nel 2021. (Cfr. nota n. 408 del 19.01.2023)

L'ente dichiara che la cifra complessiva di 3.997,00 euro è stata vincolata nel risultato di amministrazione 2022 in seguito a riapprovazione dello stesso avvenuto con deliberazione c.c. n. 58 del 30.09.2022. (Cfr. nota del 7.3.2024 – prot. int. Cdc n. 1314 dell'8 marzo 2024)

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Giovanni Valdarno non ha correttamente riferito in merito alla registrazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020 per cui, sul punto, la Sezione non è in grado di verificare la correttezza dell'operato dell'Ente.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 47.891,29 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente entro la fine dell'esercizio per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 425.768,34 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	88.631,92	88.631,92		-
Trasferimenti per Centri estivi	8.849,48	8.849,48		--
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni	79.782,44	79.782,44		
da altri enti pubblici	12.911,18	12.911,18		-
Comune di Terranuova Bracciolini	12.911,18	12.911,18		-
Totale	101.543,10	101.543,10		

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto sopra rappresentato, pertanto, l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 54.434,00 euro a 187.822,00 euro al termine dell'esercizio 2020. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI AREZZO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Arezzo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Arezzo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 5.144.248,43 euro così suddivisi: 4.835.489,98 euro nel 2020 e 308.758,45 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 22.048,18 euro, ricevuti tutti nel 2020.

L'ente ha dichiarato di non aver ricevuto ulteriori risorse straordinarie e/o contribuzioni rispetto a quelle sopra riportate. Di conseguenza, le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Arezzo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 5.166.296,61 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.799.699	-1.421.047
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	547.711	486.677
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	470.387	999.195
Saldo complessivo	-2.722.375	-1.933.565

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-2.722.375) e 2021 (-1.933.565) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.102.116,29
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	13.866,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.115.982,29

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	553.156,12
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	553.156,12

*L'avanzo da "fondone" è comprensivo della quota di economie registrate sugli impegni 2020 per euro 75.846,38.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione. Si osserva soltanto che dalla metodologia di calcolo adottata dalla Sezione l'avanzo vincolato da "fondone" è determinato in 542.157,71 euro, in quanto si considerano sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati, pari a 10.998,87 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	7.632,74
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.366,13
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	10.998,87

Con riferimento alla voce "Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)", in fase istruttoria è emerso che l'ente ha accertato un importo di 18.682,05 euro ed ha impegnato l'importo di 6.049,31 euro, registrando un avanzo di 12.632,74. In realtà sia nella certificazione ministeriale (Mod. CertifCovid19/2020) sia nell'allegato A/2 risulta vincolato il differente importo di 7.632,74 euro.

Si ritiene pertanto che l'ente avrebbe dovuto vincolare nel risultato di amministrazione 2020 l'importo di 12.634,74 euro. Si registra, inoltre, un disallineamento tra la certificazione trasmessa al Mef relativa ai ristori specifici di spesa non utilizzati e l'avanzo vincolato che l'ente avrebbe dovuto considerare nel risultato di amministrazione.

L'ente, con nota di controdeduzioni, ha preso atto del disallineamento e impegnandosi a vincolare l'ulteriore quota di 5.000,00 euro.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	

Riprendendo quanto sopra esposto con riferimento alla voce *“Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)”*, non avendo registrato impegni nell'esercizio 2021, si ritiene che l'ente avrebbe dovuto vincolare nel risultato di amministrazione 2021 l'importo di 12.634,74 euro in luogo dell'importo vincolato pari a 7.632,74 euro.

L'ente, con nota di controdeduzioni, ha preso atto del disallineamento e impegnandosi a vincolare l'ulteriore quota di 5.000,00 euro.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Arezzo ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 75.846,38 euro. Tali economie sono state considerate nella definizione della quota vincolata “da fondone” del risultato di amministrazione 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 151.074,75 euro. L'Amministrazione, inoltre, sul tema, ha riferito che *"tale risparmio di spesa è stato utilizzato per il mantenimento degli equilibri di bilancio con DC 20 dell'8/7/2020 <<Variazione al bilancio Finanziario 2020/2022. Verifica salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale>>", aggiungendo che "trattandosi di normativa emergenziale, tali interventi erano considerati come volti ad assicurare un immediato alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti, che consentisse di fare fronte alla prevedibile contrazione delle entrate proprie e all'aumento dei costi imprevisti in relazione all'emergenza stessa"*

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 223 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 1.013.631,57 euro nel 2020. Il costo complessivo gravante sul bilancio per incremento della rata annuale viene indicato in 55.096,26 euro.

Va inoltre evidenziato che secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla

rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di aver beneficiato di ulteriori contribuzioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- il vincolo da trasferimenti relativo alla voce *"Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)"* viene rideterminato da 10.998,87 euro a 15.998,87 euro sia al termine dell'esercizio 2020 che dell'esercizio 2021.

Considerando che i vincoli relativi ai ristori specifici di spesa non utilizzati rappresentano uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Firenze



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Bagno a Ripoli**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Bagno a Ripoli**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 2.041.614,00 euro così suddivisi: 1.678.645,00 euro nel 2020 e 362.969,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 636.994,00 euro, così suddivisi: 301.808,00 euro nel 2020 e 335.186,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 837.042,00 euro, così suddivisi: 367.393,00 euro nel 2020 e 469.649,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 122.166,49 euro, contribuzioni dalla Regione Toscana per 1.275.561,45 euro e da privati per 4.000,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Bagno a Ripoli per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.917.377,94 euro, di cui 3.515.650,00 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali, e 1.401.727,94 euro provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 2.136.885,00	- 586.430,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.119.457,00	190.483,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	164.025,00	236.917,00
Saldo complessivo	- 1.181.453,00	- 632.864,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -1.181.453,00 euro e a -632.864,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	492.093,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	249.516,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	8.090,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	23.149,93
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	772.848,93

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, poiché dagli elementi emersi non emerge la necessità di operare correttivi sui vincoli apposti nel Risultato 2020, pur evidenziando che, secondo le indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), le quote di avanzo sopra quantificate, avrebbero dovute essere allocate tra i vincoli

di legge invece che, come operato dall'ente, nei vincoli da trasferimenti.

Si deve inoltre segnalare la non corretta quantificazione della minore spesa da certificare per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). L'ente, infatti, non ha evidenziato nessuna minore spesa nell'esercizio per FCDE, giustificando il suo operato con la modalità di contabilizzazione delle variazioni di bilancio con cui sono state ridotte le entrate effettivamente interessate da FCDE (secondo l'ente il fondo per le funzioni fondamentali avrebbe coperto soltanto la variazione netta).

La Sezione, tuttavia, ritiene che, indipendentemente dalle movimentazioni collegate alle variazioni di bilancio, che attengono alla costruzione degli equilibri del bilancio di previsione, l'ente avrebbe dovuto, in sede di certificazione, valutare la riduzione di accantonamento a FCDE dovuta al minor rischio di esigibilità determinato dalla restituzione da parte dello Stato di quota parte del gettito di entrata; tale valutazione non appare essere stata effettuata dall'ente.

Anche seguendo l'impostazione seguita dall'ente, si ritiene che questo avrebbe potuto, in sede di variazione di bilancio, considerare come minore spesa per FCDE, la quota derivante dall'applicazione della percentuale di accantonamento a FCDE calcolata per la tipologia di entrata oggetto di variazione.

L'ente non ha inviato nessuna memoria di contraddittorio al fine di chiarire quanto rilevato dalla Sezione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	220.047,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	220.047,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Tuttavia, come per l'esercizio 2020, si deve evidenziare la non corretta quantificazione della minore spesa certificata per fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Al riguardo si richiamano le motivazioni rappresentate dalla Sezione nel paragrafo delle quote vincolate del rendiconto 2020.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	5.099,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	2.148,00
Anno 2020 -Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	3,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	2.151,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Bagno a Ripoli ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non avere inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 1.457,00 euro, che l'ente, ha fatto correttamente confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020, in quanto non impiegato. Il suddetto vincolo, presente anche al termine dell'esercizio 2021, può essere eliminato dall'ente, a partire dal rendiconto 2023, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, secondo il quale *"Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione"*.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113, co. 2, d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113, d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 109.591,00 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo

modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti elementi di dettaglio sulle posizioni effettivamente rinegoziate, sul risparmio di spesa atteso per gli esercizi in esame, l'allungamento del periodo di ammortamento e il costo dell'operazione rileva, a tal proposito, la segnalazione contenuta nel questionario sul rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione per 1.221.492,36 euro.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, per esercizio di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	122.166,49	114.747,82	0,00	7.418,67
Trasferimenti MUIR per interventi per ripresa attività didattica	96.099,14	96.099,14	0,00	0,00
Trasferimenti MUIR per interventi per ripresa attività didattica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Rimborso Statale per sanificazione locali seggi elettorali	16.067,35	8.648,68	0,00	7.418,67
da Regione	197.361,45	154.104,92	0,00	43.256,53
Trasferimenti per sostegno canoni di locazione	30.438,00	0,00	0,00	30.438,00
Trasferimenti per sostegno canoni di locazione	13.456,45	13.456,45	0,00	0,00
Trasferimenti per misure di prevenzione e gestione emergenza Covid-19	153.467,00	140.648,47	0,00	12.818,53
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali da privati	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale	323.527,94	272.852,74	0,00	50.675,20

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	7.418,67	0,00	7.418,67	0,00	0,00
Rimborso Statale per sanificazione locali seggi elettorali	7.418,67	0,00	7.418,67	0,00	0,00
da Regione	43.256,53	1.078.200,00	1.121.456,53	0,00	0,00
Trasferimenti per sostegno canoni di locazione	30.438,00	0,00	30.438,00	0,00	0,00
Trasferimenti per misure di prevenzione e gestione emergenza Covid-19	12.818,53	0,00	12.818,53	0,00	0,00
Trasferimenti per progetto gestione e coordinamento servizi di accompagnamento sociale	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Trasferimenti per gestione centri diurni/ traspo sociale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti per progetto FSE azioni di sostegno integrate	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.675,20	1.078.200,00	1.128.875,20	0,00	0,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio 2020, nel rendiconto di gestione.

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono di seguito evidenziate.

6.1 Versante spese

Al fine di verificare l'impiego delle risorse statali e la corretta definizione dei dati rilevanti per la certificazione ministeriale, durante la fase istruttoria sono stati attivati alcuni approfondimenti che, sul versante della spesa, e per ciò che qui rileva, hanno riguardato anche le modalità con cui sono stati definiti gli importi delle "maggiori" e "minori" spese Covid, queste ultime anche in relazione al minor gettito di entrata correlato.

In tale contesto istruttorio è emerso la non corretta quantificazione della minore spesa da certificare per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Non risulta, infatti, evidenziata dall'ente nessuna minore spesa in entrambi gli esercizi, 2020 e 2021, concernente il FCDE, oltre a ciò, i

chiarimenti istruttori forniti non sono stati in grado di chiarire le incongruenze rilevate.

La Sezione ritiene, pertanto che, indipendentemente dalle movimentazioni collegate alle variazioni di bilancio, che attengono alla costruzione degli equilibri del bilancio di previsione, l'ente avrebbe dovuto, in sede di certificazione, valutare la riduzione di accantonamento a FCDE dovuta al minor rischio di esigibilità determinato dalla restituzione da parte dello Stato di quota parte del gettito di entrata. Tale valutazione non pare essere stata effettuata dall'ente e nessuna memoria di contraddittorio è pervenuta per offrire giustificazione di quanto contestato.

L'assenza degli elementi richiesti impedisce una puntuale valutazione dell'operato dell'ente nel contesto della certificazione ministeriale, che per tale ragione deve ritenersi non pienamente attendibile rispetto alla necessità anticipata in premessa, che era quella di misurare l'effetto prodotto dalla pandemia sui bilanci dell'ente e rendicontare, in base a questi, l'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo (in particolare sulla corretta quantificazione della minore spesa da certificare per il fondo crediti di dubbia esigibilità) e alcune lacune informative rilevate sulle note acquisite agli atti, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e l'assenza degli elementi richiesti con l'istruttoria sollevano, invece, alcune perplessità sulla piena attendibilità della certificazione e sull'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe, infatti, aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CALENZANO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Calenzano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Calenzano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.500.036,08 euro così suddivisi: 1.350.780,57 euro nel 2020 e 149.255,51 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 904.522,22 euro, così suddivisi: 467.906,22 euro nel 2020 e 436.616,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 705.713,01 euro, così suddivisi: 251.537,01 euro nel 2020 e 454.176,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie, per 7.567,56 euro dallo Stato, per 89.999,10 da altri soggetti pubblici (UE), e per 39.470,00 da soggetti privati.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 3.247.307,97 euro, di cui 3.110.271,31 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 137.036,66 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.064.331,00	113.552,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	379.991,00	19.000,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	524.501,00	- 63.007,00
Saldo complessivo	- 1.208.841,00	195.559,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020 (-1.208.841,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone" cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

La presenza di un saldo positivo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (+195.559,00 euro) indica che l'ente, al termine dell'esercizio considerato, non ha avuto necessità di utilizzare le risorse che lo Stato gli ha assegnato a valere sul "fondone"; pertanto, l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese covid registrate), è stato interamente compensato, o dalle minori spese registrate a causa del Covid, o dai ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato. Al verificarsi di tale condizione, le risorse del "fondone" erogate sull'esercizio 2021 dovevano concorrere a determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione, secondo quanto indicato più dettagliatamente, nei successivi paragrafi, unitamente alla eventuale quota di avanzo prodotta sull'esercizio precedente (ovvero rettificato dal saldo negativo del "fondone" dell'esercizio precedente) ed essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2022 o per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4/2022) o alle maggiori spese energetiche dell'ente, sempre riferite a quest'ultimo esercizio (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4/2022).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto si evidenzia che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non del tutto esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta

la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	141.939,57
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	254.224,45
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	4.322,44
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	400.486,46

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, (pari a zero) conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente o impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011 o confluita nell'avanzo di amministrazione. In sede istruttoria la verifica è stata effettuata sull'importo complessivo di 410.469,00euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 292.712,00euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 117.757,00euro.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto e lavoro straordinario, non sono stati effettuati approfondimenti istruttori in quanto l'Ente ha registrato nella certificazione ministeriale, minori spese per 9.414,00 euro

In merito alla quota di avanzo da "fondone" e alla verifica effettuata dalla Sezione sulle maggiori spese gravate sul bilancio è stato chiesto di relazionare circa le modalità di individuazione degli impegni aggiuntivi assunti nell'esercizio per far fronte all'emergenza pandemica, specificando anche se la correlazione tra la spesa impegnata e le finalità emergenziali sia stata individuata nel corso della gestione ovvero sia stata definita in fase di rendicontazione e/o di certificazione.

Tale verifica doveva essere condotta anche con riferimento alle spese sostenute attraverso e/o a favore degli organismi partecipati o in generale alle società affidatarie di servizi.

Dagli elementi forniti nel corso dell'istruttoria, risultano inseriti nella certificazione ministeriale interventi di spesa, riferiti a trasferimenti agli organismi partecipati per i quali sembrano non sussistere i presupposti per la loro qualificazione tra le "maggiore spesa Covid". L'Ente ha valorizzato come maggiore spesa covid una quota parte dell'importo del contratto di servizio esistente con la Calenzano Comune s.r.l., pari a 351.130,00 euro, commisurata al risparmio che l'ente avrebbe conseguito, in termini di minore spesa, per la mancata erogazione dei servizi da parte della società per conto dell'Ente, a causa del lock down. Nelle controdeduzioni fornite l'Ente non fornisce elementi aggiuntivi chiarificatori della scelta operata.

La Sezione ritiene che il risparmio così quantificato dall'Ente avrebbe dovuto trovare evidenza nella certificazione tra le minori spese Covid e che, solo in tale circostanza, la somma erogata alla società partecipata per consentirle il mantenimento dell'equilibrio finanziario della società partecipata, avrebbe potuto essere considerata quale maggiore spesa Covid da inserire in certificazione.

Invece, l'Ente operando diversamente, non ha evidenziato il risparmio di spesa e, di fatto, ha imputato al "fondone" una spesa propria ricevendone un vantaggio economico non coerente con la struttura della certificazione che, di fatto, risulta erranea.

Conseguentemente, l'avanzo da "fondone" deve essere rideterminato in aumento per l'importo sopra riportato, al termine dell'esercizio 2020, come da tabella sotto riportata.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	493.069,57	141.939,57	-351.130,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	254.224,45	254.224,45	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.322,44	4.322,44	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	-	0	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	751.616,46	400.486,46	-351.130,00

• Rendiconto 2021

Nella istruttoria nel suo complesso, e in base alle ricostruzioni operate dalla Sezione, è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, e riferibili all'utilizzo del fondone, al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	195.392,51
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	195.392,51

Tra le componenti dei vincoli di legge l'Ente ha valorizzato anche la quota di avanzo pari a 149.421,68 euro e relativa all'avanzo da ristori specifici di spesa per agevolazioni Tari (di cui al paragrafo successivo).

In merito alle quote sopra elencate va precisato che in sede istruttoria è stato verificato l'impiego dell'importo totale affluito al bilancio a titolo di imposta di soggiorno. Più precisamente, non risultano quote di avanzo al termine dell'esercizio rispetto all'importo complessivo di 386.456,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 231.264,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 155.192,00 euro.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno fatto emergere profili di criticità o irregolarità, e impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 149.255,51.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a euro 195.559,00.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di euro 337.332,08 a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		149.255,51
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		113.552,00
Differenziale sull'entrata		262.807,51
Minori spese covid 2021		19.000,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	391.169,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	304.754,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>		
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		86.415,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondone + Ristori di entrata del 2021		195.392,51
Saldo "fondone" 2020		141.939,57
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del Fondone + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		337.332,08

A tale quota, così rideterminata, deve aggiungersi l'importo in aumento per 351.130,00 euro, rideterminato nell'esercizio precedente.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA (1)	688.462,08	195.392,51	-493.069,57
AVANZO TARI			-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO			-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021			-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022			
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO			-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO			-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	688.462,08	195.392,51	-493.069,57

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno pertanto fatto emergere profili di criticità o irregolarità, e impongono la rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone".

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti che dovrebbero essere assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	149.421,97
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	149.421,97

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione pur evidenziando che, secondo le indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), le quote di avanzo sopra quantificate, avrebbero dovute essere allocate tra i vincoli da trasferimenti invece che, come operato dall'ente, nei vincoli di legge.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Calenzano ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ha utilizzato, i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con Chianti Banca e con Intesa San Paolo e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari ad euro 1.195.528,09 che l'ente ha destinato alla salvaguardia dell'equilibrio complessivo di parte corrente del bilancio.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34/2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18/2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate

sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTZIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'amministrazione ha riferito di aver beneficiato, nel solo corso dell'esercizio finanziario 2020, di ulteriori contribuzioni regionali, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e/o ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi:

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	7.567,56	7.567,56	-	-
Trasferimenti per indennità e altri compensi della PM	7.567,56	7.567,56	-	-
da altri enti pubblici	89.999,10	89.999,10	-	-
Trasferimenti per acquisti beni mobili scuole elementari (fondi UE)	54.881,55	54.881,55		-
Trasferimenti per acquisti beni mobili scuole medie (fondi UE)	35.117,55	35.117,55		-
da Privati	39.470,00	39.470,00	-	-
Erogazioni liberali da privati	39.470,00	39.470,00		-
Totale	137.036,66	137.036,66	-	-

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione del 2020 e del 2021, al fine di ricostituire il vincolo sull'avanzo da "fondone" per 493.069,57 euro anziché per 141.939,57 euro nel 2020, e per 688.462,08 euro anziché 195.392,51 euro come accertato dall'ente al 31/12/2021.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Campi Bisenzio**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Campi Bisenzio**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i (c.d. fondone) per un totale di 2.842.716,77 euro così suddivisi: 2.581.017,52 euro nel 2020 e 261.699,25 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.196.171,94 euro, così suddivisi: 541.090,73 euro nel 2020 e 655.081,21 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.652.794,11 euro, così suddivisi: 759.156,62 euro nel 2020 e 893.637,49 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 377.278,96 euro, dalla Regione Toscana per 273.698,24 euro e da privati per 91.347,02 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune, per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 6.434.007,04 euro, di cui 5.691.682,82 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 742.324,22 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 2.096.531,00	472.281,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	77.970,00	599,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	216.447,00	69.464,00
Saldo complessivo	- 2.235.008,00	403.416,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020 (-2.235.008,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

La presenza di un saldo positivo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (+ 403.416,00) indica che l'ente, al termine dell'esercizio considerato, non ha avuto necessità di utilizzare le risorse che lo Stato gli ha assegnato a valere sul "fondone"; pertanto, l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese covid registrate), è stato interamente compensato, o dalle minori spese registrate a causa del Covid, o dai ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato. Al verificarsi di tale condizione, le risorse del "fondone" erogate sull'esercizio 2021 dovevano concorrere a determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione, secondo quanto indicato più dettagliatamente, nei successivi paragrafi, unitamente alla eventuale quota di avanzo prodotta sull'esercizio precedente (ovvero rettificato dal saldo negativo del "fondone" dell'esercizio precedente) ed essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2022 o per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4/2022) o alle maggiori spese energetiche dell'ente, sempre riferite a quest'ultimo esercizio (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4/2022).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	214.177,05
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	214.177,05

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno fatto emergere profili di criticità o irregolarità rispetto agli avanzi accertati dall'ente nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 373.733,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 291.779,00 euro e attraverso il "fondone" per ulteriori 15.548,00 euro, e la quota di gettito accertata dall'ente per 66.406,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2020 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo, in parte ad interventi e iniziative in campo culturale ed in parte ad interventi in materia ambientale. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto e lavoro straordinario, l'Ente ha segnalato di non aver registrato economia di spesa nell'esercizio 2020.

In merito all'avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo, l'ente ha attestato di aver provveduto alla specifica destinazione di legge e al corretto impiego per le finalità del servizio.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Secondo la ricostruzione della Sezione l'avanzo da "fondone" dovrebbe essere pari a 222.489,31 euro, come evidenziato nella tabella sottostante:

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2020		2.581.017,52
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-2.096.531,00
Differenziale sull'entrata		484.486,52
Minori spese covid 2020		77.970,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2020	975.604,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	635.636,79	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2020		339.967,21
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondone + Ristori di entrata del 2020		222.489,31

L'ente dovrà pertanto provvedere a rinvincolare il minor importo vincolato pari a 8.312,47 euro. In tal senso anche l'ente ha confermato il proprio errore nelle controdeduzioni fornite.

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	475.876,30
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	475.876,30

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 373.733,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 240.600,00 euro e attraverso il "fondone" per ulteriori 38.091,00 euro, e la quota di gettito accertata dall'ente per 95.042,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2020 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo, in parte ad interventi e iniziative in campo culturale ed in parte ad interventi in materia ambientale. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

Si evidenziano a seguire le criticità riscontrate in merito alla quota vincolata di avanzo da

“fondone”.

Il Comune è risultato assegnatario, nell’anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 261.699,25.

Dal modello “Certif-Covid-19/2021” trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese), è positivo e risulta pari a 403.416,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l’ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l’importo di euro 847.875,74 a titolo di avanzo da “fondone”, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all’art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati e aggiunto l’avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell’impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell’esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		261.699,25
Utilizzo “fondone” per compensare il minor gettito dell’esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		472.281,00
Differenziale sull’entrata		733.980,25
Minori spese covid 2021		599,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	1.086.621,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	123.519,77	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	853.908,41	
Maggiori spese da imputare al “fondone” 2021		109.192,82
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondone + Ristori di entrata del 2021		625.386,43
Saldo “fondone” 2020		222.489,31
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del Fondone + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		847.875,74

Nelle controdeduzioni depositate, l’ente sostiene di aver operato correttamente, avendo escluso dal calcolo l’incremento di gettito realizzato nell’esercizio 2021.

A parere della Sezione, invece, rimane confermata la metodologia di calcolo sopra descritta. Si segnala infine che, qualora parte del gettito dell’esercizio 2021, che ha concorso a determinare l’incremento di gettito complessivo dell’esercizio, fosse stato da ritenersi di natura straordinaria, l’ente avrebbe potuto neutralizzarne l’impatto mediante la valorizzazione dell’importo da ritenere di natura straordinaria (rispetto all’esercizio 2019) nella colonna (a1) “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2021”, come peraltro rilevabile nella certificazione dell’esercizio 2020.

L’ente pertanto dovrà provvedere alla rideterminazione dei vincoli dell’esercizio 2021, in merito alla quota non utilizzata del “fondone, come da tabella sotto riportata.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	847.875,74	475.876,30	- 371.999,44
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI			-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO			-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021			-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO			-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO			-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	847.875,74	475.876,30	- 371.999,44

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	123.520,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	123.520,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	39.729,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	39.729,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei

termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Campi Bisenzio ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 258.926,67 euro, che l'Ente ha utilizzato:

- per 95.000,00 euro per coprire la minore entrata prevista a bilancio per i parcheggi a pagamento;

- per 163.926,67 euro per coprire la maggiore spesa per FCDE.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19”* e *“di rilancio economico”*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 2.208.000,00 euro, che l'Ente ha utilizzato per:

- per 16940 euro per spese per il centro elettronico;
- per 6.907,57 euro per spese per i servizi sociali
- per 2.184.089,43 euro per coprire la maggiore spesa per FCDE.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19”* e *“di rilancio economico”*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. *“fondone”*, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per € 3.182.119,01euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	252.278,96	252.278,96	-	-
Trasferimenti per asilo nido	22.278,96	22.278,96	-	-
Trasferimenti per riqualificazione edifici scolastici	230.000,00	230.000,00	-	-
Trasferimenti per acquisto e affitto spazi attività educativa	6.022,67	6.022,67		
da Regione	80.142,55	80.142,55	-	-
Trasferimenti per sostegno canone di locazione	49.773,00	49.773,00		-
Trasferimenti per centri estivi	30.369,55	30.369,55		-
da Privati	91.347,02	91.084,02	-	263,00
Erogazioni liberali da famiglie	91.347,02	91.084,02		263,00
Erogazioni liberali da				-
Totale	423.768,53	423.505,53	-	263,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	125.000,00	125.000,00	-	-
Trasferimenti per scuola da fondi strutturali UE		125.000,00	125.000,00		-
da Regione	-	193.555,69	193.555,69	-	-
Trasferimenti contributo FSE misure anti covid		143.413,92	143.413,92		-
Trasferimenti per sostegno alimentare POR FSE		50.141,77	50.141,77		-
da Privati	263,00	-	-	-	263,00
Erogazioni liberali da	263,00				263,00
Erogazioni liberali da					-
Totale	263,00	318.555,69	318.555,69	-	263,00

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione. L'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali viene rideterminato

- da 214.177,05 euro a 222.489,31 euro al termine dell'esercizio 2020;
- da 475.876,30 euro a 847.875,74 euro al termine dell'esercizio 2021.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Castelfiorentino**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Castelfiorentino**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.204.986,52 euro così suddivisi: 1.124.444,00 euro nel 2020 e 80.542,52 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 381.679,40 euro, così suddivisi: 214.471,18 euro nel 2020 e 167.208,22 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 589.822,17 euro, così suddivisi: 282.572,99 euro nel 2020 e 307.249,18 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni da privati per 26.100,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Castelfiorentino per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.202.588,09 euro, di cui 2.176.488,09 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 26.100,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-758.854	-168.424
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	480.542	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	352.501	75.660
Saldo complessivo	-630.813	-244.084

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-630.813) e 2021 (-244.084) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non del tutto esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	493.631,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	67.303,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	560.934,00

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere le seguenti problematiche relative alla determinazione dell'avanzo da "fondone" e degli avanzi derivanti da risparmi per buoni pasto e lavoro straordinario.

In sede istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta - dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o dai soggetti privati - per fronteggiare l'emergenza covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto di specificare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

L'amministrazione, in proposito, ha riferito che spese per 26.000,00 euro finanziate da privati sono state certificate come maggiore spesa covid nel 2020.

Questa Sezione di controllo ritiene non corretta tale operazione in quanto le spese finanziate con contributi aggiuntivi rispetto a quelle finanziate con il Fondo funzioni fondamentali oltre che con i ristori specifici di spesa, non andavano inserite nelle certificazioni ministeriali (Modello Covid 19) quali maggiori spese covid. Invero, tali modelli di certificazioni sono stati predisposti (dal Mef-Rgs) con il precipuo intento di rappresentare tutte le maggiori spese derivanti dal covid - al netto delle minori spese - finanziate con il fondo all'uopo trasferiti dallo Stato. Di talché nessuna tipologia di spesa, seppur connessa con l'emergenza derivante dal covid, avrebbe potuto essere inserita se finanziata da contribuzioni ulteriori rispetto a quelle sopra descritte. L'ente, invece, così operando, ha di fatto duplicato il finanziamento di tali spese: da un versante vengono finanziate mediante il fondo per le funzioni fondamentali destinato proprio a coprire anche tutte le maggiori spese covid, e dall'altro versante vengono finanziate, nel caso di specie, con i contributi ricevuti da privati.

L'ente, poi, nella nota di controdeduzioni del 9.5.2024 (Prot. Cdc n. 2863) ribadisce che "l'importo di € 26.000,00 è stato effettivamente impegnato a valere sul "fondone" Covid-19 e per questo inserito nella certificazione".

Si ritiene, pertanto, che l'avanzo complessivo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali deve essere rideterminato, sull'esercizio 2020, incrementandolo dell'importo di euro 26.000,00, in quanto l'ente ha erroneamente contabilizzato nella certificazione ministeriale (Mod. Covid19/2020) le spese finanziate con i contributi ricevuti da privati.

Si ritiene, inoltre, come meglio argomentato nel prosieguo (par. 6), che la certificazione ministeriale relativa all'esercizio 2020, debba considerarsi non corretta.

Inoltre, in sede istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 (Modello Certif-Covid19/2020) non ha valorizzato le minori spese covid relativamente alle voci "Retribuzioni lorde", "Contributi sociali a carico dell'ente", "Imposte, tasse proventi assimilati a carico dell'ente", per complessivi 37.719,06 euro, di cui 1.784,04 euro da risparmio buoni pasto e 35.935,02 euro da risparmio da lavoro straordinario) avvalendosi della facoltà concessa dal comma 870 dell'art. 1 della legge 178/2020 che ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse covid, specifica, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota del

risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

L'ente non ha dato prova di aver vincolato tale quota nel risultato di amministrazione nelle modalità e per le finalità consentite dalla normativa, pertanto, si ritiene che il valore della quota di risparmi ottenuta mediante la minore spesa per lavoro straordinario e buoni pasto, per 37.719,06 euro, deve essere vincolata, tra i vincoli da legge, del risultato di amministrazione 2020.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	519.631,00	493.631,00	-26.000,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	67.303,00	67.303,00	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	1.784,04	0,00	-1.784,04
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	35.935,02	0,00	-35.935,02
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	624.653,06	560.934,00	-63.719,06

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	244.083,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	152.529,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	396.612,00

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 80.542,52. Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a euro -244.084,00.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, sulla base della normativa emergenziale, l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di euro 330.089,52 a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2021, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	80.542,52
Saldo complessivo da certificazione	-244.084,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-
Avanzo 2020	519.631,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	356.089,52

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	356.089,52	244.083,00	-112.006,52
AVANZO TARI	0,00		-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00		-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	152.529,00	152.529,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	508.618,52	396.612,00	-112.006,52

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Castelfiorentino ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno fatto emergere specifici profili di criticità con riflessi sull'avanzo vincolato da "fondone", così come sopra rappresentati (v. par. "1.1 -Vincoli di legge - Rendiconto 2020").

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	26.100,00	26.100,00		-
Erogazioni liberali	26.100,00	26.100,00		-
Totale	26.100,00	26.100,00		-

6. CERTIFICAZIONE NON CORRETTA

Come sopra anticipato, in sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione ministeriale riferita all'esercizio 2020 (Mod. CertiCivid19/2020) - nell'ambito delle "maggiori spese" da covid, riportate nella colonna e), Sezione 2 - alcune spese già finanziate con erogazioni liberali, ricevute da soggetti privati. Tali spese, essendo state già finanziate con risorse diverse e aggiuntive rispetto a quelle assegnate dallo Stato, secondo le indicazioni ministeriali non avrebbero dovuto essere inserite nella certificazione Mef, né concorrere alla determinazione del "saldo complessivo" della stessa. Questa Sezione ritiene, per tale motivazione, che l'inserimento delle spese in argomento nell'ambito della colonna e) della certificazione Mef abbia determinato un errore nella compilazione della stessa, oltretutto una duplicazione nell'assegnazione di contributi, dato che la medesima spesa - di importo pari a 26.000,00 - è stata rendicontata due volte, di cui la prima a valere sui contributi ricevuti da privati e la seconda a valere sui contributi del "fondone".

Si ritiene, pertanto, che la certificazione ministeriale relativa all'anno 2020 sia anche non corretta a causa dell'inclusione, nell'ambito delle "maggiori spese" covid, di interventi non rendicontabili allo Stato poiché avevano già beneficiato di altre fonti di finanziamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 493.631,00 euro a 519.631,00 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 244.083,00 euro a 356.089,52 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il d.m. 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

- l'ente dovrà vincolare nel rendiconto di amministrazione 2020 le quote di risparmi ottenute mediante la minore spesa per lavoro straordinario (35.935,02 euro) e per buoni pasto (1.784,04 euro), per complessivi 37.719,06 euro.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CERTALDO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Certaldo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Certaldo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 1.436.412,71 euro così suddivisi: 1.325.955,61 euro nel 2020 e 110.457,10 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 417.088,00 euro, così suddivisi: 215.822,00 euro nel 2020 e 201.266,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 496.069,00 euro, così suddivisi: 246.562,00 euro nel 2020 e 249.507,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 14.530,93 euro, dalla Regione Toscana per 8.188,90 euro e da privati per 35.991,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Certaldo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.408.280,54 euro, di cui 2.349.569,71 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 58.710,83 euro provenienti da altre fonti pubbliche o private (Stato, Regione e privati).

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.064.293,00	- 553.011,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.061.388,00	420.745,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	341.659,00	288.893,00
Saldo complessivo	- 344.564,00	- 421.159,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -344.564,00 euro e a -421.159,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	967.429,04
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	173.264,32
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	13.962,57
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.154.655,93

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune incongruenze nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. fondone) finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che l'ente è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.325.955,61 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -344.564,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che, sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 935.685,61 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2020, decurtato degli eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.325.955,61
Saldo complessivo da certificazione	- 344.564,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	45.706,00
Avanzo vincolato da "fondone"	935.685,61

L'ente, nella nota di controdeduzioni (prot. Sezione n. 2337 del 2024) non ha fornito alcuna memoria circa la rideterminazione dell'avanzo vincolato da fondone 2020, mentre, per quanto concerne l'impiego delle risorse affluite in bilancio per imposta di soggiorno (ristorate ed accertate), ha trasmesso una puntuale ricostruzione da cui non sono emersi specifici profili di criticità o irregolarità (in tale dimostrazione risulta il totale impiego, per le finalità di legge, delle risorse ricevute).

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	935.685,61	967.429,04	31.743,43
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	173.264,32	173.264,32	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.108.949,93	1.140.693,36	31.743,43

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	562.378,95
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	23.965,67
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	586.344,62

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, come per l'esercizio 2021, alcune incongruenze nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 110.457,10 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori

spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) è risultato negativo per 421.159,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, la Sezione rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 540.638,71 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2021, a cui vanno sottratti gli eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2021	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	110.457,10
Saldo complessivo da certificazione	- 421.159,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	84.345,00
Avanzo 2020	935.685,61
Avanzo vincolato da "fondone"	540.638,71

Come per il 2020, anche per il 2021 l'ente non ha fornito controdeduzioni in merito alla rideterminazione dell'avanzo vincolato da fondone, e per quanto concerne l'impiego dell'imposta di soggiorno (ristorata ed accertata), ha trasmesso una puntuale ricostruzione da cui non sono emersi specifici profili di criticità o irregolarità. In tale dimostrazione indica, infatti, di aver effettuato il totale impiego, per le finalità di legge, delle risorse ricevute, anche se ha allocato una nel rendiconto 2021 una quota vincolata per imposta di soggiorno pari a 23.965,67 euro.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	540.638,71	562.378,95	21.740,24
AVANZO TARI	0,00	0,00	0,00
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	23.965,67	23.965,67
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	540.638,71	586.344,62	45.705,91

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	45.706,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	45.706,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	57.823,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	26.522,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	84.345,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Certaldo ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale, tra le minori spese Covid, e hanno contribuito alla determinazione degli avanzi vincolati del risultato 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), in quanto non aveva in essere mutui Mef accesi con la Cassa DD.PP. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. in quanto non aveva mutui in essere con i soggetti aderenti all'accordo quadro citato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34/2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato che le posizioni complessivamente rinegoziate sono dieci, pari a 2.905.229,39 euro, attestando un risparmio di spesa nel 2020 di 111.702,23 euro e nel 2021 di 41.969,65 euro.

L'ente ha fornito, altresì, specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio 2021, nel rendiconto di gestione. Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris.Amm.ne
da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
da Regione	8.188,90	8.188,90	0,00	0,00
Trasferimenti per centri estivi	8.188,90	8.188,90	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.188,90	8.188,90	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris.Amm.ne
da Stato	0,00	14.530,93	14.530,93	0,00	0,00
Trasferimenti per sistema museale	0,00	9.995,73	9.995,73	0,00	0,00
Trasferimenti per cultura e spettacoli	0,00	4.535,20	4.535,20	0,00	0,00
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	35.991,00	20.991,00	0,00	15.000,00
Erogazioni liberali da imprese	0,00	20.991,00	20.991,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali da famiglie	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale	0,00	50.521,93	35.521,93	0,00	15.000,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI EMPOLI (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Empoli**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Empoli**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 3.766.025,66 euro così suddivisi: 3.514.399,86 euro nel 2020 e 251.625,80 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 799.781,00 euro, così suddivisi: 321.294,00 euro nel 2020 e 478.487,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.606.475,66 euro, così suddivisi: 672.048,66 euro nel 2020 e 934.427,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie, per 128.947,50 euro Ministeri, euro 26.645,25 dalla Regione Toscana ed euro 23.029,57 da privati.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 6.350.904,64 euro, di cui 6.172.282,32 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 178.622,32 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 2.455.976,00	- 570.370,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.622.505,00	248.445,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	765.972,00	825.318,00
Saldo complessivo	- 1.599.443,00	- 1.147.243,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-1.599.443,00) che all'esercizio 2021 (-1.147.243,00), indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.914.956,86
Avanzo da Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS	3.727,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	850.370,66
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	28.995,12
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	4.487,16
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.802.536,80

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone", della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo,

per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione. Per quanto concerne la voce di avanzo vincolato relativo al ristoro specifico di entrata per la perdita di gettito dell'IMU, secondo la metodologia di calcolo adottata dalla sezione, la quota è già ricompresa nell'avanzo da "fondone".

Anche in riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone" non si rilevano elementi che impongano la rideterminazione del vincolo apposto nel risultato di amministrazione anche se la metodologia di calcolo adottata dalla sezione conduce alla determinazione di un vincolo diverso.

Il Comune è infatti risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 3.514.399,86 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a --1.599.443,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.798.312,00 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2020		3.514.399,86
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-2.455.976,00
Differenziale sull'entrata		1.058.423,86
Minori spese covid 2020		1.622.505,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2020	1.438.021,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	555.404,16	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2020		882.616,84
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata del 2020		1.798.312,02

Dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da fondone", la maggiore quota pari a euro 1.914.956,86.

In merito alle quote sopra elencate rispetto all'impiego dell'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 31.495,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 21.781,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 9.714,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2020 per 2.500,00 euro, riferibili ad interventi in materia di turismo. La differenza, pari a 28.995,12 è stata vincolata nel risultato di amministrazione.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da lavoro straordinario, l'ente attesta che destina ai sensi dell'art 67 comma 3 lettera e) del CCNL 2018, le economie delle somme da lavoro straordinario alla costituzione della parte variabile del fondo risorse decentrate dell'anno successivo.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'ente riferisce di erogare i medesimi soltanto in caso di indisponibilità del servizio mensa, e di non aver registrato risparmi nel corso del 2020.

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" oppure Saldo negativo da "fondone"	525.733,75
Avanzo da Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS e COSAP/TOSAP	205.327,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	8.619,54
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	739.680,29

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (queste ultime pari a zero) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Come per l'esercizio 2020, la metodologia di calcolo adottata dalla sezione conduce alla determinazione di un avanzo da "fondone" pari a euro 606.202,51, (anziché euro 731.060,75), come illustrato nella seguente tabella. La quota di avanzo riferito ai ristori di entrata relativi a IMU e a COSAP/TOSAP, è ricompreso nell'avanzo da "fondone".

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		251.625,80
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-570.370,00
Differenziale sull'entrata		-318.744,20
Minori spese covid 2021		248.445,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	1.876.389,00	
Di cui finanziate da ristori di spesa 2021	637.934,80	
Di cui finanziate da ristori di spesa 2020	116.643,89	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		1.121.810,31
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata del 2021		- 1.192.109,51
Saldo "fondone" 2020		1.798.312,02
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		606.202,51

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 62.402,77 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 16.724,00 euro, la quota di gettito accertata dall'ente per 16.684,00 euro, e l'avanzo di amministrazione vincolato per tale finalità nell'esercizio 2020 per 28.995,12 sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2021 per 53.783,23 euro, riferibili ad interventi in materia di turismo. La quota vincolata a fine esercizio, pari a 8.619,54 appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	12.147,02
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	104.496,87
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	116.643,89

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	296.493,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	296.493,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Empoli ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. Tali economie, tutte a fronte di spese poste a carico del "fondone" dell'esercizio 2020, ammontano a 47.433,47 euro, e sono state inserite quali minori spese covid nella Certificazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente ha inserito nella certificazione Covid del 2020 anche spese di parte capitale per 37.238,00 euro, finanziate originariamente per 10.652,06 da avanzo libero e per 26.586,24 da entrate del titolo 4 senza vincoli di destinazione. Per quanto attestato, l'ente, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione della quota destinata nel risultato di amministrazione. La Sezione ritiene che l'ente debba provvedere alla ricostituzione della quota destinata ad investimenti per 26.586,24 euro: avendo inserito tali spese nella certificazione di fatto è stata sostituita la fonte di finanziamento delle medesime, ponendole a carico del "fondone". Pertanto, le risorse di parte capitale acquisite e che costituivano l'originale finanziamento delle spese di parte capitale in argomento, anche se senza vincoli di destinazione, devono confluire nella quota del risultato di amministrazione a finanziamento degli investimenti.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e non ha utilizzato i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con banche private.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	97.693,10	2.566,79	-	95.126,31
Trasferimenti da MIUR - Servizio educativo	70.317,98	0,00	-	70.317,98
Trasferimenti per Sanificazione seggi elettorali	27.375,12	2.566,79	-	24.808,33
da Regione	26.645,25	26.645,25	-	-
Trasferimenti per Centri estivi	26.645,25	26.645,25	-	-
da Privati	23.029,57	23.029,57	-	-
Erogazioni liberali da privati	23.029,57	23.029,57	-	-
Totale	147.367,92	52.241,61	-	95.126,31

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	95.126,31	31.254,40	43.786,32	-	82.594,39
Trasferimenti da MIUR - Servizio educativo	70.317,98	-	12.531,92	-	57.786,06
Trasferimenti per Sanificazione seggi elettorali	24.808,33	-	0,00	-	24.808,33
Trasferimenti per Sostegno attività circensi	-	5.034,91	5.034,91	-	-
Trasferimenti per MIBACT - Acquisto libri	-	9.204,87	9.204,87	-	-
Trasferimenti per MIBACT - Ristoro musei	-	1.300,98	1.300,98	-	-
Trasferimenti per MIUR - Noleggio strutture	-	15.006,00	15.006,00	-	-
Trasferimenti per MIUR - Contributo integrazione	-	707,64	707,64	-	-

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono la rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione. La Sezione ritiene che l'ente debba provvedere alla ricostituzione della quota destinata ad investimenti per 26.586,24 euro, a decorrere dal Rendiconto 2020, a fronte di spese di parte capitale inserite nella certificazione dell'esercizio 2020, originariamente finanziate da entrate del titolo 4 senza vincoli di destinazione

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FIESOLE (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Fiesole**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Fiesole**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.182.143,05 euro così suddivisi: 1.075.686,96 euro nel 2020 e 106.456,09 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 858.264,39 euro, così suddivisi: 487.201,30 euro nel 2020 e 371.063,09 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 477.135,31 euro, così suddivisi: 195.787,06 euro nel 2020 e 281.348,25 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie a titolo di erogazioni liberali da famiglie e imprese, per 21.529,89 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 2.539.072,64 euro, di cui 2.517.542,75 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 21.529,89 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 988.840,62	- 296.786,68
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	557.850,00	108.537,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	33.028,00	149.827,00
Saldo complessivo	- 464.018,62	- 338.076,68

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 che all'esercizio 2021, indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	611.667,96
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	208.445,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	820.112,96

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone" (anche se l'importo vincolato dall'Ente risulta leggermente superiore all'importo determinato da questa Sezione), della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro

straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 320.348,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 212.341,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 108.007,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2020 per pari importo, riferibili ad interventi in materia di turismo. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha segnalato di non aver registrato nell'esercizio 2020 minori impegni sia per effetto dell'incremento del valore del singolo buono pasto avvenuto nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019, sia per effetto delle maggiori esigenze operative di alcuni servizi operativi del Comune che hanno comportato un aumento dei rientri pomeridiani del personale in servizio.

Per quanto concerne l'avanzo da "fondone", secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Sezione, l'avanzo da "fondone" risulta determinato in euro 610.941,34, in quanto all'importo calcolato dall'Ente dovrebbe essere sottratta la quota dei ristori specifici di spesa non utilizzati (pari a euro 727,00) che già la ricomprende.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	380.047,05
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	380.047,05

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota dell'avanzo da "fondone" (anche se l'importo vincolato dall'Ente risulta leggermente superiore all'importo determinato da questa Sezione), alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2021 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 347.464,00 euro, derivante dalla

sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 143.446,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 204.018,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2021 per pari importo, riferibili ad interventi in materia di turismo. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

Per quanto concerne l'avanzo da "fondone", come per il Rendiconto 2020, secondo la metodologia di calcolo adottata da questa Sezione, l'avanzo da "fondone" risulta determinato in 378.594,01 euro, in quanto all'importo calcolato dall'Ente dovrebbe essere sottratta la quota dei ristori specifici di spesa non utilizzati (pari a 727,00 euro) che nella metodologia adottata dall'Ente vengono conteggiati per due volte, una per ciascuna annualità (2020 e 2021).

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	727,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	727,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	727,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	727,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Fiesole ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. Tali economie, ammontano a 84,82 euro. L'ente non ha chiarito se tali economie siano state inserite quali minori spese covid nella certificazione 2021. La Sezione evidenzia che l'inserimento nelle minori spese 2021, è stato ritenuto necessario – secondo quanto chiarito dal Mef (Faq 44) – per realizzare *“la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022 (...)”* di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e s.m. e i.. L'eventuale mancato inserimento da parte dell'ente potrebbe, quindi, aver determinato – seppur per un esiguo importo – un saldo finale della certificazione diverso da quello effettivo.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e non ha utilizzato i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 85.284,38 euro, che l'Ente ha utilizzato per l'attribuzione di agevolazioni Tari alle utenze non domestiche, quale misura economica a sostegno delle attività produttive del territorio.

In base agli elementi forniti in sede istruttoria, l'impiego dei suddetti "avanzi economici" appare in linea con le disposizioni di legge e con le istruzioni ministeriali emanate sul tema. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con BNL S.p.A che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 358.719,45 euro, che l'Ente ha destinato alla copertura delle minori entrate causate dalla sospensione per legge, durante tutto il periodo pandemico, dell'attività di recupero dell'evasione IMU.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato n. 59 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa per la quota capitale sono stati pari a 236.362,01 nel 2020.

Va inoltre evidenziato che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese correnti non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
Erogazioni liberali da imprese e famiglie	17.559,89	14.566,53		2.993,36
Totale	17.559,89	14.566,53	-	2.993,36

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Privati	2.993,36	3.970,00	6.963,36	-	0,00
Erogazioni liberali da imprese e famiglie	2.993,36	3.970,00	6.963,36		0,00
Totale	2.993,36	3.970,00	6.963,36	-	0,00

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.544.149,96 euro così suddivisi: 1.432.323,16 euro nel 2020 e 111.826,80 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.001.076,19 euro, così suddivisi: 471.512,46 euro nel 2020 e 529.563,73 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 810.306,93 euro, così suddivisi: 326.371,43 euro nel 2020 e 483.935,50 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 142.445,92 euro, dalla Regione Toscana per 12.721,84 euro e da privati per 23.736,39 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Figline Incisa Valdarno per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 3.534.437,23 euro, di cui 3.355.533,08 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 178.904,15 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 497.321,03	- 501.654,03
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	453.759,00	191.258,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	526.659,00	744.066,00
Saldo complessivo	- 570.221,03	- 1.054.462,03

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 che all'esercizio 2021 indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	828.530,60
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	428.978,14
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	230.600,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	14.000,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.502.108,74

Si osserva che nella ricostruzione dell'ente risulta non inserito, tra i vincoli finali da "fondone" 2020, l'importo di 11.514,00 euro, pari alla quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni ed ex

articolo 9 - comma 3, articolo 9 bis - comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020", assegnati a livello ministeriale nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid, ma non accertati dall'ente nel rendiconto di gestione del 2020 (bensì nell'esercizio successivo). L'avanzo da "fondone" 2020 avrebbe dovuto essere pari a 840.044,13 euro.

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, anche se, come nel caso di specie, questi ultimi non sono stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non hanno generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze (tra avanzo risultante dai dati della certificazione Mef e avanzo risultante dal rendiconto 2020 approvato dall'ente) dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo (2021) ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote utilizzate nell'esercizio successivo e di quelle vincolate finali del 2021. In tal senso ha correttamente operato l'ente in esame.

Pertanto, gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, poiché dagli elementi emersi non emerge la necessità di operare correttivi sui vincoli apposti nel Risultato 2020.

Per quanto concerne le entrate affluite al bilancio dell'esercizio 2020 a titolo di imposta di soggiorno (entrate accertate dall'Ente e importo ristorato dallo Stato) l'Ente ha attestato il corretto impiego per le finalità di legge. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone"* (- 102.591,10 euro)	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	29.618,47
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	14.000,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	43.618,47

Questo Ufficio di controllo ritiene la modalità di calcolo adottata dall'Ente non corretta in quanto non ha ricompreso i vincoli derivanti da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022.

Si rileva infatti che l'Ente ha registrato un saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali pari ad euro -102.591,10 (in altre parole l'ente ha ricevuto meno risorse di quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria) e, pertanto, correttamente, non ha registrato nel risultato di amministrazione alcun avanzo da "fondone".

Tuttavia, l'Ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2021 (Modello Certif-

Covid19/2021) alla voce “contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022” ha riportato un importo di 125.400,00 euro. Tale importo (v. Faq n. 38 Mef-Rgs), avrebbe dovuto essere rappresentate tra i vincoli di legge.

In seguito al contraddittorio, l’ente ha rappresentato di aver provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2022/2024 con atto n. 89 del 16/12/2021 e che in fase programmatoria, la copertura finanziaria dei servizi continuativi che l’Ente aveva intenzione di certificare era stata prevista con fondi propri. Al momento dell’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2023, il Comune aveva già impegnato, e sostenuto le relative spese, a valere sui fondi propri, le risorse dei contratti di servizio continuativi certificati, e quindi ha deciso di non vincolare le risorse nel Risultato di amministrazione perché non sarebbe stato poi possibile applicarle al bilancio dell’esercizio 2022, ma solo svincolarle con il Rendiconto 2022.

Considerato tuttavia che l’Ente ha inviato la certificazione dei fondi covid il mese di maggio 2023, quando le risultanze contabili del Rendiconto 2022 erano già state rilevate, avrebbe potuto non inserire quale maggiore spesa covid la spesa per contratti di servizio continuativo. Le spese relative avrebbero potuto essere inserite nell’ambito della certificazione covid dell’esercizio 2022.

L’Ente, così operando, ha anticipato al 2021 la rilevazione del maggiore fabbisogno di risorse, che sarebbe poi emerso nel 2022.

La Sezione ritiene comunque accoglibili le argomentazioni dell’ente.

Per quanto concerne le entrate affluite al bilancio dell’esercizio 2021 a titolo di imposta di soggiorno (entrate accertate dall’Ente e importo ristorato dallo Stato) l’Ente ha attestato il corretto impiego per le finalità di legge. L’assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell’entrata attestati nella nota istruttoria.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	22.058,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	22.058,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l’analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In fase istruttoria è emerso che l’Ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid (spese per servizi educativi) e finanziate dal "fondone", nella certificazione ministeriale 2020, per 25.548,87 euro. Tali economie sono state inserite come minori spese covid nella certificazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18/2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 149.697,69 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18

del 2020). Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 52.229,40 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18/2020). Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 2 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 35.800,01 euro nel 2020 e nel 2021.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	133.241,05	133.241,05	-	-
Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali	14.279,62	14.279,62	-	-
Contributo statale PON ISTRUZIONE per adattamento spazi e aule in conseguenza COVID-19 - V	108.959,53	108.959,53	-	-
Contributo statale D.L.34/2020 art.183c.2 Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali	10.001,90	10.001,90	-	-
da Regione	12.721,84	12.721,84	-	-
Trasferimenti per centri estivi	12.721,84	12.721,84	-	-
da Privati	22.286,78	14.178,25	-	8.108,53
Erogazioni liberali da privati	22.286,78	14.178,25	-	8.108,53
Totale	168.249,67	160.141,14	-	8.108,53

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	9.204,87	9.204,87	-	-
Contributo statale D.L.34/2020 art.183c.2 Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali		9.204,87	9.204,87		-
da Privati	8.108,53	1.449,61	-	-	9.558,14
Erogazioni liberali da privati	8.108,53	1.449,61			9.558,14
Totale	8.108,53	10.654,48	9.204,87	-	9.558,14

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno tenuti in considerazione anche nell'ambito dell'attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FIRENZE (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Firenze**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Firenze**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 71.482.362,04 euro così suddivisi: 52.094.271,70 euro nel 2020 e 19.388.090,34 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 92.086.097,25 euro, così suddivisi: 47.035.308,14 euro nel 2020 e 45.050.789,11 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 16.106.058,98 euro, così suddivisi: 5.957.242,79 euro nel 2020 e 10.148.816,19 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie, per 3.072.680,10 euro, dalla Regione Toscana.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 182.747.198,37 euro, di cui 179.674.518,27 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 3.072.680,10 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 71.541.264,00	- 48.815.783,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	34.578.366,00	15.500.626,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	17.147.576,00	6.781.694,00
Saldo complessivo	- 54.110.474,00	- 40.096.851,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-54.110.474,00) che all'esercizio 2021 (-40.096.851,00), indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Saldo negativo da "fondone" (-2.031.977,30 euro) ⁽¹⁾	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	-
(1) A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone", della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo,

per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 50.098.340,09 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 33.257.624,09 euro e attraverso il "fondone" per ulteriori 4.472.792,00 euro, e la quota di gettito accertata dall'ente per 12.367.924,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2020 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo, in parte ad interventi e iniziative in campo culturale ed in parte ad interventi di gestione del trasporto pubblico locale. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da lavoro straordinario, l'ente attesta che non è stata registrata una minore spesa per straordinari nell'esercizio 2020.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha segnalato di non essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 1, comma a 870, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), che consentiva di destinare i risparmi da buoni pasto e lavoro straordinario alla contrattazione decentrata dell'esercizio successivo (nel qual caso le risorse non impiegate nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto trovare specifica allocazione tra i vincoli del risultato di amministrazione 2020) ma ha proceduto a certificare minori spese, inserendo tuttavia le stesse, nella certificazione ministeriale, valorizzando la voce relativa alle "spese per acquisto servizi". Di tali risparmi l'ente non ha fornito, in sede istruttoria, la relativa quantificazione.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (-22.756.513,00 euro) ⁽¹⁾	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	-
(1) A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non rendono necessaria una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel

rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 50.098.340,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 28.162.883,00 euro e attraverso il "fondone" per ulteriori 5.553.124,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 16.382.333,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2021 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo, in parte ad interventi e iniziative in campo culturale ed in parte ad interventi di gestione del trasporto pubblico locale. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria:

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	416,00
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	9,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	15.278,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	72,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	15.775,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	416,00
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	9,00
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	15.278,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	72,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	15.775,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Va tuttavia precisato che, per le risorse riconosciute dallo Stato per spese legate al "Ristoro per imprese esercenti il trasporto scolastico anno 2021", assegnate per 27.737,00 euro, il vincolo non è stato apposto nel risultato di amministrazione poiché non effettivamente realizzato nella competenza dell'esercizio 2021. L'accertamento di tali risorse è infatti avvenuto nell'anno 2022. Si segnala che l'ente avrebbe comunque dovuto evidenziare nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021, il mancato utilizzo nell'esercizio di tali risorse. Tale importo, comunque, è stato considerato ai fini del calcolo del saldo complessivo del "fondone" poiché la cella della **Riga (E) "Ristori specifici spesa"**, della Sezione 2 del modello COVID-19, dove sono stati inseriti i ristori specifici di spesa assegnati ai singoli enti - come precisato nei DM di approvazione dei modelli di certificazione - è stata pre-compilata sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministero. In particolare, ciascun ente ha trovato esposta la somma degli importi derivanti dai ristori di spesa, assegnati negli esercizi 2020 -2021 e 2022.

Inoltre, si fa presente che l'omissione di tale avanzo nella certificazione 2021 potrebbe aver avuto rilevanza nella determinazione dei saldi della regolazione finale avvenuta con il decreto 8 febbraio 2024.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Firenze ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. Tali economie, tutte a carico delle spese poste a valere del "fondone" dell'esercizio 2020, ammontano a 64.751,29 euro, e sono state inserite quali minori spese covid nella certificazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate per 345.582,00 euro nel 2020 e per 169.559,00 euro nel 2021. Per quanto attestato, l'Ente, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione, in quanto, di fatto, gli interventi sono rimasti finanziati con l'originale fonte di finanziamento, non essendo l'assegnazione del "fondone" capiente a ricomprenderne la diversa copertura finanziaria. L'ente, in sede di controdeduzioni ha argomentato le ragioni per le quali ritiene corretto il proprio operato.

Questa Sezione, invece, ritiene che sarebbe stato necessario, a fine esercizio, ripristinare la corretta destinazione delle risorse di parte capitale impiegate nell'esercizio per le spese Covid inserite nella certificazione, stante il fatto che la loro inclusione tra le maggiori spese del prospetto ministeriale, ne certificava il finanziamento proprio con le risorse statali affluite al bilancio dell'ente per l'emergenza pandemica.

L'ente, in sede di rendicontazione, valutando l'incapienza dei fondi Covid, avrebbe potuto non inserire le spese di parte capitale nella certificazione, considerato che, nei fatti, sarebbero rimaste finanziate con le risorse originarie. L'inserimento nella certificazione, oltretutto, non fornisce alcuna indicazione circa l'effettiva copertura finanziaria degli investimenti e la natura delle spese che non hanno trovato copertura nei fondi Covid.

Pertanto, la Sezione ritiene che il vincolo di 515.141,00 euro, pari alla sommatoria delle risorse già vincolate o destinate, sopra descritte con le quali sono state inizialmente finanziate le spese di investimento in argomento debba essere nuovamente ricostituito.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ha utilizzato, nell'esercizio 2021, i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza per euro 4.000,00. L'Ente ha attestato di non aver inserito tali spese nelle maggiori spese della Certificazione Covid dell'esercizio 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia

e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326). In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con BNL e Intesa san Paolo. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 1.390.389,24 euro che, in base agli elementi forniti in sede di controdeduzioni, risulta essere stato utilizzato per finanziare entro la fine dell'esercizio, ulteriori interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, rispetto a quelli finanziati con i fondi emergenziali specifici.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoiazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 55 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 3.917.714,69 euro nel 2020. Sono inoltre state rinegoziate n. 13 posizioni accese con la BEI, realizzando un risparmio, sempre sull'esercizio 2020, di 1.398.002,22 euro.

Va inoltre evidenziato che, in sede istruttoria, l'ente non ha precisamente indicato come sono state impiegate le economie derivanti dalle operazioni di rinegoiazione sopra descritte. Stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

L'amministrazione ha riferito di aver beneficiato, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, di ulteriori contribuzioni regionali, di cui si riporta il riepilogo, e i relativi utilizzi:

ANNO 2021				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	3.072.680,10	2.714.089,00	-	358.591,10
Trasferimenti per Interventi emergenziali 7 POR FSE 2014/2020	3.072.680,10	2.714.089,00		358.591,10
Totale	3.072.680,10	2.714.089,00	-	358.591,10

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno evidenziato che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio vincolate o destinate. Tale vincolo/destinazione dovrà essere ricostituito per un importo di 345.582,00 euro nel 2020 e di 515.141,00 euro nel 2021.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FUCECCHIO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Fucecchio**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Fucecchio**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.421.234,89 euro così suddivisi: 1.303.547,98 euro nel 2020 e 117.686,91 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 265.862,88 euro, così suddivisi: 105.645,40 euro nel 2020 e 160.217,48 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 729.438,82 euro, così suddivisi: 342.661,77 euro nel 2020 e 386.777,05 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto, nei due esercizi, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 247.741,04 euro e da privati per 75.085,14 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Fucecchio per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 2.739.362,77 euro, di cui 2.416.536,59 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 322.826,18 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

La certificazione 2020 non è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Rgs mentre per la certificazione dell'annualità 2021 il Ministero, con nota n. 37619/2022 del 14 ottobre 2022, ha comunicato l'importo massimo congruo dell'incremento dell'addizionale Irpef da valorizzare nel modello Covid-19/2021, indicandolo in 251.506,00 euro in luogo dell'importo originariamente

inserito nella certificazione di 408.209,00 euro. Alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero, si è reso necessario operare una rettifica della certificazione Covid-19/2021 per l'importo sopra indicato e per le conseguenti risultanze generali, cui l'ente ha provveduto con l'invio di una nuova certificazione in data 24 ottobre 2022 (prot. Mef n. 245055).

In conseguenza delle rettifiche apportate alla certificazione non si è reso necessario, però, un diverso calcolo dei vincoli del risultato di amministrazione, stante il saldo complessivo negativo registrato al termine dell'esercizio 2021 (pari a -48.134,91 euro in base al nuovo calcolo, indicato in misura pari a -204.837,11 euro nella certificazione originaria). Per saldo negativo, in tale caso, deve intendersi la differenza tra le risorse complessivamente erogate dallo Stato (fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata) e il saldo negativo registrato dall'ente al termine dell'esercizio 2021, con riferimento alle voci che la certificazione ministeriale ha individuato per misurare l'effetto pandemico sul bilancio (minore gettito/minori e maggiori spese Covid).

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 810.673,00	- 471.992,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	390.251,00	235.125,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	279.206,00	483.524,00
Saldo complessivo	- 699.628,00	- 720.391,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi esaminati (- 699.628,00 nel 2020 e a -720.391,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica,

ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	591.054,74
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo ⁽¹⁾	236.458,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	14.408,55
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	841.921,29
⁽¹⁾ Questo importo, nel modello A/2 allegato al rendiconto, risulta inserito cumulativamente all'avanzo da fondo per le funzioni fondamentali, per un totale di 827.512,74 euro.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che:

1. L'importo del vincolo complessivamente accertato dall'ente è stato pari a 827.512,74 euro, in linea con il dato emergente dalla sommatoria dell'avanzo da "fondone" (591.054,74 euro) e quello per la TARI ristorata e non interamente impiegata nell'esercizio (236.458,00 euro). L'importo del suddetto vincolo differisce, però, da quello ricostruito dalla Sezione (pari a 840.156,98 euro) sulla base dei dati inseriti dall'ente nella certificazione inviata al Mef. Ciò perché nella ricostruzione dell'ente risulta non inserito, tra i vincoli finali, l'importo di 12.644,24 euro, pari alla quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS", assegnati a livello ministeriale nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid, ma non accertati dall'ente nel rendiconto di gestione del 2020 (bensì nell'esercizio successivo). Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, anche se, come nel caso di specie, questi ultimi non sono stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non hanno generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze (tra avanzo risultante dai dati della certificazione Mef e avanzo risultante dal rendiconto 2020 approvato dell'ente) dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo (2021) ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote vincolate finali del 2021. In tal senso ha correttamente operato l'ente in esame.
2. Con riferimento alla quota di "fondone" erogata a valere sulla TARI, stimata dal Ministero nella misura massima di 361.458,00 euro (v. Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021) e inserita dall'ente, per tale importo, nella certificazione dell'esercizio 2020, è stato indicato un utilizzo parziale, di importo pari a 125.000,00 euro, per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020, con il conseguente accertamento di un avanzo - al termine dell'esercizio 2020 - pari a 236.458 euro. Quest'ultimo importo è stato, poi, utilizzato nell'esercizio 2021 per le medesime finalità agevolative.

In base alle attestazioni fornite dall'ente nelle risposte fornite alla prima nota istruttoria e alla integrazione successivamente inviata all'ente, era emersa però l'erronea inclusione dell'importo

relativo alle agevolazioni tariffarie concesse (125.000 euro) tra le “maggiori spese Covid” considerate ai fini della certificazione dell’esercizio 2020. Analoga procedura, in base alle attestazioni rese, appariva seguita per il 2021 con riferimento all’utilizzo dell’avanzo 2020, di importo pari a 236.458 euro. Più precisamente, l’ente - nella nota di risposta istruttoria - aveva attestato l’utilizzo della quota di avanzo 2020 derivante dal parziale impiego dell’importo della TARI ristorato attraverso il “fondone” per l’abbattimento PEF TARI 2021, dichiarando espressamente che le spese in questione erano state ricomprese tra le “maggiori spese” nella certificazione Covid 2021. Tali risorse, nello specifico, erano utilizzabili solo per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all’emergenza epidemiologica ma non dovevano essere ricomprese nella sezione 2 del modello “Covid-19” tra le “maggiori spese sostenute”, al fine di evitare la duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all’ente come ristoro della perdita di entrata (Cfr. Faq Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11).

La procedura seguita dall’ente appariva, quindi, in aperto contrasto con la normativa e le indicazioni ministeriali, determinando una duplicazione nelle erogazioni dei fondi. L’intero importo del 2020 ristorato attraverso il “fondone”, infatti, per quanto attestato e certificato dall’ente, risultava utilizzato una prima volta per ristorare la perdita di gettito TARI stimata a livello ministeriale, e una seconda volta per finanziare le spese per agevolazioni tariffarie che l’ente aveva effettivamente sostenuto.

L’inclusione delle spese finanziate con l’importo ristorato sulla TARI era ammissibile solo sull’esercizio 2021 e solo con riferimento alle quote erogate, per l’annualità 2021, quale “ristoro specifico di spesa” poiché in questo caso, a fronte dell’entrata ristorata e inserita con valore positivo nella certificazione 2021, poteva esserne inserito il bilanciamento con la relativa spesa sostenuta.

Tutto ciò considerato, l’avanzo complessivo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali - nella nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio - è stato rideterminato, sull’esercizio 2020, per l’importo di 125.000 euro e sull’esercizio 2021 per l’importo di ulteriori 236.458,00 euro. La rideterminazione complessiva, di importo - per le due annualità - pari a 361.458,00 euro doveva tener conto, tuttavia, anche del saldo negativo del “fondone”, registrato dall’ente, a fine 2021, nella misura di 48.134,11 euro, conducendo ad una quantificazione dell’avanzo complessivo da “fondone”, alla fine dell’esercizio 2021, di importo pari a 313.323,89 euro.

Nella nota del 19 febbraio 2024 (prot. Sez. n. 1047) l’amministrazione, contraddicendo le proprie precedenti attestazioni, ha affermato che *“nell’ambito della certificazione, all’interno delle maggiori spese, non sono state certificate somme relative al riconoscimento del minor gettito TARI di complessivi 361.458 euro.”* L’ente ha poi precisato che *“nell’anno 2020 la somma di 125.000 euro è stata utilizzata per le agevolazioni TARI tramite compensazione contabile riducendo lo stanziamento complessivo dell’entrata da TARI e istituendo apposito capitolo di entrata. Tale somma è stata destinata a finanziare la spesa per le agevolazioni concesse ai contribuenti; l’importo non è stato inserito nella certificazione Covid tra le maggiori spese (...). Analogamente è stato proceduto per l’annualità 2021 per l’importo di euro 236.458”*.

A riprova di quanto affermato, l’ente ha fornito indicazione del dettaglio degli importi inseriti nelle spese della certificazione ministeriale relative ai “trasferimenti correnti ad imprese”, che nel 2020 riporta un dato pari a 7.500 euro e nel 2021 pari a 198.175 euro. Aspetto, questo, di per sé non dirimente, stante la possibile allocazione delle spese per agevolazioni in altre partizioni della certificazione.

In merito a quanto affermato nella nota che si riscontra, va evidenziata la contraddittorietà delle informazioni rese rispetto alle precedenti attestazioni fornite nella fase istruttoria.

Le affermazioni dell'ente, tuttavia, devono essere prese in debita considerazione, stante l'assenza di elementi chiaramente e inequivocabilmente indicativi dell'effettivo inserimento delle suddette spese nelle certificazioni ministeriali degli esercizi 2020 e 2021.

Ciò considerato, al termine del controllo, la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata è stato confermato nei termini accertati dall'ente.

3. L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011.

Nel caso in esame l'ente ha proceduto all'evidenziazione dell'imposta di soggiorno con voce separata tra i vincoli di legge per un importo complessivo di 19.664,78 euro (di cui 12.195,00 euro quale importo ristorato in modo specifico e 7.470,00 euro quale gettito accertato nell'esercizio 2020), e alla indicazione di impegni di spesa dell'esercizio 2020, per pari importo, che l'amministrazione dichiara interamente riconducibili ad interventi in materia di turismo. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria, anche in considerazione dell'ulteriore dichiarazione resa dall'ente circa la non inclusione dei medesimi interventi nella certificazione ministeriale quali maggiori spese per l'emergenza pandemica.

4. Come ampiamente espresso nella parte generale del presente referto, l'impianto normativo e della certificazione richiedeva, oltre agli aspetti sopra riportati, che gli enti procedessero a vincolare ulteriori quote del "fondone" derivanti dalla certificazione della "quota 2021 dei contratti di servizio continuativi", e dai risparmi per buoni pasto e lavoro straordinario non valorizzati tra le minori spese Covid. Nel caso di specie, con riferimento alle spese per contratti continuativi, non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2020, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale. Con riferimento, invece, alle voci relative ai buoni pasto, non sono state inserite quote di avanzo nel prospetto A/2 in coerenza con la valorizzazione, tra le minori spese Covid 2020, dei risparmi di spesa, pari a 14.968,53 euro, realizzati sul servizio sostitutivo mensa, che l'ente gestisce in convenzione con esercenti del territorio. Aspetti, questi, che sono stati confermati e integrati nella nota di risposta all'istruttoria. Con riferimento, invece, ai risparmi per lavoro straordinario, l'ente ha apposto un vincolo nel risultato di amministrazione, pari a 14.408,55 euro, nella voce "fondo risorse umane per vincolo modello A/2", in forza della mancata valorizzazione di tali risparmi tra le voci delle minori spese della certificazione ministeriale. Di tali chiarimenti, forniti nella integrazione alla fase istruttoria, si trova evidenza nei prospetti A/2 del 2020. Il vincolo costituito nel risultato di amministrazione con riferimento ai risparmi del "lavoro straordinario" deriva dal fatto che il Comune di Fucecchio si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) di destinare i risparmi da lavoro straordinario alla contrattazione decentrata dell'esercizio successivo. Ciò ha determinato la mancata valorizzazione di tali risparmi nelle minori spese dell'esercizio 2020 di cui alla certificazione ministeriale.

• **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" e ristori specifici di entrata (- 48.134,11 euro) ⁽¹⁾	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	4.048,96
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	4.048,96
⁽¹⁾ A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI (l'importo avanzato dal 2020, pari a 236.458,00 euro, risulta interamente impiegato nell'esercizio 2021 mentre l'importo non impiegato del contributo ricevuto nel 2021, pari a 230.617,44 euro, è ricompreso nei vincoli da trasferimenti), all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli al 31 dicembre 2021 nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione del saldo negativo derivante dall'impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Saldo negativo da "fondone" e ristori specifici di entrata (- 48.134,11 euro) ⁽¹⁾	-42.817,11	-48.134,11	5.317,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo 2020)			-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno			-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022			-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021			-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto			-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	4.048,96	4.048,96	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	4.048,96	4.048,96	5.317,00
⁽¹⁾ A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta,

separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Nella fase istruttoria, infatti, anche in relazione all'esercizio 2021, era stata rilevata la non corretta contabilizzazione, nella certificazione ministeriale (Mod. Certif. Covid-19/2021), delle spese ristorate dallo Stato per le agevolazioni TARI, con conseguenti effetti sulla quantificazione dell'avanzo da "fondone".

Come sopra riportato, nella nota del 19 febbraio 2024 (prot. Sez. n. 1047) l'amministrazione, contraddicendo le proprie precedenti attestazioni, ha affermato che *"nell'ambito della certificazione, all'interno delle maggiori spese, non sono state certificate somme relative al riconoscimento del minor gettito TARI di complessivi 361.458 euro."* Aspetto, questo, che rileva anche ai fini della valutazione della procedura seguita per l'annualità 2021, che secondo le nuove attestazioni rese, avrebbe comportato l'esclusione dell'importo di 236.458 euro (avanzo da TARI 2020 impiegato nel 2021) dal calcolo delle maggiori spese Covid della certificazione ministeriale.

In merito a quanto affermato nella nota che si riscontra, va evidenziata la contraddittorietà delle informazioni fornite rispetto alle precedenti attestazioni rese nella fase istruttoria.

Come già affermato per l'esercizio 2020, nonostante gli aspetti di criticità appena evidenziati, le affermazioni dell'ente, per le ragioni già espresse, devono essere prese in considerazione ai fini della presente analisi. Ciò comporta che, per la fattispecie in esame, non deve essere condotta una revisione dell'avanzo da "fondone" e ristori specifici di entrata né del suo saldo negativo.

Un ulteriore aspetto di criticità emerso nella determinazione dell'avanzo da "fondone" è legato alla determinazione della perdita di gettito per la voce dei proventi da concessioni su beni. Gli elementi acquisiti in sede istruttoria non hanno consentito di verificare se l'ente abbia ricondotto l'importo di 5.317,00 euro relativo alla rateizzazione concessa ai gestori del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali della ex Limonaia, nell'ambito delle "minori entrate" della certificazione presentata al Mef. Aspetto di cui si darà meglio conto, più avanti, nel paragrafo 6.1 ("versante entrate"). In tale evenienza, il minore accertamento dell'esercizio avrebbe trovato ristoro nel "fondone" + ristori specifici di entrata, nonostante l'agevolazione concessa al gestore non si sia tradotta in una rinuncia al canone spettante, ma nella sola rateizzazione del pagamento dello stesso.

Come si dirà più propriamente nel successivo paragrafo 6.1, non sono stati forniti adeguati chiarimenti in merito alla neutralizzazione dell'importo di 5.317,00 nella certificazione ministeriale, ai fini della definizione del corretto impiego del fondo per le funzioni fondamentali. Per quanto emerso, l'ente ha beneficiato di tale importo in termini di ristoro di entrata, nonostante non abbia realizzato un effettivo minore gettito per tale voce del bilancio.

Ciò conduce, al termine del presente controllo, ad una rideterminazione del saldo negativo del "fondone", che passa da -48.134,11 euro a - 42.817,11 euro, con un differenziale pari a 5.317,00 euro.

I vincoli costituiti sul risultato di amministrazione, rispetto ai dati inseriti nella certificazione, sembrano tenere conto, per quanto è stato possibile verificare nell'ambito dell'istruttoria, dell'importo di 12.644,24 euro relativo alle entrate assegnate nel 2020 ma non accertate in relazione all'IMU-IMI-IMIS. È emerso, quindi, un disallineamento tra gli importi dell'IMU non utilizzati nell'esercizio 2020 e riportati in certificazione e le quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio di assegnazione, perché non accertati dall'ente in quell'esercizio ma nell'esercizio successivo.

Il totale dei vincoli dell'anno 2020, definito dall'ente per il "fondone", differisce pertanto, in questi casi, da quello definito dalla Sezione che, invece, lo ha determinato sulla base dei dati della certificazione, ovvero tenendo conto dell'importo assegnato a livello ministeriale.

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate/maggiori spese nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, i quali, come nel caso di specie, potevano non essere stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non aver generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo ove il minor accertamento dell'anno 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote vincolate finali dell'anno 2021. Si rinvia, sul punto, a successivi approfondimenti da effettuarsi in sede di controllo monitoraggio sui rendiconti 2021 e 2022.

B. Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011.

L'ente ha proceduto all'inserimento dell'imposta di soggiorno con voce separata tra i vincoli di legge per un importo complessivo accertato di 22.198,73 euro (di cui 6.627,00 euro quale importo ristorato in modo specifico e 15.572,00 euro quale gettito accertato nell'esercizio 2021), e all'indicazione di impegni di spesa dell'esercizio 2021, per pari importo, che l'ente dichiara interamente riconducibili ad interventi in materia di turismo. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria, anche in considerazione dell'ulteriore dichiarazione resa dall'ente circa la non inclusione dei medesimi interventi nella certificazione ministeriale quali maggiori spese per l'emergenza pandemica.

C. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Nella tabella che precede è stato riportato il riepilogo degli ulteriori vincoli connessi alle erogazioni statali per l'emergenza pandemica, per come definiti al termine dell'esercizio 2021.

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2022 dei contratti di servizio continuativi".

Nel caso di specie, non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2021, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Sempre con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata, sull'esercizio 2021 non dovevano generarsi quote di avanzo prodotte dalla mancata inclusione dei risparmi da buoni pasto, trattandosi, nel caso di specie, di una eccezione normativa applicabile al solo rendiconto dell'esercizio 2020. Con riferimento, invece alle economie prodotte per effetto della riduzione del lavoro straordinario, la loro inclusione tra le minori spese Covid rientrava nella scelta discrezionale dell'ente.

Con riferimento alle voci relative ai buoni pasto, non sono state inserite quote di avanzo nel prospetto A/2 in coerenza con la valorizzazione, tra le minori spese Covid 2021, dei risparmi di spesa, pari a 4.802,64 euro, realizzati sul servizio sostitutivo mensa, gestito in convenzione con

esercenti del territorio. Per tale fattispecie l'ente ha correttamente operato rispetto alle disposizioni di legge in materia di spesa del personale. Con riferimento, invece, ai risparmi per lavoro straordinario, l'ente ha apposto un vincolo nel risultato di amministrazione, pari a 4.048,96 euro, nella voce *"Fondo risorse umane per vincolo modello A/2"*, in forza della mancata valorizzazione di tali risparmi tra le voci delle minori spese della certificazione ministeriale. Di questi chiarimenti, forniti nella integrazione alla fase istruttoria, si trova evidenza nei prospetti A/2 del 2021, dal quale si evince, anche, l'integrale impiego dell'avanzo costituito nell'esercizio precedente sulla medesima voce relativa ai risparmi per lavoro straordinario.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	221,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	221,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	56,00
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	221,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6, d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	48.852,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	49.129,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei

termini accertati nel rendiconto di gestione.

Va precisato, a riguardo, che al termine dell'esercizio 2021, oltre agli avanzi prodotti dal mancato impiego delle risorse erogate sull'esercizio, sono state conservate le quote di avanzo dell'esercizio 2020 non impiegate (221,00 euro) e sono emerse quote di avanzo ulteriori, sempre relative all'esercizio 2020, derivanti dalle economie di spesa realizzate a fine 2021 rispetto ad impegni assunti nel 2020 e inclusi nella certificazione ministeriale di tale esercizio (importo di 56 euro per la voce del fondo di solidarietà alimentare).

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Fucecchio ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 56 euro in relazione alle spese 2020 finanziate con il fondo di solidarietà alimentare (articolo 19 decies, comma 1, d.l. 137 del 2020) e per 3.785,37 euro in relazione a spese 2020 finanziate con il fondo per le funzioni fondamentali. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

La dimostrazione risiede, nella certificazione Covid 2021, nell'importo indicato nella colonna "Minori spese 2021 (d)" ove la cifra di 19.887 euro al P.Fin. 1.03.02 "Diversi" comprende minori spese per 16.102 oltre all'economia sopra riportata.

Va inoltre segnalato che, rispetto alle problematiche del fondo pluriennale vincolato, l'ente ha attestato la mancata registrazione di economie sull'esercizio 2021 a valere su impegni assunti 2020 e confluiti nel fondo ed ha altresì dichiarato di non aver incluso, tra le maggiori spese Covid del 2021, quote di impegni assunti nel 2020, imputati al 2021 e finanziati con il fondo pluriennale vincolato sorto dalla competenza 2020.

Anche rispetto a tali fattispecie deve registrarsi il corretto operare dell'ente che, in caso contrario, avrebbe determinato una duplice erogazione dei fondi ministeriali. Va a riguardo richiamata l'attenzione dell'ente sulla rilevazione delle economie su impegni e sul fondo pluriennale vincolato degli esercizi successivi al 2021 e 2022, poiché la realizzazione di tali economie comporterà l'insorgere di quote di avanzo a valere sulle risorse Covid da vincolare nel risultato di amministrazione per la successiva restituzione.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire vincoli né al rischio di duplicazioni nell'impiego delle risorse erogate dallo Stato per l'emergenza pandemica.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti SpA. In base a tale procedura, è stato registrato un avanzo economico (risorse correnti liberate in corso di esercizio) pari a 33.569,68 euro. Tale importo, secondo quanto rappresentato dall'ente, è stato interamente utilizzato per *"maggiori contributi erogati agli istituti scolastici in relazione all'emergenza per didattica a distanza ed attività correlate"*.

In base agli elementi forniti in sede istruttoria, l'impiego dei suddetti "avanzi economici" appare, pertanto, in linea con le disposizioni di legge e con le istruzioni ministeriali formulate in materia, dato che l'art. 112 co. 2 d.l. n. 18 del 2020 (relativo ai mutui cd. Mef) ha previsto espressamente il vincolo di utilizzo delle economie da sospensione *"per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"*.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP., nello specifico contratti con Banca Intesa.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico (risorse correnti liberate nell'esercizio 2020) pari a 87.410,37 euro che, per quanto emerso in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19. Nello specifico, sono state segnalate spese per trasferimenti a scuole per didattica a distanza (per 50.288,20 euro) e maggiori contributi erogati per RSA attraverso l'unione di comuni (37.122,17 euro).

L'ente, inoltre, ha dichiarato, per le spese Covid finanziate con l'avanzo economico in esame, l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione

ministeriale, con ciò evitando errori nella rendicontazione dei fondi e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. “fondone”, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

Il costo per l'operazione di sospensione del rimborso quote capitale correlate ai mutui rientranti nella convenzione ABI è stato di 39.975,66 euro, a differenza di quello dei c.d. mutui Mef che, come noto, è stato pari a zero per l'ente poiché restato a totale carico dello Stato.

Rispetto a tale costo, apparso elevato, è stato chiesto all'ente di fornire - in sede di contraddittorio - ogni utile chiarimento sulle modalità di determinazione e quantificazione dei suddetti costi, specificando se derivanti dalla previsione di maggiori interessi di ammortamento o da altre causali. Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha precisato, a riguardo, che *“il debito residuo al 1.1.2020 verso Intesa Sanpaolo ammontava a 1.013.139 euro. Il costo di 39.975 euro costituisce il corrispettivo, in termini di maggiori interessi di ammortamento, della suddetta traslazione del debito residuo. L'ente ha verificato che il tasso d'interesse applicato ai PDA traslati fosse identico a quello originario.”*

Gli elementi forniti non attenuano le perplessità della Sezione sulla onerosità dell'operazione di sospensione dei mutui, soprattutto perché, a fronte di tali maggiori significativi costi rendicontati, il beneficio ottenuto dall'ente è risultato non necessario, stante l'ampio margine di contribuzione garantito dallo Stato attraverso il “fondone” + ristori specifici di entrata. L'avanzo 2020 per tale voce è stato pari a circa 600 mila euro.

I dati della regolazione finale, peraltro, confortano tale conclusione. Nonostante, infatti, l'ente abbia registrato un saldo negativo del “fondone” nell'esercizio 2021, e i calcoli del Mef abbiano indicato un deficit finale dell'esercizio 2022 pari a 12.648 euro, è stato registrato un incremento della quota disponibile positiva, tra gli esercizi 2019 e 2021, pari a 94.259 euro, e una quota dell'avanzo libero 2022 pari a 990.585 euro. Tutti elementi, questi, che indicano un effetto complessivo non negativo prodotto sul bilancio dell'ente dall'emergenza pandemica, e un possibile margine positivo generato sul bilancio corrente anche grazie alle operazioni di alleggerimento del rimborso dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA. Non sono stati invece rinegoziati mutui accesi con istituti di credito privati. L'amministrazione comunale ha indicato le posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 325.052,67 euro nel 2020 e a 236.094,58 euro per tutti gli anni dal 2021 al 2026. Viene poi segnalato ancora un risparmio nel 2027 (174.580,92 euro) e poi un incremento di spesa dal 2028 al 2043 (pari a 226.243,90 euro annui). Il costo complessivo gravante sul bilancio (calcolato come differenza tra maggiore e minore spesa sostenuta nel periodo di riferimento) viene indicato in 920.530,58 euro. Questa cifra deve intendersi legata all'effetto prodotto dagli interessi, in correlazione all'allungamento della durata dei mutui. Tale aspetto, apparso dubbio nella fase istruttoria, ha trovato conferma nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Le operazioni di rinegoziazione indicate, ancorché condotte nel quadro delle disposizioni di legge del periodo emergenziale, evidenziano un incremento della spesa di una certa rilevanza. L'ente ha allungato il periodo di ammortamento dei mutui in essere, portando la scadenza dei piani

di restituzione con la Cassa DDPP al 2043, e per questa operazione ha ottenuto un beneficio nei primi anni - fino al 2027 - e un maggiore costo nei successivi.

Inoltre, nonostante espressa richiesta, formulata in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente non ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	quota da vincolare in RA
da Stato	163.231,35	154.877,21	-	8.354,14
<i>Trasferimenti MIUR per edilizia scolastica</i>	110.000,00	108.568,81		1.431,19
<i>Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali (inserita nell'A/2 in voce non specifica per Covid)</i>	12.559,35	5.636,40		6.922,95
<i>Trasferimenti MIUR per affitti scuole</i>	40.672,00	40.672,00		-
da Privati	30.225,14	30.225,14	-	-
<i>Erogazioni liberali da privati</i>	30.225,14	30.225,14		-
Totale	193.456,49	185.102,35	-	8.354,14

ANNO 2021						
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Cancellazione residui attivi	Quota da vincolare in RA
da Stato	8.354,14	84.509,69	84.509,69	-	- 1.431,19	6.922,95
<i>Trasferimenti MIUR per edilizia scolastica</i>	1.431,19		-		- 1.431,19	-
<i>Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali (inserita nell'A/2 in voce non specifica per Covid)</i>	6.922,95		-			6.922,95
<i>Trasferimento Mibact per emergenza MUSEI</i>		1.097,69	1.097,69			-
<i>Trasferimenti MIUR per affitti scuole</i>		83.412,00	83.412,00			-
da Privati	-	44.860,00	42.797,86	-	-	2.062,14
<i>Erogazioni liberali da privati</i>	-	44.860,00	42.797,86			2.062,14
Totale	8.354,14	129.369,69	127.307,55	-	- 1.431,19	8.985,09

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, anche se fornendone una indicazione non dettagliata, e ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono evidenziate di seguito, separatamente, per il versante "entrate" e per il versante "spese".

6.1 Versante entrate

Al fine di verificare l'impiego delle risorse statali e la corretta definizione dei dati rilevanti per la certificazione ministeriale, durante la fase istruttoria sono stati attivati alcuni approfondimenti che, sul versante dell'entrata, e per ciò che qui rileva, hanno riguardato anche le modalità con cui sono stati stimati gli importi relativi alle "politiche autonome Covid".

Nell'ambito di tale approfondimento istruttorio è emerso che l'ente ha disposto agevolazioni Covid, sia sull'esercizio 2020 che sull'esercizio 2021, a valere sui proventi da concessioni di beni. Nello specifico, ha riconosciuto una riduzione del canone di concessione dovuto dalla società Lemon Srl per la concessione decennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali della ex Limonaia. Tale riduzione è stata di importo pari a 4.991,00 euro nel 2020 e 5.317,00 euro nel 2021.

Va evidenziato - a tal proposito - che l'agevolazione di 5.317,00 concessa dall'ente, con riferimento all'annualità 2021, si è tradotta in una rateizzazione dell'importo del canone di concessione dovuto. Tale circostanza esclude la possibilità di considerare questo importo nelle voci relative alle "minori entrate" della certificazione, stante il fatto che l'entrata sarà comunque riscossa dall'ente, anche se con una cadenza diversa da quella inizialmente prevista.

Gli elementi acquisiti in sede istruttoria non permettevano di appurare se il minor importo connesso alla rateizzazione del canone concessorio risultasse effettivamente non accertato nell'esercizio. In tal caso, esso sarebbe confluito nel differenziale negativo esistente tra gli accertamenti dell'esercizio 2021 e quelli dell'esercizio 2019, indicato in misura pari a 103.657,00 euro nella certificazione ministeriale, e ristorato attraverso il "fondone" per pari importo. All'ente è stato pertanto richiesto di fornire tutti gli elementi necessari a chiarire tale aspetto, provvedendo in particolare a verificare gli effettivi accertamenti assunti rispetto al canone di concessione, la registrazione contabile conseguente alla rateizzazione del canone e la determinazione degli accertamenti complessivi per "proventi da concessioni su beni" inseriti nella certificazione dell'esercizio 2021.

Tutto ciò al fine di verificare se l'importo di 5.317,00 euro sia stato effettivamente inserito, dall'ente, nelle voci relative alle "minori entrate" della certificazione relativa all'esercizio 2021 (mod. Certif-Covid-19_2021).

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato che la rateizzazione del canone, in relazione all'agevolazione di 5.317 euro, ha comportato un minore accertamento sull'esercizio 2021 per pari importo. L'ente ha affermato, infatti, che *"nell'anno 2021 tale accertamento è stato eliminato dalle scritture contabili dell'ente per essere iscritto nelle annualità successive in relazione all'esigibilità dell'entrata"*. Nella nota sopra richiamata l'ente ha inoltre dichiarato che l'importo in questione sarebbe risultato irrilevante ai fini della certificazione ministeriale poiché l'agevolazione Covid-19 del 2021 concessa risulta inferiore a quella massima riconoscibile dallo Stato (colonna "g", pari per questa voce a 167.855,80 euro).

A riguardo va osservata la non pertinenza dell'affermazione espressa dall'ente. La colonna in questione, infatti, avrebbe determinato una "correzione" del delta negativo esistente tra gli accertamenti del 2019 e quelli del 2021 solo nel caso in cui la politica autonoma dell'ente fosse risultata superiore a quella massima riconoscibile. Nel caso di specie, invece, essendo inferiore all'importo massimo riconosciuto dal ministero, nessun correttivo è stato operato rispetto al saldo negativo di 103.657,00 euro, esistente tra il dato del 2021 e quello del 2019. Saldo negativo che comprende, per quanto affermato dall'ente, anche il minore introito di 5.317 euro, e che risulta quindi ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, nonostante non corrisponda ad una reale minore entrata dell'ente nella voce dei "proventi da concessione di beni".

Per quanto espresso, dunque, si può concludere che l'ente abbia ottenuto un ristoro di entrata non dovuto per l'importo di 5.317 euro, in relazione ai proventi spettanti per la concessione di beni. Di conseguenza il saldo negativo generato in relazione all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali al 31 dicembre 2021, determinato dall'ente in -48.134,11 euro, deve considerarsi rideterminato in -42.817,11 euro al termine del presente controllo.

6.2 Versante spese

Al fine di verificare l'impiego delle risorse statali e la corretta definizione dei dati rilevanti per la certificazione ministeriale, durante la fase istruttoria sono stati attivati alcuni approfondimenti che, sul versante della spesa, e per ciò che qui rileva, hanno riguardato anche le modalità con cui sono stati definiti gli importi delle "maggiori" e "minori" spese Covid, queste ultime anche in relazione al minor gettito di entrata correlato.

La verifica sulla corretta quantificazione delle maggiori spese Covid doveva essere condotta, dall'ente, anche con riferimento alle spese sostenute attraverso e/o a favore degli organismi partecipati o in generale alle società affidatarie di servizi.

In tale contesto istruttorio sono emerse erogazioni a favore della società Acquatempa Ssdarl pari a

69.540 euro nell'esercizio 2020 e a 97.196,28 euro nell'esercizio 2021, e a favore della società Fucecchio Servizi Srl per l'importo di 280.000 euro nel 2021. In entrambi i casi le spese sostenute dall'ente e inserite tra le maggiori spese Covid della certificazione ministeriale, sono state qualificate come integrazioni ai corrispettivi del servizio.

A riguardo va rilevato che la spesa in questione, stante la riduzione del servizio reso, non può essere strettamente intesa come un incremento del corrispettivo del servizio. La Sezione ha attivato uno specifico approfondimento istruttorio volto ad accertare le ragioni della maggiore spesa sostenuta e a verificare le modalità con cui l'ente avesse eventualmente stimato le maggiori spese imputate all'emergenza pandemica dal soggetto gestore del servizio. Ed è stato espressamente richiesto all'ente di relazionare anche sulle eventuali indagini condotte circa tali maggiori spese e gli eventuali risparmi realizzati in termini di costo del servizio.

Va infatti evidenziato, al riguardo, che la società Fucecchio servizi Srl gestisce, per conto dell'amministrazione comunale, i servizi di trasporto, mensa e farmacie mentre la società Acquatempra gestisce le piscine comunali. Salvo che per la gestione delle farmacie comunali, tutti i servizi affidati alle società in oggetto dovevano aver registrato, soprattutto nell'esercizio 2020, una riduzione del servizio reso, con una possibile riduzione di costi, in parte anche potenzialmente assistiti da contribuzioni statali a valere sugli interventi che il legislatore ha messo in campo per il sostegno delle attività economiche.

Dagli elementi forniti nel corso dell'istruttoria è stato possibile accertare che l'ente non ha provveduto nel senso ipotizzato dalla Sezione, ovvero non ha provveduto alla verifica di eventuali maggiori costi sostenuti dalle società, al netto degli eventuali risparmi, né ha valutato gli aspetti legati all'effettivo servizio reso.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha fornito alcune delle valutazioni sollecitate nella nota del Magistrato istruttore. In relazione alla società AQUATEMPRA, ad esempio, l'ente ha dichiarato che il totale dei costi ammonta, per l'annualità 2020, a 410.330,75 euro (con importo inferiore a quanto stimato in sede di previsione, pari a 692.941,98 euro) e che, al contempo, gli stimati ricavi della gestione caratteristica sono passati da 620.151,56 euro a 232.250,86 euro. Lo stesso andamento si è verificato nel 2021.

Gli elementi complessivamente forniti nelle diverse fasi del controllo, non fanno emergere situazioni di particolare criticità, sebbene confermino che la valutazione originariamente condotta dall'ente non era direttamente collegata ad una specifica rilevazione di costi e ricavi, alla quale parametrare il maggiore contributo in conto esercizio che si intendeva erogare.

Le erogazioni effettuate dall'ente sono state indirizzate, quindi, ad un generico riequilibrio delle gestioni finanziarie delle società partecipate o gestrici di servizi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo o a quelle derivanti dalle diverse disposizioni emergenziali.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria induce, invece, ad una diversa quantificazione del saldo negativo derivante dall'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali del 2021, che deve considerarsi rideterminato in -42.817,11 euro in luogo dell'importo definito dall'ente in -48.134,11 euro.

Poiché l'avanzo da "fondone", così come il suo saldo negativo, rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Lastra a Signa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Lastra a Signa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 954.449,77 euro, di cui 784.013,57 euro nel 2020 e 170.436,20 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 333.347,17 euro, di cui 172.460,22 euro nel 2020 e 160.886,95 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 642.025,73 euro, di cui 279.880,69 euro nel 2020 e 362.145,04 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 99.121,90 euro dallo Stato, per 105.766,33 euro dalla Regione Toscana e per 32.500,00 euro dai privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Lastra a Signa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.167.210,90 euro, di cui 1.929.822,67 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 237.388,23 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.018.367	387.326
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	673.722	53.871
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	468.081	232.818
Saldo complessivo	-812.726	208.379

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020 (-812.726) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

La presenza di un saldo positivo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (+ 208.379) indica che l'ente, al termine dell'esercizio considerato, non ha avuto necessità di utilizzare le risorse che lo Stato gli ha assegnato a valere sul "fondone"; pertanto, l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese covid registrate), è stato interamente compensato, o dalle minori spese registrate a causa del Covid, o dai ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato. Al verificarsi di tale condizione, le risorse del "fondone" erogate sull'esercizio 2021 dovevano concorrere a determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione, secondo quanto indicato più dettagliatamente, nei successivi paragrafi, unitamente alla eventuale quota di avanzo prodotta sull'esercizio precedente (ovvero rettificato dal saldo negativo del "fondone" dell'esercizio precedente) ed essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2022 o per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4 del 2022) o alle maggiori spese energetiche dell'ente, sempre riferite a quest'ultimo esercizio (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4 del 2022).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"*	204.701,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	345.979,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	36.425,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	9.049,76
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	25.203,60
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	621.358,36

* Sommatoria delle voci "Utilizzo fondo funzioni fondamentali" (pari a 173.426,00 euro) e "Utilizzo fondo funz. fond. - Imposta di soggiorno" (pari a 31.275,00 euro), riportate nell'allegato A/2.

Con riferimento agli avanzi sopra esposti si precisa che l'avanzo da "Utilizzo fondo funz. fond. - Imposta di soggiorno" (definizione tratta dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020) dell'importo di 31.275,00 euro è stato inserito quale componente dell'avanzo da "fondone" pari, complessivamente, a 204.701,00 euro. L'ulteriore vincolo dell'imposta di soggiorno ristorata e non utilizzata, il quale avrebbe dovuto essere riportato nel risultato di amministrazione secondo quanto indicato nella Faq n. 38 della Rgs, risulta invece pari a zero, in quanto sia la quota ristorata pari a 90.711,65 euro, che la quota accertata pari a 31.109,00 euro sono state totalmente impegnate come comunicato dall'ente in sede di riscontri alle richieste istruttorie. (Cfr. note del 27.10.2023 trasmessa in pari data e del 6.3.2024 trasmessa l'11.3.2024)

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	462.159,08
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	182.092,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	644.251,08

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, per l'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 170.436,20 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2021" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta essere positivo, di importo pari 208.379 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di

493.436,42 euro a titolo di avanzo da “fondone”, pari alla sommatoria tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all’art. 106 e ss.mm.ii, il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020 decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, e l’avanzo da fondone registrato nel 2020 di importo pari a 204.701,00 euro - e non come erroneamente indicato dall’ente nelle controdeduzioni (173.426,00 euro) - come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	170.436,20
Saldo complessivo da certificazione	+ 208.379,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 90.082,61
Avanzo 2020	+ 204.702,83
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	493.435,42

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall’impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA (1)	493.435,42	462.159,08	31.276,34
AVANZO TARI	182.092,00	182.092,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	675.527,42	644.251,08	31.276,34

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l’analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	42.082,12
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	42.520,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	5.480,49
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	90.082,61

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Lastra a Signa non ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con alienazioni per un importo complessivo di 16.311,44 euro e con avanzo destinato a investimenti per un importo di 10.500,00 euro, e che durante l'anno non sono state apportate variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento.

In seguito a specifica richiesta, da parte di questa Sezione, volta ad accertare se l'ente, in fase di rendicontazione, abbia provveduto alla ricostituzione dei vincoli nel risultato di amministrazione, l'ente ha riferito di aver provveduto alla ricostituzione della quota destinata di 10.500,00 euro applicando l'avanzo libero, e di vincolare, in sede di rendiconto 2024, l'ulteriore quota di 16.311,44 euro.

Alla luce della risposta fornita la Sezione ritiene che il vincolo di 16.311,44 euro relativo alle entrate derivanti da alienazioni con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento dovrà essere nuovamente ricostituito, negli esercizi 2020 e 2021.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326). In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato le posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 386.644,32 euro nel 2020, 180.513,44 euro nel 2021 e 181.953,44 euro nel 2022. Il costo complessivo gravante sul bilancio (per effetto delle suddette operazioni) è stato pari a 1.640.456,00 euro.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

L'ente attesta l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con i risparmi da rinegoziazione mutui e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	92.121,90	92.121,90		-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule	82.120,00	82.120,00		-
Trasferimenti per contributi alle biblioteche	10.001,90	10.001,90		-
da Regione	11.674,03	11.674,03		-
Trasferimenti per centri estivi	11.674,03	11.674,03		-
da Privati	32.500,00	32.500,00		
Erogazioni liberali	32.500,00	32.500,00		-
Totale	136.295,93	136.295,93		-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato		7.000,00	7.000,00		-
Trasferimenti per contributi alle biblioteche		7.000,00	7.000,00		-
da Regione		94.092,30	94.092,30		-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni		75.913,65	75.913,65		-
Trasferimenti per sostegno alimentare		18.178,65	18.178,65		-
Totale		101.092,30	101.092,30		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato,

nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 462.159,08 euro a 493.435,42 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

- il vincolo di 16.311,44 euro relativo alle entrate derivanti da alienazioni con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento dovrà essere nuovamente ricostituito, negli esercizi 2020 e 2021.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Pontassieve**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Pontassieve**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.833.064,59 euro così suddivisi: 1.269.318,64 euro nel 2020 e 563.745,95 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 248.101,87 euro, così suddivisi: 139.141,18 euro nel 2020 e 108.960,69 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 648.954,75 euro, così suddivisi: 294.214,28 euro nel 2020 e 354.740,47 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 100.689,04 euro, dalla Regione Toscana per 35.380,31 euro e da privati per 12.562,00 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 2.878.752,56 euro, di cui 2.730.121,21 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 148.631,35 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione 2021 è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, in quanto era stato ritenuto incoerente l'importo indicato per politiche autonome sull'Addizionale comunale IRPEF. A tale segnalazione non ha fatto seguito l'invio di nuova certificazione rettificativa da parte dell'ente: come riferito dall'ente, alla rettifica ha provveduto direttamente il Mef.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.561.052,00	- 799.291,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.052.016,00	437.409,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	444.926,00	342.610,00
Saldo complessivo	- 953.962,00	- 704.492,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-953.962,00) che all'esercizio 2021 (-704.492,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	310.231,68
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	121.403,69
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	95.754,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	527.389,37

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del “fondone”, della Tari, alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero per i buoni pasto e il lavoro straordinario) alla fine dell’esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Per quanto riguarda l’eventuale avanzo per mancato impiego dell’imposta di soggiorno, come segnalato dall’Ente in sede istruttoria, il modello RISTORI, e conseguentemente il modello Covid 19, non riportano il dato del ristoro specifico di entrata relativo all’Imposta di soggiorno, benché il Comune sia risultato assegnatario dell’importo di 129.480,75 euro. L’imposta di soggiorno è infatti stata istituita dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, cui l’Ente aderisce. Ai sensi della normativa di riferimento, tali risorse sono state assegnate al Comune più popoloso dell’Unione, con obbligo di riversamento all’Unione stessa.

In merito alla mancata valorizzazione dell’avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l’ente ha segnalato di non essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 1, comma 870, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che consentiva di destinare i risparmi da buoni pasto e lavoro straordinario alla contrattazione decentrata dell’esercizio successivo (nel qual caso le risorse non impiegate nell’esercizio 2020 avrebbero dovuto trovare specifica allocazione tra i vincoli del risultato di amministrazione 2020) ma ha proceduto a certificare minori spese per 4.133,50 euro, valorizzate nella certificazione ministeriale alla voce “spese per acquisto beni”.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	130.946,94
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell’imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	91.596,94
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	222.543,88

Gli elementi istruttori acquisiti e l’analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, anche se il calcolo effettuato dalla Sezione, in merito all’avanzo da “fondone”, risulta diverso rispetto al calcolo effettuato dall’ente.

Per quanto riguarda l’eventuale avanzo per mancato impiego dell’imposta di soggiorno, come segnalato dall’Ente in sede istruttoria e come argomentato per l’esercizio 2020, il modello RISTORI, e conseguentemente il modello Covid 19, non riportano il dato del ristoro specifico di entrata relativo all’Imposta di soggiorno, benché il Comune sia risultato assegnatario dell’importo di 103.960,15 euro. L’imposta di soggiorno è infatti stata istituita dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, cui l’Ente aderisce. Ai sensi della normativa di riferimento, tali risorse sono state

assegnate al Comune più popoloso dell'Unione, con obbligo di riversamento all'Unione stessa.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha dichiarato di aver proceduto a certificare minori spese per 2.899,00 euro, valorizzate nella certificazione ministeriale alla voce "spese per acquisto beni

In merito all'avanzo da "fondone" si rileva che: Il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 563.745,95 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -704.492,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 125.820,59 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		563.745,95
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-799.291,00
Differenziale sull'entrata		- 235.545,05
Minori spese covid 2021	437.409,00	
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 finanziate da ristori inserite come minori spese Covid 2021</i>	41.422,46	
Minori spese da imputare al "fondone" 2021		395.986,54
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	702.476,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	2.884,18	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	354.740,47	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		344.851,35
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata del 2021		- 184.409,86
Saldo "fondone" 2020		310.230,64
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		125.820,78

Dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da "fondone", la maggiore quota pari a 130.946,59 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	2.000,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	242,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	2.884,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	5.146,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	41.442,00
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	2.000,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	242,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	43.664,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Va tuttavia precisato che, l'avanzo per solidarietà alimentare per 41.442,00 euro deriva da economie su impegni finanziati dal ristoro specifico di spesa erogato nell'esercizio 2020 e certificati quali maggiori spese sempre nell'esercizio 2020. Le economie sono state correttamente registrate come minori spese nella certificazione 2021 e, sempre correttamente, è stata valorizzata la quota di avanzo vincolato che si è rigenerato.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Come appena detto, il Comune di Pontassieve ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. Tali economie, a carico dei ristori specifici di spesa per solidarietà alimentare dell'esercizio 2020, ammontano a 41.442,00 euro, e sono state inserite quali minori spese covid nella Certificazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e che, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione. Le quote che non appaiono rinvincolate sono le seguenti:

QUOTE 2020	EURO
Avanzo vincolato da trasferimenti statali	6.214,37
Avanzo vincolato da trasferimenti regionali	18.621,68
Avanzo vincolato da trasferimenti da Unione di Comuni	2.407,30

Questa Sezione, invece, ritiene che sarebbe stato necessario, a fine esercizio, ripristinare la corretta destinazione delle risorse di parte capitale impiegate nell'esercizio per le spese Covid inserite nella certificazione, stante il fatto che la loro inclusione tra le maggiori spese del prospetto ministeriale, ne certifica il finanziamento proprio con le risorse statali affluite al bilancio dell'ente per l'emergenza pandemica.

La Sezione ritiene, quindi, i vincoli sopra descritti debbano essere nuovamente ricostituiti.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e non ha utilizzato proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 235.064,66 euro, che l'Ente ha utilizzato per 172.284,78 in sede di riequilibrio di bilancio per far fronte alla perdita di gettito non ristorata dal "fondone" (entrate da recupero evasione tributaria) e che per 62.779,88 euro risulta confluito in avanzo di Amministrazione tra i vincoli da legge. In base agli elementi forniti in sede istruttoria, l'impiego di quota parte dei suddetti "avanzi economici", per 172.284,78 euro nell'esercizio 2020, non appare in linea con le disposizioni di legge e con le istruzioni ministeriali emanate sul tema.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 149.828,32 euro.

In sede istruttoria non è stato fornito riscontro in merito l'impiego dei suddetti "avanzi economici".

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18/2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari

importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accessi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato le posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 86.148,76 euro nel 2020, 29.706,36 euro nel 2021 e 29.706,36 euro nel 2022.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente non ha precisamente indicato come sono state impiegate le economie derivanti dalla rinegoziazione. Stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	96.492,48	96.492,48	-	-
Trasferimenti per misure urgenti solidarietà	85.846,28	85.846,28	-	-
Trasferimenti per ordine pubblico	10.646,20	10.646,20	-	-
da Regione	11.502,27	11.502,27	-	-
Trasferimenti per centri estivi	11.502,27	11.502,27	-	-
da Privati	11.495,00	11.495,00	-	-
Erogazioni liberali da privati	11.495,00	11.495,00	-	-
Totale	119.489,75	119.489,75	-	-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	4.196,56	4.196,56	-	-
Trasferimenti per ordine pubblico		4.196,56	4.196,56		-
da Regione	-	23.878,04	23.878,04	-	-
Trasferimenti per buoni spesa		23.878,04	23.878,04		-
da Privati	-	1.067,00	1.067,00	-	-
Erogazioni liberali da privati		1.067,00	1.067,00		-
Totale	-	29.141,60	29.141,60	-	-

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono la rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione per quanto concerne le spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale del 2020 e originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e per le quali, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, l'Ente non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione e precisamente:

QUOTE 2020	EURO
Avanzo vincolato da trasferimenti statali	6.214,37
Avanzo vincolato da trasferimenti regionali	18.621,68
Avanzo vincolato da trasferimenti da Unione di Comuni	2.407,30

Tali esiti (necessità di procedere alla corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021), saranno tenuti in considerazione anche nell'ambito dell'attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI REGGELLO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Reggello**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Reggello**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.234.558,70 euro, di cui 1.141.610,16 euro nel 2020 e 92.948,54 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 162.226,78 euro, di cui 76.461,78 euro nel 2020 e 85.765,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 570.060,42 euro, di cui 229.701,42 euro nel 2020 e 340.359,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 19.269,57 euro dal Comune di Bagno a Ripoli e per 11.090,00 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Reggello per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, complessivamente a 1.997.205,47 euro, di cui euro 1.966.845,90 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 30.359,57 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il DM 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-525.540	-369.966
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	60.054	0,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	118.908	26.351
Saldo complessivo	-584.394	-396.317

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-584.394) e 2021 (-396.317) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	555.435,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	236.215,69
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	791.650,69

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	251.804,54
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	251.804,54

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	1.781,47

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	262,03

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV

GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Reggello ha segnalato la realizzazione di economie sugli impegni del 2020, per l'importo di 1.781,47 euro. Tale importo è correttamente confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti per l'esercizio 2020.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato, per un importo di 31.881,00 euro, e che durante l'anno non ha apportato variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, a fine esercizio, ha provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

La Sezione, pertanto, ritiene che il vincolo di 31.881,00 euro relativo alle entrate derivanti da avanzo vincolato con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento dovrà essere ricostituito.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, co. 2, d.l. del 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui MEF)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del D.L. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 19.514,82 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 co. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate

sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'Ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 342.907,51 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023 conv. in legge n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	11.090,00	11.090,00		-
Erogazioni liberali da privati	11.090,00	11.090,00		-
Totale	11.090,00	11.090,00		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale

duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

6. CERTIFICAZIONE INCOMPLETA PER VARIAZIONE NEGATIVA DELLA SPESA NEL CONFRONTO TRA 2019 E 2020 NON ASSOCIATA ALLA VALORIZZAZIONE DI MINORE SPESA COVID

In sede istruttoria è emerso che, nella certificazione ministeriale per il 2020 (Mod. CertifCovid19/2020) l'ente, a fronte di una riduzione degli impegni di spesa indicati nella colonna c) della voce "Altro", non abbia registrato minori spese Covid (nella colonna "d").

L'ente è stato pertanto invitato a fornire tutti gli elementi necessari a comprendere il motivo della mancata valorizzazione in argomento. L'ente, nella nota di riscontro del 27.10.2023 ha riferito che la differenza tra gli impegni registrati nel 2019 e nel 2020 - relativamente alla voce "Altro" - è correlata a minori spese per manifestazioni varie organizzate dal Comune (di cui ha indicato l'elenco e gli importi delle spese sostenute nei due anni considerati).

La Sezione, tenuto delle integrazioni fornite dall'ente, evidenzia che la riduzione delle spese per manifestazioni - di carattere sportivo, turistico, culturale, ricreativo, ecc. - sostenute nel 2019 e non più nel 2020, è verosimilmente riconducibile alle restrizioni dovute alla pandemia e quindi, nella certificazione ministeriale tale riduzione avrebbe dovuto trovare rappresentazione nella colonna delle "minori spese" covid (colonna "d"). Ne consegue che la certificazione, secondo questa Sezione, risulta incompleta per mancata valorizzazione di alcune componenti delle minori spese.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ente dovrà ricostituire il vincolo di 31.881,00 euro relativo alle entrate derivanti da risorse vincolate con le quali, inizialmente, erano state finanziate spese di investimento che hanno beneficiato di contributi da "fondone", per effetto dell'inserimento nelle "maggiori spese" nella certificazione ministeriale relativa all'anno 2020.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di San Casciano in Val di Pesa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Casciano in Val di Pesa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 1.243.550,46 euro così suddivisi: 1.143.875,47 euro nel 2020 e 99.674,99 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 740.876,00 euro, così suddivisi: 346.603,00 euro nel 2020 e 394.273,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 345.918,00 euro, così suddivisi: 51.014,00 euro nel 2020 e 294.904,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie da privati per 7.618,63 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Casciano in Val di Pesa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.337.963,09 euro, di cui 2.330.344,46 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 7.618,63 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da privati.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 899.202,08	- 79.722,69
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	495.472,00	108.197,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	298.846,00	195.335,00
Saldo complessivo	- 702.576,08	- 166.860,69

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -702.576,08 euro e a -166.860,69 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	363.389,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	45.712,49
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	60.132,47
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	469.233,96

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. fondone) finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di

entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che l'ente è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.143.875,47 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -702.576,08 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che, sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 441.299,39 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2020, decurtato degli eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.143.875,47
Saldo complessivo da certificazione	- 702.576,08
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	0,00
Avanzo vincolato da "fondone"	441.299,39

L'ente, con riferimento all'imposta di soggiorno, è risultato assegnatario, per l'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020), per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco pari a 165.209,00 euro. I minori impieghi per gli scopi consentiti dalla legge, di tale ristoro, insieme ai minori impieghi dell'importo accertato dall'ente di 899,00 euro, hanno generato un avanzo vincolato per 60.132,47 euro.

Tale voce di ristoro è stata inserita, dal Mef, nel modello Covid-19/2020 - come ristoro specifico di entrata - per essere portato in detrazione - insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata. L'importo del ristoro di entrata assegnato dallo Stato, quindi, concorre a definire il saldo complessivo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, cioè interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L'ente, tuttavia, ha tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone". Tale entrata, in altri termini, non è stata considerata ai fini del calcolo della perdita di gettito da ristorare certificata e -erroneamente - non ha contribuito al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Inoltre, nella ricostruzione dell'ente, risulta non inserito tra i vincoli finali da "fondone" 2020 l'importo di 17.778,00 euro, pari alla quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex art. 177, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni ed ex art. 9 - comma 3, art. 9 bis - comma 2 e art. 13-duodecies d.l. n. 137 del 2020", assegnati a livello ministeriale nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid, ma non accertati dal comune nel rendiconto di gestione del 2020 (bensì nell'esercizio successivo).

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, anche se, come nel caso di specie, questi ultimi non sono stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non hanno generato, nel concreto - in sede di rendiconto - la quota di avanzo risultante, invece, dalla certificazione. Le suddette differenze (tra avanzo risultante dai dati della certificazione Mef e avanzo risultante dal rendiconto 2020 approvato dell'ente) dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo (2021) ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo in sede di rendiconto, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote utilizzate nell'esercizio successivo e di quelle vincolate finali del 2021. In tal senso ha operato l'ente per l'esercizio 2020.

La Sezione ritiene pertanto che l'ente dovrà rideterminare l'avanzo vincolato da "fondone" relativo al rendiconto 2020, per l'importo di 423.521,39 euro in modo da tener conto anche della componente relativa all'imposta di soggiorno nei termini sopra descritti e della quota di 17.778,00 euro relativa al ristoro specifico di entrata relativo a IMU accertata nell'esercizio 2021.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	423.521,39	363.389,00	- 60.132,39
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	45.712,49	45.712,49	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	60.132,47	60.132,47	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	529.366,35	469.233,96	- 60.132,39

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	215.651,99
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	80.550,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	296.201,99

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, come per l'esercizio 2020, alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 99.673,99 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) è risultato negativo per 166.861,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, la Sezione rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli di legge, l'importo di 374.113,69 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii (a cui va sommata la quota di ristoro IMU di competenza dell'esercizio 2020 ma accertata nell'esercizio 2021) e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid 19/2021, a cui vanno sottratti gli eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2021	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	99.674,99
Accertamento 2021 quota IMU 2020	17.778,00
Saldo complessivo da certificazione	- 166.860,69
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	0,00
Avanzo 2020	423.521,39
Avanzo vincolato da "fondone"	374.113,69

La Sezione ritiene pertanto che l'ente dovrà rideterminare l'avanzo vincolato da "fondone" relativo al rendiconto 2021, per l'importo di 374.113,69 euro in modo da tener conto anche della componente relativa all'imposta di soggiorno nei temini descritti per l'esercizio 2020 e della quota di 17.778,00 relativa al ristoro specifico di entrata relativo a IMU 2020 accertata nell'esercizio 2021.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	374.113,69	215.651,99	- 158.461,70
AVANZO TARI	0,00	0,00	0,00
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	80.550,00	80.550,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	454.663,69	296.201,99	- 158.461,70

I vincoli costituiti sul risultato di amministrazione tengono conto - rispetto ai dati inseriti nella certificazione - dell'importo di 17.778,00 euro relativo alle entrate assegnate nel 2020 ma non accertate in relazione all'IMU-IMI-IMIS. Tale aspetto risulta confermato con la nota di controdeduzioni inviata nella fase del contraddittorio.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione 2020, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha inserito alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione 2021, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha inserito alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con avanzo destinato agli investimenti, per un importo rispettivamente di 24.120,00 euro e di 37.995,00 euro, e che durante gli esercizi finanziari 2020 e 2021 non ha apportato variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, al termine degli esercizi, ha provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

Pertanto, la Sezione ritiene che le quote vincolate di 24.120,00 euro e di 37.995,00 euro, relative alle risorse sopra descritte, con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento debbano essere nuovamente ricostituite alla loro finalità originaria.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 11.626,84 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112, c. 2, d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113, d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 232.842,86 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

L'ente, inoltre, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione, tuttavia, non ha indicato le posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa realizzati negli esercizi oggetto di esame e nei successivi, così come gli elementi per valutare gli incrementi di spesa nella seconda parte del periodo di ammortamento. Il costo complessivo gravante sul bilancio (calcolato come differenza tra maggiore e minore spesa sostenuta nel periodo di riferimento) non è quindi quantificabile.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla

rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	7.618,63	7.618,63	0,00	0,00
Erogazioni liberali da privati	7.618,63	7.618,63	0,00	0,00
Totale	7.618,63	7.618,63	0,00	0,00

Tuttavia, l'ente non ha chiarito, come richiesto in istruttoria e nella nota di osservazioni del magistrato istruttore, se le spese afferenti a tali contribuzioni, o quota parte di esse, siano state inserite nelle certificazioni ministeriali quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

Si evidenzia a tal proposito che, secondo le indicazioni ministeriali, eventuali spese sostenute dall'ente e finanziate da contributi ricevuti da privati o da soggetti pubblici diversi dallo Stato non avrebbero dovuto essere inserite nell'ambito delle "maggiori spese" della certificazione, per evitare la duplicazione di contributi.

L'assenza di tali elementi informativi da parte dell'ente impedisce, pertanto, una puntuale valutazione dell'operato di quest'ultimo nel contesto della certificazione ministeriale, nonché della relativa attendibilità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 363.389,00 euro a 423.521,39 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 215.651,99 euro a 374.113,69 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse

“Schede ente” sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione evidenzia, inoltre, che l'ente - a seguito delle osservazioni finali formulate dal magistrato istruttore (prot. Sezione n. 1549/2024) - ha preso atto dei rilievi formulati e con atto consiliare n. 29 del 18 aprile 2024 ha provveduto ad adeguare, in autotutela, le quote vincolate da leggi e principi contabili, relative ai rendiconti 2020 e 2021, con conseguente riduzione dell'avanzo disponibile; per gli effetti ivi conseguenti è stato corretto anche il rendiconto 2023. Sono stati riapprovati gli allegati obbligatori al rendiconto ed è stato, altresì, disposto un nuovo invio telematico alla banca dati BDAP delle nuove risultanze dei rendiconti (dal 2020 al 2023).

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da “fondone” nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria, verificando altresì le già citate correzioni effettuate dall'ente con la richiamata delibera consiliare n. 26 del 2024.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SCANDICCI (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Scandicci**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Scandicci**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 dl n. 34 del 2020 e s.m.e i. (c.d. fondone) per complessivi 3.836.888,98 euro, di cui 3.453.672,93 euro nel 2020 e 383.216,05 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.245.154,13 euro, di cui 459.006,38 euro nel 2020 e 786.147,75 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.479.256,11 euro, di cui 699.355,21 euro nel 2020 e 779.900,90 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 83.000,00 euro dalla società partecipata "Consiag spa".

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Scandicci per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 6.644.299,22 euro, di cui 6.561.299,22 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 83.000,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello CertifCovid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.338.080	-4.646
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.646.139	154.091
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	408.317	354.307
Saldo complessivo	-1.100.258	-204.862

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.100.258) e 2021 (-204.862) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" *	2.353.414,93
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	448.790,32
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.802.205,25

* Comprensivo delle quote che l'ente ha indicato quali avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU e alla COSAP.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rappresenta soltanto che, secondo la metodologia di calcolo adottata da questo Ufficio, l'avanzo da "fondone" è determinato in 2.333.026,41 euro, in quanto all'importo calcolato dall'ente si considera sottratta la quota dei ristori specifici di spesa non utilizzati (pari a 20.388,52 euro).

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.500.685,98
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.500.685,98

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere alcune criticità soltanto nella determinazione del calcolo dell'avanzo da "fondone".

Preliminarmente si rappresenta che, secondo la metodologia di calcolo adottata da questa Sezione, l'avanzo da "fondone" è determinato in 2.480.296,95 euro, considerato l'avanzo 2020 come sopra determinato (2.333.026,41 euro) e la sottrazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati nel 2021 (31.083,51 euro), così come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	383.216,05
Saldo complessivo da certificazione	- 204.862,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 31.083,51
Avanzo 2020	+ 2.333.026,41
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	2.480.296,95

Si aggiunga che, con le proprie controdeduzioni, in seguito a specifica richiesta istruttoria, l'ente ha riferito che nel confronto tra il 2021 e il 2019 ha registrato un risparmio di spesa per buoni pasto pari a 38.102,40 euro.

Tale valore avrebbe dovuto essere inserito nella certificazione tra le "minori spese covid" (colonna "d" del mod. Covid19/2021); pertanto, si ritiene che tale quota debba essere sommata all'avanzo da "fondone", come sopra riportato (2.480.296,95 euro), che risulta dunque determinato in 2.518.417,35 euro.

Si ritiene, inoltre, la certificazione debba considerarsi errata come meglio specificato nel prosieguo (v. par. 6).

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	2.518.417,35	2.500.685,98	-17.731,37
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	2.518.417,35	2.500.685,98	17.731,37

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.634,44
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	16.754,08
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	20.388,52

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.137,16
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	16.754,08
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	11.225,25
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	31.116,49

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Scandicci ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 950,00 euro. Tale importo è stato correttamente considerato nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione 2020 spese di parte capitale per euro 41.881,99 e nella certificazione 2021 spese di parte capitale per 8.371,44 euro originariamente finanziate con risorse provenienti da alienazioni, correttamente ricostituite in fase di rendicontazione, con la sola eccezione, nel 2020, di 14.880,46 euro finanziate con l'applicazione di avanzo destinato.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

• Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

• Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoiazione di mutui accessi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 58 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 692.216,99 euro nel 2020 e a 442.765,60 euro negli anni 2021 e 2022. Il costo complessivo gravante sul bilancio viene indicato in 2.119.995,99 euro, non attualizzati, mentre, sostiene sempre l'ente, gli importi attualizzati dimostrano l'equivalenza finanziaria dei piani di ammortamento pre e post rinegoiazione.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoiazione per il finanziamento di spese di parte corrente, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

L'ente, infine, ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da altri enti	83.000,00	82.208,91		791,09
Trasferimenti da Consiag spa per emergenza covid	83.000,00	82.208,91		791,09
Totale	83.000,00	82.208,91		791,09

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da altri enti	791,09		- 4.479,19*		5.270,28
Trasferimenti da Consiag spa per emergenza covid	791,09		- 4.479,19*		5.270,28
Totale	791,09		- 4.479,19*		5.270,28

* Trattasi di cancellazione di residui passivi.

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

6. CERTIFICAZIONE INCOMPLETA

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2021 (Modello Certif-Covid19/2021) non ha valorizzato le minori spese covid relativamente alle voci "Retribuzioni lorde", nonostante per tali spese sia stata registrata una diminuzione degli impegni, dal 2021 al 2019, pari cumulativamente a 206.242,00 euro.

È stato pertanto richiesto all'ente, con nota istruttoria integrativa, di argomentare circa la mancanza di risparmi relativamente ai buoni pasto e al lavoro straordinario.

L'ente, in sede di contraddittorio, con riferimento ai buoni pasto, ha riferito che nel confronto tra il 2021 e il 2019 si "evidenzia una riduzione di n. 6.048 buoni pasto corrispondenti ad una spesa di euro 38.102,40".

I risparmi di spesa, derivanti dal minor numero di buoni pasto acquistati, avrebbe dovuto

trovare rappresentazione nella colonna delle “minori spese” covid (colonna “d”) della certificazione ministeriale. Tale omissione, da parte dell’ente, ha generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica, determinando un saldo (negativo) della certificazione maggiore e di riflesso un minor avanzo da “fondone,” che dovrà essere rideterminato nei termini nei valori ivi riportati e, pertanto, la certificazione ministeriale relativa all’esercizio 2021 deve ritenersi incompleta.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- non si impone una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione 2020;
- l’avanzo del fondo per le funzioni fondamentali relativo all’esercizio 2021 viene rideterminato da 2.500.685,98 euro a 2.518.417,35 euro. Considerando che l’avanzo da “fondone” rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest’ultimo (a cui il presente referto con le annesse “Schede ente” verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell’istruttoria sull’avanzo da “fondone” nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall’organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Sesto Fiorentino**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Sesto Fiorentino**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 3.700.837,11 euro, di cui 3.235.696,26 euro nel 2020 e 465.140,85 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.923.620,00 euro, di cui 899.938,00 euro nel 2020 e 1.023.682,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.903.099,00 euro, di cui 684.509,00 euro nel 2020 e 218.590,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 67.533,11 euro dalla Regione Toscana, per 80.000,00 euro dalla società partecipata "Consiag spa" e per 108.076,86 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Sesto Fiorentino per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 7.783.166,08 euro, di cui 7.527.556,11 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 255.609,97 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.186.965	-1.235.375
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	2.357.174	556.358
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	762.222	338.122
Saldo complessivo	-592.013	-1.017.139

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-592.013) e 2021 (-1.017.139) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.643.683,26
Avanzo vincolato per ristori specifici di entrata relativi all'IMU	19.991,95
Avanzo vincolato per ristori specifici di entrata relativi alla COSAP	66.753,53
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	1.053.834,87
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	12.882,61
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	11.877,76
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	3.809.023,98

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Si rileva soltanto che in base alla metodologia di calcolo adottata da questa Sezione, l'avanzo da fondone è determinato in 2.481.826,26 euro, in quanto gli avanzi per ristori specifici di entrata si ritengono inclusi, i ristori specifici di spesa non utilizzati nell'esercizio possono essere sottratti, mentre l'avanzo vincolato derivante da contratti di servizio continuativo si considera aggiuntivo.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.083.565,99
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	12.963,33
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.096.529,32

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Si rileva soltanto che in base alla metodologia di calcolo adottata da questa Sezione di controllo, l'avanzo da "fondone" è determinato in 1.808.248,11 euro, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	465.140,85
Saldo complessivo da certificazione	-1.017.139,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-121.580,00
Avanzo 2020	+ 2.481.826,26
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.808.248,11

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	51.531,46
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.935,69
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	106.390,06
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	161.857,21

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.935,69
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	106.390,06
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	527,88
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	110.853,63

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Sesto Fiorentino ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e che, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione. Le quote in argomento per le quali si richiede all'ente che vengano nuovamente vincolate o destinate sono quelle rappresentate dall'ente nelle proprie controdeduzioni (Cfr. nota del 21.03.2024, pag.9) e qui riportate nei totali.

ANNO 2020	EURO
Totale quote vincolate da legge	1.691,07
Totale quote vincolate da trasferimenti	18.435,79
Totale quote destinate	67.764,39
Totale	87.891,25

ANNO 2021	EURO
Totale quote vincolate da trasferimenti	12.527,15
Totale quote destinate	31.575,52
Totale	44.102,67

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 71.441,67 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	67.533,11	0,00		67.533,11
Trasferimenti da Ufficio reg. scolastico	67.533,11	0,00		67.533,11
da Privati	188.076,86	171.917,82		16.159,04
Erogazioni liberali tra cui Consiag spa	188.076,86	171.917,82		16.159,04
Totale	255.609,97	171.917,82		83.692,15

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	67.533,11		21.648,17		45.884,94
Trasferimenti da ufficio reg. scolastico	67.533,11		21.648,17		45.884,94
da Privati	16.159,04		16.159,04		-
Erogazioni liberali tra cui Consiag spa	16.159,04		16.159,04		-
Totale	83.692,15		37.807,21		45.884,94

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli relativi al cd. "fondone" rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

L'ente dovrà, invece, provvedere a ricostituire il vincolo di 87.891,25 euro nel risultato di amministrazione 2020 e, per effetto trascinamento anche nel risultato di amministrazione 2021, e il vincolo di 44.102,67 euro nel risultato di amministrazione 2021 (quindi per complessivi 131.993,92 euro), relativi alle entrate derivanti da risorse del bilancio, destinate o vincolate, con le quali sono state finanziate le spese di investimento inserite nelle certificazioni ministeriali.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SIGNA (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Signa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Signa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (euro c.d. fondone) per complessivi 1.709.925,98 euro, di cui 1.571.079,31 euro nel 2020 e 138.846,67 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 403.500,27 euro, di cui 161.323,46 euro nel 2020 e 242.176,81 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 683.235,47 euro, di cui 296.894,88 euro nel 2020 e 386.340,59 euro nel 2021.

In aggiunta a tali contributi, per i quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie per 31.500,00 euro dalla società partecipata "Consiag spa".

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Signa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.828.161,72 euro, di cui 2.796.661,72 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 31.500,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, per il 2020 e per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2020 è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato. La certificazione rettificata è stata, poi, trasmessa dall'Ente in data 19.05.2021.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.097.799	-834.305
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	794.788	420.819
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	21.230	9.544
Saldo complessivo	-324.241	-423.030

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-324.241) e 2021 (-423.030) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.127.327,07
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.127.327,07

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza non ha vincolato alcuna quota.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, in quanto la Sezione ritiene che l'ente abbia omesso il vincolo derivante dall'avanzo da "fondone", per l'importo di 826.400,20 euro.

L'ente, nelle proprie controdeduzioni, sostiene di aver impegnato interamente l'avanzo da "fondone" vincolato nel 2020 (pari a 1.127.327,07 euro) oltre al fondo funzioni fondamentali percepito nel 2021 (pari a 138.846,67 euro) e che, di conseguenza, non si è generato avanzo da vincolare.

La Sezione ritiene non accoglibile la soluzione prospettata dall'ente, poiché la stessa non trova riscontro nella metodologia di calcolo adottata dalla Sezione per la determinazione dell'avanzo da "fondone", dalla quale emerge un risultato positivo pari a 826.400,20 euro.

Infatti, con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune di Signa è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 138.846,67 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 423.030 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38) - l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 826.400,20 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	138.846,67
Saldo complessivo da certificazione	- 423.030,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 16.745,50
Avanzo 2020	+ 1.127.327,07
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	826.398,24

In sede istruttoria, inoltre, l'ente ha riferito che "nel corso del 2021 sono state rilevate economie di spesa pari a complessivi euro 8.161,86 sugli impegni assunti nell'esercizio 2020 e certificati quali maggiori spese Covid. Le suddette economie non sono state indicate, dall'ente, quale minori spese Covid nella certificazione 2021 (Cfr. Faq n. 44 Mef-Rgs) né sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione".

Si ritiene, pertanto, che l'ente dovrà provvedere a vincolare anche la quota di 8.161,68 euro relativa alle economie registrate sugli impegni del 2020 nell'avanzo vincolato da "fondone" relativo all'esercizio 2021, il quale risulterà, di conseguenza, rideterminato in 834.560,10 euro.

Si ritiene, inoltre, che la certificazione ministeriale relativa all'esercizio 2021 sia incompleta per effetto della mancata indicazione dell'economia in argomento dell'ambito delle "minori spese".

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	834.560,10	0,00	834.560,10
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	834.560,10	-	834.560,10

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	113.654,62
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	2.892,07
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	2.962,59
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	119.509,28

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Si rileva soltanto un disallineamento relativamente alla voce *“Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)”* tra il valore vincolato pari a 2.892,07 euro e il valore riportato nella certificazione ministeriale relativa ai ristori specifici di spesa non utilizzati (Mod. CertifCovid 19/2020) pari a 2.982,00 euro.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	2.892,07
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	2.962,59
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	10.890,84
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	16.745,50

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Signa ha segnalato che nell'esercizio 2021 si sono verificate economie sugli impegni assunti nel 2020, finanziati con risorse Covid e che, tali economie, non sono state indicate in certificazione tra le minori spese covid né sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si ritiene, pertanto, come meglio sopra specificato, che tali economie dell'importo di 8.161,86 euro dovevano essere vincolate nell'avanzo da "fondone" del risultato di amministrazione 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 14.576,13 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 174.232,96 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge dal questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 163.896,76 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di aver beneficiato, nel corso del 2020, di un contributo dalla società partecipata Consiag spa per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	31.500,00	28.164,69		3.335,31
Consiag spa	31.500,00	28.164,69		3.335,31
Totale	31.500,00	28.164,69		3.335,31

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	3.335,31				3.335,31
Consiag spa	3.335,31				3.335,31
Totale	3.335,31				3.335,31

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

6. CERTIFICAZIONE INCOMPLETA

La certificazione covid-19/2021, trasmessa alla Rgs, è da ritenersi incompleta in quanto, come sopra esposto, nel corso del 2021 sono state rilevate economie di spesa pari a complessivi 8.161,86 euro sugli impegni assunti nell'esercizio 2020 e certificati quali maggiori spese Covid. Le suddette economie non sono state indicate quale minori spese Covid nella certificazione 2021 né sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 0,00 euro a 834.560,10 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal successivo decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

- La certificazione covid-19/2021, trasmessa alla Rgs, è da ritenersi incompleta in quanto, nel corso del 2021, sono state rilevate economie di spesa pari a complessivi 8.161,86 euro sugli impegni assunti nell'esercizio 2020 e certificati quali maggiori spese covid in quell'esercizio. Le suddette economie non sono state indicate quale minori spese covid nella certificazione 2021.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI VINCI (FI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Vinci**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Vinci**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.094.725,27 euro, di cui 1.939.488,22 euro nel 2020 e 155.237,05 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 312.604,87 euro, di cui 150.420,44 euro nel 2020 e 162.184,43 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 457.594,27 euro, di cui 201.222,73 euro nel 2020 e 256.371,54 euro nel 2021.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Vinci per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.864.924,41 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.317.613	-834.440
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	992.413	424.254
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	191.772	149.423
Saldo complessivo	-516.972	-559.609

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-516.972) e 2021 (-559.609) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.330.019,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	177.812,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	51.863,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.559.694,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato

dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.939.488,22 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -516.972,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.376.656,22 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.939.488,22
Saldo complessivo da certificazione	-516.972,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-45.860,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.376.656,22

Considerato che, da quanto rappresentato dall'Ente nel prospetto 3.B trasmesso, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da "fondone" la minore quota di 1.330.019,00 euro, si ritiene che la stessa dovrà essere rideterminata in 1.376.656,22 euro.

L'ente, in sede di controdeduzioni ha argomentato - illustrando anche i relativi calcoli - le ragioni per le quali ritiene corretto il proprio calcolo dell'avanzo da "fondone". La Sezione, tuttavia, ritiene non accoglibile la prospettazione dell'ente sulla base della metodologia di calcolo indicata nel precedente prospetto e in base a quanto sopra rappresentato, indica di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.376.656,22	1.330.019,00	-46.637,22
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	177.812,00	177.812,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	--
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	51.863,00	51.863,00	
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.606.331,22	1.559.694,00	-46.637,22

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	822.769,44
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	9.116,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	27.055,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	858.940,44

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune di Vinci è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 155.237,05 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -559.609 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38) - l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 867.115,92 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	155.237,05
Saldo complessivo da certificazione	- 59.609,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 105.168,35
Avanzo 2020	+1.376.656,22
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	867.115,92

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	867.115,92	822.769,44	-44.346,48
AVANZO TARI	9.116,00	9.116,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	27.055,00	27.055,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	903.286,92	858.940,44	44.346,48

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	45.860,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	9.288,65
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	95.879,70
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	105.168,35

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Vinci ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Talo economie sono state vincolate nel risultato di amministrazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

• Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

• Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 3.569,41 euro, che, in base agli elementi forniti, risulta essere stato utilizzato interamente, soltanto nell'esercizio 2021, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Dal prospetto A/2 risulta che l'ente ha correttamente vincolato nell'avanzo di amministrazione 2020 tale quota.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'amministrazione ha riferito di aver beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, oltre ai fondi da rendicontare in certificazione, anche di fondi trasferiti dal Ministero della Cultura, senza specificarne gli importi. Sul punto, in sede istruttoria, è emerso che l'ente non ha riportato le spese finanziate con tali fondi tra le maggiori spese della certificazione ministeriale. In relazione a tale aspetto non sono emersi, quindi, profili di criticità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 1.330.019,00 euro a 1.376.656,22 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 822.769,44 euro a 867.115,92 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse

“Schede ente” verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell’istruttoria sull’avanzo da “fondone” nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall’organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Città Metropolitana di Firenze**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Città Metropolitana di Firenze**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 31.252.722,12 euro così suddivisi: 29.092.801,08 euro nel 2020 e 2.159.921,04 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 70.269,45 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 1.352.135,49 euro, dalla Regione Toscana per 481.418,63 euro e da altri enti pubblici per 19.200,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Città Metropolitana di Firenze per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 33.175.745,69 euro, di cui 31.322.991,57 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 1.852.754,12 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-18.913.415	-10.832.035
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	4.096.319	1.560.915
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.420.293	1.985.116
Saldo complessivo	-17.237.389	-11.256.236

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-17.237.389) e 2021 (-11.256.236) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	11.845.166,79
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	11.845.166,79

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento all'avanzo vincolato da "fondone".

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo relativo alla quota del 2021 dei contratti di servizi continuativi sottoscritti nel 2020.

L'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 (Modello Certif-Covid19/2020) alla voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021" ha riportato un importo di 192.401,00 euro. Tale importo, in ossequio alla Faq n. 38 emanata in materia dalla Rgs avrebbe dovuto essere rappresentato tra i vincoli di legge. In seguito ad apposita richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione di controllo, (v. nota istruttoria integrativa del 22/11/2023), l'ente ha riscontrato la mancata apposizione del vincolo come sopra indicato, ritenendo di aver proceduto a

riportare nelle certificazioni ministeriali (relative al 2020 e 2021) le quote relative ai contratti di servizio continuativo coerentemente con le indicazioni contenute nei decreti del Mef n. 59033 del 2021 e n. 273932 del 2021 e che *“l’Amministrazione ha trasmesso al MEF entro il termine del 31/5 le certificazioni Covid per gli anni 2020 e 2021, attestando così l’entità delle risorse di cui agli art. 106 del DL n. 34 del 2020 e 39 del DL n. 104 del 2020 effettivamente utilizzate in ciascun esercizio (che vengono conteggiate dalla RGS aggiungendo alle minori entrate le maggiori spese – incluse le quote 2021 e 2022 riferite a contratti di servizio continuativo sottoscritti, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021 - e detraendo eventuali risparmi)”*.

Si ritiene, tuttavia, che l’ente – secondo le indicazioni della Faq 38 - avrebbe comunque dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, la quota di 192.401,00 euro corrispondente alla quota di contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021. Ciò al fine di assicurare coerenza tra gli importi inseriti nella certificazione e quelli allocati nelle componenti del risultato di amministrazione. Il saldo complessivo della certificazione 2020 (cfr. modello Certif_Covid19/2021) - che esprime il fabbisogno dell’ente - è stato determinato, infatti, tenendo conto (tra i relativi importi) anche della “maggiore spesa” relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020. Tale importo, essendo stato inserito nella certificazione 2020, deve essere poi allocato - secondo quanto chiarito nella Faq 38 citata - nel risultato di amministrazione dello stesso esercizio, nei “vincoli di legge”.

L’amministrazione, nella nota di controdeduzioni (v. nota n.1125 dell’11.04.2024), oltre a fornire le motivazioni che hanno condotto l’ente a non vincolare la quota in argomento nel risultato di amministrazione 2020, dichiara che *“prende atto che sarebbe stato formalmente più corretto rappresentare tra i vincoli di legge dell’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2020 la quota riferita al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020, pari a 192.401,00 euro”*.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE	11.845.166,79	11.845.166,79	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	192.401,00	0,00	-192.401,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	12.037.567,79	11.845.166,79	-192.401,00

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall’esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.748.851,93
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.748.851,93

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento all'avanzo vincolato da "fondone".

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo relativo alla quota del 2022 dei contratti di servizi continuativi sottoscritti nel 2021.

Riprendendo quanto sopra argomentato con riferimento ai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – quota 2021, questa Sezione ritiene che l'ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, la quota di 452.086,00 euro corrispondente alla quota di contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022.

L'amministrazione, nella nota di controdeduzioni (v. nota n.1125 dell'11.04.2024), riferisce che *"analogamente, si sarebbe dovuto così più correttamente procedere anche in sede di rendiconto della gestione 2021 con riferimento alla quota riferita al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021, pari a 452.086,00 euro. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla FAQ n. 38 diffusa dalla RGS in data 08/04/2021"*.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE	2.748.851,93	2.748.851,93	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	452.086,00	0,00	452.086,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	3.200.937,93	2.748.851,93	452.086,00

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Città Metropolitana di Firenze ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 1.560.916,61 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo (siglato con l'Istituto per il Credito Sportivo), è stato registrato un avanzo economico pari a 322.035,36 euro (al netto dei maggiori interessi versati), utilizzato, secondo quanto riferito dall'ente *"per il finanziamento delle minori entrate per IPT, pesantemente incise nell'anno 2020 per effetto dell'emergenza pandemica"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	620.904,42	620.904,42		-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule didattiche	500.000,00	500.000,00		-
Trasferimenti MIUR per affitto strutture per attività didattiche	113.526,03	113.526,03		-
Trasferimenti MINT per Polizia Provinciale	7.378,39	7.378,39		-
da Regione	158.202,77	158.202,77		-
Trasferimenti per servizi a domanda debole	90.000,00	90.000,00		-
Trasferimenti per Protezione Civile	5.224,83	5.224,83		
Trasferimenti per TPL	62.977,94	62.977,94		-
da altri enti pubblici	19.200,00	0,00		19.200,00
Trasferimenti da Comuni compartecipazione spese TPL	19.200,00	0,00		19.200,00
Totale	798.307,19	779.107,19		19.200,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato		731.231,07	731.231,07		-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule didattiche		293.284,90	293.284,90		-
Trasferimenti MIUR per affitto strutture per attività didattiche		276.688,20	276.688,20		-
Trasferimenti MIUR per affitto strutture per attività didattiche		160.226,03	160.226,03		-
Trasferimenti MINT per Polizia Provinciale		1.031,94	1.031,94		-
da Regione		323.215,86	323.215,86		-
Trasferimenti per servizi a domanda debole		38.433,00	38.433,00		-
Trasferimenti per TPL		284.782,86	284.782,86		-
da altri enti pubblici	19.200,00	-	19.200,00		-
Trasferimenti da Comuni compartecipazione spese TPL	19.200,00		19.200,00		-
Totale	19.200,00	1.054.446,93	1.073.646,93		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle

“maggiori spese” inserite nella certificazione (colonna “e”) inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l’eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l’ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, la quota di 192.401,00 euro corrispondente alla quota relativa al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020;
- l’ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, la quota di 452.086,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell’istruttoria sull’avanzo da “fondone” nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall’organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Grosseto



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Castiglione della Pescaia**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Castiglione della Pescaia**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.906.783,26 euro, di cui 1.861.594,92 euro nel 2020 e 45.188,34 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 2.213.623,24 euro, di cui 1.291.916,85 euro nel 2020 e 921.706,39 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 578.450,69 euro, di cui 94.171,49 euro nel 2020 e 484.279,20 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 17.355,68 euro dalla Regione Toscana e per 15.240,00 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Castiglione della Pescaia per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, complessivamente a 4.731.452,87 euro, di cui 4.698.857,19 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 32.595,68 euro di ulteriori contribuzioni, provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-918.388	673.105
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	29.138	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	423.168	574.917
Saldo complessivo	-1.312.418	98.188

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020 (-1.312.418) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

La presenza di un saldo positivo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (+ 98.188) indica che l'ente, al termine dell'esercizio considerato, non ha avuto necessità di utilizzare le risorse che lo Stato gli ha assegnato a valere sul "fondone"; pertanto, l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese covid registrate), è stato interamente compensato, o dalle minori spese registrate a causa del Covid, o dai ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato. Al verificarsi di tale condizione, le risorse del "fondone" erogate sull'esercizio 2021 dovevano concorrere a determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione, secondo quanto indicato più dettagliatamente, nei successivi paragrafi, unitamente alla eventuale quota di avanzo prodotta sull'esercizio precedente (ovvero rettificato dal saldo negativo del "fondone" dell'esercizio precedente) ed essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2022 o per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4 del 2022) o alle maggiori spese energetiche dell'ente, sempre riferite a quest'ultimo esercizio (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4 del 2022).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	549.169,39
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	549.169,39

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, tranne che per l'avanzo da "fondone".

Infatti, in sede istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta - dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o dai soggetti privati - per fronteggiare l'emergenza covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto di specificare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese covid 2020 e 2021.

L'amministrazione, in proposito, ha riferito che spese per 15.240,00 euro finanziate da privati sono state certificate come maggiore spesa covid nel 2020.

Questa Sezione di controllo ritiene non corretta tale operazione in quanto le spese finanziate con contributi aggiuntivi rispetto a quelle finanziate con il Fondo funzioni fondamentali oltre che con i ristori specifici di spesa, non andavano inserite nelle certificazioni ministeriali (Modello Covid 19) quali maggiori spese covid. Invero, tali modelli di certificazioni sono stati predisposti (dal Mef -Rgs) con il precipuo intento di rappresentare tutte le maggiori spese derivanti dal Covid - al netto delle minori spese - finanziate con il fondo all'uopo trasferiti dallo Stato. Di talché nessuna tipologia di spesa, seppur connessa con l'emergenza derivante dal Covid, avrebbe potuto essere inserita se finanziata da contribuzioni ulteriori rispetto a quelle sopra descritte. L'ente, invece, così operando, ha di fatto duplicato il finanziamento di tali spese: da un versante vengono finanziate mediante il fondo per le funzioni fondamentali destinato proprio a coprire anche tutte le maggiori spese covid, e dall'altro versante vengono finanziate, nel caso di specie, con i contributi ricevuti da privati.

Si ritiene, pertanto, che l'avanzo complessivo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali deve essere rideterminato, sull'esercizio 2020, aggiungendo all'importo sopra determinato (549.169,39 euro), l'importo di 15.240,00 euro, in quanto l'ente ha erroneamente contabilizzato nella certificazione ministeriale (Mod. Covid19/2020) le spese finanziate con i contributi ricevuti da privati. Di conseguenza l'avanzo vincolato da "fondone" dovrà essere rideterminato in 564.409,39 euro.

Si ritiene, inoltre, come meglio argomentato nel prosieguo (v. par. 6), che la certificazione ministeriale relativa all'esercizio 2020, debba considerarsi non corretta.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone" con i ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	564.409,39	549.169,39	-15.240,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	564.409,39	549.169,39	-15.240,00

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	113.280,73
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	279.669,21
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	392.949,94

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

a) *avanzo vincolato da "fondone"*

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. "fondone") di cui all'articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2022 per le stesse finalità previste nel 2021 e cioè per

compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 45.188,34 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a 98.188,00 euro. È utile evidenziare che il saldo positivo della certificazione deriva - per l'esercizio in esame - dal concorso, al medesimo saldo, dei ristori specifici di entrata di spettanza dell'esercizio pari a 921.707,00 euro. In assenza di tali ristori l'Ente, infatti, avrebbe registrato una perdita di gettito di 248.602,00 euro e il saldo della certificazione sarebbe stato pari a -823.519,00 euro. L'ente, pertanto, avrebbe dovuto tenere conto di tale aspetto (saldo positivo della certificazione per effetto dell'assegnazione di ristori specifici di entrata di importo superiore alle perdite subite) e, conseguentemente, avrebbe dovuto vincolare in anticipo le entrate ristorate dallo Stato e non impiegate per le finalità covid.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 707.774,81 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2021, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	45.188,34
Saldo complessivo da certificazione	+ 98.188,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 10,92
Avanzo 2020	+ 564.409,39
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	707.774,81

L'ente, con le proprie controdeduzioni (nota prot. Cdc n. 2021/2024) nell'illustrare la modalità di calcolo con la quale ha determinato l'avanzo da "fondone", giunge alla conclusione che il valore dell'avanzo da "fondone" relativo all'esercizio 2021 è pari a 113.280,7 euro, mentre la differenza rispetto a quanto determinato dalla Sezione con la nota di osservazione (692.534,81 euro) - rideterminato in tale sede in 707.774,81 euro - pari a 579.254,00 euro, è interamente ascrivibile al ristoro per mancato gettito dell'imposta di soggiorno, per la quale, in seguito alla gestione della quota ristorata e di quella accertata, si registra un vincolo al 31.12.2021, di 279.669,03 euro.

La Sezione osserva che l'ente, a fine esercizio 2021, ha correttamente apposto un vincolo di spesa sulla quota di risorse assegnata dallo Stato per ristorare il minor gettito dell'imposta di soggiorno non spesa durante l'esercizio (279.669,03 euro), poiché tale vincolo deriva dalla finalità impressa dal legislatore all'utilizzo delle risorse in oggetto (art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011). Ciò non toglie, comunque, la necessità di tener conto - ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone" - dell'intero importo ricevuto dallo Stato, a titolo di ristoro specifico di entrata per il minor gettito stimato in relazione all'imposta di soggiorno.

La corretta modalità di calcolo dell'avanzo da Fondone, presuppone, infatti, che - a monte - venga definito il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente. Tale impatto è stato misurato attraverso il saldo della certificazione calcolato, a sua volta, tenendo conto del minor

gettito complessivo, riferito alle voci di entrata riportate nella certificazione inviata al Mef, «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104/2020). La differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid, come innanzi descritta (determinata, cioè, sia dal minor gettito al netto dei ristori specifici che dalla maggiore spesa emergenziale) genera avanzo da "fondone" e deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021.

La voce relativa all'imposta di soggiorno rileva, in sostanza, sotto due diversi profili da tenere ben distinti: da un lato rileva - nella misura dell'intero importo assegnato dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata - quale componente del calcolo del saldo della certificazione, per misurare il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente e, conseguentemente, per il calcolo dell'avanzo da "fondone" (dato, quest'ultimo, dalla differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid). Ai fini della misurazione di detto impatto, infatti, il legislatore ha precisato che occorre tener conto non solo delle minori entrate registrate a causa del covid (che incidono quale componente negativa del saldo della certificazione) ma anche delle minori spese (correlate ad es. ai minori servizi erogati a seguito delle chiusure e dalle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale) e di tutti i ristori specifici di spesa e di entrata, tra cui l'intero importo assegnato a titolo di ristoro specifico per il minor gettito da imposta di soggiorno. Le minori spese e i ristori specifici, contrariamente al minor gettito d'entrata e alle maggiori spese Covid, rilevano quali componenti positive del saldo, determinandone un miglioramento, poiché hanno mitigato gli effetti negativi causati dal covid sul bilancio. Dall'altro lato l'imposta di soggiorno rileva, sotto il diverso profilo della gestione della spesa e dei vincoli impressi dal legislatore a quest'ultima. Essendo stata destinata dal legislatore (art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011) a realizzare una finalità specifica (finanziare interventi in materia di turismo) l'entrata da imposta di soggiorno doveva mantenere tale finalità, sul versante della spesa, anche per la quota assegnata dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata e doveva confluire - limitatamente alla parte non spesa alla fine degli esercizi presi in considerazione dal presente referto - nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In definitiva le risorse assegnate dallo Stato per ristorare la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno rilevano, da un lato - per l'intero importo ricevuto - ai fini del calcolo del saldo finale della certificazione e del calcolo dell'avanzo da "fondone" e dall'altro - solo per la quota non spesa, a fine esercizio, per il finanziamento di interventi in materia di turismo - ai fini della confluenza nella parte vincolata del risultato di amministrazione, per essere destinata - nell'esercizio successivo - alle finalità previste dall'art. co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011.

Alle motivazioni appena riportate va aggiunta, quale considerazione conclusiva sulla metodologia seguita dall'ente, che l'esclusione dell'importo ristorato per l'imposta di soggiorno dal calcolo complessivo dell'avanzo da "fondone" ha comportato una duplice erogazione di risorse. Seguendo la procedura suddetta, infatti, l'ente ha impiegato il fondo per le funzioni fondamentali anche per compensare il saldo negativo generato sull'imposta di soggiorno, a fronte del quale, però, ha ricevuto un ristoro specifico di entrata per pari importo.

b) *avanzo vincolato per imposta di soggiorno*

Il comune di Castiglione della Pescaia è risultato assegnatario, nel 2020, di un importo complessivo pari a 663.555,00 euro (valore arrotondato), a valere sul Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno (dato rilevato dal Mod. Covid19/2020).

Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata,

dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione (con cui determinare l'eventuale avanzo di amministrazione da "fondone").

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro doveva finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali destinati al turismo.

Con riferimento alla quota non utilizzata dell'imposta di soggiorno non sono emersi specifici profili di criticità o irregolarità, avendo l'ente apposto - nel risultato di amministrazione - un vincolo di importo pari a 279.669,21 euro, corrispondente alla quota delle risorse trasferite dallo Stato e non spese, a fine esercizio, per le finalità previste dall'art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011.

L'ente, tuttavia, ha tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, come meglio chiarito nel paragrafo precedente, l'entrata non è stata considerata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare certificata e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Ciò ha determinato una duplicazione dell'erogazione statale poiché a fronte del saldo negativo registrato per effetto del minore gettito 2020 rispetto al 2019, l'ente ha ricevuto quote del Fondo funzioni fondamentali che vanno a replicare quelle già ristorate in modo specifico, dallo Stato, per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone" con i ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	707.774,81	113.280,73	-594.494,08
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	279.669,21	279.669,21	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	987.444,02	392.949,94	-594.494,08

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	4,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3,69
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	7,69

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	4,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3,69
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 -Allegato A)	3,23
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	10,92

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Castiglione della Pescaia ha segnalato l'assenza di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, co. 2, d.l. del 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 476.670,52 euro, che ha interamente impiegato entro la fine dell'esercizio per il finanziamento di spese *“per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente in sede di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, inserendole in una generale variazione di bilancio. Non essendo state impiegate le somme di che trattasi in maniera specifica per interventi riconducibili direttamente al Covid, non si tratta di spese inserite nella certificazione quali maggiori spese covid”*. La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) – doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19”* e *“di rilancio economico”*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo – di pari importo – in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 co. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto

Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 305.569,20 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023 conv. in legge n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	17.355,68	11.560,68		5.795,00
Trasferimenti per centri estivi	2.579,68	2.579,68		-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni	14.776,00	8.981,00		5.795,00
da Privati	15.240,00	15.240,00		-
Erogazioni liberali da privati	15.240,00	15.240,00		-
Totale	32.595,68	26.800,68		5.795,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	5.795,00	-	5.795,00	-	-
Trasferimenti per sostegno canone locazioni	5.795,00		5.795,00		-
Totale	5.795,00	-	5.795,00	-	-

In sede istruttoria, oltre a chiedere agli enti di riferire circa eventuali contribuzioni - diverse da quelle statati, concesse ai sensi dell'art. 106 n. 34 del 2020 - ottenute dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati, negli esercizi 2020 e 2021, specificandone in tale caso l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto di indicare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali "maggiori spese" Covid 2020 e 2021. Il comune ha riferito, a tal proposito, di aver inserito le entrate derivanti dalle erogazioni liberali da privati, per l'importo di 15.240,00 euro, nella certificazione inviata al Mef. L'ente, quindi, ha disatteso le indicazioni ministeriali - relative alle modalità di compilazione della colonna (e) della certificazione, relativa alle "maggiori spese" 2020-2021 e 2022 - che, a tal proposito avevano precisato che *"non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.)"*. Ciò ha determinato, ad avviso di questa Sezione, oltre alla compilazione non corretta della certificazione, anche una duplicazione di contributi a favore dell'ente, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo, dato che le stesse spese risulterebbero finanziate sia mediante il fondo per le funzioni fondamentali (a titolo di maggiori spese certificate) sia mediante altri contributi da privati ricevuti per il finanziamento di specifici interventi rientranti nell'emergenza pandemica.

6. CERTIFICAZIONE NON CORRETTA E INCOMPLETA

La certificazione ministeriale, come indicato nella parte generale del presente Referto, è stata articolata in modo tale da misurare l'effetto della pandemia sui bilanci degli enti locali, sia in termini di minore gettito di entrate sia in termini di maggiore spesa che gli enti hanno sostenuto al netto, questa, dei risparmi di spesa che la situazione emergenziale ha determinato. La corretta valorizzazione di tutti gli elementi contenuti nella certificazione ministeriale è dunque presupposto indefettibile per una veritiera rappresentazione degli effetti della pandemia, per garantire equità nella ripartizione delle risorse del "fondone" ed evitare percezioni indebite di contributi da parte degli enti.

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono evidenziate di seguito, separatamente, distinguendo i casi di certificazione di "incompleta" da quelli di certificazione "non corretta".

✓ Certificazione incompleta

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di indicare le motivazioni per le quali, nelle certificazioni ministeriali relative agli esercizi 2020 e 2021 - in relazione ad alcune voci - a fronte di una riduzione degli impegni di spesa, indicati nella colonna c) della Sezione 2 - "Spese", non siano state registrate "minori spese" Covid nella colonna "d" della stessa Sezione.

L'ente, con nota di riscontro prot. 7702 del 20/10/2023, ha indicato le motivazioni che hanno determinato la riduzione degli impegni registrati nel raffronto tra gli esercizi 2020 e 2021 e l'esercizio 2019 e ha fornito un elenco di interventi per i quali sono state registrate minori spese.

Questa Sezione, a seguito della verifica delle tipologie di spesa indicate dall'ente, ritiene che alcuni tra i minori impegni registrati nell'esercizio 2020 e tenuti in considerazione, dall'ente stesso, ai fini della compilazione della colonna c), Sezione 2 - "Spese" (tra cui 27.462,99 euro relativi ai costi del servizio di allestimento tecnico per le manifestazioni turistico-culturali che hanno subito una riduzione in conseguenza della scelta di politica autonoma di esonerare totalmente i soggetti passivi dal pagamento dell'imposta di soggiorno; 10.000,00 euro per mancato svolgimento del Palio Marinaro; 264.041,39 euro relativi ai costi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi turistico-culturali e sportivi che l'ente ha fortemente ridotto, sempre per l'azzeramento del gettito d'imposta), come altri riferiti all'esercizio 2021 (tra cui 10.000,00 euro per mancato svolgimento del Palio Marinaro; 173.704,01 euro relativi ai costi per l'organizzazione di manifestazioni turistico-culturali) siano riconducibili alle restrizioni e agli obblighi di distanziamento derivanti dall'emergenza pandemica e, pertanto, i relativi importi avrebbero dovuto essere considerati quali "minori spese" ed inseriti, conseguentemente, nella colonna "d", Sezione 2 - "Spese" della certificazione.

Alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto, che le certificazioni ministeriali relative agli esercizi finanziari 2020 e al 2021 (Modelli CertiCivid19/2020 e CertifCovid19/2021) risultino, per tali aspetti, incomplete.

✓ **Certificazione non corretta**

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione ministeriale riferita all'esercizio 2020 (Mod. CertiCivid19/2020) - nell'ambito delle "maggiori spese" da covid, riportate nella colonna e), Sezione 2 - alcune spese già finanziate con erogazioni liberali, ricevute da soggetti privati. Tali spese (sostenute per interventi a favore di famiglie in difficoltà per il Covid), essendo state già finanziate con risorse diverse e aggiuntive rispetto a quelle assegnate dallo Stato, secondo le indicazioni ministeriali non avrebbero dovuto essere inserite nella certificazione Mef, né concorrere alla determinazione del "saldo complessivo" della stessa. Questa Sezione ritiene, per tale motivazione, che l'inserimento delle spese in argomento nell'ambito della colonna e) della certificazione Mef abbia determinato un errore nella compilazione della stessa, oltretutto una duplicazione nell'assegnazione di contributi, dato che la medesima spesa - di importo pari a 15.240,00 - è stata rendicontata due volte, di cui la prima a valere sui contributi ricevuti da privati e la seconda a valere sui contributi del "fondone".

Si ritiene, pertanto, che la certificazione ministeriale relativa all'anno 2020 - oltre che incompleta per la mancata valorizzazione di alcune "minori spese" covid - sia anche non corretta a causa dell'inclusione, nell'ambito delle "maggiori spese" covid, di interventi non rendicontabili allo Stato poiché avevano già beneficiato di altre fonti di finanziamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 549.169,39 euro a 564.409,39 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 113.280,73 euro a 707.774,81 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerato che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il d.m. 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede Ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

- la certificazione inviata dall'ente al Mef è risultata incompleta e non corretta per le motivazioni indicate nei precedenti paragrafi.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti della presente indagine, per gli aspetti legati alla corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021, nelle attività di controllo sui rendiconti di tali esercizi, avviate in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FOLLONICA (GR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Follonica**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Follonica**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.317.414,36 euro, di cui 1.984.248,28 euro nel 2020 e 333.166,08 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.205.454,63 euro, di cui 812.710,13 euro nel 2020 e 392.744,50 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 834.240,65 euro, di cui 315.130,10 euro nel 2020 e 519.110,55 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 103.171,10 euro e dalla Regione Toscana per 76.425,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Follonica per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.536.705,74 euro, di cui 4.357.109,64 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 179.596,10 euro di "ulteriori" contribuzioni, provenienti dallo Stato e dalla Regione, escluse dall'obbligo di certificazione.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2020 è stata integrata dall'ente e ritrasmessa entro il termine di legge. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. --19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.600.767	-756.229
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	647.325	122.617
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	214.348	194.570
Saldo complessivo	-1.167.790	-828.182

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.157.790) e 2021 (-828.182) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	325.290,28
Avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU	91.347,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	452.617,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	397.871,29
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	5.303,48
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.272.429,05

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Per quanto riguarda, invece, l'avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU, determinato dall'ente in 91.347,00 euro, si rappresenta che - secondo la metodologia utilizzata dalla

Sezione - si considera incluso nella determinazione dell'avanzo da "fondone" e non come quota di avanzo aggiuntiva.

L'attività di controllo svolta ha fatto poi emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 1.984.248,28 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 1.167.790,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38) - l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 814.508,28 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.984.248,28
Saldo complessivo da certificazione	-1.167.790,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-1.950,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	814.508,28

Nella nota di controdeduzioni (prot. n. 13658 del 2.4.2024) l'ente ha rappresentato che la differenza tra il valore totale dei vincoli di legge determinato dalla Sezione (1.670.300,05 euro) e quello determinato dall'ente (1.272.429,05) è pari esattamente alla quota dei ristori specifici di entrata assegnati al comune per l'imposta di soggiorno e non utilizzata. L'ente ha ritenuto di non dover inserire tale importo nel calcolo dell'avanzo da fondone perché lo stesso è stato già vincolato nel risultato di amministrazione, così come evidenziato nella tabella relativa ai vincoli di legge dell'anno 2020, a titolo di "avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno".

Con riferimento all'entrata relativa a quest'ultima imposta, si rammenta che il comune di

Follonica è risultato assegnatario, per l'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari a 429.959,00 euro, impiegandone - per gli scopi consentiti dalla legge - soltanto 32.088,00 euro (v. allegato A/2 al rendiconto), in modo tale da generare un avanzo vincolato di 397.871,29 euro.

Tale ristoro è stato inserito, dal Mef, nel modello Covid 19/2020 - come ristoro specifico di entrata - per essere portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata. L'importo del ristoro di entrata assegnato dallo Stato, quindi, concorre a definire il saldo complessivo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, cioè interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L'ente, pertanto - in considerazione del suddetto vincolo - ha correttamente apposto, a fine esercizio 2020, un vincolo di spesa sulla quota di risorse assegnata dallo Stato per ristorare il minor gettito dell'imposta di soggiorno non spesa durante l'esercizio (397.871,29 euro). Ciò non toglie, comunque, la necessità di tener conto - ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone" - dell'intero importo ricevuto dallo Stato, a titolo di ristoro specifico di entrata per il minor gettito stimato in relazione all'imposta di soggiorno.

La corretta modalità di calcolo dell'avanzo da "fondone", presuppone, infatti, che - a monte - venga definito il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente. Tale impatto è stato misurato attraverso il saldo della certificazione calcolato, a sua volta, tenendo conto del minor gettito complessivo, riferito alle voci di entrata riportate nella certificazione inviata al Mef, *«al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza»* (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020). La differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid, come innanzi descritta (determinata, cioè, sia dal minor gettito al netto dei ristori specifici che dalla maggiore spesa emergenziale) genera avanzo da "fondone" e deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021.

La voce relativa all'imposta di soggiorno rileva, in sostanza, sotto due diversi profili da tenere ben distinti: da un lato rileva - nella misura dell'intero importo assegnato dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata - quale componente del calcolo del saldo della certificazione, per misurare il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente e, conseguentemente, per il calcolo dell'avanzo da "fondone" (dato, quest'ultimo, dalla differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid). Ai fini della misurazione di detto impatto, infatti, il legislatore ha precisato che occorre tener conto non solo delle minori entrate registrate a causa del Covid (che incidono quale componente negativa del saldo della certificazione) ma anche delle minori spese (correlate ad es. ai minori servizi erogati a seguito delle chiusure e dalle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale) e di tutti i ristori specifici di spesa e di entrata, tra cui l'intero importo assegnato a titolo di ristoro specifico per il minor gettito da imposta di soggiorno. Le minori spese e i ristori specifici, contrariamente al minor gettito d'entrata e alle maggiori spese covid, rilevano quali componenti positive del saldo, determinandone un miglioramento, poiché hanno mitigato gli effetti negativi causati dal Covid sul bilancio. Dall'altro lato l'imposta di soggiorno rileva, sotto il diverso profilo della gestione della spesa e dei vincoli impressi dal legislatore a quest'ultima. Essendo stata destinata dal legislatore (art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011) a realizzare una finalità specifica (finanziare interventi in materia di turismo) l'entrata da imposta di soggiorno doveva mantenere tale finalità, sul versante della spesa, anche per la quota assegnata dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata e doveva confluire - limitatamente alla parte non spesa alla fine degli esercizi presi in considerazione dal presente referto - nella quota

vincolata del risultato di amministrazione. In definitiva le risorse assegnate dallo Stato per ristorare la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno rilevano, da un lato - per l'intero importo ricevuto- ai fini del calcolo del saldo finale della certificazione e del calcolo dell'avanzo da "fondone" e dall'altro - solo per la quota non spesa, a fine esercizio, per il finanziamento di interventi in materia di turismo - ai fini della confluenza nella parte vincolata del risultato di amministrazione, per essere destinata- nell'esercizio successivo- alle finalità previste dall'art. co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011.

L'ente, invece ha tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo, per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non è stata considerata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare certificata e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Alle motivazioni appena riportate va aggiunta, quale considerazione conclusiva sulla metodologia seguita dall'ente, che l'esclusione dell'importo ristorato per l'imposta di soggiorno dal calcolo complessivo dell'avanzo da "fondone" ha comportato una duplice erogazione di risorse. Seguendo la procedura suddetta, infatti, l'ente ha impiegato il fondo per le funzioni fondamentali anche per compensare il saldo negativo generato sull'imposta di soggiorno, a fronte del quale, però, ha ricevuto un ristoro specifico di entrata per pari importo.

Si ritiene, pertanto che l'ente dovrà rideterminare l'avanzo vincolato da "fondone" relativo al rendiconto 2020, per l'importo di 814.508,28 euro in modo da tener conto anche della componente relativa all'imposta di soggiorno nei termini sopra descritti.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	814.508,28	416.637,28	-397.871,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	452.617,00	452.617,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	397.871,29	397.871,29	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	5.303,48	5.303,48	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.670.300,05	1.272.429,05	-397.871,00

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	80.980,78
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	80.980,78

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo relativo al fondo per le funzioni fondamentali, che l'ente dichiara di aver completamente utilizzato e, pertanto, non ha provveduto a vincolare alcuna quota a fine anno.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 333.166,08 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 828.182 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 319.489,25 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2021, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	333.166,08
Saldo complessivo da certificazione	-828.182,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-3,11
Avanzo 2020	+814.508,28
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	319.489,25

La Sezione, quindi - a fronte dell'assenza di vincoli relativamente al fondo funzioni fondamentali - ritiene che l'ente avrebbe dovuto vincolare, quale avanzo da "fondone", l'importo di 319.489,25 euro, come sopra determinato.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	319.489,25	0,00	319.489,25
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	80.980,78	80.980,78	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	400.470,03	80.980,78	319.489,25

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	1.950,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	3,11

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Follonica ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 414.089,44 euro, che l'ente ha riferito di aver utilizzato per il *"mantenimento delle spese inerenti il livello quantitativo minimo efficiente dei servizi di istituto, fondamentali ed indivisibili dell'Ente. Si attesta che tali risorse non si sono sovrapposte con quelle rendicontate a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica, come si dimostra nel dettaglio sotto riportato, e si intendono utilizzate quale intervento indispensabile a far fronte all'emergenza COVID-19, affrontata con le delibere di Assestamento del Commissario Prefettizio assunte con i poteri del Consiglio Comunale, n. 36/2020 e 46/2020. In assenza di tale operazione l'Ente si sarebbe visto costretto a ridefinire il proprio perimetro di azione riducendo i servizi erogati, anche di carattere sociale, in un momento particolarmente sensibile per la popolazione residente come quello pandemico"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 235.764,07 euro che l'ente dichiara di aver utilizzato per il *"mantenimento delle spese inerenti il livello quantitativo minimo efficiente dei servizi di istituto, fondamentali ed indivisibili dell'Ente"*, aggiungendo che *"l'emergenza da Covid-19 ha determinato nel bilancio dell'ente un disequilibrio che è andato ben oltre i ristori ricevuti"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per

411.089,44 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Dall'analisi effettuata è emerso che alcuni dei fondi in argomento, erogati dal MIUR per interventi per l'adeguamento delle aule didattiche sono stati accertati ed impegnati nel 2020 per l'importo di 88.573,07 euro. L'impegno è stato poi ridotto nel 2021 per € 413,40. Tale quota è stata correttamente vincolata nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 (alleg. A/2).

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	103.171,10	103.171,10		-
Trasferimenti MIUR per adattamento aule didattiche	88.573,07	88.573,07		-
Trasferimenti MINT per sanificazione seggi elettorali	13.275,03	13.275,03		-
Trasferimenti da Protezione civile	1.323,00	1.323,00		-
da Regione	76.425,00	76.425,00		-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni - 1° tr.	44.825,70	44.825,70		-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni - 2° tr.	31.599,30	31.599,30		-
Totale	179.596,10	179.596,10		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato, per l'esercizio 2020, in 814.508,28 euro, con un differenziale di 397.871,00 euro rispetto alla sommatoria delle quote vincolate dall'ente (avanzo da "fondone" per 325.290,28 euro e avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU per 91.347,00 euro).

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato, per l'esercizio 2021, in 319.489,25 euro, mentre l'ente non aveva vincolato alcuna quota considerando il saldo del "fondone" negativo.

Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI GROSSETO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Grosseto**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Grosseto**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 5.169.197,76 euro, di cui 4.875.793,24 euro nel 2020 e 293.404,52 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 2.244.564,00 euro, di cui 1.299.304,00 euro nel 2020 e 945.260,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 2.751.196,00 euro, di cui 1.366.909,00 euro nel 2020 e 1.384.287,00 euro nel 2021.

L'Amministrazione ha dichiarato di non aver ricevuto, dallo Stato, dalla Regione Toscana o dai privati, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Grosseto per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 10.164.957,76 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato. La certificazione 2021 è stata rettificata dall'ente ed inviata al Mef in data 18.04.2023.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.568.431	-782.562
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.759.808	164.359
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.802.33	1.782.960
Saldo complessivo	-3.610.961	-2.401.163

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-3.610.961) e 2021 (-2.401.163) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	448.861,32
Avanzo vincolato per ristori specifici di entrata relativi all'IMU	455.086,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno*	360.885,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	317.748,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.582.580,32

* Trattasi dell'avanzo relativo alla quota ristorata (pari a 473.317,00 euro). La quota di avanzo vincolato relativo alle quote accertate negli anni è di 1.080.879,07 euro.

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune problematiche relative alla modalità di determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per

l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104/2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 4.875.793,24 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -3.610.961,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ RGS n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.110.844,24 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	4.875.793,24
Saldo complessivo da certificazione	- 3.610.961,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 153.988,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.110.844,24

Per ciò che riguarda gli avanzi derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU, secondo la metodologia utilizzata dalla Sezione, gli stessi si ritengono inclusi nella determinazione del risultato riferito all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e non come quote aggiuntive.

Non si rilevano criticità relativamente agli altri vincoli esposti in tabella.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.110.844,24	903.947,32	206.896,92
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	360.885,00	360.885,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	317.748,00	317.748,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.789.477,24	1.582.580,32	206.896,92

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non risulta vincolata alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31.12.2021.

La Sezione ritiene corretto l'operato dell'ente relativamente all'avanzo da "fondone" in quanto è emerso che ha registrato un saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali pari a -1.150.902,24 euro (in altre parole l'ente ha ricevuto meno risorse di quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria) e, pertanto, non doveva registrare nel risultato di amministrazione alcun avanzo da "fondone". Ritiene corretto, inoltre, la mancanza di vincoli relativi alla quota non utilizzata per le agevolazioni TARI e alla quota dei contratti di servizio continuativo.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego dell'imposta di soggiorno.

Il comune di Grosseto è risultato assegnatario, nel 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari a 83.546,00 euro.

Dall'analisi istruttoria è emerso che tale quota non risulta impegnata. Di conseguenza l'ente dovrà vincolare l'importo di 83.546,00 euro nel rendiconto 2021 e successivi, tra i vincoli di legge (Cfr. FAQ n. 38 Rgs), allo scopo finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	0,00	0,00	-
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	83.546,00	0,00	83.546,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	83.546,00	0,00	83.546,00

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	153.988,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	153.988,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Grosseto ha riferito che non risultano realizzate economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, complessivamente pari a 418.338,00 euro. Di tale somma, 211.255,86 euro provengono da risorse libere di parte corrente, mentre 89.917,61 euro da dismissioni e 119.164,53 euro da oneri di urbanizzazione. Sul punto l'ente ha riferito che a seguito dell'assegnazione delle risorse covid non sono state apportate variazioni di bilancio e che non ha provveduto alla ricostituzione di vincoli o quote destinate.

Pertanto, la Sezione ritiene che il vincolo di 207.082,14 euro, pari alla sommatoria delle risorse già vincolate o destinate, sopra descritte con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento debba essere nuovamente ricostituito.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 115.685,71 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 74.493,33 euro che l'ente dichiara di aver utilizzato per il *"finanziamento della parte corrente del bilancio senza vincoli di destinazione"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame) ritiene, di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, anche se ha dichiarato di aver *"certificato in corrispondenza del codice livello U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni un importo di maggiori spese pari ad euro 371.064,00 in luogo di euro 486.749,33 effettivamente sostenute andando, di conseguenza, a finanziare la differenza di euro 115.685,71 con le risorse di cui alla sospensione dei mutui in oggetto"*. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. L'amministrazione ha indicato n. 155 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 2.079.394,04 euro nel 2020 e a 1.236.271,94 euro per gli anni 2021 e 2022. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di non aver beneficiato di ulteriori contribuzioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato in 814.508,28 euro con un differenziale di -206.896,92 euro rispetto a quanto determinato dall'ente, ossia 903.947,32 euro, pari alla sommatoria dell'avanzo da "fondone" (448.861,32 euro) e dell'avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU (455.086,00 euro);

- nell'esercizio 2021 l'ente avrebbe dovuto apporre un vincolo di 83.546,00 euro relativo all'imposta di soggiorno ristorata e non impiegata. Tale vincolo dovrà essere ricostituito;

- l'ente ha inserito nella certificazione anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio vincolate o destinate. Tale vincolo/destinazione dovrà essere ricostituito per un importo di 207.082,14 euro.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Monte Argentario**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Monte Argentario**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.651.049,24 euro, di cui 1.597.893,54 euro nel 2020 e 53.155,70 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 301.092,00 euro, di cui 181.913,00 euro nel 2020 e 119.179,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 568.398,03 euro, di cui 188.846,00 euro nel 2020 e 379.552,03 euro nel 2021

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 24.673,83 euro, dalla Regione Toscana per 50.367,82 euro e da privati per 35.188,56 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Monte Argentario per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a euro 2.630.769,48, di cui 2.520.539,27 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 110.230,21 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2020 è stata rettificata dall'ente e ritrasmessa in data 27.07.2021. Le certificazioni 2020 e 2021, secondo quanto dichiarato dall'ente, non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 (rettificato) e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-897.414	-578.684
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	555.679	129.966
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	199.920	301.621
Saldo complessivo	-541.655	-750.339

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-541.655) e 2021 (-750.339) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	881.237,54
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	463.052,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	56.008,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.400.297,54

**Nel prospetto sopra riportato la quota dell'avanzo vincolato da "fondone" è stata determinata sottraendo dall'importo totale dei vincoli di legge pari a 1.400.297,54 euro risultante dal prospetto all. A/2 trasmesso, le quote relative agli avanzi derivanti dalla TARI e dai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021, così come rappresentati dall'ente nella nota del 28.09.2023.*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari e alla quota derivante dai contratti continuativi, mentre sono emerse alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone")

finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.597.893,54 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" rettificato e trasmesso al MEF in data 27.07.2021 si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 541.654,93 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.056.238,61 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato degli eventuali ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.597.893,54
Saldo complessivo da certificazione	-541.654,93
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.056.238,61

Inoltre, relativamente alla quota di avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto, in sede di contraddittorio l'ente ha chiarito che la quota di 1.183,36 euro riportata nel prospetto 3.B trasmesso (prot. n. 1355 del 27.07.2023) è stata vincolata tra le risorse vincolate per legge alla voce "salario accessorio" dell'importo complessivo di 109.085,36 euro.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.056.238,61	881.237,54	-175.001,07
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	463.052,00	463.052,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	56.008,00	56.008,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.575.298,61	1.400.297,54	-175.001,07

Considerato che dal prospetto a/2 allegato al rendiconto 2020 e trasmesso dall'ente con la nota di riscontro del 27 febbraio 2023, risulta vincolata la quota complessiva di 1.400.297,54 euro, si ritiene che la stessa deve essere rideterminata in 1.575.298,61 euro e che ai fini della comprensione delle varie componenti, la stessa deve essere scomposta indicando le singole voci esposte nella tabella.

L'ente, peraltro, già in sede istruttoria, ha riferito in merito al disallineamento di 175.000,00 euro tra le quote vincolate del risultato di amministrazione e gli avanzi effettivamente prodotti in seguito alla certificazione ministeriale.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	770.083,61
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	175.000,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	120.360,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.065.443,61

**Nel prospetto sopra riportato la quota dell'avanzo vincolato da "fondone" è stata determinata sottraendo dall'importo totale dei vincoli di legge pari a 1.065.443,61 risultante dal prospetto all. a/2 trasmesso le quote relative agli avanzi derivanti dalla TARI e dai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022, così come rappresentati dall'ente nella nota del 28.09.2023*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari e alla quota derivante dai contratti continuativi, mentre sono emerse alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune di Monte Argentario è risultato assegnatario, nel 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 53.155,70 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori

spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -750.339,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 295.862,38 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla somma algebrica del contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, del saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2021, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati e dell'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	53.155,70
Saldo complessivo da certificazione	-750.338,93
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-63.193,00
Avanzo 2020	+1.056.238,61
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	295.862,38

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	295.862,38	770.083,61	474.221,23
AVANZO TARI	175.000,00	175.000,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	120.360,00	120.360,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	591.222,38	1.065.443,61	474.221,23

Il prospetto sopra riportato relativo al totale vincoli di legge evidenzia che l'ente, nel 2021, ha prudenzialmente apposto vincoli di importo superiore rispetto a quelli previsti per legge, dichiarando di aver operato in tal senso *"per garantire un adeguato e prudentiale vincolo in vista della certificazione finale"*. (v. nota di riscontro prot. 1315 del 27 febbraio 2023)

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	50.179,00
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	13.014,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	63.193.00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Monte Argentario ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 922,22 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 24.185,74 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

6.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 747.042,81 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	20.071,39	20.071,39	-	-
Trasferimenti Prefettura per ordine pubblico emergenza covid	20.071,39	20.071,39	-	-
da Regione	50.367,82	50.367,82	-	-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni	7.796,99	7.796,99		-
Trasferimenti per Centri estivi	5.899,65	5.899,65		-
Trasferimenti FESR PON per adattamento aule	36.671,18	36.671,18		
da Privati	35.188,56	35.188,56	-	-
Erogazioni liberali da privati	35.188,56	35.188,56		-
Totale	105.627,77	105.627,77	-	-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato		4.602,44	4.602,44		-
Trasferimenti MIUR - Sostegno editoria libraria		4.602,44	4.602,44		-
Totale		4.602,44	4.602,44		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del Fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 881.237,54 euro a 1.056.238,61 euro al termine dell'esercizio 2020.

- relativamente all'esercizio 2021, le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI ORBETELLO (GR)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Orbetello**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Orbetello**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.846.419,19 euro, di cui 1.742.196,49 euro nel 2020 e 104.222,70 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.112.424,76 euro, di cui 684.458,28 euro nel 2020 e 427.966,48 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 626.543,65 euro, di cui 235.957,66 euro nel 2020 e 390.585,99 euro nel 2021.

L'Amministrazione ha dichiarato di non aver ricevuto, dallo Stato, dalla Regione Toscana o dai privati, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal comune di Orbetello per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano complessivamente a 3.585.387,60 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2021 è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato. La certificazione rettificata è stata trasmessa in data 13.11.2022.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta non adempiente: il comune di Orbetello risulta iscritto nell'elenco degli enti che hanno trasmesso la certificazione per l'anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023 (All. 1) e, pertanto, risulta assoggettato alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80

per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-924.096	-1.437.443
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	459.000	6.416
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	574.573	403.166
Saldo complessivo	-1.039.669	-1.834.193

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.039.669) e 2021 (-1.834.193) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	702.527,49
Avanzo vincolato derivante da ristori specifici di entrata relativi all'IMU	175.556,50
Avanzo vincolato derivante da ristori specifici di entrata relativi alla COSAP	25.361,26
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	279.120,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	138.113,53
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	125.586,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	5.262,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.354.972,03

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta da questa Sezione di controllo hanno determinato un avanzo da "fondone" pari a 612.509,02 euro in quanto dall'importo determinato dall'ente sono state sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati nel corso del 2020 (pari a

90.018,53 euro).

Inoltre, nel calcolo dell'avanzo da "fondone" si considerano ricomprese, e non aggiuntive, le quote dei ristori specifici di entrata relativi all'IMU e alla COSAP.

Relativamente all'avanzo vincolato per quota non utilizzata per le agevolazioni TARI, si rileva che la Tabella 1, allegata al decreto Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il comune di Orbetello, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 413.187,40 euro e non di 279.120,00 euro come riferito dall'ente con nota di riscontro (del 20.10.2023, prot. 48127), nella quale riferisce anche di non aver utilizzato tali risorse nel corso dell'esercizio. Ne consegue che l'avanzo da vincolare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 per mancato impiego delle risorse destinate alle agevolazioni TARI avrebbe dovuto essere pari a 413.187,40 euro. Considerato che l'ente ha apposto un vincolo di 279.120,00 euro, si ritiene che lo stesso dovrà essere incrementato di 134.067,40 euro.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	612.509,02	903.445,25	290.936,23
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	413.187,40	279.120,00	-134.067,40
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	138.113,53	138.113,53	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	125.586,00	125.586,00	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	5.262,00	5.262,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.294.657,95	1.451.526,78	156.868,83

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	45.238,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	139.766,38
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	5.262,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	190.266,38

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione, ad eccezione dell'avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo.

Difatti, con riferimento all'avanzo vincolato per mancato impiego delle agevolazioni TARI relative all'esercizio 2020, si ritiene che lo stesso avrebbe dovuto essere di importo pari a 179.305,40 euro, ossia pari all'avanzo 2020 come sopra rideterminato (413.187,40 euro) sottratti gli impegni registrati nel corso del 2021 (233.882,00 euro). Considerato che l'ente ha apposto un vincolo di 45.238,00 euro, si ritiene che lo stesso dovrà essere incrementato di 134.067,40 euro.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	0,00	0,00	-
AVANZO TARI	179.305,40	45.238,00	-134.067,40
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	139.766,38	139.766,38	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	5.262,00	5.262,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	324.333,78	190.266,38	-134.067,40

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	90.018,53

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti

somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	52.819,26
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	205,56
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	53.024,82

Pur confermando la correttezza della determinazione degli avanzi riportati in tabella, con riferimento ai ristori specifici di spesa si osserva che:

- relativamente alla voce *“Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)”* è stato riportato in certificazione l'importo di 52.792,00 euro, mentre è stato vincolato il maggiore importo di 52.819,26 euro.

- relativamente alla voce *“Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)”* è stato riportato erroneamente nella certificazione ministeriale relativa ai ristori specifici di spesa non utilizzati (Mod. Certif_Covid19/2021) l'importo di 45.238,00 euro, in quanto trattasi del vincolo derivante dall'avanzo 2020 delle agevolazioni TARI e non dai ristori specifici di spesa pari a 273.909,68 euro impegnati per lo stesso importo.

- relativamente alla voce *“Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)”* è stato vincolato l'importo di 205,56 euro pari a quanto riportato in certificazione, mentre l'ente riferisce che il valore del ristoro non utilizzato sarebbe stato pari a 25,32 euro.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Orbetello ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 392.000,00 euro, che l'ente dichiara di aver così utilizzato:

Sanificazione ambienti	€ 40.000,00
Servizio di sicurezza e vigilanza per rispetto di norme covid	€ 150.000,00
Contributi straordinari ad associazioni operanti sul territorio e pro-loco	€ 170.000,00
Contributi a famiglie per pagamento utenze TARI domestiche	€ 30.000,00
Acquisto dispositivi di sicurezza	€ 2.000,00

Con la nota di osservazioni inviata all'ente, è stato ribadito che l'utilizzo dell'avanzo economico in argomento non avrebbe potuto essere utilizzato per assicurare contributi, seppur straordinari, alle associazioni operanti sul territorio, in quanto, secondo quanto sancito dal secondo comma dell'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 il risparmio di spesa ottenuto dalla sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti agli enti locali, doveva essere "utilizzato [soltanto] per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19. L'ente, con le proprie controdeduzioni ha riferito che "con delibera n. 207 del 01.08.2020 la Giunta ha ritenuto di voler sostenere le associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio che svolgevano e svolgono attività di rilevanza sociale mediante concessione di un contributo a parziale copertura dei costi di gestione. Tali associazioni avevano pesantemente risentito delle chiusure, dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle norme emergenziali emanate per il contenimento dell'epidemia, registrando rilevanti perdite economiche a causa dell'evento pandemico.

Ritenendole parte importante del tessuto economico e sociale del territorio, in ragione delle attività da queste normalmente svolte, si è ritenuto di contribuire alla loro sopravvivenza e che tale forma di intervento fosse in linea con la disposizione normativa ai sensi della quale era consentito l'utilizzo dei risparmi per il finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza". La norma era di portata molto ampia e sicuramente riferita anche ad interventi di parte corrente. Il sostegno di associazioni, parte integrante del tessuto sociale ed economico del territorio, è stato ritenuto utile e necessario al fine di contenere le ricadute negative e presumibilmente definitive conseguenti all'emergenza in corso in quel dato momento storico. Nella sostanza, senza la pandemia COVID-19, le associazioni non avrebbero subito perdite così rilevanti e non avrebbero avuto bisogno di tale contribuzione straordinaria per la loro sopravvivenza, pertanto, tale spesa è stata ritenuta coerente con il dettato normativo in quanto strettamente connessa alla pandemia perché, di fatto, dalla stessa provocata".

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

6.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti

pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di non aver beneficiato di ulteriori contribuzioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- relativamente all'esercizio 2020 le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini della determinazione dell'avanzo da "fondone" non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, mentre l'ente dovrà rideterminare l'avanzo vincolato per la quota non utilizzata per le agevolazioni TARI che passa da 279.120,00 euro a 413.187,40 euro, con un incremento, quindi, di 134.067,40 euro;

- relativamente all'esercizio 2021 l'ente dovrà rideterminare l'avanzo vincolato per la quota non utilizzata per le agevolazioni TARI che passa da 45.238,00 euro a 179.305,40 euro, con un incremento, quindi, di 134.067,40 euro;

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI GROSSETO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 della **provincia di Grosseto**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **provincia di Grosseto**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 4.056.716,69 euro così suddivisi: 3.995.436,23 euro nel 2020 e 61.280,46 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 15.850,98 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 10.800,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla provincia di Grosseto per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a euro 4.083.367,67, di cui 4.072.567,67 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 10.800,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.924.964	-861.975
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	273.763	188
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	217.103	939.194
Saldo complessivo	-1.868.304	-1.800.981

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.868.304) e 2021 (-1.800.981) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.121.016,53
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.121.016,53

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	381.315,94

Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	381.315,94

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione. Si osserva soltanto che secondo la metodologia di calcolo adottata da questa Sezione di controllo l'avanzo da fondone è determinato in euro 377.093,44, in quanto dal calcolo correttamente determinato dall'Ente si considerano sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati (pari a 4.222,55 euro).

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	3.832,55
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	2.283,23
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	6.115,78

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	4.222,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La provincia di Grosseto ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 188,00 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 8.183,67 euro, confluito, secondo quanto riferito dall'Ente, nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020, per essere poi utilizzato nell'esercizio 2021 per far fronte alle maggiori spese di sanificazione. Tale importo, risulta correttamente vincolato nel risultato di amministrazione 2020.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto

Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e che in base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 73.351,56 euro.

L'ente ha riferito di aver destinato tale risparmio, per euro 24.832,43 *"al recupero di minori entrate conseguenti alla riduzione delle attività di gestione degli impianti sportivi per l'annualità 2020, a causa della pandemia"*, mentre la restante cifra non utilizzata pari a euro 48.519,30 è confluita nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020 per essere poi utilizzata nell'esercizio 2021 per far fronte alle maggiori spese di sanificazione. Tale ultimo importo, risulta correttamente vincolato nel risultato di amministrazione 2021.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. *"fondone"*, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato n. 149 posizioni rinegoziate conseguendo risparmi di spesa pari a 814.470,45 euro nel 2020, a 457.043,67 euro nel 2021 e a 457.160,29 euro nel 2022 e corrispondendo maggiori interessi (pari rispettivamente a 9.466,23 euro, 25.446,41 euro, 15.954,22 euro.)

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione *per il recupero delle condizioni di equilibrio finanziario in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, tenuto conto di un quadro di forte incertezza e di complessità determinato dalla emergenza sanitaria ... Pertanto, l'Ente, oltre a recuperare minori entrate e maggiori spese direttamente riconducibili al COVID-19 e finanziate con i fondi COVID statali, ha potuto sostenere azioni generalizzate tese al presidio sul territorio e ad azioni di intervento*

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	10.800,00	10.800,00		-
Trasferimenti MIUR - Affitti e adeguamenti scuole	10.800,00	10.800,00		-
Totale	10.800,00	10.800,00		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato i relativi impieghi nel corso dell'istruttoria, dalla quale emerge la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Livorno



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Campiglia Marittima**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Campiglia Marittima**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.469.809,71 euro, di cui 1.160.835,92 euro nel 2020 e 308.973,79 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 303.552,60 euro, di cui 173.072,86 euro nel 2020 e 130.479,74 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 429.028,21 euro, di cui 197.769,42 euro nel 2020 e 231.258,79 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto erogazioni liberali di privati per 19.570,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Campiglia Marittima per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, complessivamente a 2.221.960,52 euro, di cui 2.202.390,52 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 19.570,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.036.239	-258.126
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	271.975	4.477
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	155.159	38.813
Saldo complessivo	-919.423	-292.462

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-919.423) e

2021 (-292.462) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	207.300,72
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	41.037,56
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	248.338,28

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34/2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104/2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104/2020) e che la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristorate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese

derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 1.160.835,92.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 919.423,00.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 240.947,92 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

Avanzo da Fondone	euro
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.160.835,92
Saldo complessivo da certificazione	- 919.423,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 465,00
Avanzo vincolato da Fondone	240.947,92

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2020	Avanzo calcolato dalla sezione	avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
Avanzo Fondone + ristori specifici entrata	240.947,92	207.300,72	-33.647,20
Avanzo quota fff per ristoro minore gettito Tari	0,00	0,00	-
Avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	41.037,56	41.037,56	-
Avanzo contr. di servizio continuat. sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	0,00	0,00	-
Totale Avanzo Da Vincoli Di Legge	281.985,48	248.338,28	-33.647,20

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

Avanzo 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone"	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	104.841,77
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	104.841,77

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto, invece, emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Difatti, il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 308.973,79.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 292.462.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di euro 255.599,71 a titolo di avanzo da "fondone", pari alla somma algebrica del contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, del saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati e dell'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Avanzo da Fondone	Euro
Fondo funzioni fondamentali percepito	308.973,79
Saldo complessivo da certificazione	- 292.462,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 1.860,00
Avanzo 2020	240.947,42
Avanzo vincolato da Fondone	255.599,71

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

anno 2021	avanzo calcolato dalla sezione	avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
Avanzo fondone + ristori specifici entrata	255.599,71	0,00	-255.599,71
Avanzo Tari	0,00	0,00	-
Avanzo imposta di soggiorno	104.841,77	104.841,77	-
Avanzo contr. di servizio contin. sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
totale avanzo da vincoli di legge	360.441,48	104.841,77	-255.599,71

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	465,64

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	465,64
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	1.395,94
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	1.861,58

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Campiglia Marittima ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con oneri di urbanizzazione e a fine esercizio, ha provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

**4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI
4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020**

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18/2020 e art. 113 d.l. n. 34/2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 19.591,14 euro. L'ente ha dichiarato che *"tale economia di spesa ha finanziato senza alcuna specifica destinazione le altre componenti della spesa corrente e/o è confluito nell'avanzo libero al termine dell'esercizio"*. La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE PERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTZIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti

pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

Anno 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincol. in RA
Erogazioni liberali da privati	19.570,00	5.000,00		14.570,00

Anno 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincol. 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincol. in RA
Erogazioni liberali da privati	14.570,00		14.570,00		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 207.300,72 euro a 240.947,92 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 0,00 euro a 255.599,71 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il d.m. 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Castagneto Carducci**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Castagneto Carducci**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 1.267.496,16 euro così suddivisi: 1.204.100,08 euro nel 2020 e 63.396,08 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.014.628,79 euro, così suddivisi: 754.079,90 euro nel 2020 e 260.548,89 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 412.231,60 euro, così suddivisi: 142.923,62 euro nel 2020 e 269.307,98 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e contribuzioni per 58.809,42 euro, di cui dalla Regione Toscana per 30.988,01 euro e da privati per 27.821,41 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Castagneto Carducci per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.753.165,97 euro, di cui 2.694.356,55 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 58.809,42 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 343.576,00	108.104,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	246.970,00	70.440,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	408.939,00*	401.082,00
Saldo complessivo	- 505.545,00*	- 222.538,00

*importo rettificato dall'ente

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -505.545,00 euro e a -222.538,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	368.479,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	183.616,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	450.297,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	552.095,00

Il totale dell'avanzo da "fondone" è stato, poi, rettificato dall'ente in sede di controdeduzioni (accolte da questa Sezione) avendo omesso l'inserimento di alcune maggiori spese Covid nella certificazione, in euro 247.849,00 (a cui aggiungere l'avanzo per quota non utilizzata Tari/Tari corrispettivo).

L'attività di controllo svolta ha fatto, invece, emergere alcune problematiche nella

determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali (o altra specifica voce).

Con l'art. 106, d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid-19 deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.204.100,08 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per 505.954,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che – sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di 698.146,08 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel modello "Certif-Covid-19/2020", decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.204.100,08
Saldo complessivo da certificazione	- 505.545,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>in detrazione</i>)	409,00
Avanzo vincolato da "fondone"	698.146,08

L'ente nelle controdeduzioni, ricostruendo l'impiego del fondo funzioni fondamentali, pur evidenziando lo stesso ammontare calcolato da questa Sezione, lo ha ritenuto però comprensivo anche dell'avanzo da ristoro specifico di entrata riferito all'imposta di soggiorno. A tale ammontare l'ente aggiunge, poi, quale ulteriore vincolo, la somma riferita al mancato utilizzo della quota Tari.

Tale modalità di calcolo non appare corretta secondo la ricostruzione effettuata da questa Sezione.

Pertanto, l'importo del vincolo accertato dall'ente, riferito all'avanzo da "fondone", pari ad 247.849,00 euro (come rideterminato in sede di controdeduzioni a seguito dell'inserimento in certificazione di maggiori spese covid precedentemente non ricomprese), differisce da quello ricostruito dalla Sezione, pari ad 698.146,08 euro.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge

derivanti dal mancato impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NELLE CONTRODEDUZ.	DISCORDANZE
Avanzo “fondone”	698.146,08	247.849,00	- 450.297,08
Avanzo quota FFF per ristoro minore gettito Tari	183.616,00	183.616,00	0,00
Avanzo vinc. per mancato impiego dell'imposta soggiorno	450.297,00	450.297,00	0,00
avanzo contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	0,00
totale avanzo da vincoli di legge	881.762,08	431.465,00	- 450.297,08

Tale differenza è pari, pertanto, all’ammontare dell’avanzo dell’imposta di soggiorno che, come detto, è stato erroneamente ricompreso nell’avanzo da “fondone”.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell’emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall’esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" oppure Saldo negativo da “fondone”	256.546,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	22.297,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	256.546,00

L’attività di controllo svolta ha fatto, invece, emergere alcune problematiche nella determinazione dell’avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali (o altra specifica voce), come già evidenziato nell’analisi del rendiconto 2020: criticità che si riflettono sul rendiconto 2021.

Il comune è risultato, infatti, assegnatario nell’esercizio 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, pari a 63.396,08 euro a fronte di un saldo complessivo certificato (modello “Certif-Covid-19/2021” trasmesso al Mef derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) negativo per 222.538,00 euro.

In ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l’ente avrebbe dovuto vincolare, quale avanzo da “fondone” tra i vincoli da legge, l’importo di 538.249,16 euro a titolo di avanzo da “fondone” (l’ente osserva correttamente un errore nella tabella riportata nelle osservazioni finali di questo ufficio di controllo), pari alla somma algebrica tra il contributo ricevuto nel 2021 a valere sul fondo di cui all’art. 106 e ss.mm.ii, il saldo complessivo certificato nel modello “Certif-Covid-19/2020”, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati (pari a 755,00 euro), e l’avanzo da fondone registrato per il 2020 (pari a 698.146,08 euro).

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NELLE CONTRODEDUZ.	DISCORDANZE
Avanzo fondone	538.249,16	256.546,00	- 281.703,16
Avanzo quota FFF per ristoro minore gettito Tari	0,00	0,00	0,00
Avanzo vinc. per mancato impiego dell'imposta soggiorno	22.297,00	22.297,00	0,00
Avanzo contr. serv. continuat. sottosc. nel 2020-quota 2021	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo da vincoli di legge	538.249,16	256.546,00	- 281.703,16

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2020)	409,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	409,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2020)	409,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	346,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	755,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Castagneto Carducci ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 165.966,00 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112, c. 2, d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 159.224,59 euro e, al riguardo, l'ente ha dichiarato che *"i risparmi di spesa derivanti dalla sospensione e differimento del rimborso annuo delle quote capitali dei mutui con altri istituti bancari sono stati utilizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 78/2015, senza alcun vincolo di destinazione anche sulla base di quanto indicato nella nota IFEL del 20 maggio 2020 "Emergenza COVID-19 - Interventi di rinegoiazione/sospensione dei mutui per il 2020"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34/2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 390.885,98 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione. Al riguardo l'ente ha indicato che la rinegoiazione ha riguardato esclusivamente mutui accessi con Cassa Depositi e Prestiti.

Nel corso dell'istruttoria non sono state effettuate ulteriori valutazioni di dettaglio sulle posizioni effettivamente rinegoziate, sul risparmio di spesa atteso per gli esercizi in esame, l'allungamento del periodo di ammortamento e il costo dell'operazione, a tal proposito rileva quindi la segnalazione contenuta nel questionario sul rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione per 3.601.077,79 euro.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione. Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
da Regione	30.988,01	30.988,01	0,00	0,00
Trasferimenti per sostegno canone locazione famiglie	30.988,01	30.988,01	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	27.821,41	27.821,41	0,00	0,00
Erogazioni liberali ASA SPA per soggetti più deboli (spesa idrica e morosità esistente)	4.589,42	4.589,42	0,00	0,00
Erogazioni liberali per solidarietà alimentare alle famiglie	23.231,99	23.231,99	0,00	0,00
Totale	58.809,42	58.809,42	0,00	0,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato viene di seguito riassunto:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 247.849,00 euro a 698.146,08 euro al termine dell'esercizio 2020; e da 256.546,00 euro a 538.249,16 euro al termine dell'esercizio 2021.

Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CECINA (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Cecina**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Cecina**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.545.920,05 euro, di cui 2.379.619,66 euro nel 2020 e 166.300,39 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 906.474,93 euro, di cui 494.331,30 euro nel 2020 e 412.143,63 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 957.256,35 euro, di cui 420.637,81 euro nel 2020 e 536.618,54 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 7.043,53 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Cecina per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 4.616.694,86 euro, di cui 4.409.651,33 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 207.043,53 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2021, in data 14.10.2020, è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La certificazione rettificata è stata trasmessa dall'Ente alla Rgs in data 24.11.2022. Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.445.569	-8.003
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	927.199	330.775
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	344.908	378.778
Saldo complessivo	-863.278	-56.006

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-863.278) e 2021 (-56.006) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.516.341,66
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	111.880,48
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	35.682,08
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo vincolato da ristori specifici di entrata relativi all'IMU	128.088,04
TOTALE avanzi 2020*	1.791.992,26

* Nell'allegato a/2 gli avanzi relativi al "fondone", alla quota non utilizzata per TARI e ai contratti di servizio continuativo sono stati riportati nella sezione dei vincoli di legge, mentre gli avanzi relativi all'imposta di soggiorno e ai ristori specifici di entrata relativi all'IMU sono stati riportati nella sezione dei vincoli da trasferimenti.

Nel calcolo dell'avanzo da "fondone", questa Sezione, considera sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e ricomprese tutte le quote relative ai ristori specifici di entrata. Pertanto, seguendo tale impostazione l'avanzo da "fondone" avrebbe condotto ad un risultato pari ad euro 1.445.459,66, inferiore, quindi, a quello determinato dall'Ente. Si aggiunga che le quote inserite nel prospetto a/2 allegato al rendiconto 2020 tra i "vincoli da trasferimenti" avrebbero dovuto più correttamente essere iscritte tra i "vincoli da leggi e principi contabili". (Cfr. Faq Rgs n. 38).

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2020	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
Avanzo fondone + ristori specifici entrata	1.644.429,70	1.445.459,66	198.970,04
Avanzo quota fff per ristoro minore gettito Tari	111.880,48	111.880,48	-
Avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	35.682,08	35.682,08	-
Avanzo contr. di servizio continuat. sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
totale avanzo da vincoli di legge	1.593.022,22	1.791.992,26	198.970,04

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
Avanzo vincolato da "fondone" *	1.418.094,95
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	149.574,10
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo vincolato da ristori specifici di entrata relativi all'IMU	132.652,48
Avanzo vincolato da ristori specifici di entrata relativi alla COSAP	16.802,48
TOTALE avanzi 2021**	1.758.034,50

* Nell'allegato a/2 pari alla sommatoria degli importi relativi alle seguenti voci: "VVARI CAPITOLI UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - CERTIFICAZIONE" pari a 1.301.794,56 euro e "FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DL 34/2020 E S.M.I. - ANNO 2020" pari a 116.300,39 euro.

** Nell'allegato a/2 gli avanzi relativi al "fondone", alla quota non utilizzata per TARI e ai contratti di servizio continuativo sono stati riportati nella sezione dei vincoli di legge, mentre gli avanzi relativi all'imposta di soggiorno e ai ristori specifici di entrata relativi all'IMU e alla COSAP sono stati riportati nella sezione dei vincoli da trasferimenti.

Dall'analisi effettuata emerge che l'ente ha vincolato maggiori risorse per euro 100.424,86: da una parte l'ente non ha calcolato correttamente l'avanzo da fondone, che alla luce del saldo della certificazione, è determinato dalla Sezione in 1.467.125,05 euro (con una differenza di 49.030,10 euro rispetto a quanto determinato dall'ente), dall'altra ha invece posto tra le quote vincolate le risorse non utilizzate derivante dai ristori specifici di entrata riferiti all'IMU (per 132.652,48 euro) e della COSAP (per 16.802,48 euro) che, invece, non vanno considerate come avanzo vincolato ulteriore.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2021	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
avanzo fondone + ristori specifici entrata	1.467.125,05	1.567.549,91	100.424,86
avanzo tari	0,00	0,00	-
avanzo imposta di soggiorno	147.352,73	147.352,73	-
avanzo contr. di servizio continuat. sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
totale avanzo da vincoli di legge	1.616.699,15	1.717.124,01	100.424,86

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	52.900,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18/2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	17.981,51
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	70.881,51

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta da questo ufficio di controllo non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità. Si rileva soltanto l'erronea imputazione del vincolo di euro 17.981,51 nella certificazione ministeriale trasmessa al Mef (Mod. Certif-Covid19/2021): nella certificazione l'avanzo relativo al fondo per la sanificazione degli ambienti è stato imputato alla voce relativa al fondo per la solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 13 del 2020).

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	2.125,01
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	10.310,25
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, 24/06/2021 - Allegato A)	76.192,58
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	88.627,84

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta da questo ufficio di controllo non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Cecina ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, come rappresentati nella seguente tabella. Tali economie sono state correttamente vincolate nel rendiconto dell'esercizio 2021.

Economia su impegni relativi al fondo per la solidarietà alimentare	25,00
Economia su impegni relativi alla TARI	24.083,01

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e che in seguito all'assegnazione

delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, l'Ente non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione e, pertanto, dovrà provvedere a ricostituire la quote vincolate o destinate, impropriamente inserite nelle certificazioni ministeriali, per l'importo di 150.516,00 euro nel 2020 e di euro 3.660,00 nel 2021, secondo il seguente dettaglio:

- 19.976,28 euro: permessi di costruire – rendiconto 2020
- 4.999,56 euro: avanzo vincolato oneri – rendiconto 2020;
- 125.541,12 euro: contributo statale PON scuola - rendiconto 2020;
- 3.660,00 euro: permessi a costruire – rendiconto 2021.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

Nella fase istruttoria è emerso che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109 c. 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), che ha consentito, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, l'utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie (fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso.

Le risorse in questione, per quanto emerso, sono state impiegate per spese connesse all'emergenza pandemica, e nello specifico per 25.528,20 euro. Dagli approfondimenti istruttori condotti è però emerso che l'ente ha inserito tali spese nella certificazione Covid-2020, con ciò rendicontando l'avvenuto finanziamento delle suddette spese con le risorse affluite al bilancio a titolo di fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata/spesa. Durante l'anno non sono state apportate variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, a fine esercizio, si è provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

La Sezione ritiene che il vincolo di 25.528,20 euro relativo alle entrate derivanti da proventi delle concessioni edilizie, debba essere nuovamente ricostituito nel risultato di amministrazione 2020 e 2021.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto

Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

Anno 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni	57.036,21	57.036,21		-
Anno 2021				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	150.007,32	150.007,32		
Trasferimenti per Inclusione sociale decreto 20130/2020 Azione 1	104.725,86	104.725,86		-
Trasferimenti per Inclusione sociale decreto 20130/2020 Azione 2	45.281,46	45.281,46		-
Totale	150.007,32	150.007,32		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, relativamente agli avanzi di legge e agli avanzi da trasferimenti legati alle certificazioni ministeriali.

Dovranno essere, invece, ricostituiti i vincoli relativi alle entrate originariamente finanziate

con risorse del bilancio, destinate o vincolate che hanno finanziato spese in conto capitale inserite nelle certificazioni secondo il seguente schema:

- 19.976,28 euro: permessi di costruire – rendiconto 2020
- 4.999,56 euro: avanzo vincolato oneri – rendiconto 2020;
- 125.541,12 euro: contributo statale PON scuola - rendiconto 2020;
- 3.660,00 euro: permessi a costruire – rendiconto 2021

Dovrà, inoltre, essere ricostituito nei risultati di amministrazione 2020 e 2021, il vincolo di 25.528,20 euro relativo alle entrate derivanti da proventi delle concessioni edilizie.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI LIVORNO (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Livorno** tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Livorno**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. Fondone) per un totale di 12.858.269,36 euro così suddivisi: 11.355.139,81 euro nel 2020 e 1.503.129,55 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 3.057.238,00 euro, così suddivisi: 1.485.078,00 euro nel 2020 e 1.572.160,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 5.720.815,00 euro, così suddivisi: 2.399.676,00 euro nel 2020 e 3.321.139,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 363.911,98 euro, dall'Azienda Sanitaria Locale per 40.000,00 euro e da privati per 136.940,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Livorno per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 22.177.174,34 euro, di cui 21.636.322,36 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 540.851,98 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 12.587.240,00	534.618,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	9.174.530,00	1.695.321,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	3.804.063,00	6.224.900,00
Saldo complessivo	- 7.216.773,00	- 3.994.961,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -7.216.773,00 euro e a -3.994.961,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	3.852.846,33
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	42.663,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	3.895.509,33

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.279.077,25
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	61.834,95
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.340.912,20

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	37,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	410,00
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	242.410,48
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	242.857,48

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Reimpiego ristori specifici di spesa da certificazione Covid 2020 Cap. entrata 463/472	447,39
Anno 2021 - Centri estivi e servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	42.762,04
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	19.556,44
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	62.318,48

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Livorno ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni o sul fondo pluriennale vincolato del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale, tra le minori spese Covid, e hanno contribuito alla determinazione degli avanzi vincolati del risultato 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreti Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 6.128,84 euro, che ha interamente impiegato, entro la fine dell'esercizio, per garantire gli equilibri di bilancio nella manovra complessiva attuata per far fronte allo squilibrio causato dagli effetti negativi dell'emergenza Covid-19.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, per effetto dell'art. 3, c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 - come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024 - (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), ritiene superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP..

In base a tale accordo, secondo l'ente tale operazione *"ha determinato un minore impatto sulla spesa 2020 relativamente alla quota capitale pari a euro 2.204.692,50 utilizzato nella manovra di riequilibrio al fine di dare copertura finanziaria allo squilibrio corrente 2020"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della

certificazione e la percezione di contributi non dovuti - a valere sul c.d. fondone - relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, su di un ammontare di debito residuo pari a 36.086.498,61 euro. Le indicate operazioni di rinegoziazione hanno prodotto un minore impatto sulla spesa dell'esercizio 2020 per 2.047.651,28 euro, risparmio che andrà a ridursi negli esercizi futuri fino al 30 giugno 2032 (fonte: Relazione sulla gestione 2020 della Giunta comunale allegata all'atto consiliare n. 151 del 2021, concernete la riapprovazione delle risultanze del rendiconto 2020 post certificazione ministeriale Covid-19).

Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti elementi di dettaglio sulle posizioni effettivamente rinegoziate, sul risparmio di spesa atteso per gli esercizi in esame, l'allungamento del periodo di ammortamento e il costo dell'operazione; rileva a tal proposito, la segnalazione contenuta nel questionario sul rendiconto 2020 e nella relazione allegata al rendiconto 2020 appena citate.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio 2020 e 2021, nel rendiconto di gestione. Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota vincolata nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
da Regione	363.911,98	284.928,98	0,00	78.983,00
Contributo per realizzazione centri estivi	82.452,80	82.452,80	0,00	0,00
Contributo per "Una mano per la casa"	116.667,00	38.889,00	0,00	77.778,00
Contributo per fondo nazionale inquilini morosi e per finita locazione (*)	164.792,18	163.587,18	0,00	1.205,00
da altri enti pubblici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Contributo ASL per servizio spesa a domicilio	40.000,00	40.000,00	-	-
da Privati	136.940,00	136.940,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali per sostegno economico agli indigenti	136.940,00	136.940,00	0,00	0,00
Totale	540.851,98	461.868,98	0,00	78.983,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota vincolata nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Regione	78.983,00	0,00	1.205,00	0,00	77.778,00
Contributo per "Una mano per la casa"	77.778,00	0,00	0,00	0,00	77.778,00
Contributo per fondo nazionale inquilini morosi e per finita locazione (*)	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	78.983,00	0,00	1.205,00	0,00	77.778,00

(*) misura di sostegno alla locazione di emergenza Covid-19 di cui alla DRG 442/2020.

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica (corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021), saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PIOMBINO (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Piombino**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Piombino**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.225.639,82 euro, di cui 2.111.769,38 euro nel 2020 e 113.870,44 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.296.936,98 euro, di cui 639.235,59 euro nel 2020 e 657.701,39 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.082.780,06 euro, di cui 496.154,84 euro nel 2020 e 586.625,22 euro nel 2021

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 817,00 euro provenienti da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Piombino per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.606.173,86 euro, di cui 4.605.356,86 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 817,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.583.477	630.354
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	813.867	88.274
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	437.597	1.401.902
Saldo complessivo	-1.207.207	-683.274

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.207.207) e 2021 (-683.274) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	748.855,17
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	341.684,96
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.090.540,13

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	280.519,14
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	280.519,14

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto che, in base alla metodologia di calcolo seguita dalla Sezione, l'avanzo da "fondone" risulterebbe determinato nella minore quota di euro 124.809,76.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	13.513,44
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	90.973,43
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	364,09
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	50.857,25
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	155.708,21

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	986,87
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	9.459,78
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	44.195,95
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	54.642,60

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Piombino ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020 che sono state correttamente considerate nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e che in base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 3.341.317,81 euro. L'ente ha riferito che tali risorse *"hanno contribuito al saldo dell'equilibrio di parte corrente"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 680.430,28 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	817,00	-		817,00
Erogazioni liberali	817,00	-		817,00
Totale	817,00	-		817,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	817,00		817,00		-
Erogazioni liberali da	817,00		817,00		-
Totale	817,00		817,00		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Rosignano Marittimo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Rosignano Marittimo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 3.758.374,95 euro, di cui 3.576.932,16 euro nel 2020 e 181.442,79 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.530.454,16 euro, di cui 850.450,99 euro nel 2020 e 680.003,17 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.056.820,72 euro, di cui 444.477,84 euro nel 2020 e 612.342,88 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 69.887,04 euro, da altri enti pubblici per 49.380,83 euro e da privati per 15.247,92 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Rosignano Marittimo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 6.480.165,62 euro, di cui 6.345.649,83 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 134.515,79 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, per il 2020, per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.027.388	1.155.916
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.506.521	448.404
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	1.323.052	2.409.027
Saldo complessivo	-843.919	-804.707

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-843.919) e 2021 (-804.707) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.505.496,83
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	21.539,77
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.527.036,60

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.666.605,88
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	92.565,59
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.759.171,47

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. "fondone") di cui all'articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e che la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2022 per le stesse finalità previste nel 2021 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'esercizio 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, pari ad euro 181.443,00.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 804.707,00.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.759.171,47 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla somma algebrica tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, e l'avanzo da "fondone" registrato per il 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	181.442,79
Saldo complessivo da certificazione	-804.707,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-123.061,23
Avanzo 2020	+ 2.505.497
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.759.171,13

Con riferimento all'imposta di soggiorno si rileva che il Comune di Rosignano Marittimo è risultato assegnatario di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari ad 324.661,69 euro nel 2020 e ad 292.839,48 euro nel 2021.

Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata,

dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

Il Comune di Rosignano Marittimo nel 2021 ha tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non è stata neutralizzata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare certificata e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Ciò ha determinato una duplicazione dell'erogazione statale poiché a fronte del saldo negativo registrato per effetto del minore gettito 2021 rispetto al 2019, l'ente ha ricevuto quote del Fondo funzioni fondamentali che vanno a replicare quelle già ristorate in modo specifico dallo Stato.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.759.171,13	1.666.605,88	-92.565,25
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	92.565,59	92.565,59	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.851.736,72	1.759.171,47	-92.565,25

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	172.839,52
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	18.329,73
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.778,88
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	32.568,46
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	227.516,59

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	18.329,73
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.778,88
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	32.568,46
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	28.643,38
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	9.479,78
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	30.261,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	123.061,23

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Rosignano Marittimo ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 38.384,23 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

• Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

• Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie

Nella fase istruttoria è emerso che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109 c. 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), che ha consentito, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, l'utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie (fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso.

Le risorse in questione, pari ad 22.343,08 euro, sono state impiegate per spese connesse all'emergenza pandemica. Dagli approfondimenti istruttori condotti è però emerso che l'ente ha inserito tali spese nella certificazione Covid-2020, con ciò rendicontando l'avvenuto finanziamento delle suddette spese con le risorse affluite al bilancio a titolo di fondo per le funzioni fondamentale e ristori specifici di entrata/spesa. In sede di rendiconto 2020 l'ente ha correttamente vincolato tali quote nel risultato di amministrazione tra i vincoli da legge provenienti da permessi per costruire.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

• Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	60.682,17	60.682,17		-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule didattiche	60.682,17	60.682,17		-
da Privati	15.247,92	14.957,92		290,00
Erogazioni liberali da	15.247,92	14.957,92		290,00
Totale	75.930,09	75.640,09		290,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato		9.204,87	9.196,80		8,07
Trasferimenti MIBACT per sostegno biblioteche		9.204,87	9.196,80		8,07
da altri enti pubblici		49.380,83	49.380,00		0,83
ASL - Toscana Nord Ovest		49.380,83	49.380,00		0,83
da Privati	290,00	-	-		290,00
Erogazioni liberali da	290,00	-	-		290,00
Totale	290,00	58.585,70	58.576,80		306,97

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto sopra rappresentato l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali viene rideterminato da 1.666.605,88 euro a 1.759.171,13 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN VINCENZO (LI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di San Vincenzo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Vincenzo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.682.575,46 euro, di cui 1.545.722,41 euro nel 2020 e 136.853,05 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 1.366.904,96 euro, di cui 1.079.870,96 euro nel 2020 e 287.034,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 372.340,01 euro, di cui 95.839,20 euro nel 2020 e 276.500,81 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 10.701,08 euro, dalla partecipata "ASA spa" per 3.794,85 euro e da privati per 2.442,47 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Vincenzo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 3.438.758,83 euro, di cui 3.421.820,43 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 16.938,40 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-521.736	58.661
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	505.300	160.619
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	652.773	292.476
Saldo complessivo	-669.209	-73.196

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-669.209) e 2021 (-73.196) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha posto, nel rendiconto 2020, tra vincoli di legge, la somma di 1.129.618,94 euro. A seguito dell'istruttoria è emerso che il vincolo ricomprende le seguenti quote:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	146.361,74
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	340.131,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	643.126,20
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli al 31 dicembre 2020	1.129.618,94

L'attività di controllo ha fatto emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e dell'avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno.

a) avanzo vincolato da "fondone"

Con l'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma

822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria, ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il Fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo, a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, pari ad euro 1.545.722,41.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020", trasmesso al Mef, si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 669.209,99.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di euro 874.526,95 a titolo di avanzo da "fondone", determinato nel seguente modo:

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		1.545.722,41
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-521.736,99
Differenziale sull'entrata		1.023.985,42
Minori spese Covid		505.300,00
Maggiori spese inserite in certificazione	748.612,00	
Di cui finanziate da ristori di spesa*	93.853,53	
Maggiori spese da imputare al fondone		654.758,47
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata		874.526,95

**Dato tratto dagli impegni riportati nel modello 2G trasmesso dall'ente.*

Considerato che da quanto riportato dall'ente nel prospetto 3.B, risulta quale "avanzo vincolato da fondone", la minore quota di euro 146.361,74, si ritiene che la stessa dovrà essere rideterminata in euro 874.526,95.

b) avanzo vincolato quota TARI non utilizzata

Con riferimento all'avanzo relativo alle agevolazioni TARI, si rammenta che la Tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di San Vincenzo, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di euro 340.131,00 (valore arrotondato). Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre

tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Nel caso in cui l'ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse avrebbero dovuto confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021. (Cfr. Faq-Rgs n. 5, 11).

Dall'esame istruttorio è risultato che la quota di euro 340.131,00 è stata impegnata soltanto nel 2021 e, pertanto, l'ente ha correttamente vincolato l'intera quota nel risultato di amministrazione 2020. Tale avanzo, in applicazione alle disposizioni previste dalla Faq-Rgs n. 38, deve essere rappresentato nel risultato di amministrazione tra i vincoli di legge quale componente aggiuntiva all'avanzo da "fondone".

c) avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata

Il Comune di San Vincenzo è risultato assegnatario, nel 2020, di un importo complessivo pari ad euro 797.122,00 (valore arrotondato), a valere sul Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno (dato rilevato dal Mod. Covid19/2020).

Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione (con cui determinare l'eventuale avanzo di amministrazione da "fondone").

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro doveva finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L'ente, a seguito di istruttoria, non ha indicato alcun impegno di spesa finanziato nel 2020 con tale imposta, ma di riferisce di aver provveduto *"a vincolare nel risultato di amministrazione 2020 la quota di ristoro imposta di soggiorno in eccedenza pari a € 643.126,00 derivante dal ristoro di entrata per tale tipologia (€ 797.122,20) – la minore entrata rilevata (€ 153.996,00) come indicato nel modello COVID-19 – Sezione 1 – Entrate, derivante dallo sviluppo della riga denominata "Imposta di soggiorno". Il totale delle minori entrate derivanti da COVID-19 (-1.601.607,00 di cui alla riga A Modello COVID-19 – Sezione Entrate) comprende infatti la minore entrata di € 153.996,00"*.

In altri termini, il Comune di San Vincenzo ha ritenuto di vincolare il ristoro specifico di entrata per la sola quota eccedente la minore entrata indicata in certificazione senza indicare la motivazione per la quale una parte del ristoro di entrata corrispondente alla minore entrata da certificazione non debba essere destinato alle finalità previste dalla legge.

Per tale motivo il vincolo da mancato utilizzo dell'imposta di soggiorno deve corrispondere all'intera quota versata all'ente con il ristoro specifico di entrata, ossia ad 797.122,20 euro. Tale somma deve aggiungersi all'avanzo da "fondone".

L'ente, invece, ha operato diversamente tenendo conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone" in quanto ha considerato tale avanzo ricompreso nell'avanzo da fondone e non come quota aggiuntiva: in altri termini, l'entrata, la quota non utilizzata (nel caso di specie l'intera somma ristorata) non è stata, di fatto, considerata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare e, conseguentemente, l'avanzo da "fondone".

In tal modo la quota vincolata risulta non solo finanziata dal ristoro specifico ma anche dal "fondone" determinando una duplicazione dell'erogazione statale.

Il "fondone", infatti, doveva ristorare l'impatto negativo sul bilancio dell'ente dell'emergenza

sanitaria, misurato attraverso il saldo della certificazione calcolato tenendo conto del minor gettito complessivo, riferito alle voci di entrata riportate nella certificazione inviata al Mef, «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020).

La voce relativa all'imposta di soggiorno rileva, in sostanza, sotto due diversi profili da tenere ben distinti: da un lato - nella misura dell'intero importo assegnato dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata - quale componente del calcolo del saldo della certificazione, per misurare il reale impatto dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente e, conseguentemente, per il calcolo dell'avanzo da "fondone"; dall'altro l'imposta di soggiorno rileva sotto il diverso profilo della gestione della spesa e dei vincoli di destinazione impressi alle somme ristorate (art. 4 co. 1 d.lgs. n. 23 del 2011); vincoli riferiti, anche alla quota assegnata dallo Stato a titolo di ristoro specifico di entrata. Conseguentemente, la parte non spesa alla fine degli esercizi presi in considerazione dal presente referto, doveva confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Per quanto osservato, il risultato di amministrazione 2020 avrebbe dovuto prevedere un vincolo, per mancato impiego dell'imposta di soggiorno, pari ad euro 797.122,00. Considerato, però, che risulta già vincolata, la quota di 643.126,20 euro, l'ente dovrà vincolare, nel rendiconto 2020, soltanto l'ulteriore quota pari a 153.995,80 euro.

L'ammontare del vincolo, come sopra evidenziato (pari a 797.122,00 euro) dovrà aggiungersi all'ammontare dell'avanzo da "fondone" come sopra determinato (728.165,21 euro).

Infine, si rileva che l'avanzo da ristori specifici di entrata relativi all'IMU, indicati nel prospetto 3B trasmesso dall'ente per euro 85.038,79, non risultano evidenziati tra i vincoli nell'allegato A/2 al risultato di amministrazione. In ogni caso tale quota non rileva ai fini della determinazione delle quote vincolate in quanto ricompresa, secondo la metodologia adottata dalla Sezione, nell'avanzo da "fondone".

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	874.526,95	146.361,74	-728.165,21
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	340.131,00	340.131,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ristorata)	797.122,00	643.126,20	-153.995,80
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	2.011.779,95	1.129.618,94	-882.161,01

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha posto, nel rendiconto 2021, tra vincoli di legge, tenuto conto degli avanzi

derivanti dall'esercizio 2020, la somma di 676.921,76 euro. A seguito dell'istruttoria è emerso che il vincolo di tale somma risulta così composta:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	33.795,56
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	643.126,20
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli al 31 dicembre 2021	990.261,40

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e dell'avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno.

a) avanzo vincolato da "fondone"

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo, a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, pari ad euro 136.853,05.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 73.196,00.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che – in base alla normativa emergenziale ed alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'ente avrebbe porre tra i vincoli da legge, l'importo di euro 936.198,82 a titolo di avanzo da "fondone", determinato nel seguente modo:

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		136.853,05
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		58.661,01
Differenziale sull'entrata		195.514,06
Minori spese covid 2021		160.619,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	570.962,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021*</i>	276.500,81	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		294.461,19
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata del 2021		61.671,87
Saldo "fondone" 2020		874.526,95
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del FFF + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		936.198,82

**Dato tratto dagli impegni riportati nel modello 2G trasmesso dall'ente.*

Nel corso dell'indagine l'ente ha riferito (v. prospetto 3.B e nota di controdeduzioni del 20.03.2024), di aver vincolato, quale avanzo derivante dal "fondone", la quota di euro 33.795,56 oltre

alle quote di avanzo per ristori specifici di entrata relativi all'IMU (euro 169.726,74) e alla COSAP (euro 143.613,00) per un totale di euro 347.135,30.

Tali quote di avanzo da ristori specifici di entrata non è possibile riscontrarle all'interno dell'allegato A/2 al rendiconto 2021. Pertanto, si ritiene che l'avanzo da "fondone" dovrà essere incrementato dell'importo di 902.403,26 euro, pari alla differenza tra il valore determinato dalla Sezione (936.198,82 euro) e l'ammontare vincolato dall'ente nel rendiconto 2021 (33.795,56 euro). In ogni caso le quote di avanzo relative ai ristori specifici di entrata, ad eccezione del ristoro riferito all'imposta di soggiorno, non rilevano ai fini della determinazione delle quote vincolate in quanto ricomprese, secondo la metodologia adottata dalla Sezione, nell'avanzo da "fondone".

b) avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'ente riferisce di aver impiegato integralmente la quota ristorata nel 2021 a titolo di imposta di soggiorno per l'importo di euro 58.038,87. Nessuna quota, invece, relativa all'avanzo derivante dal 2020 – è stata utilizzata nel corso dell'esercizio 2021 in quanto l'ente, – come osservato nella risposta (del 20.03.2024) alla nota di osservazione del magistrato istruttore, ha ritenuto che *"la richiesta di codesta Sezione di Controllo di un maggior vincolo di 797.122,22 (pari al ristoro di entrata per perdita gettito imposta di soggiorno) appare erronea perché avrebbe l'effetto di duplicare la diminuzione delle minori entrate"*.

Per quanto concerne la determinazione dell'avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ci si riporta a quanto esposto relativamente all'esame dell'imposta ristorata nel 2020. Pertanto, al termine dell'esercizio 2021 l'ente, alla luce di quanto sinora osservato, avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione, la quota non impiegata del ristoro specifico erogato nell'esercizio 2020, pari ad euro 797.122,00. Considerato che nel rendiconto 2021 risulta vincolata la quota 643.126,20 euro, l'ente dovrà vincolare l'ulteriore quota di 153.995,80 euro.

c) avanzo vincolato per contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022

Nel corso del contraddittorio è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 202_ (Modello Certif-Covid19/2021) alla voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022" ha riportato un importo di euro 26.950,00. Tale importo, avrebbe dovuto essere rappresentato tra i vincoli di legge, quale vincolo ulteriore rispetto all'avanzo da "fondone" (Cfr. Faq-Rgs n. 38), e non come sostenuto dall'ente quale componente dello stesso (dato, tra l'altro, non esplicitato nel mod. 3B inviato in fase istruttoria).

Si ritiene, pertanto, che l'ente dovrà vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, anche la quota di 26.950,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	936.198,82	33.795,56	-902.403,26
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	797.122,00	643.126,20	-153.995,80
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	26.950,00	0,00	-26.950,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.760.270,82	676.921,76	-1.083.349,06

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1.157,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	828,67
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	1.985,67

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1.157,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	828,67
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	1.985,67

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Vincenzo ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

Nella fase istruttoria è emerso che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109 c. 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), che ha consentito, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, l'utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie (fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,

comma 4-bis, del d.p.r. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso.

Le risorse in questione, per quanto emerso dall'istruttoria, sono state impiegate per spese connesse all'emergenza pandemica, e nello specifico per 29.430,73 euro. Tali spese, correttamente sono state escluse dal novero delle maggiori spese Covid, di cui alla certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire vincoli né al rischio di duplicazioni nell'impiego delle risorse erogate dallo Stato per l'emergenza pandemica.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 53.318,89 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP., senza indicarne la quota di risparmio ottenuta. Inoltre, l'ente nella propria nota di riscontro alle richieste istruttorie, ha riferito che tale quota è stata utilizzata *"ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, senza vincolo di destinazione anche sulla base di quanto indicato nella nota IFEL del 20 maggio 2020 "Emergenza Covid-19 – Interventi di rinegoziazione/sospensione dei mutui per il 2020"* e che l'ente ha ritenuto la casistica delle banche private esclusa da vincolo perché non prevista dal comma 1 dell'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di

amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 230.572,22 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	10.701,08	10.701,08		-
Contributi FSE - buoni alimentari per fasce deboli popolazione	10.701,08	10.701,08		-
da altri enti pubblici	3.794,85	3.794,85		-
Trasferimenti da soc. partecipata "A.S.A. spa"	3.794,85	3.794,85		-
da Privati	2.442,47	2.442,47		-
Erogazioni liberali	2.442,47	2.442,47		-
Totale	16.938,40	16.938,40		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del Fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 146.361,74 euro a 874.526,95 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 33.795,56 euro a 936.198,82 euro al termine dell'esercizio 2021; considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti;

- il vincolo per l'imposta di soggiorno viene rideterminato da 643.126,20 euro a 797.122,00 euro, con un incremento pari a 153.995,80 euro, sia per l'annualità 2020 sia per l'annualità 2021;

- l'ente dovrà vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, anche la somma di 26.950,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI LIVORNO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Livorno**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Livorno**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 13.194.243,42 euro così suddivisi: 7.760.715,52 euro nel 2020 e 5.433.527,90 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 19.585,13 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 8.062,86 euro e dalla Regione Toscana per 54.953,33 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Livorno per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 13.276.844,74 euro, di cui 13.213.828,55 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 63.016,19 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-6.115.732	-5.589.307
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	295.962	658.796
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	1.289.777	1.629.234
Saldo complessivo	-7.109.547	-6.559.745

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-7.109.547) e 2021 (-6.559.745) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	651.168,52
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	651.168,52

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità. Si osserva soltanto che secondo la metodologia di calcolo adottata da questa Sezione di controllo l'avanzo da "fondone" andrebbe determinato in 631.583,39 euro, considerando sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati, pari a 19.585,13 euro. L'ente ha, poi, comunicato che i ristori specifici di spesa erano già stati utilizzati nel 2020, ad eccezione di 772,00 euro. Si rileva che nel rendiconto di amministrazione 2020 risultano comunque correttamente vincolati 19.585,13 euro.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha istituito un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

In fase istruttoria è emerso che l'ente ha registrato un saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali pari a -514.218,84 euro (in altre parole l'ente ha ricevuto meno risorse di quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria) e, pertanto, non ha registrato nel risultato di amministrazione alcun avanzo da "fondone".

Inoltre, si rileva che correttamente non sono stati registrati vincoli relativi ai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	16.426,49
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.158,64
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	19.585,13

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	16.426,49
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.158,64
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	19.585,13

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto, come sopra anticipato, che l'ente ha dichiarato (con nota di riscontro del 21.12.2023) che, nel compilare la certificazione relativa all'anno 2022, è stato rilevato un errore presente nelle precedenti certificazioni nella quali erano stati riportati come non utilizzati ristori specifici di spesa mentre gli stessi risultavano utilizzati sin dal 2020, ad eccezione di 772,00 euro a valere sul fondo per la sanificazione; si è reso pertanto necessario correggere l'errore - in data 29.05.2023 - nella certificazione ministeriale 2021, in seguito alla riapertura concessa dalla Ragioneria generale dello Stato.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Livorno ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 126.977,07 euro. L'ente, sul tema, ha riferito che *“la somma in questione, pari a € 126.977,07 è stata utilizzata nel rispetto del comma 2 per € 100.000,00 nell'esercizio 2020 per la copertura dei maggiori costi sostenuti dalle imprese affidatarie di interventi sulla rete viaria provinciale legati agli oneri imprevisti che le stesse avrebbero dovuto fronteggiare per ausili e dispositivi di protezione e per l'adeguamento alle misure di prevenzione e sicurezza contro il rischio epidemiologico da Covid-19 e la restante, pari a € 26.977,07, è confluita nell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione poiché l'andamento piuttosto incerto dell'epidemia da Covid-19 indusse a ritenere, a consuntivo 2020, non necessario l'utilizzo di ulteriori somme per gli esercizi futuri, rispetto a quelle già messe a disposizione dal Ministero per spese legate all'epidemia da Covid-19”*

Si rappresenta che, secondo la normativa richiamata, le risorse in esame avrebbero dovuto finanziare interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il mancato vincolo nel risultato di amministrazione, per tali finalità, dei risparmi per la quota non utilizzata, non sembra aver assicurato la corretta destinazione dei risparmi conseguiti dalla sospensione dei mutui. Il suddetto vincolo, che permane anche al termine dell'esercizio 2021, può comunque essere eliminato dall'ente, a partire dal rendiconto 2023 per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 che, svincolando le risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, ha fatto venir meno anche gli eventuali vincoli costituiti dagli enti sulle economie da sospensione mutui di cui all'art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. “fondone”, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato diverse posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 591.630,92 euro nel 2020 e a 433.080,78 euro nel 2021 e nel 2022. L'ente dichiara che *"il minore esborso di cassa negli esercizi successivi al 2020 si compensa con il maggior esborso dovuto al prolungamento della scadenza dei mutui al 2043, poiché i tassi di interesse post rinegoziazione sono stati rideterminati in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria tra il maggior onere dovuto alla proroga della scadenza dei mutui e il minor onere in termini di rimborso delle quote di ammortamento che gravano l'ente fino alla nuova scadenza del 2043"*.

Inoltre, l'ente non ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTZIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	9.274,00	9.274,00		-
Trasferimenti per il trasporto Pubblico Locale	9.274,00	9.274,00		-
Totale	9.274,00	9.274,00		-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato		8.062,86	8.062,86		-
Trasferimenti per sostegno musei e luoghi cultura		8.062,86	8.062,86		-
da Regione		45.679,33	45.679,33		-
Trasferimenti per Polizia Locale		12.668,33	12.668,33		-
Trasferimenti per il Trasporto Pubblico Locale		33.011,00	33.011,00		-
Totale		53.742,19	53.742,19		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ritorsi per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Lucca



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Borgo a Mozzano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Borgo a Mozzano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.339.874,95 euro così suddivisi: 1.256.299,95 euro nel 2020 e 83.575,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 47.805,45 euro, così suddivisi: 18.459,44 euro nel 2020 e 29.346,01 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 301.883,81 euro, così suddivisi: 110.920,87 euro nel 2020 e 190.962,94 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri e da privati per i quali, tuttavia, non ha fornito il dato numerico né indicazioni sui relativi impieghi.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Borgo a Mozzano per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, considerando i dati emersi dall'istruttoria, a 1.689.564,21 euro, il cui importo, vista l'assenza del dato numerico delle altre contribuzioni pubbliche e private, è riferito interamente ai trasferimenti provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-307.474,00	-93.404,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	180.707,00	43.091,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	136.530,00	-3.757,00
Saldo complessivo	-263.297,00	-46.556,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -263.297,00 euro nel 2020 e a -46.556,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro del tutto insufficiente rispetto alla necessità di valutazione delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti con gli elementi contabili e le operazioni gestionali sottostanti. Particolarmente problematica è stata poi la ricostruzione degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio dell'ente. A tal fine, in allegato alla nota istruttoria, era stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto (modello 2.G), nel quale l'ente avrebbe dovuto inserire gli impegni e le quote di FPV generato sulla competenza di ciascun esercizio con riferimento alle spese Covid, distinguendo le stesse in base alla diversa fonte di finanziamento di derivazione statale.

Il prospetto restituito dall'ente ha fornito un quadro della spesa non coerente con i dati inseriti nella certificazione ministeriale degli esercizi 2020 e 2021. Non risultano quindi acquisite informazioni attendibili circa il concreto utilizzo delle risorse ricevute nell'ambito del fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori specifici di entrata. Inoltre, l'ente non ha fornito gli ulteriori elementi richiesti con la nota istruttoria integrativa.

Molti degli aspetti che necessitavano di integrazioni o chiarimenti (come, per esempio, la tipologia e l'entità delle ulteriori contribuzioni emergenziali acquisite al bilancio), sono stati rappresentati in apposita nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio. A tale nota l'ente ha risposto in modo poco puntuale, senza fornire gli elementi di dettaglio richiesti e comunque necessari per la definizione del quadro complessivo della gestione dei fondi Covid 2020 e 2021.

La limitazione dei dati acquisiti ha impedito una puntuale ricostruzione degli utilizzi dei

fondi e delle quote vincolate a fine esercizio, oltre a non risolvere le problematiche sollevate nel corso dell'istruttoria.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riporta la sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti relative ai "trasferimenti", le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	1.014.919,95
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.014.919,95

In merito alla rappresentazione sopra riportata, oltre ad evidenziare l'errata allocazione delle voci di avanzo nella componente dei "trasferimenti" in luogo di quella corretta dei "vincoli da legge e principi contabili", occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione sembrava riferirsi, nella fase istruttoria, al solo fondo per le funzioni fondamentali, stante la coincidenza tra il valore inserito nella colonna dell'entrata accertata nell'esercizio (pari a 1.256.299,95 euro) e le erogazioni a tale fine percepite dall'ente (e risultanti dal modello 1.A compilato in sede istruttoria). Nessuna indicazione specifica era stata fornita su questa quota di avanzo, che anche nel modello 3.B (compilato in sede istruttoria) confermava la rispondenza di tale importo alla parte non impiegata del fondo per le funzioni fondamentali.

In merito a tali aspetti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente ha confermato l'errata allocazione dell'importo tra le componenti dei vincoli, già segnalata nella fase istruttoria, e ha dichiarato che l'importo in questione deve considerarsi riferito al solo avanzo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali, senza tuttavia fornire elementi ulteriori sulla sua determinazione.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alla voce relativa all'imposta di soggiorno, conducendo, per essa, alla conferma del vincolo pari a zero risultante dal rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, della quota non utilizzata della TARI, delle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e da iscrivere in relazione al risparmio per buoni pasto e lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	993.002,95	1.014.919,95	21.917,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	195.430,00	-	-195.430,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	18.274,00	-	-18.274,00
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.206.706,95	1.014.919,95	-191.787,00

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da "fondone"

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo pari ad 1.256.299,95 euro a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per

l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Dal modello "Certif. Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo e pari a -263.297,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 993.002,95 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m. e i., e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif. Covid-19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati (nel caso di specie pari a zero), come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA "FONDONE" 2020	
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.256.299,95
Saldo complessivo	-263.297,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	-
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	993.002,95

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2020. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali nel 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		1.256.299,95
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-307.474,00
Differenziale sull'entrata		948.825,95
Minori spese Covid		180.707,00
Maggiori spese inserite in certificazione	247.451,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa</i>	<i>110.920,87</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone"		-136.530,13
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		993.002,82

Per quanto detto, considerati i contributi trasferiti e il saldo della certificazione, l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 993.002,82 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha invece inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione (partizione dei "trasferimenti") l'importo di 1.014.919,95 euro.

Nella fase istruttoria, così come in quella del contraddittorio, non sono stati forniti elementi dimostrativi delle modalità seguite all'ente per la quantificazione del vincolo in oggetto.

Nella fase del contraddittorio, però, rispetto alla ricostruzione dell'avanzo da "fondone"

fornita nella nota di osservazione, le controdeduzioni formulate sembrano confermarne il dato come emerso dall'istruttoria.

In tale contesto, oltre a fare alcune precisazioni sull'importo relativo ai contratti continuativi (di cui si dirà nel paragrafo che segue), l'ente ha affermato che, a fronte delle diverse determinazioni operate sulle fattispecie di avanzo derivanti dal "fondone", si deve considerare anche che, per errore materiale, nella certificazione ministeriale non sono state inserite spese per 45.950,00 euro, relative ad un impegno assunto per rifondere le imprese esercenti il trasporto scolastico. Il mancato inserimento di tale voce, secondo l'ente, avrebbe determinato un minore avanzo da "fondone".

A riguardo va osservato che la certificazione ha valore di rendicontazione della gestione Covid e che, una volta concluse le procedure di acquisizione e valutazione da parte del Mef, non sono suscettibili di modifiche di alcun tipo. Ciò che l'ente ha inserito nella certificazione 2020, dunque, faceva stato, e, secondo le indicazioni impartite dal ministero, non può essere successivamente modificato, salvo con rettifiche da operare sulla quantificazione delle maggiori spese della certificazione successiva.

A ciò deve aggiungersi il fatto che le attestazioni dell'ente circa l'esclusione di impegni riferibili all'emergenza Covid dalla quantificazione delle maggiori spese della certificazione non trova alcun riscontro negli elementi forniti in sede istruttoria. Come si è già anticipato, infatti, la ricostruzione degli impegni finanziati dal fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori di entrata e spesa è stata del tutto insufficiente rispetto alle necessità istruttorie della Sezione, che peraltro ha rilevato una quantificazione delle spese Covid inserite nella certificazione (247.451,00 euro) superiori rispetto a quelle indicate nel prospetto 2.G (156.870,65 euro). Elemento, questo, che contraddice le affermazioni dell'ente e rende impossibile procedere, con gli elementi aggiunti nella fase del contraddittorio, ad una ridefinizione del quadro generale fornito ai fini istruttori.

Tutto ciò considerato, la quantificazione dell'avanzo da "fondone" deve considerarsi rideterminato in base alla ricostruzione sopra riportata, così come gli ulteriori vincoli, nei termini di seguito rappresentati.

B. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI e TARI-Corrispettivo

Nella nota inviata ai fini istruttori non risultano acquisti elementi informativi circa gli eventuali avanzi derivanti dal mancato impiego dell'importo ristorato, per il minor gettito della TARI, attraverso il fondo per le funzioni fondamentali. In particolare, per la quota percepita a titolo di minor gettito della TARI del 2020 (pari a 195.430,00 euro) l'ente non ha segnalato il riconoscimento di agevolazioni tariffarie né l'impiego della suddetta somma per il finanziamento di maggiori spese Covid. Spese che, ove sostenute, non potevano essere inserite nella certificazione ministeriale, al fine di evitare una duplicazione nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, circa l'importo della quota TARI di 195.430,00 euro, che nella ricostruzione operata in sede istruttoria risultava da ricostituire al termine dell'esercizio 2020, l'ente ha fornito chiarimenti privi di rilevanza rispetto alla criticità evidenziata dalla Sezione. Ha affermato, infatti, che *"l'utilizzo della quota di "fondone" per l'anno 2020 è comprensivo anche della somma corrisposta per minor gettito TARI, pari a 195.430,22 euro, utilizzato per ridurre l'accertamento TARI anno 2020, vista la generale difficoltà di riscossione del periodo e la diminuzione media delle riscossioni TARI anno 2020, rispetto al triennio precedente"*.

Tale dichiarazione, oltre a risultare poco chiara, sembra condurre alla tesi secondo cui l'importo ristorato per la TARI nel 2020 sarebbe stato impiegato, dall'ente, per dare copertura al minor gettito dell'imposta nell'esercizio stesso.

Aspetto, questo, che non è utile a chiarire l'impiego della quota della TARI, ristorata attraverso il "fondone", per compensare il minor gettito dell'esercizio 2020. È infatti incontrovertibile che l'importo ristorato dovesse essere conteggiato ai fini della determinazione dell'avanzo da "fondone", rilevando per tale fattispecie il minor gettito stimato dal ministero in 195.430,00 euro da inserire, con valore negativo, nella sezione entrate della certificazione ministeriale, modello Covid-19 del 2020. Al contempo, però, tale quota ristorata attraverso il "fondone" doveva essere impiegata, nell'esercizio 2020, per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie eventualmente riconosciute agli utenti o per altri interventi ritenuti, dall'ente, maggiormente utili a far fronte all'emergenza pandemica. I chiarimenti ministeriali, in tale senso, sono stati molteplici e puntuali (si veda, a titolo di esempio, il contenuto delle FAQ ministeriali n. 4, 5 e 11). L'ente, tuttavia, sembra non aver utilizzato la quota TARI né per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie (da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) né per altri interventi di carattere emergenziale.

La quota della TARI, ristorata nel 2020 attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, deve quindi considerarsi non impiegata e da ricostituire al termine degli esercizi 2020 e 2021.

Va poi evidenziato che le argomentazioni fornite dall'ente, se diversamente interpretate rispetto a quanto appena esposto, cioè se intese nel senso che l'ente ha impiegato la TARI per interventi emergenziali poi inseriti nella certificazione ministeriale, condurrebbe ad altro tipo di rilievo, connesso al divieto di inclusione delle spese finanziate con la quota TARI tra le maggiori spese Covid della certificazione ministeriale. In tale evenienza, infatti, l'ente avrebbe percepito indebitamente una duplice quota dell'importo TARI ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa e quindi all'assenza di trasferimenti e accertamenti propri per tale risorsa del bilancio.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Nella tabella che precede è stato riportato il riepilogo degli ulteriori vincoli connessi alle erogazioni statali per l'emergenza pandemica, per come definiti al termine dell'esercizio 2020.

Con riferimento al vincolo da "contratti continuativi", al termine dell'istruttoria è stata ridefinita la sua quantificazione in 18.274,00 euro, coerentemente con la valorizzazione di tale voce nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2020.

Per tale fattispecie, che non risulta iscritta nel risultato di amministrazione, nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha formulato alcune osservazioni che sono risultate, tuttavia, non del tutto chiare. L'ente infatti ha riferito, per tali spese, di un "erroneo inserimento nella certificazione ministeriale" e, al contempo, ha confermato la necessità che l'importo di 18.274,00 euro fosse inserito tra i vincoli di legge, con ciò confermando la ricostruzione operata in sede istruttoria.

Secondo quanto affermato nella nota del contraddittorio, dunque, l'avanzo da "fondone" doveva essere pari a 1.011.276,95 euro, ovvero dato dalla sommatoria tra l'importo di 993.002,95 euro (riferito in senso stretto alla quota non impiegata del fondo) e l'importo di 18.274,00 euro (riferito ai contratti continuativi inseriti nella certificazione ministeriale).

A tale importo, però, l'ente applica un ulteriore correttivo dovuto alle spese erroneamente inserite

nella certificazione, di cui si è detto nel paragrafo che precede, e del quale, per le ragioni espresse, non è possibile tenere conto ai fini del presente referto.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Per quanto attiene invece all'assenza di quote di avanzo derivanti dal risparmio di buoni pasto questa, nella fase istruttoria, trovava coerenza con la valorizzazione delle minori spese Covid presente nella certificazione ministeriale, ove è stato inserito l'importo di 1.560,00 euro. Nello specifico, però, nessun elemento era stato fornito dall'ente in merito ai risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto al personale in servizio. Ciò rendeva difficoltoso comprendere se l'ente avesse ottemperato agli obblighi previsti in merito alla rilevazione delle minori spese Covid, nell'ambito della certificazione ministeriale.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente ha confermato che l'importo di 1.560,00 euro, inserito tra le minori spese Covid della certificazione ministeriale, è da considerarsi relativo alle economie registrate per la mancata erogazione di buoni pasto.

La nota istruttoria iniziale, inoltre, era priva di qualsiasi informazione circa gli eventuali risparmi sulla spesa del personale dovuti alla riduzione del lavoro straordinario. L'ente ha segnalato, infatti, solo una maggiore spesa (di 581,00 euro) per il lavoro straordinario dei vigili urbani, inserita nella colonna delle maggiori spese Covid del 2020 e nella riga relativa ai "contributi sociali a carico dell'ente". Nessun ulteriore elemento è stato poi fornito con la richiesta istruttoria integrativa, alla quale l'ente non ha risposto.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio sono stati rappresentati anche questi aspetti, evidenziando che, in ossequio alla normativa e alle istruzioni ministeriali, l'ente era chiamato a rilevare nella certificazione ministeriale i suddetti risparmi sulla spesa del personale, poiché gli stessi avrebbero dovuto contribuire alla compensazione delle maggiori spese Covid dell'esercizio 2020.

In alternativa, in base alla facoltà prevista dall'art. 1, comma a 870, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), l'ente avrebbe potuto destinare i risparmi da buoni pasto e lavoro straordinario alla contrattazione decentrata dell'esercizio successivo, nel qual caso le risorse non impiegate nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto trovare specifica allocazione tra i vincoli del risultato di amministrazione 2020.

Con riferimento allo straordinario, nella risposta fornita al contraddittorio, l'ente ha affermato l'assenza di risparmi riferibili a questa voce di spesa. Sulla generale riduzione della spesa del personale registrata tra l'esercizio 2020 e il 2019 l'ente ha dichiarato che questa non dipende dagli effetti dell'emergenza Covid ma bensì dalle normali dinamiche assunzionali dell'ente e in particolare dalle cessazioni non interamente reintegrate con nuove assunzioni di personale.

Quanto dichiarato, e complessivamente emerso dall'istruttoria, solleva dubbi sul corretto operare dell'ente, considerato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego.

• **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica,

ha vincolato, tra le componenti riferite ai “trasferimenti” del rendiconto di gestione 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall’esercizio 2020 non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	982.127,61
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	982.127,61
⁽¹⁾ In base agli elementi forniti nel contraddittorio, questo importo è stato inserito cumulativamente agli avanzi da ristori di spesa per la TARI del 2021, per un importo complessivo di 1.103.068,33 euro.	

In merito alla rappresentazione sopra riportata, oltre ad evidenziare l’errata allocazione delle voci di avanzo nella componente dei “trasferimenti” in luogo di quella corretta dei “vincoli da legge e principi contabili”, occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall’ente in tale partizione del risultato di amministrazione (pari a 1.103.068,33 euro), in base agli elementi emersi nella prima fase istruttoria, sembrava riferibile al solo fondo per le funzioni fondamentali, tenendo conto della descrizione fornita nel modello A/2 allegato a rendiconto. Nessuna informazione di dettaglio era stata acquisita in merito alla specificità di tale vincolo. Nel prospetto 3.B inviato in allegato alla nota di risposta, è stato indicato, per l’esercizio 2021, un avanzo da fondo per le funzioni fondamentali pari a 37.207,66 euro.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, circa l’importo di 1.103.068,33 euro, l’ente ha dichiarato che questo deve considerarsi comprendente sia la quota non impiegata del “fondone”, pari a 982.127,61 euro, sia la quota del ristoro di spesa per la TARI 2021, pari a 120.940,72 euro.

In tal senso è stata reimpostata la ricostruzione degli avanzi al termine dell’esercizio 2021.

Gli elementi istruttori acquisiti e l’analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all’impiego dell’imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi dell’esercizio 2021.

Salvo ciò che deriva dalla ricostruzione operata sull’esercizio 2020, l’esame ha condotto, per tali voci, alla conferma dei vincoli pari a zero come accertati nel rendiconto di gestione.

L’attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, anche per l’esercizio 2021, alcune problematiche nella determinazione dell’avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali, della quota TARI ristorata attraverso il “fondone” 2020, e delle quote da iscrivere in relazione al risparmio buoni pasto e per lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall’impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	909.081,58	982.127,61	73.046,03
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	195.430,00	-	-195.430,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	18.274,00	-	- 18.274,00
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.122.785,58	982.127,61	-140.657,97
⁽¹⁾ L'avanzo accertato nel risultato di amministrazione 2021 è stato pari a 1.103.068,33 euro poiché ricomprendente la quota ricevuta nel 2021 quale ristoro per la TARI.			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo. Per la metodologia di calcolo utilizzata si rimanda a quanto riferito nel paragrafo relativo all'esercizio 2020.

AVANZO DA "FONDONE" 2021	
Fondo funzioni fondamentali percepito	83.575,35
Saldo complessivo	- 46.556,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	120.940,72
Avanzo 2020	993.002,95
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	909.081,58

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2021. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		83.575,35
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-93.404,00
Differenziale sull'entrata		-9.828,65
Minori spese Covid 2021		43.091,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	187.206,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	70.022,22	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>		
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		- 117.183,78
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori di entrata del 2021		-83.921,43
Saldo "fondone" 2020		993.002,82
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori di entrata complessivo nei due esercizi		909.081,39

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, rispetto alla ricostruzione dell'avanzo da "fondone" effettuata nel corso dell'istruttoria, l'ente ne ha confermato la quantificazione.

In merito alla determinazione della suddetta quota nel rendiconto di gestione 2021, ha specificato che, come già detto in precedenza, l'importo iscritto nei vincoli del risultato di amministrazione, pari a 1.103.068,33 euro, deve considerarsi riferito al "fondone" in senso stretto per l'importo di 982.127,61 euro, e all'avanzo da ristori specifici di spesa per la TARI 2021 per 120.940,72 euro.

Sempre nella nota di controdeduzione, l'ente ha affermato che, ai fini del corretto calcolo dell'avanzo da "fondone", si deve considerare anche che, per errore, non sono state inserite nella certificazione ministeriale le spese di seguito elencate.

- 1.500 euro – interventi relativi alla sanificazione degli ambienti di lavoro;
- 4.087 euro – interventi per allestimento spazi esterni degli edifici scolastici comunali;
- 15.000 euro - interventi per servizio di assistenza-sorveglianza sui mezzi di trasporto scolastico degli alunni iscritti alla scuola primaria;
- 25.780,69 - per servizio di check point Palazzo comunale e supporto logistico alla campagna vaccinale.

L'importo complessivo di tali interventi, pari a 46.367,69 euro, sarebbe stato escluso dalla certificazione, come già accaduto per il 2020, per un problema legato alla codifica in bilancio dei capitoli di spesa.

La corretta inclusione delle suddette spese, secondo l'ente, avrebbe determinato un minore avanzo da "fondone" al termine dell'esercizio 2021.

In merito a tale considerazione, e alla implicita richiesta di una rideterminazione, ai fini del presente referto, della quantificazione dell'avanzo da "fondone", vanno richiamate le osservazioni già formulate sul punto nel paragrafo dedicato al fondo dell'esercizio 2020.

Va ricordato, infatti, che la certificazione ministeriale ha valore di rendicontazione della gestione Covid e che, una volta concluse le procedure di acquisizione e valutazione da parte del Mef, questa non può ritenersi suscettibile di ulteriori modifiche.

A ciò deve aggiungersi il fatto che le attestazioni dell'ente circa l'esclusione di impegni riferibili

all'emergenza Covid dalla quantificazione delle maggiori spese della certificazione non trova alcun riscontro negli elementi forniti in sede istruttoria.

Con specifico riferimento all'importo sopra indicato (46.367,69 euro), questo risulta incluso nel modello 2.G che, come detto, tendeva a ricomporre il quadro complessivo degli impieghi delle risorse emergenziali disposto negli esercizi 2020 e 2021. Il totale degli interventi rappresentati nel suddetto prospetto, che ricomprende anche l'importo in questione (secondo l'ente non inserito nella certificazione), risulta pari a 116.389,91 euro, assumendo cioè un valore inferiore al totale delle maggiori spese inserite nel modello Covid del 2021 (pari a 187.206,00 euro). Elemento, questo, che contraddice le affermazioni dell'ente.

Più in generale, considerato che la ricostruzione degli impegni finanziati dal fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori di entrata e spesa è stata del tutto insufficiente rispetto alle necessità istruttorie della Sezione, le affermazioni dell'ente non consentono di procedere, con gli elementi aggiunti nella fase del contraddittorio, ad una ridefinizione del quadro generale fornito ai fini istruttori.

Tutto ciò considerato, la quantificazione dell'avanzo dal "fondone" deve considerarsi rideterminato in base alla ricostruzione sopra riportata, al pari degli ulteriori vincoli, per le ragioni e secondo la rappresentazione di seguito riassunta.

B. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato per quota non utilizzata della TARI e TARI-Corrispettivo e possibile inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

Come specificato nel paragrafo relativo all'esercizio 2020, per la quota ricevuta dal Comune di Borgo a Mozzano quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, pari a 195.430,00 euro, l'ente non ha fornito alcuna indicazione sull'impiego di dette risorse per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020 o, in alternativa, per eventuali diverse finalità collegate alla emergenza sanitaria, e non ha fornito la richiesta attestazione circa l'eventuale esclusione di dette spese dalla certificazione ministeriale dell'esercizio 2020. Per questa ragione, ai fini della presente analisi, le quote percepite nell'esercizio, pari a 195.430,00 euro, sono state considerate interamente da ricostituire tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Con riferimento poi all'utilizzo di tali quote nell'esercizio 2021 non possono essere condotte valutazioni ulteriori, stante l'assenza delle necessarie informazioni. Nella fase del contraddittorio l'ente non ha segnalato impieghi per detta risorsa nel 2021. Conseguentemente, l'importo di 195.430,00 euro deve ritenersi da ricostituire anche sulle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

Inoltre, poiché negli atti istruttori risultavano del tutto mancanti le informazioni sopra indicate, nella nota inviata ai fini del contraddittorio è stata evidenziata la possibilità di una errata compilazione della certificazione ministeriale rispetto a questa fattispecie.

Tale procedura, infatti, se confermata, sarebbe stata in aperto contrasto con la normativa e le disposizioni espresse dal Ministero, e avrebbe determinato una duplicazione nelle erogazioni dei fondi. L'intero importo del 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, infatti, sarebbe stato utilizzato una prima volta per ristorare la perdita di gettito TARI stimata a livello ministeriale, e una seconda volta per finanziare le spese per agevolazioni tariffarie che l'ente ha effettivamente sostenuto.

Al termine del controllo, tale criticità può essere esclusa considerato che, in base agli elementi forniti nel contraddittorio, l'importo ristorato nel 2020 a titolo di TARI risulta non impiegato sia nel 2020 che al termine dell'esercizio 2021.

Con riferimento invece all'utilizzo delle somme percepite nell'esercizio 2021 nell'ambito del

“fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021”, pari a 120.940,72 euro, non sono stati segnalati impegni di spesa, o quote confluite nel fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2021. In base agli elementi emergenti dalla prima fase istruttoria, l'erogazione percepita nell'esercizio 2021 è stata ritenuta interamente non impiegata e, per pari importo, da ricostituire nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021. Ciò anche in forza del fatto che, nel modello A/2 allegato al rendiconto, non si trovava evidenza di tale quota vincolata.

In sede di contraddittorio, l'ente ha confermato il mancato impiego dell'importo ristorato nel 2021 a titolo di TARI, precisando tuttavia che la quota di avanzo conseguente è da considerarsi ricompresa nella voce complessivamente riferita al “fondone”.

Di tale aspetto si darà conto anche nel successivo paragrafo 1.2, ove si tratta complessivamente delle quote di avanzo prodotte sui trasferimenti ricevuti a titolo di ristoro specifico di spesa.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato, anche per l'esercizio 2021, che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi sul fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata per la componente derivante dalla certificazione della “quota 2022 dei contratti di servizio continuativi” non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2021, in coerenza con la mancata valorizzazione della spesa nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Va però evidenziato che non sono state fornite le necessarie informazioni sull'impiego, nel 2021, delle quote di avanzo per contratti continuativi derivanti dal 2020. Nessun elemento è stato fornito a riguardo nella nota inviata ai fini del contraddittorio. Questa la ragione per cui, ai fini del presente referto, la quota di avanzo dell'esercizio 2020 deve considerarsi da ricostituire anche al termine dell'esercizio 2021.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Dall'analisi istruttoria condotta sull'esercizio 2021 è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale (Modello Certif. Covid-19 del 2021) non ha valorizzato minori spese Covid relative al personale, con ciò escludendo dalla rendicontazione gli eventuali risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e dalla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale. Su tale esercizio, l'assenza di minori spese Covid si è associata ad una riduzione della spesa complessivamente impegnata per il personale nel 2021 pari a 97.195,00 euro rispetto al 2019. A differenza delle precisazioni fornite sull'esercizio 2020 (di cui si è già riferito), in relazione alla problematica rilevata per l'annualità 2021, nessun elemento è stato fornito nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro

straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo.

Per l'esercizio 2021, peraltro, tale facoltà era ravvisabile solo per il lavoro straordinario mentre per i buoni pasto sussisteva l'obbligo di inserimento delle economie tra le minori spese della certificazione ministeriale.

Nel caso di specie, non sono state inserite minori spese nella certificazione ministeriale e, al contempo, l'ente non ha dato prova di aver vincolato gli eventuali risparmi nel risultato di amministrazione secondo le modalità e per le finalità consentite dalla normativa.

In merito a quanto emerso va evidenziato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego.

Il fatto che non siano stati valorizzati risparmi relativi alla spesa di personale nella certificazione ministeriale, come sopra anticipato, e non siano stati definiti vincoli nel risultato di amministrazione, desta particolari dubbi sulla correttezza dell'operato dell'ente.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, non ha realizzato avanzi collegati alle risorse erogate a titolo di "ristori specifici di spesa". Nessuna indicazione, però, è stata fornita sul concreto utilizzo, in corso d'esercizio, delle suddette risorse. Ciò ha impedito una piena valutazione della condotta dell'ente nell'impiego delle risorse di derivazione statale.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	120.941,00

Gli elementi forniti nella fase istruttoria non avevano permesso di accertare l'effettiva collocazione di tale importo vincolato tra le componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020. La voce in questione, infatti, non risultava inserita nel prospetto A/2 allegato al rendiconto di gestione. Conseguentemente, nella ricostruzione operata in sede istruttoria, il suddetto importo è stato considerato da ricostituire nella componente dei vincoli da trasferimenti alla fine dell'esercizio 2021.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha affermato che l'importo erogato dallo Stato a titolo di ristoro specifico di spesa collegato al "fondo agevolazioni TARI categorie

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" è stato inserito nei vincoli del risultato di amministrazione poiché ricompreso nell'importo riferito al fondo per le funzioni fondamentali (complessivamente pari a 1.103.068,33 euro).

Al termine del controllo, dunque, l'importo in questione, ancorché non correttamente allocato nel modello A/2 allegato al rendiconto, deve considerarsi effettivamente vincolato nel risultato dell'esercizio 2021.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Un altro aspetto indagato attraverso l'attività istruttoria è quello legato alle economie di spesa, generate con il riaccertamento ordinario dei residui del 2021, su impegni di spesa assunti nell'esercizio 2020 e inclusi nella certificazione ministeriale di tale esercizio, oppure su quote del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020, anch'esso da includere nella certificazione di tale annualità. In entrambi i casi si generavano quote di avanzo del "fondone" o altri ristori specifici di entrata e di spesa, che dovevano essere inseriti quali "minori spese Covid" del 2021 e inseriti poi nell'avanzo di amministrazione tra le rispettive quote vincolate per legge o trasferimenti. Tali aspetti sono stati oggetto anche di specifici chiarimenti ministeriali, per i quali si rimanda alla Faq n. 44.

Il Comune di Borgo a Mozzano, in merito alla certificazione Covid-19 del 2021, ha dichiarato che *"la domanda posta non era relativa al 2021"*. Tale affermazione, di cui è difficile interpretare il significato, non permette di escludere che, nell'esercizio 2021, si siano verificate economie sugli impegni assunti nel 2020 e finanziati con risorse Covid.

Va inoltre segnalato che, oltre all'assenza delle informazioni sulle eventuali economie di spesa sull'esercizio 2021 a valere su impegni assunti 2020 e confluiti nel fondo pluriennale vincolato di tale esercizio, non è stata fornita la specifica attestazione circa la mancata iscrizione, tra le maggiori spese Covid del 2021, di quote di impegni assunti nel 2020, imputati al 2021 e finanziati con il fondo pluriennale vincolato sorto dalla competenza 2020.

L'assenza di un quadro completo sugli aspetti indagati dalla Sezione, rende non attendibile la certificazione stessa rispetto alla necessità anticipata in premessa, che era quella di misurare l'effetto prodotto dalla pandemia sui bilanci dell'ente e rendicontare, in base a questi, l'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica e, comunque, una non corretta definizione dei vincoli da risorse Covid a fine esercizio 2021.

Nessun elemento è stato fornito in sede di contraddittorio.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-19 dell'esercizio 2020 e 2021 anche spese di parte capitale finanziate con altre risorse del bilancio.

In base alle informazioni acquisite, gli interventi inseriti nella certificazione, pari a 8.045,00 euro nel 2020 e a 902,00 euro nel 2021, erano da ritenersi originariamente finanziati con risorse del

bilancio destinate o vincolate. Tali fonti di finanziamento, a seguito all'assegnazione delle risorse Covid, e in fase di rendicontazione, non apparivano ricostituite nella quota vincolata o destinata nel risultato di amministrazione.

Va precisato che, per la fattispecie appena riepilogata, nonostante le specifiche richieste istruttorie formulate dalla Sezione, l'ente ha fornito informazioni contrastanti e in parte non veritiere.

Nella risposta alla istruttoria originaria ha dichiarato infatti che *"non ricorre la fattispecie"*, nonostante, come detto, nella certificazione ministeriale fossero state inserite alcune spese in conto capitale. Alla successiva richiesta di chiarimenti, l'ente non ha fornito alcuna risposta.

Conseguentemente, nella nota di osservazione inviata all'ente ai fini del contraddittorio, si concludeva con la necessità di provvedere alla ricostituzione dei vincoli nel risultato di amministrazione 2020 e 2021 per le quote sopra riepilogate.

Considerato poi l'effetto trascinamento tra i due esercizi, l'avanzo vincolato o destinato del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 doveva considerarsi incrementato dell'importo complessivo di 8.947,00 euro.

Rispetto alla problematica appena esposta, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente ha affermato che la spesa inserita nella certificazione del 2020, pari a 8.045,00 euro, era stata finanziata da risorse di parte corrente destinate agli investimenti.

La stessa affermazione è stata resa poi per l'importo di 902,00 euro, inserito nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Al termine del controllo, e stante il diverso quadro rappresentato dall'ente nella fase del contraddittorio, la Sezione ritiene accoglibili le argomentazioni dell'ente, considerando non necessaria la ricostituzione dei vincoli o della quota destinata dei risultati in esame.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali

dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

Tale aspetto, risultato dubbio nella fase istruttoria, è stato chiarito nella nota inviata ai fini del contraddittorio, ove l'ente ha affermato, anche se con una formulazione non univoca ma comunque ritenuta utile per la fattispecie in esame, che *"con riferimento alle somme derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui, si precisa che l'ente non ha provveduto all'esercizio di tale facoltà, relativamente ai mutui contratti con CDP"*.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP..

L'attività istruttoria, che è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia aderito all'accordo quadro tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei mutui e se, in base a tale procedura, si sia registrato un avanzo economico dell'esercizio 2020, da destinare all'emergenza pandemica, per il Comune di Borgo a Mozzano non ha restituito un quadro esaustivo per la fattispecie esaminata.

Nella nota di risposta all'istruttoria, infatti, l'ente non ha fornito elementi di dettaglio, limitandosi ad attestare che *"non sono stati registratiavanzi economici da destinare a spese rientranti nell'emergenza pandemica"*.

Affermazione, questa, che non escludeva la realizzazione effettiva delle suddette economie.

Con l'invio della nota di osservazione, necessaria per attivare la fase del contraddittorio, è stato chiesto all'ente di fornire chiarimenti e ogni elemento utile all'esame della fattispecie rappresentata e degli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

Nella fase del contraddittorio l'ente ha affermato di aver *"provveduto alla sospensione della quota capitale dei mutui contratti con istituti di credito privati, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, d.l. n. 78 del 2015"*.

Nessun elemento ulteriore è stato fornito circa le economie realizzate dalle operazioni in oggetto, dei relativi costi, e della destinazione delle risorse nei bilanci di esercizio. In merito a tale ultimo aspetto, considerato il richiamo al d.l. n. 78 del 2015, si deve dedurre che l'ente abbia finalizzato le suddette economie ad interventi non connessi all'emergenza pandemica.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

L'ente non ha fornito alcuna risposta alla nota istruttoria integrativa, rendendo questo aspetto di analisi del tutto privo degli elementi di valutazione necessari.

Nonostante la Sezione abbia sollecitato una risposta su questo tema anche nella nota inviata ai fini del contraddittorio, nessun elemento ulteriore è stato fornito dall'ente nella fase conclusiva del controllo, rendendo impraticabile qualsiasi valutazione in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

In merito a tale aspetto l'ente non ha fornito alcuna risposta alla nota istruttoria. Anche la valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse emergenziali risulta pertanto pregiudicata.

Dall'analisi effettuata più in generale sulle risorse affluite al bilancio è emersa la mancata evidenziazione delle stesse nel modello A/2 allegato ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021.

Va rilevato, infatti, quale aspetto problematico emerso per tutte le contribuzioni percepite durante l'emergenza pandemica, e quindi anche per le risorse di cui sopra, che l'ente ha valorizzato le diverse voci nel prospetto A/2 solo per i contributi che hanno determinato, al termine dell'esercizio, quote da vincolare nel risultato di amministrazione per effetto del mancato integrale impiego delle risorse affluite al bilancio. Le risorse vincolate che nell'esercizio sono state interamente impiegate non trovano dunque evidenza nel prospetto allegato al rendiconto 2020 e 2021. Tali considerazioni valgono anche per i contributi ricevuti nel 2020 e 2021 a titolo di ristoro specifico di spesa.

Questa metodologia, che deve intendersi non corretta in via generale, ha determinato la necessità

di condurre approfondimenti ulteriori sulle risorse vincolate percepite dall'ente e sul loro integrale impiego. Istruttoria che non ha avuto riscontro, impedendo la definizione di un quadro completo sulla effettiva acquisizione di risorse ulteriori rispetto a quelle da rendicontare con la certificazione e sul loro concreto impiego.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente si è limitato a fornire alcune sintetiche informazioni riguardanti la fattispecie in esame. Ha infatti riferito di aver ricevuto un "finanziamento MIUR per l'adeguamento-adattamento funzionale spazi e aule didattiche per emergenza sanitaria Covid" e trasferimenti liberali da cittadini e imprese. In entrambi i casi, afferma l'ente, le risorse ricevute sono state interamente impiegate nell'esercizio e quindi nessun vincolo è stato costituito a fine esercizio.

Nessun elemento di dettaglio è stato fornito in relazione agli effettivi impieghi delle risorse in oggetto (e alla loro attinenza con l'emergenza pandemica) e nessuna indicazione è stata fornita circa l'esclusione delle suddette spese dalla certificazione ministeriale.

La valutazione circa il quadro complessivo delle risorse emergenziali, del loro utilizzo o eventuale vincolo a fine esercizio, risulta pertanto non pienamente assolta al termine del controllo.

- **Ipotesi di sovrapposizione con la certificazione: le stesse spese finanziate con i trasferimenti "ulteriori" sono state inserite nella certificazione ministeriale. Duplicazione nell'utilizzo.**

Nella fase istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o dai soggetti privati per fronteggiare l'emergenza Covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto di indicare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

Per gli aspetti richiamati nel punto che precede, stante l'assenza degli elementi richiesti, nessuna valutazione può essere condotta circa l'eventuale inclusione delle suddette spese nella certificazione ministeriale.

Inoltre, la scarsa capacità di ricostruzione degli elementi rilevanti per la certificazione ministeriale, dimostrata nella fase istruttoria, impone in questa fase di non escludere che la sovrapposizione sopra richiamata sia effettivamente avvenuta.

In tale evenienza, l'ente avrebbe di fatto duplicato il finanziamento di tali spese poiché le stesse risulterebbero coperte sia mediante il fondo per le funzioni fondamentali destinato proprio a coprire anche tutte le maggiori spese Covid sia mediante altri contributi ricevuti per specifici interventi rientranti nell'emergenza pandemica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo e le diverse lacune informative rilevate nelle note acquisite agli atti, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria impone, invece, una rideterminazione degli avanzi, sempre collegati alla certificazione ministeriale, e derivanti dalla quota TARI ristorata nell'esercizio 2020 (da iscrivere tra i vincoli di legge al termine dell'esercizio 2020 e 2021 in misura pari a 195.430,00 euro) e dall'inserimento, nel modello Covid 2020, dei contratti per servizi continuativi del 2021 (da iscrivere tra i vincoli di legge al termine dell'esercizio 2020 e 2021 in misura pari a 18.274,00 euro).

Inoltre, l'esame istruttorio ha sollevato alcune perplessità sulla possibile realizzazione di risparmi di spesa per buoni pasto e lavoro straordinario imputabili all'emergenza pandemica, per i quali non è stato valorizzato nessun importo tra le minori spese Covid del 2021, oltre a incertezze sulla corretta esclusione, dalla certificazione ministeriale, delle spese finanziate con le ulteriori contribuzioni percepite nel contesto emergenziale.

Considerando che l'avanzo da "fondone", così come ulteriori componenti ad esso collegate quali la quota non impiegata della TARI ristorata sull'esercizio 2020, rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CAMAIORE (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Camaioire**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Camaioire**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 3.347.410,67 euro così suddivisi: 3.216.334,80 euro nel 2020 e 131.075,87 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 2.084.263,00 euro, così suddivisi: 1.163.050,00 euro nel 2020 e 921.213,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.457.642,66 euro, così suddivisi: 522.612,81 euro nel 2020 e 935.029,85 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto, nei due esercizi, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 130.000,00 euro e dalla Regione Toscana per 57.820,94 euro. Per quanto dichiarato in sede istruttoria, l'ente non ha ricevuto contribuzioni da altri soggetti pubblici o privati.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Camaioire per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 7.077.137,27 euro, di cui 6.889.316,33 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 187.820,94 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche statali e regionali.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.466.136,00	244.340,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.386.626,00	188.913,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	1.093.189,00	2.058.205,00
Saldo complessivo	-1.172.699,00	-1.624.952,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -1.172.699,00 euro nel 2020 e a -1.624.952,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riporta la sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti relative agli "altri vincoli", le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	2.519.424,47
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	657.824,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	3.177.248,47

In merito alla rappresentazione sopra riportata, oltre ad evidenziare l'errata allocazione delle voci di avanzo nella componente degli "altri vincoli" in luogo di quella corretta dei "vincoli da legge e principi contabili", occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari all'intero importo del fondo per le funzioni fondamentali ricevuto nell'esercizio (3.216.334,80 euro) e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva anche il vincolo da ristori specifici di spesa pari a 39.086,33 euro (e altre quote di cui si dirà successivamente) ancorché la dicitura riportata nel modello A/2 allegato al rendiconto 2020 riconduca la suddetta quota al "fondo statale Covid-19" dell'esercizio 2020.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli pari a zero come risultanti dal rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e delle quote da iscrivere in relazione al risparmio per lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	2.004.549,47	2.519.424,47	514.875,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	657.824,00	657.824,00	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	Non determinato	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.662.373,47	3.177.248,47	514.875,00

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da "fondone"

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata *«al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza»* (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo pari ad 3.216.334,80 euro a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Dal modello "Certif. Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo e pari a -1.172.699,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 2.004.549,47 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m. e i., e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif. Covid-19 del 2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA "FONDONE" 2020	
Fondo funzioni fondamentali percepito	3.216.334,80
Saldo complessivo	-1.172.699,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	39.086,33
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	2.004.549,47

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2020. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali nel 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		3.216.334,80
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-1.466.136,00
Differenziale sull'entrata		1.750.198,80
Minori spese Covid		1.386.626,00
Maggiori spese inserite in certificazione	1.615.803,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa</i>	<i>483.526,48</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone"		- 1.132.276,52
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		2.004.548,28

Per quanto detto, considerati i contributi trasferiti e il saldo della certificazione, l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 2.004.549,47 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha invece inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione (partizione degli "altri vincoli") l'intero importo del fondo per le funzioni fondamentali ricevuto nell'esercizio (3.216.334,80 euro), che ricomprende, in base alla ricostruzione fatta, la quota strettamente legata al "fondone" pari a 2.519.424,47 euro, oltre alla quota non impiegata della TARI e del vincolo da ristori specifici di spesa pari a 39.086,33 euro.

In merito al diverso calcolo dell'avanzo da "fondone", e alla sua iscrizione nel risultato di amministrazione 2020, nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato la scelta di costituire un maggiore vincolo, da regolare successivamente in base anche alle eventuali osservazioni formulate in sede di controllo.

B. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa e quindi all'assenza di trasferimenti e accertamenti propri per tale risorsa del bilancio.

C. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2021 dei contratti di servizio continuativi".

Nel caso di specie, non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2020, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Per quanto attiene alle altre voci del prospetto sopra indicato va evidenziato che l'assenza di quote di avanzo derivanti dal risparmio di buoni pasto trova coerenza nella valorizzazione dei risparmi di spesa presente nella certificazione ministeriale, ove l'importo di 7.766,00 euro sembra

riferibile, in base agli elementi forniti nelle risposte istruttorie, proprio ai risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto al personale in servizio.

Nessun elemento è stato invece fornito circa gli effettivi risparmi sulla spesa del personale dovuti alla riduzione del lavoro straordinario. A riguardo va detto che l'ente era chiamato a rilevare i suddetti risparmi sulla spesa del personale nella certificazione ministeriale, poiché gli stessi avrebbero dovuto contribuire alla compensazione delle maggiori spese Covid dell'esercizio 2020. In alternativa, in base alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), l'ente avrebbe potuto destinare i risparmi da lavoro straordinario alla contrattazione decentrata dell'esercizio successivo, nel qual caso le risorse non impiegate nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto trovare specifica allocazione tra i vincoli del risultato di amministrazione 2020.

In merito a tale fattispecie, nella nota di risposta al contraddittorio, l'ente ha dichiarato che questa voce di spesa non ha avuto riduzioni significative negli anni oggetto di rilevazione, in quanto la minore operatività di alcuni uffici amministrativi è stata sostanzialmente compensata dal maggior carico di altre categorie di personale. Tutto questo, afferma l'ente, anche tenendo conto della difficoltà di fare riferimento ad un valore standard per quanto riguarda il lavoro straordinario, date le ordinarie fluttuazioni tra annualità.

Per quanto emerso dall'istruttoria e considerata la genericità degli elementi forniti nel contraddittorio non è possibile valutare il corretto operare dell'ente rispetto alla determinazione dei risparmi di spesa derivanti dall'emergenza pandemica, considerato che, alla mancata valorizzazione di tali voci tra le minori spese Covid, si affianca una consistente riduzione della spesa per retribuzioni, pari a 205.927,00 euro nel raffronto tra gli impegni del 2020 e quelli ante pandemia del 2019.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti riferite ad "altri vincoli" del rendiconto di gestione 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	803.089,67
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	657.824,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.460.913,67

In merito alla rappresentazione sopra riportata, oltre ad evidenziare l'errata allocazione delle voci di avanzo nella componente degli "altri vincoli" in luogo di quella corretta dei "vincoli da legge e principi contabili, occorre precisare che l'importo complessivamente iscritto dall'ente in

tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari 1.500.000,00 euro e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva anche il vincolo da ristori specifici di spesa pari a 39.086,33 euro, ancorché la dicitura riportata nel modello A/2 allegato al rendiconto 2021 riconduca la suddetta quota al "fondo per le funzioni fondamentali" del 2020 e 2021. Va poi detto che, nella medesima partizione del risultato di amministrazione, è stata inserita una ulteriore voce, qualificata come "fondo statale Covid-19" determinato in 220.086,34 euro al termine dell'esercizio e proveniente da un accertamento della competenza di pari importo. Rispetto a tale ulteriore vincolo non sono state fornite informazioni nelle note di risposta acquisite agli atti e nessun ulteriore contributo è pervenuto nella fase del contraddittorio.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli pari a zero accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, anche per l'esercizio 2021, alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali e delle quote da iscrivere in relazione al risparmio per lavoro straordinario, oltre ad alcuni elementi di dubbio relativi alla quota non impiegata per la TARI.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	471.587,01	803.089,67	331.502,66
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	657.824,00	657.824,00	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	Non determinato	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.129.411,01	1.460.913,67	331.502,66

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo. Per la descrizione della metodologia seguita si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo relativo al 2020.

AVANZO DA "FONDONE" 2021	
Fondo funzioni fondamentali percepito	131.075,87
Saldo complessivo	-1.624.952,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	39.086,33
Avanzo 2020	2.004.549,47
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	471.587,01

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2021. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		131.075,87
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		244.340,00
Differenziale sull'entrata		375.415,87
Minori spese Covid 2021		188.913,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	3.032.321,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	935.029,96	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>		
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-2.097.291,04
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021		-1.532.962,17
Saldo "fondone" 2020		2.004.548,28
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		471.586,11

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 471.587,01 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione (partizione degli "altri vincoli") l'importo pari 1.500.000,00 euro, che ricomprende, in base alla ricostruzione fatta, la quota strettamente legata al "fondone" pari a 803.089,67 euro, oltre alla quota non impiegata della TARI (657.824,00 euro) e il vincolo da ristori specifici di spesa pari a 39.086,33 euro. La dicitura riportata nel modello A/2 allegato al rendiconto 2021 riconduce la suddetta quota al "fondo per le funzioni fondamentali" del 2020 e 2021.

In merito al diverso calcolo dell'avanzo da "fondone", e della sua iscrizione nel risultato di amministrazione 2021, nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente conferma la scelta di

costituire un maggiore vincolo, da regolare successivamente in base anche alle eventuali osservazioni formulate in sede di controllo.

B. Utilizzo nel 2021 delle quote avanzate dal minor gettito TARI 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e ipotesi di inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

La Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Camaiore, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare nel 2020, l'importo di 1.057.824,00 euro. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Le spese finanziate con queste risorse non dovevano essere ricomprese nella sezione 2 del modello "Covid-19" tra le "maggiori spese sostenute", al fine di evitare la duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all'ente come restituzione della perdita di entrata, ad eccezione delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui agli artt. 112 e 112 bis d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. Faq Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11).

In base a quanto affermato dall'ente le spese relative al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020 non sono state inserite nella certificazione ministeriale di tale esercizio. Le quote non impiegate nell'esercizio, pari a 657.824,00 euro, sono state ricomprese nell'importo complessivo di 3.216.334,80 euro, iscritto tra le quote degli "altri vincoli" del risultato di amministrazione.

Con riferimento poi all'utilizzo di tali quote nell'esercizio 2021 non sono state fornite indicazioni specifiche, nonostante le richieste formulate in tal senso nella nota istruttoria integrativa. L'ente ha inviato, a riguardo, la proposta di delibera consiliare n. 2021/1606 del 23 giugno 2021 con la quale si prevedeva l'istituzione delle agevolazioni tariffarie del 2021 nei confronti delle utenze non domestiche. Agevolazioni da finanziare, in parte, anche con la quota avanzata a fine 2020 dalla parte del fondo ristorato per il minor gettito della TARI.

Nella citata nota di risposta l'ente ha fornito però chiarimenti circa la quota del 2021 (pari a 679.134,00 euro), interamente impiegata per le suddette agevolazioni tariffarie, specificando che le spese connesse a tali agevolazioni sono state erroneamente valorizzate tra i trasferimenti alle famiglie e non tra quelli relativi alle imprese. Errore di contabilizzazione che, però, non può ritenersi operato solo in sede di certificazione ministeriale ma piuttosto nelle registrazioni gestionali e di rendiconto dell'esercizio 2021. Peraltro, per questa voce di bilancio, le maggiori spese Covid inserite nella certificazione ministeriale sono indicate in misura pari a 1.471.716,00 euro, importo superiore alla variazione tra gli impegni del 2021 e quelli dell'esercizio 2019.

Circa le spese per agevolazioni tariffarie concesse nel 2021 a valere sull'avanzo prodotto dal mancato impiego delle risorse ristorate sul 2020 non sono stati dunque acquisiti, nella prima fase istruttoria, gli elementi richiesti e necessari per una completa valutazione del fenomeno. L'analisi ha permesso solo di evidenziare che la quota accertata a fine esercizio risulta tale da ricomprendere anche la quota TARI del 2020 eventualmente non impiegata sul 2021.

In tal senso è andata la ricostruzione operata dalla Sezione e rappresentata nella nota inviata ai fini del contraddittorio, ancorché nessuna dicitura specifica per "avanzo da TARI" a fine 2021 sia stata inserita dall'ente nel prospetto dimostrativo degli avanzi, di cui si è dato conto nella parte che precede.

Un ulteriore elemento che ha destato preoccupazione è legato al fatto che, dall'analisi degli importi inseriti nella certificazione in relazione alle maggiori spese Covid per trasferimenti alle famiglie (1.471.716,00 euro), nelle quali l'ente dichiara di aver inserito le spese per le agevolazioni tariffarie del 2021, appare superiore alla sommatoria tra la quota TARI del 2021 e quella avanzata dai trasferimenti del 2020.

Poiché negli atti istruttori risultava del tutto mancante ogni informazione sull'impiego dell'avanzo TARI del 2020, e di conseguenza anche la dichiarazione circa la corretta esclusione, dalle maggiori spese Covid, delle spese eventualmente sostenute per agevolazioni TARI del 2021 finanziate dall'avanzo del 2020, l'importo complessivo delle spese per trasferimenti alle famiglie conduceva a ritenere che, tra queste, fossero state impropriamente inserite le quote di agevolazioni del 2021 finanziate proprio con la quota ristorata per il minor gettito TARI del 2020.

Tale procedura, se confermata, sarebbe stata in aperto contrasto con la normativa e le disposizioni espresse dal Ministero, e avrebbe determinato una duplicazione nelle erogazioni dei fondi. L'intero importo del 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, infatti, risulterebbe utilizzato una prima volta per ristorare la perdita di gettito TARI stimata a livello ministeriale, e una seconda volta per finanziare le spese per agevolazioni tariffarie che l'ente ha effettivamente sostenuto.

Conseguentemente, si sarebbe dovuto procedere ad una rideterminazione dell'avanzo derivante dal fondo per le funzioni fondamentali, con un incremento di 657.824,00 euro al termine dell'esercizio 2021. Quota che, nell'attuale ricostruzione, è comunque ricompresa nell'avanzo vincolato complessivo costituito in relazione alle risorse Covid.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha formulato alcune osservazioni che sono risultate, tuttavia, di non agevole lettura. L'ente ha affermato, infatti, che nell'importo di 1.471.716,00 euro inserito nella certificazione ministeriale è ricompreso sia il dato delle agevolazioni Covid coperte con i fondi 2021 (pari a 700.000,00 euro) che i contributi alle famiglie gestiti dall'Ufficio Sociale. Rispetto a tale ulteriore spesa non sono state specificate le fonti di finanziamento, peraltro non rinvenibili in altri ristori specifici percepiti dall'ente. Aspetto, questo, che rende comunque incerta la ricostruzione dell'avanzo operata ai fini del presente referto.

Da quanto affermato nella nota del contraddittorio sembra comunque potersi intendere che le agevolazioni tariffarie dell'esercizio 2021, finanziate dalla quota TARI dell'esercizio 2020, non sono state inserite nella certificazione 2021. Elemento, questo, deducibile in prevalenza dalla ulteriore dichiarazione resa dall'ente secondo la quale *"la somma residua al 31.12.2021 relativa alla perdita figurativa TARI 2020 è pari sempre a 657.824 euro"* e che *"tale somma è stata considerata nei conteggi dell'ente e troverà specifica evidenza con una "riclassificazione" dei fondi vincolati"*.

Nonostante la poca chiarezza delle risposte fornite in sede di contraddittorio, e gli ulteriori elementi incerti emersi dall'istruttoria, al termine del controllo si può concludere che la quota di 657.824,00 euro risulta vincolata a fine esercizio 2021, ancorché con una errata collocazione nei vincoli del risultato di amministrazione e che, quindi, per tale fattispecie non si è verificata una errata iscrizione delle spese nella certificazione ministeriale. Resta tuttavia dubbia la quantificazione delle maggiori spese Covid rendicontate nella voce relativa ai "trasferimenti alle famiglie".

L'ente dovrà comunque provvedere ad una verifica delle criticità emerse e alla corretta riallocazione delle voci nella pertinente partizione del risultato di amministrazione.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato, anche per l'esercizio 2021, che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi sul fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata per la componente derivante dalla certificazione della “quota 2022 dei contratti di servizio continuativi” non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2021, corrispondentemente all’assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Per quanto attiene alle altre voci del prospetto sopra indicato va evidenziato che l’assenza di quote di avanzo derivanti dal risparmio di buoni pasto trova coerenza nella valorizzazione dei risparmi di spesa presente nella certificazione ministeriale, ove l’importo di 14.479,00 euro sembra riferibile, in base agli elementi forniti nelle risposte istruttorie, anche ai risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto al personale in servizio.

Nessun elemento è stato invece fornito, come per l’esercizio 2020, circa gli effettivi risparmi sulla spesa del personale dovuti alla riduzione del lavoro straordinario. In assenza della valorizzazione dei risparmi nella certificazione ministeriale, l’ente avrebbe dovuto costituire specifico vincolo nel risultato di amministrazione, che allo stato degli atti appare mancante.

In merito al lavoro straordinario, nella nota di risposta al contraddittorio, l’ente fornito le stesse argomentazioni formulate per l’esercizio 2020, riferite al fatto che la voce di spesa per lo straordinario non ha avuto riduzioni significative negli anni oggetto di rilevazione, in quanto la minore operatività di alcuni uffici amministrativi è stata sostanzialmente compensata dal maggior carico di altre categorie di personale.

Vanno quindi richiamati, anche per l’esercizio 2021, gli elementi di incertezza emersi dall’istruttoria e la genericità delle osservazioni formulate nel contraddittorio, in virtù dei quali non è possibile valutare il corretto operare dell’ente rispetto alla determinazione dei risparmi di spesa derivanti dall’emergenza pandemica.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all’emergenza pandemica, ha realizzato un avanzo per le seguenti voci e relative somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	39.086,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	39.086,00

L’effettiva collocazione di tale importo vincolato tra le componenti del risultato di amministrazione appare da ricondurre alla quota derivante da “altri vincoli” e indicata, in termini descrittivi, come avanzo da fondo per le funzioni fondamentali, nel 2020 pari a complessivi 3.216.334,80 euro e nel 2021 pari a complessivi 1.500.000,00 euro. Nelle note di risposta all’istruttoria l’ente ha fornito spiegazioni contrastanti, talvolta indicando l’iscrizione del suddetto avanzo tra le

voci relative ai trasferimenti (dichiarazione, questa, che non trova conferma nei dati di rendiconto) e, in seconda battuta, confermandone l'allocazione in modo cumulato rispetto agli importi non impiegati per il "fondone".

Ai fini della presente ricostruzione istruttoria, oltre al fatto di evidenziare la contraddittorietà delle informazioni rese, l'importo dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego delle risorse ricevute a titolo di ristoro specifico di spesa per "Centri estivi e contrasto alla povertà educativa" è stato considerato come accertato nella partizione degli "altri vincoli" e impropriamente riferito alla quota non impiegata del fondo per le funzioni fondamentali. Aspetti, entrambi, che devono essere segnalati quale irregolarità nell'accertamento del risultato di amministrazione, al quale si unisce la mancata valorizzazione, nel modello A/2 allegato al rendiconto, delle restanti risorse percepite quale "Ristoro specifico di spesa" e interamente impiegate nel corso della gestione.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità nella quantificazione della suddetta quota di avanzo, conducendo alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha realizzato un avanzo per le seguenti voci e relative somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	39.086,33
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	39.086,33

Come evidenziato per l'esercizio 2020, l'effettiva collocazione di tale importo vincolato tra le componenti del risultato di amministrazione appare ricompreso nella quota derivante da "altri vincoli" e indicata, in termini descrittivi, come avanzo da fondo per le funzioni fondamentali (nel 2020 pari a complessivi 3.216.334,80 euro e nel 2021 pari a complessivi 1.500.000,00 euro).

Anche per questo esercizio valgono le stesse considerazioni espresse per l'esercizio 2020 circa la non corretta contabilizzazione delle somme acquisite al bilancio e non interamente impiegate per le spese connesse ai centri estivi e, in generale, la mancata corretta evidenziazione, nel modello A/2 allegato al rendiconto 2021, di tutte le risorse percepite a titolo di ristoro specifico di spesa.

In riferimento alla specificità dell'esercizio 2021 va anche osservato che la quota di avanzo derivante dal ristoro specifico di spesa per i centri estivi del 2020 non risulta correttamente indicato nel modello Certif. 2019 dell'esercizio 2021, ove la quota in oggetto risulterebbe non avanzata a fine esercizio. Elemento, questo, che oltre a costituire una irregolarità della certificazione ministeriale, potrebbe aver determinato una diversa regolazione finale da parte del ministero rispetto agli effettivi dati del rendiconto di gestione.

Gli elementi acquisiti e l'analisi condotta in sede istruttoria non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità nella quantificazione della suddetta quota di avanzo, conducendo alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione 2021.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Camaiore ha segnalato che nell'esercizio 2021 si sono verificate economie sugli impegni assunti nel 2020 e finanziati con risorse Covid di "importo trascurabile, inferiore complessivamente a 1.500 euro".

Le attestazioni dell'ente, dunque, si sono limitate a confermare la realizzazione di economie di spesa al termine dell'esercizio 2021, senza tuttavia darne una quantificazione specifica e fornire i riferimenti delle entrate sulle quali le stesse hanno impattato, generando quote di avanzo che, allo stato degli atti, non appaiono iscritte nel risultato di amministrazione. Nessuna indicazione è stata poi fornita in ordine all'inserimento di tali economie quali minori spese della certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Va inoltre segnalato che nessuna informazione è stata fornita circa le eventuali registrazioni di economie di spesa sull'esercizio 2021 a valere su impegni assunti 2020 e confluiti nel fondo pluriennale vincolato di tale esercizio, così come non è stata fornita la specifica attestazione circa la mancata iscrizione, tra le maggiori spese Covid del 2021, di quote di impegni assunti nel 2020, imputati al 2021 e finanziati con il fondo pluriennale vincolato sorto dalla competenza 2020.

L'assenza di tali informazioni, unitamente alla mancata rilevazione delle economie di impegno ai fini della certificazione ministeriale e della determinazione dei vincoli a fine esercizio, rende non attendibile la certificazione stessa rispetto alla necessità di misurare l'effetto prodotto dalla pandemia sui bilanci dell'ente e rendicontare, in base a questi, l'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica e, comunque, una non corretta definizione dei vincoli da risorse Covid a fine esercizio 2021.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito a riguardo nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto alla fattispecie sopra riportata e alle possibili ricadute sulla determinazione dei vincoli del rendiconto 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-19 dell'esercizio 2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e che, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione. Le quote che non appaiono ri-vincolate sono le seguenti:

Maggiori vincoli derivanti dalle spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale, originariamente finanziate da risorse vincolate o destinate e non ricostituite a termine dell'esercizio	
Rendiconto 2020	EURO
Spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale 2020	138.923,00
Rendiconto 2021	EURO
Spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale 2020	138.923,00

Va precisato che, in merito alle spese di parte capitale inserite nella certificazione 2020 (fenomeno non presente nel 2021), l'ente ha fornito informazioni contrastanti e in parte non veritiere.

Nella risposta alla istruttoria originaria l'ente ha affermato che *"nella certificazione ministeriale sono state inserite alcune spese in conto capitale, come previsto dalle istruzioni ministeriali"*, precisando che *"non si è provveduto ad alcuna sostituzione del finanziamento originariamente previsto"*.

Alla successiva richiesta di chiarimenti, specificamente orientata ad acquisire indicazioni circa le fonti di finanziamento originariamente destinate al sostenimento delle suddette spese, l'ente ha affermato che queste *"sono state coperte con risorse proprie dell'ente, senza utilizzare risorse del fondo Covid"*.

In merito a tali affermazioni va evidenziato che le risorse in questione, ancorché qualificabili come "proprie", potrebbero avere natura vincolata o destinata ad investimenti, cosa che imporrebbe comunque il loro collocamento, a fine esercizio, nelle componenti vincolate o destinate del risultato di amministrazione. In secondo luogo, va detto che l'inserimento delle spese di parte capitale nella certificazione ministeriale ha di fatto imposto una modifica delle fonti di finanziamento dato che, proprio in forza della certificazione, che ha valore di rendicontazione dell'utilizzo dei fondi Covid, le spese in oggetto devono ritenersi finanziate con le risorse emergenziali, a meno di una restituzione delle stesse attraverso l'accertamento di un avanzo da fondo funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata maggiore rispetto a quello risultante dalla certificazione.

Si ritiene, pertanto, che l'ente avrebbe dovuto vincolare l'importo di 138.923,00 euro nel risultato di amministrazione 2020, in assenza di una loro ri-destinazione alle finalità proprie nel corso della gestione. Cosa che l'ente attesta non essere avvenuta.

Per pari importo, stante l'effetto trascinamento, doveva essere incrementato l'avanzo vincolato o destinato del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

Considerato che nessun ulteriore elemento è stato fornito a riguardo nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto alla fattispecie sopra riportata la quantificazione dei vincoli del rendiconto 2020 e 2021 deve considerarsi rideterminata con un incremento pari a 138.923,00 euro.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 145.243,20 euro, che l'ente non ha utilizzato per il finanziamento di maggiori spese Covid e che, secondo le attestazioni rese nella fase istruttoria, sono *"confluite all'interno della quota di avanzo vincolato"*. Nella medesima nota di risposta l'ente ha aggiunto che *"pur non trovando una specifica collocazione nell'allegato A/2 sono ricompresi nell'importo di euro (..) vincolato per risorse Covid"*.

In merito a tale affermazione va detto che essa, pur trovando un riscontro quantitativo nell'importo inserito nella voce "altri vincoli" del risultato di amministrazione (pari a 3.216.334,80 euro nell'esercizio 2020 e a 1.500.000,00 euro nell'esercizio 2021), non trova una specifica conferma nelle attestazioni rese dall'ente circa la natura dei maggiori accantonamenti effettuati nella voce "altri vincoli", costituiti per ragioni prudenziali e collegati alla rendicontazione dei fondi Covid di cui alla certificazione ministeriale.

Si può dunque dedurre che l'ente abbia ricondotto il vincolo connesso alle economie da mutui non impiegate nell'esercizio al maggiore vincolo costituito sulle risorse Covid solo in una fase successiva, ovvero al momento dell'istruttoria condotta dalla Sezione sull'utilizzo dei fondi Covid e sugli adempimenti e obblighi complessivamente imposti dalla normativa emergenziale.

Ai fini del presente controllo, oltre al fatto di evidenziare la non corretta procedura seguita dall'ente in fase di rendicontazione, l'importo dell'avanzo derivante dal mancato impiego delle risorse rese libere dalla sospensione della quota capitale dei mutui contratti con Cassa DDPP è stato considerato come accertato nella partizione degli "altri vincoli" e impropriamente riferito alla quota non impiegata del fondo per le funzioni fondamentali. Aspetti, entrambi, che devono essere segnalati quale irregolarità nell'accertamento del risultato di amministrazione.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito a riguardo nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto alla fattispecie sopra riportata e alle possibili ricadute sulla determinazione dei vincoli del rendiconto 2021.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

In base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 1.100.000,00 euro, che l'ente ha utilizzato per finanziare spese correnti generali, che *"non sono state poi riportate in certificazione"*.

Ciò in forza della considerazione che le risorse rese libere dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui avvenuta nell'ambito dell'accordo quadro non avessero uno specifico vincolo di destinazione.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato la correttezza della propria interpretazione, precisando che, se un diverso orientamento a riguardo fosse emerso contestualmente alla gestione del bilancio, l'ente avrebbe potuto correttamente operare.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020)

doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19”* e *“di rilancio economico”*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. *“fondone”*, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Ai fini istruttori sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoiazione di mutui accessi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA. Non sono state segnalate operazioni analoghe per i mutui con istituti di credito privati.

L'amministrazione comunale ha indicato le posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 857.992,00 nel 2020 e a 332.975,00 euro per gli anni 2021 e 2022.

Nessuna informazione, invece, è stata fornita con riferimento al costo complessivo gravante sul bilancio dell'ente negli esercizi interessati dalle variazioni dei piani di ammortamento.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, le risorse rese libere dalle economie derivanti dalla rinegoiazione dei mutui sono state impiegate per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante, secondo l'interpretazione dell'ente, l'assenza su tali risorse di vincoli di destinazione impressi dal legislatore.

Infine, nonostante espressa richiesta, l'ente non ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito a riguardo nella fase del contraddittorio con

l'amministrazione controllata, rispetto alla fattispecie sopra riportata e alle possibili ricadute sulla determinazione dei vincoli del rendiconto 2021.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione ha inizialmente riferito di non aver beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di tali ulteriori contribuzioni.

Tale affermazione, nella fase istruttoria, è apparsa non veritiera poiché, dall'analisi condotta sul modello A/2 allegato al rendiconto 2020 e 2021, risultavano iscritte quote di avanzo riferibili a risorse connesse all'emergenza pandemica quali: FONDO PROTEZIONE CIVILE PER SOSTEGNO ALIMENTARE COVID-19 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO COVID-19 PROTEZIONE CIVILE RIF. CAP 9567 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE PER COVID-19 TRASFERIMENTO STATALE - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CENTRI ESTIVI RIF. CAP 5915 USCITA.

Gli elementi disponibili non hanno permesso una ricostruzione completa delle contribuzioni ricevute dall'ente nell'ambito dell'emergenza pandemica sia per la difficoltà di interpretazione delle voci presenti nei modelli A/2 allegati ai rendiconti 2020 e 2021, non facilmente riferibili alla fonte normativa o agli atti di attribuzione, sia per la dichiarata assenza, nei modelli stessi, di tutte le voci di entrata per le quali non sono stati realizzati avanzi a fine esercizio.

Anche la valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse emergenziali risulta pertanto pregiudicata.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato l'effettiva erogazione delle sopra richiamate risorse, precisando per ciascuna di esse che le correlate spese non sono state inserite nella certificazione ministeriale. Non viene però fornito il dettaglio delle risorse percepite e dei relativi utilizzi, o eventuali vincoli apposti sul risultato di amministrazione.

In base a quanto dichiarato nella nota di risposta, va inoltre evidenziato che la voce riferita al fondo per la protezione civile deve correttamente intendersi come derivante dal ristoro specifico di spesa per la "solidarietà alimentare". La sua inclusione nel prospetto A/2 con una diversa dicitura deve essere attribuita ad un errore materiale nella predisposizione del citato prospetto che, però, occorre ricordarlo, assume particolare rilievo, sottintendendo la non attendibilità degli atti del rendiconto.

Considerando gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, come rettificati in sede di contraddittorio, si rappresenta, di seguito, la sintesi dei dati acquisti in relazione alle ulteriori contribuzioni percepite dall'ente per l'emergenza pandemica, non ricomprese nella certificazione ministeriale, e per le quali l'ente attesta la non sovrapposizione con gli interventi di cui alla certificazione stessa.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	130.000,00	116.034,87	-	13.965,13
Trasferimento statale per Adeguamento e adattamento aule	130.000,00	116.034,87	-	13.965,13
da Regione	39.963,70	39.963,70	-	-
Trasferimento regionale lavoro straordinario della protezione civile	6.300,00	6.300,00	-	-
Trasferimento regionale per centri estivi	33.663,70	33.663,70	-	-
Totale	169.963,70	155.998,57	-	13.965,13

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	13.965,13	-	-	-	13.965,13
Trasferimento statale per Adeguamento e adattamento aule	13.965,13	-	-	-	13.965,13
da Regione	-	17.857,24	17.857,24	-	-
Trasferimento regionale lavoro straordinario della protezione civile	-	17.857,24	17.857,24	-	-
Totale	13.965,13	17.857,24	17.857,24	-	13.965,13

Nella fase istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o dai soggetti privati per fronteggiare l'emergenza Covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto all'ente di indicare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

La scarsa capacità di ricostruzione degli elementi rilevanti per la certificazione ministeriale, dimostrata nella fase istruttoria, ha imposto di non escludere che la sovrapposizione sopra richiamata fosse effettivamente avvenuta e, in tal senso, è stata formulata la nota di osservazione inviata all'ente ai fini del contraddittorio.

In merito a tale fattispecie, però, l'ente ha attestato che i contributi aggiuntivi percepiti nell'ambito emergenziale non sono stati inseriti tra le maggiori spese Covid di cui alla certificazione ministeriale, escludendo così la possibile sovrapposizione degli interventi finanziati con le diverse risorse Covid con quelli finanziati dal fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori specifici di entrata e di spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo e le particolari lacune informative delle

note acquisite agli atti e degli allegati al rendiconto, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati dall'ente con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria induce, invece, ad una diversa determinazione dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione con riferimento alle spese di parte capitale rendicontate sull'esercizio 2020 e 2021 a valere sui fondi emergenziali.

Conseguentemente deve considerarsi rideterminato l'avanzo di amministrazione vincolato e destinato dei due esercizi, per un importo complessivo pari a 138.923,00 euro al termine dell'esercizio 2021.

Alcuni dubbi permangono inoltre sulla corretta rendicontazione dei fondi emergenziali, con particolare riferimento alle maggiori spese Covid per "trasferimenti alle famiglie" e alle economie registrate sull'esercizio 2021 a valere sugli impegni assunti nel 2020 e finanziati con le risorse erogate per far fronte all'emergenza pandemica.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CAPANNORI (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Capannori**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Capannori**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 2.365.250,41 euro così suddivisi: 1.910.496,12 euro nel 2020 e 454.754,29 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 385.062,45 euro, così suddivisi: 186.621,00 euro nel 2020 e 198.441,45 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.502.658,09 euro, così suddivisi: 700.923,95 euro nel 2020 e 801.734,14 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto, per quanto è stato possibile ricostruire nel complesso iter istruttorio, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri/Regione per 25.399,12 euro, da altri enti pubblici (Asl - Regione Toscana) per 34.858,20 euro e da privati per 74.053,62 euro. Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Capannori per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 4.387.281,89 euro, di cui 4.252.970,95 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 134.310,94 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

La certificazione 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.561.610,00	-1.286.032,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.131.393,00	90.330,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	-107.911,00	494.717,00
Saldo complessivo	-1.322.306,00	-1.690.419,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -1.322.306,00 euro nel 2020 e a -1.690.419,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non del tutto esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti.

Particolarmente problematica è stata la ricostruzione degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio dell'ente. A tal fine la Sezione aveva richiesto la compilazione di un apposito prospetto (modello 2.G), nel quale l'ente avrebbe dovuto inserire gli impegni e le quote di FPV generato sulla competenza di ciascun esercizio con riferimento alle spese Covid, distinguendo le stesse in base alla diversa fonte di finanziamento di derivazione statale.

Il prospetto restituito dall'ente ha posto diverse problematiche interpretative che, con la successiva nota istruttoria, non hanno trovato soluzione e, per alcuni aspetti, si sono ulteriormente aggravate. Le difficoltà rilevate hanno impedito una puntuale ricostruzione negli utilizzi dei fondi e nell'analisi delle quote vincolate a fine esercizio.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito, a riguardo, nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riporta la sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta

la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	588.192,50
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo ⁽¹⁾	647.470,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.235.662,50
(1) Questo importo, nel modello A/2 allegato al rendiconto, risulta inserito cumulativamente all'avanzo da fondo per le funzioni fondamentali, per un totale di 1.235.662,12 euro.	

In merito alla rappresentazione sopra riportata occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari all'importo di 1.235.662,12 euro (suddiviso in due voci pari rispettivamente a 1.048.892,42 euro e a 186.769,70 euro) e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva sia il vincolo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali, pari a 588.192,50 euro, sia il vincolo derivante dalla quota del fondo ristorata per il minor gettito della TARI, pari a 647.470,00 euro, anch'essa non impiegata al termine dell'esercizio 2020. Nel modello A/2 allegato al rendiconto 2020 la dicitura utilizzata per il vincolo complessivamente apposto appare genericamente riferita al fondo per le funzioni fondamentali.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione (pari a zero per alcune voci).

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e delle quote da iscrivere in relazione al risparmio per lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	432.231,12	588.192,50	155.961,38
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	647.470,00	647.470,00	
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno			
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021			
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto			
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario			
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.079.701,12	1.235.662,50	155.961,38

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da "fondone"

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo pari ad 1.910.496,12 euro a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Dal modello "Certif. Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo e pari a -1.322.306,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 432.231,12 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m. e i., e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif. Covid-19 del 2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come

rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA "FONDONE" 2020	
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.910.496,12
Saldo complessivo	-1.322.306,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	155.959,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	432.231,12

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2020. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali nel 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		1.910.496,12
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-2.561.610,00
Differenziale sull'entrata		-651.113,88
Minori spese Covid		1.131.393,00
Maggiori spese inserite in certificazione	593.013,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa</i>	<i>544.964,70</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone"		-48.048,30
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		432.230,82

Per quanto detto, considerati i contributi trasferiti e il saldo della certificazione, l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 432.231,12 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha invece inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione l'importo di 1.235.662,50 euro, che ricomprende, in base alla ricostruzione fatta, la quota strettamente legata al "fondone" pari a 588.192,50 euro, oltre alla quota non impiegata della TARI 647.470,00 euro.

In merito al diverso calcolo dell'avanzo da "fondone", e alla sua iscrizione nel risultato di amministrazione 2020, nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente non ha fornito alcun elemento a supporto delle proprie determinazioni. Ciò che emerge, guardando al solo dato numerico, è che il differenziale tra i due valori (pari a 155.961,38 euro) è quasi uguale (salvo arrotondamenti) all'avanzo generato sui ristori specifici di spesa, di cui si dirà al successivo paragrafo 1.2.

Sempre con riferimento all'avanzo da "fondone" va infine precisato che l'analisi svolta dalla Sezione, che ha restituito il dato nei termini di cui alla precedente tabella (432.230,82 euro), trova tuttavia un limite nelle informazioni complessivamente rese circa le maggiori spese Covid inserite nella certificazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, infatti, tale dato è stato oggetto di

approfondimenti specifici che hanno restituito, però, un quadro non tutto esauriente al termine del controllo. A riguardo rilevano in particolare le problematiche legate alle maggiori spese Covid inserite nella certificazione ministeriale e alle spese effettivamente impegnate per le agevolazioni TARI nel 2021.

Gli elementi di dubbio sorti in sede istruttoria e non risolti al termine del controllo limitano in generale le valutazioni espresse sulla determinazione dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata al termine degli esercizi esaminati.

B. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa e quindi all'assenza di trasferimenti e accertamenti propri per tale risorsa del bilancio.

C. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2021 dei contratti di servizio continuativi".

Nel caso di specie, non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2020, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Con riferimento alla mancanza di quote di avanzo derivanti dal risparmio di buoni pasto questa, nella prima nota istruttoria, non trovava coerenza con l'assenza, nella certificazione ministeriale, di valori relativi alle minori spese Covid per il personale in servizio. La mancata valorizzazione dei risparmi per buoni pasto, infatti, era possibile nel caso in cui l'ente avesse optato per la destinazione di tali economie alla contrattazione decentrata dell'esercizio successivo, per la quale avrebbe dovuto costituire apposito vincolo nel risultato dell'esercizio 2020.

Nella nota di risposta integrativa all'istruttoria l'ente ha dichiarato che, negli anni oggetto di indagine, aveva attivato un servizio di mensa per i dipendenti. Cosa che aveva comportato la mancata erogazione dei buoni pasto negli esercizi in esame. La minore spesa del servizio di mensa dei dipendenti risulta dunque contabilizzata, ai fini della certificazione ministeriale, nell'ambito dei "contratti di servizio". L'ente non ha fornito una indicazione quantitativa del risparmio imputabile a questa voce di spesa del personale in servizio. Nessun ulteriore elemento, a riguardo, è stato fornito nella fase del contraddittorio.

Con riferimento ai risparmi di spesa dovuti alla riduzione del lavoro straordinario, nella prima fase istruttoria l'ente ha spiegato la mancata valorizzazione di tale voce affermando che gli stessi sono stati destinati al fondo per la contrattazione decentrata dell'anno successivo.

Anche se questa affermazione risultava coerente con l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma a 870, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nella nota inviata ai fini del contraddittorio è stato evidenziato che, a fronte di tale opzione, l'ente avrebbe dovuto costituire uno specifico vincolo nel risultato 2020 per l'importo delle risorse non impiegate nell'esercizio in esame e non valorizzate quali risparmi a valere sulle risorse erogate per l'emergenza pandemica. Quota che, con riferimento alle risorse della competenza 2020, non risultava costituita nel risultato

determinato a fine esercizio (unica voce compatibile con la fattispecie in esame indicava, infatti, un vincolo di 152.291,89 euro proveniente dagli esercizi precedenti al 2020).

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha affermato che l'importo dei risparmi sul lavoro straordinario, pari a 39.808,89 euro, non è stato inserito tra i vincoli del risultato di amministrazione poiché esso risulta conservato tra i residui di spesa dell'esercizio 2020.

Per quanto complessivamente emerso, anche se gli esiti del controllo non hanno condotto ad una rideterminazione dei vincoli in esame, vanno evidenziate le problematiche legate alla restituzione di informazioni, nel contesto istruttorio, non chiare ed esaurienti, oltre alle criticità connesse al mantenimento, in sede di rendiconto, di residui passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" e ristori specifici di entrata (<i>importo non fornito dall'ente</i>) ⁽¹⁾	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	-
⁽¹⁾ A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.	

In merito alla rappresentazione sopra riportata occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari a zero poiché, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, il calcolo dell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali ha restituito quale risultato finale un saldo negativo al termine dell'esercizio 2021. La determinazione di tale valore negativo nell'utilizzo del fondo non è stata fornita nel corso dell'istruttoria. L'assenza di quote riferibili alla TARI del 2020 è legata al loro integrale impiego nel corso dell'esercizio 2021, secondo quanto attestato dall'ente.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI 2020, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli pari a zero accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, anche per l'esercizio 2021, alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali (che sull'esercizio 2021 ha assunto valore negativo) e delle quote da iscrivere in relazione al risparmio sulla spesa per buoni pasto e lavoro straordinario, oltre ad alcuni elementi

di dubbio relativi all'impiego della quota TARI dell'esercizio 2021.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Saldo negativo da "fondone" e ristori specifici di entrata (importo non fornito dall'ente) ⁽¹⁾	-808.907,59	-	-808.907,59
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)		-	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno		-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022		-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021		-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto		-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario		-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	-808.907,59	-	-808.907,59
⁽¹⁾ L'avanzo accertato nel risultato di amministrazione 2021 è stato pari a zero stante il saldo complessivo negativo della certificazione ministeriale			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli/saldi di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata (che nel caso di specie ha assunto valore negativo), in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo. Per la descrizione della metodologia seguita si rimanda a quanto rappresentato nel paragrafo relativo all'esercizio 2020.

AVANZO DA "FONDONE" 2021	
Fondo funzioni fondamentali percepito	454.754,29
Saldo complessivo	-1.690.419,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	5.474,00
Avanzo 2020	432.231,12
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	-808.907,59

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttorio, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2021. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		454.754,29
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-1.286.032,00
Differenziale sull'entrata		-831.277,71
Minori spese Covid 2021		90.330,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	1.452.410,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	801.734,19	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	151.754,60	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-498.921,21
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021		-1.239.868,92
Saldo "fondone" 2020		432.230,82
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		-807.638,10

La differenza di calcolo tra i due metodi è da riferire alle indicazioni fornite circa le spese assunte nell'esercizio 2021 a valere sui ristori di spesa dell'esercizio 2020 relativi al fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020). Su queste voci, a fronte di impegni sul 2021 indicati per 47.570,51 euro, l'avanzo accertato a fine esercizio risulta pari a 2.523,00 euro anziché a 1.326,85 euro, importo pari, quest'ultimo, al differenziale tra la quota avanzata dal 2020 e quella effettivamente impiegata nel 2021 secondo l'indicazione fornita nel modello 2.G. Una ulteriore differenza è poi pari a -63,80 euro negli impieghi del 2021 per le quote relative ai centri estivi del 2020.

Come anticipato in premessa, la ricostruzione degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio di Capannori è stata particolarmente problematica stante la contraddittorietà delle informazioni rese e alcune errate rappresentazioni dei dati forniti nel prospetto 2.G richiesto nell'ambito del procedimento istruttorio.

In merito agli aspetti legati alla rappresentazione degli impegni assunti per le finalità emergenziali, così come per la ricostruzione del saldo negativo derivante dall'impiego del fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata, l'ente non ha fornito nessun elemento ulteriore né ha confermato la determinazione del saldo negativo nei termini sopra riportati.

Tale aspetto, per quanto non incida nella determinazione dei vincoli a fine esercizio 2021, costituisce un limite del presente controllo, anche in considerazione del fatto che il saldo negativo, al pari dell'avanzo da "fondone" e ristori di entrata, costituisce uno degli elementi su cui si basa la regolazione contabile disposta dal ministero.

B. Utilizzo nel 2021 delle quote avanzate dal minor gettito TARI 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e ipotesi di inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

La Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Capannori, quale valore

massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 647.470,00 euro. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Tali risorse, inoltre, non dovevano essere ricomprese nella sezione 2 del modello "Covid-19" tra le "maggiori spese sostenute", al fine di evitare la duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all'ente come ristoro della perdita di entrata, ad eccezione delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui agli artt. 112 e 112 bis d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. Faq Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11).

In base a quanto affermato dall'ente le risorse dell'esercizio 2020 non sono state impiegate per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020 e sono pertanto confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione, cumulativamente all'importo non impiegato del fondo per le funzioni fondamentali. Questo avanzo, sempre in base alle attestazioni rese, è stato impiegato nell'esercizio 2021 per la copertura di impegni di spesa in favore della ASCIT Servizi Ambientali Spa, a titolo di conguaglio del PEF 2020. Le relative spese non sono state inserite nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Tale ricostruzione ha trovato conferma nella risposta inviata ai fini del contraddittorio, ove l'ente ha fornito ulteriori elementi di dettaglio, segnalando che l'impiego, nel 2021, delle risorse TARI del 2020, in attuazione della delibera CC n. 138 del 2020, è avvenuto con determina 367 del 12 aprile 2021 mediante trasferimento a favore della società Ascit.

Con riferimento poi all'utilizzo delle somme percepite nell'esercizio 2021 nell'ambito del "Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", pari a 447.039,95 euro, sono state fornite indicazioni poco chiare. L'ente si è infatti limitato ad attestare l'impiego delle suddette risorse nell'ambito della determinazione dirigenziale n. 1035 del 17 settembre 2021 avente ad oggetto "Agevolazioni tariffarie ex art. 23-septies del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani - Impegno di spesa in favore di RetiAmbiente Spa degli importi di cui al fondo erogato con d.m. 24 giugno 2021" nel seguente modo: importo pari a 427.603,44 euro in favore di RetiAmbiente Spa e importo pari a 19.436,51 a favore della Provincia di Lucca a titolo di Tefa 5 per cento.

Stante la scarsa chiarezza degli elementi forniti in sede istruttoria, è stato ulteriormente chiesto all'ente di fornire una indicazione dettagliata dell'impiego delle risorse TARI affluite al bilancio negli esercizi 2020 e 2021, e di relazionare circa l'eventuale sovrapposizione tra i suddetti interventi e quelli, sempre relativi ad agevolazioni TARI, finanziati con le risorse liberate a seguito della sospensione della quota capitale dei mutui Cassa DD.PP., di cui si dirà nell'apposito paragrafo.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato la ricostruzione sopra riportata per la quota di 447.039,95 euro.

Circa le agevolazioni TARI finanziate con le economie da sospensione mutui (dichiarate in misura pari a 30.993,47 euro) l'ente ha attestato che *"tale misura è stata adottata in aggiunta rispetto al "fondone" 2020 e 2021, quindi in assenza di sovrapposizioni"* con quelle finanziate con il ristoro TARI del 2021.

Rispetto all'inserimento di queste spese nella certificazione ministeriale, l'ente non ha fornito alcun chiarimento specifico, anche se, a tale fine, si può ritenere rilevante l'attestazione sopra riportata.

Va però evidenziato che i dati segnalati in relazione alle agevolazioni TARI del 2021 finanziate con le economie da mutui (impegni indicati in soli 30.993 euro in favore del soggetto gestore società Ascit) appaiono incongruenti con la segnalazione fatta a tale riguardo nella risposta all'istruttoria. In tale sede, infatti, come si dirà meglio nello specifico paragrafo, l'ente ha indicato in 607.054,29 euro le economie derivanti dalla sospensione della rata dei mutui Cassa DD.PP., interamente impiegati, nel 2021, per quanto si è potuto dedurre dalle affermazioni rese, per il finanziamento di *"un intervento di riduzione della parte fissa della TARI per le utenze non domestiche a valere sul Pef 2020"*.

L'ente dovrà quindi provvedere ad una verifica delle criticità emerse e alla corretta riallocazione delle voci nella pertinente partizione del risultato di amministrazione.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato, anche per l'esercizio 2021, che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi sul fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata per la componente derivante dalla certificazione della "quota 2022 dei contratti di servizio continuativi" non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2021, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Per quanto attiene alle altre fattispecie di vincolo che potevano generarsi dal "fondone" va evidenziato che, nella fase istruttoria, l'assenza di quote di avanzo derivanti dal risparmio di buoni pasto (del quale l'ente non aveva comunque fornito una misura), era stato messo in relazione con l'asserita valorizzazione delle minori spese della certificazione ministeriale presenti nelle prestazioni di servizi.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, però, tale conclusione è stata smentita. L'ente ha infatti dichiarato, in tale sede, che nel 2021 *"non ha avuto alcuna minore spesa dovuta all'emergenza pandemica da Covid 19 né per riduzione di lavoro straordinario né per riduzione del servizio mensa"*.

Con riferimento poi alle spese di personale per le prestazioni di lavoro straordinario, dall'esame della certificazione ministeriale relativa al 2021 (Modello Certif. Covid-19/2021) era emersa l'assenza di minori spese conseguenti all'emergenza Covid.

Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid, ha specificato, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione dovevano costituire quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

Agli enti, dunque, era offerta la possibilità, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa Covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

A seguito di specifico approfondimento istruttorio, l'ente ha attestato che le minori spese per straordinario dell'anno 2021 sono confluite nel fondo delle risorse decentrate dell'esercizio 2022, e spese in tale annualità. Ciò spiegava, nelle intenzioni dell'ente, la mancata valorizzazione, nella certificazione ministeriale, di minori spese Covid connesse al risparmio per il lavoro straordinario del personale in servizio.

Dall'analisi dei dati di rendiconto, tuttavia, non risultavano costituite specifiche quote di avanzo vincolato con riferimento ai risparmi di spesa per lavoro straordinario.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, come già detto nella sezione che precede, sono stati forniti chiarimenti utili a risolvere le problematiche emerse sull'esercizio 2020.

Con riferimento all'esercizio 2021, invece, l'ente ha contraddetto le proprie precedenti dichiarazioni, affermando che *"non ha avuto alcuna minore spesa dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19 né per riduzione di lavoro straordinario né per riduzione del servizio mensa"*.

Quanto dichiarato, dunque, oltre a fare emergere un significativo problema di carattere informativo, connesso alla formulazione di risposte istruttorie non puntuali e addirittura contrastanti tra loro, impone di concludere che, solo sull'esercizio 2020, sono stati registrati risparmi di spesa imputabili all'emergenza pandemica.

Aspetto di per sé problematico, considerato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego, che assume particolare rilevanza, nel caso di specie, stante l'adozione di metodologie contabili non corrette quale quella segnalata sull'esercizio 2020 e relativa al mantenimento di residui passivi non supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute. La modalità operativa seguita, unita alla contraddittorietà delle informazioni rese, desta particolari dubbi sulla correttezza dell'operato dell'ente, legati soprattutto alle modalità operative seguite per la "rendicontazione" dell'impiego dei fondi emergenziali.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	2.942,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	48.897,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	1.837,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	102.283,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	155.959,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di

amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 37 del 2020)	2.942,00
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	2.523,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	-
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	-
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	5.474,00

La collocazione di tali importi vincolati è avvenuta correttamente tra le componenti del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti al termine dell'esercizio 2021. Per quanto attiene alle quote avanzate, nel 2020, dal fondo per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia locale queste risultano interamente impiegate nell'esercizio 2021 mentre, per le quote relative al trasferimento 2020 per i centri estivi (102.283,00 euro), l'ente ne ha attestato la restituzione al competente ministero.

Quanto invece ai ristori specifici di spesa erogati dallo Stato nell'esercizio 2021 l'ente ha dichiarato il loro integrale impiego nell'esercizio stesso.

Va però evidenziato che l'effettiva determinazione delle componenti vincolate derivanti dai ristori specifici di spesa è stata oggetto di approfondimenti istruttori, che tuttavia non hanno restituito un quadro chiaro ai fini del presente controllo. La verifica degli importi avanzati a fine esercizio, condotta raffrontando le risorse acquisite dall'ente e gli impegni assunti per le specifiche finalità di spesa, ha evidenziato, a fine esercizio 2021, un valore pari a 1.326,85 euro in relazione al fondo per la sanificazione degli ambienti e pari a -63,80 euro (cioè a dire che gli impieghi sono stati maggiori delle risorse accertate) per le risorse relative ai centri estivi e contrasto alla povertà educativa.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito dall'ente nella fase del contraddittorio.

Gli elementi acquisiti e l'analisi condotta in sede istruttoria, sebbene con i limiti sopra rappresentati, non hanno fatto emergere la necessità di una rideterminazione dei vincoli derivanti dai ristori specifici di spesa rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione 2021.

L'ente dovrà tuttavia verificare le suddette voci e provvedere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Capannori, in merito alla certificazione Covid-19 del 2020, ha precisato che non risulta *“siano state realizzate, nel corso dell’esercizio 2021, e rilevate in fase di riaccertamento dei residui, economie sugli impegni assunti nell’esercizio 2020 e certificati quali maggiori spese Covid di tale esercizio”*.

Rispetto a tali fattispecie non emergono dunque specifici profili di criticità. Va tuttavia richiamata l’attenzione dell’ente sulla rilevazione delle economie (sugli impegni e sul fondo pluriennale vincolato 2020 e 2021) negli esercizi successivi al 2021 e 2022, poiché in tutti i casi citati potrebbero generarsi quote di avanzo a valere sulle risorse Covid da vincolare nel risultato di amministrazione per la successiva restituzione.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L’ente non ha inserito nella certificazione Covid-19 del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell’esercizio precedente vincolato o destinato.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L’ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L’ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall’art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL’ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L’amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall’art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 607.054,29 euro, che l’ente non ha utilizzato per il finanziamento di maggiori spese Covid nell’esercizio 2020 e che, secondo le attestazioni rese nella fase istruttoria, sono *“confluite all’interno della quota di avanzo vincolato”*. Nella medesima nota di risposta l’ente ha aggiunto che tale importo è stato *“applicato nel corso della gestione dell’esercizio 2021 con deliberazione consiliare n. 99 del 28 luglio 2021 per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza epidemiologia da virus Covid-19. (...) In particolare, in un intervento di riduzione della parte fissa della TARI per utenze non domestiche a valere*

sul Pef 2020”.

In merito a tale affermazione, per quanto mancante dei necessari elementi di dettaglio, va detto che essa trova un riscontro quantitativo nell'importo inserito nella voce “altri vincoli” del risultato di amministrazione, pari a 1.515.949,16 euro nell'esercizio 2020 e a zero nell'esercizio 2021.

Nella nota di risposta sopra citata l'ente ha dichiarato anche l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla sospensione dei mutui e quelli rendicontati sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha aderito all'accordo quadro tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.. In base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 908.894,87 euro. Tale importo è confluito nella quota vincolata dell'avanzo 2020 (voce inserita negli “altri vincoli” cumulativamente alle economie di cui al punto precedente per importo complessivo pari a 1.515.949,16 euro) e, secondo le attestazioni rese, è stato applicato nel corso della gestione dell'esercizio 2021, con deliberazione n. 99 del 28 luglio 2021, senza vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 78 del 2015.

In merito a tale affermazione, per quanto mancante dei necessari elementi di dettaglio, va detto che essa trova un riscontro quantitativo nell'importo inserito nella voce “altri vincoli” del risultato di amministrazione, pari a 1.515.949,16 euro nell'esercizio 2020 e a zero nell'esercizio 2021.

Nella nota di risposta sopra citata l'ente ha dichiarato anche l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla sospensione dei mutui e quelli rendicontati sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

La Sezione, ritenendo non corrette le modalità di utilizzo disposte dall'ente per le risorse liberate dalle suddette economie (che secondo l'interpretazione sistematica delle norme di cui all'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e all'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 avrebbero dovuto essere destinate ad *“interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19”*), ha segnalato l'irregolarità con apposita nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio con l'amministrazione controllata.

In merito a tale segnalazione, collegata all'utilizzo, nel 2021, delle risorse rese libere nel corso dell'esercizio 2020 dalla sospensione delle rate dei mutui contratti la Cassa depositi e prestiti, l'ente ha dichiarato che l'economia di 908.894,87 euro non è stata impiegata per accrescere la capacità di spesa ma per *“riequilibrare il bilancio a causa dell'emergenza pandemica”*. Vengono poi indicati gli impieghi delle suddette risorse, tra i quali rientrano il finanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali per 552.757,61 euro e le spese di personale derivanti in particolare dal maggiore stanziamento dei rinnovi contrattuali per circa 250.000 euro. Secondo l'impostazione seguita dall'ente l'impiego delle risorse in esame sarebbe giustificato dalla necessità di compensare riduzioni prudenziali operate nello stanziamento definitivo dell'IMU per 411.159,59 euro e quello dell'addizionale IRPEF per 280.000 euro. A questo devono essere aggiunte maggiori spese per complessivi 150.000 euro. Almeno l'importo di 841.159,94 euro, secondo l'ente, sarebbe da considerare comunque correttamente impiegato.

Rispetto agli elementi forniti nella fase del contraddittorio va ribadita la mancanza di una diretta correlazione tra gli impieghi disposti dall'ente e le finalità proprie delle risorse liberate dalla riduzione del rimborso dei prestiti. Infatti, nel dettaglio fornito circa l'utilizzo concreto di dette risorse, vengono indicati interventi che non appaiono collegati all'emergenza pandemica. Gli unici

che posso ritenersi direttamente correlati ad essa sono quelli relativi all'incremento della spesa per la ristorazione scolastica (pari a 80.000 euro) e all'acquisto di strumentazioni informatiche necessarie per l'attivazione del lavoro agile in deroga, indispensabile per garantire la continuità dei servizi nel periodo della pandemia (70.000 euro).

Ne consegue che, in base all'analisi condotta dalla Sezione, il vincolo che l'ente avrebbe dovuto costituire al termine dell'esercizio 2020 e 2021 deve considerarsi pari a 758.894,87 euro.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Ai fini istruttori sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoiazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA. L'amministrazione comunale ha indicato l'entità delle posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 1.984.770,18 euro nel 2020. Non sono stati forniti i dati sulle economie realizzate nel 2021 e nelle successive annualità.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito, nonostante espressa richiesta, circa il costo complessivo gravante sul bilancio negli esercizi interessati dalla rimodulazione dei piani di ammortamento e sulla possibile sovrapposizione tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Va inoltre evidenziato che, secondo quanto attestato dall'ente, le risorse rese libere dalle economie derivanti dalla rinegoiazione dei mutui sono state impiegate per "consolidare gli equilibri di bilancio".

Nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto alla fattispecie sopra riportata e alle possibili ricadute sulla determinazione dei vincoli del rendiconto 2021 non sono stati forniti elementi ulteriori di valutazione del fenomeno e del suo impatto sul bilancio comunale.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione ha riferito di non aver beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali o regionali.

Ha segnalato solo le seguenti erogazioni liberali da parte di imprese e un contributo proveniente dalla ASL territoriale, come indicato nel prospetto che segue.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Altri enti pubblici	34.858,20	34.858,20	-	-
Contributo da azienda ASL per emergenza sanitaria Covid-19	34.858,20	34.858,20	-	-
da Privati	20.053,62	20.053,62	-	-
Erogazioni liberali da imprese (Società Acque Spa)	20.053,62	20.053,62	-	-
Totale	54.911,82	54.911,82	-	-

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta su queste voci non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità rispetto ai dati accertati nel risultato di gestione 2020. Per tali contribuzioni, infatti, l'ente ha fornito nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

Dall'analisi effettuata più in generale sulle risorse affluite al bilancio e inserite nel modello A/2 allegato ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 è emersa, però, una diversa situazione rispetto a quella rappresentata dall'ente. I fondi accertati e riferibili all'emergenza pandemica sono maggiori rispetto a quelli indicati nella risposta istruttoria e alcuni dei fondi in argomento non sono stati completamente utilizzati nell'anno in cui sono stati accertati, permanendo quali quote di avanzo dell'esercizio 2020 e 2021.

In base all'analisi condotta sul modello A/2 allegato al rendiconto 2020 e 2021, risultano iscritte quote di avanzo riferibili a risorse connesse all'emergenza pandemica come di seguito indicato:

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato/Regione	25.399,12	17.415,00	-	7.984,12
Trasferimenti per Emergenza Covid-19 – Assegnazione risorse per attivazione servizio spesa a domicilio (CAP. E 13483/02)	25.399,12	17.415,00	-	7.984,12
da Privati	27.000,00	-	-	27.000,00
Erogazioni liberali per donazioni e altre entrate da privati per finanziamento interventi sociali emergenza Covid-19	27.000,00	-	-	27.000,00
Totale	52.399,12	17.415,00	-	34.984,12

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato/Regione	7.984,12	-	-	-	7.984,12
Trasferimenti Emergenza Covid-19 – Assegnazione risorse per attivazione servizio spesa a domicilio (CAP. E 13483/02)	7.984,12	-	-	-	7.984,12
da Privati	27.000,00	27.000,00	45.570,00	-	8.430,00
Erogazioni liberali per donazioni e altre entrate da privati per finanziamento interventi sociali emergenza Covid-19	27.000,00	27.000,00	45.570,00	-	8.430,00
Totale	34.984,12	27.000,00	45.570,00	-	16.414,12

In base all'analisi condotta sul modello A/2 allegato al rendiconto 2020 e 2021, risultano inoltre iscritte altre voci di entrata e quote di avanzo riferibili a risorse che potrebbero, anche queste, derivare dall'emergenza pandemica.

L'attività istruttoria non ha permesso una ricostruzione completa delle contribuzioni ricevute dall'ente nel contesto emergenziale sia per la difficoltà di interpretazione delle voci presenti nei modelli A/2 allegati ai rendiconti 2020 e 2021, non facilmente riferibili alla fonte normativa o agli atti di attribuzione, sia per la dichiarata assenza di altre contribuzioni emergenziali oltre a quelle elencate dall'ente nella nota di risposta.

La valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse risulta pertanto pregiudicata.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito nella fase del contraddittorio.

- **Ipotesi di sovrapposizione con la certificazione: le stesse spese finanziate con i trasferimenti "ulteriori" potrebbero essere state inserite nella certificazione ministeriale generando una duplicazione nell'utilizzo.**

Nella fase istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta dallo Stato, dalla Regione, da altri soggetti pubblici o privati per fronteggiare l'emergenza Covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto agli enti di indicare se le spese afferenti

a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

Per gli aspetti richiamati nel punto che precede, stante l'assenza di tutti gli elementi richiesti e necessari, nessuna valutazione può essere condotta circa l'eventuale inclusione delle suddette spese nella certificazione ministeriale.

Ciò ha imposto, al termine dell'istruttoria e nella fase del contraddittorio, di non escludere che la sovrapposizione sopra richiamata fosse effettivamente avvenuta.

In tale evenienza, l'ente avrebbe di fatto duplicato il finanziamento di tali spese poiché le stesse risulterebbero finanziate sia mediante il fondo per le funzioni fondamentali destinato proprio a coprire anche tutte le maggiori spese Covid sia mediante altri contributi ricevuti per specifici interventi rientranti nell'emergenza pandemica.

Nella fase del contraddittorio l'ente non ha fornito elementi di dettaglio sull'impiego delle risorse ulteriori sopra riepilogate, né ha escluso le possibili sovrapposizioni di questi con gli impegni di spesa inseriti nella certificazione ministeriale.

Aspetto, quest'ultimo, che conduce, al termine del controllo, ad una ipotesi di non attendibilità dei dati della certificazione ministeriale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo (in particolare sulla corretta determinazione del saldo negativo derivante dall'utilizzo del "fondone") e le diverse lacune informative rilevate sulle note acquisite agli atti, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria solleva, invece, alcune perplessità sulle spese per agevolazioni tariffarie TARI finanziate con le economie derivanti dalla sospensione della rata dei mutui Cassa DD.PP., per la loro possibile sovrapposizione con le politiche agevolative finanziate con le quote TARI ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali del 2020, e sulla possibile realizzazione di risparmi di spesa per buoni pasto e lavoro straordinario, per i quali non è stato valorizzato nessun importo tra le minori spese Covid del 2021.

Alcuni dubbi permangono inoltre sulla rendicontazione degli ulteriori fondi emergenziali, e sulla loro corretta esclusione dalla certificazione ministeriale.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Forte dei Marmi**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Forte dei Marmi**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 3.062.540,31 euro così suddivisi: 2.903.817,51 euro nel 2020 e 158.722,80 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.786.693,00 euro, così suddivisi: 813.492,00 euro nel 2020 e 973.201,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 679.175,00 euro, così suddivisi: 104.503,00 euro nel 2020 e 574.672,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri e da privati per i quali, tuttavia, non ha fornito il dato numerico né indicazioni sui relativi impieghi.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, considerando i dati emersi dall'istruttoria, a 5.528.408,31 euro, il cui importo, considerando l'assenza del dato numerico delle altre contribuzioni pubbliche e private, è riferito interamente ai trasferimenti provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.961.578,00	- 218.927,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	109.417,00	85.209,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	620.954,00	335.100,00
Saldo complessivo	- 2.473.115,00	- 468.818,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (- 2.473.115,00) che all'esercizio 2021 (-468.818,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	430.702,50
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	430.702,50

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone" (l'ente ha prodotto, in sede di controdeduzioni, un allegato A/2 di dettaglio nel quale è stato possibile effettuare la verifica), della Tari, alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero per i buoni pasto e il lavoro straordinario) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa e quindi all'assenza di trasferimenti e accertamenti propri per tale risorsa del bilancio.

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 e 2021 (Modello Certif-Covid19/2020 e 2021), non ha valorizzato le minori spese Covid relativamente ai risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e dalla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale. Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178/2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La FAQ n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid, specifica, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

Ne conseguiva la possibilità, offerta agli enti, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e minore remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

L'ente, a seguito di specifico approfondimento istruttorio, ha attestato che, in nessuno dei due esercizi, si è verificata una minore spesa di personale connessa all'emergenza Covid-19, nemmeno legata ai buoni pasto oppure allo straordinario, in quanto la percentuale di smart working è stata molto bassa.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	87.484,30
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	124.076,25
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	211.560,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, anche se il calcolo effettuato dalla Sezione, in merito all'avanzo da "fondone", risulta diverso rispetto al calcolo effettuato dall'ente.

Per quanto riguarda l'avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno, come segnalato dall'Ente in sede istruttoria e come argomentato per l'esercizio 2020, l'ente ha vincolato in avanzo di amministrazione l'intero importo del ristoro specifico accertato. Non ha registrato accertamenti a tale titolo in quanto l'ente ha disposto il rinvio al 2022 dell'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita inizialmente a decorrere dall'esercizio 2021.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha dichiarato di non aver registrato minori spese.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nel rendiconto 2020, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	33.123,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	33.123,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

L'ente ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE

FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. Le spese di parte capitale inserite come maggiori spese covid nella certificazione dell'esercizio 2020, per 41.112,00 euro, erano finanziate dal surplus di parte corrente. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e non ha utilizzato proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari ad 74.144,89 euro. In merito all'utilizzo l'ente ha reso due attestazioni contrastanti. In un primo momento ha riferito che tale risparmio di spesa è confluito nella quota libera del Risultato di Amministrazione. In sede di controdeduzione ha invece attestato l'utilizzo per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid 19.

Ad ogni buon conto, la Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale eventuale criticità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e/o ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia. In merito a tale aspetto l'ente ha fornito risposte lacunose alla nota istruttoria. Anche la valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse emergenziali risulta pertanto pregiudicata. Dall'analisi effettuata più in generale sulle risorse affluite al bilancio è emersa la mancata evidenziazione delle stesse nel modello A/2 allegato ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021. Nessun elemento di dettaglio è stato fornito in relazione agli effettivi impieghi delle risorse in oggetto (e alla loro attinenza con l'emergenza pandemica) e nessuna indicazione è stata fornita circa l'esclusione delle suddette spese dalla certificazione ministeriale. La valutazione circa il quadro complessivo delle risorse emergenziali, del loro utilizzo o eventuale vincolo a fine esercizio, risulta pertanto non pienamente assolta al termine del controllo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo e le lacune informative rilevate nelle note acquisite agli atti non impongono una rideterminazione dei vincoli a fine esercizio rispetto a quelli accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI LUCCA (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Lucca**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Lucca**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 14.165.735,30 euro così suddivisi: 10.489.331,34 euro nel 2020 e 3.676.403,96 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 3.882.376,90 euro così suddivisi: 1.836.198,56 euro nel 2020 e 2.046.178,34 euro nel 2021
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 3.445.687,72 euro, così suddivisi: 1.417.876,88 euro nel 2020 e a 2.027.810,84 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto, nei due esercizi, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 263.740,28 euro, dalla Regione Toscana per 415.863,38 euro, da altri enti pubblici per 33.497,55 euro e da privati per 154.840,53 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Lucca per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 22.361.741,66 euro, di cui 21.493.799,92 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed 867.941,74 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

In entrambi i casi, però, a seguito della definizione degli elementi richiesti nella certificazione ministeriale, si è resa necessaria una modifica dei risultati del rendiconto di gestione.

In particolare, con riferimento all'esercizio 2020, i dati della certificazione ministeriale hanno fatto emergere una quota non utilizzata del fondo per le funzioni fondamentali pari a 2.346.547,94 euro, in base alla quale è stato necessario modificare la quota vincolata nel risultato di amministrazione e conseguentemente la quota disponibile al termine dell'esercizio 2020.

Con riferimento invece all'esercizio 2021, la certificazione ministeriale è stata predisposta successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione, avvenuta con delibera del CC n. 67 del 19 maggio 2022. Secondo quanto attestato dall'ente nella risposta alla nota istruttoria, le risultanze della certificazione hanno però fatto emergere la necessità di vincolare quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali per l'importo di 443.753,57 euro, da destinare nell'esercizio 2022 al finanziamento dei contratti continuativi sottoscritti nel 2021 ma imputati al 2022. Inoltre, dalla predisposizione della certificazione ministeriale è emerso che le risorse assegnate nel 2020 a titolo di "fondone", non impiegate, e confluite nell'avanzo vincolato di tale esercizio per 2.346.547,94 euro, erano risultate interamente impiegate nell'esercizio 2021. Ciò rendeva non necessario il vincolo sull'esercizio 2021 originariamente apposto per 44.915,25 euro mentre sono risultate correttamente iscritte nel risultato di amministrazione le quote non impiegate dei ristori specifici di spesa, pari a 431.073,90 euro.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente si dimostra adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-11.337.744,00	-5.524.042,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	5.032.546,00	1.796.842,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.634.375,00	2.483.804,00
Saldo complessivo	-8.939.573,00	-6.211.004,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -8.939.573,00 euro nel 2020 e a -6.211.004,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti dei vincoli da legge e principi contabili, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	921.367,86
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo ⁽¹⁾	898.305,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021 ⁽¹⁾	526.875,08
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.346.547,94
⁽¹⁾ Gli importi, nel modello A/2 allegato al rendiconto, risultano inseriti cumulativamente all'avanzo da fondo per le funzioni fondamentali, per un totale di 2.346.547,94 euro.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che:

1. Il calcolo del vincolo da "fondone" (921.369,86 euro) è coerente con il valore ottenuto nell'analisi condotta in sede istruttoria, che si basa sui dati della certificazione ministeriale e quindi sull'importo delle entrate assegnate nell'esercizio, anche se non interamente accertate dall'ente. Nel caso in esame, infatti, va evidenziata la differenza (pari a 111.141,29 euro) esistente tra la quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS", assegnati a livello ministeriale e confluiti nella certificazione Covid (pari a 430.934,48 euro) e quella delle risorse accertate dall'ente nel rendiconto di gestione 2020 (pari a 319.793,19 euro). Rispetto a questo differenziale è stato richiesto all'ente di relazionare sulle modalità seguite per la determinazione del vincolo complessivo nel risultato di amministrazione.

Nella risposta alla nota istruttoria l'ente ha affermato che tale importo "è stato accertato e incassato nell'esercizio 2021 e che, pertanto, non ha concorso a determinare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020".

Tale affermazione non trova tuttavia riscontro nelle evidenze emerse dall'analisi istruttoria ove la quota non impiegata del "fondone" e altri ristori specifici di entrata è risultato pari a 921.370,34 euro, cioè al valore ottenuto considerando l'intero importo assegnato quale ristoro di entrata, pari a 1.836.198,56 euro, e non l'importo effettivamente accertato dall'ente e pari a 1.725.057,27 euro. Questo aspetto, che verrà ripreso con riferimento all'esercizio 2021, ha creato un disallineamento nella definizione del saldo negativo del fondo per le funzioni fondamentali al 31 dicembre 2021.

2. L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Più precisamente, rispetto all'importo complessivo di 1.006.319,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 809.974,00 euro e attraverso il "fondone" per ulteriori 130.101,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 66.244,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio

2020 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo e in parte ad interventi e iniziative in campo culturale. L'assenza di quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria, ancorché alcuni degli interventi, per come descritti nella nota di risposta, non appaiano strettamente riferibili al settore turistico.

Ciò detto, va però evidenziato che l'ente, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, non ha reso una espressa dichiarazione circa l'esclusione dei medesimi interventi dalle maggiori spese Covid della certificazione ministeriale. Fattispecie che, se presente, avrebbe determinato una duplicazione nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota ristorata a titolo di imposta di soggiorno, poiché le stesse entrate risulterebbero impiegate una prima volta per restituire la perdita di gettito sopportata dall'ente e una seconda volta per finanziare interventi qualificati come maggiori spese Covid ma di fatto coperti con l'imposta di soggiorno ristorata. In merito a tali aspetti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente non ha fornito indicazioni utili a chiarire l'accaduto, e ad escludere la possibile duplicazione nell'erogazione dei fondi di derivazione statale.

Occorre inoltre precisare che gli elementi appena riportati sono stati forniti nel corso dell'istruttoria, ma non sono desumibili dal modello A/2 allegato al rendiconto di gestione, poiché questo è stato non correttamente compilato dall'ente, riportando per le diverse fattispecie di vincolo soltanto le risorse che hanno generato avanzo a fine esercizio e non, come giustamente doveva avvenire, il complesso delle entrate vincolate acquisite al bilancio e la loro movimentazione in corso d'esercizio.

3. Con riferimento, invece, alle voci relative ai buoni pasto, non sono state inserite quote di avanzo nel prospetto A/2 del rendiconto in coerenza con la valorizzazione, tra le minori spese Covid 2020, dei risparmi di spesa realizzati sull'esercizio per 100.040,68 euro. Nella nota di risposta all'integrazione istruttoria l'ente ha riferito, a riguardo, che la stima del risparmio è stata effettuata, dall'ufficio personale, confrontando la spesa effettivamente impegnata con le previsioni di bilancio elaborate sulla base del dato storico ante Covid. Analogamente, con riferimento ai risparmi per lavoro straordinario, l'ente non ha costituito vincoli nel risultato di amministrazione poiché ha inserito l'importo di 72.685,71 euro tra le minori spese Covid valorizzate nella certificazione ministeriale. Anche in questo caso, secondo le attestazioni rese, l'importo dei risparmi è stato quantificato, dall'ufficio personale, confrontando la spesa effettivamente impegnata con le previsioni di bilancio, indicate in misura corrispondente al dato storico ante Covid. Di tali chiarimenti forniti nella integrazione alla fase istruttoria, si trova evidenza nella certificazione ministeriale, ove viene indicata una minore spesa Covid legata al personale per complessivi 173.408,00 euro.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti dei vincoli da legge e principi contabili al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" e ristori specifici di entrata (-3.135.715,92 euro) ⁽¹⁾	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (Contributo anno 2020)	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	443.753,57
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	443.753,57
⁽¹⁾ A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2021 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero, salvo la voce dei contratti continuativi 2021) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione del saldo negativo derivante dall'impiego del fondo per le funzioni fondamentali e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, per la parte derivante dall'esercizio 2020.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Saldo da "fondone" + ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	-2.044.303,70	-3.135.715,92	1.091.412,22
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (Contributo anno 2020)	-	-	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	443.753,57	443.753,57	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	3.751,50	-	- 3.751,50
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	447.505,07	443.753,57	- 3.751,50
⁽¹⁾ L'avanzo accertato nel risultato di amministrazione 2021 è stato pari a zero stante il saldo complessivo negativo della certificazione ministeriale			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione del saldo negativo derivante dall'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		3.676.403,96
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-5.524.042,00
Differenziale sull'entrata		-1.847.638,04
Minori spese Covid 2021		1.796.842,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021⁽¹⁾</i>		237.217,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	5.140.004,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	1.958.711,42	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	266.415,38	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-2.914.877,20
Saldo derivante dall'impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		-2.965.673,24
Avanzo "fondone" 2020		921.369,36
Saldo derivante dall'impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		-2.044.303,88
(1) L'importo delle economie di spesa registrate rispetto agli impegni assunti nel 2020 e inseriti nella certificazione (a valere sul fondo per le funzioni fondamentali) vengono diversamente indicate nei vari punti della risposta istruttoria in cui sono trattate.		

In merito alle valutazioni connesse all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali è stato chiesto all'ente di fornire il calcolo seguito e il valore determinato al termine dell'esercizio 2021 per il "saldo negativo" della certificazione Covid, considerando le risorse affluite al bilancio per il "fondone", i ristori di entrata e quelli specifici di spesa relativi all'esercizio 2021 nonché gli avanzi emersi dalla certificazione dell'esercizio 2020 per le rispettive tipologie di entrata.

Nella risposta alla nota istruttoria integrativa l'ente ha fornito un prospetto dimostrativo del calcolo del saldo negativo realizzato a fine 2021, evidenziando un valore finale pari al -3.135.715,92 euro. Tale dimostrazione ha evidenziato, però, una errata interpretazione delle regole della certificazione. Gli aspetti da considerare a riguardo sono diversi.

Innanzitutto, va detto che il saldo calcolato in sede istruttoria è pari a 2.044.303,70 euro (salvo arrotondamenti) poiché considera gli importi dei contributi statali in base alle assegnazioni ricevute e non agli accertamenti effettivamente iscritti in bilancio. Ciò determina un primo differenziale, pari a 447.577,48 euro, relativo ai "Ristori specifici di entrata per TOSAP-COSAP", assegnati sull'esercizio 2021 per 896.593,00 euro e accertati per 449.015,52 euro. Mentre nel caso della realizzazione di un saldo positivo, da cui sarebbe derivata la necessità di costituire un vincolo nel risultato di amministrazione, l'ente poteva optare per non iscrivere la quota non impiegata derivante

dal contributo assegnato e non registrato proprio in forza del mancato accertamento dell'entrata (come fatto sul 2020 per i ristori specifici di spesa), nella determinazione del saldo negativo l'ente avrebbe più propriamente dovuto considerare l'assegnazione complessiva del contributo e non solo la quota accertata. Ma, anche seguendo l'impostazione dell'ente (calcolare il saldo tenendo conto degli accertamenti effettivi) il dato corretto avrebbe dovuto essere pari a 2.491.880,75 euro. La differenza ulteriore che emerge nella ricostruzione dell'ente è dovuta a due differenti errori di calcolo:

1. Al saldo risultante dalla certificazione è stato sommato algebricamente l'importo di 111.141,29 euro (relativo a IMU 2020), al fine di tenere conto dell'importo assegnato nel 2020 ma accertato nel 2021 che, secondo gli intendimenti dell'ente, non sarebbe stato conteggiato nelle quote vincolate del 2020. Tale importo, però, era già compreso nell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata del 2020 quantificato in 921.369,86 euro, e con tale valore detratto dal saldo complessivo finale del fondo. Così facendo l'ente ha considerato due volte l'importo del suddetto avanzo (111.141,29 euro).
2. Non è stato considerato, nel calcolo dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, l'importo ristorato nell'esercizio 2021 per il minor gettito derivante dall'imposta di soggiorno pari a 754.976,19 euro.

La metodologia seguita dall'ente, diversa da quella utilizzata per il calcolo dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata dell'esercizio 2020, è presumibilmente legata ad una errata interpretazione delle istruzioni ministeriali, le quali chiedevano di apporre separatamente il vincolo relativo all'imposta di soggiorno, nel caso in cui questa non fosse risultata interamente impiegata per le finalità proprie dell'imposta in esame. Tale indicazione di procedura non doveva però comportare, parallelamente, l'esclusione della suddetta entrata dal calcolo complessivo dell'avanzo da "fondone". In questo modo, infatti, l'ente ha di fatto impiegato il fondo per le funzioni fondamentali anche per compensare il saldo negativo generato sull'imposta di soggiorno, a fronte del quale, però, ha ricevuto un ristoro specifico di entrata per pari importo.

Dalla ricostruzione appena riportata emerge dunque un non corretto calcolo del saldo negativo generato nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali. La differenza (complessivamente pari a 1.091.412,38 euro), dopo aver escluso l'importo legato al mancato accertamento del ristoro per TOSAP-COSAP di 447.577,48 euro, risulta pari a 643.834,90 euro, derivanti dal saldo algebrico tra l'importo di 111.141,29 euro (quota relativa al ristoro per IMU-IMI-IMIS del 2020, portata in aumento poiché accertata nel 2021 ma già compresa nell'avanzo del 2020), e l'importo di 754.976,19 euro (importo del ristoro specifico di entrata per imposta di soggiorno non opportunamente considerato nel calcolo del saldo finale del "fondone").

Per l'importo di 447.577,48 euro, come sopra detto, la discrasia emersa è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, i quali, come nel caso di specie, potevano non essere stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non aver generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Differenze che, è bene ribadirlo, dovranno trovare compensazione nel calcolo dei vincoli dell'esercizio successivo ove il minor accertamento del 2021, non avendo concorso alla determinazione del saldo negativo nel 2021, dovrà essere riconsiderato nella quantificazione delle quote vincolate finali del 2022. In tal senso sembra aver operato l'ente in esame.

Per l'importo invece di 643.834,90 euro, legato all'imposta di soggiorno (e al netto dell'errore emerso per l'importo di 111.141,29 euro), va ribadito il non corretto operare dell'ente nella definizione dei saldi derivanti dalla certificazione ministeriale.

Il Comune di Lucca, infatti, è risultato assegnatario, nel 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari a 754.976,19 euro.

Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

Il Comune di Lucca ha, tuttavia, tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche per il calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non è stata neutralizzata al fine di calcolare l'effettiva perdita di gettito da ristorare e contribuire, così, correttamente al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone" o del saldo negativo finale.

Ciò ha determinato una duplicazione dell'erogazione statale poiché a fronte del saldo negativo registrato per effetto del minore gettito 2021 rispetto al 2019, l'ente ha ricevuto quote del fondo per le funzioni fondamentali che vanno a replicare quelle già ristrate in modo specifico dallo Stato.

Per quanto complessivamente emerso, al termine del controllo i vincoli derivanti dal fondo per le funzioni fondamentali non devono essere rideterminati, sull'annualità 2021, stante il saldo negativo registrato da questo al termine dell'esercizio 2021 e l'integrale impiego delle ulteriori quote dell'esercizio 2020 costituite in relazione al ristoro della TARI dell'esercizio 2020 e alle quote di avanzo generate per i contratti continuativi, che risultano interamente utilizzate a fine dell'esercizio 2021.

L'ente dovrà tuttavia correttamente considerare la quantificazione del "saldo negativo" derivante dall'utilizzo del "fondone" + ristori specifici di entrata, da ritenersi rideterminato in -2.040.552,20 euro, poiché tale valore dovrà costituire la base per la corretta definizione delle quote residuali del fondo per le funzioni fondamentali a fine 2022.

A riguardo, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente ha affermato che, *"pur utilizzando la metodologia di calcolo della Sezione, le risultanze della certificazione Covid-19 per l'anno 2022 non cambiano né determinano una diversa quantificazione dei vincoli del risultato di amministrazione"*.

Infatti, a seguito dei nuovi conteggi, l'esercizio 2022 *"chiude comunque con un considerevole saldo negativo (-1.531.306 euro), senza determinare effetti sulla verifica finale e le conseguenti regolazioni finanziarie operate dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze"*.

B. Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Più precisamente, rispetto al dato complessivo di 755.009,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 754.976,19 euro (che nell'esercizio 2021 è coinciso con il saldo negativo presente per tale voce nella certificazione ministeriale) e la quota di gettito accertata dall'ente per 33,00 euro, sono stati indicati impegni di spesa dell'esercizio 2021 per pari importo, riferibili in parte ad interventi in materia di turismo e in parte ad interventi e iniziative in campo culturale. L'assenza di

quote vincolate a fine esercizio appare corretta rispetto alle modalità di determinazione previste dalle norme e dalle istruzioni ministeriali e agli impieghi dell'entrata attestati nella nota istruttoria, ancorché alcuni degli interventi segnalati per il 2021, come già evidenziato sull'esercizio 2020, non appaiano strettamente riferibili al settore turistico.

Va poi ricordato che, anche per l'esercizio 2021, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, l'ente non ha reso una espressa dichiarazione circa l'esclusione dei medesimi interventi dalle maggiori spese per l'emergenza pandemica della certificazione ministeriale.

In merito a tali aspetti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, anche per l'esercizio 2021 l'ente non ha fornito elementi utili a chiarire l'accaduto, e ad escludere la possibile duplicazione nell'erogazione dei fondi di derivazione statale.

Va infine detto evidenziato che, gli elementi appena riportati, sono stati forniti nel corso dell'istruttoria ma non sono desumibili dal modello A/2 allegato al rendiconto di gestione, poiché questo, anche per l'esercizio 2021, è stato non correttamente compilato dall'ente, riportando per le diverse fattispecie di vincolo soltanto le risorse che hanno generato avanzo a fine esercizio e non, come correttamente doveva avvenire, il complesso delle entrate vincolate acquisite al bilancio e i relativi impieghi.

C. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Nella tabella che precede è stato riportato il riepilogo degli ulteriori vincoli connessi alle erogazioni statali per l'emergenza pandemica, per come definiti al termine dell'esercizio 2021.

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2022 dei contratti di servizio continuativi". Nel caso in esame, con riferimento alle spese per contratti continuativi, sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 del 2021 pari a 443.753,57 euro, corrispondentemente alla valorizzazione di tali fattispecie nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Va però precisato che, in base agli elementi emersi nella prima fase istruttoria, è stato necessario condurre alcuni approfondimenti legati alle "maggiori spese Covid", di cui l'ente aveva fornito un dettaglio non coerente con il dato emerso dalla certificazione ministeriale.

Nel contesto dei suddetti chiarimenti, è emerso che, nella certificazione, è stato inserito un valore delle maggiori spese Covid comprendente anche "*servizi continuativi indicati in certificazione Covid 2020 imputati al 2022*" per 3.751,50 euro, al pari della quota sopra richiamata di 443.753,57 euro, relativa ai contratti del 2021 da imputare al 2022. Rispetto a tale importo, però, non risulta correttamente costituito l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio. La tabella riepilogativa dei vincoli (di cui sopra) riporta l'importo di 3.751,50 euro distintamente rispetto alle quote dei contratti del 2021 da imputare al 2022.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha confermato che l'importo di 3.751,50 euro avrebbe dovuto essere applicato all'esercizio 2022, per il finanziamento degli impegni di spesa effettivamente imputati a tale esercizio. Con ciò confermando anche la non corretta determinazione dei vincoli a fine 2021, che dovevano considerare tale importo tra le quote di avanzo derivanti dal "fondone" + ristori specifici di entrata. L'ente ritiene tuttavia che la riapprovazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, anche in considerazione dell'esiguo importo in discussione, non sia da ritenersi ad oggi necessaria in quanto le citate spese, imputate all'esercizio 2022, sono state coperte da risorse proprie dell'ente.

Pur tenendo conto delle argomentazioni dell'ente, l'avanzo derivante dalle disposizioni emergenziali, in particolare legate alla valorizzazione delle spese per contratti continuativi del 2020, deve considerarsi rideterminato con un incremento di 3.751,50 euro al termine dell'esercizio 2021.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Sempre con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata, sull'esercizio 2021 non dovevano sorgere quote di avanzo prodotte dal mancato inserimento dei risparmi da buoni pasto tra le minori spese Covid, trattandosi, nel caso di specie, di una eccezione normativa applicabile al solo rendiconto dell'esercizio 2020. Con riferimento, invece alle economie prodotte per effetto della riduzione del lavoro straordinario, la loro inclusione tra le minori spese Covid rientrava nella scelta discrezionale dell'ente.

Per la prima casistica (economie da buoni pasto), non sono state inserite quote di avanzo nel prospetto A/2 allegato a rendiconto in coerenza con la valorizzazione, tra le minori spese Covid 2021, dei risparmi di spesa, pari a 49.321,41 euro, realizzati sul servizio sostitutivo mensa. Rispetto a tale fattispecie l'ente ha correttamente operato, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di spesa del personale. I risparmi, come affermato nella nota di risposta, sono stati quantificati confrontando la spesa effettivamente impegnata con le previsioni di bilancio elaborate sulla base del dato storico ante Covid. Con riferimento, invece, ai risparmi per lavoro straordinario, l'ente ha operato in modo analogo a quello appena descritto, inserendo l'importo di 14.661,03 euro tra le "minori spese Covid" del 2021. Anche questi risparmi sono stati quantificati *"confrontando la spesa effettivamente impegnata con le previsioni di bilancio elaborate sulla base del dato storico ante Covid, peraltro sottoposto a specifica disciplina di legge che impone un tetto annuale delle risorse destinate a tale fine"*.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito a riguardo nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto a tutte le fattispecie sopra riportate, riguardanti le minori spese Covid connesse ai risparmi sulla spesa di personale.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	269.008,43
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	190.594,99
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020) ⁽¹⁾	
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	459.603,42
⁽¹⁾ Per questa voce va considerato l'importo pari a 168.786,00 euro inserito nella certificazione ministeriale (Modello Certif. Covid-19 del 2020) ma non inserito tra i vincoli del modello A/2 allegato al rendiconto.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Va tuttavia precisato che, per le risorse riconosciute dallo Stato per spese legate ai "buoni viaggio", assegnate per 168.786,00 euro e correttamente evidenziate nella certificazione ministeriale, il vincolo non è stato apposto nel risultato di amministrazione poiché non effettivamente realizzato nella competenza dell'esercizio 2020. L'accertamento di tali risorse è avvenuto nell'anno 2021 e, stante il mancato impiego nella gestione di tale esercizio, è confluito nel risultato 2021 tra le quote vincolate da trasferimenti.

Il totale dei vincoli definito dall'ente nel rendiconto di gestione per i ristori specifici di spesa del 2020, quindi, differisce da quello ricostruito nella fase istruttoria, determinato sulla base dei dati inseriti nella certificazione (pari a 628.388,00 euro), di cui si dà evidenza nella tabella che segue.

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate/maggiori spese nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, i quali, come nel caso di specie, potevano non essere stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non aver generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote vincolate finali del 2021. In tal senso ha operato l'ente, rispetto alla fattispecie in esame. La stessa metodologia, applicata ai ristori di entrata per IMU-IMI-IMIS 2020, di cui si è già riferito più compiutamente nell'esame del "fondone" del rendiconto 2021, hanno condotto ad un errore di calcolo nel saldo negativo dell'utilizzo del "fondone" + ristori specifici di entrata.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	269.008,43	269.008,43	-
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	190.594,99	190.594,99	-
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	168.786,00	-	168.786,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	628.389,42	459.603,42	168.786,00

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	2.593,00
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	190.595,00
Anno 2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	168.786,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6, d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	60.733,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	8.367,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	431.074,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

A fronte del dato complessivo di 431.073,90 euro, l'importo relativo agli avanzi prodotti dal mancato utilizzo delle risorse erogate sul 2021 è pari a 69.100,00 euro.

Va precisato che, nell'esercizio 2021, l'ente ha correttamente valutato gli avanzi prodotti dalle risorse assegnate per i buoni viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 dell'esercizio 2020, accertati nel 2021 e non impiegati al termine dell'esercizio.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Lucca ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020, per 234.777,00 euro (relative ad interventi del 2020 inseriti nella certificazione di tale esercizio) e ulteriori economie di cui alla Faq 45 per 2.440,00 euro.

Tali economie (da intendersi per entrambe le fattispecie, anche se ciò non è risultato del tutto chiaro nella risposta istruttoria) *“hanno concorso alla copertura delle maggiori spese Covid sostenute nell'esercizio 2021”*. Da tale affermazione, per quanto anch'essa non del tutto chiara, può dedursi che le quote relative alle economie sono state considerate nella certificazione 2021, attraverso l'inserimento tra le minori spese o come saldo algebrico con le maggiori spese Covid (compensazione, questa, che è stata effettuata nella compilazione del prospetto A/2 allegato al rendiconto).

Va inoltre segnalato che, rispetto alle problematiche del fondo pluriennale vincolato, l'ente ha attestato la mancata registrazione di economie sull'esercizio 2021 a valere su impegni assunti nel 2020 e confluiti nel fondo al termine di detto esercizio (tale affermazione è resa anche con riferimento ai ristori specifici di spesa) ed ha altresì dichiarato di non aver incluso, tra le maggiori spese Covid del 2021, quote di impegni assunti nel 2020, imputati al 2021 e finanziati con il fondo pluriennale vincolato sorto dalla competenza 2020.

Anche rispetto a tali fattispecie deve registrarsi il corretto operare dell'ente che, in caso contrario, avrebbe determinato una duplice erogazione dei fondi ministeriali. Va tuttavia richiamata l'attenzione dell'ente sulla rilevazione, negli esercizi successivi al 2021 e 2022, di economie su impegni assunti nel 2020 e 2021 e sul fondo pluriennale vincolato generato nei due esercizi, poiché in tutti i casi si andranno a generare quote di avanzo a valere sulle risorse Covid, da vincolare nel risultato di amministrazione per la successiva restituzione o regolazione contabile.

Vanno poi richiamati gli aspetti legati alla corretta compilazione del prospetto A/2 allegato al rendiconto. Anche rispetto alla valorizzazione delle economie registrate nel 2021, infatti, sembra che siano state utilizzate regole di compilazione improprie, visto che nel modello A/2 esaminato le economie di impegno sono state inserite come valore negativo degli impegni e non nella colonna relativa alle rettifiche da apportare sul rendiconto di gestione.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 anche spese di parte capitale pari a 586.331,00 nel 2020 e a 144.644,00 nel 2021, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica.

Nel caso in cui dette spese di parte capitale fossero state originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato, si rendeva necessario, a fine esercizio, ripristinare la corretta destinazione delle risorse di parte capitale impiegate nell'esercizio per le spese Covid poi inserite nella certificazione, stante il fatto che la loro inclusione tra le maggiori spese del prospetto ministeriale, ne certificava il finanziamento proprio con le risorse statali affluite al bilancio dell'ente per l'emergenza pandemica. Ciò al fine di evitare una duplicazione nell'utilizzo dei fondi e una distorsione nell'impiego delle risorse di parte capitale non concretamente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nella certificazione ministeriale, da considerarsi coperti con le risorse emergenziali.

Il Comune di Lucca ha attestato, però, che le spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale *"sono state finanziate con risorse "libere" di bilancio non aventi natura destinata o vincolata e pertanto, in sede di rendiconto 2021, non è stato necessario procedere alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione"*.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326). A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 22.935,36 euro.

Secondo quanto emerso dalle attestazioni rese nella fase istruttoria tali quote sono state interamente impiegate nell'esercizio 2020 per il finanziamento di maggiori spese Covid, che l'ente ha correttamente escluso dalla certificazione ministeriale.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP..

In base a tale accordo, che ha riguardato tutti i mutui in essere nel 2020, è stato registrato un avanzo economico pari a 1.476.360,00 euro che, secondo le dichiarazioni dell'ente, *"in assenza di specifici vincoli normativi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 78 del 2015, ha consentito all'amministrazione comunale di disporre di ulteriori risorse e di liquidità aggiuntiva per far fronte alle necessità straordinarie manifestate in conseguenza dell'emergenza pandemica da Covid-19"*.

Rispetto agli approfondimenti istruttori condotti va riferito in primo luogo che l'ente non ha fornito il dato relativo al maggiore costo sostenuto per la suddetta operazione, limitandosi a indicare l'importo dell'economia realizzata sull'esercizio 2020. Quanto alla specifica destinazione delle risorse in oggetto, che già nella prima nota istruttoria veniva collegata alla necessità di garantire gli equilibri di bilancio fortemente condizionati dagli effetti dell'emergenza pandemica, nella seconda nota istruttoria l'ente ha dichiarato che le stesse hanno consentito, per l'importo di 1.116.254,00 euro, di *"garantire la copertura finanziaria degli interventi di riduzione delle entrate proprie attraverso l'introduzione di specifiche forme di agevolazione qualificate, all'interno della certificazione Covid, come Politiche autonome per la parte eccedente l'importo riconosciuto in certificazione (colonna g) a titolo di perdita massima"*. L'importo in questione risulta escluso dalle forme di utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali o dai ristori specifici di entrata. Allo stesso tempo, afferma l'ente, tali economie hanno concorso a garantire il permanere degli equilibri di bilancio per la quota che non ha trovato adeguata copertura nella dinamica maggiori/minori entrate imputabili agli effetti della pandemia.

In merito a quanto riferito dall'ente va osservato che, se appare ammissibile (peraltro in via indiretta), l'impiego delle risorse pari a 1.116.254,00 euro per la compensazione delle minori entrate registrate in relazione alle politiche autonome dell'ente, per le quali la certificazione ministeriale ne evidenzia la mancata restituzione attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, non appare altresì ammissibile l'impiego del differenziale pari a 360.106,00 euro, che dalla ricostruzione effettuata in sede istruttoria, e in base alle attestazioni rese dall'ente, risulta genericamente destinato alla ordinaria gestione del bilancio.

La Sezione, ritenendo non corrette le modalità di utilizzo disposte dall'ente per le risorse liberate dalle suddette economie (che secondo l'interpretazione sistematica delle norme di cui all'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e all'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 avrebbero dovuto essere destinate ad *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"*), ha segnalato l'irregolarità con apposita nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio con l'amministrazione controllata.

Rispetto a tale segnalazione, collegata all'utilizzo delle risorse rese libere nel corso dell'esercizio 2020 dalla sospensione delle rate dei mutui contratti con Banca Popolare (per un importo complessivo pari a 360.106,00 euro), l'ente ha evidenziato la propria linea interpretativa secondo la quale la dicitura contenuta nel citato art. 113, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 *"non intende porre dei vincoli specifici all'utilizzo di tali risorse bensì solo circoscrivere e contestualizzare la straordinarietà delle misure adottate a favore degli enti che, in un contesto difficile, necessitano di strumenti straordinari di alleggerimento dell'onere del debito a garanzia dei generali equilibri di bilancio"*.

Secondo l'ente, dunque, il legislatore non ha inteso *"porre dei limiti all'utilizzo delle risorse bensì favorire l'utilizzo, in un contesto difficile, di operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui per garantire la sostenibilità della parte corrente del bilancio"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Ai fini istruttori sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoziazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA. Non sono stati invece rinegoziati mutui accesi con istituti di credito privati.

L'amministrazione comunale non ha però fornito tutti gli elementi di dettaglio richiesti. In particolare, non ha fornito una quantificazione puntuale dei maggiori costi derivanti dall'operazione e la loro ricaduta sui bilanci futuri.

Nella nota di risposta l'ente ha dichiarato che *"i prestiti oggetto di rinegoziazione sono stati i prestiti ordinari in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. I prestiti sono stati rinegoziati a partire dalla rata del 30 giugno 2020: la quota capitale al 30 giugno 2020 è stata pari a zero mentre al 31 dicembre 2020 è stata pari allo 0,25 per cento del debito residuo al 1° gennaio 2020. La quota interessi riferita alla rata al 30 giugno 2020 calcolata al tasso ante rinegoziazione, è stata corrisposta dall'ente il 31 luglio 2020. La quota interessi al 31 dicembre 2020 è stata calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati. Dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, l'ente corrisponde rate semestrali costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione. La data di scadenza dei prestiti rinegoziati è stata fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero è rimasta invariata per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.*

L'operazione di rinegoziazione ha consentito al Comune di Lucca di risparmiare nell'anno 2020 un importo di 1.458.160,00 euro e, nell'anno 2021, di 599.009,00 euro. Tali risorse hanno concorso a garantire gli equilibri di parte corrente del bilancio compensando le minori entrate non rilevate nella certificazione Covid, garantendo altresì il finanziamento delle altre spese della gestione ordinaria non rilevante nella certificazione".

Quanto al costo dell'operazione, nel precisare che le quote capitali restano invariate (come normalmente deve essere), ha dichiarato che le quote di interessi sono superiori in valore assoluto di 4.450 milioni di euro rispetto alla situazione ante rinegoziazione.

Le operazioni di rinegoziazione indicate, ancorché condotte nel quadro delle disposizioni di legge del periodo emergenziale, evidenziano un incremento della spesa di una certa rilevanza. L'ente ha allungato il periodo di ammortamento dei mutui in essere, portando la scadenza dei piani di ammortamento della Cassa DDPP al 2043, e per questa operazione ha ottenuto un beneficio nei primi due anni e un maggiore costo nei successivi.

Inoltre, nonostante espressa richiesta, l'ente non ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	254.535,41	251.170,49	3.364,92	-
Trasferimenti MIUR per edilizia scolastica	254.535,41	251.170,49	3.364,92	-
da Regione	415.863,38	393.893,38	-	21.970,00
Contributi per i centri estivi	47.322,52	47.322,52	-	-
Contributi per sostegno del pagamento di canoni di locazione	347.441,00	325.471,00	-	21.970,00
Contributi per lavoro straordinario e indennità personale protezione civile	21.099,86	21.099,86	-	-
da altri enti pubblici	33.497,55	23.940,00		9.557,55
Contributo da azienda ASL per emergenza sanitaria Covid-19	33.497,55	23.940,00	-	9.557,55
da Privati	153.340,53	58.805,92		94.534,61
Fondo per mutuo soccorso ove fare confluire erogazioni liberali da cittadini, imprese, fondazioni e associazioni	153.340,53	58.805,92	-	94.534,61
Totale	857.236,87	727.809,79	3.364,92	126.062,16

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, e ai relativi impieghi, l'ente non ha fornito elementi di dettaglio, salvo quanto attestato per le erogazioni da privati, impiegate per l'integrazione degli interventi di solidarietà alimentare (acquisto di buoni spesa) e per l'assegnazione di contributi economici a favore delle famiglie maggiormente colpite dalla situazione emergenziale. Per le risorse sopra elencate, però, nel corso dell'istruttoria ne è stata attestata la non sovrapposizione con gli interventi certificati nel modello ministeriale.

Di seguito il riepilogo delle contribuzioni 2021 e gli utilizzi degli avanzi del 2020 nel corso della gestione 2021.

ANNO 2021						
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Economie sugli impegni e FPV del 2020	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	9.204,87	9.204,87	-	-	-
Trasferimento Mibact per emergenza MUSEI		9.204,87	9.204,87		-	-
da Regione	21.970,00	-	21.970,00	-	1.632,00	1.632,00
Contributi per sostegno del pagamento di canoni di locazione	21.970,00		21.970,00		1.632,00	1.632,00
da altri Enti pubblici	9.557,55	-	-	-	-	9.557,55
Contributo da azienda ASL per emergenza sanitaria Covid-19	9.557,55	-	-	-	-	9.557,55
da Privati	94.534,61	1.500,00	93.822,71	-	3.115,00	5.326,90
Fondo per mutuo soccorso ove fare confluire erogazioni liberali da cittadini, imprese, fondazioni e associazioni	94.534,61	1.500,00	93.822,71	-	3.115,00	5.326,90
Totale	126.062,16	10.704,87	124.997,58	-	4.747,00	16.516,45

Con riferimento alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

Alcune difficoltà sono emerse nella ricostruzione dei dati relativi alle contribuzioni da privati poiché l'ente, nelle risposte fornite all'istruttoria, non ha distinto tra gli impieghi delle risorse affluite al bilancio 2020 (non interamente impiegate in quell'esercizio) dalle nuove risorse affluite al bilancio nel 2021. La ricostruzione di questo avanzo è stata determinata a valere sulle risorse del 2020 (prospetto che precede) considerando gli impieghi complessivamente segnalati e le economie sugli impegni del 2020 indicate per 3.115,00 euro. Circa il concreto impiego delle risorse del 2020/2021 nel corso della gestione 2021 non sono stati forniti elementi di dettaglio.

Va ricordato, inoltre, quale aspetto problematico emerso per tutte le contribuzioni percepite durante l'emergenza pandemica, e quindi anche per le risorse trattate nel presente paragrafo, che l'ente ha valorizzato le diverse voci nel prospetto A/2 allegato al rendiconto solo per i contributi che hanno determinato, al termine dell'esercizio, quote da vincolare nel risultato di amministrazione, per effetto del mancato integrale impiego delle risorse affluite al bilancio. Le risorse vincolate che nell'esercizio sono state interamente impiegate non trovano dunque evidenza nel prospetto allegato al rendiconto 2020 e 2021, limitandone la portata informativa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo o a quelle derivanti dalle diverse disposizioni emergenziali.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria induce, invece, ad una diversa quantificazione dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione con riferimento alle spese per contratti di servizio continuativo del 2020, che deve considerarsi rideterminato con un incremento di 3.751,50 euro al termine dell'esercizio 2021.

Risulta inoltre non correttamente quantificato il saldo negativo derivante dall'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, che deve considerarsi rideterminato in -2.044.303,70 euro in luogo dell'importo definito dall'ente in -3.135.715,92 euro.

Poiché l'avanzo da "fondone", così come il suo saldo negativo, rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PIETRASANTA (LU)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Pietrasanta**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Pietrasanta**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 6.025.381,74 euro così suddivisi: 5.729.255,60 euro nel 2020 e 296.126,14 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 2.210.892,00 euro, così suddivisi: 1.239.853,00 euro nel 2020 e 971.039,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.079.922,25 euro, così suddivisi: 362.886,25 euro nel 2020 e 717.036,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente potrebbe aver ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri, dalla Regione Toscana e da privati, dei quali tuttavia non ha fornito alcuna quantificazione.

Pertanto, considerando i soli contributi provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Pietrasanta per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 9.316.195,99 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente sembra aver provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021, per quanto emerso dall'istruttoria, non sembrano essere state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente appare adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-3.690.115,00	-2.683.565,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.448.493,00	163.141,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	753.437,00	50.327,00
Saldo complessivo	-2.995.059,00	-2.570.751,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -2.995.059,00 euro nel 2020 e a -2.570.751,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro del tutto insufficiente rispetto alla necessità di valutazione delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti con gli elementi contabili e le operazioni gestionali sottostanti.

Il Comune di Pietrasanta, infatti, ha inviato, in data 3 marzo 2023, solo una parte della documentazione richiesta con la nota istruttoria (prot. Sez. n. 1486 del 3 marzo 2023), senza provvedere a formulare una nota di riscontro, al fine di fornire i chiarimenti e le relazioni sui punti oggetto di esame.

Dalla lettura e analisi della documentazione acquisita nella prima fase istruttoria è emersa la necessità di chiarire tutti gli aspetti privi di specifica risposta e acquisire alcuni elementi o ricostruzioni, che la Sezione ha elencato e rappresentato nella nota istruttoria integrativa inviata in data 28 febbraio 2024 (prot. Sez. n. 1188), alla quale non ha fatto seguito alcuna nota di riscontro dell'ente.

Particolarmente problematico è stato poi l'esame degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio dell'ente. A tal fine, in allegato alla nota istruttoria, era stata richiesta la compilazione di un apposito prospetto (modello 2.G), nel quale l'ente avrebbe dovuto inserire gli impegni e le quote di FPV generato sulla competenza di ciascun esercizio con riferimento alle spese Covid, distinguendo le stesse in base alla diversa fonte di finanziamento di derivazione statale. Il prospetto restituito dall'ente ha fornito un quadro della spesa non coerente con i dati inseriti nella certificazione ministeriale degli esercizi 2020 e 2021. Non risultano quindi acquisite informazioni attendibili circa il concreto utilizzo delle risorse ricevute attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori specifici di entrata. Inoltre, l'ente non ha fornito gli ulteriori elementi chiarificatori richiesti con la nota istruttoria integrativa.

Anche il modello 1.A, contenente il dettaglio delle risorse emergenziali assegnate e accertate nell'esercizio, non appare correttamente compilato, così come il prospetto 3.B, che doveva restituire

il quadro dei vincoli costituiti a fine esercizio 2020 e 2021, non è stato utile a comprendere l'operato dell'ente in sede di rendiconto, stante anche la totale assenza di informazioni nel modello A/2 allegato al rendiconto, che risulta compilato per i soli totali delle diverse componenti di vincolo.

La limitazione dei dati istruttori ha impedito una puntuale ricostruzione degli utilizzi dei fondi e delle quote vincolate a fine esercizio, e ogni necessaria valutazione sul corretto operare dell'ente sia in corso d'esercizio che nella fase di rendicontazione dell'impiego delle risorse emergenziali.

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del Comune di Pietrasanta, il Magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e delle forti limitazioni sopra richiamate - ha ricostruito il quadro finanziario relativo alla gestione dei fondi Covid evidenziando tutta una serie di problematiche rispetto alle quali è stato sollecitato il necessario contraddittorio.

L'ente non ha fornito alcuna risposta neanche a tale fase del controllo.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riporta la sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti relative ai "vincoli di legge" (avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata) e ai "trasferimenti" (avanzo da imposta di soggiorno non impiegata), le somme riportate nel prospetto che segue. La loro collocazione nei rispettivi vincoli del risultato di amministrazione è stata dedotta dalla compilazione del modello 3.B richiesto nella fase istruttoria, e non è in alcun modo riscontrabile negli allegati al rendiconto (allegato A/2), inviato in diverse versioni, e fornito in ogni caso con i soli totali delle diverse componenti di vincolo.

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	2.734.151,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	71.915,88
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.806.066,88

In merito alla rappresentazione sopra riportata, oltre ad evidenziare l'errata allocazione delle voci di avanzo (per l'imposta di soggiorno) nella componente dei "trasferimenti" in luogo di quella corretta dei "vincoli da legge e principi contabili", occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione sembra riferirsi, per quanto evidenziato nel prospetto 3.B compilato in sede istruttoria, al solo fondo per le funzioni fondamentali. Sull'importo di 71.915,88 euro non sono presenti elementi che indichino le ragioni del vincolo. Esso, pertanto, deve ritenersi riferito al mancato impiego, per le finalità di legge, dell'imposta di soggiorno ristorata in modo specifico o accertata autonomamente dall'ente. Come anticipato in premessa, l'effettiva costituzione di tali vincoli non è riscontrabile nel modello A/2 allegato al rendiconto. Elemento, questo, che impedisce qualsiasi valutazione sulla rispondenza dei vincoli alla specifica tipologia di entrata affluita al bilancio.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità solo con riferimento alla voce relativa ai contratti di servizio continuativo.

L'attività di controllo svolta ha portato invece a rilevare diverse problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, della quota non utilizzata della TARI, dell'imposta di soggiorno e delle ulteriori quote da iscrivere in relazione al risparmio per buoni pasto e lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	2.734.150,60	2.734.151,00	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	834.746,00	-	- 834.746,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	593.843,22	71.915,88	- 521.927,34
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	Non determinato	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	Non determinato	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	4.162.739,82	2.806.066,88	- 1.356.672,94

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Determinazione dell'avanzo vincolato derivante da "fondone"

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrata connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di

bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo pari a 5.729.255,60 euro a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Dal modello "Certif. Covid-19/2020" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo e pari a -2.995.059,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto iscrivere, tra i vincoli da legge, l'importo di 2.734.150,60 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif. Covid-19 del 2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati (nel caso di specie pari a 46,00 euro), come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA "FONDONE" 2020	
Fondo funzioni fondamentali percepito	5.729.255,60
Saldo complessivo	- 2.995.059,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	46,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	2.734.150,60

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2020. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali nel 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		5.729.255,60
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		- 3.690.115,00
Differenziale sull'entrata		2.039.140,60
Minori spese Covid		1.448.493,00
Maggiori spese inserite in certificazione	1.116.323,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa</i>	<i>362.840,00</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone"		- 753.483,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		2.734.150,60

Le modalità di calcolo seguite per la determinazione dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata non hanno destato problematiche particolari, se si considera, come effettivamente vincolato nel risultato di amministrazione del 2020, l'importo indicato nel prospetto 3.B, del quale, tuttavia, come sopra anticipato, non è possibile trovare riscontro nel modello A/2 allegato al rendiconto di gestione.

Va inoltre precisato che l'importo del suddetto vincolo è stato ottenuto dalla Sezione sulla base dei dati inseriti dall'ente nella certificazione inviata al Mef, cioè a dire delle assegnazioni ministeriali attribuite al Comune di Pietrasanta. Non tiene conto, infatti, del minore importo di 22.462,90 euro (deducibile dalla compilazione del prospetto 1.A), pari alla quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS", assegnati a livello ministeriale nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid di tale esercizio, ma non accertati dall'ente nel rendiconto di gestione del 2020. Va poi segnalata, ai fini della comprensione del calcolo di cui sopra, che l'ente ha fornito una ricostruzione degli impegni assunti a valere sui ristori specifici di spesa, non coerente con gli esiti della certificazione ministeriale. Nel prospetto 2.G, infatti, tutte le risorse affluite al bilancio risultano impiegate nell'esercizio, mentre nel modello Certif. Covid del 2020 (che la Sezione ha acquisto direttamente dalle banche dati ministeriali, non avendo l'ente inviato tale prospetto in allegato alla risposta istruttoria) vengono segnalati avanzi per tale fattispecie pari a 46,00 euro. Quanto poi agli impegni assunti a valere sulle risorse del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente non ha fornito nessuna delle informazioni richieste. La presente ricostruzione, dunque, sconta questa carenza di dati e l'incongruenza nella segnalazione degli impegni finanziati con i ristori di spesa.

Tutti elementi, questi, che l'ente avrebbe potuto chiarire nella fase istruttoria integrativa ma che, stante la mancata risposta, risultano non acquisiti agli atti e quindi non valutabili ai fini della corretta determinazione dei vincoli derivanti dal mancato impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata.

Nessun ulteriore elemento è stato acquisito nella fase del contraddittorio, poiché l'ente non ha fornito risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

- B. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI e TARI-Corrispettivo - Utilizzo nel 2020 e 2021 delle quote ristorate per il minor gettito TARI 2020 attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e possibile inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

La Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Pietrasanta, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 834.746,00 euro. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Gli interventi finanziati con queste risorse, inoltre, non dovevano essere ricompresi nella sezione 2 del modello "Covid-19" tra le "maggiori spese sostenute", al fine di evitare la duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all'ente come ristoro della perdita di entrata, ad eccezione delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui agli artt. 112 e 112 bis d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. Faq Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11). La mancata inclusione tra le maggiori spese Covid doveva essere garantita anche nella certificazione 2021, con riferimento alle spese finanziate con l'avanzo 2020.

L'ente non ha fornito alcuna indicazione sull'impiego di dette risorse, sia per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020 che per eventuali diverse finalità collegate alla emergenza sanitaria, e non ha fornito la richiesta attestazione circa l'eventuale esclusione di dette spese dalla certificazione ministeriale dell'esercizio 2020. Per questa ragione, ai fini della presente analisi, le quote percepite nell'esercizio, pari a 834.746,00 euro, sono state considerate interamente da ricostituire tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020.

Inoltre, poiché negli atti istruttori risulta del tutto mancante ogni informazione sull'impiego, nel 2020, dell'importo ristorato per la quota TARI del 2020, e anche la dichiarazione circa la corretta esclusione, dalle maggiori spese Covid, degli interventi eventualmente sostenuti per agevolazioni TARI riconosciute in tale esercizio e finanziate con le risorse ristorate attraverso il "fondone" del 2020, non si può escludere una errata compilazione della certificazione ministeriale rispetto a questa fattispecie.

Tale procedura, se confermata, sarebbe in aperto contrasto con la normativa e le disposizioni espresse dal Ministero, e avrebbe determinato una duplicazione nelle erogazioni dei fondi. L'intero importo del 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, infatti, risulterebbe utilizzato una prima volta per ristorare la perdita di gettito TARI stimata a livello ministeriale, e una seconda volta per finanziare le spese per agevolazioni tariffarie che l'ente ha effettivamente sostenuto.

Con riferimento poi all'utilizzo di tali quote nell'esercizio 2021, e alla loro esclusione dalla certificazione Covid di tale esercizio, non possono essere condotte valutazioni ulteriori, stante l'assenza delle necessarie informazioni. Conseguentemente, come si dirà meglio più avanti, l'importo di 834.746,00 euro deve ritenersi da ricostituire anche sulle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio è stato richiesto all'ente di fornire una indicazione dettagliata dell'impiego delle risorse TARI affluite al bilancio negli esercizi 2020 e 2021, e di relazionare circa l'eventuale sovrapposizione tra i suddetti interventi e quelli, sempre relativi ad agevolazioni TARI, eventualmente inseriti nella certificazione ministeriale degli esercizi in esame. Nessun ulteriore elemento è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

C. Imposta di soggiorno

Il Comune di Pietrasanta è risultato assegnatario di un importo complessivo, pari ad 233.304,22 euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per

il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco.

Tale importo è stato dal Mef inserito nel modello Covid-19 del 2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti sempre a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

Il Comune di Pietrasanta sembra aver tenuto conto dell'entrata in questione ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata è stata considerata al fine di neutralizzare perdita di gettito da ristorare attraverso il fondo (certificata nel modello ministeriale) e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone". Diversamente si sarebbe determinata una duplicazione dell'erogazione statale poiché a fronte del saldo negativo registrato per effetto del minore gettito 2020 rispetto al 2019, l'ente avrebbe ricevuto quote del fondo funzioni fondamentali che sarebbero andate a replicare quelle già ristorate in modo specifico dallo Stato.

Sempre con riferimento all'imposta di soggiorno, per la quale, come detto, il legislatore ha definito un ristoro specifico di entrata per la riduzione dell'imposta in oggetto (da considerare, nei termini sopra descritti, per la determinazione dell'avanzo complessivo da "fondone" + ristori specifici di entrata), occorre precisare che tale contributo, unitamente alla quota effettivamente accertata dall'ente e all'eventuale quota di minor gettito ristorata attraverso il "fondone" (fattispecie, questa, che si verificava quando il minor gettito dell'imposta era superiore all'importo ristorato in modo specifico), doveva essere impiegata per le finalità proprie dell'imposta di soggiorno, ovvero vincolata nel risultato di amministrazione per gli importi non impiegati nell'esercizio.

Su questo aspetto, in assenza delle risposte ai diversi quesiti posti nella fase istruttoria, non possono essere espresse valutazioni di merito sul corretto operare dell'ente. A parte l'indicazione, fornita nel prospetto 3.B, circa la presenza di un avanzo da imposta di soggiorno pari a 71.915,88 euro, non è stato possibile accertare se l'ente abbia correttamente destinato le risorse dell'esercizio derivanti dall'imposta in esame (pari complessivamente a 593.843,22 euro) alle finalità di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Va poi evidenziato che, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, l'ente non ha reso una espressa dichiarazione circa la non inclusione dei medesimi interventi nella certificazione ministeriale, tra le maggiori spese per l'emergenza pandemica.

L'approfondimento istruttorio su tale aspetto, cui l'ente non ha adempiuto, era destinato ad escludere una duplicazione nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota ristorata a titolo di imposta di soggiorno, che si sarebbe determinata nel caso in cui l'ente avesse incluso le spese finanziate con tali risorse tra le maggiori spese Covid. In tale evenienza, infatti, le entrate ristorate per l'imposta di soggiorno risulterebbero impiegate una prima volta per restituire la perdita di gettito sopportata dall'ente e una seconda volta per finanziare spese qualificate come maggiori spese Covid ma di fatto coperte con l'imposta di soggiorno ristorata.

Nessun ulteriore elemento è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

Per le ragioni espresse, e considerata l'assenza di qualsiasi informazione sulla destinazione delle risorse, ai fini della presente analisi, le quote percepite nell'esercizio, pari a 593.843,22 euro (derivanti dall'importo ristorato per 233.304,22 euro e dagli accertamenti di competenza per 360.539,00 euro), sono state considerate interamente da ricostituire tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020. Ai fini della determinazione del maggiore vincolo da apporre, si potrà tenere conto della quota già segnalata dall'ente (71.915,88 euro) una volta che ne sarà stata confermata l'effettiva iscrizione nel risultato di amministrazione e la riconducibilità al mancato impiego delle risorse per il finanziamento di spese rientranti nelle finalità di legge.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2021 dei contratti di servizio continuativi".

Nel caso di specie, non dovevano essere inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2020, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario - Mancata valorizzazione minori spese Covid in certificazione

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 (Modello Certif. Covid-19/2020), non ha valorizzato alcun importo per le minori spese Covid collegate al personale.

Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid, specifica, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione costituiranno quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

Ne consegue la possibilità, offerta agli enti, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e minore remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa Covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

Nel caso di specie, l'ente non ha dato prova di aver vincolato tale quota nel risultato di amministrazione secondo le modalità e per le finalità consentite dalla normativa. Pertanto, il valore dei risparmi ottenuti per effetto della minore erogazione di buoni pasto e della riduzione del lavoro straordinario, una volta determinato, avrebbe dovuto confluire tra le minori spese Covid registrate nell'anno, valorizzando la colonna "c" in corrispondenza della voce relativa alle retribuzioni del Modello Covid-19.

In merito a quanto emerso va evidenziato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego.

Il fatto che non siano stati valorizzati risparmi relativi alla spesa di personale nella certificazione ministeriale, come sopra anticipato, e non siano stati definiti vincoli nel risultato di amministrazione, desta particolari dubbi sulla correttezza dell'operato dell'ente, legati sia alle modalità operative seguite per la "rendicontazione" dell'impiego dei fondi emergenziali sia alla possibile assunzione di spese (per buoni pasto o lavoro straordinario) non effettivamente suffragate dal presupposto giuridico per il riconoscimento del beneficio economico.

Tali aspetti sono stati evidenziati nella nota inviata ai fini del contraddittorio, richiedendo all'ente di replicare rispetto alla fattispecie rilevata e chiarire definitivamente l'assenza di minori spese Covid per buoni pasto e lavoro straordinario nella certificazione dell'esercizio 2020 e 2021. Nessun ulteriore elemento è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	115.102,57
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (Contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	71.915,88
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	187.018,45

In merito alla rappresentazione sopra riportata, occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione (pari a 115.102,57 euro) sembra riferibile al solo fondo per le funzioni fondamentali, tenendo conto della descrizione fornita nel prospetto 3.B fornito in sede istruttoria e in assenza di indicazioni nel modello A/2 allegato a rendiconto. Nessuna informazione di dettaglio è stata acquisita in merito alla specificità di tale vincolo.

Nel citato prospetto 3.B inviato in allegato alla nota di risposta viene indicato, per l'esercizio 2021, anche un avanzo per l'imposta di soggiorno non impiegata, pari a 71.915,88 euro, per la quale non sono stati forniti elementi di dettaglio.

Come per l'esercizio 2020, gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità solo con riferimento alla voce relativa ai contratti di servizio continuativo.

L'attività di controllo svolta ha portato invece a rilevare diverse problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, della quota non utilizzata della TARI, dell'imposta di soggiorno e delle ulteriori quote da iscrivere

in relazione al risparmio per buoni pasto e lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	459.479,74	115.102,57	- 344.377,17
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (Contributo anno 2020)	834.746,00	-	- 834.746,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	1.176.751,22	71.915,88	- 1.104.835,34
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022			-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021			
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto			-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario			-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.470.976,96	187.018,45	- 2.283.958,51

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo. Per la parte metodologia si rinvia alla descrizione fatta nel paragrafo dell'esercizio 2020.

AVANZO DA "FONDONE" 2021	
Fondo funzioni fondamentali percepito	296.126,14
Saldo complessivo	-2.570.751,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	46,00
Avanzo 2020	2.734.150,60
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	459.479,74

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2021. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		296.126,14
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-2.683.565,00
Differenziale sull'entrata		-2.387.438,86
Minori spese Covid 2021		163.141,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	767.363,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	<i>716.990,00</i>	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	<i>0,00</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-50.373,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021		-2.274.670,86
Saldo "fondone" 2020		2.734.150,60
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		459.479,74

Per quanto desumibile dalla compilazione del prospetto 3.B, la quota iscritta nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è stata inferiore rispetto a quella dovuta, con un differenziale pari a 344.377,17 euro che l'ente sarà chiamato a ricostituire, al termine del presente controllo.

In merito poi alla ricostruzione di dettaglio dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, riportata nella tabella che precedente, va rilevata una problematica analoga a quella del 2020 circa la corretta indicazione degli impegni assunti nell'esercizio 2021 a valere sui ristori specifici di spesa. Questi sono risultati maggiori dell'entrata per l'importo di circa 31,00 euro. Da rimarcare, poi, l'assenza delle informazioni richieste circa l'impiego delle risorse del fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori di entrata. Tutti elementi che hanno limitato l'analisi istruttoria, e quindi rendono incerta la ricostruzione dei dati qui riportata.

In merito al diverso calcolo dell'avanzo da "fondone", e alla sua iscrizione nel risultato di amministrazione 2021, non sono stati acquisiti elementi ulteriori nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota di osservazione del Magistrato istruttore.

- B. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato per quota non utilizzata della TARI e TARI-Corrispettivo e possibile inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale - Utilizzo nel 2021 delle quote ristrate per il minor gettito TARI 2020 attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e possibile inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

Come riferito nel paragrafo dedicato all'esercizio 2020, la Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Pietrasanta, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 834.746,00 euro.

Poiché l'ente non ha fornito alcuna indicazione sull'impiego di dette risorse, sia per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie del 2020 che per eventuali diverse finalità collegate alla emergenza sanitaria, e non ha fornito la richiesta attestazione circa l'eventuale esclusione di dette spese dalla certificazione ministeriale dell'esercizio 2020, ai fini della presente analisi, le quote

percepita nell'esercizio, pari a 834.746,00 euro, sono state considerate interamente da ricostituire tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020.

Con riferimento poi all'utilizzo di tali quote nell'esercizio 2021 non possono essere condotte valutazioni ulteriori, stante l'assenza delle necessarie informazioni. Conseguentemente, l'importo di 834.746,00 euro deve ritenersi da ricostituire anche sulle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

Inoltre, poiché negli atti istruttori risulta del tutto mancante ogni informazione sull'impiego, nel 2020/2021, dell'importo ristorato per la TARI attraverso il "fondone" del 2020, e anche la dichiarazione circa la corretta esclusione, dalle maggiori spese Covid, degli interventi eventualmente sostenuti per agevolazioni TARI riconosciute nel 2020 e 2021 e finanziati con le risorse del 2020, non si può escludere una errata compilazione della certificazione ministeriale rispetto a questa fattispecie.

Come già riferito, tale procedura, se confermata, sarebbe in aperto contrasto con la normativa e le disposizioni espresse dal Ministero, e avrebbe determinato una duplicazione nelle erogazioni dei fondi. L'intero importo del 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali, infatti, risulterebbe utilizzato una prima volta per ristorare la perdita di gettito TARI stimata a livello ministeriale, e una seconda volta per finanziare le spese per agevolazioni tariffarie che l'ente ha effettivamente sostenuto.

Con riferimento invece all'utilizzo delle somme percepite nell'esercizio 2021 nell'ambito del "Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", pari a 555.967,10 euro, sono stati segnalati impegni di spesa per pari importo. Tale informazione, presente nel prospetto 2.G compilato in sede istruttoria, non fornisce alcuna indicazione sulla tipologia di spesa effettivamente impegnata. L'erogazione percepita nell'esercizio 2021, quindi, deve ritenersi interamente impiegata, ancorché non siano stati acquisiti elementi circa la sua specifica finalizzazione. Nel modello A/2 allegato al rendiconto 2021 non si trova evidenza di tale voce.

Al termine dell'istruttoria, gli esiti appena esposti sono stati rappresentati all'ente con apposita nota di osservazione, richiedendo allo stesso di fornire una indicazione dettagliata dell'impiego delle risorse TARI affluite al bilancio negli esercizi 2020 e 2021, e di relazionare circa l'eventuale sovrapposizione tra i suddetti interventi e quelli, sempre relativi ad agevolazioni TARI, eventualmente inseriti nella certificazione ministeriale degli esercizi in esame.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

C. Imposta di soggiorno

Il Comune di Pietrasanta, nell'esercizio 2021, è risultato assegnatario di un importo complessivo, pari ad 104.809,00 euro, a valere sul fondo di cui all'art. 25 d.l. n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a), d.l. 73 del 2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 08/07/2021), per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco. Tale importo, come già rappresentato per il 2020, è stato dal MEF inserito nel modello Covid-19 del 2021 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti sempre a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Mentre per l'esercizio 2020 il calcolo dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata non ha destato particolari problematiche (poiché l'importo ristorato per l'imposta di soggiorno appare

correttamente considerato nel calcolo dell'avanzo da "fondone"), sull'esercizio 2021 la quantificazione operata dall'ente (115.102,57 euro), diversa e inferiore rispetto a quella disposta dalla Sezione ai fini della presente istruttoria (459.479,74 euro), induce a ritenere che proprio l'errata considerazione dell'imposta di soggiorno possa essere una delle ragioni del diverso calcolo dell'avanzo da "fondone". L'ente sembra, infatti, non aver tenuto conto dell'entrata in questione ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non sarebbe stata considerata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare attraverso il fondo (certificata nel modello ministeriale) e non avrebbe contribuito, così, alla determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone" + ristori specifici di entrata.

In tale circostanza, si andrebbe a determinare una duplicazione dell'erogazione statale poiché a fronte del saldo negativo registrato per effetto del minore gettito 2021 rispetto al 2019, l'ente avrebbe ricevuto quote del fondo funzioni fondamentali che vanno a replicare quelle già ristrate in modo specifico dallo Stato.

Sempre con riferimento all'imposta di soggiorno, per la quale, come detto, il legislatore ha definito un ristoro specifico di entrata per la riduzione dell'imposta in oggetto (da considerare, nei termini sopra descritti, per la determinazione dell'avanzo complessivo da "fondone" + ristori specifici di entrata), occorre precisare che tale contributo, unitamente alla quota effettivamente accertata dall'ente e all'eventuale quota di minor gettito ristorata attraverso il "fondone" (fattispecie, questa, che si verificava quando il minor gettito dell'imposta era superiore all'importo ristorato in modo specifico), doveva essere impiegata per le finalità proprie dell'imposta di soggiorno, ovvero vincolata nel risultato di amministrazione per gli importi non impiegati nell'esercizio.

Su questo aspetto, in assenza delle risposte ai diversi quesiti posti nella fase istruttoria, non possono essere espresse valutazioni di merito sul corretto operare dell'ente. A parte l'indicazione, fornita nel prospetto 3.B, circa la presenza di un avanzo da imposta di soggiorno pari a 71.915,88 euro anche al termine dell'esercizio 2021, non è stato possibile accertare se l'ente abbia correttamente destinato le risorse dell'esercizio derivanti dall'imposta in esame (pari complessivamente a 582.908,00 euro) alle finalità di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Va poi evidenziato che, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, l'ente non ha reso una espressa dichiarazione circa la non inclusione dei medesimi interventi nella certificazione ministeriale, tra le maggiori spese per l'emergenza pandemica.

Come specificato per l'esercizio 2020, l'approfondimento istruttorio su tale aspetto, cui l'ente non ha adempiuto, era destinato ad escludere una duplicazione nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota ristorata a titolo di imposta di soggiorno, che si sarebbe determinata nel caso in cui l'ente avesse incluso le spese finanziate con tali risorse tra le maggiori spese Covid. In tale evenienza, infatti, le entrate ristrate per l'imposta di soggiorno risulterebbero impiegate una prima volta per restituire la perdita di gettito sopportata dall'ente e una seconda volta per finanziare interventi qualificati come maggiori spese Covid ma di fatto coperti con l'imposta di soggiorno ristorata.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

Per le ragioni espresse, e considerata l'assenza di qualsiasi informazione sulla destinazione delle risorse, ai fini della presente analisi le quote percepite nell'esercizio 2021, pari a 582.908,00 euro (derivanti dall'importo ristorato per 104.809,00 euro e dagli accertamenti di competenza per 478.099,00 euro), sono state considerate interamente da ricostituire tra le quote vincolate per legge del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021.

La rideterminazione complessiva, tenendo conto di quanto rilevato sull'esercizio 2020, risulta

pertanto pari a 1.176.751,22 euro al termine dell'esercizio 2021.

Ai fini della definizione del maggiore vincolo da apporre sul risultato 2021, si potrà tenere conto della quota già segnalata dall'ente (importo di 71.915,88 euro inserito anche nella colonna dell'esercizio 2021) una volta che ne sarà stata confermata l'effettiva iscrizione nel risultato di amministrazione e la riconducibilità al mancato impiego delle risorse per il finanziamento di spese rientranti nelle finalità di legge.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi sul fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata per la componente derivante dalla certificazione della "quota 2022 dei contratti di servizio continuativi" non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2021, in coerenza con la mancata valorizzazione della spesa nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario - Mancata valorizzazione minori spese Covid in certificazione - esercizio 2020 e 2021

Analogamente a quanto rilevato sull'esercizio 2020, anche dall'analisi istruttoria condotta per il 2021 è emerso che l'ente, anche nella certificazione ministeriale (Modello Certif. Covid-19/2021) di tale esercizio, non ha valorizzato le minori spese Covid relativamente al personale, con ciò escludendo la realizzazione di risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e dalla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale.

Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid specifica, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà, i risparmi in questione dovevano costituire quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

Ne conseguiva la possibilità, offerta agli enti, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e minore remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa Covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

Per l'esercizio 2021, peraltro, tale facoltà era ravvisabile solo per il lavoro straordinario mentre per i buoni pasto sussisteva un obbligo di inserimento delle economie tra le minori spese della certificazione ministeriale.

Nel caso di specie, l'ente non ha dato prova di aver vincolato tale quota nel risultato di amministrazione secondo le modalità e per le finalità consentite dalla normativa. Pertanto, il valore dei risparmi ottenuti per effetto della minore erogazione di buoni pasto e della riduzione del lavoro straordinario, una volta determinato, avrebbe dovuto confluire tra le minori spese Covid registrate nell'anno, valorizzando la colonna "c" in corrispondenza della voce relativa alle retribuzioni del Modello Covid-19 del 2021.

In merito a quanto emerso va evidenziato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto

determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego.

Il fatto che non siano stati valorizzati risparmi relativi alla spesa di personale nella certificazione ministeriale, come sopra anticipato, e non siano stati definiti vincoli nel risultato di amministrazione, desta particolari dubbi sulla correttezza dell'operato dell'ente, legati sia alle modalità operative seguite per la "rendicontazione" dell'impiego dei fondi emergenziali sia alla possibile assunzione di spese (per buoni pasto o lavoro straordinario) non effettivamente suffragate dal presupposto giuridico per il riconoscimento del beneficio economico.

Su tali aspetti, rappresentati nella apposita nota di osservazione, è stato richiesto all'ente di relazionare, al fine di spiegare le ragioni del mancato vincolo e di chiarire definitivamente l'assenza di minori spese Covid per buoni pasto e lavoro straordinario nella certificazione dell'esercizio 2020 e 2021.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha realizzato un avanzo per le seguenti voci e relative somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	45,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	46,00

L'effettiva collocazione di tale importo vincolato tra le componenti del risultato di amministrazione non è verificabile negli atti del rendiconto, avendo l'ente compilato il modello A/2 di tale esercizio con voci aggregate per tipologia di vincolo.

Come anticipato in premessa, nessuna indicazione è stata fornita dall'ente circa l'effettivo e concreto impiego di tali risorse, e sulle modalità di disposizione degli atti di spesa. Inoltre, nella compilazione del modello 2.G predisposto ai fini dell'istruttoria, l'ente ha segnalato impegni esattamente pari alle risorse acquisite quali ristori specifici di spesa. Con ciò smentendo la costituzione di detti avanzzi, la cui determinazione, ai fini della presente nota, è stata ricavata dal modello Certif. Covid del 2020 presente nelle banche dati ministeriali.

Nel prospetto 3.B, invece, è stato inserito l'importo di 12.984,41 euro, quale avanzo costituito in relazione fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020. Importo che, per quanto sopra detto, non trova conferma nella certificazione ministeriale e neanche nei dati di entrata e spesa acquisiti in sede istruttoria.

Ai fini della presente ricostruzione istruttoria, oltre al fatto di evidenziare la mancanza di un quadro completo sull'impiego dei ristori specifici di spesa, e la contraddittorietà delle poche

informazioni rese, l'importo dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego delle risorse ricevute a titolo di ristoro specifico di spesa per la "sanificazione degli ambienti" e per "il lavoro straordinario della polizia municipale" è stato considerato nei termini di cui alla certificazione ministeriale, cioè in misura pari a complessivi 46,00 euro.

Essendo dubbia la loro effettiva allocazione nel risultato di amministrazione, tra le componenti vincolate per trasferimenti, tali quote devono essere considerate da ricostituire a fine esercizio 2020.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha realizzato un avanzo per le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1,00
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	45,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	46,00

Nessun elemento di dettaglio è stato fornito sul concreto utilizzo delle risorse erogate a titolo di "ristoro specifico di spesa" del 2021. Cosa che, come già specificato per l'esercizio 2020, ha limitato la portata informativa dell'istruttoria e quindi le conseguenti valutazioni circa il corretto impiego delle risorse emergenziali.

In relazione a tali forme di contribuzione statale sono presenti solo i dati acquisti attraverso il prospetto 2.G, dal quale si ricava l'integrale impiego, nel corso della gestione, delle risorse acquisite per l'esercizio 2021. Va segnalata, inoltre, l'incongruenza di alcuni dati degli impegni, risultati superiori alle entrate d'esercizio (differenziale di 31,92 euro), e l'indicazione di un avanzo, pari a 25.162,46 euro, relativo ai contributi per i centri estivi, incompatibile con gli impegni inseriti, nello stesso prospetto, in misura pari all'entrata dell'esercizio.

La certificazione ministeriale dell'esercizio 2021 sembra confermare la presenza, a fine 2021, dei soli avanzi prodotti sui ristori specifici di spesa del 2020 (di cui alla tabella che precede).

Per le problematiche legate all'effettiva collocazione di tale importo vincolato tra le componenti del risultato di amministrazione, vale quanto già riferito nel paragrafo che precede.

Ai fini della presente ricostruzione istruttoria, oltre al fatto di evidenziare la mancanza di un quadro completo sull'impiego dei ristori specifici di spesa, e la contraddittorietà delle poche informazioni rese, l'importo dell'avanzo a fine esercizio 2021 deve considerarsi pari a 46,00 euro, e derivante dal mancato integrale impiego delle risorse ricevute a titolo di ristoro specifico di spesa per la "sanificazione degli ambienti" e per "il lavoro straordinario della polizia municipale" dell'esercizio 2020.

Al termine della fase istruttoria, con la nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio, è

stato chiesto all'ente di confermare la loro effettiva allocazione nel risultato di amministrazione, tra le componenti vincolate per trasferimenti. Diversamente, anche tali quote dovranno essere considerate come da ricostituire a fine esercizio 2021.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Un altro aspetto indagato attraverso l'attività istruttoria è quello legato alle economie di spesa, generate con il riaccertamento ordinario dei residui del 2021, su impegni di spesa assunti nell'esercizio 2020 e inclusi nella certificazione ministeriale di tale esercizio, oppure su quote del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020, anch'esso da includere nella certificazione di tale annualità. In entrambi i casi si generavano quote di avanzo del "fondone" o altri ristori specifici di entrata e di spesa, che dovevano essere inserite quali "minori spese Covid" del 2021 e iscritte poi nell'avanzo di amministrazione tra le rispettive quote vincolate per legge o trasferimenti.

Tali aspetti sono stati oggetto anche di specifici chiarimenti ministeriali, per i quali si rimanda alla Faq n. 44.

Il Comune di Pietrasanta, in merito alla certificazione Covid del 2021, non ha fornito alcuna risposta ai quesiti posti in sede istruttoria. Nessun ulteriore elemento è stato acquisito nella fase del contraddittorio.

L'assenza di un quadro completo sugli aspetti indagati dalla Sezione, rende non attendibile la certificazione stessa rispetto alla necessità anticipata in premessa, che era quella di misurare l'effetto prodotto dalla pandemia sui bilanci dell'ente e rendicontare, in base a questi, l'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica e, comunque, una impropria definizione dei vincoli da risorse Covid a fine esercizio 2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-19 dell'esercizio 2020 e 2021 anche spese di parte capitale finanziate con altre risorse del bilancio.

Stante l'assenza delle necessarie informazioni, gli interventi inseriti nella certificazione ministeriale, pari a 7.992,00 euro nel 2020 (e pari a zero nel 2021), devono ritenersi originariamente finanziati con risorse del bilancio destinate o vincolate. Tali fonti di finanziamento, a seguito all'assegnazione delle risorse Covid, e in fase di rendicontazione, avrebbero dovuto essere ricostituite nella quota vincolata o destinata nel risultato di amministrazione.

QUOTE 2020	EURO
Spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale 2020	7.992,00
QUOTE 2021	EURO
Spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale 2020	7.992,00

Va precisato che, in merito alle spese di parte capitale inserite nella certificazione 2020, l'ente non ha fornito le informazioni richieste.

Al termine del controllo si ritiene, pertanto, che l'ente debba vincolare l'importo di 7.992,00 euro nel risultato di amministrazione 2020, in assenza di una loro ri-destinazione alle finalità proprie nel corso della gestione. Cosa che, stante la mancata risposta dell'ente, non può ritenersi avvenuta. Considerati tali aspetti, e valutato l'effetto trascinamento tra i due esercizi, l'avanzo vincolato o destinato del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 deve considerarsi incrementato dell'importo complessivo di 7.992,00 euro.

Le suddette conclusioni sono state rappresentate nella nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio, chiedendo all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

Nessun ulteriore elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

Nella fase istruttoria è stato richiesto all'ente di relazionare circa l'eventuale svincolo, nell'esercizio 2020 e 2021, di quote di avanzo vincolato degli esercizi precedenti per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Nella risposta iniziale non sono state fornite le informazioni richieste, impedendo ogni necessaria valutazione sul corretto operare dell'ente sia in corso d'esercizio che nella fase di rendicontazione dell'impiego delle risorse in oggetto.

In esito alla prima fase istruttoria, con la nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio, è stato chiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

Nessun elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

Nella fase istruttoria è stato richiesto all'ente di relazionare circa l'eventuale impiego, ai sensi dell'art. 109 d.l. n. 18 del 2020, di risorse derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti o di capitale connesse con l'emergenza

Covid-19 dell'esercizio 2020.

Nella risposta iniziale non sono state fornite le informazioni richieste, impedendo ogni necessaria valutazione sul corretto operare dell'ente sia in corso d'esercizio che nella fase di rendicontazione dell'impiego delle risorse in oggetto.

In esito alla prima fase istruttoria, con la nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio, è stato chiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

Nessun elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'attività istruttoria è stata orientata ad accertare se l'amministrazione si sia avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e se, in base a tale procedura, si sia registrato un avanzo economico nel bilancio corrente dell'esercizio 2020. In caso affermativo, l'ente avrebbe dovuto utilizzare tali risorse per il finanziamento di maggiori spese Covid o, in assenza di queste, far confluire la quota non impiegata all'interno della componente vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Nella nota di risposta l'ente non ha fornito elementi di dettaglio, su questo aspetto, limitandosi a compilare il prospetto 3.B in relazione alla riga riferita alle quote di avanzo "*derivanti dal mancato impiego dell'avanzo economico prodotto dalla sospensione e differimento del rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa DD.PP. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) e altri istituti (accordo ABI - ANCI e UPI)*". L'importo segnalato quale avanzo del 2020 è pari a 1.112.969,07 euro mentre quello inserito nella colonna del 2021 è pari a 896.505,40 euro.

Al termine del controllo, dunque, non risultano acquisiti gli elementi richiesti sulle operazioni di sospensione dei mutui poste in essere (e neanche sulla tipologia di prestiti per i quali la sospensione è stata disposta), sulle relative economie realizzate, sull'impiego di tali risorse nel bilancio dell'ente e, nel caso, sulla rispondenza di detti interventi alle finalità di legge. Non è inoltre dato sapere se tali eventuali interventi siano stati ricompresi nella certificazione ministeriale. Elemento, questo, che avrebbe comportato una duplicazione nella erogazione dei fondi statali.

In esito alla prima fase del controllo, con la nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio, è stato chiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli effetti sul bilancio dell'ente.

Nessun elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio, stante la mancata risposta alla nota inviata dal Magistrato istruttore.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia aderito all'accordo quadro tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei

mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e se, in base a tale procedura, si sia registrato un avanzo economico dell'esercizio 2020, da destinare all'emergenza pandemica.

Secondo l'orientamento della Sezione, infatti, i risparmi di spesa in oggetto, qualora realizzati, avrebbero dovuto essere destinati al finanziamento di maggiori spese Covid o più in generale di interventi utili a fronteggiare l'emergenza pandemica e non ad accrescere la capacità di spesa dell'ente - senza alcun legame con l'emergenza Covid-19 - deviando, pertanto, dalla finalità perseguita dal legislatore.

Nella fase istruttoria non sono stati acquisiti elementi di dettaglio sugli aspetti oggetto di indagine. Le uniche informazioni acquisite sono quelle riportate nel paragrafo che precede, peraltro non univocamente riferibili ad una o l'altra delle casistiche esaminate dalla Sezione. Come detto, infatti, nella nota di risposta istruttoria l'ente si è limitato a compilare il prospetto 3.B in relazione alla riga riferita alle quote di avanzo *"derivanti dal mancato impiego dell'avanzo economico prodotto dalla sospensione e differimento del rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa DD.PP. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) e altri istituti (accordo ABI - ANCI e UPI)"*. L'importo segnalato quale avanzo del 2020 è pari a 1.112.969,07 euro mentre quello inserito nella colonna del 2021 è pari a 896.505,40 euro.

Con la nota di osservazione inviata ai fini del contraddittorio, è stato richiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli effetti sul bilancio dell'ente.

Ciò perché, nel caso in cui dalle operazioni suddette fosse emersa la realizzazione di economie di parte corrente, e la loro mancata o non corretta destinazione, si doveva provvedere alla quantificazione degli importi non correttamente impiegati e alla conseguente allocazione delle quote *"vincolate per legge e principi contabili"* del risultato 2020 (e per l'effetto trascinamento sul 2021).

Nessun elemento a riguardo è stato acquisito nella fase del contraddittorio perché, come più volte riferito, l'ente non ha fornito risposta alla nota di osservazione del Magistrato istruttore.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto,

il risparmio di spesa atteso sugli esercizi in esame (e su quelli interessati dalla rimodulazione), l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente è graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

L'ente non ha fornito alcuna risposta alla nota istruttoria integrativa, rendendo questo aspetto di analisi del tutto privo degli elementi di valutazione necessari.

Nessun elemento è stato fornito in sede di contraddittorio nonostante, con la nota di osservazione del Magistrato istruttoria, sia stato richiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

In merito a tale aspetto l'ente non ha fornito alcuna risposta alla nota istruttoria. Anche la valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse emergenziali risulta pertanto pregiudicata.

Dall'analisi effettuata più in generale sulle risorse affluite al bilancio è emersa la mancata evidenziazione delle stesse nel modello A/2 allegato ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 che, come più volte detto, risulta compilato solo in relazione ai totali delle diverse componenti di vincolo.

Va rilevato, infatti, quale aspetto problematico emerso per tutte le contribuzioni percepite durante l'emergenza pandemica, e quindi anche per le risorse di cui sopra, che l'ente ha valorizzato le diverse voci nel prospetto A/2 allegato al rendiconto solo in termini complessivi. Nessun dettaglio sulla tipologia di entrata risulta inserito nel modello in questione. Ciò impedisce di acquisire informazioni sulla tipologia di risorse affluite al bilancio e sulle quote che risultano da vincolare nel risultato di amministrazione, per effetto del mancato integrale impiego delle stesse.

Tale metodologia, che deve intendersi non corretta in via generale, ha determinato la necessità di condurre approfondimenti ulteriori sulle risorse vincolate percepite dall'ente e sul loro integrale impiego. Istruttoria che non ha avuto riscontro, impedendo la definizione di un quadro completo sulla effettiva acquisizione di risorse ulteriori rispetto a quelle da rendicontare con la certificazione e sul loro concreto impiego.

La valutazione circa il quadro complessivo delle risorse emergenziali, del loro utilizzo o eventuale vincolo a fine esercizio, risulta pertanto non praticabile.

Nessun elemento è stato fornito in sede di contraddittorio nonostante, con la nota di

osservazione del Magistrato istruttoria, sia stato richiesto all'ente di fornire chiarimenti in merito alla fattispecie rappresentata e agli eventuali effetti sul bilancio dell'ente.

- **Ipotesi di sovrapposizione con la certificazione: le stesse spese finanziate con i trasferimenti "ulteriori" sono state inserite nella certificazione ministeriale. Duplicazione nell'utilizzo.**

Nella fase istruttoria, oltre a riferire circa ogni eventuale contribuzione ricevuta dallo Stato, dalla Regione, da altri enti, o dai soggetti privati per fronteggiare l'emergenza Covid, specificandone l'entità e gli effettivi utilizzi, era stato esplicitamente richiesto di indicare se le spese afferenti a tali contribuzioni fossero state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

Per gli aspetti richiamati nel punto che precede, stante l'assenza degli elementi richiesti, nessuna valutazione poteva essere condotta circa l'eventuale inclusione delle suddette spese nella certificazione ministeriale. Come per altre fattispecie, anche su tale aspetto nessun chiarimento è stato fornito nella fase del contraddittorio.

L'assenza di una anche minima ricostruzione degli elementi rilevanti per la certificazione dei due esercizi impone, dunque, al termine del controllo, di non escludere che la sovrapposizione sopra richiamata sia effettivamente avvenuta.

In tale evenienza, l'ente avrebbe di fatto duplicato il finanziamento di tali spese poiché le stesse risulterebbero finanziate sia mediante il fondo per le funzioni fondamentali destinato proprio a coprire anche tutte le maggiori spese Covid sia mediante altri contributi ricevuti per specifici interventi rientranti nell'emergenza pandemica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di molti aspetti non chiariti al termine del controllo e le gravi lacune informative determinate dalla mancata risposta alle note istruttorie e alla fase del contraddittorio, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali del 2020 e ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di spesa del 2020 e 2021.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria impone, invece, una rideterminazione degli avanzi, sempre collegati alla certificazione ministeriale, e derivanti da:

- quota del fondo per le funzioni fondamentali del 2021, da iscrivere tra i vincoli di legge al termine di tale esercizio in misura pari a 459.479,74 euro, con un incremento pari a 344.377,17 euro rispetto all'importo segnalato dall'ente;

- quota TARI ristorata nell'esercizio 2020, da iscrivere tra i vincoli di legge al termine dell'esercizio 2020 per 834.746,00 euro e del 2021 per pari importo;

- imposta di soggiorno, da iscrivere tra i vincoli di legge al termine dell'esercizio 2020 per 593.843,22 euro (con un incremento rispetto al dato di rendiconto pari a 521.927,34 euro) e al termine dell'esercizio 2021 per 1.176.751,22 euro (con un incremento rispetto al dato di rendiconto pari a 1.104.835,34 euro).

Rispetto alla quota ristorata per la TARI del 2020, così come per l'imposta di soggiorno, non è stato possibile escludere l'inserimento delle relative spese nella certificazione ministeriale. Elementi,

questi, che ove presenti avrebbero determinato una duplicazione nell'impiego delle risorse e una indebita erogazione e destinazione delle stesse. Risultano inoltre non acquisiti elementi riguardanti la specifica finalizzazione delle risorse TARI erogate sull'esercizio 2021.

L'esame istruttorio ha sollevato poi alcune perplessità sulla possibile realizzazione di risparmi di spesa per buoni pasto e lavoro straordinario imputabili all'emergenza pandemica, per i quali non è stato valorizzato nessun importo tra le minori spese Covid del 2021 e non risultano costituite quote di avanzo nel risultato di amministrazione.

La mancata segnalazione delle informazioni riguardanti le ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo e il loro impiego per le finalità proprie rende non completa la ricostruzione del quadro finanziario emergenziale e dei vincoli da costituire nel risultato di amministrazione.

L'assenza dei necessari elementi richiesti nella fase istruttoria induce, inoltre, ad una diversa determinazione dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione con riferimento alle spese di parte capitale rendicontate sull'esercizio 2020 e 2021 a valere sui fondi emergenziali.

Conseguentemente deve considerarsi rideterminato l'avanzo di amministrazione vincolato e destinato dei due esercizi, per un importo complessivo pari a 7.992,00 euro al termine dell'esercizio 2021.

Considerando che l'avanzo da "fondone", così come ulteriori componenti ad esso collegate quali la quota non impiegata della TARI ristorata sull'esercizio 2020 e l'imposta di soggiorno, rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI LUCCA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Lucca**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Lucca**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 7.970.141,61 euro così suddivisi: 6.750.997,07 euro nel 2020 e 1.219.144,54 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 37.751,44 euro, ricevuti tutti nel 2020.

L'ente ha dichiarato di non aver ricevuto ulteriori contribuzioni dallo Stato, dalla Regione o da privati, in aggiunta a quelle sopra esposte, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Lucca per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 8.007.893,05 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-4.129.250	-2.275.677
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	47.304	58.787
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	104.577	1.466.178
Saldo complessivo	-4.186.523	-3.683.068

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-4.186.523 euro) e 2021 (-3.683.068 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.564.474,07
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.564.474,07

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	100.550,44
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	100.550,44

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Lucca ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 402.690,10 euro, utilizzate dall'ente *"per far fronte a inevitabili perdite di entrate proprie, in special modo legate al gettito dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e dell'Imposta Responsabilità Civile Auto (RCAuto)"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Su tale aspetto, non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli e di irregolarità nella compilazione della certificazione.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e precisamente con l'Istituto di Credito Sportivo, senza però specificare l'importo dell'avanzo economico registrato. Sul punto ha riferito anche che tale sospensione, in aggiunta alla minore spesa dovuta alla rinegoziazione dei mutui con Cassa DD.PP., è stata utilizzata per *"il riequilibrio del bilancio in via autonoma e indipendente rispetto all'erogazione dei fondi statali"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui

Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19” e “di rilancio economico”. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Su tale aspetto, non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli e di irregolarità nella compilazione della certificazione.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 298.231,19 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di non aver beneficiato di ulteriori contribuzioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Massa Carrara



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CARRARA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Carrara**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Carrara**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 7.810.038,38 euro, di cui 4.704.930,66 euro nel 2020 e 3.105.107,72 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 832.827,92 euro, di cui 367.818,26 euro nel 2020 e 465.009,66 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 2.086.029,48 euro, di cui 903.723,82 euro nel 2020 e 1.182.305,66 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 288.188,09 euro, dalla Regione Toscana per 197.040,27 euro e da privati per 61.720,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Carrara per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 11.275.844,14 euro, di cui 10.728.895,78 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 546.948,36 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-7.587.544	-1.234.608
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	3.728.948	812.330
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	655.792	1.044.040
Saldo complessivo	-4.514.388	-1.466.318

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-4.514.388) e 2021 (-1.466.318) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	190.559,66
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	1.035.667,10
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.226.226,76

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità. Inoltre, si condivide quanto evidenziato dall'ente con nota del 15.09.2023 secondo cui dall'importo vincolato "avrebbe dovuto essere tolto il vincolo specifico di euro 3.072,00 per una quota vincolata corretta sul fondo funzioni fondamentali di euro 187.470,66. In realtà è stato erroneamente posto un vincolo superiore pari ad euro 190.559,66".

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di

amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.480.643,07
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	521.752,40
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	136.000,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.138.395,47

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.072,00

La Sezione ritiene il vincolo adottato dall'ente relativo alla voce inserita nella tabella sopra riportata non corretto in quanto non corrispondente al valore residuo dei trasferimenti non utilizzati e, inoltre, non coerente con la certificazione ministeriale. Infatti, dall'analisi dei dati trasmessi risulta che l'importo corretto del vincolo in argomento è 3.142,12 euro, pari alla differenza tra quanto accertato (9.071,63 euro) e quanto impegnato (5.929,51 euro). Del resto, è lo stesso ente, in seguito a specifica richiesta di chiarimenti, a dichiarare di aver erroneamente riportato il valore di 3.072,00 in luogo di 3.142,12 e ad impegnarsi a costituire il vincolo nel risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2023 (Cfr. note del 19.10.2023 e del 26.02.2024).

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.072,00

Si rileva che il vincolo deriva dal rendiconto dell'anno 2020 e, pertanto, risulta non corretto

per le medesime considerazioni (vincolo corretto pari ad 3.142,12 euro).

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Carrara ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 498.728,14 euro, che l'ente ha dichiarato di aver utilizzato *"per euro 238.187,92 per l'acquisto di autobus scolastici per incremento delle corse per emergenza covid ed euro 141.278,49 per altri interventi connessi con l'emergenza covid"*. Con nota di osservazioni del Magistrato istruttore è stato rilevato che l'ente ha impegnato la somma complessiva di 379.466,41 euro, non offrendo indicazioni sull'impiego della residua somma di 119.261,73 euro. Con le proprie controdeduzioni l'ente dichiara, poi, di aver

avuto una riduzione degli accertamenti tributari per il blocco normativo dell'attività non considerati nella certificazione covid e che, pertanto, ritiene *"di aver comunque destinato tale somma a copertura di interventi utili per far fronte all'emergenza da Covid 2019"*. Infine, dichiara comunque che tale quota verrà vincolata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18/2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, dalle dichiarazioni fornite dall'ente emerge che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 176.156,05. L'ente non ha riferito sull'utilizzo di tale avanzo economico, né risulta che tale quota sia confluita nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione. Sostiene, invece, l'ente che *"per questi mutui non è previsto normativamente nessun vincolo di destinazione e, in ogni caso, come anche per i mutui MEF, non si tratta di un abbuono di quote di rimborso ma semplicemente di un rinvio a futuri esercizi"*. Aggiunge, in sede di controdeduzioni che *"riguardo l'avanzo economico di euro 176.156,05 non confluito nel risultato vincolato di amministrazione, si conferma che nessuna disposizione di legge all'epoca in vigore imponeva la costituzione di detto vincolo"*. Infine, dichiara comunque che tale quota verrà vincolata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del d.m. 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 2.281.390,00 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	288.188,09	225.806,99		62.381,10
Trasferimenti MIUR per edifici scolastici	225.806,99	225.806,99		-
Trasferimenti MIUR per servizi per l'infanzia	62.381,10	0,00		62.381,10
da Regione	197.040,27	197.040,27		-
Trasferimenti per Centri estivi	30.990,27	30.990,27		-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazioni	166.050,00	166.050,00		-
da Privati	61.720,00	61.720,00		-
Erogazioni liberali da	61.720,00	61.720,00		-
Totale	546.948,36	484.567,26		62.381,10

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	62.381,10		62.381,10		-
Trasferimenti MIUR per servizi per l'infanzia	62.381,10		62.381,10		-
Totale	62.381,10		62.381,10		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del Fondone).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- il vincolo da trasferimenti relativo ai ristori specifici di spesa di cui alla voce *"Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)"* viene rideterminato, sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio 2021, da 3.072,00 euro a 3.142,12 euro.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisti dalla specifica istruttoria



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MASSA (MS)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Massa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Massa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 6.278.781,87 euro così suddivisi: 4.912.663,99 euro nel 2020 e 1.366.117,88 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 2.169.194,88 euro, così suddivisi: 1.113.223,40 euro nel 2020 e 1.055.971,48 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 2.773.147,27 euro, così suddivisi: 1.246.977,10 euro nel 2020 e 1.526.170,17 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni da ministeri per 24.255,40 euro, da regione per 1.554.283,98 euro e da privati per 52.093,00 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 12.851.756,40 euro, di cui 11.221.124,02 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 1.630.632,38 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 4.924.404,00	668.121,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.712.401,00	356.998,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	990.482,00	- 143.536,00
Saldo complessivo	- 4.202.485,00	1.168.655,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2020, per - 4.202.485,00 euro, indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

La presenza di un saldo positivo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (+ 1.168.655,00) indica che l'ente, al termine dell'esercizio considerato, non ha avuto necessità di utilizzare le risorse che lo Stato gli ha assegnato a valere sul "fondone"; pertanto, l'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sul bilancio dell'ente (in termini di minori entrate e maggiori spese covid registrate), è stato interamente compensato, o dalle minori spese registrate a causa del Covid, o dai ristori specifici di entrata e di spesa assegnati dallo Stato. Al verificarsi di tale condizione, le risorse del "fondone" erogate sull'esercizio 2021 dovevano concorrere a determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione, secondo quanto indicato più dettagliatamente, nei successivi paragrafi, unitamente alla eventuale quota di avanzo prodotta sull'esercizio precedente (ovvero rettificato dal saldo negativo del "fondone" dell'esercizio precedente) ed essere utilizzate per il ristoro della perdita di gettito 2022 o per far fronte alle esigenze di spese connesse al Covid-19 (art. 1 co. 823 legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 co. 1 del d.l. n. 4/2022) o alle maggiori spese energetiche dell'ente, sempre riferite a quest'ultimo esercizio (art. 13 co. 6 del d.l. n. 4/2022).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge,

le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	149.718,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	1.412.329,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	310.304,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.872.351,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero per contratti di servizio continuativi, buoni pasto e lavoro straordinario) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari ad euro 310.304,00. Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata ed escluso, insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone". In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali. Il Comune di Massa sembra, tuttavia, aver tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone": in altri termini, l'entrata non è stata neutralizzata al fine di calcolare la perdita di gettito da ristorare certificata e contribuire, così, al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

L'ente, in sede di controdeduzioni ha argomentato - illustrando anche i relativi calcoli - le ragioni per le quali ritiene corretto il proprio calcolo dell'avanzo da "fondone". La Sezione, tuttavia, ritiene non accoglibile la prospettazione dell'ente sulla base della metodologia di calcolo indicata nel precedente prospetto e in base a quanto sopra rappresentato.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	460.022,00	149.718,00	- 310.304,00
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	1.412.329,00	1.412.329,00	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	310.304,00	310.304,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	-	-	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	2.182.655,00	1.872.351,00	- 310.304,00

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.226.168,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	50.995,31
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	267.778,07
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.544.941,38

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli pari a zero per contratti di servizio continuativi, buoni pasto e lavoro straordinario) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

In fase istruttoria è emersa la medesima criticità già registrata nell'esercizio 2020; difatti, l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha individuato le somme da vincolare non ricomprendendo i vincoli derivanti dall'imposta di soggiorno, e non ha neutralizzato la perdita di gettito certificata con il ristoro specifico di entrata in questione.

L'ente, in sede di controdeduzioni ha argomentato - illustrando anche i relativi calcoli - le ragioni per le quali ritiene corretto il proprio calcolo dell'avanzo da "fondone". La Sezione, tuttavia, ritiene non accoglibile la prospettazione dell'ente sulla base della metodologia di calcolo indicata nel precedente prospetto e in base a quanto sopra rappresentato.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.804.248,87	1.226.168,00	- 578.080,87
AVANZO TARI	50.995,31	50.995,31	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	267.778,07	267.778,07	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021			-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022			
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO			-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO			-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	2.123.022,25	1.544.941,38	- 578.080,87

Tale diversa composizione tiene conto non solo dei vincoli derivanti dalla quota erogata per l'esercizio 2021 (pari a 267.176,87 euro) quale ristoro specifico di cui al Fondo istituito dall'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34 del 2020, ma anche della parte non correttamente vincolata sull'esercizio 2020 per 310.304,00 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	66.526,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	26.144,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	10.368,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	9.703,00
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	137.417,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	250.158,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	10.368,00
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	137.417,00
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	1.301,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	1.008.236,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	20.000,00
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	13.223,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	1.190.545,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Massa ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e non ha utilizzato i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326). In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 832.550,07 euro. In base agli elementi forniti in sede istruttoria, tali risorse sono state interamente vincolate nel risultato di Amministrazione 2020 e risultano essere state utilizzate per finanziare nell'esercizio 2021, tramite applicazione dell'avanzo al bilancio dell'esercizio 2021, ulteriori interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, rispetto a quelli finanziati con i fondi emergenziali specifici.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34/2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con BNL e Intesa san Paolo. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 1.340.061,32 euro. In base agli elementi forniti in sede istruttoria, tali risorse sono state interamente vincolate nel risultato di Amministrazione 2020 e nel risultato di Amministrazione 2021 e non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 125 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 1.374.272,42 euro nel 2020.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente non ha precisamente indicato come sono state impiegate le economie derivanti dalla rinegoziazione, ma ha attestato l'assenza di sovrapposizioni con le spese certificate. Stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	9.997,00	9.022,09	-	974,91
Trasferimenti per ordine pubblico	9.997,00	9.022,09	-	974,91
da Regione	54.009,18	13.390,00	-	40.619,18
Trasferimenti per emergenza COVID	54.009,18	13.390,00		40.619,18
da Privati	52.093,00	50.804,12	-	1.288,88
Erogazioni liberali da famiglie	10.240,00	8.951,12		1.288,88
Erogazioni liberali da imprese	41.853,00	41.853,00		-
Totale	116.099,18	73.216,21	-	42.882,97

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	974,91	14.258,40	13.840,35	-	1.392,96
Trasferimenti per ordine pubblico	974,91	14.258,40	13.840,35		1.392,96
da Regione	40.619,18	1.500.274,80	1.372.774,80	-	168.119,18
Trasferimenti per emergenza COVID	40.619,18	1.500.274,80	1.372.774,80		168.119,18
da Privati	1.288,88	-	-	-	1.288,88
Erogazioni liberali da famiglie	1.288,88				1.288,88
Totale	42.882,97	1.514.533,20	1.386.615,15	-	170.801,02

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione 2020 e 2021, per quanto concerne l'avanzo da "fondone",

In particolare, l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali viene rideterminato da 149.718,00 euro a 460.022,00 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 1.226.168,00 euro a 1.804.248,87 euro al termine dell'esercizio 2021, per le motivazioni sopra esposte.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **provincia di Massa Carrara**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **provincia di Massa Carrara**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 3.304.512,79 euro così suddivisi: 3.005.374,34 euro nel 2020 e 299.138,45 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 24.917,70 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 898.532,26 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla provincia di Massa Carrara per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.227.962,75 euro, di cui 3.329.430,49 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 898.532,26 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.524.346	-855.544
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	57.243	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	370.152	7.412
Saldo complessivo	-1.837.255	-862.956

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.837.255) e 2021 (- 862.956) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.190.297,03
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.190.297,03

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità. Si osserva soltanto che secondo la metodologia di calcolo adottata da questo Ufficio di controllo l'avanzo da "fondone" è determinato in 1.165.379,34 euro.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	623.740,48
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	623.740,48

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità. Si osserva soltanto che secondo la metodologia di calcolo adottata da questo Ufficio di controllo l'avanzo da "fondone" è determinato in 598.821,79 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	2.740,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	2.740,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La provincia di Massa Carrara ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 373.109,40 euro. Tale somma, non essendo stata utilizzata dall'ente, è confluita nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione del rendiconto 2020.

Il suddetto vincolo può essere eliminato dall'ente, a partire dal rendiconto 2023, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 secondo il quale *"Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione"*.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto

Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 131.697,63 euro. Tale somma, non essendo stata utilizzata dall'ente, è confluita nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione del rendiconto 2020,

Il suddetto vincolo può essere eliminato dall'ente, a partire dal rendiconto 2023, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 secondo il quale *“Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione”*.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. “fondone”, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 119 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 648.764,00 euro nel 2020 e a 35.245,00 euro negli anni 2020 e 2021. Il costo complessivo gravante sul bilancio viene indicato in 232.369,00 euro.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	500.000,00	500.000,00		-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule didattiche	500.000,00	500.000,00		-
Totale	500.000,00	500.000,00		-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	398.532,26	398.532,26			-
Trasferimenti Miur per affitti e adeguamento aule didattiche	398.532,26	398.532,26			-
Totale	398.532,26	398.532,26			-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Pisa



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CASCINA (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Cascina**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Cascina**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.482.043,59 euro, di cui 1.935.781,55 euro nel 2020 e 546.262,04 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 546.912,29 euro, di cui 207.266,07 euro nel 2020 e 339.646,22 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.316.318,93 euro, di cui euro 685.095,90 nel 2020 e 631.223,03 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'Ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni ministeriali per 132.533,14 euro, dalla Regione Toscana per 27.562,09 euro e per 243.259,48 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Cascina per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, complessivamente a 3.590.674,93 euro, di cui 3.187.320,22 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 403.354,71 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.186.462	-859.899
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	652.921	75.943
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	287.135	469.800
Saldo complessivo	-1.820.676	-1.253.756

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.820.676) e

2021 (-1.253.756) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Avanzo vincolato da "fondone"	47.703,55
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	47.703,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto che seguendo la metodologia di calcolo effettuata da questa Sezione, il risultato generato dall'utilizzo delle risorse ristorate a valere sul fondo per le funzioni fondamentali risulta negativo e precisamente pari a - 862.284,41 euro, così come rappresentato nella seguente tabella.

Avanzo da Fondone	euro
Fondo funzioni fondamentali percepito	546.262,04
Saldo complessivo da certificazione	-1.253.756,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-202.494,00
Avanzo 2020	+47.703,55
Avanzo vincolato da Fondone	- 862.284,41

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2020	euro
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	2.000,78
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	65.401,95
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	67.402,40

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

Avanzo 2021	euro
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.d. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	1.256,12
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	52.730,03
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	95.123,28
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	53.385,46
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	202.494,89

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli al termine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Cascina ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con risorse proprie destinate ad investimenti per un importo complessivo di 14.274,00 euro e che durante l'anno non ha apportato variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, a fine esercizio, ha provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

Pertanto, la Sezione ritiene che il vincolo di euro 14.274,00 relativo alle entrate derivanti sopra descritte con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento debba essere nuovamente ricostituito.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI
4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'Ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'Ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109 co. 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 67.113,53 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 co. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che l'importo in argomento, all'interno della certificazione ministeriale, è stato riportato in detrazione delle maggiori spese codificate nella voce "acquisti di servizi". Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto

Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

Anno 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	123.328,27	101.543,96	-	21.784,31
Trasfer. per contributi a biblioteche	10.001,90	10.001,90	-	-
Trasfe. MIUR per adeguamento aule	87.918,66	87.918,66	-	-
Trasfer. MINT per sanific. seggi elettor.	25.407,71	3.623,40		21.784,31
da Regione	27.562,09	25.757,22	-	1.804,87
Trasferimenti per centri estivi	27.562,09	25.757,22		1.804,87
da Privati	153.259,48	122.022,95	-	31.236,53
Erogazioni liberali da	153.259,48	122.022,95		31.236,53
Totale	304.149,84	249.324,13	-	54.825,71

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	21.784,31	9.204,87	9.204,87	-	21.784,31
Trasfer. MINT per sanificaz. seggi elettorali	21.784,31				21.784,31
Trasferimenti per contributi a biblioteche		9.204,87	9.204,87		-
da Regione	1.804,87	-	-	-	1.804,87
Trasferimenti per centri estivi	1.804,87				1.804,87
da Privati	31.236,53	90.000,00	98.381,78	-	22.854,75
	31.236,53		8.381,78*		22.854,75
Erogazioni liberali da privati		90.000,00	90.000,00		-
Totale	54.825,71	99.204,87	107.586,65	-	46.443,93

*Differenza tra impegni e cancellazione residui

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati dall'ente nel rendiconto di gestione ad eccezione del mancato vincolo di 14.274,00 euro relativo alle entrate derivanti da risorse destinate ad investimenti con le quali sono state finanziate spese di investimento inserite nella certificazione ministeriale relativa all'anno 2020; somme per le quali l'ente dovrà provvedere alla ricostituzione del vincolo.

Gli esiti della verifica (corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021), saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PECCIOLI (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Peccioli**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Peccioli**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i (c.d. fondone) per complessivi 1.102.688,83 euro, di cui 1.067.416,15 nel 2020 euro e 35.272,68 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 41.554,25 euro, di cui 9.568,16 nel 2020 e 31.986,09 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 148.668,51 euro, di cui 67.641,36 euro nel 2020 e 81.027,15 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 3.803,78 euro dalla Regione Toscana e per 5.854,99 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Peccioli per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 1.302.570,36 euro, di cui 1.292.911,59 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 9.658,77 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-79.600	399.700
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	345.106	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	566.849	811.817
Saldo complessivo	-301.343	-412.117

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-301.343) e 2021 (-412.117) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	726.167,52
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	39.905,63
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	766.073,15

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria, ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese

connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il Comune di Peccioli è risultato assegnatario, nel 2020, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui all'art. 106, pari ad euro 1.067.416,15.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per euro 301.343,00.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che – sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di 766.067,15 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.067.416,15
Saldo complessivo da certificazione	- 301.343,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 5,90
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	766.067,25

Si aggiunga che la Tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, individua per il Comune di Peccioli, quale valore massimo da ristorare per la perdita da prelievo dei rifiuti, l'importo di euro 39.905,63. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. In caso di mancato utilizzo di tali risorse nell'anno 2020, le stesse avrebbero dovuto confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per essere utilizzate per le medesime finalità anche nel 2021. (Cfr. Faq-Rgs n. 5, 11)

Inoltre, la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, in ossequio a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato avrebbe dovuto essere rappresentata, nel prospetto A/2 allegato al rendiconto, tra i vincoli di legge unitamente alle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del d.l. n. 34 del 2020. (Cf. Faq n. 38).

Dall'esame istruttoria è emerso che il Comune di Peccioli non ha impegnato tali risorse e, pertanto, ha vincolato l'intera quota; tuttavia, sembra aver tenuto conto del ristoro in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone".

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2020	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
avanzo fondone + ristori specifici entrata	766.067,25	726.167,52	-39.899,73
avanzo quota fff per ristoro minore gettito tari	39.905,63	39.905,63	-
avanzo contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
totale avanzo da vincoli di legge	805.972,88	766.073,15	-39.899,73

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	349.323,20
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	39.905,63
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	389.228,83

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari e alle quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi, mentre è stata rilevata una minima differenza nel valore dell'avanzo da "fondone" rispetto a quanto determinato dall'ente. Infatti, seguendo la metodologia di calcolo sopra descritta e rappresentata nella seguente tabella, la Sezione ha determinato l'avanzo da "fondone" in euro 349.486,40.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	35.272,68
Saldo complessivo da certificazione	-412.117,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 39.692,72
Avanzo 2020	+ 766.067,25
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	349.530,21

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

Anno 2021	Avanzo calcolato dalla sezione	Avanzo accertato dall'ente nel rendiconto	discordanze
Avanzo fondone + ristori specifici entrata	349.530,21	349.323,20	-207,01
Avanzo tari	39.905,63	39.905,63	-
Avanzo contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021	0,00	0,00	-
Totale avanzo da vincoli di legge	389.435,84	389.228,83	-207,01

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	5,90

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	5,90
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	24.802,82
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	14.927,81
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	39.736,53

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

Si rileva soltanto relativamente alla voce "Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)" un disallineamento tra l'importo riportato nella certificazione ministeriale (Mod. CertifCovid19/2021) pari ad euro 14.884,00 quale quota non utilizzata e l'importo vincolato nel risultato di amministrazione pari ad euro € 14.927,81, determinato da un maggiore accertamento rispetto all'assegnazione, effettuato secondo quanto riferito dall'ente "sulla base della cifra indicata nel Decreto dirigenziale n.58 del 7.04.2021 come contributo concedibile rispetto all'importo di € 14.883,64 effettivamente assegnato".

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Peccioli ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

**4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI
4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020**

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	3.803,78	3.803,78		-
Trasferimenti per solidarietà ai soggetti fragili	3.803,78	3.803,78		-
da Privati	5.854,99	5.854,99		-
Erogazioni liberali da	5.854,99	5.854,99		-
Totale	9.658,77	9.658,77		

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto sopra rappresentato l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 726.167,52 euro a 766.067,25 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 349.323,20 euro a 349.530,21 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PISA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Pisa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Pisa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 16.704.780,39 euro, di cui 9.263.533,40 euro nel 2020 e 7.441.246,99 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 6.901.473,06 euro, di cui 3.506.459,18 euro nel 2020 e 3.395.013,88 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 3.681.573,33 euro, di cui 1.411.441,48 euro nel 2020 e 2.270.131,85 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 453.107,41 euro dalla Regione Toscana e per 741.917,10 euro provenienti da privati.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal comune di Pisa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano complessivamente ad 28.482.851,29 euro, di cui euro 27.287.826,78 provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed 1.195.024,51 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-15.360.139	-9.750.029
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	6.673.580	939.171
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.043.975	7.187.097
Saldo complessivo	-10.730.534	-15.997.955

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-10.730.534) e 2021 (-15.997.995) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Saldo negativo da "fondone" * (- 1.661.397,60)	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" * (-10.218.105,61)	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	194.396,92

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non risultano componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Pisa ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 40.242,19 euro, che restano assorbite nel saldo negativo del "fondone", registrato in seguito all'insufficienza dei fondi ricevuti per soddisfare le spese sostenute. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

**4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI
4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020**

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 302.818,00 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristrate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	304.997,72	304.997,72		-
Trasfer. per Servizio trasporto pubblico	304.997,72	304.997,72		-
da Privati	441.917,10	441.917,10		-
Erogazioni liberali per buoni alimentari	441.917,10	441.917,10		-
Totale	746.914,82	746.914,82		-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	148.109,69		148.109,69		-
Trasfer. per Servizio trasporto pubblico	147.999,22		147.999,22		-
Trasferimenti per rimborso spese covid	110,47		110,47		-
da Privati	300.000,00		300.000,00		-
Erogazioni liberali per buoni alimentari	300.000,00		300.000,00		-
Totale	448.109,69		448.109,69		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PONTEDERA (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Pontedera**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Pontedera**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 2.769.661,31 euro, di cui 2.637.941,44 euro nel 2020 e 131.719,87 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 857.586,50 euro, di cui 349.611,37 euro nel 2020 e 507.975,13 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 1.038.786,77 euro, di cui 430.952,76 euro nel 2020 e 607.834,01 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 130.000,00 euro, per 63.822,68 euro dalla Regione Toscana, per 35.962,08 euro dalla "Società della Salute Alta Val Cecina Valdera" e per 237.863,39 euro da privati.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Pontedera per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 5.133.682,73 euro, di cui 4.666.034,58 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 467.648,15 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-746.897	-328.931
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	240.427	41.430
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	509.117	730.936
Saldo complessivo	-1.015.587	-1.018.437

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.015.587) e 2021 (-1.018.437) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.501.998,35
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	276.099,44
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	35.490,76
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.813.588,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per

l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il Fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario nell'anno 2020 di un importo complessivo, a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, pari ad 2.637.941,44 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per 1.015.587,26 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 1.622.354,18 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	2.637.941,44
Saldo complessivo da certificazione	-1.015.587,26
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	1.622.354,18

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.622.354,18	1.501.998,35	-120.355,83
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	276.099,44	276.099,44	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.490,76	35.490,76	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.933.944,38	1.813.588,55	-120.355,83

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	431.856,06
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	48.743,70
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	7.819,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	488.418,76

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad 131.719,87 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a 619.231,05 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq-Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 619.231,05 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	131.719,87
Saldo complessivo da certificazione	-1.018.437,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	-116.406,00
Avanzo 2020	+ 1.622.354,18
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	619.231,05

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	619.231,05	431.856,06	187.374,99
AVANZO TARI	48.743,70	48.743,70	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	7.819,00	7.819,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	675.793,75	488.418,76	187.374,99

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non risultano vincolate quote assoggettate ai vincoli da trasferimenti

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	116.406,39

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Pontedera ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 5.281,51 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e Covid-2021 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con risorse di bilancio destinate, pari rispettivamente a 31.927,57 euro e 72.410,53 euro. Tali risorse, con la riapprovazione dei risultati di amministrazione 2020 e 2021, a seguito della presentazione delle relative certificazioni, sono state correttamente ricostituite e riportate nei relativi allegati A/3.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 91.616,29 euro, di cui 45.203,55 euro utilizzate, secondo quanto riferito, *"a copertura di spese covid"* e 46.412,74 euro utilizzati *"a copertura delle minori entrate per agevolazioni eccedenti la perdita massima riconosciuta"*. La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge dal questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 1.476.982,28 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo

modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contributi statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contributi della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contributi	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	130.000,00	130.000,00		-
Trasferimenti Miur per adattamento aule	130.000,00	130.000,00		-
da Regione	63.822,68	63.822,68		-
Trasferimenti per Centri estivi	16.622,68	16.622,68		-
Trasferimenti per mobilità urbana	47.200,00	47.200,00		-
da altri enti pubblici	21.444,77	21.444,77		-
Società della Salute Alta Val Cecina Valdera	21.444,77	21.444,77		-
da Privati	98.435,39	97.135,02		1.300,37
Erogazioni liberali	68.915,00	67.614,63		1.300,37
Contributi straordinari	29.520,39	29.520,39		-
Totale	313.702,84	290.957,70		1.300,37

ANNO 2021					
Provenienza contributi	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da altri enti pubblici		14.517,31	14.517,31		-
Società della Salute Alta Val Cecina Valdera		14.517,31	14.517,31		-
da Privati	1.300,37	139.428,00	139.428,00		1.300,37
Erogazioni liberali 2021		139.428,00	139.428,00		-
Erogazioni liberali avanzo 2020	1.300,37				1.300,37
Totale	1.300,37	153.945,31	153.945,31		1.300,37

L'ente, in relazione alle contributi sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato,

nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto sopra rappresentato l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 1.501.998,35 euro a 1.622.354,18 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 431.856,06 euro a 619.231,05 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di SAN GIULIANO TERME**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Giuliano Terme**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.892.572,38 euro, di cui 1.703.011,31 euro nel 2020 e 189.561,07 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 428.905,00 euro, di cui 133.391,00 euro nel 2020 e 295.514,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 810.147,00 euro, di cui 357.610,00 euro nel 2020 e 452.537,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 272.488,76 euro, da altri enti per 100.000,00 euro e da privati per 28.783,86 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Giuliano Terme per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 3.532.897,00 euro, di cui 3.131.624,38 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 401.272,62 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.848.412	124.369
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.535.928	0
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	56.406	232.859
Saldo complessivo	-368.890	-108.490

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-368.890) e 2021 (-108.490) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.334.121,31
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.334.121,31

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, dell'avanzo relativo alla quota non utilizzata per la TARI e dell'avanzo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno.

In realtà l'avanzo vincolato "da fondone" può ritenersi correttamente determinato nel suo importo, il quale, però, diversamente dall'interpretazione fornita dall'ente, non deve ricomprendere le quote relative al mancato integrale utilizzo delle risorse ristorate con la finalità di concessione delle agevolazioni sulla TARI e la quota non utilizzata del ristoro specifico di entrata

relativo all'imposta di soggiorno.

a) avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo

La Tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di San Giuliano Terme, quale valore massimo delle agevolazioni TARI concedibile, l'importo di euro 379.635,44. Tale somma doveva essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Nel caso di mancato utilizzo della quota Tari riconosciuta nell'anno 2020 le risorse dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per essere utilizzate per le medesime finalità anche nel 2021. (Cfr. Faq-Rgs n. 5, 11).

Inoltre, la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, in ossequio a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato, doveva essere rappresentata nel prospetto A/2 allegato al rendiconto tra i vincoli di legge unitamente alle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del d.l. n. 34 del 2020. (Cf. Faq n. 38)

In sede di contraddittorio è emerso che l'ente ha impegnato tale quota per un importo di 195.500,00 euro, generando di conseguenza un avanzo da vincolare pari a 184.135,44 euro.

La Sezione, pur ritenendo correttamente determinato l'avanzo derivante dalla quota non utilizzata per le agevolazioni TARI, rileva l'errata inclusione, da parte dell'ente, dello stesso all'interno dell'avanzo da "fondone", considerandolo alla stregua di una sua componente interna.

Si rappresenta che l'importo ristorato per le agevolazioni TARI, secondo l'interpretazione di questa Sezione, è stato considerato, all'interno della certificazione ministeriale, nella sua interezza come perdita di gettito (quindi con segno negativo nella colonna "h - variazioni entrate" della Sezione 1 - entrate), influenzando "positivamente" nella determinazione del saldo finale, ossia facendo registrare un saldo negativo maggiore (della riga A - Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19) e quindi determinando un maggior fabbisogno di risorse da parte dell'ente. Tale maggiore fabbisogno, di conseguenza, ha incrementato il saldo negativo della certificazione, il quale contrapposto al fondo funzioni fondamentali percepito, ha generato un minore avanzo. Il ristoro in argomento ha, quindi, contribuito a determinare il c.d. avanzo da "fondone", agendo in senso negativo sullo stesso poiché, nell'impianto della certificazione, il fondo erogato dalla Stato deve considerarsi impiegato, per la quota di 379.635,44 euro, proprio per compensare il minor gettito stimato sulla TARI (minor gettito che, è bene precisarlo, doveva avere come contropartita il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie).

A ciò deve aggiungersi che l'importo sopra indicato (minor gettito TARI ristorato attraverso il "fondone") è stato concesso dallo Stato, come sopra anticipato, attribuendogli una precisa finalità: la possibilità di concedere agevolazioni sulle tariffe relative alla TARI o, in alternativa, la possibilità di finanziare altri interventi che l'ente ritenesse maggiormente utili. Aspetti, questi, ampiamente chiariti nelle diverse Faq citate in premessa, e in particolare nella n. 11. Ne consegue che la quota non impegnata del ristoro ricevuto, qualora non utilizzato nell'esercizio 2020 per le finalità descritte, avrebbe dovuto essere vincolato nel risultato di amministrazione per poter poi essere utilizzato nel corso del 2021 per le stesse finalità. Da qui nasce l'obbligo per l'ente di vincolare tale quota come avanzo ulteriore rispetto all'avanzo da "fondone".

Per quanto complessivamente espresso, l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali deve considerarsi correttamente quantificato in 1.334.121,31 euro al termine dell'esercizio 2020 mentre non risulta opportunamente iscritto, nel risultato di amministrazione, il vincolo derivante dal mancato integrale impiego della quota TARI, ristorata attraverso il "fondone" per 379.635,44 euro e utilizzata per le agevolazioni TARI per l'importo di 195.500,00 euro. Pertanto, l'ente dovrà aggiungere tra i vincoli di legge l'importo di 184.135,44 euro, relativo al parziale impiego della quota destinata alle agevolazioni TARI.

b) avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno

Il Comune di San Giuliano Terme è risultato assegnatario, nel 2020, di un importo complessivo pari ad euro 100.553,00, a valere sul Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020) per il ristoro conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno (dato rilevato dal Mod. Covid19/2020).

Tale ristoro è stato dal Mef inserito nel modello Covid 19/2020 come ristoro specifico di entrata e portato in detrazione, insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di ristoro specifico di entrata, dalla perdita di gettito certificata utile a definire il saldo della certificazione (con cui determinare l'eventuale avanzo di amministrazione da "fondone").

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro doveva finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011: interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L'ente nella nota di riscontro del 20.09.2023 sostiene che *"in riferimento all'imposta di soggiorno il relativo ristoro è stato ricompreso nell'accertamento complessivo del fondo funzioni fondamentali ex art 106 D.L n. 34/2020 e il relativo importo non utilizzato è compreso nella somma vincolata da leggi e principi contabili al 31/12/2020 pari ad 1.334.121,31 euro e al 31/12/2021 pari ad 1.047.705,38"*; aggiunge nella nota di controdeduzioni del 5.03.2024 che in riferimento alla Faq n. 38 *"L'Ente aveva registrato una minore entrata pertanto conteggiata nella Certificazione Ministeriale nell'importo di € 1.848.412,00, pertanto il saldo è confluito nell'avanzo vincolato da "fondone" pari ad € 1.334.121,31"*.

Dal tenore delle risposte fornite, appare evidente che l'ente abbia tenuto conto dell'imposta di soggiorno soltanto ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone" e non come vincolo aggiuntivo da apporre nel caso in cui le risorse ristorate non fossero state completamente impiegate per le finalità consentite dalla legge, così come previsto dalla Faq n. 38 della Rgs.

Considerato, infine, che l'ente non ha fornito riscontri in merito al valore degli impegni assunti su tali risorse, il risultato di amministrazione 2020 dovrà essere rettificato nella sua composizione con la previsione di un vincolo pari ad euro 100.553,00.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.334.121,31	1.334.121,31	-
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	184.135,44	0,00	-184.135,44
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.553,00	0,00	-100.553,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.618.809,75	1.334.121,31	-284.688,44

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.047.705,38
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno (ristorata)	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.047.705,38

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento agli avanzi vincolati relativi al "fondone", alla quota non utilizzata della TARI, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alla quota derivante dai contratti continuativi. In particolare, in sede di contraddittorio, è emerso che l'ente ha interamente impiegato, nel corso del 2021, l'avanzo 2020 relativo alla quota non utilizzata per la TARI, non registrando, quindi, ulteriore avanzo.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata. Riprendendo quanto sopra esposto in riferimento all'avanzo da mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata nel 2020, si rileva che anche relativamente alla quota ristorata nel 2021, pari a 139.412,00 euro, l'ente non ha fornito riscontri in merito al valore degli impegni assunti su tali risorse. Pertanto, si ritiene che l'ente dovrà vincolare, per mancato impiego dell'imposta di soggiorno, la quota di 239.965,00, pari alla sommatoria dell'avanzo 2020 (10.553,00 euro) e della quota ristorata nel 2021 (139.412,00 euro.)

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.047.705,38	1.047.705,38	-
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	239.965,00	239.965,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.047.705,38	1.287.670,38	239.965,00

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di

amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme (cifre arrotondate):

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	120.355,00
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	227.578,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	2.061,00
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	17.493,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	367.487,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Giuliano Terme ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di

avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 11.818,19 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 365.843,52 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 652.474,00 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	272.488,76	272.488,76		-
Trasferimenti MIUR - Adattamento aule didattiche	110.000,00	110.000,00		-
Contributi ministeriali	162.488,76	162.488,76		-
da altri enti pubblici	100.000,00	100.000,00		-
Fondazione Pisa	100.000,00	100.000,00		-
da Privati	28.783,86	28.783,86		-
Erogazioni liberali da società "Acque spa"	28.783,86	28.783,86		-
Totale	401.272,62	401.272,62		-

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

1) con riferimento all'esercizio finanziario 2020, l'ente dovrà considerare con effetti modificativi sul risultato di amministrazione:

- il vincolo per mancato impiego della quota ristorata per la concessione di agevolazioni sulla TARI per 184.135,44 euro;
- il vincolo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata per 100.553,00 euro.

2) con riferimento all'esercizio finanziario 2021, l'ente dovrà considerare con effetti modificativi sul risultato di amministrazione:

- il vincolo per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata per 239.965,00 euro.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN MINIATO (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di San Miniato**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Miniato**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e succ. integrazioni (c.d. fondone) per complessivi 1.939.189,22 euro, di cui 1.773.627,23 euro nel 2020 e 165.561,99 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 303.068,99 euro, di cui 117.562,27 euro nel 2020 e 185.506,72 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 979.033,28 euro, di cui 393.586,16 euro nel 2020 e 585.447,12 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 149.427,53 euro, dalla Regione Toscana per 15.831,12 euro e da privati per 13.094,50 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Miniato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 3.399.644,64 euro, di cui 3.221.291,49 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 178.353,15 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.432.014	-33.608
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	872.932	136.573
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	453.100	520.926
Saldo complessivo	-1.012.182	-417.961

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-1.012.182) e 2021 (-417.961) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	757.040,82
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	517.435,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.274.475,82

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	320.145,45
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	24.720,84
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	344.866,29

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.831,00
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	573,41
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	4.404,41

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	20.365,47
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	3.831,00
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	573,41
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - All. A)	81,11
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - All. A)	144.293,70
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	5.196,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	174.340,69

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto un disallineamento tra la quota non utilizzata del ristoro relativo alla voce *“Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20 maggio 2021, n. 82)”* riprodotta nella certificazione ministeriale (mod. Certif-Covid-19/2021) per l'importo di 10.156,00 euro e il relativo mancato vincolo nel risultato di amministrazione 2021, in quanto il ristoro in argomento è stato accertato ed impegnato nell'esercizio 2022.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Miniato ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 76.525,17 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di

avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura ha registrato un avanzo economico pari a 159.044,30 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 102.120,20 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170/2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	139.545,62	139.545,62	0,00	0,00
Trasferimenti per contributo alle biblioteche	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00
Trasferimenti Miur per adattamento aule didattiche	129.543,72	129.543,72	0,00	0,00
da Regione	15.831,12	15.831,12	0,00	0,00
Trasferimenti per Centri estivi	15.831,12	15.831,12	0,00	0,00
da Privati	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale	165.376,74	165.376,74	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quote da vincolare in RA
da Stato	0,00	9.881,91	9.204,87	0,00	677,04
Trasferimenti per contributo alle biblioteche	0,00	9.881,91	9.204,87	0,00	677,04
da Privati	0,00	3.094,50	0,00	0,00	3.094,50
Erogazioni liberali da	0,00	3.094,50	0,00	0,00	3.094,50
Totale	0,00	12.976,41	9.204,87	0,00	3.771,54

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nelle certificazioni ministeriali relative al 2020 e 2021 (modelli Certif-Covid-19/2020 e Certif-Covid-19/2021) non ha valorizzato le minori spese covid relativamente alle voci "Retribuzioni lorde" e "Imposte, tasse proventi assimilati a carico dell'ente", nonostante per tali spese sia stata registrata una diminuzione degli impegni.

Inoltre, in seguito a specifica richiesta istruttoria in merito ai risparmi da buoni pasto realizzati nel 2020, l'ente ha riferito che *"l'Amministrazione comunale ha deciso di destinare i risparmi di spesa dell'anno 2020 (anno in cui c'è stato un ricorso più intenso al lavoro agile) derivanti dal mancato utilizzo di buoni pasto in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 al finanziamento del trattamento economico accessorio correlato alla performance individuale del personale dipendente con qualifica non dirigenziale"*, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 870, legge n. 178 del 2020; non ha, invece, fornito nessun chiarimento in merito all'annualità 2021.

La Sezione rammenta che la facoltà concessa dal citato comma 870 era consentita soltanto per l'annualità 2020 (annualità in cui l'ente ha operato correttamente) e non anche per il 2021.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che la certificazione 2021 risulti incompleta.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Permane la criticità riscontrata sulla mancata rilevazione delle minori spese che incide sulla corretta compilazione della certificazione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Santa Croce sull'Arno**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Santa Croce sull'Arno**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.456.339,82 euro, di cui 1.306.549,64 euro nel 2020 e 149.790,18 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 240.220,00 euro, di cui 66.078,00 euro nel 2020 e 174.142,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 501.770,00 euro, di cui 222.995,00 euro nel 2020 e 278.775,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni da privati per 43.185,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Santa Croce sull'Arno per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.241.514,82 euro, di cui 2.198.329,82 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 43.185,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.102.747	-331.605
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	415.556	91.780
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	32.049	260.222
Saldo complessivo	-719.240	-500.047

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-719.240) e 2021 (-500.047) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	587.309,64
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	587.309,64

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, relativamente alla determinazione dell'avanzo da "fondone", mentre sono emerse alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo della quota finalizzata alla concessione delle agevolazioni TARI.

La Tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Santa Croce sull'Arno, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di euro 244.902,78. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Nel caso in cui l'ente non avesse

utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse avrebbero dovuto confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021. (Cfr. FAQ-Rgs n. 5, 11)

Inoltre, la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, in ossequio a quanto prescritto sul punto dalla Ragioneria generale dello Stato avrebbe dovuto essere rappresentata, nel prospetto A/2 allegato al rendiconto, tra i vincoli di legge unitamente alle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. FAQ-Rgs. 38)

Nel corso del contraddittorio è emerso che l'ente, nell'esercizio 2020, ha concesso agevolazioni TARI, per l'importo di 170.275,84 euro, determinando di conseguenza un avanzo vincolato da iscrivere nel risultato di amministrazione pari a 74.626,94 euro.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	587.309,48	587.309,64	-
AVANZO TARI	74.626,94	0,00	-74.626,94
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	661.936,42	587.309,64	-74.626,94

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	237.052,82
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	237.052,82

Con riferimento all'avanzo derivante dalla quota ristorata nel 2020 per la concessione delle agevolazioni economiche relative alla TARI, per quanto evidenziato nel punto precedente e considerato che l'ente non ha riferito in merito ad eventuali ulteriori impegni nel corso del 2021, si ritiene necessario porre un vincolo di 74.626,94 euro nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

Quanto al vincolo derivante dall'utilizzo del fondo funzioni fondamentali, secondo la metodologia adottata da questo Ufficio di controllo, avrebbe potuto essere inferiore (pari ad 178.118,11 euro) in quanto l'ente avrebbe potuto sottrarre i ristori specifici di spesa non utilizzati

dall'importo dallo stesso calcolato.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	178.118,11	237.052,82	58.934,71
AVANZO TARI	74.626,94	0,00	-74.626,94
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	237.052,82	252.745,05	-15.692,23

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non risultano componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6, d.l. n. 73/2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	58.934,55

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 49.480,61. L'ente, con riferimento all'utilizzo di tale quota, ha riferito che *"in assenza di normativa specifica non ha destinato le quote oggetto di sospensione al finanziamento di spese COVID"*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	43.185,00	41.999,58	-	1.185,42
Erogazioni liberali da	43.185,00	41.999,58	-	1.185,42
Totale	43.185,00	41.999,58	-	1.185,42

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Privati	1.185,42	-	-	-	1.185,42
Erogazioni liberali da	1.185,42	-	-	-	1.185,42
Totale	1.185,42	-	-	-	1.185,42

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'ente dovrà vincolare, sia nel risultato di amministrazione 2020 che in quello relativo al 2021, il vincolo per il mancato utilizzo della quota destinata alle agevolazioni TARI per l'importo di 74.626,94 euro.

Relativamente all'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali relativo all'esercizio 2021 non si impone una rideterminazione del vincolo rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI VECCHIANO (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Vecchiano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Vecchiano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 s.m. e i. (c.d. fondone) per complessivi 1.465.080,76 euro, di cui 1.089.624,74 euro nel 2020 e 375.456,02 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 95.641,95 euro, di cui 40.718,98 euro nel 2020 e 54.922,97 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 380.466,94 euro, di cui 181.532,92 euro nel 2020 e 198.934,02 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 6.537,46 euro, dal "Consorzio Società della Salute per 91.518,50 euro e da privati per 92.660,22 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Vecchiano per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.131.905,83 euro, di cui 1.941.189,65 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 190.716,18 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa all'anno 2020 è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato; la certificazione rettificata dall'ente è stata correttamente trasmessa al Mef. La certificazione relativa al 2021 non è stata oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.720.981	-1.348.468
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	986.061	552.768
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.820	48.004
Saldo complessivo	-737.740	-843.704

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-737.740) e 2021 (-843.704) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	326.773,74
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	141.343,27
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	21.509,63
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	489.626,64

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	16.254,94
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	16.254,94

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Si rileva soltanto che, in base alla metodologia di calcolo seguita dalla Sezione, il saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali risulta determinato in 195.565,00 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	25.110,24

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno 24/06/2021 - Allegato A)	40.940,78
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	2.650,39
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	10.501,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	54.092,17

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Vecchiano ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 488,01 euro. Tali economie non sono state riportate nella certificazione 2021 e non sono state vincolate le relative risorse poiché integralmente assorbite dalla perdita certificata nel modello di certificazione Covid 19/2021.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 51.665,01 euro. In sede istruttoria è emerso, dapprima, che l'ente non aveva né utilizzato né vincolato tale economia, *"in quanto considerata sospensione e non cancellazione come risulta dall'avvenuta estinzione di predetto indebitamento"* e, successivamente, che l'ente, alla luce dell'istruttoria, ha vincolato l'intera quota di 51.665,01 euro alla voce "vincoli di legge" nel rendiconto di gestione 2022 (approvato con delibera c.c. n. 29 del 2023). Tale scelta si pone in linea con le conclusioni di questa Sezione che, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che le risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art.

112 d.l. n. 18 del 2020) avessero un vincolo di destinazione motivo per cui le stesse dovevano essere utilizzate per finanziare “interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19” e “di rilancio economico”; ed in caso di mancato utilizzo le stesse avrebbero dovuto essere vincolate nel risultato di amministrazione. Tale vincolo, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), non appare più necessario a decorrere dal rendiconto 2023.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 176.105,94 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Dall'analisi effettuata è emerso che, con riferimento al contributo ottenuto dal Consorzio Società Salute (contributo per consegna generi alimentari), a fronte di un accertamento di 12.278,50, l'ente ha impegnato la somma di 5.278,50 euro nel 2020 e la restante somma nel corso del 2021 (con due impegni pari rispettivamente a 6.939,99 euro e 60,01 euro).

Non si rilevano criticità in merito.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	6.537,46	6.537,46	-	-
Trasferimenti per Centri estivi	6.537,46	6.537,46	-	-
da altri enti pubblici	22.468,50	15.468,50	-	7.000,00
Consorzio Società Salute	10.190,00	10.190,00	-	-
Consorzio Società Salute	12.278,50	5.278,50	-	7.000,00
da Privati	61.190,22	61.190,22	-	-
Erogazioni liberali da	61.190,22	61.190,22	-	-
Totale	90.196,18	83.196,18	-	7.000,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da altri enti pubblici	7.000,00	69.050,00	76.050,00	-	-
Consorzio Società Salute	7.000,00	-	7.000,00	-	-
Consorzio Società Salute	-	69.050,00	69.050,00	-	-
da Privati	-	31.470,00	31.370,00	-	100,00
Erogazioni liberali da	-	31.470,00	31.370,00	-	100,00
Totale	7.000,00	100.520,00	107.420,00	-	100,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati dall'ente.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI VOLTERRA (PI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Volterra**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Volterra**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e succ. integrazioni (c.d. fondone) per complessivi 1.448.651,19 euro, di cui 1.347.099,19 euro nel 2020 e 101.552,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 797.606,73 euro, di cui 426.830,17 euro nel 2020 e 370.776,56 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 332.924,13 euro, di cui 144.566,09 euro nel 2020 e 188.358,04 euro nel 2021

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 4.561,41 euro, dalla "Società Salute Val di Cecina Valdera" per 40.820,76 euro e da privati per 10.145,88 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Volterra per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.634.710,10 euro, di cui 2.579.182,05 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 55.528,05 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, per il 2020 e per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.094.013	-576.921
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	341.638	91.609
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	157.778	20.175
Saldo complessivo	-910.153	-505.487

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-910.153) e 2021 (-505.487) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	169.975,27
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	52.219,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	248.874,44
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	471.068,71

La Sezione ritiene che l'ente non abbia determinato in modo corretto gli avanzi riferiti alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, in quanto ha ritenuto l'avanzo vincolato relativo alla quota per mancato impiego dell'imposta di soggiorno ristorata (pari a 248.874,44 euro) come una quota dell'avanzo relativo al fondo delle funzioni fondamentali (c.d. fondone). Invece, in base a quanto stabilito dalla Faq n. 38 emanata sul tema dalla Rgs, l'avanzo in parola deve considerarsi aggiuntivo rispetto all'avanzo vincolato da fondone, determinato correttamente in 436.295,27 euro. L'ente, con le proprie controdeduzioni, ha condiviso le conclusioni della Sezione e provvederà a rideterminare l'avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno per 248.874,44 euro.

Si rileva, poi, che l'ente ha sottratto dal totale dei vincoli di legge la quota del ristoro specifico di entrata relativo all'IMU accertata nel 2021, pari 17.445,56 euro.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del fondone, dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	418.849,71*	169.975,27	-248.874,44
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	52.219,00	52.219,00	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	248.874,44	248.874,44	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	737.388,71	471.068,71	-248.874,44

* All'avanzo da "fondone" determinato in euro 436.295,23 è stata sottratta la quota di IMU accertata nel 2021 pari a 17.445,56 euro.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" * (-56.464,29 euro)	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	70.728,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	70.728,00

*A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero

L'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. fondone) finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. fondone) di cui all'articolo 106 d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre

2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristorate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2022 per le stesse finalità previste nel 2021.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, pari a 101.552,00 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per 505.487,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che – sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli di legge l'importo di 31.709,33 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, oltre alla quota di ristoro IMU accertata nel 2021, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	101.552,00
Saldo complessivo da certificazione	-505.487,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati (a detrarre)	650,94
Avanzo 2020	418.849,67
Quota ristoro IMU accertata nel 2021	17.445,56
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	31.709,29

Con riferimento all'imposta di soggiorno, in sede di contraddittorio, è emerso che l'ente ha impiegato tutte le risorse ristorate (184.474,00 euro) ed accertate (170.000,00 euro) nel corso del 2021, mentre l'avanzo derivante dal 2020 (248.874,44 euro) è stato parzialmente impiegato nell'esercizio 2021 (236.504,34 euro) per le finalità consentite dalla legge, generando, di conseguenza, un avanzo al 31 dicembre 2021 pari a 12.370,10 euro, correttamente vincolato nel risultato di amministrazione (all'interno di un vincolo più ampio determinato dall'ente).

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	31.709,29	0,00	- 31.709,29
AVANZO TARI	0,00	0,00	0,00
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	12.370,10	83.098,10	70.728,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	44.079,39	83.098,10	39.018,71

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	5,94
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	645,02
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	650,96

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	5,94
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	645,02
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	650,96

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Volterra ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 77.860,84 euro. Sul punto l'ente ha riferito che tale risparmio *"non è stato vincolato in avanzo al 31.12.2020 in quanto si è valutato che esso non ha rappresentato un vero contributo a favore dell'Ente, ma solo una mera sospensione del pagamento"*. E successivamente, in sede di controdeduzioni, che *"ha provveduto, in sede di quantificazione dell'avanzo di amministrazione 2022 a vincolare in via prudenziale la somma di euro 96.800,22"*

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di

amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e che in base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 75.403,67 euro. In merito l'ente ha dichiarato che anche per i mutui sospesi in seguito all'adesione all'Accordo in argomento caso valgono le stesse considerazioni effettuate in merito agli avanzi economici derivanti dalla sospensione dei mutui Mef.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI-ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge dal questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 190.634,70 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170/2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate

attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Regione	4.561,41	4.561,41	0,00	0,00
Trasferimenti per Centri estivi	4.561,41	4.561,41	0,00	0,00
da Privati	10.145,88	10.145,88	0,00	0,00
Erogazioni liberali da	10.145,88	10.145,88	0,00	0,00
Totale	14.707,29	14.707,29	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da altri enti pubblici	0,00	40.820,76	40.820,76	0,00	0,00
Società Salute Val di Cecina Valdera	0,00	40.820,76	40.820,76	0,00	0,00
Totale	0,00	40.820,76	40.820,76	0,00	0,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Mancata valorizzazione "minori spese covid" in certificazione e mancato vincolo - eserc. 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nelle certificazioni ministeriali relative al 2020 e 2021 (modelli Certif-Covid-19/2020 e Certif-Covid-19/2021) non ha valorizzato le minori spese covid relativamente alle voci "Retribuzioni lorde" "Contributi sociali a carico dell'Ente" e "Imposte, tasse proventi assimilati a carico dell'ente", nonostante per tali spese sia stata registrata una diminuzione

degli impegni. L'ente ha motivato, con riferimento all'esercizio 2020, riferendo che: *“per quanto attiene alle economie sui buoni pasto, pari a euro 3.670,26, si precisa che il comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1 comma 870 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, di destinare, previa espressione del relativo parere da parte dell'organo di revisione, tali economie ad incremento del fondo salario accessorio 2021. Analogo discorso vale anche per le economie sugli straordinari 2020”*.

La Sezione, con la nota di osservazioni, ha rappresentato che la facoltà concessa dal citato comma 870 era consentita soltanto per l'annualità 2020 (annualità in cui l'ente ha operato correttamente) e non anche per il 2021. L'ente, in riscontro, ha confermato di essersi avvalso di tale facoltà soltanto nel 2020, non riferendo, tuttavia, in merito alla contabilizzazione di tali risorse nell'esercizio 2021.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che la certificazione 2021 risulti incompleta.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 169.975,27 euro a 418.849,71 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 0,00 euro a 31.709,29 euro al termine dell'esercizio 2021; considerando che l'avanzo da “fondone” rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse “Schede ente” verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti;

- la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2021 è da ritenersi incompleta per le motivazioni sopra riportate.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da “fondone” nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI PISA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Pisa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Pisa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 22.637.228,38 euro così suddivisi: 10.274.316,75 euro nel 2020 e 12.362.911,63 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 32.279,02 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 437.765,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Pisa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 23.107.272,40 euro, di cui 22.669.507,40 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 437.765,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-10.786.848	-12.344.303
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	420.502	11.545
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	398.241	219.494
Saldo complessivo	-10.764.587	-12.552.252

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-10.764.587 euro) e 2021 (-12.552.252 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Si rileva che l'ente ha registrato nell'esercizio 2020 un saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali - pari a -490.271,00 euro (in altre parole l'ente ha ricevuto meno risorse di quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria) e, pertanto, non ha registrato nel risultato di amministrazione, degli esercizi in esame, alcun avanzo da "fondone".

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" *	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Si rileva che l'ente ha registrato nell'esercizio 2020 un saldo negativo nell'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali - pari a -679.611,00 euro (in altre parole l'ente ha ricevuto meno risorse di quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria) e, pertanto, non ha registrato nel risultato di amministrazione, degli esercizi in esame, alcun avanzo da "fondone".

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nel rendiconto 2020, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nel rendiconto 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Pisa ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 1.654.301,72 euro. L'ente, nell'ambito dell'istruttoria svolta ha riferito che di tali risorse, l'importo di 1.490.697,76 euro è stato utilizzato per finanziare interventi utili a far fronte all'emergenza pandemica (specificatamente interventi finalizzati a reperire nuovi spazi didattici e ad incrementare i servizi di trasporto per gli studenti), mentre la quota, inutilizzata nel 2020, *"non è stata vincolata nel risultato di amministrazione perché è stata destinata al rimborso prestiti"*. Risulta, quindi che tale economia è stata

impiegata soltanto parzialmente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19. Ciò ha comportato la realizzazione di un avanzo a fine esercizio che l'ente avrebbe dovuto far confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020. Il suddetto vincolo può essere eliminato dall'ente, a partire dal rendiconto 2023, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 secondo il quale *"Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione"*.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2021				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	437.765,00	437.765,00		-
Trasferimenti MIUR per adattamento aule didattiche	437.765,00	437.765,00		-
Totale	437.765,00	437.765,00		-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Pistoia



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI AGLIANA (PT)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Agliana**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Agliana**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.398.650,51 euro così suddivisi: 1.270.733,46 euro nel 2020 e 127.917,05 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 121.519,00 euro, così suddivisi: 45.774,00 euro nel 2020 e 75.745,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 695.971,52 euro, così suddivisi: 296.657,90 euro nel 2020 e 399.313,62 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie da privati per 31.040,00 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Agliana per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 2.247.181,03 euro, di cui 2.216.141,03 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 31.0040,00 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 781.020,58	- 591.084,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	371.343,00	249.036,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	167.884,00	78.615,00
Saldo complessivo	- 577.561,58	- 420.663,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-577.561,58) che all'esercizio 2021 (-420.663,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	693.171,46
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	329.297,29
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
Avanzo da ristori di entrata relativi a Tosap/Cosap	17.338,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.039.806,75

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo, sostanzialmente, alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione. Si precisa tuttavia che, per ciò che

riguarda i ristori TOSAO/ COSAP, secondo la metodologia utilizzata dalla Sezione, gli stessi si ritengono inclusi nella determinazione del risultato riferito all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali (correttamente determinato dall'ente) e non come quote aggiuntive. Pertanto, l'Ente avrebbe potuto omettere il vincolo per i suddetti ristori specifici di entrata, in quanto l'avanzo è già ricompreso nell'avanzo da "fondone".

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	240.924,51
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	240.924,51

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza a titolo di ristoro specifico di spesa, non ha vincolato, nel rendiconto 2020, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	€ 116.451,59
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	€ 22.370,67
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	€ 20.678,50
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	€ 159.500,76

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Agliana ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale quali maggiori spese Covid. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER

EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di aver aderito all'accordo quadro tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP., indicando un risparmio realizzato per 207.150,10 euro. Inoltre, l'ente nella propria nota di riscontro alle richieste istruttorie, ha riferito che tale quota è stata utilizzata "ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, senza vincolo di destinazione anche sulla base di quanto indicato nella nota IFEL del 20 maggio 2020 "Emergenza Covid-19 - Interventi di rinegoziazione/sospensione dei mutui per il 2020".

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34/2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18/2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente non ha reso l'attestazione che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non si può pertanto confermare l'assenza di problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al Rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione ai sensi dell'art.113 d.l. n. 34 del 2020.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'amministrazione ha riferito di aver beneficiato, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per 31.040,00 euro per attenuare la perdita di gettito dovuta alla crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Dal tenore della risposta istruttoria, le risorse, non sembra siano state destinate a specifici interventi in spesa, quanto all'equilibrio generale del bilancio compromesso dalla situazione pandemica.

Questa Sezione ritiene non corretta la destinazione di tali risorse in quanto le medesime avrebbero dovuto essere finalizzate ad interventi legati all'emergenza.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, per quanto concerne il mancato utilizzo di contribuzioni da privati, per fronteggiare l'emergenza, per 31.040,00 euro nell'esercizio 2020.

Gli esiti della verifica saranno comunque inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Monsummano Terme**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Monsummano Terme**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i (c.d. fondone) per un totale di 1.164.695,17 euro così suddivisi: 1.076.634,81 euro nel 2020 e 88.060,36 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 278.498,47 euro, così suddivisi: 124.370,55 euro nel 2020 e 154.127,92 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 759.683,25 euro, così suddivisi: € 363.907,77 euro nel 2020 e € 395.775,48 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dalla Regione Toscana per 29.565,31 euro e da privati per 33.680,61 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Monsummano Terme per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 2.266.122,81 euro, di cui 2.202.876,89 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 63.245,92 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 751.488,00	- 159.187,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	327.968,00	139.778,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	160.672,00	19.018,00
Saldo complessivo	- 584.192,00	- 38.427,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-584.192,00) che all'esercizio 2021 (-38.427,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del Fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	492.442,81
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	250.409,69
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	14.114,50
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	54.101,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	811.068,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, anche se il calcolo effettuato dalla Sezione, in merito all'avanzo da "fondone", risulta diverso rispetto al calcolo effettuato dall'ente.

Il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città

metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 1.076.634,81.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -584.192,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di euro 492.275,90 a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2020		1.076.634,81
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-751.488,00
Differenziale sull'entrata		325.146,81
Minori spese covid 2020		327.968,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	524.580,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	363.741,0	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2020		160.838,91
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondone + Ristori di entrata del 2020		492.275,90

Dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da fondone", la maggiore quota pari a 492.442,81 euro.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria o in sede di controdeduzioni, risulta interamente o impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011 o confluita nell'avanzo di amministrazione. In sede istruttoria la verifica è stata effettuata sull'importo complessivo di 67.377,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 42.039,00 euro, la quota di gettito accertata dall'ente per 16.621,00 euro e la quota ristorata attraverso il fondone per 8.717,00 euro.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	476.259,04
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	117.011,69
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,02
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	39.289,24
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	897,28
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	633.457,27

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, anche se il calcolo effettuato dalla Sezione, in merito all'avanzo da "fondone", risulta diverso rispetto al calcolo effettuato dall'ente.

Il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 88.060,36.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -38.427,00 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 475.927,61 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		88.060,36
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-159.187,00
Differenziale sull'entrata		-71.126,64
Minori spese covid 2021		139.778,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	414.958,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	329.958,35	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	0,00	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		84.999,65
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata del 2021	-	16.348,29
Saldo "fondone" 2020		492.275,90
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		475.927,61

Dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da fondone", la maggiore quota pari a 476.259,04 euro.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria o in sede di controdeduzioni, risulta interamente o impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011 o confluita nell'avanzo di amministrazione. In sede istruttoria la verifica è stata effettuata sull'importo complessivo di 75.972,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 42.496,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 33.476,00 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	166,68
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	166,68

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei

termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	166,68
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	65.817,13
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	65.983,81

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Monsummano Terme ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al Rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione ai sensi dell'art. 113 d.l. n. 34 del 2020.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	29.565,31	29.565,31	-	-
Trasferimenti per contributo affitti	28.894,31	28.894,31		-
Trasferimenti per antincendio e protezione civile	671,00	671,00		-
da Privati	33.680,61	33.680,61	-	-
Erogazioni liberali da privati	33.680,61	33.680,61		-
Totale	63.245,92	63.245,92	-	-

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

Nessuna contribuzione è stata segnalata per l'esercizio 2021.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Montecatini Terme**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Montecatini Terme**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 3.360.370,60 euro così suddivisi: 2.538.819,44 euro nel 2020 e 821.551,16 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 3.882.154,90 euro, così suddivisi: 2.141.183,45 euro nel 2020 e 1.740.971,45 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 863.248,97 euro, così suddivisi: 323.423,04 euro nel 2020 e 539.825,93 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie, per 188.703,56 euro dalla Regione Toscana e per 90.575,67 da altri soggetti pubblici (Società della Salute).

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 8.385.053,70 euro, di cui 8.105.774,47 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 279.279,23 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 2.354.058,94	- 2.138.734,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	485.235,00	851.134,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	214.177,00	377.281,00
Saldo complessivo	- 2.083.000,94	- 1.664.881,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 che all'esercizio 2021, indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del Fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	455.788,29
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	130.371,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	1.096.007,46
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	29.226,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.711.392,75

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata del "fondone", della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo,

per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che l'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente o impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23/2011 o confluita nell'avanzo di amministrazione. In sede istruttoria la verifica è stata effettuata sull'importo complessivo di, 1.931.614,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 1.369.683,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 561.931,00 euro.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha segnalato di non aver registrato nell'esercizio 2020 risparmi di spesa per due ordini di motivazioni:

- Incremento di valore del singolo buono da 5 euro a 7 euro;
- Acquisto e pagamento del fabbisogno annuale dei buoni pasto nei primi mesi dell'esercizio.

In merito alla mancata valorizzazione di avanzo di amministrazione da economie di spesa da lavoro straordinario, l'ente dichiara che le stesse sono annualmente destinate al fondo contrattazione decentrata dell'anno successivo.

• **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone"* (-404.505,34 euro)	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	552.778,16
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	552.778,16

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi del 2020 e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero) alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito invece all'impiego dell'imposta di soggiorno, per quanto attestato anche in sede di controdeduzioni, l'ente ha destinato alle finalità di legge (e conseguentemente apposto il relativo vincolo nell'avanzo di amministrazione) l'importo di 1.351.028,00 euro derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 961.899,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 389.129,00 euro. Non è stata destinata alle finalità di legge la quota di perdita di gettito ristorata attraverso il "fondone" per l'importo di 470.646,00 euro. Secondo la metodologia di calcolo

adottata dalla Sezione avrebbe dovuto essere impiegato per le finalità dell'imposta di soggiorno anche tale importo. Lo Stato, attraverso l'erogazione del "fondone" e dei ristori specifici, intendeva restituire agli enti la capacità di spesa dell'esercizio 2019, compromessa dalla perdita di gettito derivante dall'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il mancato gettito da imposta di soggiorno, pertanto, lo Stato ha assegnato all'ente, da un lato una somma a titolo di ristoro specifico di entrata (961.899,00 euro) e, dall'altro, una quota a valere sul Fondone (470.646,00 euro) per consentirgli di mantenere inalterato, anche nel 2021, il livello della spesa sostenuta nel 2019, a favore del turismo. L'ente, pertanto, anche nel 2021 avrebbe dovuto rispettare tale finalità per l'intero importo considerato (1.821.674,00 euro).

Questa problematica non si è riscontrata nell'esercizio 2020, in quanto lo Stato ha assegnato, all'ente un ristoro specifico di entrata di importo superiore a quello della perdita di gettito registrata dal comune, in quell'esercizio, e, quindi, le risorse del Fondone non erano finalizzate, neanche in minima parte, a compensare il minor gettito da imposta di soggiorno. Le somme assegnate a titolo di ristoro specifico di entrata per il minor gettito di tale imposta, peraltro, risultano essere state interamente utilizzate per le finalità di legge, avendo l'ente destinato alle finalità di cui all'art 4 co.1 d.lgs n. 23 del 2011 un importo superiore rispetto agli accertamenti che aveva registrato sul bilancio dell'esercizio 2019.

Nelle controdeduzioni presentate l'ente sostiene di non dover procedere a rvincolare tale somma (470.646,00 euro) in quanto la stessa rappresenterebbe esclusivamente il confronto tra i dati del 2021 e il 2019, e non una somma certa da vincolare, argomentando la propria interpretazione della normativa. La Sezione, tuttavia, ritiene non accoglibile la prospettazione dell'ente, confermando la propria metodologia di controllo e di calcolo così come illustrata nel precedente paragrafo.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	11,00
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137/2020)	20,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	31,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti

somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)	16.963,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	16.963,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Montecatini Terme ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. Tali economie, tutte a carico delle spese poste a carico del fondone dell'esercizio 2020, ammontano a 786,69 euro, e sono state inserite quali minori spese covid nella Certificazione 2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In fase istruttoria è emerso che l'Ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ha utilizzato, nell'esercizio 2021, i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per finanziare spese correnti connesse all'emergenza. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari ad euro 590.612,40. In merito l'Ente ha riferito che tale risparmio "ha consentito di conseguire gli equilibri di bilancio, garantendo il livello dei servizi in favore della collettività amministrata". La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione), superata tale criticità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accessi con BNL e Intesa san Paolo.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.:

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	188.703,56	188.703,56	-	-
Trasferimenti per sostegno al pagamento canoni di affitto	178.686,68	178.686,68		-
Trasferimenti per centri estivi	10.016,88	10.016,88		-
Totale	188.703,56	188.703,56	-	-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da altri enti pubblici	-	90.575,67	90.575,67	-	-
Trasferimenti da Società della Salute per sostegno fasce deboli		90.575,67	90.575,67		-
Totale	-	90.575,67	90.575,67	-	-

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione. del 2021, al fine di ridestinare alle finalità previste dalla legge la quota della perdita di gettito derivante dal mancato introito dell'imposta di soggiorno ristorata attraverso il "fondone" per l'importo di 470.646,00 euro.

Gli esiti della verifica saranno comunque inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria. In tale sede potranno essere apportati ulteriori elementi per la successiva valutazione.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PISTOIA (PT)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Pistoia**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Pistoia**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 7.762.276,36 euro così suddivisi: 7.198.514,24 euro nel 2020 e 563.762,12 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.270.862,58 euro, così suddivisi: 659.973,69 euro nel 2020 e 610.888,89 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 2.918.642,77 euro, così suddivisi: 1.472.541,98 euro nel 2020 e 1.446.100,79 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 5.284,13 euro, dalla Regione Toscana per 102.923,00 euro e da privati per 25.727,71 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Pistoia per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 12.085.716,55 euro, di cui 11.951.781,71 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 133.934,84 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 5.620.320,00	- 1.809.861,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	2.657.436,00	715.903,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	783.200,00	1.240.603,00
Saldo complessivo	- 3.746.084,00	- 2.334.561,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (- 3.746.084,00) che all'esercizio 2021 (-2.334.561,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	3.245.279,45
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	769.870,47
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	129.913,81
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	363.609,36
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	4.508.673,09

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che in sede istruttoria è stato verificato

l'impiego dell'importo totale affluito al bilancio a titolo di imposta di soggiorno. Più precisamente, la quota di avanzo riportato nella tabella è la quota che risulta non impiegata al termine dell'esercizio rispetto all'importo complessivo di 257.619,39 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 129.914,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 127.706,00 euro.

In merito alla mancata valorizzazione dell'avanzo di amministrazione da risparmio buoni pasto, l'Ente ha segnalato di non aver registrato economia di spesa nell'esercizio 2020.

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.410.333,58
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	78.162,81
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.488.496,39

In merito alle quote sopra elencate va precisato che in sede istruttoria è stato verificato l'impiego dell'importo totale affluito al bilancio a titolo di imposta di soggiorno. Più precisamente, la quota di avanzo riportato nella tabella è la quota che risulta non impiegata al termine dell'esercizio rispetto all'importo complessivo di 205.587,00 euro, derivante dalla sommatoria tra l'importo ristorato dallo Stato in modo specifico per 78.163,00 euro e la quota di gettito accertata dall'ente per 127.424,00 euro.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione, anche se il calcolo effettuato dalla Sezione, in merito all'avanzo da "fondone", risulta diverso rispetto al calcolo effettuato dall'ente.

Il Comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari ad euro 563.762,12.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -2.334.561 euro.

Considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di euro 1.203.183,36 a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m.i e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, a cui vanno sottratti i ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati e aggiunto l'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		563.762,12
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-1.809.861,00
Differenziale sull'entrata		-1.246.098,88
Minori spese covid 2021		715.903,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	2.893.855,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	1.339.564,52	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020</i>	42.390,01	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		1.511.900,47
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata del 2021		- 2.042.096,35
Saldo "fondone" 2020		3.245.280,69
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + Ristori di entrata complessivo nei due esercizi		1.203.184,34

Dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2020, risulta vincolata, quale "avanzo vincolato da "fondone", la maggiore quota pari a 1.410.333,58 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	42.390,00
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	164.761,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	207.151,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere

specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	164.761,00
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	46.536,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	60.000,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	271.297,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Pistoia ha segnalato di non aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 1.738.790,13 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, del d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti

diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	3.678,51	-	-	3.678,51
Trasferimenti da Ministero cultura a sostegno dei musei comunali	3.678,51		-	3.678,51
da Regione	102.923,00	-	-	102.923,00
Trasferimenti per sostegno pagamento canoni di locazione	102.923,00			102.923,00
da Privati	25.727,71	25.727,71	-	-
Erogazioni liberali da imprese e cittadini	25.727,71	25.727,71		-
Totale	132.329,22	25.727,71	-	106.601,51

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	1.605,62	-	-	1.605,62
Trasferimenti da Ministero cultura a sostegno dei musei comunali		1.605,62			1.605,62
da Regione	102.923,00	-	102.923,00	-	-
Trasferimenti per sostegno pagamento canoni di locazione	102.923,00		102.923,00		-
Totale	102.923,00	1.605,62	102.923,00	-	1.605,62

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, per quanto concerne le risorse regionali e da privati, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

L'Ente ha tuttavia evidenziato che, per quanto riguarda il contributo accertato dal Ministero della Cultura a sostegno dei musei comunali per la perdita di gettito dovuta alle chiusure (DM 297 del 2020), per 3.678,51 euro nel 2020 e 1.605,62 euro nel 2021, lo stesso è stato considerato e contabilizzato a fronte dell'entrata non realizzata: non è stato pertanto destinato ad alcuna spesa e non ha generato quota di avanzo al termine dei due esercizi.

Si deve evidenziare che la suddetta entrata, essendo legata ad un minor gettito comunque rilevabile nel contesto della certificazione ministeriale, potrebbe aver generato una duplicazione di fondi nel caso in cui il negativo di entrata da musei abbia trovato compensazione con l'entrata ristorata attraverso il Fondo funzioni fondamentali. Data tuttavia l'esiguità degli importi in questione, e considerato il maggior importo a titolo di fondo funzioni fondamentali vincolato al termine dell'esercizio 2021, come sopra descritto, non si ritiene necessario che l'ente provveda alla riapposizione dei relativi vincoli nel Risultato di Amministrazione dei due esercizi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI QUARRATA (PT)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Quarrata**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Quarrata**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.641.741,47 euro così suddivisi: 1.500.259,51 euro nel 2020 e 141.481,96 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 248.614,05 euro, così suddivisi: 94.212,23 euro nel 2020 e 154.401,82 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 1.061.945,75 euro, così suddivisi: 466.884,48 euro nel 2020 e 595.061,27 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha dichiarato di avere ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 167.474,38 euro, dalla Regione Toscana per 207.167,57 euro, da altri enti pubblici per 6.045,00 euro e da privati per 42.100,00 euro.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Quarrata per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano ad 3.375.088,22 euro, di cui 2.952.301,27 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 422.786,95 di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.625.321,00	- 748.580,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	914.680,00	361.267,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	395.689,00	385.066,00
Saldo complessivo	- 1.106.330,00	- 772.379,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-1.106.330,00) che all'esercizio 2021 (-772.379,00) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del Fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	393.891,80
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	365.874,79
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	128.099,70
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	8.449,23
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	896.315,52

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (- 303.510,53 euro)	-
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	145.127,53
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	147.229,48
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	292.357,01

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, e non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	15,00
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	23,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	38,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	64.580,00
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	1.922,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	66.505,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Quarrata ha segnalato di aver realizzato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, certificati come maggiori spese covid nella certificazione ministeriale 2020.

Le economie, pari a 3.982,42 euro, relative ad impegni finanziati con il "fondone", sono state certificate quali minori spese nell'ambito della certificazione Covid-19/2021. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. L'ente ha dichiarato che le spese di parte capitale inserite in certificazione erano originariamente finanziate da avanzo di amministrazione libero. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18/2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al Rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione ai sensi dell'art.113 d.l. n. 34 del 2020.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	42.401,46	42.401,46	-	-
Trasferimenti per indennità ordine pubblico per servizi operativi	8.031,94	8.031,94	-	-
Trasferimenti per sostegno economico per riduzione retta nido	24.367,62			
Trasferimenti per acquisto libri fondo emergenza sostegno filiera	10.001,90	10.001,90	-	-
da Regione	79.145,69	65.623,23	-	13.522,46
Trasferimenti per centri estivi	16.691,01	16.691,01		-
Traferimenti fondo per morosità incolpevole	62.454,68	48.932,22		13.522,46
da Privati	42.100,00	42.100,00	-	-
Erogazioni liberali da privati	100,00	100,00		-
Erogazioni liberali da società partecipate	42.000,00	42.000,00		-
Totale	163.647,15	150.124,69	-	13.522,46

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	125.072,92	125.072,92	-	-
Trasferimenti per indennità ordine pubblico per servizi operativi		4.127,76	4.127,76		-
Contributo MIUR noleggio strutture		34.983,50	34.983,50		
Contributo MIUR per edilizia leggera adattamento aule		76.756,79	76.756,79		
Trasferimenti per acquisto libri fondo emergenza sostegno filiera		9.204,87	9.204,87		-
da Regione	13.522,46	128.021,88	141.544,34	-	-
Traferimenti fondo per morosità incolpevole	13.522,46		13.522,46		-
Trasferimenti per azioni di sostegno fasce deboli		128.021,88	128.021,88		-
da altri enti pubblici	-	6.045,00	6.045,00	-	-
Trasferimenti da Società della salute per assistenza domiciliare		6.045,00	6.045,00		-
Totale	13.522,46	259.139,80	272.662,26	-	-

Il contributo per trasferimenti per sostegno economico per riduzione retta nido dell'esercizio 2020 pari a 24.367,62 euro non ha avuto una specifica destinazione in spesa, ma è stato conteggiato per la copertura dei costi del servizio dell'asilo nido stesso.

Il Comune ha infatti contro dedotto alle osservazioni del Magistrato affermando che, anziché ricorrere alla fiscalità generale, ha convogliato questa entrata specifica alla copertura del costo del servizio. Tale evidenza è suffragata anche dall'elaborazione del grado di copertura del servizio a domanda individuale "asilo nido" in sede di rendiconto 2020, in cui l'importo di € 24.367,62 è inserito insieme alle altre entrate destinate al servizio, per un totale di € 454.253,13, a fronte di costi per un totale di € 900.397,81, con un tasso di copertura del 50,45%.

Si conferma comunque che la suddetta entrata, essendo legata ad un minor gettito comunque rilevabile nel contesto della certificazione ministeriale, potrebbe aver generato una duplicazione di fondi nel caso in cui il negativo di entrata da asili nido abbia trovato compensazione con l'entrata ristorata attraverso il Fondo funzioni fondamentali.

Rispetto alle ulteriori contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI PISTOIA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Pistoia**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Pistoia**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 5.519.741,77 euro così suddivisi: 4.951.386,79 euro nel 2020 e 568.354,98 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 19.570,23 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 897.943,55 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Pistoia per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 6.437.255,55 euro, di cui 5.539.312,00 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 897.943,55 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.949.633	-954.174
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	272.087	17.954
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	214.461	862.944
Saldo complessivo	-2.892.007	-1.799.164

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-2.892.007) e 2021 (-1.799.164) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.059.379,81
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.059.379,81

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021,

tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	828.570,79
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	828.570,79

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Pistoia ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-19 del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 36.548,56 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato n. 73 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 824.408,14 euro nel 2020 e a 633.111,22 euro negli anni 2021 e 2022. L'ente non ha indicato le finalità di impiego di tali risparmi.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel

corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	708.463,55	708.463,55	-	-
Trasferimenti MIUR per adeguamento aule didattiche	708.463,55	708.463,55	-	-
Totale	708.463,55	708.463,55	-	-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	-	189.480,00	15.030,00	174.450,00	-
Trasferimenti MIUR per affitti e noleggi strutture per edil. scolast.	-	189.480,00	15.030,00	174.450,00	-
Totale	-	189.480,00	15.030,00	174.450,00	-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto hanno condotto alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati, dall'ente, nel rendiconto di gestione.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Prato



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI CARMIGNANO (PO)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Carmignano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Carmignano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.159.432,06 euro così suddivisi: 1.059.500,00 euro nel 2020 e 99.932,06 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 116.941,00 euro, così suddivisi: 45.439,00 euro nel 2020 e 71.502,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 476.970,00 euro, così suddivisi: 223.878,00 euro nel 2020 e 253.092,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 17.867,31 euro, dalla Regione Toscana per 25.310,61 euro e nessuna ulteriore contribuzione da privati. In merito a tali ulteriori contribuzioni, per alcune voci non è risultata chiara l'effettiva acquisizione dell'entrata, a fronte delle assegnazioni ministeriali comunque segnalate dall'ente.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Carmignano per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica, tenendo conto di tale ultima precisazione, ammontano ad 1.796.520,98 euro, di cui 1.753.343,06 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 43.177,92 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-864.792,00	-58.196,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	261.833,00	3.000,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	99.109,00	173.642,00
Saldo complessivo	-702.068,00	-228.838,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a -702.068,00 euro nel 2020 e a -228.838,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto occorre evidenziare che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non del tutto esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti.

Particolarmente problematica è stata la ricostruzione degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio dell'ente. A tal fine la Sezione aveva richiesto la compilazione di un apposito prospetto (modello 2.G), nel quale l'ente avrebbe dovuto inserire gli impegni e le quote di FPV generato sulla competenza di ciascun esercizio con riferimento alle spese Covid, distinguendo le stesse in base alla diversa fonte di finanziamento di derivazione statale.

Il prospetto restituito dall'ente è stato compilato solo con riferimento agli impegni finanziati con i ristori specifici di spesa. Non risultano quindi fornite le informazioni richieste circa il concreto utilizzo delle risorse ricevute nell'ambito del fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori specifici di entrata. A riguardo l'ente ha segnalato una *"estrema difficoltà a reperire i dati richiesti e quindi a dare evidenza del dettaglio delle spese sostenute"* con tali risorse.

La limitazione dei dati acquisiti ha impedito una puntuale ricostruzione negli utilizzi dei fondi e nell'analisi delle quote vincolate a fine esercizio.

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riporta la sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo

dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	357.432,64
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo ⁽¹⁾	71.749,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	429.181,64
⁽¹⁾ Questo importo è stato inserito nei vincoli di legge cumulativamente all'avanzo da "fondone" per un importo complessivo di 429.181,64 euro.	

In merito alla rappresentazione sopra riportata occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari all'importo di 429.181,64 euro e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva sia il vincolo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali, pari a 357.432,64 euro, sia il vincolo derivante dalla quota del fondo ristorata per il minor gettito della TARI, pari a 71.749,00 euro, anch'essa non impiegata al termine dell'esercizio 2020. Nel modello A/2 allegato al rendiconto 2020 la dicitura utilizzata per il vincolo complessivamente apposto appare genericamente riferita al "concorso dello Stato per il finanziamento del bilancio".

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero) come risultanti dal rendiconto di gestione 2020.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota non utilizzata della TARI.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	355.866,00	357.432,64	1.566,64
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo ⁽¹⁾	119.487,03	71.749,00	-47.738,03
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-	-	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	475.353,03	429.181,64	-46.171,39
⁽¹⁾ Questo importo è stato inserito nei vincoli di legge cumulativamente all'avanzo da "fondone" per un importo complessivo di 429.181,64 euro.			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da "fondone"

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo pari ad 1.059.500,00 euro a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

Dal modello "Certif. Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo e pari a -702.068,00 euro.

Orbene, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 - ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 355.866,00 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata, pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e s.m. e i., e il saldo complessivo certificato

nel Modello Certif. Covid-19 del 2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA "FONDONE" 2020	
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.059.500,00
Saldo complessivo	- 702.068,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	1.566,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	355.866,00

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2020. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali nel 2020		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto		1.059.500,00
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		- 864.792,00
Differenziale sull'entrata		194.708,00
Minori spese Covid		261.833,00
Maggiori spese inserite in certificazione	322.987,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa</i>	<i>222.312,00</i>	
Maggiori spese da imputare al "fondone"		- 100.675,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata		355.866,00

Per quanto detto, considerati i contributi trasferiti e il saldo della certificazione, l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 355.866,00 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha invece inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione (partizione dei "vincoli di legge" e cumulativamente alla quota della TARI) l'importo di 357.432,64 euro.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente non ha fornito osservazioni o chiarimenti rispetto alla propria determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

B. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI e TARI-Corrispettivo

La Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Carmignano, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare, l'importo di 229.749,00 euro. Tale somma avrebbe dovuto essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque

connessi all'emergenza epidemiologica. Tali risorse, inoltre, non dovevano essere ricomprese nella sezione 2 del modello "Covid-19" tra le "maggiori spese sostenute", al fine di evitare la duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all'ente come ristoro della perdita di entrata, ad eccezione delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui agli artt. 112 e 112 bis del d.l. n. 34 del 2020. (Cfr. Faq Rgs n. 5, 7, 8, 9, 10, 11).

In base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria era emerso il parziale impiego, nell'esercizio 2020, delle risorse erogate dallo Stato a titolo di minor gettito della TARI 2020, dal quale si generava un avanzo a fine esercizio pari a 71.749,00 euro. La specifica finalizzazione di tali risorse, però, non era stata chiarita. L'ente non aveva segnalato il riconoscimento delle previste agevolazioni tariffarie del 2020 né aveva indicato la specifica tipologia e il dettaglio delle spese finanziate con quota parte del ristoro riconosciuto per il minor gettito della TARI del 2020. Era stata invece resa (anche se poi tale aspetto non ha trovato conferma nella fase del contraddittorio) la richiesta attestazione circa l'esclusione delle suddette spese dalla certificazione ministeriale. Cosa che implicherebbe una duplicazione nell'impiego dei fondi erogati dallo Stato a titolo di "fondone", per la quota destinata a coprire il minor gettito TARI.

Circa poi l'impiego nell'esercizio 2021 dell'avanzo prodotto nel 2020, pari a 71.749,00 euro, non erano state fornite le informazioni di dettaglio richieste. Nella fase del contraddittorio, dunque, è stato chiesto all'ente di indicare le modalità di impiego disposte, nel 2021, per le risorse 2020 destinate a ristorare il minor gettito della TARI, in assenza delle quali si rendeva necessario procedere alla rideterminazione dell'avanzo 2021, al fine di ricomprendere, tra le quote vincolate a fine esercizio, anche la parte di avanzo 2020 non utilizzato nell'esercizio (71.749,00 euro). In caso di effettivo utilizzo, invece, l'ente avrebbe dovuto attestare che le relative spese non fossero state incluse nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Nella fase del contraddittorio, sull'importo delle agevolazioni riconosciute nel 2020, l'ente ha fornito nuovi elementi che non chiariscono tutte le problematiche sollevate nella nota di osservazione formulata in esito alla prima fase istruttoria. Dagli elementi forniti, però, si è potuto dedurre la non corretta determinazione dell'avanzo del 2020, aspetto non emerso dai documenti precedentemente acquisiti agli atti.

In merito alle agevolazioni riconosciute nel 2020 l'ente ha affermato che queste non sono rilevate contabilmente, poiché l'iscrizione degli accertamenti di entrata della TARI sono stati effettuati al netto delle agevolazioni riconosciute. Aspetto, questo, che deve essere evidenziato ai fini del presente referto sia per gli aspetti collegati al rispetto delle norme e dei principi contabili che per le problematiche connesse alla corretta rilevazione delle poste nella certificazione ministeriale.

Quanto al dato numerico, sono state segnalate agevolazioni tariffarie riconosciute nel 2020 per l'importo di 110.261,97 euro, in luogo dell'importo già segnalato e pari a 158.000,00 euro. Conseguentemente, l'importo dell'avanzo a fine esercizio 2020 per la quota del "fondone" ristorata a titolo di TARI deve ritenersi correttamente determinata in misura pari a 119.487,03 euro in luogo dell'importo iscritto nel risultato di amministrazione e pari a 71.749,00 euro.

Circa gli utilizzi di tali quote di avanzo da TARI nel 2021 si rimanda alle osservazioni formulate nell'apposito paragrafo.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa e quindi all'assenza di trasferimenti e accertamenti propri per tale risorsa del bilancio.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi dal fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, l'ente era chiamato a vincolare eventuali componenti derivanti dalla certificazione della "quota 2021 dei contratti di servizio continuativi".

Nel caso di specie, non sono state inserite quote di avanzo nel modello A/2 - 2020, corrispondentemente all'assenza di tali valori nella certificazione ministeriale.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 e 2021 (Modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021), non ha valorizzato le minori spese Covid relativamente ai risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e dalla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale.

Sul punto si rammenta che il comma 870 dell'art. 1 della legge 178 del 2020 ha previsto la possibilità di destinare le risorse non utilizzate per i buoni pasto e quelle per remunerare il lavoro straordinario al finanziamento di trattamenti economici accessori oppure agli istituti di welfare integrativo. La Faq n. 37 del Mef-Rgs in tema di certificazione risorse Covid specifica, poi, che nel caso di adesione a tale facoltà i risparmi in questione costituiranno quota del risultato di amministrazione vincolata alle finalità di cui al citato comma 870.

Ne conseguiva la possibilità, offerta agli enti, per la contabilizzazione dei risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e minore remunerazione del lavoro straordinario, di optare per una delle due alternative: valorizzare nella certificazione ministeriale la quota risparmiata quale minore spesa Covid, oppure vincolare tale quota nel risultato di amministrazione per essere utilizzata, nell'anno successivo, per le finalità descritte dalla legge.

L'ente, a seguito di specifico approfondimento istruttorio, ha attestato che, in nessuno dei due esercizi, *"risulta si sia verificata una minore spesa di personale connessa all'emergenza Covid-19, nemmeno legata ai buoni pasto oppure allo straordinario"*, così come indicato nella certificazione ministeriale.

In merito a quanto affermato dall'ente, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, è stato evidenziato che le restrizioni imposte nel periodo emergenziale, e le specifiche modalità lavorative adottate dalle pubbliche amministrazioni, avrebbero dovuto determinare un risparmio della spesa del personale, ancorché limitato a periodi brevi o a specifiche tipologie di impiego.

Il fatto che non siano stati valorizzati risparmi relativi alla spesa di personale nella certificazione ministeriale destava particolari dubbi sulla correttezza dell'operato dell'ente ai fini della rendicontazione dell'impiego delle risorse erogate dallo stato per l'emergenza sanitaria.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, con riferimento ai risparmi per lavoro straordinario, l'ente ne ha fornito la quantificazione per i due esercizi in esame (pari a 5.376,23 euro nel 2020), affermando però che tali economie non sono state considerate ai fini della certificazione ministeriale ma bensì destinate al fondo integrativo del personale. La mancata costituzione del vincolo nel risultato di amministrazione (emersa dall'esame del modello A/2 allegato al rendiconto) dipende dal fatto che le quote non erogate al personale sono state mantenute nelle rispettive voci dei residui passivi.

Con riferimento invece ai buoni pasto, l'ente ha dichiarato che *"tale insussistenza è motiva dal fatto che a decorrere dall'esercizio 2020 si è passati dai buoni pasto cartacei ai buoni pasto elettronici, con aumento del valore del singolo buono pasto da 5,16 euro valore nominale (4,27 costo) a 7,00 euro valore"*

nominale (5,80 costo)". Ciò, nelle intenzioni dell'ente, dovrebbe dare evidenza del mancato risparmio per i buoni pasto nel periodo emergenziale.

Per quanto complessivamente emerso, anche se gli esiti del controllo non hanno condotto ad una rideterminazione dei vincoli in esame, vanno evidenziate le problematiche legate alla restituzione di informazioni, nel contesto istruttorio, non chiare ed esaurienti, oltre alle criticità connesse al mantenimento, in sede di rendiconto, di residui passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute. Circa le segnalazioni relative ai buoni pasto va ribadita la necessità che l'ente procedesse, in sede di certificazione, ad una stima del risparmio connesso all'emergenza pandemica pur nel contesto rappresentato, che ha visto incrementare il valore nominale dei singoli buoni pasto erogati al personale e tenendo conto della parametrizzazione di questi con i nuovi importi definiti dall'ente.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	228.526,27
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (Contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022 ⁽¹⁾	36.000,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	264.526,27
⁽¹⁾ Nel modello A/2 allegato al rendiconto è stato inserito un importo pari a 264.526,27 euro che, per quanto riferito, comprende l'avanzo da "fondone" e quello per i contratti continuativi del 2021.	

In merito alla rappresentazione sopra riportata occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari all'importo di 264.526,27 euro e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva sia il vincolo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali, pari a 228.526,27 euro, sia il vincolo derivante dall'inserimento, nella certificazione ministeriale, dei contratti continuativi assunti nel 2021 con imputazione agli esercizi successivi, pari a 36.000,00 euro. La quota del fondo ristorata per il minor gettito della TARI 2020, pari a 71.749,00 euro, anch'essa non interamente impiegata al termine dell'esercizio 2020, non appare riportata al termine dell'esercizio 2021 stante il suo impiego in tale esercizio, per il quale, tuttavia, non sono stati forniti i doverosi chiarimenti. Di ciò si dirà meglio nella specifica partizione della presente relazione.

Anche per l'esercizio 2021, nel modello A/2 allegato al rendiconto, la dicitura utilizzata per il vincolo complessivamente apposto appare genericamente riferita al "concorso dello Stato per il finanziamento del bilancio".

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma del dato nei termini accertati nel rendiconto di gestione (pari a zero per l'imposta di soggiorno).

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere, anche per l'esercizio 2021, alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali e nella valutazione dei risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, oltre ad alcuni elementi di dubbio relativi alla quota non impiegata per la TARI del 2020 e alle rettifiche d'entrata inserite nella certificazione ministeriale.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	191.313,06	228.526,27	37.213,21
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo			-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno			-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022 ⁽¹⁾			-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	36.000,00	36.000,00	
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto			-
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario			-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	227.313,06	264.526,27	37.213,21
⁽¹⁾ Nel modello A/2 allegato al rendiconto è stato inserito un importo pari a 264.526,27 euro che, per quanto riferito, comprende l'avanzo da "fondone" e quello per i contratti continuativi del 2021.			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone"

La determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, in base alle valutazioni della Sezione, deve essere correttamente calcolato secondo il seguente schema riassuntivo. In merito al quadro metodologico, si rinvia al paragrafo di analisi dell'esercizio 2020.

AVANZO DA "FONDONE" 2021	
Fondo funzioni fondamentali percepito	99.932,06
Saldo complessivo	- 228.838,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	35.647,00
Avanzo 2020	355.866,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata	191.313,06

Il prospetto sintetico sopra riportato, considerati gli elementi di dettaglio acquisiti attraverso l'attività istruttoria, è stato verificato e scomposto al fine di considerare gli effettivi utilizzi e le maggiori/minori spese Covid certificate dall'ente attraverso il prospetto ministeriale Modello Covid-19 dell'esercizio 2021. Nel prospetto che segue se ne riportano gli esiti.

Ricostruzione dell'impiego del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021		
Fondo funzioni fondamentali ricevuto nel 2021		99.932,06
Utilizzo "fondone" per compensare il minor gettito dell'esercizio, al netto dei ristori specifici di entrata		-58.196,00
Differenziale sull'entrata		41.736,06
Minori spese Covid 2021		3.000,00
<i>Di cui economie su maggiori spese Covid 2020 inserite come minori spese Covid 2021</i>		0,00
Maggiori spese inserite in certificazione 2021	428.300,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2021</i>	217.445,00	
<i>Di cui finanziate da ristori di spesa 2020 impiegati nel 2021 per la restituzione allo Stato</i>	1.566,00	
Maggiori spese da imputare al "fondone" 2021		-209.289,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021		-164.552,94
Saldo "fondone" 2020		355.866,00
Avanzo derivante dal mancato integrale impiego del "fondone" + ristori specifici di entrata complessivo nei due esercizi		191.313,06

In merito alla determinazione dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata occorre evidenziare che il calcolo effettuato ai fini della presente relazione prende le mosse dalla considerazione che le spese relative alla restituzione delle somme erogate dallo Stato, nel 2020, per i centri estivi (non impiegate per 1.566,00 euro) siano state inserite nella certificazione ministeriale 2021, tra le maggiori spese Covid. Infatti, per quanto nessuna attestazione sia stata resa in tal senso, è stata rilevata una spesa di importo pari a 1.566,00 euro tra i "trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali". Tale conclusione non è stata smentita dall'ente nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

Come anticipato in premessa, la ricostruzione degli impegni assunti nel 2020 e 2021 a valere sulle risorse emergenziali affluite al bilancio di Carmignano è stata difficoltosa a causa della non completezza delle informazioni rese, soprattutto con riferimento ai dati da inserire nel prospetto 2.G, richiesto l'ambito del procedimento istruttorio.

Tutto ciò premesso, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della

certificazione, si rileva che, in ossequio alla normativa e alle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38 – ultimo aggiornamento 08.04.2021), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 191.313,06 euro a titolo di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata.

Come in precedenza evidenziato, l'ente ha inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione (partizione dei "vincoli di legge") l'importo pari 264.526,27 euro che ricomprende, in base alla ricostruzione fatta, la quota strettamente legata al "fondone" pari a 228.526,27 euro, oltre alla quota relativa ai contratti continuativi del 2021 da imputare ai successivi esercizi (36.000,00 euro). La dicitura riportata nel modello A/2 allegato al rendiconto 2021 riconduce la suddetta quota al "fondo per le funzioni fondamentali" del 2020, pur riportando la dicitura "Concorso dello Stato per il finanziamento del bilancio – altri contributi".

In merito agli aspetti legati alla rappresentazione degli impegni assunti per le finalità emergenziali, così come per la ricostruzione del saldo derivante dall'impiego del fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata, l'ente non ha fornito nessun elemento ulteriore né ha confermato la determinazione dell'avanzo nei termini sopra riportati.

Un ulteriore aspetto di criticità emerso nella determinazione dell'avanzo da "fondone" è legato alla determinazione della perdita di gettito per la voce dei proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada. Gli elementi acquisiti in sede istruttoria non hanno consentito di verificare se l'ente abbia correttamente operato rispetto alla rettifica di 46.192,00 euro disposta sull'esercizio 2021, in relazione alla minore entrata registrata nel 2019 per effetto, secondo le dichiarazioni dell'ente, della rottura di un autovelox. Tale rettifica, inserita nella certificazione ministeriale del 2021, ha portato, per pari importo, alla determinazione di un minore avanzo da "fondone".

Come si dirà più propriamente nel successivo paragrafo 6.1, non sono stati forniti adeguati chiarimenti in merito alla rettifica operata in sede di certificazione. L'assenza di tali elementi ha impedito, al termine del controllo, una puntuale valutazione del corretto saldo del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021.

B. Utilizzo nel 2021 delle quote avanzate dal minor gettito TARI 2020 ristorato attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e ipotesi di inserimento delle agevolazioni nella certificazione ministeriale

Come anticipato nella sezione dedicata all'esercizio 2020, la Tabella 1, allegata al d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, riporta per il Comune di Carmignano, quale valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti da ristorare nel 2020, l'importo di 229.749,00 euro. Tale somma, come detto, doveva essere utilizzata per agevolazioni TARI o per altre tipologie di interventi comunque connessi all'emergenza epidemiologica. Le relative spese, per le ragioni già espresse, non dovevano essere ricomprese nella sezione 2 del modello "Covid-19" tra le "maggiori spese sostenute".

In base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria è emerso il parziale impiego, nell'esercizio 2020, delle risorse erogate dallo Stato a titolo di minor gettito della TARI 2020, dal quale si è generato un avanzo a fine esercizio pari a 71.749,00 euro, che in base agli elementi forniti in sede di contraddittorio, è da considerarsi rideterminato in 119.487,03 euro.

La specifica finalizzazione di tali risorse, che non era stata indicata nel corso dell'istruttoria, è stata fornita nella fase del contraddittorio, seppure con spiegazioni risultate non del tutto chiare.

Con riferimento agli impieghi disposti sul 2020, è stata resa la richiesta attestazione circa l'esclusione delle suddette spese dalla certificazione ministeriale. Cosa che avrebbe implicato una duplicazione nell'impiego dei fondi erogati dallo Stato a titolo di "fondone", per la quota destinata a coprire il minor gettito TARI.

Circa poi l'impiego nell'esercizio 2021 dell'avanzo prodotto nel 2020, quantificato nel

rendiconto in 71.749,00 euro, non erano state fornite le informazioni di dettaglio richieste. All'ente è stato quindi richiesto di indicare le modalità di impiego disposte, nel 2021, per le risorse 2020 destinate a ristorare il minor gettito della TARI, in assenza delle quali anche il risultato 2021 avrebbe dovuto essere rideterminato, al fine di ricomprendere, tra le quote vincolate, anche la parte di avanzo 2020 non utilizzato nell'esercizio 2021 (71.749,00 euro, secondo l'originaria quantificazione). In caso di effettivo utilizzo, all'ente era inoltre richiesto di attestare che le relative spese non fossero state incluse nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Nella fase del contraddittorio, sull'importo delle agevolazioni riconosciute nel 2020, l'ente ha fornito nuovi elementi che, tuttavia, non chiariscono del tutto l'accaduto. Dagli elementi acquisiti, come già riferito, si è potuta dedurre una diversa quantificazione dell'avanzo 2020 derivante dalla quota ristorata per la TARI attraverso il fondo per le funzioni fondamentali.

Nella fase del contraddittorio, infatti, sono state segnalate agevolazioni tariffarie riconosciute nel 2020 per l'importo di 110.261,97 euro, in luogo dell'importo già segnalato e pari a 158.000,00 euro. Conseguentemente, l'importo dell'avanzo a fine esercizio 2020 per la quota del "fondone" ristorata a titolo di TARI è stato rideterminato in 119.487,03 euro in luogo dell'importo iscritto nel risultato di amministrazione e pari a 71.749,00 euro.

Queste risorse, secondo quanto dichiarato, sarebbero state utilizzate nel 2021 per:

- finanziamento incremento PEF TARI 2020 non posto a carico dell'utenza e pari a 55.503,00 euro;
- riduzione sulle utenze domestiche per 16.246,00 euro;
- ulteriori agevolazioni all'utenza (delle quali non si specifica la tipologia) per 47.738,03 euro.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio non vengono forniti i richiesti elementi circa l'esclusione dei suddetti importi dalla certificazione ministeriale dell'esercizio 2021.

Tale elemento, ai fini del presente controllo, non permette di escludere una duplicazione nell'erogazione dei fondi, dovuta alla erronea certificazione delle agevolazioni tariffarie riconosciute nell'esercizio 2021 e finanziate con l'avanzo TARI dell'esercizio 2020.

Inoltre, in merito alle agevolazioni riconosciute nel 2020 e 2021 l'ente ha affermato che queste non sono rilevate contabilmente, poiché l'iscrizione degli accertamenti di entrata della TARI sono stati effettuati al netto delle agevolazioni riconosciute. Aspetto, questo, che deve essere evidenziato ai fini del presente referto sia per gli aspetti collegati al rispetto delle norme e dei principi contabili che per le problematiche connesse alla corretta rilevazione delle poste nella certificazione ministeriale.

Con riferimento poi all'utilizzo delle somme percepite nell'esercizio 2021 nell'ambito del "fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 d.l. n. 73 del 2021", pari a 149.043,00 euro, sono state fornite indicazioni anche in questo caso poco chiare. L'ente si è infatti limitato ad attestare che *"in sede di deliberazione delle tariffe TARI sono state inserite le agevolazioni sia nella parte fissa sia nella parte variabile, erogate ai beneficiari direttamente in sede di bollettazione"*. La parte non utilizzata, pari a 35.647,00 euro, è stata inserita tra le componenti vincolate del risultato di amministrazione 2021 ed è stata poi impiegata, nell'esercizio 2022, per il riconoscimento di agevolazioni TARI sulle utenze non domestiche, come da deliberazione delle tariffe TARI del 2022.

Nella fase del contraddittorio l'ente ha confermato i dati riferiti al ristoro del 2021 nei termini rappresentati nella istruttoria.

C. Imposta di soggiorno

Per quanto attiene alla voce relativa al mancato impiego dell'imposta di soggiorno va evidenziato, anche per l'esercizio 2021, che questa risulta indicata in misura pari a zero in coerenza con la mancata istituzione dell'imposta stessa.

D. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante dalla valorizzazione dei contratti continuativi nella certificazione ministeriale

Con riferimento alle quote di avanzo che potevano generarsi sul fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata per la componente derivante dalla certificazione della “quota 2022 dei contratti di servizio continuativi” sono state inserite quote di avanzo pari a 36.000,00 euro, valorizzate nel modello A/2 – 2021 cumulativamente all’avanzo da “fondone”.

Sull’impiego di detto avanzo negli esercizi successivi al 2021 non sono stati forniti elementi di dettaglio nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

E. Contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Come già riferito nel paragrafo di analisi dell’esercizio 2020, nella fase istruttoria è emerso che l’ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 e 2021 (Modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021), non ha valorizzato le minori spese Covid relativamente ai risparmi derivanti dalla minore erogazione di buoni pasto e dalla riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario del personale.

A seguito di specifico approfondimento istruttorio, l’ente aveva attestato che, in nessuno dei due esercizi, *“risulta si sia verificata una minore spesa di personale connessa all’emergenza Covid-19, nemmeno legata ai buoni pasto oppure allo straordinario”*, così come indicato nella certificazione ministeriale.

Il fatto che non fossero stati valorizzati risparmi relativi alla spesa di personale nella certificazione ministeriale, come sopra anticipato, destava particolari dubbi sulla correttezza dell’operato dell’ente, legati alle modalità operative seguite per la “rendicontazione” dell’impiego dei fondi emergenziali.

Tali aspetti sono stati segnalati all’ente nella apposita nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio.

Nella nota di controdeduzioni, con riferimento ai risparmi per lavoro straordinario, l’ente ne ha fornito la quantificazione per i due esercizi in esame (pari a 3.290,54 euro nel 2021), affermando però che tali economie non sono state considerate ai fini della certificazione ministeriale ma bensì destinate al fondo integrativo del personale. La mancata costituzione del vincolo nel risultato di amministrazione (emersa dall’esame del modello A/2 allegato al rendiconto), come già segnalato per il 2020, dipende dal fatto che le quote non erogate al personale sono state mantenute nelle rispettive voci dei residui passivi.

Con riferimento invece ai buoni pasto, l’ente ha segnalato la mancata realizzazione di economie per effetto del passaggio dai buoni pasto cartacei ai buoni pasto elettronici, che ha comportato un aumento del valore degli stessi (si è passati da un valore nominale di 5,16 euro ad un nuovo valore nominale pari a 7,00 euro).

Per quanto complessivamente emerso, anche se gli esiti del controllo non hanno condotto ad una rideterminazione dei vincoli in esame, vanno evidenziate le problematiche legate alla restituzione di informazioni, nel contesto istruttorio, non chiare ed esaurienti, oltre alle criticità connesse al mantenimento, in sede di rendiconto, di residui passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute. Circa le segnalazioni relative ai buoni pasto va ribadita la necessità che l’ente procedesse, in sede di certificazione, ad una stima del risparmio connesso all’emergenza pandemica pur nel contesto rappresentato, che ha visto incrementare il valore nominale dei singoli buoni pasto erogati al personale e tenendo conto della parametrizzazione con i nuovi importi.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1.566,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	1.566,00

La collocazione di tali importi vincolati è avvenuta correttamente tra le componenti del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti dell'esercizio 2020.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità nella quantificazione della suddetta quota di avanzo, conducendo alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2021 - Fondo agevolazioni TARI categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6, d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	35.647,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	35.647,00

La collocazione di tali importi vincolati è avvenuta correttamente tra le componenti del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti al termine dell'esercizio 2021.

Va tuttavia evidenziato che, dall'analisi del prospetto A/2 allegato al rendiconto 2021, è emerso l'inserimento di questo avanzo in una voce cumulativa e genericamente definita come CONCORSO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO - ALTRI CONTRIBUTI. In essa è confluito l'avanzo 2020 costituito per il mancato impiego dei contributi per i centri estivi e le risorse dello Stato erogate nel 2021 per le agevolazioni TARI. L'avanzo finale iscritto nel modello A/2 deve intendersi interamente riferito a quest'ultima tipologia di entrata, stante la dichiarata restituzione allo Stato dell'avanzo precedentemente costituito per i centri estivi.

Sul punto, di cui si dirà meglio più avanti, rileva la più generale problematica della non corretta compilazione del modello A/2 allegato al rendiconto, effettuata solo in relazione alle risorse non interamente impiegate nell'esercizio e non alla totalità delle risorse vincolate affluite al bilancio.

Con riferimento all'avanzo TARI del 2021, nella nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ne ha dichiarato l'impiego nel 2022 per il riconoscimento di ulteriori agevolazioni tariffarie.

Gli elementi acquisiti e l'analisi condotta in sede istruttoria, sebbene con i limiti sopra rappresentati, non hanno fatto emergere la necessità di una rideterminazione dei vincoli derivanti dai ristori specifici di spesa rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione 2021.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Un altro aspetto indagato attraverso l'attività istruttoria è quello legato alle economie di spesa, generate con il riaccertamento ordinario dei residui del 2021, su impegni di spesa assunti nell'esercizio 2020 e inclusi nella certificazione ministeriale di tale esercizio, oppure su quote del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020, anch'esso da includere nella certificazione di tale annualità. In entrambi i casi si generavano quote di avanzo del "fondone" o altri ristori specifici di entrata e di spesa, che dovevano essere inserite quali "minori spese Covid" del 2021 e collocate poi nell'avanzo di amministrazione tra le rispettive quote vincolate per legge o trasferimenti.

Tali aspetti sono stati oggetto anche di specifici chiarimenti ministeriali, per i quali si rimanda alla Faq n. 44.

Il Comune di Carmignano, in merito alla certificazione Covid del 2020, ha precisato che *"non sono state rilevate economie di spesa sugli impegni 2020 certificati come maggiori oneri Covid-19"*.

Nessuna risposta su questo punto è stata fornita nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

Rispetto a tali fattispecie non emergono dunque specifici profili di criticità. Va tuttavia richiamata l'attenzione dell'ente sulla rilevazione delle economie su impegni e sul fondo pluriennale vincolato degli esercizi successivi al 2021 e 2022, poiché in tutti i casi citati potrebbero generarsi quote di avanzo a valere sulle risorse Covid da vincolare nel risultato di amministrazione per la successiva restituzione.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid del 2021 anche spese di parte capitale (pari a 22.327,00 euro) originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato e che, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione.

Nella nota di risposta all'integrazione istruttoria l'ente ha segnalato le fonti di finanziamento originariamente previste per le suddette spese, di cui solo l'importo di 17.915,23 euro è riferibile a risorse libere, nello specifico provenienti da avanzo della parte corrente. Di conseguenza, le quote che non appaiono correttamente ricostituite a fine esercizio sono le seguenti:

QUOTE 2021	EURO
Proventi da alienazioni patrimoniali (titolo IV)	2.150,00
Proventi da contributo regionale per l'informatica (titolo IV)	1.500,00
Proventi edilizi	761,77
Totale	4.411,77

Le suddette somme, in base agli esiti della presente fase del controllo, devono considerarsi da ricostituire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021.

Nel contraddittorio, l'ente ha concordato sulla necessità di costituire il vincolo per gli importi sopra riportati.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di aver aderito all'accordo quadro tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione del rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. e che, in base a tale procedura, si è registrato un avanzo economico pari a 399.974,00 euro. Secondo quanto dichiarato dall'ente tale importo è confluito nella "manovra dell'assestamento generale di bilancio", e non ha comportato sovrapposizioni con gli interventi rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

La Sezione, ritenendo non corrette le modalità di utilizzo disposte dall'ente per le risorse liberate dalle suddette economie (che secondo l'interpretazione sistematica delle norme di cui all'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e all'art. 113 d.l. 34 del 2020 avrebbero dovuto essere destinate ad *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"*), ha segnalato l'irregolarità con apposita nota di osservazione, al fine di sollecitare il necessario contraddittorio con l'amministrazione controllata.

In merito a tale segnalazione l'ente ha dichiarato di ritenere corretto il proprio operato,

aggiungendo che, considerata la fine dell'emergenza, le risorse devono, all'attualità, essere considerate libere da vincoli di specifica destinazione.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l'allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell'ente per effetto delle suddette operazioni. Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

Rispetto a tale fattispecie l'ente ha dichiarato di non aver provveduto alla rinegoiazione di mutui in essere con la Cassa DD.PP. o altri istituti bancari. Affermazione che trova conferma nelle attestazioni rese dall'organo di revisione nei questionari sui rendiconti 2020 e 2021.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Nella nota di risposta all'integrazione istruttoria l'ente ha segnalato di aver ricevuto contribuzioni statali e regionali ma non erogazioni liberali da parte di imprese o altri contributi da soggetti privati.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	3.374,73	-	-	-
Contributo ministero per i beni e le attività culturali e turismo a sostegno DEI MUSEI - Emergenza sanitaria da Covid-19	3.374,73	-	-	-
da Regione	25.310,61	25.310,61	-	-
Contributo Regione Toscana per centri estivi	9.523,84	9.523,84	-	-
Contributo Regione Toscana per sostegno del pagamento di canoni di locazione	15.786,77	15.786,77	-	-
Totale	28.685,34	25.310,61	-	-

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	14.492,58	9.204,87	-	-
Contributo ministero per i beni e le attività culturali e turismo a sostegno DEI MUSEI - Emergenza sanitaria da Covid-19	-	5.287,71	-	-	-
Trasferimento derivante da decreto ministeriale n. 191 del 2021 - Riparto somme di cui al d.l. n. 34 del 2020	-	9.204,87	9.204,87	-	-
Totale	-	14.492,58	9.204,87	-	-

In relazione ai suddetti trasferimenti del MIBACT dei due esercizi l'ente ha dichiarato che *“si è trattato di somme per un'entrata non realizzata che pertanto, non avendo generato una corrispondente spesa, non sono confluite in avanzo vincolato”*.

Per quanto attestato, deve intendersi che gli importi sopra riportati, frutto di assegnazioni ministeriali, non siano mai state percepite dall'ente, e quindi neanche mai accertate nel rendiconto di gestione.

Con riferimento invece alla ulteriore voce di cui al decreto n. 191 del 2021 l'ente non ha fornito elementi di dettaglio, salvo affermare che le risorse sono state interamente impiegate.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta su queste voci non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità rispetto ai dati accertati nel risultato di gestione 2020 e 2021. Inoltre, nella risposta alla nota istruttoria, l'ente ha dichiarato che le spese finanziate con i contributi

ulteriori di cui ai prospetti sopra riportati non sono state inserite nella certificazione ministeriale quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

Dall'analisi effettuata più in generale sulle risorse affluite al bilancio è emersa la mancata rilevazione delle voci sopra elencate nel modello A/2 allegato ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021.

Va rilevato, infatti, quale aspetto problematico emerso per tutte le contribuzioni percepite durante l'emergenza pandemica, e quindi anche per le risorse di cui al prospetto appena riportato, che l'ente ha valorizzato le diverse voci nel prospetto A/2 allegato al rendiconto solo per i contributi che hanno determinato, al termine dell'esercizio, quote da vincolare nel risultato di amministrazione, per effetto del mancato integrale impiego delle risorse affluite al bilancio. Le risorse vincolate che nell'esercizio sono state interamente impiegate non trovano dunque evidenza nel prospetto allegato al rendiconto 2020 e 2021. Inoltre, per i contributi ricevuti nel 2020 e 2021 a titolo di ristoro specifico di spesa per centri estivi e per agevolazioni TARI, è stata costituita, nel modello A/2 del 2021, una voce unica, con dicitura genericamente riferibile alla contribuzione statale per l'emergenza Covid.

Tale metodologia, che deve intendersi non corretta in via generale, ha determinato la necessità di condurre approfondimenti ulteriori sulle risorse vincolate percepite dall'ente e sul loro integrale impiego. Istruttoria che non ha restituito il dettaglio richiesto sull'effettivo impiego delle risorse e ha condotto ad una ricostruzione generale del quadro delle contribuzioni non del tutto esaustiva.

La valutazione circa il corretto impiego, ed eventuale vincolo a fine esercizio, di tali risorse emergenziali risulta pertanto non pienamente assolta.

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono evidenziate di seguito, separatamente, per il versante "entrate" e per il versante "spese".

6.1 Versante entrate

Al fine di verificare l'impiego delle risorse statali e la corretta definizione dei dati rilevanti per la certificazione ministeriale, la Sezione ha attivato alcuni approfondimenti istruttori, che sul versante dell'entrata, e per ciò che qui rileva, hanno riguardato anche le modalità con cui sono stati stimati gli importi relativi agli "Accertamenti di natura straordinaria - Rettifiche 2020/2021 e 2019" di cui alle colonne a1 e b1 delle certificazioni ministeriali 2020 e 2021.

Nell'ambito di tale approfondimento istruttorio è emerso che l'ente ha inserito, nella certificazione 2021, una rettifica straordinaria sugli importi accertati nell'esercizio 2021 (colonna a1) pari a 46.192,00 euro nella voce relativa ad "Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti". Tale rettifica ha prodotto, come effetto, la neutralizzazione del differenziale positivo esistente tra gli accertamenti dell'esercizio 2021 e quelli dell'esercizio 2019, elemento, quest'ultimo, che, se opportunamente conteggiato, avrebbe condotto alla quantificazione di un minore saldo negativo del gettito complessivo al termine dell'esercizio 2021 pari a -83.506,00 euro anziché a -129.698,00 euro. L'inserimento della rettifica straordinaria sul 2021 ha dunque comportato l'attribuzione di una maggiore quota del fondo per le funzioni fondamentali per l'importo di 46.192,00 euro e, di conseguenza, la determinazione di un avanzo a fine esercizio minore per pari importo.

In merito alla rettifica apportata con la valorizzazione della “colonna a1” l’ente ha affermato che tale somma *“non rappresenta una maggiore entrata rispetto al 2019 in quanto in tale anno si è verificato un guasto all’autovelox che, per diversi mesi, ha causato l’inattività dell’apparecchiatura con evidenti ripercussioni negative sugli introiti per sanzioni al CDS”*. La rettifica in oggetto, secondo le argomentazioni fornite dall’ente, sarebbe dovuta alla necessità di livellare gli accertamenti del 2021 rispetto a quelli del 2019, ridotti dal mancato funzionamento dell’autovelox.

Le motivazioni addotte dall’ente appaiono non condivisibili sia dal punto di vista sostanziale che da quello operativo. Sul primo versante va evidenziato che l’esercizio 2020 ha registrato una riduzione negli accertamenti rispetto all’esercizio 2019. Riduzione che in parte smentisce l’affermazione dell’ente secondo la quale gli accertamenti del 2019 debbano essere considerati “straordinariamente” bassi per effetto della rottura dell’autovelox. Inoltre, dal punto di vista metodologico, la rettifica apparsa sull’esercizio 2021 non corrisponde ad un evento straordinario di tale esercizio, nel quale, al contrario, sembrano registrarsi quote di entrata corrispondenti alle effettive sanzioni elevate dal corpo di polizia municipale. L’incremento del 2021 rispetto agli esercizi precedenti appare dunque riferibile alla ordinaria dinamica delle grandezze oggetto di esame.

Per come prospettate nelle risposte istruttorie, le rettifiche apportate agli accertamenti 2021 per la voce dei proventi contravvenzionali non appaiono pienamente rispondenti alle finalità proprie della certificazione ministeriale, che era quella di depurare il minor gettito degli esercizi 2020 e 2021 di eventi straordinari tali da rendere non veritiera la rappresentazione degli effetti prodotti sul bilancio dell’ente dall’emergenza pandemica. Al contrario, nella rappresentazione fornita dall’ente, si neutralizza un delta positivo nell’entrata non legato agli effetti della pandemia, e tale da rendere meno necessaria l’erogazione dei fondi emergenziali.

La ricostruzione operata in sede istruttoria è stata rappresentata nella nota inviata ai fini del contraddittorio, chiedendo all’ente di fornire chiarimenti circa le scelte operate e elementi a supporto dell’impostazione adottata.

Tutto ciò al fine di verificare se l’importo di 46.192,00 euro risulti propriamente inserito quale rettifica degli accertamenti del 2021, finalizzata ad una corretta rappresentazione degli andamenti dell’entrata rispetto agli effetti prodotti dall’emergenza pandemica.

In assenza di tali elementi, e confermandosi la ricostruzione qui operata, infatti, l’ente avrebbe ottenuto un ristoro di entrata non dovuto. Di conseguenza la componente vincolata nel risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, deve considerarsi non correttamente determinata per tale importo.

Su questo punto, nel contraddittorio, l’ente ha fornito il dato relativo agli accertamenti per sanzioni CDS negli esercizi 2017, 2018 e 2019, rispettivamente pari a 806.219,36 euro, 970.700,91 euro e a 790.928,45 euro, confermando le motivazioni già espresse nelle precedenti note, secondo le quali l’importo di 46.192,00 euro, che rappresenta la minore entrata del 2019 dovuta alla rottura dell’autovelox, sarebbe stata decurtata dalle entrate del 2021 per rendere omogenei i dati.

Nessun ulteriore elemento viene fornito sulla quantificazione di tale importo, che peraltro continua ad apparire legato alle ordinarie dinamiche dell’entrata, se si guarda al trend rappresentato per il periodo 2017-2019 e al dato del 2021, ove l’entrata risulta pari a 837.120,00 euro.

Al termine del controllo, sebbene l’assenza degli elementi di dettaglio richiesti impedisca di operare una puntuale rideterminazione dell’avanzo da “fondone”, la Sezione conferma le proprie perplessità sulle rettifiche operate in sede di certificazione ministeriale, dalle quali è derivato un minore avanzo del fondo rispetto a quello che si sarebbe determinato considerando il normale trend delle entrate per proventi CDS nel confronto tra l’esercizio 2019 e il 2021.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo (in particolare sulla corretta determinazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone") e le diverse lacune informative rilevate sulle note acquisite agli atti, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo. Va precisato, a riguardo, che, pur essendo emersa una diversa determinazione dell'avanzo per la quota ristorata a titolo di TARI nel 2020, questa appare riassorbita alla fine dell'esercizio 2021.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria solleva, invece, alcune perplessità sulle spese per agevolazioni tariffarie TARI del 2021 finanziate con le risorse avanzate dall'esercizio 2020, per la loro possibile sovrapposizione con le maggiori spese Covid inserite nella certificazione ministeriale dell'esercizio 2021, e sulle rettifiche operate nella medesima certificazione per la voce relativa alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada, che appare impropriamente disposta, generando un minore avanzo da "fondone" a fine esercizio 2021. Ulteriori dubbi, poi, permangono sulla possibile realizzazione di risparmi di spesa per buoni pasto, per i quali non è stato valorizzato nessun importo tra le minori spese Covid del 2021.

Al termine del controllo, inoltre, l'esame condotto sulla certificazione e sugli elementi ulteriori atti istruttori induce ad una diversa determinazione dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione con riferimento alle spese di parte capitale rendicontate sull'esercizio 2021 a valere sui fondi emergenziali.

Conseguentemente deve considerarsi rideterminato l'avanzo di amministrazione vincolato e destinato, per un importo complessivo pari a 4.411,77 euro al termine dell'esercizio 2021.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONTEMURLO (PO)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Montemurlo**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Montemurlo**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 1.714.223,17 euro così suddivisi: 1.628.211,00 euro nel 2020 e 86.012,17 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 243.810,57 euro, così suddivisi: 83.733,00 euro nel 2020 e 160.077,57 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 851.382,65 euro, così suddivisi: 285.276,00 euro nel 2020 e 566.106,65 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni da privati per 33.410,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.842.826,39 euro, di cui 2.809.416,39 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 33.410,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.226.823,00	- 197.415,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	467.701,00	96.329,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	540.961,00	506.835,00
Saldo complessivo	- 1.300.083,00	- 607.921,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa sia all'esercizio 2020 (-1.300.083,00) che all'esercizio 2021 (-607.921,00), indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

Prima di entrare nel merito degli esiti dell'attività di analisi e controllo condotta ai fini del referto si evidenzia che il complesso iter istruttorio, su alcuni aspetti necessariamente dettagliato, tendeva ad accertare gli elementi generali oggetto di indagine e, al contempo, consentire una puntuale ricostruzione dell'utilizzo dei fondi e della determinazione dei vincoli finali, conseguenti al mancato integrale impiego delle risorse Covid.

Nel caso di specie i risultati dell'istruttoria hanno restituito un quadro non del tutto esauriente delle modalità seguite per l'impiego dei fondi, per la rendicontazione delle spese e del minore gettito di entrata rilevanti per la certificazione ministeriale e per la definizione dei vincoli da inserire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021. Ciò costituisce un limite del presente controllo, e può aver condotto a ricostruzioni o quantificazioni dei vincoli non pienamente coerenti rispetto agli elementi contabili e alle operazioni gestionali sottostanti

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	328.128,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	282.877,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	611.005,00

In merito alla rappresentazione sopra riportata occorre precisare che il vincolo complessivamente apposto dall'ente in tale partizione del risultato di amministrazione è stato pari all'importo di 611.005,00 euro e che, in base ai chiarimenti forniti in sede istruttoria, tale quota deve considerarsi ricomprensiva sia il vincolo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali, pari a 328.128,00 euro, sia il vincolo derivante dalla quota del fondo ristorata per il minor gettito della Tari, pari a 282.877,00 euro, anch'essa non impiegata al termine dell'esercizio 2020

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	89.069,09
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	89.069,09

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno infatti fatto emergere un diverso importo dell'avanzo vincolato da mancato impiego del fondone ed una articolazione diversa degli avanzi di legge.

Secondo la ricostruzione operata dalla Sezione, evidenziata nella tabella sottostante, il Comune avrebbe registrato a fine 2021 un fabbisogno di risorse superiore rispetto alle risorse assegnate per 193.780,83 euro, che avrebbe determinato un avanzo da "fondone" pari a zero.

AVANZO 2021

Fondo funzioni fondamentali percepito		86.012,17
Saldo complessivo	-	607.921,00
Ristori di spesa non utilizzati		-
Avanzo 2020		328.128,00
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	-	193.780,83

Mentre, dagli elementi acquisiti nelle istruttorie, l'avanzo di 89.069,09 euro, qualificato dall'ente come avanzo da "fondone", sarebbe da riferirsi all'avanzo da quota Tari 2020.

Le discordanze rilevate sono riportate nella seguente tabella:

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA (1)	-	89.069,09	89.069,09
AVANZO TARI	89.069,09	-	- 89.069,09
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	-	-	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	-	-	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	-	-	-
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	-	-	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	89.069,09	89.069,09	-
(1) L'avanzo è pari a zero stante il saldo complessivo negativo della certificazione ministeriale			

Secondo, infatti, le informazioni contenute nelle controdeduzioni, l'ente avrebbe applicato al bilancio dell'esercizio 2021 l'avanzo da Tari 2020, pari a 282.877,00 euro, impiegandolo per le finalità previste dalla normativa, per 193.780,83 euro. È immediatamente evidente che vi è una perfetta corrispondenza tra l'importo dichiarato come impieghi per agevolazioni Tari, e l'importo negativo del saldo della certificazione rideterminato dalla Sezione; circostanza che non manca di suscitare una certa dose interrogativi, tali da suggerire l'esistenza di un legame non casuale. In aggiunta, l'ente riferisce di aver certificato tali impieghi come maggiori spese nella certificazione del 2021. Tale impiego risulta non corretto: anche se non si impone alcune rideterminazioni dell'avanzo vincolato da "fondone" (in quanto tale componente dell'avanzo rimarrebbe pari a zero) l'errato calcolo del saldo negativo a termine 2021 potrebbe aver condotto all'indebita percezione di risorse statali nella regolazione finale dei fondi Covid.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- Rendiconto 2020

n fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

In fase istruttoria è emerso che l'Ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Montemurlo ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 alcuna spesa di parte capitale. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 289.837,78 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato che i risparmi di spesa sono stati pari a 290.135,78 euro nel 2020 destinate alla copertura della parte variabile delle utenze non domestiche Tari

Va inoltre evidenziato che, a partire dall'annualità 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese non legate all'emergenza Covid, ed in particolare alla copertura del disavanzo del 2019 originato dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al

termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, di cui è stata evidenza per il solo esercizio 2020.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Privati	33.410,00	33.410,00	-	-
Erogazioni liberali da famiglie	1.660,00	1.660,00		-
Erogazioni liberali da imprese	31.750,00	31.750,00		-
Totale	33.410,00	33.410,00	-	-

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Ciò ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono quelli evidenziati nel paragrafo 1.1. Rendiconto 2021.

La non corretta certificazione ministeriale potrebbe aver generato una indebita percezione dei contributi statali complessivamente erogati per far fronte all'emergenza pandemica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo (in particolare sulla corretta determinazione del saldo derivante dall'utilizzo del "fondone" 2021) e le diverse lacune informative rilevate sulle note acquisite agli atti, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

Gli esiti della verifica saranno inseriti nelle attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI PRATO (PO)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Prato**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Prato**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 15.466.922,82 euro così suddivisi: 14.388.936,16 euro nel 2020 e 1.077.986,66 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 3.887.928,22 euro così suddivisi: 1.417.337,23 euro nel 2020 e 2.470.590,99 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 7.730.738,30 euro, così suddivisi: 3.018.230,66 euro nel 2020 e 4.712.507,64 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto, nei due esercizi, altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 1.187.080,28 euro, dalla Regione Toscana per 753.197,92 euro e da privati per 921.405,00 euro. Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Prato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 29.947.272,54 euro, di cui 27.085.589,34 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 2.861.683,20 euro provenienti da ulteriori contribuzioni pubbliche o private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021.

Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La certificazione dell'esercizio 2021 è stata successivamente modificata dall'amministrazione comunale con nota del 24 giugno 2022 (prot. Mef 178575).

Le ragioni della suddetta rettifica non sono state chiarite dall'ente, che nella risposta alla integrazione istruttoria ha fatto genericamente riferimento alla necessità di "intraprendere una serie di approfondimenti presso i diversi Servizi, volti a verificare la presenza di ulteriori maggiori e minori spese Covid e di politiche autonome di agevolazione che sono state attestate da alcuni Responsabili competenti".

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente si dimostra adempiente. L'invio risulta avvenuto in data 22 maggio 2023.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 9.171.019,00	32.561,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	858.173,00	2.179.003,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.691.023,00	3.276.005,00
Saldo complessivo	- 11.003.869,00	- 1.064.441,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio (pari a - 11.003.869,00 euro nel 2020 e a -1.064.441,00 euro nel 2021) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	3.108.121,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	2.190.220,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0.00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021 ⁽¹⁾	71.345,00
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	97.684,07
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	114.703,43
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	5.582.073,50
⁽¹⁾ Questo importo, nel modello A/2 allegato al rendiconto, risulta inserito cumulativamente all'avanzo da fondo per le funzioni fondamentali, per un totale di 3.179.466,00 euro.	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alle quote sopra elencate va precisato che:

1. Il vincolo apposto per il "fondone" tiene conto dell'importo di 120.841,00 euro, pari alla differenza esistente tra la quota dei "Ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS", assegnati a livello ministeriale e confluiti nella certificazione Covid (per 267.996,90 euro), e quella delle risorse accertate dall'ente nel rendiconto di gestione del 2020 (pari a 147.155,90 euro). Rispetto a tale differenziale è stato richiesto all'ente di relazionare sulle modalità seguite per la determinazione del vincolo complessivo nel risultato di amministrazione. Dalla risposta alla nota istruttoria si trae conferma del fatto che l'ente ha considerato tra i vincoli di legge la quota del ristoro di entrata assegnata ma non accertata, pari a 120.841,00 euro, cumulativamente all'avanzo da "fondone" + ristori di entrata (pari a 3.108.121,82 euro). L'importo in questione, accertato materialmente nel 2021, *"non è stato considerato come entrata vincolata in occasione della determinazione del risultato di amministrazione 2021"*. Nei fatti l'ente ha apposto i vincoli nel risultato di amministrazione 2020 e 2021, rispetto al fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori di entrata, seguendo la quantificazione numerica degli stessi che è derivata dalle assegnazioni di entrata e non dagli accertamenti registrati in bilancio. In tal modo anticipando, sul 2020, una quota di avanzo, pari a 120.841,00 euro, materialmente realizzato nell'esercizio 2021. Come si avrà modo di osservare nella parte dedicata all'esercizio 2021, l'impostazione seguita dall'ente sembra non aver determinato problematiche specifiche nella corretta definizione del vincolo al 31 dicembre 2021.
2. L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Va però evidenziato che l'ente, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, non ha reso una espressa dichiarazione circa l'esclusione dei medesimi interventi dalle maggiori spese Covid della certificazione ministeriale. Fattispecie che, se presente, avrebbe determinato una duplicazione nell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e della quota ristorata a titolo di imposta di soggiorno, poiché le stesse entrate risulterebbero impiegate una prima volta per restituire la perdita di gettito sopportata dall'ente e una seconda volta per finanziare interventi qualificati come maggiori spese Covid ma di fatto coperti con l'imposta di soggiorno ristorata.
3. Con riferimento alle voci relative ai buoni pasto e ai risparmi da lavoro straordinario, queste sono state inserite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione in coerenza con la mancata valorizzazione, tra le minori spese Covid 2020, dei risparmi di spesa realizzati sull'esercizio 2020. Negli atti istruttori l'ente ha riferito che la quantificazione del risparmio per i buoni pasto è stata effettuata dall'ufficio personale confrontando la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al

personale (dirigenziale e non) nell'anno 2020 e lo stanziamento definitivo nel capitolo dedicato ai buoni pasto nel bilancio 2020. Con riferimento ai risparmi per lavoro straordinario, l'importo dei risparmi è stato quantificato dall'ufficio personale confrontando la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2020 con il fondo risorse per lo straordinario del personale dello stesso anno 2020.

- **Rendiconto 2021**

Dall'istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata	2.570.783,37
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021	-
Avanzo da risparmi sulle spese per acquisti di buoni pasto	6.228,92
Avanzo da risparmi sulle spese per retribuzione di lavoro straordinario	-
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	2.577.012,29
(1) L'avanzo accertato nel risultato di amministrazione è stato scomposto, nel modello A/2, in due voci, una comprendente il "fondone" e altri ristori di entrata e una comprendente la quota derivante dal ristoro ricevuto per l'imposta di soggiorno. Ai fini della presente trattazione le due voci sono state inserite cumulativamente nell'avanzo da "fondone".	

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI 2020, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli (pari a zero), alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali e alle ulteriori quote derivanti dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario.

Si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
Avanzo vincolato da "fondone" e ristori specifici di entrata ⁽¹⁾	2.499.439,19	2.570.783,37	71.344,18
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo (contributo anno 2020)	-	-	-
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	-	-	-
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	-	-	-
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	Non determinato	-	-
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	Non determinato	-	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	2.499.439,19	2.570.783,37	71.344,18
⁽¹⁾ L'avanzo accertato nel risultato di amministrazione è stato scomposto, nel modello A/2, in due voci, una comprendente il "fondone" e altri ristori di entrata e una comprendente la quota derivante dal ristoro ricevuto per l'imposta di soggiorno. Ai fini della presente trattazione le due voci sono state inserite cumulativamente nell'avanzo da "fondone". Come specificato nel testo della presente relazione, con riferimento all'impiego dell'entrata (cioè sul versante spesa), l'ente ha dichiarato che l'imposta di soggiorno è stata interamente destinata ad interventi rientranti nelle finalità di legge.			

L'analisi sulla determinazione dei vincoli di cui alla tabella che precede è stata condotta, separatamente, per ciascuna voce dell'elenco, riportando le seguenti problematiche.

A. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da "fondone"

In merito ai vincoli costituiti sul risultato di amministrazione per il fondo per le funzioni fondamentali e ristori specifici di entrata, rispetto ai dati inseriti nella certificazione, occorre fare le seguenti precisazioni.

La prima è legata agli accertamenti dei ristori specifici di entrata del 2021, che hanno riguardato, con riferimento all'IMU-IMI-IMIS, anche l'importo di 120.841,00 euro relativo alle spettanze 2020 (importo inserito, come già detto, nella determinazione dell'avanzo 2020) e, con riferimento alla TOSAP-COSAP, anche un importo non dovuto (e successivamente cancellato) pari a 1.884,98 euro. In merito a questo maggiore accertamento l'ente ha precisato, in calce al prospetto 1A, che *"in data 28/04/2022 è stata registrata una minore entrata su accertamento per allineamento alle spettanze incassate in pari data"*. L'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata sembra, dunque, essere stato definito, dall'ente, in relazione all'importo effettivamente spettante e non al maggiore importo accertato. Metodologia, questa, coerente con la successiva cancellazione dell'entrata ma di cui l'ente deve aver tenuto debitamente conto nella valutazione degli esiti delle operazioni di riaccertamento ordinario al termine dell'esercizio 2022, al fine di evitare un duplice decurtazione degli avanzi da risorse Covid.

La seconda è legata invece ad un contributo, fuori certificazione, ricevuto dall'ente per riduzioni di gettito IMU. Dall'analisi istruttoria è infatti emersa la presenza, nel prospetto A/2 allegato al rendiconto 2021, della voce IMU - PROPRIETARI LOCATORI, cap. 175/9, che risulta accertata per 224.658,47 euro e non impiegata nell'esercizio. A riguardo è stato richiesto all'ente di specificare la tipologia di entrata accertata, oltre alla fonte legislativa di riferimento e l'eventuale

connessione con la normativa emergenziale, indicandone in tal caso il relativo trattamento contabile nell'ambito delle certificazioni ministeriali.

Nella risposta all'integrazione istruttoria l'ente ha confermato la correttezza del dato, dichiarando altresì che la voce inserita nel modello A/2 allegato al rendiconto è da riferire al contributo di cui all'art. 4-ter d.l. n. 73 del 2021. Disposizione che prevedeva l'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'imposta municipale propria per i proprietari locatori di immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che avessero ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro specifiche date (28 febbraio 2020 e successive) e la cui esecuzione fosse stata sospesa fino al 30 giugno 2021 (o fino al 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021). Il comma 2 della citata disposizione prevedeva inoltre il diritto, per tali soggetti, al rimborso della prima rata dell'IMU.

L'ente ha dichiarato che l'entrata in oggetto, non costituendo un ristoro specifico di entrata, non è stata considerata ai fini della certificazione ministeriale. Tuttavia, trattandosi di una risorsa finalizzata all'emergenza pandemica, è stata inclusa tra le somme non utilizzate nella partizione dei vincoli derivanti dalla legge del prospetto A/2. Secondo l'interpretazione dell'ente tale importo, dunque, non avrebbe uno specifico vincolo rispetto alla spesa.

A riguardo va rilevato che la disposizione di legge ha istituito una contribuzione statale destinata a compensare il minor gettito che gli enti locali possono aver registrato in forza dell'esenzione normativamente introdotta. Ciò determina un vincolo sull'entrata, che giustamente ha indotto l'ente ad inserire gli accertamenti e il corrispondente avanzo nella partizione dei vincoli di legge. Va però evidenziato che la suddetta entrata, essendo legata ad un minor gettito comunque rilevabile nel contesto della certificazione ministeriale, potrebbe aver generato una duplicazione di fondi nel caso in cui il negativo di entrata collegata all'IMU sia proprio dipeso dalla fattispecie delle esenzioni per i proprietari di unità abitative con provvedimento di sfratto sospeso, e abbia trovato compensazione con l'entrata ristorata attraverso il "fondone".

In merito a tali aspetti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente non ha fornito elementi utili a chiarire l'accaduto, e ad escludere la possibile duplicazione nell'erogazione dei fondi di derivazione statale.

La terza riguarda invece la determinazione stessa dell'avanzo da "fondone", rispetto al quale è emersa una errata interpretazione delle regole della certificazione e del calcolo del risultato al termine dell'esercizio 2021.

L'ente, infatti, nella ricostruzione dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata a fine 2021 ha giustamente tenuto conto della quota di avanzo derivante, per la stessa tipologia di entrata, dall'esercizio 2020. Il valore di questo avanzo è stato tuttavia calcolato tenendo conto anche della quota del 2020 proveniente dall'inserimento, tra le maggiori spese Covid 2020, dei contratti di servizio continuativo da imputare all'anno 2021. Tale importo, pari a 71.345,00 euro, costituiva una quota di avanzo a sé stante rispetto a quello derivante dal "fondone" + ristori specifici di entrata poiché generato da risorse che, pur risultando impiegate ai fini della certificazione ministeriale, a fine 2020 risultavano ancora non materialmente impiegate, non avendo avuto, sul versante della spesa, il loro necessario bilanciamento. Sebbene tale quota, nel 2020, costituisse un avanzo da "fondone" in senso lato, esso non doveva essere considerato nella determinazione dell'avanzo a fine 2021, in virtù del fatto che le correlate spese per l'imputazione al 2021 dei contratti continuativi riferiti al 2020 non potevano confluire nella certificazione ministeriale. Aspetto, questo, che tendeva ad evitare una duplicazione nell'impiego delle risorse statali e che, nelle istruzioni ministeriali, era stato ampiamente chiarito.

La ricostruzione dei dati fornita in sede istruttoria permette di affermare che l'ente non ha inserito, nella certificazione 2021, le spese relative ai contratti continuativi del 2020, con ciò correttamente

operando rispetto ai meccanismi della certificazione e alle istruzioni impartite dal ministero. Spese che, per quanto desumibile dagli atti, sono state finanziate con la quota di avanzo generata sul 2020 proprio per l'importo (71.345,00 euro) dei contratti continuativi inseriti nella certificazione del 2020 e da imputare all'esercizio 2021. Nel calcolo dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata del 2021, tuttavia, tale importo non doveva essere conteggiato, dovendo seguire una dimostrazione separata e specifica per le voci correlate (in entrata, per la quota di avanzo sorta nel 2020 e in spesa per gli impegni imputati al 2021).

Considerando invece la ricostruzione effettuata dall'ente, risulta che l'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata è stato quantificato in misura superiore rispetto al dovuto, poiché nel calcolo è stato sommato, quale avanzo del 2020, sia quello strettamente derivante dal "fondone" 2020 (pari a 3.108.121,00 euro) sia quello derivante dai contratti continuativi (71.345,00 euro). Importo, quest'ultimo, che non ha trovato, nella certificazione ministeriale, il suo correlato bilanciamento in termini di spesa imputata al 2021 ed è quindi impropriamente riconfluito nell'avanzo al termine dell'esercizio 2021.

In merito a tali aspetti, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, l'ente non ha fornito elementi utili a chiarire le ragioni del proprio operato.

Sempre con riferimento all'avanzo da "fondone" va infine precisato che l'analisi svolta dalla Sezione, che ha restituito il dato nei termini di cui alla precedente tabella (2.499.439,19 euro), trova tuttavia un limite nelle informazioni complessivamente rese circa le maggiori spese Covid inserite nella certificazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, infatti, tale dato (pari a 8.265.458,00 euro) risultava diversamente rappresentato nel prospetto 2.G, ove era stato richiesto all'amministrazione di dare evidenza delle spese Covid finanziate con le risorse complessivamente erogate per l'emergenza pandemica ("fondone" + ristori specifici di entrata e di spesa).

Dagli ulteriori elementi acquisiti nella fase istruttoria è emersa la realizzazione di economie 2021 sul fondo pluriennale vincolato del 2020 di importo pari a 7.500,44 euro per le quali, oltre a non esserne espressamente affermata l'inclusione tra le minori spese Covid del 2021, sorgono dubbi sulla corretta considerazione ai fini della determinazione dei vincoli dell'esercizio 2021. L'ente, infatti, ha dichiarato di aver considerato, tra le economie 2021 realizzate sugli impegni e il FPV del 2020 finanziati con risorse emergenziali, solamente gli importi di 89.358,06 euro e a 25.698,04 (connessi alle risorse destinate ai centri estivi e rispettivamente erogate dallo Stato e dalla Regione). Oltre a questo, una parte delle economie inserite nel prospetto fornito dall'ente, sono da riferire ai contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 per i quali, nel caso di correttezza del dato, si sarebbe dovuto generare un avanzo di amministrazione vincolato. Aspetto, questo, già in parte trattato nella sezione che precede, e la cui correttezza è proprio legata all'integrale impiego, nel 2021, dell'avanzo 2020 generato dall'inserimento, tra le maggiori spese Covid, di impegni per contratti di servizio continuativo da imputare al 2021.

Gli elementi di dubbio sorti in sede istruttoria rispetto alle informazioni rese sulle maggiori spese Covid della certificazione 2021, rispetto ai quali non sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione in esito alla nota del magistrato istruttore, limitano le valutazioni fin qui espresse sulla determinazione dell'avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata al termine dell'esercizio 2021.

B. Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, per quanto attestato nella fase istruttoria, risulta interamente impiegata per le finalità indicate dal d.lgs. n. 23 del 2011. Va però ricordato che, anche per l'esercizio 2021, in merito agli impieghi delle risorse legate all'imposta di soggiorno, l'ente non ha reso una

espressa dichiarazione circa l'esclusione dei medesimi interventi dalle maggiori spese emergenziali della certificazione ministeriale.

C. Non corretta contabilizzazione avanzo vincolato derivante da risparmi per minori spese per acquisto di buoni pasto e lavoro straordinario

Sull'esercizio 2021 non dovevano generarsi quote di avanzo prodotte dalla mancata inclusione dei risparmi da buoni pasto, trattandosi, nel caso di specie, di una eccezione normativa applicabile al solo rendiconto dell'esercizio 2020. Avendo riguardo invece alle economie prodotte per effetto della riduzione del lavoro straordinario, va detto che, al contrario dei buoni pasto, la loro inclusione tra le minori spese Covid rientrava nella scelta discrezionale dell'ente.

Nel caso in esame, con riferimento sia alle voci relative ai buoni pasto che a quelle dei risparmi per lavoro straordinario, non sono state inserite quote di avanzo nel prospetto A/2 allegato al rendiconto 2021 e non risultano valorizzati, tra le minori spese Covid 2021, risparmi di spesa realizzati sul servizio sostitutivo mensa o sul lavoro straordinario.

La quota di avanzo indicata nella tabella che precede è riferita al mancato integrale impiego, nel 2021, dell'avanzo prodotto nel 2020 per le economie realizzate sui buoni pasto.

In merito alla mancata valorizzazione delle minori spese Covid per buoni pasto e lavoro straordinario l'ente ha dichiarato, nella risposta alla nota istruttoria integrativa, che per il personale non sono state registrate, nell'esercizio 2021, economie di spesa riferibili all'emergenza pandemica.

Rispetto a tale fattispecie, e pur tenendo conto delle attestazioni rese, non è possibile valutare il corretto operare dell'ente considerato che, alla mancata valorizzazione di tali voci tra le economie determinate dall'emergenza pandemica, si affianca una consistente riduzione della spesa, pari a 458.595,00 euro nel raffronto tra gli impegni del 2021 e quelli ante pandemia del 2019.

Va inoltre evidenziato che, con riferimento alle economie di spesa 2020 per lavoro straordinario, che avevano comportato l'accertamento di una quota vincolata nel risultato 2020 pari a 114.703,43 euro, queste risultano azzerate al termine dell'esercizio 2021. I dati forniti per l'utilizzo della suddetta quota, però, indicano che l'avanzo costituito nel 2020 per tali economie è stato applicato al bilancio 2021 solo per 111.040,80 euro (per il finanziamento degli incentivi al personale) ed è confluito nel fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio, per essere liquidato nell'esercizio 2022, mentre la quota pari a 3.662,63 euro, in seguito ad approfondimenti condotti dall'ufficio personale, è stata cancellata, ritenendo non più necessario il mantenimento del vincolo.

A conclusione del controllo, e con particolare riferimento alle valutazioni condotte dall'ente su tale ultima fattispecie, va detto che le economie individuate nell'esercizio 2020 e non valorizzate nella certificazione ministeriale tra le minori spese Covid, dovevano essere frutto di attente stime in virtù del fatto che la loro destinazione a successive retribuzioni del personale le sottraeva dall'inclusione tra quei risparmi di spesa che la normativa Covid poneva a compensazione delle maggiori spese emergenziali. Elementi, questi, tutti valevoli per misurare la quantificazione dell'effetto negativo imposto dall'emergenza pandemica, che lo Stato intendeva ristorare attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e altri ristori di entrata.

La successiva "liberazione" di quote del vincolo 2020 costituito in deroga ai suddetti principi di compensazione tra minori e maggiori spese Covid ha comportato, nell'esercizio 2021, la realizzazione di quote di avanzo che l'ente ha qualificato come libero. Le stesse economie, però, se correttamente incluse, nell'esercizio 2020, tra le minori spese Covid avrebbero generato una maggiore quota di avanzo da "fondone" + ristori specifici di entrata. Tali aspetti dovevano essere considerati, dall'ente, al momento della valutazione degli elementi fondanti della certificazione

ministeriale e dovranno essere considerati, anche in futuro, al verificarsi di situazioni analoghe a quella appena descritta.

Nessun ulteriore elemento è stato fornito nella fase del contraddittorio con l'amministrazione controllata, rispetto a tutte le fattispecie sopra riportate, riguardanti le minori spese Covid connesse ai risparmi sulla spesa di personale.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	276.946,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	276.946,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

In merito alla voce sopra riportata va precisato che, per le risorse riconosciute dallo Stato, assegnate per 276.946,00 euro e correttamente evidenziate nella certificazione ministeriale, il vincolo è stato apposto nel risultato di amministrazione ancorché l'entrata non sia stata effettivamente accertata nella competenza dell'esercizio 2020. L'accertamento di tali risorse è avvenuto nell'anno 2021 e, stante il loro integrale impiego nella gestione di tale esercizio, non è confluito nel risultato 2021 tra le quote vincolate da trasferimenti.

• Rendiconto 2021

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati all'emergenza pandemica, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	89.358,06
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63 d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	532.870,23
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	622.228,29

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

A fronte del dato complessivo di 622.228,29 euro, l'importo relativo agli avanzi prodotti dal mancato utilizzo delle risorse erogate sul 2021 è pari a 532.870,23 euro.

Va precisato che, nell'esercizio 2021, l'ente ha correttamente valutato gli avanzi prodotti dalle risorse assegnate per i buoni viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 dell'esercizio 2020, accertati nel 2021 e interamente impiegati nel corso dello stesso esercizio 2021.

Analoga considerazione può essere espressa con riferimento all'iscrizione, nel rendiconto 2021, dell'avanzo generato dalle economie di spesa per i "Centri estivi" (89.358,06 euro), emerse con il riaccertamento ordinario 2021 rispetto agli impegni e al fondo pluriennale vincolato dell'esercizio finanziati dalle risorse del 2020. Tale avanzo, tuttavia, non è stato correttamente valorizzato nella certificazione ministeriale. Aspetto, questo, che potrebbe generare errori di determinazione dei vincoli negli esercizi successivi e anche la non corretta verifica delle risorse eventualmente da restituire allo Stato nella regolazione finale.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Prato ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 115.056,10 euro. Nello specifico ha dichiarato che sono state realizzate economie per 89.358,06 euro relative ad impegni del 2020 inseriti nella certificazione di tale esercizio e finanziati con i contributi statali per centri estivi e ulteriori economie per 25.698,04 euro relative ad impegni del 2020, esclusi dalla certificazione poiché finanziati con risorse straordinarie erogate dalla Regione, sempre per interventi connessi ai centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.

Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid, solo per l'importo di 89.358,06 euro.

Per le rispettive quote sono stati costituiti i vincoli nel risultato di amministrazione, come emerge dal prospetto A/2 allegato al rendiconto 2021. Per l'importo relativo al contributo statale, però, l'avanzo generato a fine 2021 (pari a 89.358,06 euro) non è stato evidenziato nel Modello Certif. Covid del 2021, nella sezione dedicata agli avanzi prodotti dai ristori specifici di spesa. Tale modalità operativa, che l'ente considera corretta (in base all'assunto che la certificazione imponesse l'iscrizione delle sole quote non impiegate nell'esercizio), oltre a doversi ritenere non adeguata rispetto alle finalità di rendicontazione della certificazione ministeriale, potrebbe costituire un impedimento alla corretta definizione dei vincoli al termine degli esercizi 2022 e successivi.

Vanno infine qui richiamate le problematiche in generale emerse sulla rilevazione e conseguente vincolo delle economie realizzate nel 2021 in relazione agli impegni e FPV finanziati nel 2020 con le risorse emergenziali (richiamate nella trattazione degli avanzi da "fondone"), che non hanno trovato soluzione negli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria, e nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con risorse vincolate o destinate ad investimenti.

Le casistiche segnalate dall'ente riguardano spese di parte capitale di vario genere finanziate con trasferimenti di parte capitale (pari a 2.385,31 euro nel 2020), con risorse derivanti dalla contrazione di mutui (pari a 31.798,78 euro nel 2020 e a 49.552,98 euro nel 2021) e con risorse genericamente destinate ad investimenti (pari a 296.548,20 euro nel 2020 e a 55.738,78 euro nel 2021).

Rispetto a tali fattispecie l'ente ha dichiarato che *"non è stato possibile effettuare variazioni di modifica della fonte di finanziamento né sono stati costituiti appositi vincoli nel risultato di amministrazione"*. Ai fini della presente relazione tali risorse devono considerarsi non impiegate per le finalità originariamente definite nel bilancio di previsione, stante l'inclusione della relativa spesa nella certificazione ministeriale e, di conseguenza, la loro sostanziale copertura con le risorse erogate dallo Stato per l'emergenza pandemica. Conseguentemente, per gli specifici importi sopra riportati, l'ente dovrà provvedere all'apposizione di equivalenti vincoli nel risultato di amministrazione, distintamente nelle voci relative ai trasferimenti, ai mutui e prestiti e alla parte destinata ad investimenti. La ricostruzione di tali maggiori vincoli ha restituito un importo complessivo da ricostituire pari a 330.732,29 euro nel 2020 e pari a 436.024,05 euro al termine dell'esercizio 2021.

A riguardo va precisato che nella nota inviata ai fini del contraddittorio, concordando con l'interpretazione della Sezione, l'ente ha segnalato di aver provveduto ad apporre i vincoli sopra richiamati nel risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2022, distintamente per le voci elencate, e per l'importo complessivo di 436.024,05 euro.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico

pari a 2.458,09 euro (riferito ad una sola posizione di mutuo). Secondo quanto emerso dalle attestazioni rese nella fase istruttoria e del contraddittorio tali quote non sono state impiegate nell'esercizio 2020 per il finanziamento di spesa (e quindi neanche per quelle connesse all'emergenza Covid) e non sono state vincolate nel risultato di amministrazione a fine esercizio 2020.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (art. 112 d.l. n. 18 del 2020) doveva sussistere il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, superata tale criticità, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 141.267,55 euro (riguardante 5 posizioni di mutuo in essere nel 2020) che, secondo le attestazioni rese nella fase istruttoria e del contraddittorio, non sono state impiegate per la copertura di spese dell'esercizio e non sono state vincolate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020.

Le risorse correnti derivanti dalle economie in questione, considerato quanto complessivamente emerso, potrebbero essere state impiegate per la generica copertura di spese correnti ovvero essere confluite nella componente libera del risultato di amministrazione. Le stesse risultano, in ogni caso, non impiegate per le finalità Covid.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI - ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *"interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19"* e *"di rilancio economico"*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (richiedendo l'eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione, tuttavia, ritiene di fatto superata tale criticità per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024, che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione considera estendibile anche alla fattispecie in esame.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della

certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. “fondone”, relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Ai fini istruttori sono stati disposti specifici approfondimenti legati alle operazioni di rinegoiazione dei mutui in essere. Opportunità fornita dall’art. 113 d.l. n. 34 del 2020 e riferita sia ai prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. che a quelli in essere presso altri istituti bancari. Rispetto infatti alla eventuale presenza delle suddette operazioni di rinegoiazione, è stato chiesto di fornire una relazione sintetica circa le posizioni effettivamente rinegoziate in base alla normativa in oggetto, il risparmio di spesa atteso sugli esercizi, l’allungamento del periodo di ammortamento concordato e il costo che complessivamente graverà sul bilancio dell’ente per effetto delle suddette operazioni.

Inoltre, in coerenza con l’istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, è stata richiesta analoga attestazione circa l’assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l’avanzo economico derivante dalla rinegoiazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l’emergenza pandemica.

Nel corso dell’istruttoria l’ente ha confermato la rinegoiazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Nella nota di risposta ha fornito i dati relativi alle 46 posizioni rinegoziate, indicando per ciascuna di esse il debito residuo al 1° gennaio 2020, la durata residua ante rinegoiazione e quella successiva agli accordi sottoscritti con Cassa DDPP. La data finale dell’ammortamento è indicata per tutte le posizioni al 31 dicembre 2043. Ciò ha comportato, come attestato nella nota di risposta, un allungamento medio di 11 anni nella durata dell’ammortamento rispetto a quella ante rinegoiazione, che è passata da 12,5 a 23,5 anni.

L’ente ha fornito poi i dati relativi ai risparmi di spesa riferibili al 2020, 2021 e 2022, rispettivamente pari a 1.577.805,54 euro, a 938.685,69 euro e a 967.861,85 euro, per un importo complessivo nel triennio di 3.484.353,08 euro. Per quanto è stato possibile dedurre dagli elementi istruttori, i risparmi di spesa saranno realizzati sugli esercizi fino al 2032, ai quali seguirà un maggiore rimborso di prestiti negli esercizi dal 2033 al 2043. A fronte di una spesa per rimborso delle quote capitale che si bilancia nei due periodi considerati, conducendo ad una sommatoria pari a zero, l’ente ha segnalato una maggiore spesa per interessi di 5.480.000,00 euro nel periodo 2020-2032. La loro stima, peraltro, deve ritenersi non definitiva, nella misura in cui siano presenti posizioni di mutuo rinegoziate per le quali viene mutato anche il regime variabile/fisso dei tassi di interesse.

Il costo complessivo dell’operazione, dunque, non risulta quantificabile con i dati acquisiti nella fase istruttoria. Nessun ulteriore elemento è stato fornito nella nota inviata ai fini del contraddittorio.

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall’istruttoria, l’ente ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoiazione per il finanziamento di spese correnti non legate all’emergenza Covid, stante l’assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore. Dal tenore della risposta è possibile dedurre anche che tali spese non sono state rendicontate a valere sui fondi emergenziali.

Le operazioni di rinegoiazione indicate, ancorché condotte nel quadro delle disposizioni di legge del periodo emergenziale, evidenziano un incremento della spesa di una certa rilevanza. L’ente ha allungato il periodo di ammortamento dei mutui in essere, portando la scadenza dei piani

di ammortamento della Cassa DDPP al 2043, e per questa operazione ha ottenuto un beneficio nei primi anni e un significativo maggiore costo nei successivi.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana o di altri enti pubblici e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	903.216,94	903.216,94	-	-
Trasferimenti MIUR per edilizia scolastica	797.046,95	797.046,95	-	-
Trasferimenti per sanificazione seggi elettorali	106.169,99	106.169,99	-	-
da Regione	739.997,92	739.997,92	-	-
Contributi per i centri estivi	119.479,40	119.479,40	-	-
Contributi per sostegno del pagamento di canoni di locazione	589.665,00	589.665,00	-	-
Contributi per lavoro straordinario e indennità personale protezione civile	22.053,52	22.053,52	-	-
Contributi per progetti mobilità casa scuola	8.800,00	8.800,00	-	-
da Privati	621.405,00	470.000,00	151.405,00	-
Erogazioni liberali da privati	2.405,00	-	2.405,00	-
Erogazioni liberali da imprese e istituzioni sociali	619.000,00	470.000,00	149.000,00	-
Totale	2.264.619,86	2.113.214,34	151.405,00	-

ANNO 2021						
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Economie sugli impegni e FPV del 2020	Quota da vincolare in RA
da Stato	-	283.863,34	59.204,87	-	-	224.658,47
Trasferimenti MIUR per edilizia scolastica	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
Trasferimento Mibact a sostegno del libro e della filiera dell'editoria	-	9.204,87	9.204,87	-	-	-
IMU - Proprietari locatori (cap. 175/9)	-	224.658,47	-	-	-	224.658,47
da Regione	-	13.200,00	13.200,00	-	25.698,04	25.698,04
Contributi per Centri estivi	-	-	-	-	25.698,04	25.698,04
Contributi per progetti mobilità casa scuola	-	13.200,00	13.200,00	-	-	-
da Privati	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
Erogazioni liberali (Fondazione Cassa di risparmio)	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
Totale	-	597.063,34	372.404,87	-	25.698,04	250.356,51

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, anche se fornendone una indicazione non dettagliata, e ha attestato la corretta esclusione di questi ultimi dalle maggiori spese inserite nella certificazione inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, una duplicazione di ristori per la medesima spesa.

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le criticità riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef sono evidenziate di seguito, separatamente, per il versante "entrate" e per il versante "spese".

6.2 Versante spese

Al fine di verificare l'impiego delle risorse statali e la corretta definizione dei dati rilevanti per la certificazione ministeriale, durante la fase istruttoria sono stati attivati alcuni approfondimenti che, sul versante della spesa, e per ciò che qui rileva, hanno riguardato anche le modalità con cui sono stati definiti gli importi delle "maggiori" e "minori" spese Covid, e, con riferimento a queste ultime, la verifica degli importi inseriti con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Nello specifico, rispetto alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato richiesto all'ente di esplicitare le modalità adottate per la definizione delle quote definitivamente accantonate nel bilancio di previsione degli esercizi 2020 e 2021. Nell'ambito delle certificazioni Covid sono stati inseriti, per l'esercizio 2020, dati di bilancio che evidenziano un incremento (pari a 2.187.000,00 euro) degli accantonamenti rispetto all'importo definitivo iscritto nel bilancio 2019. Nel 2021, invece, il dato appare stabile rispetto alla previsione 2019, con un lieve decremento (246.000,00 euro).

L'andamento registrato nei due esercizi risulta in controtendenza rispetto alle previsioni formulate a livello ministeriale, che si attendevano una sistematica riduzione degli accantonamenti da costituire nel bilancio di previsione degli esercizi 2020 e 2021 in coerenza sia con l'erogazione di fondi per i quali non si prefigurava un rischio di mancata riscossione, sia con la riduzione delle previsioni di accertamento di talune entrate, dalla quale sarebbe derivata una minore insorgenza di residui attivi da tutelare nel fondo crediti.

L'approfondimento istruttorio era volto ad acquisire ogni elemento utile a chiarire il percorso programmatico seguito dall'ente e le modalità adottate per la definizione del fondo crediti nel risultato di amministrazione dei due esercizi. I dati esaminati, infatti, evidenziavano la significativa riduzione del fondo crediti iscritto nei risultati di amministrazione, che è pari a 22.114.530,56 nel confronto tra il 2020 e il 2019, e a 7.948.717,61 euro nel confronto tra il 2021 e il 2020.

Nella risposta alla nota istruttoria integrativa l'ente non fornito gli elementi richiesti, riservandosi di trasmettere, con successiva comunicazione, i prospetti dimostrativi degli accantonamenti a FCDE. Prospetti che poi non sono stati forniti, neanche nella fase del contraddittorio, nel cui contesto l'ente non ha formulato alcun chiarimento rispetto alle osservazioni contenute nella nota del Magistrato istruttore.

La mancata risposta dell'ente, e l'impossibilità di chiarire l'andamento delle variabili rilevanti per la costituzione del fondo crediti, lasciano inesplorato un aspetto molto importante nella definizione degli elementi cardine della certificazione ministeriale che, come detto più volte, tendevano a misurare il cosiddetto "effetto pandemia" sia rispetto al minor gettito gravato sul bilancio dell'ente sia rispetto alla minore spesa comunque connessa allo stato emergenziale. Nel caso di specie del fondo crediti, poi, le due variabili si trovavano in stretta correlazione, visto che molte delle entrate per le quali l'ente ha registrato un minor gettito, e che sono state ristorate dallo Stato attraverso il "fondone" + ristoro specifici di entrata, sono le stesse per le quali si sarebbe dovuto determinare un minor accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non aver provveduto a valorizzare correttamente i risparmi derivanti dal minore accantonamento di competenza per il fondo crediti ha comportato che l'intero minor gettito registrato su alcune tipologie di entrata è stato ristorato attraverso il "fondone", mentre in parte esso doveva trovare compensazione anche nei risparmi sugli accantonamenti a fondo crediti. La questione risulta di più facile comprensione se guardata dal versante del bilancio di previsione dell'ente, poiché questo, gravato da un lato dalla minore entrata conseguente alla pandemia, doveva trovare margine nella minore spesa per accantonamenti da costituire sul fondo crediti della competenza. Un margine che, in base alla normativa e alle istruzioni ministeriali, doveva essere utilmente considerato al fine di non gravare ingiustamente sulle risorse erogate dallo Stato. Negli enti ove tale valutazione non sia stata correttamente operata, infatti, pesavano sulla certificazione ministeriale solo le minori entrate e non anche la minore spesa per fondo crediti, definendo così una maggiore (e impropria) attribuzione del "fondone" + ristori specifici di entrata.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto, nonostante la presenza di alcuni aspetti non completamente chiariti al termine del controllo, non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle

ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo.

L'esame condotto dalla Sezione sulla certificazione e sugli elementi acquisiti con l'istruttoria induce, invece, ad una diversa determinazione dei vincoli costituiti sul risultato di amministrazione con riferimento alle spese di parte capitale rendicontate sull'esercizio 2020 e 2021 a valere sui fondi emergenziali.

Conseguentemente deve considerarsi rideterminato l'avanzo di amministrazione vincolato e destinato dei due esercizi, per un importo complessivo pari a 436.024,05 euro al termine dell'esercizio 2021.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio, concordando con l'interpretazione della Sezione, l'ente ha segnalato di aver provveduto nel senso prefigurato nella nota del Magistrato istruttore, iscrivendo i suddetti vincoli nel risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2022

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria, per tutte le voci analizzate, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali per le fattispecie interessate), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI PRATO

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **Provincia di Prato**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **Provincia di Prato**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e s.m. e i. (c.d. fondone) per un totale di 6.121.192,98 euro così suddivisi: 4.651.033,74 euro nel 2020 e 1.470.159,24 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 14.523,71 euro, ricevuti tutti nel 2020.

L'ente ha dichiarato di non aver ricevuto ulteriori contribuzioni dallo Stato, dalla Regione o da privati, in aggiunta a quelle sopra esposte, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef.

Le risorse complessivamente ricevute dalla Provincia di Prato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 6.135.716,69 euro.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.840.717	-2.155.495
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	171.988	431.494
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	886.937	715.775
Saldo complessivo	-3.555.666	-2.439.776

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-3.555.666) e 2021 (-2.439.776) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid-19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.095.367,74
<i>Di cui: Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021</i>	<i>10.000,00</i>
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	15.146,39
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	1.110.514,13

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione, relativamente all'avanzo da "fondone" e all'avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto.

Sono emersi, invece, profili di criticità con riferimento alla quota derivante dai contratti continuativi in quanto l'ente, in sede di contraddittorio, afferma che la quota 2021 di 10.000,00 euro relativa all'avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020, è inclusa nell'avanzo vincolato da "fondone" dell'importo di 1.095.367,74 euro.

La Sezione, invece, ritiene che tale quota, in base a quanto sancito dalla Faq n. 38 della Rgs, avrebbe dovuto rappresentare una quota aggiuntiva all'avanzo da "fondone". Ciò al fine di assicurare coerenza tra gli importi inseriti nella certificazione e quelli allocati nelle componenti del risultato di amministrazione. Il saldo complessivo della certificazione 2020 (cfr. modello Certif. Covid-19/2021) - che esprime il fabbisogno dell'ente - è stato determinato, infatti, tenendo conto (tra i relativi importi) anche della "maggiore spesa" relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020. Tale importo, essendo stato inserito nella certificazione 2020, deve essere poi allocato - secondo quanto chiarito nella FAQ 38 citata - nel risultato di amministrazione dello stesso esercizio, nei "vincoli di legge".

Si ritiene, pertanto, che l'ente dovrà vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la quota di 10.000,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO "FONDONE" + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	1.095.367,74	1.095.367,74	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	10.000,00	0,00	-10.000,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	15.146,39	15.146,39	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	1.120.514,13	1.110.514,13	- 10.000,00

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	125.750,98
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	125.750,98

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

• Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La Provincia di Prato ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente non ha inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 DEL 2020

- Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente non si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali

dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoiazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

L'amministrazione, come indicato in premessa, ha riferito di aver beneficiato di ulteriori contribuzioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'ente dovrà vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la quota di 10.000,00 euro corrispondente alla quota relativa al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

Enti locali della Provincia di Siena



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Colle di Val d'Elsa**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Colle di Val d'Elsa**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 2.234.878,95 euro così suddivisi: 1.559.838,43 euro nel 2020 e 675.040,52 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 473.529,00 euro, così suddivisi: 241.900,00 euro nel 2020 e 231.629,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 709.535,61 euro, così suddivisi: 326.305,12 euro nel 2020 e 383.230,49 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni dai ministeri per 19.546,62 euro, dalla Regione Toscana per 53.424,89 euro e da privati per 20.541,18 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Colle di Val d'Elsa per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 3.511.456,25 euro, di cui 3.417.943,56 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 93.512,69 provenienti da altre fonti pubbliche o private (Stato, Regione e privati).

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 1.704.673,00	- 657.078,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	662.059,00	157.176,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	233.167,00	610.140,00
Saldo complessivo	- 1.275.781,00	- 1.110.042,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -1.275.781,00 euro e a -1.110.042,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	194.134,47
Ristori specifici di entrata relativi all'IMU	9.691,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	199.328,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	80.362,96
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	483.516,43

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. fondone) finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il fondone, a fine esercizio confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020, cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.559.838,43 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -1.275.781,00 euro.

La Sezione, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che – sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 274.497,43 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2020, decurtato dei ristori specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.559.838,43
Saldo complessivo da certificazione	- 1.275.781,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	9.560,00
Avanzo vincolato da "fondone"	274.497,43

Nella nota di controdeduzioni (prot. Sezione n. 1919 del 2024) l'ente ha ribadito di ritenere corretta la propria determinazione dell'avanzo da fondone, ritenendo la metodologia applicata dalla Sezione non conforme alle indicazioni fornite dalla citata Faq Rgs n. 38.

Con riferimento all'imposta di soggiorno si rileva che il Comune di Colle di Val d'Elsa è risultato assegnatario, per l'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari a 100.280,97 euro. I minori impieghi di tale ristoro, per gli scopi consentiti dalla legge, insieme ai minori impieghi dell'importo accertato dall'ente di 54.421,00 hanno generato un avanzo vincolato di 80.362,96 euro.

Tale voce di ristoro è stata inserita, dal Mef, nel modello Covid-19/2020 come “ristoro specifico di entrata” e ne è stata prevista la detrazione - insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di “ristoro specifico di entrata” - dalla perdita di gettito certificata. L’entrata compensativa in argomento concorre, quindi, a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da “fondone”.

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, cioè interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L’ente, pertanto, sembra aver tenuto conto dell’entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell’avanzo per le quote non impegnate nell’esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell’avanzo da “fondone”. Tale entrata, in altri termini, non è stata considerata ai fini del calcolo della perdita di gettito da ristorare certificata e, erroneamente, non ha contribuito al calcolo dell’avanzo di amministrazione vincolato da “fondone”.

Va, inoltre, precisato che l’ente ha vincolato - nel rendiconto 2020 - tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti, oltre alle quote non utilizzate dei ristori specifici di spesa - di cui si dirà più avanti - anche una quota di avanzo derivante dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU, pari a 9.691,00 euro.

Tale quota, si ritiene essere già inclusa nella determinazione del risultato riferito all’utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali e non deve considerarsi, quindi, come quota aggiuntiva di avanzo da vincolare.

La Sezione ritiene, pertanto, che l’ente dovrà rideterminare l’avanzo vincolato da “fondone” relativo al rendiconto 2020, per l’importo di euro 274.497,43 in modo da tener conto anche della componente relativa all’imposta di soggiorno nei termini sopra descritti.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	274.497,43	194.134,47	- 80.362,96
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	199.328,00	199.328,00	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	80.362,96	80.362,96	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	554.188,39	473.825,43	- 80.362,96

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l’ente, nell’ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione

dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (170.064,05 euro)*	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	80.980,78
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	80.980,78

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce pari a 170.064,05 euro, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 675.040,52 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -1.110.042,00 euro.

La Sezione, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, si rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), come correttamente ha fatto l'ente, non risulterebbe da vincolare nessuna quota di avanzo da "fondone", in quanto le risorse ricevute sarebbero state di importo inferiore a quelle necessarie a coprire la perdita imputabile all'emergenza sanitaria (saldo negativo pari a 170.064,05 euro).

AVANZO DA FONDONE 2021	SEZIONE
Fondo funzioni fondamentali percepito	675.040,52
Saldo complessivo da certificazione	- 1.110.042,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	9.560,00
Avanzo 2020	274.497,43
Avanzo vincolato da "fondone"	- 170.064,05

Per concerne poi l'avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI-TARI-Corrisp. anno 2020, questo risulta interamente impiegato dall'ente.

La Sezione, quindi, in base a quanto sopra evidenziato per il calcolo degli avanzi da fondi Covid, ritiene che il vincolo appostato dall'ente, per mancato impiego dell'imposta di soggiorno (nella misura di euro 15.921,00), non risulterebbe necessario; ciò perché l'ente ha dato dimostrazione del totale impiego per le finalità stabilite dalla legge, dell'importo ristorato per 45.305,00 euro,

dell'importo accertato per 93.741,00 euro, nonché dell'importo vincolato al 31.12.2020 e applicato al bilancio dell'esercizio 2021 per 80.362,96 euro.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	9.560,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	9.560,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	9.560,00
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	9.560,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con entrate del bilancio destinate e vincolate. Come riportato, per tipologia di vincolo, nelle tabelle di seguito indicate, le spese complessivamente inserite nella certificazione 2020 risultano pari a 30.696,79 euro, mentre nella certificazione 2021 pari a 30.306,02 euro; tuttavia, durante l'anno, l'ente non ha apportato variazioni al bilancio al fine di modificare la fonte di finanziamento né, a fine esercizio, ha provveduto a ricostituire il vincolo nel risultato di amministrazione.

QUOTE 2020	EURO
Avanzo destinato ad investimento - alienazioni	5.419,00
Avanzo vincolato	13.219,46
Avanzo vincolato - oneri di urbanizzazione	8.474,33
Avanzo vincolato - mutui	3.584,00
Totale	30.696,79

QUOTE 2021	EURO
Avanzo vincolato - oneri di urbanizzazione	1.549,92
Avanzo vincolato	5.613,43
Avanzo vincolato - mutui	1.210,00
Avanzo vincolato - contributi Stato	21.932,67
Totale	30.306,02

Pertanto, la Sezione ritiene che le quote vincolate sopra descritte, con le quali sono state finanziate le spese di investimento in argomento, debbano essere nuovamente ricostituite per la finalità originaria.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 309.958,00 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112, c. 2, del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP., in quanto non ha in ammortamento mutui accesi con tali istituti.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come emerge questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 187.750,53 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti elementi di dettaglio sulle posizioni effettivamente rinegoziate, sul risparmio di spesa atteso per gli esercizi in esame, l'allungamento del periodo di ammortamento e il costo dell'operazione rileva, a tal proposito, la segnalazione contenuta nel questionario sul rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione per 4.130.580,22 euro.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte

all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	11.325,69	11.325,69	0,00	0,00
Trasferimenti per ordine pubblico - polizia municipale	10.095,83	10.095,83	0,00	0,00
Trasferimenti emergenza musei, cultura e turismo	1.229,86	1.229,86	0,00	0,00
da Regione	53.424,89	53.424,89	0,00	0,00
Trasferimenti per sostegno canoni di locazione	40.606,24	40.606,24	0,00	0,00
Trasferimenti per centri estivi	12.818,65	12.818,65	0,00	0,00
da altri enti pubblici	-	-	0,00	0,00
da Privati	20.541,18	20.541,18	0,00	0,00
Erogazioni liberali da privati	20.541,18	20.541,18	0,00	0,00
Totale	85.291,76	85.291,76	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	8.220,93	8.220,93	0,00	0,00
Trasferimenti per ordine pubblico - polizia municipale	0,00	6.518,43	6.518,43	0,00	0,00
Trasferimenti per ordine pubblico - polizia municipale	0,00	536,81	536,81	0,00	0,00
Trasferimenti per sostegno musei e luoghi della cultura	0,00	1.165,69	1.165,69	0,00	0,00
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	8.220,93	8.220,93	0,00	0,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone). Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, al termine di ogni esercizio, nel rendiconto di gestione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, passa da 194.134,47 euro a 274.497,43 euro al termine dell'esercizio 2020 mentre, nel 2021, l'impiego del fondo ha registrato un saldo negativo di 170.064,05 euro. Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti. La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria del risultato dell'impiego delle risorse da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria;

- le risorse vincolate e destinate, impiegate dall'ente per il finanziamento di spese di parte capitale necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica e inserite nella certificazione Covid-2020 e 2021, rispettivamente di 30.696,79 euro e di 30.306,02 euro, dovranno essere ricostituite nei rispettivi esercizi 2020 e 2021 per le originarie finalità.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'impiego del "fondone" e della determinazione delle quote vincolate e destinate da ricostituire, nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **comune di Montepulciano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **comune di Montepulciano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del dl n. 34 del 2020 e s.m.e.i (c.d. fondone) per complessivi 1.350.411,37 euro, di cui 1.261.576,37 euro nel 2020 e 88.835,00 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata" per complessivi 713.843,35 euro, di cui 376.729,00 euro nel 2020 e 337.114,35 euro nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa" per complessivi 506.904,59 euro, di cui 200.100,77 euro nel 2020 e 306.803,82 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e/o contribuzioni per 14.620,31 euro dalla Regione Toscana.

Le risorse complessivamente ricevute dal comune di Montepulciano per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 2.585.779,62 euro, di cui di cui 2.571.159,31 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 14.620,31 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-1.229.086	-299.082
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	1.022.985	239.562
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	470.618	382.248
Saldo complessivo	-676.719	-441.768

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-676.719) e 2021 (-441.768) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	375.347,13
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	81.202,70
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	456.549,83

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella

determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incremento, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria, ristorabile attraverso il ricorso al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del Fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020. Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 1.261.576,37 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2020" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a -676.719,48 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 584.334,54 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.261.576,37
Saldo complessivo da certificazione	- 676.719,48
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 522,35
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	584.334,54

In sede di controdeduzioni l'ente ha rappresentato che, avendo conseguito - in sede di regolazione finale (decreto 8 febbraio 2024) - un saldo pari a zero *"non si capisce come sia possibile vincolare delle somme che NON devono essere restituite allo Stato"*.

La Sezione evidenzia, a tal proposito, che il saldo pari a zero, conseguito dall'ente in sede di regolazione finale (cfr. tabelle allegate al decreto 8 febbraio 2024) e confermato dal decreto 19 giugno 2024, è riferito alla situazione contabile dell'ente registrata alla data del 31/12/2022, mentre la sottostima dell'avanzo da "fondone" - e del correlato vincolo da apporre in sede di rendiconto - per un importo pari a 208.987,41 euro, fotografa la situazione esistente alla data del 31/12/2020. A ciò

deve aggiungersi che la relativa segnalazione, con contestuale indicazione di misura correttiva, si rende necessaria al fine di assicurare una rappresentazione veritiera del risultato di amministrazione 2020 e per quantificare correttamente la quota di risorse di cui l'ente, avrebbe potuto disporre, nell'esercizio successivo – ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le stesse finalità previste nel 2020 e, cioè, per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	584.334,54	375.347,13	208.987,41
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	81.202,70	81.202,70	-
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	665.537,24	456.549,83	-208.987,41

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	22.414,69
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	22.414,69

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Sul punto si evidenzia che il comune è risultato assegnatario, nell'anno 2021, di un importo complessivo a valere sul Fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, pari a 88.835 euro.

Dal modello "Certif-Covid-19/2021" trasmesso al MEF si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta pari a - 441.768 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38) - l'Ente avrebbe dovuto vincolare, tra i vincoli da legge, l'importo di 211.126,04 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla somma algebrica del contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, del saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati e dell'avanzo del 2020, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	88.835,00
Saldo complessivo da certificazione	- 441.768,00
Ristori specifici di spesa non utilizzati	- 20.275,50
Avanzo 2020	+ 584.334,54
AVANZO VINCOLATO DA FONDONE	211.126,04

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	211.126,04	22.414,69	-188.711,35
AVANZO TARI	0,00	0,00	-
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	-
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	-
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	211.126,04	22.414,69	-188.711,35

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	0,054
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	200,06
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	321,75
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	522,35

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	0,54
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	200,06
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	321,75
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6, d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - Allegato A)	19.753,15
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	20.275,50

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il comune di Montepulciano ha riferito che non risultano realizzate economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni assunti nel 2020.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE

FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 5.138,87 euro, che, in base agli elementi forniti con nota di controdeduzioni, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 46.939,82 che l'ente riferisce essere stato utilizzato interamente *“per finanziare in sede di equilibri di bilancio non essendo indicato nessun vincolo da normativa al riguardo”*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19" e "di rilancio economico". Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata tale criticità.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A./istituti di credito privati. L'amministrazione ha indicato n. 120 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 658.117,67 euro nel 2020, a 444.788,76 euro per tutti gli anni 2021 e 2022. L'ente ha dichiarato che detta operazione non ha comportato costi aggiuntivi che graveranno sul bilancio

Va inoltre evidenziato che, sulle annualità 2020 e 2021, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'ente ha destinato tali economie agli "equilibri di parte corrente", stante l'assenza di uno specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore.

Inoltre, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Regione	14.620,31	14.620,31	-	-
Trasferimenti per sostegno canoni di locazione	14.620,31	14.620,31	-	-
Totale	14.620,31	14.620,31	-	-

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, viene rideterminato da 375.347,13 euro a 584.334,54 euro al termine dell'esercizio 2020 e da 22.414,69 euro a 211.126,04 euro al termine dell'esercizio 2021. Considerato che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024 come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024), sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" verrà trasmesso) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, terrà conto degli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Poggibonsi**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Poggibonsi**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 2.711.433,83 euro così suddivisi: 2.090.690,09 euro nel 2020 e 620.743,74 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 804.736,58 euro, così suddivisi 398.941,00 euro nel 2020 e 405.795,58 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 971.570,00 euro, così suddivisi: 400.800,00 euro nel 2020 e 570.770,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre contribuzioni per complessivi 185.654,98 euro, di cui dai ministeri per 39.869,42 euro e dalla Regione Toscana per 145.785,56 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Poggibonsi per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.673.395,39 euro, di cui 4.487.740,41 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 185.654,98 euro provenienti da altre fonti pubbliche (Stato e Regione).

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 2.168.655,00	- 611.538,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	645.443,00	135.787,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	362.480,00	662.785,00
Saldo complessivo	- 1.885.692,00	- 1.138.536,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -1.885.692,00 euro e a -1.138.536,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	204.998,09
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	322.661,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	527.659,09

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	100.000,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	94.873,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	194.873,00

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune incongruenze nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego del fondo per le funzioni fondamentali.

La Sezione ha, infatti, determinato un saldo negativo da fondone 2021 di 312.794,17 euro come segue:

SALDO DA FONDONE 2021	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	620.743,74
Saldo complessivo	- 1.138.536,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>a detrarre</i>)	-
Saldo da fondone 2020	204.998,09
Saldo negativo da "fondone"	- 312.794,17

Tuttavia, dalla ricostruzione istruttoria, è emerso che l'ente ha, invece, definito un saldo positivo dall'utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni fondamentali di 100.000,00 euro (avanzo da fondone).

Con l'apposito supplemento istruttorio è stato richiesto all'ente di chiarire la modalità di determinazione di tale quota vincolata al termine dell'esercizio 2021 (avanzo da fondone), definita nell'importo di 100.000,00 euro nel prospetto "allegato A2" allegato al rendiconto e nella scheda istruttoria trasmessa alla Sezione.

Al riguardo, l'amministrazione comunale ha dichiarato di aver apposto tale vincolo "a titolo prudenziale" nell'evenienza di un eventuale rettifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che nel risultato di amministrazione 2021, alla voce "fondo funzioni fondamentali" non risultano vincolate altre somme.

In base a quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito la ricostruzione dei saldi derivanti dall'impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dei vincoli derivanti dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2021	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA (1)	0,00	100.000,00	100.000,00
AVANZO TARI	0,00	0,00	0,00
AVANZO IMPOSTA DI SOGGIORNO	94.873,00	94.873,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	0,00	0,00	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2021 - QUOTA 2022	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	94.873,00	194.873,00	100.000,00

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha inserito, quote vincolate derivanti da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma di quanto accertato dall'ente nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha inserito, quote vincolate derivanti da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma di quanto accertato dall'ente nel rendiconto di gestione.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di Poggibonsi ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di

avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 91.157,91 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112, c. 2, d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

L'ente si è avvalso di questa facoltà, come risultante dal questionario dal rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoiazione che hanno liberato risorse di parte corrente per 98.732,42 euro. Tali importi, come disposto dall'art. 7, c. 2, d.l. n. 78 del 2015, come da ultimo

modificato dal d.l. n. 132 del 2023, convertito dalla l. n. 170 del 2023, possono essere utilizzati senza vincolo di destinazione.

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti elementi di dettaglio sulle posizioni effettivamente rinegoziate, sul risparmio di spesa atteso per gli esercizi in esame, l'allungamento del periodo di ammortamento e il costo dell'operazione rileva, a tal proposito, la segnalazione contenuta nel questionario sul rendiconto 2020, ove vengono indicate operazioni di rinegoziazione per 2.169.557,02 euro.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTZIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	38.120,44	38.120,44	0,00	0,00
Trasferimenti per scuole paritarie	38.120,44	38.120,44	0,00	0,00
da Regione	145.785,56	145.785,56	0,00	0,00
Trasferimenti per adeguamento aule scolastiche	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti per centri estivi	15.785,56	15.785,56	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	183.906,00	183.906,00	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,00	1.748,98	1.748,98	0,00	0,00
Trasferimenti Ministero interno per indennità ordine pubblico	0,00	1.748,98	1.748,98	0,00	0,00
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.748,98	1.748,98	0,00	0,00

Rispetto alle contribuzioni sopra riportate, l'ente ha evidenziato nel corso dell'istruttoria i relativi impieghi, attestando l'assunzione dei relativi accertamenti e impegni senza aver generato nessuna quota residua di avanzo al termine dei relativi esercizi. Tuttavia, dall'esame dell'allegato A2 dei rispettivi rendiconti non risulta nessuna indicazione e neppure la relativa movimentazione di tali risorse.

Oltre a ciò, l'ente non ha chiarito, come richiesto in istruttoria e nella nota di osservazioni del magistrato istruttore, se le spese afferenti a tali contribuzioni, o quota parte di esse, siano state inserite nelle certificazioni ministeriali quali maggiori spese Covid 2020 e 2021.

L'assenza di tali elementi impedisce pertanto una puntuale valutazione dell'operato dell'ente nel contesto della certificazione ministeriale che, per tale ragione deve ritenersi non pienamente attendibile rispetto alle necessità delle citate certificazioni ministeriali, di garantire la misurazione dell'effetto prodotto dalla pandemia sui bilanci dell'ente e la rendicontazione, in base a questi, dell'effettivo impiego delle risorse di derivazione statale. La non corretta certificazione ministeriale potrebbe, infatti, aver generato una indebita percezione delle contribuzioni statali complessivamente erogate per far fronte all'emergenza pandemica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le verifiche della Sezione sugli elementi ricavabili dalla certificazione ministeriale e dall'istruttoria complessivamente disposta ai fini del referto non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione.

Tuttavia, per quanto accertato con i riscontri istruttori, l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali al termine dell'esercizio 2021, viene rideterminato da 100.000,00 euro a 0,00 euro.

Considerando che l'avanzo da "fondone" rappresenta uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (SI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di San Gimignano**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di San Gimignano**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 5.115.818,67 euro così suddivisi: 4.165.315,31 euro nel 2020 e 950.503,36 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 1.738.733,78 euro, così suddivisi: 917.906,87 euro nel 2020 e 820.826,91 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 339.510,38 euro, così suddivisi: 109.914,36 euro nel 2020 e 229.596,02 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al MEF, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie e contribuzioni dai ministeri per 593.029,32, di cui 565.029,32 euro dallo Stato e 28.000,00 euro e dalla Regione Toscana.

Pertanto, le risorse complessivamente ricevute dal Comune di San Gimignano per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano a 7.787.092,15 euro, di cui 7.194.062,83 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali, e 593.029,32 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche (Stato e Regione).

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 4.307.956,00	- 2.369.416,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	556.167,00	339.038,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	168.200,00	104.378,00
Saldo complessivo	- 3.919.989,00	- 2.134.756,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -3.919.989,00 euro e a -2.134.756,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	108.854,94
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	124.724,47
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	136.512,17
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	8.287,60
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	378.379,18

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto, invece, emergere alcune problematiche nella determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali.

Con l'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 lo Stato ha inteso istituire un fondo (c.d. "fondone") finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza e alle maggiori spese, successivamente incrementato dall'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e ulteriormente incrementato, per l'anno 2021, dall'art. 1 comma 822 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 2020).

La perdita imputabile all'emergenza sanitaria e ristorabile attraverso il ricorso al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, deve essere calcolata «*al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza*» (art. 39, comma 2, d.l. n. 104 del 2020) e la differenza tra l'ammontare del fondo erogato e l'ammontare della perdita netta da emergenza Covid deve confluire nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Infatti, l'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede espressamente che le risorse non utilizzate, ristrate mediante il "fondone", a fine esercizio confluiscano nella quota vincolate dell'avanzo di amministrazione e possano essere utilizzate nell'esercizio 2021 per le stesse finalità previste nel 2020 e cioè per compensare minori entrate o per la copertura di maggiori spese derivanti dall'emergenza sanitaria.

Sul punto si evidenzia che il Comune di San Gimignano è risultato assegnatario, nell'anno 2020, a valere sul fondo di cui al citato art. 106, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, di un importo complessivo pari a 4.165.315,31 euro.

Dal modello "Cerif-Covid-19/2020" trasmesso al Mef si rileva che il saldo complessivo certificato (derivante dal totale delle minori/maggiori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori e detratto il totale delle minori spese) risulta negativo per 3.919.989,00 euro.

La Sezione, conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 e il saldo della certificazione, rileva che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di 245.326,67 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	4.165.315,31
Saldo complessivo	- 3.919.988,64
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	0,00
Totale avanzo vincolato da "fondone"	245.326,67

Inoltre, va precisato che con riferimento all'imposta di soggiorno l'ente è risultato assegnatario, per l'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'art. 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020), per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e di sbarco di 571.828,00 euro. I minori impieghi per gli scopi consentiti dalla legge, di tale ristoro, insieme ai minori impieghi dell'importo accertato dall'ente di 10.372,00 euro hanno generato un avanzo vincolato per 136.512,17 euro.

Tale voce di ristoro è stata inserita, dal Mef, nel modello Covid 19/2020 a titolo di "ristoro specifico di entrata" e ne è stata prevista la detrazione - insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di "ristoro specifico di entrata" - dalla perdita di gettito certificata. L'entrata compensativa in argomento, quindi, concorre a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, cioè

interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e servizi pubblici locali.

L'ente, tuttavia, sembra aver tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone". Tale entrata, in altri termini, non è stata considerata ai fini del calcolo della perdita di gettito da ristorare certificata e -erroneamente- non ha contribuito al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

La Sezione ha rilevato inoltre che nella ricostruzione dell'ente non risulta allocato, tra i vincoli finali da "fondone" 2020, l'importo di 10.242,07 euro, relativo alla quota dei "Ristori specifici di entrata IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni ed ex articolo 9 - comma 3, articolo 9 bis - comma 2 e articolo 13-duodecies d.l. n. 137 del 2020, assegnati a livello ministeriale nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid.

Con i chiarimenti istruttori l'ente ha dimostrato che tale somma non è stata accertata nel rendiconto di gestione del 2020 (bensì nell'esercizio successivo); detto differenziale corrisponderebbe all'ultima quota di ristori trasferiti (di cui al d.m. 16 aprile 2021) che l'ente avrebbe accertato nel bilancio 2021.

Tale discrasia è quindi frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, anche se, come nel caso di specie, questi ultimi non sono stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non hanno generato, nel concreto - in sede di rendiconto - la quota di avanzo risultante, invece, dalla certificazione.

Le suddette differenze (tra avanzo risultante dai dati della certificazione Mef e avanzo risultante dal rendiconto 2020 approvato dell'ente) dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo (2021) ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo in sede di rendiconto, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote utilizzate nell'esercizio successivo e di quelle vincolate finali del 2021.

In tal senso ha operato l'ente per l'esercizio 2020, pertanto, la Sezione ritiene che l'ente, tenendo conto degli elementi sopra esposti, dovrà rideterminare l'avanzo vincolato da "fondone" relativo al rendiconto 2020, per l'importo di euro 235.084,24, in modo da tener conto anche della componente relativa all'imposta di soggiorno nei temini sopra descritti e della circostanza che la quota di euro 10.242,07, relativa al ristoro specifico di entrata relativo a IMU, è stata accertata nell'esercizio 2021 e, pertanto, non è stata considerata tra le componenti dell'avanzo vincolato 2020.

In base a quanto sopra rappresentato, si riporta di seguito la ricostruzione dei vincoli di legge derivanti dal mancato impiego del "fondone", dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito del procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	235.084,60	108.854,94	- 126.229,66
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	124.724,47	124.724,47	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	136.512,17	136.512,17	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	8.287,60	8.287,60	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	504.608,84	378.379,18	- 126.229,66

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (di 1.075.397,70 euro) *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	296.907,43
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	33.151,58
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	330.059,01

**A fronte del saldo negativo di 1.075.397,70 euro registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della Tari, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto, invece, emergere una differenza sulla determinazione del saldo negativo da "fondone" derivante, sostanzialmente, dall'errata definizione dell'avanzo da "fondone" 2020, come rappresentato nella seguente tabella:

SALDO NEGATIVO DA FONDONE 2021	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	950.503,36
Saldo complessivo	- 2.134.754,28
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	-
Avanzo 2020	235.084,60
Saldo negativo da "fondone"	- 949.166,32
Saldo negativo da "fondone" ente (nota di riposta prot. Sezione 8345/2023)	- 1.075.397,70
discordanza	126.231,38
quota avanzo da fondone 2020 mancante rideterminato dalla Sezione	126.229,66
differenza	1,72

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione 2020, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato nessuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

- **Rendiconto 2021**

Nella istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione 2021, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato nessuna quota tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

Il Comune di San Gimignano ha segnalato la realizzazione di economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020, per 7.311,07 euro. Tali importi sono stati correttamente considerati nella certificazione ministeriale 2021, tra le minori spese Covid.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019 e 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità irregolarità.

3.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326).

A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 18.020,76 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112, c. 2, d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.

3.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quanto contenuto nel questionario al rendiconto dell'esercizio 2020, dove l'ente ha segnalato di non aver effettuato alcuna operazione di rinegoziazione.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi, distintamente per anno di provenienza.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	289.873,82	289.873,82	0,00	0,00
Trasferimento Ministero dell'interno per ordine pubblico	7.705,16	7.705,16	0,00	0,00
Trasferimento Ministero dei beni culturali per gestione museo	282.168,66	282.168,66	0,00	0,00
da Regione	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Trasferimento per adeguamento aule scolastiche in seguito all'emergenza COVID	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	317.873,82	317.873,82	0,00	0,00

ANNO 2021					
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare in RA
da Stato	0,00	275.155,50	275.155,50	0,00	0,00
Trasferimento Ministero dell'interno per ordine pubblico	0,00	2.390,66	2.390,66	0,00	0,00
Trasferimento Ministero dei beni culturali per gestione museo	0,00	272.764,84	272.764,84	0,00	0,00
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	275.155,50	275.155,50	0,00	0,00

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, al termine di ogni esercizio, nel rendiconto di gestione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, passa da 108.854,94 euro a 235.084,60 euro al termine dell'esercizio 2020 mentre, al termine dell'esercizio 2021, è stato accertato un saldo negativo da "fondone" che passa da 1.075.397,70 euro a 949.166,32 euro. Considerando che le risultanze degli impieghi delle risorse da "fondone" rappresentano uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria degli impieghi delle risorse da "fondone" nell'attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

COMUNE DI SIENA (SI)

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid 19 degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Siena**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

Il **Comune di Siena**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 13.629.986,49 euro così suddivisi: 7.189.265,39 euro nel 2020 e 6.440.721,10 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di entrata", per complessivi 7.113.648,00 euro, così suddivisi: 4.074.577,00 euro nel 2020 e 3.039.071,00 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 2.206.903,92 euro, così suddivisi: 891.827,92 euro nel 2020 e 1.315.076,00 euro nel 2021.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie da contribuzioni ministeriali per 229.750,00 euro e da privati per 1.935,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dal Comune di Siena per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 23.182.223,41 euro, di cui 22.950.538,41 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali ed euro 231.685,00 provenienti da altre fonti pubbliche e private.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della Certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. Entrambe le certificazioni non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	- 10.520.351,00	- 4.425.994,00
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	4.745.327,00	1.280.303,00
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	2.709.240,00	3.490.938,00
Saldo complessivo	- 8.484.264,00	- 6.636.629,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente pari a -8.484.264,00 euro e a -6.636.629,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondone, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• Rendiconto 2020

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Saldo negativo da "fondone" (di 3.356.563,68 euro) *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	39.303,32
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	98.282,86
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	137.586,18

**A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, pari a 3.356.563,68 euro, nel rendiconto di gestione 2020 sono state accertate quote vincolate pari a zero.*

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla

conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta e, in ultimo, le note di contraddittorio trasmesse dall'ente (prot. Sezione n. 2445-3908 del 2024) ha fatto invece emergere alcune discordanze nella determinazione del saldo negativo del fondo per le funzioni fondamentali.

L'incongruenza riscontrata sulla determinazione del saldo negativo riguarda il fondo funzioni fondamentali 2020 che l'ente, diversamente da quanto risulta nel decreto di riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (d.m. 14 dicembre 2020), ha indicato nella misura di 5.127.700,32 euro anziché di 7.189.265,39 euro.

La Sezione ha quindi rideterminato tale saldo negativo da fondone 2020 in 1.840.933,61 euro come segue:

SALDO DA FONDONE 2020	SEZIONE	ENTE
Fondo funzioni fondamentali percepito	7.189.265,39	5.127.700,32
Saldo complessivo	- 8.484.264,00	- 8.484.264,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>in detrazione</i>)	545.935,00	0,00
Saldo negativo da "fondone"	- 1.840.933,61	- 3.356.563,68

• Rendiconto 2021

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (<i>di 3.647.723,22 euro</i>) *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	143.410,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	0,00
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto (2020)	39.303,32
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario (2020)	98.282,86
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	280.996,18

*A fronte del saldo negativo registrato per questa voce, pari a 3.647.723,22 euro nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità con riferimento alle voci relative alla quota non utilizzata della TARI, all'impiego dell'imposta di soggiorno e alle ulteriori quote derivanti dai contratti continuativi e dai risparmi per i buoni pasto e il lavoro straordinario, conducendo, per tali voci, alla conferma dei vincoli alla fine dell'esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

L'attività di controllo svolta ha fatto invece emergere alcune discordanze nella determinazione del saldo negativo del fondo per le funzioni fondamentali.

Anche nell'annualità 2021 l'attività di controllo svolta ha fatto emergere alcune discordanze nella determinazione del saldo negativo del fondo per le funzioni fondamentali, dovute alla non corretta definizione del saldo negativo 2020 e - come verrà evidenziato nello specifico paragrafo dei vincoli da trasferimenti - alla non corretta indicazione in certificazione della quota complessiva dei ristori specifici di spesa non utilizzati.

I ristori specifici di spesa non utilizzati nel 2021, da indicare nella certificazione, risultano infatti - ad esito dell'istruttoria - di importo pari a 210.317,39 euro anziché di 95.251,64 euro, come

indicato dall'ente in certificazione; ne consegue, quindi, che il saldo finale da "fondone" risulterebbe negativo di 2.247.158,90 euro invece di 3.647.723,22 euro. Si riporta di seguito la rideterminazione del saldo negativo da fondone 2021 effettuata dalla Sezione.

SALDO DA FONDONE 2021	SEZIONE	ENTE
Fondo funzioni fondamentali percepito	6.440.721,10	6.440.721,10
Saldo complessivo	- 6.636.629,00	- 6.636.629,00
Ristori di spesa non utilizzati (<i>in detrazione</i>)	210.317,39	95.251,64
Saldo da fondone 2020	- 1.840.933,61	- 3.356.563,68
Saldo negativo da "fondone"	- 2.247.158,90	- 3.647.723,22

Le irregolarità rilevate nella redazione della certificazione 2021 non hanno, tuttavia, prodotto effetti sulla corretta determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 in quanto, dall'esame dell'allegato A/2 tali quote risultano rappresentate e movimentate.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	286.962,00
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	5.417,16
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	108.638,30
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	145.218,87
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2020	546.236,33

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli a fine esercizio nei termini accertati nel rendiconto di gestione.

- **Rendiconto 2021**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di

amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha inserito, tra le componenti assoggettate ai vincoli da trasferimento, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)	1.011,48
Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	5.417,16
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	108.638,30
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2021 - alleg. A)	57.123,00
Anno 2021 - Centri estivi e servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 63, d.l. n. 73 del 2021 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)	2.392,62
Totale avanzo da trasferimenti al 31 dicembre 2021	174.582,56

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno fatto emergere, tuttavia, alcune incongruenze rispetto ai dati riportati della certificazione di cui, una riguardante quote di ristori specifici di spesa non utilizzati nel 2021, riportati correttamente nel risultato di amministrazione ma non nella certificazione, e l'altra riferita ad un ristoro specifico di spesa 2021 non utilizzato nell'esercizio, riportato in certificazione ma non nelle quote vincolate del risultato di amministrazione 2021.

La prima irregolarità riscontrata ha riguardato i seguenti avanzi da ristori specifici di spesa:

- fondi assegnati 2020 per la "Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, d.l. n. 137 del 2020)" per 1.011,48 euro;
- fondi assegnati 2020 per la "Sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 (decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)" per 5.417,16 euro;
- fondi assegnanti 2020 per "Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, d.l. n. 223 del 2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)" di 108.638,30 euro.

Le suddette incongruenze non hanno comunque prodotto effetti sulla corretta determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 in quanto regolarmente rappresentate e movimentate; tuttavia, si ravvisa una non corretta valorizzazione di tutti gli elementi contenuti nella certificazione ministeriale.

Difatti, le risorse erogate dallo Stato attraverso il cosiddetto "fondone", nel quadro normativo emergenziale, avevano lo scopo di ristorare i bilanci degli enti locali dell'effetto negativo prodotto dalla pandemia. In altri termini, tendevano ad evitare o ridurre l'impatto che l'emergenza pandemica avrebbe generato sulle finanze degli enti locali in termini di minore gettito di entrata e/o di maggiore spesa.

La certificazione ministeriale, nata per dare conto dell'effettivo impiego delle risorse erogate dallo Stato, è stata articolata in modo tale da misurare l'effetto della pandemia sia in termini di minore gettito di entrate (in alcuni casi dipeso esso stesso da specifiche disposizioni emergenziali) sia in termini di maggiore spesa che gli enti locali sarebbero stati chiamati a sostenere al netto, questa, dei risparmi di spesa che la situazione emergenziale poteva consentire. La corretta valorizzazione di tutti gli elementi contenuti nella certificazione ministeriale è dunque presupposto indefettibile per una veritiera rappresentazione dei fenomeni a cui il legislatore intendeva dare soluzione per attenuare l'effetto negativo dell'emergenza pandemica.

Al riguardo l'ente, con la risposta istruttoria pervenuta in data 26 marzo 2024 (prot. Sezione n. 1724 del 2024), ha confermato le incongruenze riscontrate per quanto concerne le quote dei ristori di spesa non impiegati nel 2021 riferiti al fondo sanificazione 2020 (di 5.417,00 euro) e per i centri estivi e contrasto alla povertà 2020 (di 108.638,00 euro) dichiarando di aver effettuato un errore nella compilazione della certificazione 2021 e che tali somme, non effettivamente impiegate nell'esercizio 2021, sono confluite nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione. Tuttavia, secondo quanto rappresentato dall'ente, nella certificazione 2022 (allegato D), la quota di 5.417,00 euro (non impiegata neppure nell'esercizio 2022 e quindi mantenuta nelle quote vincolate del rendiconto 2022) sarebbe stata riportata correttamente, sanando, di fatto l'irregolarità della certificazione 2021.

La seconda incongruenza riscontrata è riferita, invece, al ristoro specifico di spesa 2021 non utilizzato, relativo al *"Fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 d.l. n. 34 del 2020 (decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20 maggio 2021, n. 82)"* di 35.735,00 euro.

Al riguardo l'amministrazione ha attestato che tale quota, pur essendo stata assegnata per il 2021, è stata trasferita all'ente nell'esercizio 2022 e risulta contabilizzata in tale esercizio.

L'esame condotto sull'allegato A/2 al risultato di amministrazione 2021 e 2022 evidenzia quanto attestato dall'ente, cioè che il vincolo non è stato apposto nel risultato di amministrazione 2021 poiché l'accertamento dell'entrata di tali risorse e il relativo impiego è avvenuto nell'anno 2022.

Il totale dei vincoli 2021 definiti dall'ente per i ristori specifici di spesa differisce, pertanto, dell'importo di 35.735,00 euro da quello definito dalla Sezione in quanto determinato sulla base dei dati inseriti nella certificazione.

Tale discrasia è frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate/maggiori spese nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, i quali, come nel caso di specie, potevano non essere stati materialmente accertati dall'ente e pertanto non aver generato, nel concreto, la quota di avanzo risultante invece dalla certificazione. Le suddette differenze dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo ove il minor accertamento del 2021, nel caso avesse condotto al minor vincolo, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote vincolate finali del 2022. In tal senso pare abbia operato l'ente, rispetto alla fattispecie in esame e, per la quale si rinvia al successivo approfondimento in sede di controllo monitoraggio sul rendiconto 2022.

Per quanto fin qui evidenziato la Sezione conferma quindi la composizione dei vincoli da trasferimenti nei termini accertati nel rendiconto della gestione 2021.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

L'ente ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

L'ente ha riferito di non aver inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, o con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

Nella fase istruttoria è emerso che l'ente, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, si è avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato dell'esercizio 2019 per l'importo complessivo di 5.373.856,54 euro. La somma svincolata risulta proveniente, per l'importo di 5.000.000,00 euro da vincoli derivanti da trasferimenti e, per l'importo di 373.856,54 euro da vincoli derivanti da leggi e principi contabili.

Al riguardo l'ente, pur attestando che gli interventi finanziati con le risorse in oggetto non sono stati successivamente rendicontati a valere sui fondi specificamente affluiti al bilancio per l'emergenza pandemica, non ha dato conto - nelle risposte istruttorie - delle risorse effettivamente impiegate per finalità covid e di quelle eventualmente ridestinate alle finalità originarie o vincolate nella pertinente voce del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021.

Per tali aspetti, quindi, è stato effettuato un approfondimento istruttorio, anche al fine acquisire informazioni necessarie per una più puntuale individuazione delle componenti vincolate del risultato di amministrazione e del saldo finanziario effettivo degli esercizi 2020 e 2021.

Con la nota di contraddittorio del 26 aprile 2024 (prot. Sezione n. 2445 del 2024) l'ente ha rappresentato di essersi avvalso, in sede di approvazione del rendiconto 2019, della facoltà di svincolo prospettata dall'art. 109, comma 1-ter d.l. n. 18 del 2020, vista la rispondenza ai requisiti previsti dalla citata norma, applicando, con successivo atto consiliare n. 213 del 2020 (concernente la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020) tali risorse, al bilancio, per mitigare la riduzione di entrate di oltre 13 milioni di euro connesse ai minori introiti da turismo per le chiusure del lockdown.

L'ente, tuttavia, non ha fornito un quadro esaustivo del preciso impiego delle risorse svincolate. Con successiva nota del 26 giugno 2024 (prot. Sezione n. 2445 del 2024) ha fornito ulteriori chiarimenti, effettuando una ricostruzione *ex post* degli utilizzi, per le finalità consentite dalla norma autorizzatoria, nell'esercizio 2020, dell'intera somma di 5.373.856,54 euro svincolata dal rendiconto 2019.

Secondo la prospettazione dell'ente, a fronte di un saldo complessivo negativo della certificazione 2020 di 8.484.264,00 euro e un fondo funzioni fondamentali assegnato di 5.127.700,32 euro, avrebbe realizzato un saldo negativo da fondone pari a 3.356.563,68 euro (maggiori spese e/o minori entrate rendicontate nella certificazione che non sarebbero risultate coperte dalle risorse del fondone 2020) che, ad avviso dell'ente, dovrebbero essere tenute in considerazione per giustificare l'utilizzo di una quota delle risorse svincolate ai sensi dell'art. 109 citato. Oltre a tale saldo l'ente ha indicato spese effettuate per far fronte agli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, non inserite nella certificazione, per complessivi 2.127.290,89 euro.

L'ente, pertanto, indica - quale importo da tenere in considerazione per giustificare lo svincolo delle risorse - un totale di 5.483.854,57 euro di cui: 2.127.290,89 euro relativo a spese covid non inserite in certificazione e 3.356.563,68 euro relativo al saldo negativo del fondone (saldo nel quale erano state già tenute in considerazione "maggiori spese" di importo pari a 3.601.067,00 indicate dall'ente, nel modello covid_19-2020, colonna "e").

La prospettazione dell'ente è accoglibile, ad avviso della Sezione, solo in parte, dato che le uniche spese da poter tenere in considerazione per giustificare lo svincolo di risorse vincolate, ai sensi dell'art. 109 citato, sono quelle non inserite nella certificazione che, secondo l'attestazione dall'ente, ammonterebbero a 2.127.290,89 euro.

Il saldo negativo del fondone (indicato, peraltro, in misura errata dall'ente, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1.1.) non può essere tenuto in considerazione per giustificare l'utilizzo delle quote svincolate perché tale saldo ha già assunto rilievo nell'ambito della certificazione inviata al Mef, sulla base della quale lo Stato ha effettuato la regolazione finale, con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024.

Scopo della certificazione è stato, infatti, quello di verificare a consuntivo la perdita di gettito, l'andamento delle spese consentendo, poi, le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I saldi determinati dagli enti, positivi (avanzo da fondone) o negativi, costituiscono, quindi, situazioni di debito/credito nei confronti dello Stato, che trovano compensazione nella regolazione finale recentemente definita dal ministero.

Non è possibile, pertanto, considerare finanziabile con altre risorse il saldo negativo del fondone correlato alle spese già certificate dall'ente e oggetto di successiva regolazione.

Le minori entrate e le maggiori spese rendicontate in certificazione - che hanno contribuito a determinare il saldo negativo del fondone che l'ente intenderebbe compensare con lo svincolo di risorse - in quanto già rilevanti ai fini della regolazione finale prevista dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non potevano essere tenute in considerazione anche ai fini delle rendicontazioni per l'utilizzo di strumenti alternativi, tra cui lo svincolo di avanzo in argomento.

La Sezione, inoltre, osserva che l'ente non ha tenuto una corretta condotta contabile nell'impiego delle risorse svincolate, poiché risulta essere stata effettuata solo una ricostruzione *ex post*, successiva anche all'approvazione del rendiconto finanziario 2020, momento nel quale verificare l'effettivo utilizzo, totale o parziale, delle risorse svincolate al fine di procedere, alla ricostituzione della quota non utilizzata, nel risultato di amministrazione.

Sono risultati mancanti, la tenuta di adeguate scritture contabili - al fine di correlare la fonte di finanziamento delle spese sostenute - e il dovuto monitoraggio dell'utilizzo di tali risorse.

La Sezione, pertanto, ritiene che - a fronte dello svincolo di risorse di importo pari a 5.373.856,54 euro - l'ente debba provvedere alla ricostituzione di un vincolo, nel risultato di amministrazione 2020 e 2021, di importo pari a 3.246.565,65 euro (al netto quindi dell'importo attestato nella nota di contraddittorio trasmessa in data 26 giugno 2024 - prot. Sezione n. 3909 del 2024 - di 2.127.290,89 euro relativo alle spese non indicate in certificazione).

Oltre a ciò l'ente dovrà, necessariamente, valutare gli effetti prodotti sul disavanzo effettivo di amministrazione 2020 e del risultato effettivamente conseguito al termine della gestione 2021, che - seppur in quadro di crisi economica nazionale per gli effetti connessi all'emergenza pandemica da Covid-19 - dalle risultanze approvate con atto consiliare n. 41 del 2023, parrebbe essere stato in grado, non solo di sostenere l'effetto pandemico, ma anche di ripianare, al termine dell'esercizio 2021, il disavanzo teorico atteso (pari a 6.201.510,12 euro) e, addirittura, l'intero disavanzo da extradeficit (di 6.535.248,61 euro), previsto entro il 31 dicembre 2044.

- **Impiego di risorse derivanti da concessioni edilizie**

L'ente ha riferito di non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 109, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di non essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia) di sospendere e differire il rimborso annuo delle quote capitali dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326). In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali dei mutui accesi con istituti bancari diversi da Cassa DD.PP.; operazione riferita a n. 16 mutui accesi con l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena.

In base a tale accordo, è stato registrato un avanzo economico pari a 843.774,90 euro che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato correttamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

L'ente, inoltre, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato di essersi avvalso della possibilità di rinegoziare i prestiti accessi con Cassa Depositi e Prestiti concessa dall'art. 113, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, al fine di liberare risorse da destinare da destinare ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ammontare complessivo del debito rinegoziato, pari a euro 21.779.447,59, è composto da n. 102 finanziamenti e la nuova scadenza del debito è stata posticipata al 2043.

Tale operazione ha comportato una riduzione della rata complessiva fino al 2034 a fronte di un incremento del stessa negli anni successivi; la rata annua 2020, per effetto della rinegoziazione, si sarebbe ridotta dell'importo di 493.522,00 euro, quella 2021 e 2022 dell'importo, per entrambe le annualità, di 31.670,00 euro.

Va evidenziato che, pur in assenza di vincoli di destinazione sulle entrate in argomento, l'Ente - secondo quanto dallo stesso dichiarato in istruttoria- negli esercizi 2020 e 2021 ha impiegato le economie derivanti dalla rinegoziazione per il finanziamento di spese legate all'emergenza Covid.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

L'operazione in argomento ha consentito al Comune di Siena di liberare risorse finanziarie, nel bilancio di previsione, sia per l'anno 2020 che per alcuni degli anni successivi - ove si osserva la riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento - ma al contempo un aumento della spesa complessiva per interessi, in conseguenza della maggior durata dell'indebitamento. La rinegoziazione, quindi, ha apportato benefici immediati derivanti dalla ripartizione della quota capitale residua su un periodo più lungo di quello originariamente previsto, ma sconta, nel lungo periodo, il lievitare complessivo degli interessi. Nel 2020, la scelta del comune di approvare l'operazione *"è stata dettata essenzialmente dall'emergenza sanitaria in atto, in un periodo in cui si prevedevano forti flessioni nelle entrate comunali e aumenti della spesa corrente"*.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria o volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio 2020 e 2021, nel rendiconto di gestione. Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2020				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	229.750,00	206.089,31	23.660,68	0,01
Trasferimenti MUIR per adeguamento aule	229.750,00	206.089,31	23.660,68	0,01
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	1.935,00	1.011,48	923,52	0,00
Erogazioni liberali da privati	1.935,00	1.011,48	923,52	0,00
Totale	231.685,00	207.100,79	24.584,20	0,01

ANNO 2021						
Provenienza contribuzioni	Quota vincolata 2020	quote FPV 2020 reimputate	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota da vincolare nel Ris. Amm.ne
da Stato	0,01	23.660,68	0,00	2.700,00	0,00	20.960,69
Trasferimenti MUIR per adeguamento aule	0,01	23.660,68	0,00	2.700,00	0,00	20.960,69
da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da Privati	0,00	923,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Erogazioni liberali da privati	0,00	923,52	0,00	0,00	0,00	923,52
Totale	0,01	24.584,20	0,00	2.700,00	0,00	20.960,69

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del fondone).

6. CASI DI ERRATA CERTIFICAZIONE

Le incongruenze riscontrate, in sede istruttoria, relativamente alla corretta valorizzazione delle voci della certificazione Mef riguardano le quote di ristori specifici non utilizzati nel 2021 (riportati correttamente nel risultato di amministrazione ma non nella certificazione).

Il saldo negativo da fondone 2020 e 2021, in esito ai controlli effettuati dalla Sezione, viene rideterminato nella somma di - 1.840.933,61 euro per il 2020 e di - 2.247.158,90 euro per il 2021, in considerazione dell'errata indicazione del fondo funzioni fondamentali erogato nel 2020 e della non corretta definizione dei ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati.

Considerando che le risultanze del "fondone" rappresentano uno degli elementi su cui si è basato il Mef per la conciliazione finale (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato e modificato dal decreto 19 giugno 2024) sarà quest'ultimo (a cui il presente referto con le annesse "Schede ente" sarà inviato) a poter valutare gli effetti degli esiti della verifica istruttoria condotta da questa Sezione sulle regolazioni finali e sui provvedimenti conseguenti.

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria del saldo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione hanno fatto emergere profili di irregolarità circa l'impiego delle somme svincolate ex art. 109 d.l. n. 18 del 2020, pari a 5.373.856,54 euro, di cui di 5.000.000,00 euro derivanti da vincoli da trasferimenti e 373.856,54 euro derivanti da vincoli da leggi e principi contabili.

L'ente, conseguentemente, dovrà rideterminare il risultato di amministrazione 2020 e 2021, provvedendo, secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi, alla ricostituzione di un vincolo, nel risultato di amministrazione 2020 e 2021, di importo pari a 3.246.565,65 euro, con effetti sulla rideterminazione del disavanzo effettivo di amministrazione realmente conseguito nonché sulla valutazione del rispetto del piano di rientro del disavanzo da extradeficit programmato dall'ente (pari a 10.012.154,72 euro entro 31 dicembre 2044). Gli esiti della verifica relativa alla corretta definizione dei vincoli nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 e del disavanzo effettivo di amministrazione, verranno tenuti in considerazione nelle attività di controllo sui medesimi rendiconti 2020 e 2021, che la Sezione ha avviato in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

ESITO ISTRUTTORIA SULL'IMPIEGO DEI FONDI PER EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Esercizi 2020 e 2021

PROVINCIA DI SIENA

L'esame dei dati finanziari relativi alla gestione dei fondi legati all'emergenza da Covid-19 degli esercizi 2020 e 2021 della **provincia di Siena**, tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato quanto segue.

PREMESSA

La **provincia di Siena**, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza pandemica, ha ricevuto i seguenti fondi statali:

- Contributi a valere sul fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni (c.d. fondone) per un totale di 4.473.956,85 euro così suddivisi: 4.384.141,40 euro nel 2020 e 89.815,45 nel 2021;
- Contributi a titolo di "ristori specifici di spesa", per complessivi 19.310,49 euro, ricevuti tutti nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, per le quali è stato previsto l'obbligo di certificazione annuale al Mef, l'ente ha ricevuto altre risorse straordinarie dai ministeri per 154.000,00 euro.

Le risorse complessivamente ricevute dalla provincia di Siena per fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica ammontano, pertanto, a 4.647.267,34 euro, di cui 4.493.267,34 euro provenienti dallo Stato e ricompresi nelle certificazioni ministeriali e 154.000,00 euro di ulteriori contribuzioni provenienti da altre fonti pubbliche.

Per quanto concerne l'adempimento dell'invio della certificazione al Mef l'ente ha provveduto nei termini di legge, sia per il 2020 che per il 2021. La certificazione relativa al 2021 è stata rettificata dall'ente in seguito a richiesta di riapertura del modello per correggere una posta di spesa erroneamente inserita. Le certificazioni 2020 e 2021 non sono state oggetto di richieste di modifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente alla certificazione dell'esercizio 2022, secondo il d.m. 16 ottobre 2023, l'ente risulta adempiente.

Di seguito si riporta la sintesi della certificazione ministeriale degli esercizi oggetto di esame, come risultante dal modello Certif. Covid-19 del 2020 e 2021.

Modello Certificazione Covid-19	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori specifici (C)	-2.264.362	-63.425
Totale minori spese derivanti da Covid-19 (D)	249.745	135.156
Totale maggiori spese derivanti da Covid-19 al netto dei ristori (F)	147.839	680.668
Saldo complessivo	-2.162.456	-608.937

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa agli esercizi 2020 (-2.162.456) e 2021 (-608.937) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del "fondone", cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa ottenuti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del Covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2020 e 2021).

1. VINCOLI DA COSTITUIRE AL TERMINE DEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 PER EFFETTO DEL MANCATO INTEGRALE UTILIZZO DEI FONDI COVID RICOMPRESI NELLA CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Di seguito si riportano le sintesi delle quote di avanzo prodotte a seguito del mancato utilizzo dei fondi erogati attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i contributi assegnati a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa, per i quali, in base alla normativa emergenziale, era richiesta la rendicontazione in sede di certificazione ministeriale.

1.1 - VINCOLI DI LEGGE

• **Rendiconto 2020**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, nel rendiconto 2020, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge, le seguenti somme:

AVANZO 2020	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	2.221.685,40
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2020	2.221.685,40

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2020 (Modello Certif-Covid19/2020) alla voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021" ha riportato un importo di 3.422,00 euro. Tale importo, in ossequio alla Faq n. 38 emanata in materia dalla Rgs, avrebbe dovuto essere rappresentato tra i vincoli di legge. In seguito ad apposita richiesta di chiarimenti da parte di questa Sezione, effettuata mediante nota istruttoria integrativa (del 22.11.23, prot. n. 9927), l'ente ha riscontrato la mancata apposizione del vincolo come sopra riportato, in quanto tali spese - sostiene l'ente nelle note di controdeduzione - "al momento della redazione della certificazione, risultavano interamente pagate e dato che nella certificazione Covid i contratti di servizio continuativo andavano a sommarsi alle altre maggiori spese derivanti da covid-19, l'ente ha ritenuto di allineare i dati certificati (differenza tra fondone assegnato e fondone certificato) a

quelli presenti nel risultato di amministrazione vincolato"

Si ritiene, tuttavia, che l'ente - secondo le indicazioni della Faq 38 - avrebbe comunque dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la quota di 3.422,00 euro corrispondente alla quota di contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021. Ciò al fine di assicurare coerenza tra gli importi inseriti nella certificazione e quelli allocati nelle componenti del risultato di amministrazione. Il saldo complessivo della certificazione 2020 (cfr. modello Certif_Covid19/2021) - che esprime il fabbisogno dell'ente - è stato determinato, infatti, tenendo conto (tra i relativi importi) anche della "maggiore spesa" relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020. Tale importo, essendo stato inserito nella certificazione 2020, deve essere poi allocato - secondo quanto chiarito nella Faq 38 citata - nel risultato di amministrazione dello stesso esercizio, nei "vincoli di legge".

Si ritiene, pertanto, che l'ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la quota di 3.422,00 euro corrispondente alla quota relativa al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020.

Non si rilevano criticità in merito alla determinazione dell'avanzo da "fondone".

- **Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, ha vincolato, tra le componenti assoggettate ai vincoli di legge al 31 dicembre 2021, tenuto conto degli avanzi derivanti dall'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, le seguenti somme:

AVANZO 2021	EURO
Avanzo vincolato da "fondone"	1.708.750,21
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	1.708.750,21

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nella certificazione ministeriale relativa al 2021 (Modello Certif-Covid19/2021) alla voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022" ha riportato un importo di 4.587,00 euro. Tale importo, in ossequio alla Faq n. 38 emanata in materia dalla Rgs, avrebbe dovuto essere rappresentato tra i vincoli di legge.

Riportandosi a quanto sopra esposto, con riferimento all'avanzo vincolato relativo alla voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022", la Sezione ritiene che l'ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, la quota di 4.587,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.

Non si rilevano criticità in merito alla determinazione dell'avanzo da "fondone". Si osserva soltanto che l'ente ha riferito che al valore dell'avanzo da "fondone", correttamente calcolato, è stato aggiunto dall'ente l'importo di 6.186,66 euro, con la seguente motivazione: *"per riallineare il dato risultante alla Provincia all'01.01.2021 con quello risultante al Ministero"*.

1.2 - VINCOLI DA TRASFERIMENTI

- **Rendiconto 2020 e Rendiconto 2021**

In sede istruttoria è emerso che l'ente, nell'ambito delle componenti interne del risultato di amministrazione, in riferimento alla gestione dei fondi assegnati e legati alla gestione dell'emergenza, non ha vincolato, nei rendiconti 2020 e 2021, alcuna quota tra le componenti

assoggettate ai vincoli da trasferimenti.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità.

2. VINCOLI DI LEGGE O DA TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 RISPETTO AD IMPEGNI O FPV GENERATI DAI FONDI STATALI NEL 2020

La provincia di Siena ha riferito di non aver registrato economie, a fine esercizio 2021, sugli impegni del 2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

3. VINCOLI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE ORIGINARIAMENTE FINANZIATE CON RISORSE DEL BILANCIO, DESTINATE O VINCOLATE

In sede istruttoria è emerso che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 anche spese di parte capitale originariamente finanziate con risorse del bilancio, destinate o vincolate, e che, in seguito all'assegnazione delle risorse Covid, in fase di rendicontazione, non ha provveduto alla ricostituzione del vincolo o della quota destinata nel risultato di amministrazione. Le quote in argomento, che avrebbero dovuto essere riportate nuovamente tra le quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione, sono le seguenti:

DESCRIZIONE	EURO
acquisto di poltroncine a ribalta per distanziamento alunni - finanziati da avanzo destinato	9.150,00
acquisto di banchi monoposto e sedie per distanziamento alunni - finanziati da avanzo destinato	10.943,40
acquisto di termo scanner - finanziati da avanzo destinato	6.000,00
acquisto di termometri digitali - finanziati da avanzo destinato	975,00
lavori di manutenzione su alcuni edifici scolastici per adeguamento locali e adattamento funzionale degli spazi in conseguenza dell'emergenza sanitaria - finanziato da avanzo destinato	42.840,07
recupero funzionale e l'adattamento di spazi della palestra dell'Ist. Cennini a seguito dell'emergenza Covid - finanziato con contributo MIUR	109.601,70
Totale	179.510,70

Dalla documentazione fornita, si rileva, con deliberazione del Consiglio provinciale (n. 10 del 3.3.2023) approvata in esito ai rilievi formulati da questa Sezione di controllo in ordine all'esame dei rendiconti 2017, 2018, 2019 con effetti sul 2020 e 2021 - effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 166 della l. n. 266 del 2006 (v. delib. n. 233/2022/PRSE) - ha già rettificato i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione 2020 e 2021, ricostituendo le corrette quote vincolate e destinate, ed ha rettificato gli errori presenti nell'allegato A/2 al risultato di amministrazione. Dalla citata deliberazione del Consiglio provinciale emerge che le quote destinate ricostituite sono pari complessivamente a 27.068,40 euro nel 2020 e a 42.840,07 euro nel 2021, mentre la quota vincolata di 109.601,70 euro è stata ricostituita nell'esercizio finanziario 2021.

4. RISORSE DERIVANTI DAGLI ULTERIORI ISTITUTI NORMATIVI EMERGENZIALI

4.1 - VINCOLI DERIVANTI DA QUOTE EX ART. 109 DEL D.L. N. 18 del 2020

- **Svincolo di quote di avanzi registrati negli esercizi precedenti**

L'ente ha riferito di non essersi avvalso della facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato degli esercizi 2019/2020. In relazione a tale aspetto, quindi, non sono emersi profili di criticità o irregolarità.

4.2 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE, NELL'ESERCIZIO 2020, PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI (art. 112 d.l. n. 18 del 2020 e art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

- **Mutui contratti con Cassa Depositi (c.d. mutui Mef)**

L'amministrazione ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'art. 112 del d.l. n. 18 del 2020 di sospendere e differire il rimborso annuo della quota capitale 2020 dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 21.343,81 euro, che, in base agli elementi forniti in sede istruttoria, risulta essere stato utilizzato interamente, entro la fine dell'esercizio, per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19, in linea con le indicazioni normative in materia (art. 112 c. 2 del d.l. n. 18 del 2020).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, l'ente ha attestato che non si sono verificate sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale. Non sono state riscontrate, pertanto, problematiche connesse alla necessità di ricostituire eventuali vincoli.

- **Mutui contratti con banche private (art. 113 co. 2 d.l. n. 34 del 2020)**

L'amministrazione, con la nota di riscontro del 30 novembre 2023, ha riferito di essersi avvalsa della possibilità concessa dall'Accordo Quadro, del 6 aprile 2020, tra ABI, ANCI e UPI e dall'art. 113 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) di sospendere il rimborso delle quote capitali di un mutuo contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena. A seguito di tale procedura, ha registrato un avanzo economico pari a 100.329,71 euro, utilizzati, secondo quanto dichiarato dall'ente in sede di contraddittorio, per *“finanziare interventi utili a far fronte all'emergenza covid-19 e di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da covid-19”*, aggiungendo che *“l'Amministrazione provinciale ritenne di utilizzare anche questo strumento attraverso il quale aumentare la liquidità compensando le potenziali riduzioni di entrate e le potenziali maggiori spese, anche se non esattamente quantificabili”*.

La Sezione, come ampiamente argomentato nella parte generale del presente referto, ritiene che per l'utilizzo delle risorse liberate a seguito della sospensione dei mutui assunti con gli istituti di credito che hanno aderito all'accordo quadro ABI- ANCI e UPI (ex art. 113 c. 2 d.l. n. 34 del 2020) doveva ritenersi operante, al pari delle risorse liberate per effetto della sospensione dei c.d. mutui Mef (art. 112 d.l. n. 18 del 2020), il vincolo di destinazione al finanziamento di *“interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19”* e *“di rilancio economico”*. Ogni diverso impiego delle predette risorse non appare in linea con tale ricostruzione (con eventuale apposizione di un vincolo, di pari importo, in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2020). La Sezione ritiene, tuttavia, per effetto dell'art. 3 c. 2 del decreto 8 febbraio 2024 (che prevede lo svincolo delle risorse di cui all'articolo 112 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di

amministrazione, facoltà che la Sezione ritiene estendibile anche alla fattispecie in esame), di fatto, superata ogni criticità.

L'ente, infine, ha dichiarato l'assenza di eventuali sovrapposizioni con le maggiori spese inserite nella certificazione ministeriale, con ciò evitando errori nella compilazione della certificazione e la percezione di contributi non dovuti, a valere sul c.d. "fondone", relativi a spese già finanziate con le economie da sospensione dei mutui.

4.3 - UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI LIBERATE PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI (art. 113 d.l. n. 34 del 2020)

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha confermato la rinegoziazione di mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L'amministrazione ha indicato n. 146 posizioni rinegoziate e i risparmi di spesa, che sono stati pari a 760.657,39 euro nel 2020. Il costo complessivo gravante sul bilancio viene indicato in 273.443,00 euro. L'ente non ha indicato le modalità di impiego di tali risorse risparmiate nell'esercizio 2020.

Inoltre, in coerenza con l'istruttoria condotta sui margini del bilancio corrente prodotti dalla sospensione del rimborso annuale dei mutui, l'ente ha fornito specifica attestazione circa l'assenza di sovrapposizioni tra gli interventi finanziati con l'avanzo economico derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra e quelli rendicontati a valere sui fondi erogati dallo Stato per l'emergenza pandemica.

5. VINCOLI DA MANCATO UTILIZZO DI ULTERIORI CONTRIBUTIONI DERIVANTI DA STATO, REGIONI E PRIVATI

L'attività istruttoria è stata indirizzata ad accertare se l'amministrazione abbia beneficiato, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, di ulteriori contribuzioni statali (rispetto a quelle ristorate attraverso il fondo per le funzioni fondamentali e i ristori specifici di entrata e di spesa da rendicontare con la certificazione ministeriale), di contribuzioni della Regione Toscana e di altri enti pubblici, e di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese, per interventi necessari a far fronte all'emergenza sanitaria e volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia.

Gli elementi istruttori acquisiti e l'analisi condotta dalla Sezione non hanno fatto emergere specifici profili di criticità o irregolarità, conducendo alla conferma dei vincoli accertati dall'ente, al termine dell'esercizio, nel rendiconto di gestione.

Di seguito si riporta il riepilogo delle suddette entrate, e i relativi utilizzi.

ANNO 2021				
Provenienza contribuzioni	Accertamenti	Impegni	FPV	Quota Vincolata in RA
da Stato	110.000,00	109.601,71		398,24
Trasferimenti MIUR per recupero palestra Cennini	110.000,00	109.601,71		398,24
da Regione	44.000,00	44.000,00		-
Trasferimenti per Banda larga scuole Covid	44.000,00	44.000,00		-
Totale	154.000,00	153.601,71		398,24

L'ente, in relazione alle contribuzioni sopra riportate, ha evidenziato - nel corso dell'istruttoria - i relativi impieghi, attestando anche la corretta esclusione di questi ultimi dalle "maggiori spese" inserite nella certificazione (colonna "e") inviata al Mef. Tale esclusione ha evitato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, errori nella compilazione della certificazione nonché l'eventuale duplicazione di ristori per la medesima spesa (con conseguente percezione di contributi non dovuti a carico del "fondone").

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra rappresentato si può riassumere come segue:

- l'ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, la quota di 3.422,00 euro corrispondente alla quota relativa al 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020;
- l'ente avrebbe dovuto vincolare, nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, la quota di 4.587,00 euro, corrispondente alla quota relativa al 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021.
- l'ente avrebbe dovuto ripristinare le quote di risorse destinate (complessivamente pari a 27.068,40 euro nel 2020 e a 42.840,07 euro nel 2021) e di risorse vincolate (pari a 109.601,70 euro nel 2021) con le quali sono state finanziate le spese di investimento inserite nelle certificazioni ministeriali. Sul punto, l'Amministrazione ha riferito di aver già provveduto (con delibera C.P. n. 10/2023) a modificare i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2020 e 2021, nonché a correggere gli errori presenti nel prospetto A/2) "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

La Sezione, in ogni caso, rappresenterà gli esiti dell'istruttoria sull'avanzo da "fondone" nella attività di controllo sui rendiconti 2020 e 2021 (con relativa rideterminazione sui risultati finali), avviata in base ai questionari inviati dall'organo di revisione e agli ulteriori elementi acquisiti dalla specifica istruttoria.

